

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**Doc. CLVII
n. 2
ALLEGATO**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(ANNI 2001 E 2002)

(Articolo 1, comma 6, lettera c) della legge 31 luglio 1997, n. 249)

Presentata dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(BERLUSCONI)

—————
Comunicata alla Presidenza il 5 agosto 2002
—————

**VOLUME II
(LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI)**

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

Doc. CLVII

n. 2

ALLEGATO

RELAZIONE
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI
LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

(Anni 2001 e 2002)

(Articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 31 luglio 1997, n. 249)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

VOLUME II

(LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI)

LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

Allegato alla Relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro

NOTA

Come ogni anno, l'allegato alla Relazione annuale raccoglie i provvedimenti normativi e gli atti organizzativi di maggiore rilievo tra quelli che, approvati nel periodo 2001-2002, concorrono a formare il quadro della regolamentazione attualmente vigente nel settore delle comunicazioni.

Nella parte dedicata ai documenti elaborati in sede comunitaria, particolare rilievo assumono le direttive recentemente adottate in materia di telecomunicazioni, pubblicate nel testo reso disponibile dalla GUCE.

Gli atti legislativi e i provvedimenti governativi (ove possibile nella versione corredata di note) sono riprodotti, eventualmente per estratto, secondo il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Anche per questa edizione sono raccolti i testi delle audizioni svolte dal Presidente e dai Componenti dell'Autorità dinanzi alle commissioni parlamentari e i documenti per le consultazioni pubbliche svolte al fine di conoscere gli orientamenti dei soggetti interessati ai processi decisionali dell'Autorità.

I provvedimenti dell'Autorità sono organizzati con riferimento ai temi oggetto di intervento dell'Autorità stessa, con l'obiettivo di rendere più agevole l'individuazione dei "percorsi" di lettura.

Infine, la consueta attenzione è riservata ai Comitati regionali per le comunicazioni, attraverso la pubblicazione dei testi delle leggi regionali istitutive.

LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

Allegato alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi di lavoro — 30 giugno 2002

QUADRO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO**Rapporti**

Settima relazione sull'attuazione del pacchetto normativo per le telecomunicazioni
COM 2001/706 del 29 novembre 2001 17

Direttive

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 24 aprile 2002, n. L 108 39

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 24 aprile 2002, n. L 108 53

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 24 aprile 2002, n. L 108 65

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 24 aprile 2002, n. L 108 83

Decisioni

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002
relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio)
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 24 aprile 2002, n. L 108 111

Risoluzioni

Risoluzione del Consiglio del 28 gennaio 2002
relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 16 febbraio 2002, n. C 43 117

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> – serie generale – n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> – serie generale – n. 181 del 6 agosto 2001) recante: <i>Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (estratto)</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 settembre 2001, n. 207	123
Decreto 4 luglio 2001 <i>Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 11 luglio 2001, n. 159	128
Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> – serie generale – n. 275 del 26 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463 recante: <i>Proroga e differimenti di termini (estratto)</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 9 gennaio 2002, n. 7	132
Legge 1° marzo 2002, n. 39 <i>Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (estratto)</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario n. 54/L	133
Decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21 <i>Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 7 marzo 2002, n. 56	143
Legge 8 aprile 2002, n. 59 <i>Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 12 aprile 2002, n. 86	148
Decreto 17 maggio 2002 <i>Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 28 maggio 2002, n. 123	154
 AUDIZIONI	
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – 9 ottobre 2001	159
Senato - Commissione I Affari costituzionali – 27 novembre 2001	164
Senato - Commissione I Affari costituzionali – 28 gennaio 2002	173
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi – 21 marzo 2002	182

CONSULTAZIONI PUBBLICHE**Telecomunicazioni**

Delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001 <i>Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale</i> <i>Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183</i>	191
Delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001 <i>Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale</i> <i>Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n. 193</i>	199
Delibera n. 20/01/CIR del 7 agosto 2001 <i>Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet</i> <i>Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2001, n. 197</i>	205
Delibera n. 21/01/CIR del 26 settembre 2001 <i>Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001</i> <i>Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2001, n. 237</i>	212
Documento per la consultazione del 4 ottobre 2001 <i>Consultazione pubblica concernente "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche"</i> <i>Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2001, n. 239</i> <i>Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299</i>	215 218
Delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001 <i>Consultazione pubblica sull'introduzione di un modello di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati</i> <i>Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7</i>	219
Documento per la consultazione del 20 febbraio 2002 <i>Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali</i> <i>Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2002, n. 71</i>	225
Delibera n. 8/02/CIR del 24 aprile 2002 <i>Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2002</i> <i>Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2002, n. 105</i>	227
Delibera n. 132/02/CONS del 24 aprile 2002 <i>Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59"</i> <i>Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106</i>	230

Audiovisivo

Delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001

Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (art. 2 bis, comma 7, legge n. 66/01)

Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2001, n. 164 233

Delibera n. 600/01/CSP del 15 novembre 2001

Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998

Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289 252

Delibera n. 624/01/CSP del 29 novembre 2001

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea

Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290 256

Documento per la consultazione del 4 ottobre 2001

Consultazione pubblica concernente "La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori"

Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2001, n. 239 266

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299 272

Delibera n. 16/02/CSP del 22 gennaio 2002

Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2002, n. 38 273

Delibera n. 108/02/CSP del 21 maggio 2002

Consultazione pubblica in materia di teleshopping

Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2002, n. 143 275

I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ**Interconnessione**

Delibera n. 18/01/CIR del 7 agosto 2001

Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia

Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2001, n. 202 283

Delibera n. 4/02/CIR del 1° marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia

Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2002, n. 87 292

Delibera n. 5/02/CIR del 12 marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione forfetaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR

Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79 320

Delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002 <i>Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori</i> <i>Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2002, n. 102</i>	330
Delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002 <i>Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa</i>	334
Accesso speciale e linee affittate	
Delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001 <i>Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale</i> <i>Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185</i>	365
Delibera n. 393/01/CONS del 10 ottobre 2001 <i>Offerta "wholesale" di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.</i> <i>Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259</i>	377
Delibera n. 24/01/CIR del 29 novembre 2001 <i>Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale</i> <i>Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292</i>	385
Delibera n. 59/02/CONS del 20 febbraio 2002 <i>Offerta di linee affittate wholesale da parte della società Telecom Italia s.p.a.</i> <i>Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2002, n. 61</i>	398
Portabilità del numero (Number Portability)	
Delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001 <i>Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)</i> <i>Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2001, n. 143</i>	415
Delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001 <i>Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)</i> <i>Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2001, n. 197</i>	419
Delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001 <i>Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)</i> <i>Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2001, n. 247</i>	428
Delibera n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002 <i>Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio</i> <i>Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85</i>	431

Contabilità regolatoria

- Delibera n. 344/01/CONS del 6 agosto 2001
Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori
Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2001, n. 198 437
-
- Delibera n. 402/01/CONS del 10 ottobre 2001
Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia relativo all'esercizio 1998
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259 439
-
- Delibera n. 484/01/CONS del 19 dicembre 2001
Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità: approvazione degli atti di gara 441
-
- Delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001
Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi
Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7 444
-
- Servizio universale**
- Delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001
Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia s.p.a.
Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2001, n. 177 449
-
- Delibera n. 290/01/CONS dell'11 luglio 2001
Determinazione di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche
Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2001, n. 199 452
-
- Delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001
Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS "Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela"
Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2001, n. 199 461
-
- Delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001
Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2002, n. 3 465
-
- Delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002
Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72 475
-

Delibera n. 79/02/CONS del 13 marzo 2002 <i>Rimodulazione del prezzo del servizio "12" di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica</i> <i>Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2002, n. 80</i>	483
Condizioni di offerta all'utenza finale	
Delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001 <i>Variatione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico</i> <i>Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2001, n. 238</i>	485
Delibera n. 376/01/CONS del 26 settembre 2001 <i>Variatione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore</i> <i>Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2001, n. 238</i>	489
Delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001 <i>Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro</i>	492
Delibera n. 468/01/CONS del 19 dicembre 2001 <i>Piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica</i> <i>Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7</i>	497
Delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001 <i>Revisione dei valori del sistema di "price cap" di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall'applicazione del "sub cap" relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS</i> <i>Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7</i>	502
Delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002 <i>Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata</i> <i>Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2002, n. 103</i>	505
Pianificazione delle risorse scarse e autorizzazioni	
Delibera n. 289/01/CONS dell'11 luglio 2001 <i>Modifica ed integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66/2001</i> <i>Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189</i>	511
Delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 <i>Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza</i> <i>Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259</i>	522
Delibera n. 467/01/CONS del 19 dicembre 2001 <i>Variatione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radio-diffusione televisiva per la provincia di Trento</i> <i>Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7</i>	527

Delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002 <i>Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 12 marzo 2002, n. 60	532
---	-----

Radiodiffusione in tecnica digitale

Delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001 <i>Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 6 dicembre 2001, n. 284	535
--	-----

Registro degli operatori di comunicazione

Delibera n. 403/01/CONS dell'10 ottobre 2001 <i>Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche alla delibera n. 236/01/CONS</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 7 novembre 2001, n. 259	557
--	-----

Delibera n. 25/02/CONS del 30 gennaio 2002 <i>Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 25 febbraio 2002, n. 47	561
--	-----

Delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002 <i>Informativa economica di sistema</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 30 aprile 2002, n. 100, suppl. ord. n. 96	562
--	-----

Pubblicità

Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001 <i>Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 8 agosto 2001, n. 183	567
---	-----

Azioni volte al rispetto delle condizioni di pluralismo e di concorrenza

Delibera n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001 <i>Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS: "Avvio dell'istruttoria"</i>	573
---	-----

Delibera n. 278/01/CONS del 4 luglio 2001 <i>Chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 28/01/CONS</i>	574
--	-----

Delibera n. 279/01/CONS del 4 luglio 2001 <i>Fissazione dell'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS</i>	575
--	-----

Delibera n. 295/01/CONS dell'11 luglio 2001 <i>Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS</i>	576
--	-----

Delibera n. 346/01/CONS del 7 agosto 2001 <i>Termini e criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9, 11 della legge 31 luglio 1997, n. 249</i> <i>Gazzetta Ufficiale</i> 27 agosto 2001, n. 198	577
--	-----

Delibera n. 401/01/CONS dell'11 ottobre 2001 <i>Verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS</i> <i>Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289</i>	583
---	-----

Comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione

Delibera n. 539/01/CSP del 7 agosto 2001 <i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001</i> <i>Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2001, n. 192</i>	593
---	-----

Delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001 <i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001</i> <i>Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2001, n. 243</i>	604
---	-----

Delibera n. 570/01/CSP del 10 ottobre 2001 <i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001</i> <i>Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2001, n. 242</i>	617
--	-----

Delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2001 <i>Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002</i> <i>Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2002, n. 78</i>	628
---	-----

Delibera n. 58/02/CSP del 9 maggio 2002 <i>Modifiche alla delibera n. 45/02/CSP</i> <i>Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2002, n. 123</i>	661
--	-----

Regolamenti e procedure

Delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 <i>Regolamento in materia di procedure sanzionatorie</i> <i>Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2001, n. 294</i>	663
---	-----

Disposizioni organizzative

Delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001 <i>Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali</i> <i>Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183</i>	667
---	-----

Delibera n. 399/01/CONS del 10 ottobre 2001 <i>Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti</i> <i>Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2002, n. 21</i>	671
--	-----

Delibera n. 434/01/CONS del 14 novembre 2001
Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2002, n. 3 672

Delibera n. 436/01/CONS del 21 novembre 2001
Istituzione del servizio del controllo interno 673

Delibera n. 66/02/CONS del 27 febbraio 2002
Sostituzione di un componente del Comitato etico 675

INIZIATIVE E ACCORDI DI RICERCA, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE

*Accordo-quadro tra l'Università di Napoli "Federico II" e l'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni - Napoli, 24 aprile 2002* 679

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Regione Lazio
Legge regionale 3 agosto 2001, n. 19
Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni 687

Regione Veneto
Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18
*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom)* 694

Regione Abruzzo
Legge regionale 24 agosto 2001, n. 45
*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom)* 702

Regione Valle d'Aosta
Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26
*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni (Corecom). Abrogazione della legge regionale 27 dicem-
bre 1991, n. 85* 710

Regione Piemonte
Legge regionale 21 gennaio 2002, n. 2
*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Isti-
tuzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le
comunicazioni)* 719

Provincia autonoma di Bolzano
Legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6
Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione 720

**QUADRO
INTERNAZIONALE E COMUNITARIO**

RAPPORTI

Settima relazione sull'attuazione del pacchetto normativo per le telecomunicazioni COM 2001/706 del 29 novembre 2001

I. SINTESI E CONCLUSIONI PRINCIPALI

Il Consiglio europeo di Lisbona ha rappresentato una svolta per la convergenza del settore delle comunicazioni elettroniche europee. I capi di Stato e di governo hanno infatti ufficialmente approvato la transizione, in Europa, verso un'economia digitale basata sulla conoscenza, successivamente concretizzatasi nel piano d'azione *e Europe*. È ormai prossima una nuova tappa importante di questo processo, ossia l'approvazione, da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, del nuovo quadro normativo sulle telecomunicazioni. La presente relazione si fonda sul presupposto che la nuova disciplina, concepita per mercati sempre più concorrenziali e convergenti, debba basarsi su una totale e coerente applicazione della normativa comunitaria attuale. Il nuovo quadro contiene del resto meccanismi tesi a garantire che le misure di salvaguardia della concorrenza vengano applicate fino al momento in cui non risultino superflue. La presente relazione:

- presenta alcuni indicatori essenziali del mercato;
- esamina alcune delle condizioni indispensabili per la transizione verso il nuovo quadro, in termini di attuazione dell'attuale quadro di riferimento;
- si incentra sulle questioni normative tuttora pendenti.

Il messaggio principale veicolato dalla presente relazione è che, a fronte di una situazione macroeconomica generalmente pessimistica, il settore dei servizi di telecomunicazione è straordinariamente dinamico, che l'attuazione della disciplina ad opera delle autorità nazionali di regolamentazione progredisce ma che, alla vigilia dell'adozione del nuovo pacchetto, permangono diversi ostacoli di tipo normativo.

1.1. Evoluzione del mercato

I servizi di telecomunicazione continuano a rappresentare un importante fattore di crescita per l'economia europea. I mercati nazionali dei quindici Stati membri conosceranno, in termini di reddito, un'espansione cumulata stimata a 218 miliardi di euro per il 2001, equivalenti ad un tasso di crescita del 9,5%. Si tratta di una diminuzione di tre punti percentuali rispetto alla crescita effettiva del 2000, ma di un leggero aumento rispetto al tasso di crescita del 9% previsto nella relazione precedente. Da allora, utenti e consumatori hanno potuto beneficiare di una più ampia scelta di operatori accompagnata da una riduzione complessiva delle tariffe. Al contempo, la quota di mercato degli operatori storici è costantemente diminuita su tutti i mercati per quanto riguarda le comunicazioni fisse.

Gli sviluppi principali sono i seguenti:

1.1.1. Crescita ⁽¹⁾

Il segmento in più rapida espansione in termini di reddito è ancora una volta quello dei servizi mobili, per il quale la crescita è stimata al 22,3% (da 67 a 82 miliardi di euro entro la fine del 2001). Il risultato è in calo rispetto al tasso di crescita del 38,1% registrato nel 2000, ma in aumento rispetto alle previsioni del 20%. Entro la fine dell'anno si stima che il mercato dei servizi mobili avrà raggiunto, in termini di reddito, una quota del 38% del mercato complessivo delle telecomunicazioni dell'UE. La penetrazione della telefonia mobile continua a crescere vertiginosamente; tutti gli Stati membri registrano un aumento rispetto allo scorso anno e il numero di abbonati ai servizi mobili è aumentato del 36% in Europa. Il tasso di penetrazione medio è ora del 73%, con punte del 75% e più in sette Stati membri.

⁽¹⁾ Le stime di crescita sono basate sui dati dell'EITO (European Information Technology Observatory) per il 2001.

Il segmento della telefonia vocale fissa, compresi i servizi di collegamento ad Internet tramite linea commutata (collegamento dial-up), continua a rappresentare la quota più importante del mercato dell'UE (51% ca. in termini di reddito), anche se le stime di crescita rimangono costanti rispetto al 2000 (2,7%). Dietro questo valore si cela tuttavia un costante aumento delle comunicazioni vocali e del collegamento dial-up ad Internet in termini di minuti di traffico, in quanto i prezzi di tali chiamate diminuiscono.

Il segmento della trasmissione dati e delle linee affittate rappresenta l'11% del mercato e la sua crescita per il 2001 è stimata al 3,8%.

1.1.2. Evoluzione dei prezzi

La concorrenza comporta una complessiva diminuzione dei prezzi al consumo. Il prezzo delle chiamate interurbane degli operatori storici ha registrato una diminuzione dell'11% rispetto allo scorso anno e del 45% rispetto al 1998. Tra il 1998 e il 2001, la bolletta mensile media complessiva per le chiamate nazionali (urbane e interurbane e oneri fissi) è passata da 37,02 euro a 32,75 euro per gli utenti residenziali e da 85,57 euro a 68,54 euro per l'utenza *business* (*). Anche le tariffe degli operatori storici per le chiamate internazionali sono diminuite rispetto al 2000 (-17% per gli utenti residenziali e -21% per l'utenza *business*).

Le tariffe dei nuovi operatori sono nella maggior parte dei casi sensibilmente inferiori (un nuovo operatore tedesco, ad esempio, offre tariffe inferiori del 75% a quelle dell'operatore storico per le chiamate interurbane e del 29% per le chiamate urbane). I nuovi operatori in Belgio, Francia, Spagna e Regno Unito offrono tariffe dal 36 al 56% inferiori a quelle degli operatori storici per le chiamate interurbane.

Negli Stati membri si registra una tendenza a ridurre o eliminare le differenze tariffarie in funzione della distanza della chiamata; in altri termini si assiste ad una convergenza dei prezzi delle chiamate urbane, regionali e interurbane. Si tratta di una tendenza positiva, rivelatrice del fatto che i prezzi cominciano a rispecchiare il costo effettivo legato alla fornitura del servizio.

Le suddette riduzioni tariffarie sono accompagnate da un aumento dell'abbonamento mensile (7% per l'utenza residenziale e 3% per l'utenza *business*, rispetto allo scorso anno). Ciò risponde alla necessità di abolire le distorsioni nelle tariffe di accesso e, eliminando la pratica anticoncorrenziale delle sovvenzioni incrociate da parte degli operatori storici, favorirà l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Il costo delle chiamate urbane rimane tutto sommato stabile in Europa.

1.1.3. Possibilità di scelta

Il dinamismo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni è testimoniato dal fatto che in dodici Stati membri l'intera popolazione può scegliere tra più di cinque operatori per le chiamate interurbane ed internazionali. Per le chiamate urbane, in sei Stati membri l'intera popolazione può scegliere tra più di cinque operatori.

Si è verificato un rapido aumento nell'uso della preselezione del vettore, che viene ad aggiungersi ad una selezione del vettore tramite codice di accesso già ampiamente diffusa. In Europa circa 110 operatori sono accessibili senza digitare un codice per le chiamate urbane e 214 operatori per le chiamate interurbane ed internazionali.

1.1.4. Struttura del mercato

Dall'inizio della liberalizzazione del settore, la quota di mercato degli operatori storici in termini di reddito al dettaglio è diminuita in media del 10% per le chiamate urbane, del 20% circa per le chiamate interurbane e del 30% per le chiamate internazionali. La quota degli operatori storici, in termini di reddito al dettaglio, sul mercato delle chiamate internazionali è inferiore al 50% in uno Stato membro, si situa attorno al 60% in quattro Stati membri ed è compresa tra il 70 e il 75% in altri tre Stati membri. Sul mercato delle chiamate urbane, tuttavia, la quota degli operatori storici è del 70% circa in due Stati membri ma rimane compresa tra il 90 e il 100% in almeno dieci Stati membri.

(*) Tutti i prezzi relativi alla linea telefonica pubblica sono espressi in EUR/PPA (parità di potere d'acquisto).

Nel contempo la quota di mercato dei principali operatori di reti mobili è diminuita rispetto al 2000 e si attesta ora al di sotto dei 50% in due terzi degli Stati membri.

1.1.5. Penetrazione di Internet

La penetrazione media di Internet nelle famiglie dell'UE era di circa il 36% nel mese di giugno 2001. La Svezia vanta il più alto livello di penetrazione (circa 64%) mentre la Grecia si attesta appena al di sotto del 12%.

Otto Stati membri superano la soglia del 41,5%, corrispondente al tasso di penetrazione di Internet nelle famiglie americane nell'agosto 2000 ⁽⁶⁾.

1.2. Evoluzione sul piano normativo

Per quanto riguarda il recepimento del quadro normativo, tre Stati membri (Francia, Italia e Lussemburgo) hanno notificato l'adozione di atti legislativi nazionali che fugano le grosse preoccupazioni nutrite al riguardo dalla Commissione. Il quadro legislativo greco è stato consolidato e garantisce ormai maggiore chiarezza e certezza del diritto.

Chiave di volta del processo normativo sono le autorità nazionali di regolamentazione (ANR), che fungono da interfaccia per l'attuazione dei principi del diritto comunitario compatibilmente con l'ordinamento giuridico nazionale e le condizioni del mercato. Nel corso del periodo in esame le ANR hanno dato prova di maggiore competenza ed autorevolezza nella regolamentazione del settore. I risultati sono chiaramente riscontrabili sui mercati, caratterizzati da una sempre più ampia scelta di servizi e fornitori nonché da una costante diminuzione delle tariffe.

Alcuni Stati membri hanno già avviato il processo di adeguamento delle ANR alla convergenza delle comunicazioni elettroniche, intensificando il coordinamento con le autorità nazionali preposte al controllo della concorrenza o attribuendo alle stesse ANR competenze specifiche di regolamentazione in questo campo. La maggiore cooperazione tra le ANR osservata a livello europeo è di buon auspicio nella prospettiva del coordinamento richiesto nell'ambito del nuovo quadro normativo.

Le consultazioni tenutesi in preparazione della presente relazione hanno chiaramente rivelato che le questioni più spinose a cui sono confrontate le autorità di regolamentazione, oltre alla necessità di perfezionare e chiarificare le loro modalità di intervento, sono attualmente la concorrenza nell'accesso locale - soprattutto per i servizi a banda larga -, le tariffe di terminazione di chiamata sulle reti mobili, l'interconnessione a tariffa forfettaria per l'accesso ad Internet, la tariffazione e la fornitura di linee affittate, i principi generali di tariffazione e di contabilità dei costi e l'installazione delle reti mobili di terza generazione. Continuano inoltre a porre difficoltà la numerazione, il servizio universale, i diritti di passaggio e il recepimento della direttiva sulla protezione dei dati.

1.3. Conclusioni principali

In linea generale, benché il mercato continui a dar prova di dinamismo e si registrino costanti progressi dal punto di vista dell'attuazione del pacchetto normativo, sussistono a tutt'oggi diversi ostacoli di natura normativa a livello europeo. Il quadro normativo attuale non viene ancora pienamente applicato in tutti gli Stati membri né viene applicato in modo coerente nella Comunità. Inoltre, le misure di esecuzione adottate a livello nazionale non sono necessariamente coerenti. Del resto, lo stesso quadro normativo lascia alle autorità di regolamentazione un certo margine di manovra nell'applicazione di determinati suoi aspetti e ciò ha causato divergenze nella regolamentazione degli Stati membri.

Le preoccupazioni principali sono legate ai seguenti aspetti:

⁽⁶⁾ Sulla base dei dati più recenti pubblicati nel settembre 2001 dal ministero del commercio statunitense (US Census Bureau).

1. Concorrenza nell'accesso locale a banda larga e in particolare attuazione del regolamento sull'accesso disaggregato alla rete locale (local loop unbundling) per consentire un accesso ad Internet ad alta velocità: la Commissione ritiene che i progressi non siano soddisfacenti e che vadano accelerati ricorrendo ad una sorveglianza diretta da parte delle ANR, a scadenze vincolanti e ad un sistema sanzionatorio dissuasivo. La Commissione giudica inoltre necessario un intervento delle ANR per far sì che l'offerta DSL all'ingrosso (*wholesale*) ai nuovi operatori sia effettuata secondo condizioni non discriminatorie.
2. Interconnessione, e in particolare costo della terminazione di chiamata sulle reti mobili e fornitura di interconnessione a tariffa forfettaria per il collegamento ad Internet: la Commissione ritiene che la grande diversità tra gli Stati membri per quanto riguarda le tariffe di terminazione di chiamata sulle reti mobili in ora di punta non possa essere giustificata in termini di costo effettivo del servizio né in termini di differenza rispetto alla tariffa media di una chiamata da postazione fissa a postazione fissa. Inoltre, la Commissione considera che vada incoraggiata l'interconnessione a tariffa forfettaria per il collegamento ad Internet e che in ogni caso questa possibilità debba essere offerta ai nuovi operatori se anche le imprese che operano "a valle" e sono collegate all'operatore storico ne usufruiscono.
3. Persistenza di prezzi elevati, tempi di fornitura eccessivi e mancanza di un orientamento ai costi per i prezzi delle linee affittate, in particolare per le velocità di trasmissione destinate ai servizi a banda larga e al commercio elettronico: la Commissione ritiene che le differenze nei costi e nelle condizioni non giustificano la grande diversità nei prezzi e nei tempi di consegna praticati nella Comunità.
4. Persistenza di distorsioni tariffarie e compressione dei margini di prezzo: la Commissione ritiene che in talune circostanze le ANR debbano dar prova di maggior rigore nella verifica dei sistemi contabili prevista dal quadro normativo ed effettuata subito dopo la chiusura della contabilità stessa nonché nella pubblicazione delle dichiarazioni di conformità, e ciò nell'interesse del mercato.
5. Pieno funzionamento delle disposizioni in materia di numerazione: la Commissione ritiene che in tutti gli Stati membri dovrebbe ormai essere disponibile l'intera gamma di servizi di selezione e preselezione del vettore.
6. Eterogeneità in materia di diritti di passaggio: la Commissione ritiene che debba essere garantita maggiore chiarezza per quanto riguarda il ruolo delle autorità locali e che vadano intensificati gli sforzi per l'installazione delle reti mobili di terza generazione.
7. Tutela dei consumatori: la Commissione è del parere che la sorveglianza delle questioni concernenti i consumatori vada intensificata e che i consumatori debbano usufruire di una protezione dello stesso livello in tutta la Comunità, in particolare per quanto riguarda il controllo della qualità del servizio, la trasparenza dei prezzi, le questioni contrattuali e l'accesso ai mezzi di ricorso.

Preoccupa inoltre l'organizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le competenze loro attribuite e la loro capacità di risolvere le controversie in tempi rapidi. Le lunghe procedure di appello in praticamente tutti gli Stati membri causano incertezza sul piano della regolamentazione di cui gli operatori storici potrebbero trarre vantaggio. Numerose ANR lamentano un organico insufficiente o affermano di non disporre ancora del personale corrispondente all'organigramma previsto. Il nuovo quadro normativo attribuisce nuove competenze alle autorità nazionali di regolamentazione e occorre pertanto adoperarsi sin d'ora per porre rimedio a tali situazioni.

Infine, benché la relazione faccia più volte riferimento alla diversa situazione negli Stati membri per quanto riguarda la concessione di licenze e le condizioni di installazione delle reti mobili di terza generazione, la Commissione ha espresso la propria posizione ufficiale al riguardo nella comunicazione del mese di marzo 2001. Per quanto riguarda il roaming internazionale, la Commissione ha realizzato un'indagine a norma del regolamento 17/62, in particolare per venire incontro alle preoccupazioni espresse in materia di pratiche collusive e prezzi eccessivi. Non avendo ultimato il procedimento, la Commissione non è in grado di rendere pubblici i risultati dell'indagine.

2. METODOLOGIA ED OBIETTIVI

2.1. Metodologia

Nelle varie relazioni presentate al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione ha esaminato la progressiva attuazione delle direttive che compongono l'attuale quadro normativo per le telecomunicazioni nonché l'effettiva applicazione delle disposizioni recepite nel diritto nazionale. Grazie a tali relazioni è stato inoltre possibile ottenere dati quantitativi che hanno consentito di tracciare le tendenze di importanti indicatori del mercato quali la crescita, le tariffe dei servizi al dettaglio, le linee affittate e l'interconnessione, l'accesso locale e la quota di mercato degli operatori storici.

La quinta e la sesta relazione si sono incentrate in particolar modo sui progressi nell'attuazione dei principali obblighi previsti dalla regolamentazione relativamente alle autorità nazionali di regolamentazione (ANR), le licenze, l'interconnessione, l'accesso locale, il servizio universale, i servizi mobili, le tariffe, i sistemi di contabilità dei costi, le linee affittate, la numerazione, la protezione dei dati e i diritti di passaggio. Tali relazioni sono state elaborate a seguito di diverse riunioni bilaterali tenutesi tra i servizi della Commissione, gli operatori del mercato (nuovi operatori ed operatori storici), i rappresentanti di utenti e consumatori, le ANR e i ministeri competenti, nonché sulla base dei dati relativi al mercato messi a disposizione dalle ANR.

Per realizzare la presente settima relazione i servizi della Commissione hanno organizzato riunioni preparatorie bilaterali con gli stessi soggetti menzionati in precedenza nelle capitali dei quindici Stati membri e convocato audizioni a Bruxelles a cui hanno preso parte gli organismi rappresentativi di operatori, utenti e consumatori e le autorità nazionali, comprese quelle preposte al controllo della concorrenza. Tali audizioni si sono svolte tra settembre ed ottobre 2001. Gli Stati membri sono stati invitati a presentare la loro posizione per iscritto alla Commissione perché questa potesse servirsene nel quadro delle audizioni organizzate. I testi dei contributi degli Stati membri sono stati pubblicati anticipatamente sul sito web della Commissione (*). Anche diversi operatori ed associazioni hanno presentato la loro posizione per iscritto.

I dati relativi alla situazione del mercato e alla regolamentazione sono stati messi a disposizione dalle ANR sulla base di un questionario trasmesso loro dai servizi della Commissione. Tali dati costituiscono la fonte della maggior parte delle informazioni contenute nella presente relazione e si riferiscono alla situazione al 1° agosto 2001 (salvo altrimenti indicato).

La situazione della regolamentazione è aggiornata al 31 ottobre 2001 (salvo altrimenti indicato).

2.2. Obiettivi

Nel mese di luglio 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio cinque proposte di direttiva che costituiscono il quadro di riferimento per la regolamentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche e contengono misure relative all'accesso e all'interconnessione, alle autorizzazioni, al servizio universale e ai diritti degli utenti, e alla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni. Tali direttive sono chiamate a sostituirsi alle direttive che formano l'attuale quadro normativo. Il nuovo quadro regolamentare è infine completato da una decisione relativa al coordinamento delle politiche degli Stati membri in materia di spettro delle radiofrequenze. Nel dicembre 2000 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno infine adottato un regolamento sull'accesso disaggregato alla rete locale (detto regolamento sul local loop), entrato in vigore a inizio gennaio 2001.

Il 17 settembre 2001 il Consiglio ha adottato pareri comuni in merito a quattro proposte di direttive. È pertanto legittimo pensare che l'adozione dell'intero nuovo pacchetto normativo avverrà in tempi rapidi; il recepimento della disciplina nel diritto nazionale è previsto entro i quindici mesi che ne seguono l'adozione.

(*) http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/implementation/index
<http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/others>

La Commissione ha sempre sostenuto che la condizione sine qua non per un efficace recepimento del nuovo quadro normativo nella legislazione nazionale e per una sua applicazione negli Stati membri è il totale ed effettivo funzionamento del quadro normativo attuale. Alla vigilia dell'adozione della nuova disciplina, pertanto, la Commissione intende porre in evidenza, sia a livello orizzontale comunitario che per ogni singolo Stato membro, gli aspetti del quadro vigente il cui livello di attuazione non è sufficiente per garantire una base solida per l'applicazione delle nuove disposizioni.

Come le relazioni precedenti, anche la settima relazione presenta una panoramica dell'evoluzione del mercato, seguita da una serie di considerazioni sull'attuazione del quadro attuale, poste nella prospettiva della transizione verso il nuovo quadro, e da una presentazione schematica dei principali ostacoli di tipo normativo che sussistono in Europa. Gli allegati contengono un'analisi dettagliata del mercato, dati sul livello di attuazione della regolamentazione e capitoli dedicati ai singoli Stati membri con informazioni più precise sulla situazione normativa in ognuno di essi. Si è tentato di evitare, nella misura del possibile, di far riferimento a sviluppi già menzionati nella relazione precedente (consultabile sul sito *web* della Commissione).

Nel 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva 95/47/CE ⁽⁵⁾ (direttiva sui segnali televisivi). Come stabilito dalla direttiva stessa, la Commissione presenta ora una valutazione aggiornata della sua applicazione e della situazione del mercato (cfr. allegato 2.3).

La relazione precedente conteneva in allegato un capitolo sull'applicazione dei principi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nei paesi terzi. Nel novembre 2001 la Commissione organizzerà apposite audizioni in merito alle quali riferirà agli Stati membri in sede di Consiglio.

Va rilevato che la Commissione sta realizzando indagini settoriali a norma del regolamento 17/62 sui mercati delle linee affittate, del *local loop* e del *roaming*.

3. PANORAMICA DEL MERCATO

3.1. Crescita

A dispetto degli indicatori sfavorevoli provenienti dai mercati finanziari, il mercato dei servizi di telecomunicazioni continua a rappresentare un fattore di crescita significativo per l'economia europea. Si prevede che i mercati nazionali dei quindici Stati membri, che rappresentavano complessivamente un valore di 199 miliardi di euro alla fine del 2000, raggiungeranno un valore dell'ordine dei 218 miliardi di euro entro la fine del 2001, corrispondenti ad un tasso di crescita del 9,5%. Ciò equivale ad un calo di tre punti percentuali rispetto al tasso di crescita effettivo registrato nel 2000 ma di un leggero aumento rispetto alla stima del 9% avanzata nella relazione precedente. Tra l'agosto 2000 e l'agosto 2001 utenti e consumatori hanno potuto beneficiare di una maggiore scelta di operatori nonché di una complessiva diminuzione delle tariffe. Nello stesso periodo la quota degli operatori storici sul mercato delle comunicazioni fisse si è progressivamente ridotta.

Il segmento in più rapida espansione è ancora una volta quello dei servizi mobili, per il quale la crescita è stimata al 22,3% (da 67 a 82 miliardi di euro entro la fine del 2001). Nel 2000 il segmento ha registrato un tasso di crescita del 38,1% malgrado previsioni attorno al 20%. Entro la fine dell'anno si stima che il mercato dei servizi mobili avrà raggiunto una quota del 38% del mercato complessivo delle telecomunicazioni dell'UE. Sebbene il mercato della telefonia vocale fissa, compresi i servizi di collegamento ad Internet per via linea telefonica commutata, continui a rappresentare la quota più importante del mercato dell'UE (51% ca.), la sua crescita si mantiene al livello del 2000 (2,7%) e in taluni Stati membri, in particolare Spagna, Italia, Austria e Finlandia, il mercato dei servizi mobili ha raggiunto valori analoghi se non leggermente superiori.

La spesa pro capite media dei residenti nell'UE per i servizi di telecomunicazioni (TV via cavo compresa) è stata di 762 euro nel 2000 (+14%). Spese superiori alla media pro capite si registrano in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito; l'aumento è particolarmente rapido in Spagna.

⁽⁵⁾ Direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.

3.2. Mercato dei servizi mobili

La penetrazione dei servizi mobili è in spettacolare crescita e tutti gli Stati membri registrano tassi nettamente superiori a quelli dell'anno precedente. Tra agosto 2000 e agosto 2001 il numero di abbonati a servizi mobili è aumentato del 36% in Europa. Il tasso di penetrazione medio è salito al 73% con punte del 75% o più in Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia.

La quota di mercato media dei principali operatori di reti mobili è diminuita rispetto al 2000 e si situa attualmente al di sotto del 50% nei due terzi degli Stati membri. La redistribuzione delle quote di mercato dell'ultimo anno ha giovato soprattutto agli operatori minori di Belgio, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Regno Unito.

3.3. Scelta degli operatori

Per le chiamate interurbane e internazionali, l'intera popolazione di dodici Stati membri può scegliere tra più di cinque operatori. In Belgio e Lussemburgo la scelta è invece più limitata. Al 1° luglio 2001 i titolari di nuove licenze in Grecia non avevano ancora iniziato le loro attività.

La situazione è più complessa nel segmento delle chiamate urbane. Sei Stati membri (Danimarca, Irlanda, Austria, Portogallo, Svezia e Regno Unito) indicano che l'intera popolazione ha la possibilità di scegliere tra più di cinque operatori mentre in Spagna e Lussemburgo la scelta è compresa tra 3 e 5 operatori. In altri Stati membri la scelta compresa tra 3 e 5 operatori è offerta all'85% della popolazione (Italia), 40% della popolazione (Belgio) e 22% della popolazione (Germania). Infine, in Francia solo l'1% della popolazione può decidere di non ricorrere all'operatore storico per le chiamate urbane. La situazione in Belgio, Spagna ed Italia è notevolmente migliorata rispetto allo scorso anno.

La fornitura di accesso diretto da parte di altri operatori è meno diffusa: solo in Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi, Austria e Regno Unito esiste una certa possibilità di scelta.

Si registra un rapido aumento dell'uso della funzione di preselezione del vettore: 110 operatori ne fanno uso per fornire chiamate urbane all'utenza residenziale (+58% rispetto allo scorso anno) e 214 operatori per le chiamate interurbane e internazionali. La selezione del vettore, già ampiamente diffusa per l'offerta di chiamate interurbane ed internazionali, viene utilizzata sempre più di frequente anche per le chiamate urbane. Nell'insieme dell'UE, oltre mille nuovi operatori si sono visti attribuire un codice di accesso.

3.4. Complessiva riduzione delle tariffe

Per effetto dell'attuale riequilibrio delle tariffe, che ha causato un aumento del 12% della quota dell'abbonamento mensile tra il 1997 e il 2000, il prezzo medio dell'abbonamento mensile è aumentato, rispetto allo scorso anno, del 7% per l'utenza residenziale e del 3% per l'utenza business. Le tariffe applicate dagli operatori storici per le chiamate urbane sono rimaste praticamente stabili (42 centesimi di euro per una chiamata di dieci minuti e 14 centesimi di euro, rispetto ai 13 dello scorso anno, per una chiamata di tre minuti). Si registrano tuttavia sostanziali aumenti in Portogallo (+100% per una chiamata urbana breve e +30% per una chiamata di dieci minuti), Belgio e Francia (rispettivamente +33% e +25% per una chiamata di tre minuti). Le chiamate urbane sono più care in Belgio, Austria, Regno Unito, Portogallo e Irlanda (tariffe superiori alla media UE sia per le chiamate di tre minuti che di dieci minuti).

Contemporaneamente, le tariffe degli operatori storici per le chiamate interurbane continuano a diminuire; un'interurbana di tre minuti costa in media 40 centesimi di euro rispetto ai 45 centesimi di euro dello scorso anno (-11% rispetto allo scorso anno e -45% rispetto al 1998). Il costo di un'interurbana di dieci minuti è passato da 144 centesimi di euro a 124 centesimi di euro (-14% rispetto allo scorso anno e -47% rispetto al 1998). Nel 2000, le principali riduzioni si sono registrate in Belgio (da 60 a 70% in funzione della durata della chiamata), Austria (58%) e Grecia (30% ca.). Le tariffe sono inoltre diminuite in Portogallo, Italia e Spagna, dove rimangono tuttavia ad un livello superiore alla media UE.

La spesa mensile media UE per le chiamate nazionali (chiamate urbane e interurbane e oneri fissi) è costantemente diminuita negli ultimi anni passando, tra agosto 1998 e agosto 2001, da 37,02 euro a 32,75 euro (IVA compresa) per l'utenza residenziale e da 85,57 euro a 68,54 euro (IVA esclusa) per l'utenza business. In alcuni Stati membri, tuttavia, si è verificato, soprattutto nell'ultimo anno, un aumento del costo delle chiamate nazionali per l'utenza residenziale.

Per quanto concerne le chiamate urbane ed interurbane, nell'ultimo anno si è confermata la tendenza ad una riduzione o eliminazione delle differenze tariffarie in funzione della distanza. Al 1° agosto 2001 le tariffe in ora di punta non variano in funzione della distanza (chiamate urbane, regionali e nazionali per distanze di 3, 50 e 200 km) negli Stati membri più piccoli come Belgio e Danimarca (la situazione era già tale in Lussemburgo), mentre in Austria le differenze sono di livello trascurabile. L'operatore storico greco ha abolito le differenze tariffarie per le chiamate urbane e regionali. Il processo di abolizione delle differenze tariffarie tra chiamate di 50 e 200 km, già in atto in Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito, e di recente avviato anche in Belgio, Danimarca, Germania, Francia e Svezia, si è ulteriormente consolidato. La differenziazione tariffaria in funzione della distanza sussiste a tutt'oggi solo in Spagna e in Portogallo.

Dallo scorso anno si registra una complessiva diminuzione del costo delle chiamate internazionali tramite l'operatore storico, passate da 1,43 euro a 1,18 euro per l'utenza residenziale (-17% rispetto al 2000) e da 1,02 euro a 0,81 euro per l'utenza business (-21% rispetto al 2000). Ciò corrisponde ad una forte diminuzione rispetto al 1998, periodo in cui le tariffe erano di 1,84 euro per l'utenza residenziale e di 1,33 euro per l'utenza business.

Nell'agosto 2001 la spesa media mensile UE per un paniere misto di comunicazioni nazionali e internazionali registrava, rispetto all'anno precedente, una diminuzione complessiva del 4% per l'utenza residenziale e del 4,6% per l'utenza business. In media, un terzo della bolletta mensile è imputabile ad oneri fissi (abbonamento e parte delle spese di installazione) e due terzi corrispondono alle spese di comunicazione (chiamate urbane, interurbane, internazionali e chiamate a reti mobili). Le proporzioni variano tuttavia in funzione degli Stati membri (gli oneri fissi rappresentano in Lussemburgo il 58% della bolletta mensile, mentre in Grecia solo il 23%).

I nuovi operatori praticano di norma tariffe notevolmente inferiori a quelle degli operatori storici, a seconda del tipo e della durata della chiamata. Gli esempi che seguono si basano sulle offerte di un campione limitato di nuovi operatori (cfr. allegato I.3).

Per le chiamate interurbane, un nuovo operatore tedesco applica tariffe inferiori del 75% a quelle dell'operatore storico mentre i nuovi operatori di Belgio, Francia (per le chiamate di maggior durata), Spagna e Regno Unito fatturano dal 36 al 56% in meno rispetto agli operatori storici. Va però sottolineato che il principale nuovo operatore svedese applica tariffe inferiori del 10% appena a quelle dell'operatore storico che sono, tuttavia, tra le meno costose dell'UE.

In materia di chiamate urbane i nuovi operatori offrono riduzioni tariffarie più limitate, ma nondimeno sostanziali (tra il 25 e il 29% in Germania, tra 12 e 18% in Francia e Regno Unito, 8% circa in Svezia).

3.5. Riduzione della quota di mercato degli operatori storici

Nel corso dell'ultimo anno la quota di mercato degli operatori storici in termini di reddito al dettaglio ha continuato a diminuire per tutti i segmenti della telefonia fissa. Si calcola che, dall'inizio della liberalizzazione del settore, gli operatori storici abbiano perso in media il 10% circa della loro quota sul mercato delle chiamate urbane (tutte le chiamate urbane), il 20% circa sul mercato delle chiamate interurbane e il 30% sul mercato delle chiamate internazionali.

La parte di reddito degli operatori storici derivante dalla vendita al dettaglio di chiamate internazionali è inferiore al 50% nel Regno Unito ed è stimata attorno al 60% in Germania, Italia e Svezia e tra il 70 e il 75% in Francia, Irlanda e Paesi Bassi. L'erosione della quota di mercato è particolarmente sensibile in Stati membri quali Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, dove la liberalizzazione ha avuto inizio il 1° gennaio 1998, e in Irlanda, dove l'apertura del mercato è avvenuta circa un anno più tardi. Anche il segmento delle chiamate urbane denota la stessa tendenza alla riduzione (ad es. la quota di mercato, in termini di reddito al dettaglio, degli operatori storici in Germania e Regno Unito è del 70% cir-

ca), benché in almeno dieci Stati membri tali operatori continuino a vantare quote di mercato comprese tra il 90 e il 100%.

Gli allegati 1 e 2 contengono grafici e tabelle dettagliati relativi a tutti i punti trattati in precedenza. Essi sono integrati da dati supplementari riguardanti il valore dei mercati, i tassi di penetrazione, le quote di mercato, le tariffe al dettaglio, le tariffe per l'interconnessione e per le linee affittate.

4. PANORAMICA DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il presente capitolo contiene considerazioni di carattere generale emerse durante la preparazione della relazione in ordine al quadro normativo vigente e alla transizione verso la nuova disciplina. In esso figurano inoltre le principali preoccupazioni formulate in merito all'attuazione pratica del quadro normativo attuale a livello europeo.

Dalla pubblicazione della sesta relazione, tutte le autorità nazionali di regolamentazione hanno compiuto notevoli progressi nella supervisione del processo di attuazione, mantenendo un modello di cooperazione con gli altri organismi di regolamentazione europei che prefigura il coordinamento che verrà in futuro messo in atto nell'ambito del gruppo delle autorità di regolamentazione europee per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

4.1. La regolamentazione in Europa prima della transizione verso il nuovo quadro normativo

Dal punto di vista dei nuovi operatori, le difficoltà poste dalla congiuntura finanziaria e dalla situazione del mercato suggeriscono di procedere ad una transizione graduale verso il contesto più flessibile stabilito dal nuovo quadro. Saranno naturalmente gli Stati membri a dover esaminare tali aspetti, in particolare nel quadro delle disposizioni della nuova direttiva sull'accesso relative alla revisione, da parte delle ANR, degli obblighi vigenti in materia di accesso e interconnessione stabiliti dalle direttive sull'interconnessione, sulla telefonia vocale e sulle linee affittate.

Da questo punto di vista, l'eventuale attenuazione degli obblighi attuali nell'ambito di un nuovo quadro normativo adeguato alla situazione concorrenziale potrà verificarsi solo una volta pienamente applicato il quadro normativo attuale. Per quanto riguarda la disaggregazione della rete locale e la tariffazione delle linee affittate, ad esempio, in taluni Stati membri sono tuttora necessarie misure che garantiscano un orientamento ai costi e, una volta adottato il nuovo quadro, tali misure verranno mantenute fino a quando, a seguito dell'analisi del mercato ad opera delle ANR, risulterà giustificato revocarle. Allo stesso modo, i paesi candidati all'adesione non potranno dare attuazione al nuovo quadro normativo se non dopo aver gettato le necessarie fondamenta applicando il quadro attuale.

È del resto evidente che per creare il contesto di equa concorrenza tra tutti gli operatori in Europa previsto dalle nuove direttive occorre che, prima di dare attuazione al nuovo quadro, il quadro attuale venga applicato in modo coerente in tutta la Comunità. Particolare attenzione andrà dedicata al rispetto delle norme del mercato unico, soprattutto se dovrà essere garantita la sostenibilità di nuovi servizi. Il persistere di una regolamentazione frammentaria impedirà ovviamente l'affermarsi di operatori paneuropei in grado di fornire servizi paneuropei. Gli operatori paneuropei sono infatti allarmati dalle persistenti divergenze della regolamentazione alle quali sono esposti a causa della natura delle loro attività; ciò vale anche per gli operatori storici che si trovano nella posizione di nuovi operatori nei mercati di altri Stati membri.

Occorre inoltre che i vari aspetti del quadro normativo attuale siano applicati in modo coerente dai singoli Stati membri. I principi di tariffazione, contabilità dei costi e non discriminazione, ad esempio, sono interdipendenti e richiedono una strategia di attuazione coerente da parte di ANR dotate di poteri e procedure adeguati per evitare che le distorsioni tariffarie provochino l'estromissione dal mercato dei nuovi operatori. Occorre inoltre una chiara separazione dei ruoli dei vari organismi di regolamentazione. Suddivisioni troppo complesse e sovrapposizioni delle competenze non solo pregiudicano la certezza e la coerenza della regolamentazione ma impediscono anche un uso efficace delle risorse. È altresì indispensabile evitare che considerazioni

di ordine politico giustifichino interventi nell'iter normativo e sui mercati, ad esempio imponendo o sostenendo tariffe al dettaglio artificialmente basse. I rischi per la concorrenza sono evidenti: per quanto riguarda l'accesso locale a banda larga, ad esempio, la coesistenza di prezzi elevati per la disaggregazione della rete locale e la co-locazione, di una mancanza di accesso condiviso, di un rifiuto di fornire un servizio DSL all'ingrosso da parte dell'operatore storico e di un'autorizzazione dell'ANR perché tale operatore offra i propri servizi DSL al dettaglio a basso prezzo contribuirà ad impedire che i nuovi operatori abbiano accesso al mercato.

La maggior parte degli Stati membri ha recepito il concetto di non discriminazione come stabilito dalle varie direttive (in particolare le direttive su interconnessione e linee affittate) ma molti di essi non lo hanno attuato in modo sufficientemente preciso. Per non discriminazione si intende che gli operatori storici devono trattare i nuovi operatori come trattano le loro imprese collegate che operano a valle; le ANR devono pertanto provvedere affinché questo trattamento si applichi in particolare alla comunicazione di informazioni sul lancio di prodotti al dettaglio. La parità di trattamento che consiste nel proporre un'offerta all'ingrosso contemporaneamente ad un'offerta al dettaglio verrebbe meno se l'impresa che opera a valle ed è collegata all'operatore storico venisse informata dell'offerta anticipatamente rispetto alle imprese concorrenti. Alcuni operatori storici hanno avviato un processo di ristrutturazione che, nella misura in cui si tradurrà in maggiore trasparenza e non discriminazione, andrà senza dubbio accolto favorevolmente.

Nuovi operatori e associazioni di utenti e consumatori continuano a chiedere indicazioni in materia di analisi comparativa (benchmarking) e buone pratiche. L'analisi comparativa si è dimostrata molto utile nella transizione verso una piena verifica del costo dei servizi soggetti a regolamentazione. Tuttavia, portare avanti un'analisi comparativa formale, ad esempio mediante raccomandazioni in materia di interconnessione, potrebbe risultare controproducente in quanto potrebbe indurre l'idea che l'orientamento ai costi delle tariffe potrebbe, in una certa misura, essere conseguito senza imporre l'obbligo di contabilità dei costi. È invece indispensabile continuare a pubblicare informazioni sulle tariffe di interconnessione e linee affittate, in particolare le differenze rispetto ai massimali stabiliti nella raccomandazione del 1999⁽⁶⁾, e sulla loro messa a disposizione; tale pubblicazione avviene tramite le successive relazioni sull'attuazione del quadro normativo e i documenti del comitato ONP accessibili al pubblico. Altrettanto importante è riferire in merito agli esempi di buona pratica, ad esempio in relazione alla risoluzione di controversie da parte delle ANR o alle tariffe al consumo.

Va sottolineato che alcune delle misure propizie alla concorrenza previste dal nuovo quadro normativo oggetto delle posizioni comuni del Consiglio del 17 settembre 2001 vengono già applicate in taluni Stati membri. Ad esempio, la portabilità del numero sulle reti mobili, già operativa in Danimarca, Spagna e Regno Unito, sarà una realtà in Italia all'inizio del 2002 e nei mesi successivi anche in Germania ed Irlanda; verrà in tal modo aperto un mercato che le autorità di regolamentazione considerano ancora non sufficientemente concorrenziale. Vanno salutate le iniziative che, come questa, anticipano l'applicazione di misure di tutela della concorrenza piuttosto che attenuare prematuramente la regolamentazione.

4.2. Principali ostacoli di tipo normativo in Europa

In questa sezione sono illustrati i principali problemi di tipo normativo che si pongono in maniera orizzontale in tutti gli Stati membri. Le questioni più spinose a cui sono confrontate le autorità di regolamentazione, oltre alla necessità di perfezionare e chiarificare le proprie modalità di intervento, sono attualmente la terminazione di chiamata sulle reti mobili, l'interconnessione a tariffa forfettaria (*flat rate*) per l'accesso ad Internet, la concorrenza nell'accesso locale - soprattutto per le applicazioni a banda larga -, la tariffazione e la fornitura di linee affittate, i principi generali di tariffazione e di contabilità dei costi. Considerata la sua importanza per l'evoluzione futura del mercato, va inoltre menzionata l'installazione delle reti mobili di terza generazione, che ha del resto formato l'oggetto di una comunicazione della Commissione nel marzo 2001⁷. Continuano inoltre ad esistere difficoltà per quanto riguarda la numerazione, il servizio universale, i diritti di passaggio e il recepimento della direttiva sulla protezione dati nel settore delle telecomunicazioni⁽⁷⁾.

(6) Raccomandazione della Commissione relativa alla fissazione dei prezzi di interconnessione di linee affittate in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni, C(1999) 3863, novembre 1999.

(7) Comunicazione della Commissione - Introduzione delle comunicazioni mobili della terza generazione nell'Unione europea. Situazione attuale e approccio per il futuro, COM(2001) 141 del 20 marzo 2001.

4.2.1. Autorità nazionali di regolamentazione e strumenti di ricorso

Per garantire che gli operatori abbiano un effettivo accesso al mercato e che vi sia certezza in merito alla regolamentazione occorre che le ANR definiscano con chiarezza le proprie competenze decisionali e che esistano procedure rapide ed un sistema sanzionatorio dissuasivo che consentano di controllare il comportamento degli operatori storici. Ciò spesso non avviene e i nuovi operatori esigono un atteggiamento più proattivo e più frequenti interventi *ex ante* da parte delle autorità di regolamentazione. Praticamente tutti gli Stati membri hanno menzionato l'atteggiamento non proattivo e/o gli scarsi poteri delle ANR per quanto riguarda l'applicazione della regolamentazione sull'accesso disaggregato alla rete locale. Relativamente al funzionamento di tali autorità, preoccupa il fatto che la suddivisione dei poteri tra ministero competente ed autorità nazionale di regolamentazione sia spesso poco nitida e rischi di ritardare l'intervento normativo. Il problema è particolarmente evidente in Italia per quanto riguarda la concessione di licenze ed in Austria per quanto riguarda la gestione dello spettro radio e della numerazione. In Spagna, la grande frammentazione delle attribuzioni rende complesso il coordinamento delle decisioni.

In un mercato in rapida evoluzione, gli operatori esigono che le ANR risolvano le controversie in tempi rapidi. Vi è tuttavia un evidente compromesso tra la qualità delle decisioni adottate e la rapidità di adozione di tali decisioni imposta dall'evoluzione del mercato. In taluni Stati membri l'operatore storico (e talvolta le sue filiali) ha potuto beneficiare del vantaggio della prima mossa nell'installazione dei servizi DSL mentre i nuovi operatori si trovavano coinvolti in lunghi procedimenti con autorità di regolamentazione e tribunali. Un'altra difficoltà è legata al fatto che le autorità sono restie a sospendere l'introduzione di nuovi servizi da parte degli operatori storici, in particolare a banda larga, perché rischiano di vedersi accusare di ostacolare in tal modo lo sviluppo della società dell'informazione. La volontà politica di introdurre servizi ad alta velocità deve tuttavia misurarsi alla necessità di agevolare l'accesso di nuovi operatori a questo nuovo ed importante mercato.

Suscita preoccupazione lo scarso potere esecutivo delle ANR, in particolare quando queste devono fare in modo che gli operatori storici applichino le loro decisioni. In Francia, Italia, Austria e Portogallo l'esecuzione delle decisioni sembra essere frenata da procedure lunghe e macchinose mentre in Irlanda e Germania le sanzioni non risultano di livello dissuasivo.

Nello stesso ordine di idee, gli operatori storici continuano a ricorrere sistematicamente contro le decisioni delle ANR (soprattutto in Germania, Grecia, Spagna, Italia, Irlanda, Austria, Finlandia e Svezia) e ciò a dispetto del fatto che, nella maggior parte dei casi, i ricorsi siano stati respinti. Sebbene quello del giusto processo sia un principio fondamentale del diritto, le ANR devono adottare provvedimenti che dissuadano pratiche abusivamente dilatorie di questo tipo. Gli operatori di Belgio, Germania, Paesi Bassi, Austria e Finlandia deplorano il protrarsi delle procedure di ricorso e, in Germania, l'ANR ha sospeso le proprie decisioni relative all'installazione dei servizi DSL in attesa che i tribunali si pronuncino sulla questione della sospensione mentre in Svezia i tribunali hanno sospeso una decisione dell'ANR relativa alla riduzione delle tariffe per l'interconnessione sulle reti mobili.

Il nuovo quadro normativo attribuisce compiti nuovi e complessi alle ANR, segnatamente in materia di analisi del mercato e di designazione delle imprese con notevole potere di mercato mediante il criterio della posizione dominante. Occorre pertanto che tali autorità funzionino pienamente nell'ambito dell'attuale quadro normativo in termini di poteri, compiti, risorse e competenze operative. Le stesse ANR hanno deplorato, nel quadro delle consultazioni, l'inadeguatezza delle risorse finanziarie ed umane a loro disposizione; alcune di esse non dispongono ancora del personale previsto dallo stesso organigramma. La tabella 1 dell'allegato 2.4 presenta una panoramica delle risorse finanziarie ed umane delle ANR.

4.2.2. Interconnessione - terminazione di chiamata sulle reti mobili

In diversi Stati membri vi sono dubbi circa l'esistenza di un'effettiva concorrenza sul mercato della terminazione di chiamata sulle reti mobili. Malgrado in Europa il costo medio in ora di punta di una terminazione di chiamata su rete mobile sia diminuito del 10% circa nell'arco dello scorso anno, tale importo (18,16 centesimi di euro) è comunque dieci volte superiore al costo medio di un'interconnessione tra reti fisse in doppio transito. Benché sia chiaro che i fattori di costo di una rete mobile siano diversi da quelli di una rete fissa, la differenza, nella fattispecie, è di un ordine di grandezza tale da essere difficilmente spieghabile.

Per quanto riguarda la variazione dei prezzi tra gli Stati membri, il costo in ora di punta in tre Stati membri (Grecia, Italia e Portogallo) è circa due volte superiore a quello del Regno Unito, lo Stato membro che applica le tariffe più convenienti. In Spagna, Francia e Finlandia il costo si situa nella fascia alta, mentre in Lussemburgo, Austria e Svezia il costo si situa nella fascia bassa (cfr. allegato 2.2). Le tariffe per la terminazione di chiamata su reti mobili indicate in precedenza non tengono conto della recente indagine sulle modalità di controllo dei prezzi effettuata dall'ANR del Regno Unito.

Le autorità di regolamentazione sono concordi nel considerare che il problema è dovuto al fatto che chi paga la terminazione di chiamata è chi la effettua piuttosto che chi la riceve. Gli operatori delle reti fisse affermano che, in un mercato concorrenziale, è possibile stimare il costo della terminazione di chiamata su una rete mobile dimezzando il costo di una chiamata all'interno della rete in questione e che tale test rivela livelli di tariffazione discriminatori.

Dal canto loro, gli operatori delle reti mobili sostengono che una chiamata all'interno di una stessa rete presenta fattori di risparmio intrinseci, che i diversi metodi di chiamata esistenti (rete fissa, rete mobile, protocollo VoIP, ecc.) dimostrano che la concorrenza esiste e infine che la riduzione delle tariffe di terminazione di chiamata sulle reti mobili porterà progressivamente ad un aumento delle tariffe di retention - e quindi dei margini - degli operatori di reti fisse, e in particolare dell'operatore storico. Inoltre, la concorrenza è garantita dal fatto che l'utenza business dei servizi mobili tenderà a ricorrere all'operatore con le tariffe di terminazione di chiamata più convenienti, in particolare nei casi in cui le imprese effettuano un gran numero di chiamate fisso-mobile, ad esempio quando la sede centrale deve comunicare con il personale di vendita in trasferta. Si obietta tuttavia che gli operatori di reti mobili vengono incontro alla sensibilità ai prezzi degli utenti business offrendo loro pacchetti specifici (ricorrendo, in altri termini, ad una discriminazione dei prezzi). Inoltre, la non portabilità del numero sulle reti mobili e l'integrazione dei servizi fissi e mobili espone le imprese che desiderano cambiare operatore mobile a costi notevoli.

Le autorità di regolamentazione possono ricorrere alle norme di fornitura di una rete aperta (norme ONP) previste dalle direttive, in particolare i principi di orientamento ai costi applicabili nei confronti degli operatori con notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione, e, in diversi casi, alle competenze di regolamentazione in materia di concorrenza e in altri settori loro conferiti dalla legislazione nazionale. La Commissione è attualmente impegnata nell'esame di un ricorso formale ex articolo 82 del trattato (abuso di posizione dominante) riguardante una serie di operatori di reti mobili.

Esistono attualmente in Europa nove diverse situazioni normative:

Tabella 1 - **Regolamentazione relativa alla terminazione di chiamata su reti mobili in Europa**

Francia, Irlanda, Svezia e Austria (fino ad ottobre 2001 ^(*))	L'ANR designa uno o più operatori mobili quali aventi note (fino ad ottobre 2001 ^(*)) vole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione ed impone loro obblighi in materia di orientamento ai costi (revisione della situazione in corso in Austria).
Belgio	L'ANR designa uno o più operatori mobili quali aventi notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione e impone obblighi di riduzione delle tariffe sulla base di un'analisi comparativa delle tariffe applicate in Europa.
Italia	L'ANR designa uno o più operatori mobili quali aventi notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione ma le misure di controllo delle tariffe non sono state aggiornate.
Spagna	L'ANR designa uno o più operatori quali aventi notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione ma non ha ancora ultimato la verifica contabile prevista dalla normativa vigente.

^(*) Il 5 novembre 2001 l'ANR ha deciso di non imporre l'obbligo di orientamento ai costi nei confronti di nessun operatore di reti mobili (poiché non sono stati designati operatori aventi notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione) ma applica il principio del "prezzo adeguato" nell'ambito delle proprie competenze in materia di risoluzione delle controversie.

Segue: Tabella 1 - **Regolamentazione relativa alla terminazione di chiamata su reti mobili in Europa**

Portogallo e Regno Unito	L'ANR non designa gli operatori aventi notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione ma si avvale delle proprie competenze in materia di concorrenza per imporre misure "adeguate" o "proporzionate" di controllo delle tariffe nei confronti di tutti gli operatori mobili.
Danimarca, Lussemburgo e Paesi Bassi	L'ANR non designa gli operatori aventi notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione e non impone alcuna misura di controllo delle tariffe di interconnessione.
Germania	L'ANR non designa gli operatori aventi notevole potere sui mercati nazionali dell'interconnessione e della telefonia mobile.
Grecia	L'ANR designa gli operatori aventi notevole potere sul mercato nazionale della telefonia mobile ma nessun operatore di telefonia mobile è stato designato quale avente notevole potere sul mercato nazionale dell'interconnessione.
Finlandia	L'ANR designa gli operatori aventi notevole potere sul mercato nazionale della telefonia mobile. Gli operatori di telefonia mobile applicano un onere supplementare agli utenti finali (diverso da un onere di interconnessione) per la terminazione delle chiamate originate in una rete fissa.

La Commissione ritiene che la forbice tariffaria esistente tra gli Stati membri per la terminazione di una chiamata su rete mobile in ora di punta - compresa tra 12,44 centesimi di euro e 23,69 centesimi di euro - non sia giustificabile alla luce del costo effettivo della terminazione di una chiamata né dal livello di tali tariffe rispetto alla tariffa media di una chiamata da rete fissa a rete fissa. Le autorità di regolamentazione sono pertanto chiamate ad intervenire per impedire che vengano applicate tariffe eccessivamente elevate fondandosi sulla direttiva sull'interconnessione o avvalendosi delle loro competenze in materia di concorrenza. Tuttavia, benché il potere di mercato degli operatori di telefonia mobile nei mercati nazionali delle comunicazioni mobili e dell'interconnessione vari in funzione degli Stati membri, la gamma delle soluzioni normative adottate e la diversità dei prezzi di terminazione di chiamata in ora di punta (illustrata nel grafico 8 dell'allegato 2.2) sono rivelatrici delle divergenze possibili nell'ambito dell'attuale quadro normativo.

4.2.3. *Interconnessione - Raccolta di chiamata per accesso ad Internet a tariffa forfettaria (Flat rate Internet access call origination - FRIACO)*

La maggior parte degli utenti europei si collega ad Internet tramite la linea telefonica ordinaria o una linea ISDN, quindi secondo modalità di accesso a banda stretta. Uno degli ostacoli ad un uso più intenso di Internet è la consapevolezza che, in mancanza di formule di tariffa forfettaria o di uso illimitato, la bolletta aumenta per ogni minuto di collegamento supplementare. Molti operatori considerano che l'aumento dell'accesso a banda stretta fungerà da passerella verso i servizi di più alta qualità resi possibili dalla banda larga, in particolare le linee DSL/ADSL (*digital subscriber lines/asymmetric DSL*) e i cavi televisivi. Gli operatori storici che offrono servizi al dettaglio di accesso illimitato ad Internet sono tenuti, in virtù del principio di non discriminazione, ad offrire le stesse possibilità di interconnessione ai concorrenti per consentire loro di offrire al pubblico gli stessi servizi.

A seguito della decisione del maggio 2000 di imporre all'operatore storico di fornire un'interconnessione a tariffa forfettaria l'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha stabilito, nel febbraio 2001, che il modello FRIACO dovesse essere offerto ad un livello della rete superiore a quello della centrale locale per facilitare l'offerta di servizi a tariffa forfettaria da parte dei nuovi operatori; in tal modo, infatti, questi ultimi non sono più tenuti ad investire nella capacità infrastrutturale necessaria per raggiungere le centrali locali. La tariffa minima al dettaglio per un accesso illimitato a Internet su banda stretta è at-

tualmente pari a 21 euro e ne beneficia il 40% dei dieci milioni di famiglie del Regno Unito collegate ad Internet.

Negli altri Stati membri gli sviluppi sono stati più lenti a causa di diverse ragioni. In Germania, l'ANR ha deciso, nel novembre 2000, che l'operatore storico la cui filiale offriva servizi a tariffa forfettaria avrebbe dovuto offrire un'interconnessione a tariffa forfettaria alla concorrenza; la filiale ha ritirato la propria offerta nel marzo 2001 e il tribunale ha successivamente accolto il ricorso presentato dall'operatore storico contro la decisione dell'ANR. Nel novembre 2000, l'ANR dei Paesi Bassi ha imposto all'operatore storico l'obbligo di offrire un'interconnessione a tariffa forfettaria. Questa era inizialmente limitata alle linee ISDN ma è in corso una consultazione per determinare se l'offerta debba essere estesa. Nell'aprile 2001 l'operatore storico ha presentato ricorso contro le tariffe fissate dall'ANR. Anche in Portogallo, nel dicembre 2000 l'operatore storico è stato obbligato ad offrire servizi a tariffa forfettaria. La decisione dell'ANR è stata oggetto di ricorso da parte dell'operatore ma questo non ha avuto effetto sospensivo.

L'operatore storico francese ha presentato un'offerta di interconnessione a tariffa forfettaria per i nuovi operatori sia a livello locale che regionale e il servizio dovrebbe avere inizio in autunno. In Spagna, l'ANR ha fissato tariffe forfettarie di interconnessione per la raccolta di chiamate per il collegamento ad Internet. La revisione delle tariffe di accesso ad Internet è già in corso o è stata annunciata in Belgio, Irlanda, Italia e Svezia.

L'allegato 1.6 riporta un'analisi delle tariffe dell'accesso ad Internet tramite linea commutata per l'utenza residenziale e l'utenza business basata sulle offerte di collegamento disponibili negli Stati membri.

4.2.4. Concorrenza sul mercato dell'accesso locale

Il Consiglio europeo di Lisbona ha riconosciuto, alla luce delle conclusioni della relazione precedente, che uno dei fattori chiave per un accesso a banda larga competitivo è l'apertura di una rete di accesso locale. Un elemento importante al riguardo è la disaggregazione della rete locale (*local loop unbundling - LLU*), ivi compreso l'accesso condiviso ⁽⁹⁾, come parte di una serie di altre modalità di accesso quali il cavo televisivo, la rete locale senza filo (*wireless local loop*) e l'accesso al bitstream dell'operatore storico ⁽¹⁰⁾.

La disaggregazione della rete locale, obbligatoria da gennaio 2001 a norma del regolamento 2887/2000 ⁽¹¹⁾, ha prodotto risultati estremamente deludenti. Le offerte di riferimento per disaggregazione della rete locale e co-ubicazione ⁽¹²⁾ sono state pubblicate in tutti gli Stati membri ma in Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo e Portogallo l'offerta non comprende l'accesso condiviso (le date di pubblicazione delle varie offerte di riferimento figurano nella tabella 1 dell'allegato 2.1). In dieci Stati membri sono stati conclusi accordi per la disaggregazione totale della rete locale che riguardano complessivamente oltre duecento operatori, la metà dei quali in Germania, dove l'obbligo di disaggregazione era già stato imposto per legge nel 1998. Il numero di linee effettivamente disaggregate varia notevolmente a seconda degli Stati membri (cfr. tabella qui sotto). In Irlanda e Lussemburgo non sono state disaggregate linee. L'accesso condiviso è operativo solo in Belgio, Danimarca, Finlandia e Svezia, anche se le linee disaggregate sono solo poche centinaia. Collaudi sono attualmente in corso in Francia.

La concretizzazione degli imperativi politici in realtà operativa è stata un processo difficile per tutte le parti coinvolte che ha spesso conosciuto ritardi. Le ANR e gli operatori hanno dovuto intraprendere un arduo processo di apprendimento per superare le difficoltà pratiche legate, in particolar modo, alla co-locazione e alla tariffazione. Inoltre, la disaggregazione della rete locale soffre degli stessi ritardi che hanno caratterizzato, ad esempio, la fornitura di linee affittate a prezzi competitivi e la loro consegna in tempi non discriminatori, ossia la scarsa sorveglianza dei sistemi di contabilità dei costi e il protrarsi delle procedure di risoluzione.

(9) Accesso allo spettro di frequenza non vocale del doppino in rame ritorto.

(10) L'operatore storico installa un link di accesso ad alta velocità verso i locali dell'abbonato e rende accessibile questo collegamento a terze parti che possono in tal modo fornire all'abbonato servizi ad alta velocità.

(11) Regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale.

(12) Per co-ubicazione (*collocation*) si intende la messa a disposizione di spazio fisico e di strutture tecniche per consentire di accogliere e collegare le apparecchiature del nuovo operatore.

ne delle controversie. A ciò si aggiungono, da un lato, la riluttanza o incapacità di taluni operatori storici di garantire ai concorrenti un accesso totale, non discriminatorio ed efficace al servizio, e, dall'altro, la loro possibilità, riconducibile alle ridotte dimensioni o al fatto di essere, in taluni casi, holding pubbliche, di resistere alla situazione finanziaria attuale. I costi elevati "una tantum" (co-locazione, connessione alle linee, investimenti in apparecchiature o linee di backhaul) sono difficili da ammortizzare ed hanno prodotto un forte effetto dissuasivo sugli operatori intenzionati ad accedere al mercato. Tuttavia, il degradarsi della congiuntura finanziaria non deve spingere gli operatori storici a ritardare la disaggregazione della rete locale nella speranza o nell'attesa che in tal modo i concorrenti abbandonino il mercato. Considerata la situazione, le ANR devono prestare particolare attenzione a questi fattori.

La co-locazione delle apparecchiature dei nuovi operatori negli impianti degli operatori storici o in base ad accordi di co-locazione "virtuale" o "a distanza" è una questione complessa che richiede tempi lunghi. Nel Regno Unito, ad esempio, i nuovi operatori hanno inizialmente definito le specifiche della co-locazione ma successivamente è stato necessario riesaminarle alla luce dell'esperienza acquisita. L'autorità di regolamentazione italiana ha deciso di ultimare i lavori di co-locazione prima di procedere dell'effettiva disaggregazione delle linee. Si stima che le disposizioni di co-locazione siano operative in oltre il 20% dei permutatori locali in Germania, nel 12,5% delle centrali di distribuzione in Danimarca mentre negli altri Stati membri i livelli sembrano essere inferiori. Il grafico 2 dell'allegato 2.1 illustra la percentuale di permutatori presso i quali la co-locazione era operativa al mese di luglio 2001.

Tuttavia, benché le linee totalmente disaggregate rappresentino attualmente una piccola percentuale del numero totale di linee di accesso in Europa, si registra un aumento in Danimarca (40 000 linee), Germania (550 000), Italia (circa 1 000, comprese quelle consegnate nella fase pilota), Paesi Bassi (6 650), Austria (2 900) e Finlandia (40 000). Sono inoltre disponibili linee disaggregate in Svezia (1 605) e in minor misura nel Regno Unito (137). Collaudi sono in corso in Francia e Portogallo.

Malgrado i progressi realizzati, i tempi di attuazione del nuovo regolamento non sono soddisfacenti e andrebbero accelerati in modo da aprire alla concorrenza il segmento delle reti locali, soprattutto nel nuovo mercato al dettaglio dei servizi a banda larga. Ciò implica un controllo diretto da parte delle ANR, la fissazione di scadenze vincolanti e l'istituzione di un sistema dissuasivo di sanzioni pecuniarie per gli operatori storici che non rispettano gli obblighi previsti.

In 13 Stati membri l'operatore storico offre i propri servizi al dettaglio di accesso ad Internet ad alta velocità. Tali servizi hanno registrato rapidi sviluppi in Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Italia, Paesi Bassi, Austria, Finlandia e Svezia (in percentuale delle linee d'abbonato dell'operatore principale). In base al principio di non discriminazione⁽¹³⁾, le offerte al dettaglio degli operatori storici devono essere accompagnate da offerte all'ingrosso agli operatori concorrenti. In Danimarca, Spagna, Italia, Austria, Svezia e Regno Unito sono stati già conclusi accordi in base ai quali l'operatore storico fornisce servizi all'ingrosso ai nuovi operatori. Prove sono attualmente in corso in Francia. Servizi all'ingrosso sono offerti inoltre in Belgio, Paesi Bassi e Portogallo; tali servizi sono stati di recente offerti anche in Svezia ma sembra che i nuovi operatori non vi facciano ricorso. Solo in Danimarca e Regno Unito, tuttavia, il numero di linee di accesso ad alta velocità in possesso dei nuovi operatori è paragonabile al numero di linee dello stesso tipo offerte al dettaglio dall'operatore storico (cfr. grafico 5 dell'allegato 2.1). In sette Stati membri (Belgio, Germania - dove i nuovi operatori sostengono che l'operatore storico offre il servizio ad un prezzo inferiore al prezzo di costo -, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Svezia) l'operatore storico (e in taluni casi anche le sue filiali) è titolare di tutte o praticamente tutte le linee di accesso DSL. Questo vantaggio della prima mossa di cui gode l'operatore storico è ancor più evidente quando non esiste un'offerta di accesso condiviso alla rete locale (local loop). In Germania, dove l'operatore storico vanta 1,2 milioni di clienti per i servizi di accesso ad alta velocità e punta ad un milione supplementare di connessioni entro la fine del 2001, non sono disponibili né offerte all'ingrosso per servizi DSL né accesso condiviso. Quando l'offerta all'ingrosso di servizi DSL è disponibile i nuovi operatori sostengono che si tratta di norma di servizi ADSL che non consentono loro di offrire alle PMI i servizi VDSL che meglio rispondono alle esigenze professionali di questo tipo di utenza.

Tutti gli Stati membri hanno recepito il messaggio lanciato dal Consiglio europeo di Lisbona in merito alla necessità di garantire la disponibilità di un accesso ad Internet a basso costo quale passaggio obbligato verso un'economia dell'informazione; alcuni di essi non hanno tuttavia adottato le misure necessarie per far sì

⁽¹³⁾ Articolo 16, paragrafo 7 della direttiva 98/10/CE (nuova direttiva sulla telefonia vocale); articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2887/2000 (accesso disaggregato alla rete locale).

che l'accesso DSL a basso costo possa essere offerto secondo condizioni concorrenziali. Le tariffe di accesso artificialmente basse applicate dagli operatori storici possono fungere da prezzi predatori mentre quando tali tariffe sono imposte dalle pubbliche autorità o dalla regolamentazione potrebbero configurarsi come violazione dei principi tariffari stabiliti dal quadro di riferimento ONP. In entrambi i casi, tali prezzi rafforzano la posizione dominante dell'operatore storico ed estromettono dal mercato gli operatori concorrenti. Inoltre, si pone il problema della compressione dei margini di prezzo quando le tariffe per la rete locale disaggregata e l'accesso condiviso sono fissate a livelli troppo alti per consentire ai nuovi operatori di beneficiare di un margine sufficiente nelle loro offerte al dettaglio. Tale compressione dei margini di prezzo può inoltre esistere tra il prezzo all'ingrosso dell'accesso bitstream e l'offerta DSL dell'operatore storico.

Tabella 2 - Availability of unbundled and shared loops and bitstream access in Europe

	Reference offer for full unbundling	Reference offer for shared access	Incumbent's subscriber lines (millions)	Fully unbundled lines	Shared access lines	Incumbent's retail DSL lines	Wholesale DSL supplied by the incumbent ⁽¹⁴⁾
B	Yes	Yes	5.0	50 ⁽¹⁵⁾	24	140000 ⁽¹⁵⁾	n.a. ⁽¹⁶⁾
DK	Yes	Yes	2.8 ⁽¹⁷⁾	40000 ⁽¹⁸⁾	0 ⁽¹⁷⁾	45000 ¹⁸	0 ⁽¹⁷⁾
DK	Yes	No	39.6	549167 ⁽¹⁸⁾	0	1200000	n.a.
EL	Yes	No	5.6.	76	0	0	0
EL	Yes	Yes	17.9 ⁽¹⁹⁾	7 ⁽¹⁹⁾	0 ⁽¹⁹⁾	158345 ⁽²⁰⁾	n.a.
F	Yes	Yes	34.0	20	0	257000	n.a.
IRL	Yes	Yes	1.6	0	0	0	0
I	Yes	No	27.2	1000	0	165000	135000 ⁽²¹⁾
L	Yes	No	0.3	0	0	1000	0
NL	Yes	Yes	9.9	6650 ⁽²²⁾	350	125000	n.a.
A	Yes	Yes	3.2	2900	0	60800 ⁽¹⁷⁾	8000 ⁽¹⁷⁾
P	Yes	No	4.3	30 ⁽²³⁾	0	1000	0
FIN	Yes	Yes	2.8 ⁽¹⁹⁾	40000 ⁽¹⁹⁾	500-1000 ⁽¹⁹⁾	35000 ⁽¹⁵⁾	0 ⁽¹⁹⁾
S	Yes	Yes	6.0 ⁽¹⁶⁾	1605 ⁽¹⁸⁾	160 ⁽¹⁸⁾	134000 ⁽¹⁸⁾	38000
UK	Yes	Yes	35.0	137	0	54000	45000 ⁽¹⁵⁾

n.a.: not available

Source: NRAs

Situazione al 31 ottobre 2001

Le posizioni degli Stati membri in merito al ruolo potenziale della rete locale senza filo (*Wireless Local Loop - WLL*) ai fini dell'apertura alla concorrenza dei mercati dell'accesso locale sono molto divergenti. In alcuni, l'adozione di questa modalità di accesso avviene lentamente, mentre in altri, e in particolare in Italia, la rete locale senza filo è vista come una possibile alternativa alla disaggregazione della rete locale e a talune applicazioni di linee affittate, anche se i nuovi operatori deplorano la scarsa chiarezza delle condizioni di licenza e i ritardi. Sono già state rilasciate numerose licenze regionali in Germania, Francia, Finlandia e Re-

⁽¹⁴⁾ Esclusi i servizi.

⁽¹⁵⁾ Stima.

⁽¹⁶⁾ 32.000 linee.

⁽¹⁷⁾ Al 30 giugno 2001.

⁽¹⁸⁾ Al 30 settembre 2001.

⁽¹⁹⁾ Al 15 ottobre 2001.

⁽²⁰⁾ Al 15 ottobre 2001.

⁽²¹⁾ Tuttavia.

⁽²²⁾ 116000 linee.

⁽²³⁾ Fornitura.

gno Unito mentre in Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Regno Unito sono già state concesse licenze nazionali. La tabella 3 dell'allegato 2.1 presenta una panoramica della situazione.

L'approccio normativo alla rete locale senza filo è stato molto diverso in funzione degli Stati membri; alcune ANR hanno addirittura escluso l'operatore storico dal processo di rilascio delle licenze (Paesi Bassi e Italia, per un periodo di quattro anni) a causa della sua posizione dominante sul mercato dell'accesso locale. Considerato il suo costo, la rete locale senza filo sembra tuttavia essere una soluzione più adatta alle esigenze delle imprese piuttosto che della clientela residenziale.

In otto Stati membri (Belgio, Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo, Austria e Regno Unito - cfr. grafico 8 dell'allegato 2.1) le infrastrutture della televisione via cavo vengono utilizzate per fornire servizi di telefonia vocale e in undici Stati membri tra il 60% e il 100% delle case sono collegate alla rete di distribuzione via cavo (cfr. grafico 7 dell'allegato 2.1). Queste reti contribuiscono già o potrebbero contribuire ad aprire alla concorrenza il segmento dell'accesso a banda larga. Tale situazione inciderà sull'adozione di altre modalità di accesso (come la connessione locale disaggregata) e sul modo in cui le autorità di regolamentazione tracciano la linea di equilibrio tra la concorrenza nei servizi e nelle infrastrutture.

I dati relativi alla penetrazione e alle tariffe dei servizi a banda larga figurano nell'allegato 1.6.

4.2.5. Linee affittate

I nuovi operatori e le imprese utilizzatrici nutrono notevoli preoccupazioni in merito alla tariffazione e alle modalità di fornitura delle linee affittate. Per quanto riguarda i circuiti di raccordo (*short tail lines*) utilizzati per il collegamento alle reti aziendali dedicate, per i servizi a banda larga e il commercio elettronico, suscitano preoccupazioni soprattutto le linee a 2Mbit/s, ossia le più richieste.

Per quanto riguarda invece le linee affittate nazionali le tariffe delle linee da 2 Mbit/s presentano notevoli differenze in funzione degli Stati membri dal momento che il canone annuo varia tra 13 360 euro nei Paesi Bassi e 1 950 euro in Danimarca (per le linee di 2 km); tra 35 300 euro e 33 500 euro in Spagna e Paesi Bassi, fino a circa 9 200 euro in Svezia (per le linee di 50 km) e tra 63 500 euro in Spagna, oltre 50 000 euro in Italia, Portogallo e Regno Unito e circa 12 700 euro in Svezia (per le linee di 200 km).

Tuttavia, tra agosto 2000 e agosto 2001, le tariffe medie comunitarie sono diminuite del 16% circa per le linee a 2 Mbit/s di qualsiasi lunghezza, con riduzioni particolarmente significative in Belgio, Spagna, Italia e Lussemburgo.

Da agosto 2001 le tariffe medie dell'UE per le linee di 2 e 50 km hanno raggiunto il livello delle tariffe applicate da due imprese statunitensi di riferimento, Verizon e Pacific Bell, le quali hanno mantenuto prezzi praticamente stabili nel corso dell'ultimo anno. Inoltre, per le linee di lunga distanza le tariffe medie UE sembrano essere due volte inferiori alle tariffe standard applicate negli Stati Uniti, sebbene vada precisato che l'analisi non tiene conto di eventuali sconti.

Per quanto riguarda le linee affittate internazionali, per i circuiti a 64 kbit/s Grecia e Regno Unito applicano tariffe standard sensibilmente superiori alla media per le linee verso le destinazioni UE più vicine e verso gli USA. Per i semicircuiti a 2 Mbit/s verso gli Stati membri UE più vicini, gli Stati membri UE più lontani e gli USA, Belgio, Grecia, Spagna, Austria, Finlandia e Regno Unito applicano, a seconda delle destinazioni, tariffe standard superiori del 50% alla media.

Tuttavia, da un punto di vista generale, nell'UE il prezzo di locazione annuo di semicircuiti internazionali ha continuato a diminuire nel corso dell'ultimo anno, e le linee a destinazione degli Stati membri UE più vicini, indipendentemente dalla velocità di trasmissione, hanno registrato le maggiori diminuzioni. Queste hanno registrato una diminuzione compresa tra il 13% e oltre il 30% rispetto allo scorso anno; il prezzo delle linee a 64 kbit/s e a 2 Mbit/s è diminuito del 40% rispetto al 1998, mentre le linee a 34 Mbit/s hanno registrato una diminuzione di prezzo dell'ordine del 50% rispetto al 1999, anche se le riduzioni dello scorso anno per le linee verso altre destinazioni sono state più modeste (circa 7%) rispetto a quelle degli ultimi due anni. Ad esempio, per quanto riguarda i semicircuiti a 2 Mbit/s verso gli Stati Uniti, in cinque Stati membri si è verificata una diminuzione di prezzo (Danimarca, Grecia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo), mentre negli altri Stati membri le tariffe standard sono rimaste ai livelli di agosto 2000.

Le tariffe di interconnessione di linee affittate si applicano di norma alle linee che collegano la sede dei clienti (PMI, grossi clienti aziendali) alle reti dei nuovi operatori e sono generalmente destinate al traffico Internet e al commercio elettronico. Tali linee sono generalmente incluse nell'offerta di interconnessione di riferimento dell'operatore storico, salvo in tre Stati membri (Francia, Finlandia e Svezia).

Il canone di locazione mensile per l'interconnessione di linee affittate di 2 e 5 km varia in modo significativo tra gli Stati membri. Per quanto riguarda i circuiti a 64 kbit/s, nella maggior parte degli Stati membri le tariffe dei circuiti di 5 km sembrano superiori al massimale di 80 euro mensili stabilito nella raccomandazione della Commissione, mentre in sei Stati membri le tariffe superano il massimale di 350 euro mensili fissato per i circuiti a 2 Mbit/s. Lo scarto rispetto ai massimali è particolarmente evidente in cinque Stati membri (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda e Lussemburgo) per entrambi i tipi di linee. Non sono disponibili dati relativi alla Finlandia.

In quattro Stati membri (Spagna, Francia, Irlanda e Austria) le tariffe per i circuiti a 34 Mbit/s sono superiori al massimale (fino a quattro volte superiori nel caso dell'Irlanda) per le linee di raccordo locale sia di 2 km che di 5 km, mentre in Portogallo e Lussemburgo (per quest'ultimo paese si tratta solo di stime) le tariffe superano i massimali solo nel caso delle linee di 2 km. Non sono disponibili dati né stime relativi alle tariffe al dettaglio praticate nei Paesi Bassi e in Finlandia.

Per le linee a 155 Mbit/s la Grecia applica tariffe quattro volte superiori alla media UE. Sono superiori alla media anche le tariffe applicate in Francia, Irlanda ed Italia. Non sono disponibili dati relativi a Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo.

Per quanto riguarda i tempi di consegna delle linee affittate, l'ultima relazione⁽²⁴⁾ sottoposta al comitato ONP il 10 ottobre 2001 indica notevoli differenze tra gli Stati membri⁽²⁵⁾. La consegna di linee a 64 kbit/s richiede di norma più di cinque mesi nei Paesi Bassi, quasi quattro mesi in Irlanda, più di tre mesi in Austria e più di due mesi in Danimarca, rispetto ad appena 10 giorni in Portogallo e Finlandia. Per le linee a 2 Mbit/s i tempi di consegna variano tra sette mesi circa nei Paesi Bassi e in Austria, tre mesi in Irlanda, due mesi e mezzo in Spagna, due mesi o poco meno in Germania, Francia e Svezia, fino a due o tre settimane in Portogallo e nel Regno Unito. Per ottenere linee a 34 Mbit/s è necessario attendere oltre un anno in Austria, quattro mesi e mezzo in Germania e tre mesi e mezzo nel Regno Unito. Il Portogallo afferma che i tempi di consegna sono dell'ordine di due o tre giorni. Infine, per quanto riguarda le linee a 155 Mbit/s i tempi di consegna sono di tre o quattro mesi in Germania e Francia, due mesi e mezzo in Danimarca, Grecia, Paesi Bassi ed Austria e di appena venti giorni nel Regno Unito.

Sebbene si assista ad una generale diminuzione dei prezzi per le linee di qualsiasi velocità e distanza e non si osservino flagranti anomalie rispetto alle tariffe standard americane, le sensibili differenze tra i prezzi applicati dagli Stati membri sono difficili da giustificare sulla base della variazione dei costi. Così come è difficile capire le notevoli differenze nei tempi di consegna delle linee per le diverse velocità di trasmissione richieste. Inoltre, benché sia notoriamente complesso, per i nuovi operatori, dimostrare che i tempi di consegna applicati nei loro confronti siano discriminatori rispetto a quelli che l'operatore storico applica nei confronti delle sue imprese collegate che operano a valle, è nondimeno evidente, innanzi tutto, che anche se i tempi di consegna non fossero discriminatori questi penalizzerebbero comunque i nuovi operatori in quanto i clienti tendono a rimanere fedeli all'operatore iniziale, vale a dire l'operatore storico, e, in seguito, che la discriminazione non si traduce necessariamente nei tempi di consegna ma anche nelle condizioni e nelle penali contrattuali applicate dall'operatore in posizione dominante. I nuovi operatori chiedono alle ANR un atteggiamento maggiormente proattivo nel dare applicazione del principio di non discriminazione ed hanno proposto di imporre obblighi più stringenti in materia di informazione e di trasparenza. Le autorità di regolamentazione dovrebbero anche considerare la possibilità di imporre accordi sul livello del servizio (i cosiddetti Service Level Agreement) e penali dissuasive per mancata osservanza degli obblighi previsti dalla regolamentazione.

Infine, i grandi utilizzatori di linee, come gli operatori di reti mobili, usufruiscono in genere di formule di sconto, giustificabili dal fatto che la fornitura di grandi quantità di prodotto consente di ridurre i costi. Tuttavia, l'applicazione di sconti in altre circostanze potrebbe risultare discriminatoria e, di conseguenza, configurarsi come pratica anticoncorrenziale.

⁽²⁴⁾ Disponibile sul sito web della Commissione, cfr. nota n. 4.

⁽²⁵⁾ Si noti che la relazione sulle linee affittate individuava anomalie di tipo metodologico che avevano limitato la portata dell'analisi e del raffronto tra i paesi.

4.2.6. Servizi mobili - Licenze per le reti di terza generazione (3G) e loro installazione

Nella precedente relazione erano state espresse preoccupazioni in merito alla possibilità che il processo di concessione delle licenze per i servizi mobili della terza generazione potesse essere ultimato in tempo in tutti gli Stati membri affinché i servizi potessero essere erogati a partire da gennaio 2002. Va rilevato che la decisione UMTS non prevede l'obbligo che i servizi 3G siano forniti dal 1° gennaio 2002 ma piuttosto che lo svolgersi delle procedure di licenza non impedisca una fornitura a partire da quella data. Praticamente tutti gli Stati membri sono riusciti a rilasciare le licenze per far sì che i servizi possano essere lanciati alla data prevista, salvo Irlanda e Lussemburgo. Le tabelle 1 e 3 dell'allegato 1.5 presentano lo stato del processo di rilascio delle licenze con i relativi costi e oneri.

Le condizioni relative all'installazione delle reti e la copertura del servizio variano in modo notevole tra gli Stati membri: alcuni di essi prevedono il lancio dei servizi dal 1° gennaio 2002 mentre altri fissano soltanto i requisiti in termini di copertura della popolazione per i prossimi anni. Alla luce delle condizioni del mercato e considerata la scarsa disponibilità di apparati terminali, Spagna e Portogallo hanno ufficialmente deciso di differire il termine per l'avvio dell'installazione delle reti inizialmente stabilito dalle condizioni di licenza. Gli operatori di altri Stati membri, in particolare Regno Unito e Svezia, sono fiduciosi circa la possibilità di avviare l'installazione a partire dal 1° gennaio 2002, conformemente a quanto previsto dagli obblighi stabiliti dalle licenze nazionali. La tabella 2 dell'allegato 1.5 illustra gli obblighi degli Stati membri in materia di installazione delle nuove reti.

Il diverso approccio seguito dalle ANR per quanto riguarda le licenze e l'installazione dei servizi mobili 3G ha suscitato notevoli critiche. Le differenze risultano in particolare dal margine di manovra relativamente ampio che l'attuale quadro di riferimento sulle licenze consente ad ogni singola ANR. La disparità è inoltre imputabile alla struttura dei mercati, alla situazione geografica e demografica ed alla cultura amministrativa degli Stati membri nonché alla valutazione di tali fattori da parte delle stesse ANR. Tuttavia, situazioni così diverse rischiano, nella pratica, di impedire che si vengano a creare condizioni eque di concorrenza per i servizi mobili di terza generazione. In una comunicazione del marzo 2001 la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sull'installazione delle reti 3G nel quadro della legislazione attuale⁽²⁶⁾. Difficoltà nell'installazione delle reti dovute all'imposizione di limiti di radiazione elettromagnetica inferiori a quelli stabiliti nella pertinente raccomandazione del Consiglio⁽²⁷⁾ sono state osservate in Belgio, Italia e Lussemburgo, dove vengono imposti limiti di radiazione per i servizi mobili ma non per le altre emittenti radio, quali quelle di radio e telediffusione. Alcuni Stati membri hanno inoltre fatto presente difficoltà nell'ottenere siti idonei per l'installazione delle antenne a causa delle disposizioni in materia ambientale e di assetto del territorio.

4.2.7. Tariffe e contabilità dei costi

I principi di tariffazione e gli obblighi in materia di contabilità dei costi stabiliti dalle direttive sulla liberalizzazione e sulla fornitura di una rete aperta (ONP) rispondono a due obiettivi essenziali: garantire che utenti e consumatori paghino un prezzo che, nella transizione verso un mercato pienamente concorrenziale, corrisponda al costo effettivo del servizio ed evitare che gli operatori in posizione dominante impediscano l'accesso al mercato in determinati segmenti ricorrendo a sovvenzioni incrociate con altri segmenti meno competitivi. Successivamente alla pubblicazione della sesta relazione, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di otto Stati membri che non avevano dato corretta attuazione alle disposizioni della direttiva sull'interconnessione e della direttiva sulla telefonia vocale in materia di contabilità dei costi⁽²⁸⁾. Stando alle valutazioni effettuate dalle ANR otto Stati membri non hanno ancora proceduto ad un completo riequilibrio delle tariffe malgrado, nella maggior parte dei casi, non esistano impedimenti di tipo normativo. In taluni casi, tuttavia, la Commissione ritiene che ostacoli di tipo normativo e/o politico impediscano tale riequilibrio oppure che le distorsioni dei prezzi siano dovute ad una mancata applicazione dei principi di tariffazione.

⁽²⁶⁾ Cfr. nota II. 7.

⁽²⁷⁾ Raccomandazione del Consiglio 1999/519/CE del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, GU L 199 del 30 luglio 1999, pag. 59.

⁽²⁸⁾ Per informazioni sullo stato dei procedimenti consultare: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com.

I nuovi operatori sostengono che la compressione dei margini di prezzo è relativamente diffusa in taluni segmenti e che tale pratica è uno dei principali ostacoli all'apertura dei mercati dell'accesso ad Internet ad alta velocità e della telefonia vocale. La sesta relazione aveva già posto in evidenza la mancanza di un'efficace supervisione e di una pubblicazione delle dichiarazioni di conformità e da allora sono stati avviati diversi procedimenti di infrazione al riguardo. I nuovi operatori deplorano inoltre di avere un accesso limitato alle informazioni sui parametri utilizzati nella modellizzazione dei costi, in particolare il costo del capitale, e che in mancanza di tali informazioni non possono essere certi che i sistemi di contabilità dei costi degli operatori storici rispondano agli scopi previsti dalla regolamentazione.

Nel caso della fornitura di linee affittate, i nuovi operatori temono che i metodi di contabilità dei costi degli operatori storici non consentano di fissare il prezzo economico dei prodotti per i mercati della banda larga e del commercio elettronico e ritengono che le disparità tariffarie osservate siano rivelatrici di un'adeguata supervisione da parte delle ANR.

Le tabelle 2, 3 e 4 dell'allegato 2.4 presentano una sintesi della valutazione delle ANR circa il livello di riequilibrio tariffario e di regolamentazione tariffaria, le metodologie di calcolo dei costi utilizzate per il calcolo delle tariffe di interconnessione, la conformità o meno con i sistemi di contabilità dei costi e la data di pubblicazione dell'ultima dichiarazione di conformità.

Quattro Stati membri (Belgio per la telefonia vocale, Grecia, Lussemburgo e Finlandia) non hanno garantito la conformità al sistema di contabilità dei costi, sebbene nel caso della Finlandia siano state effettuate verifiche *ad hoc* (in questo paese non vige l'obbligo di orientamento ai costi per le chiamate internazionali ed interurbane e per talune chiamate locali in quanto si ritiene che questi mercati siano caratterizzati da un'effettiva concorrenza). In Germania ed Austria i dati relativi ai costi sono stati verificati dalle ANR nel quadro di specifici procedimenti finalizzati all'approvazione delle tariffe dell'operatore storico e di procedimenti di risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Non sono tuttavia effettuate verifiche annuali. In Francia, Italia e Portogallo le ultime verifiche contabili risalgono ad esercizi anteriori al 2000.

4.2.3. Numerazione

Secondo i nuovi operatori gli obblighi in materia di selezione del vettore, preselezione del vettore e portabilità del numero sono tra le misure del pacchetto normativo più propizia a garantire una concorrenza nel settore. Successivamente alla pubblicazione della quinta relazione sono stati avviati procedimenti di infrazione nei confronti di nove Stati membri per mancata fornitura di tali servizi. Le tabelle 5 e 6 dell'allegato 2.4 illustrano la disponibilità dei servizi summenzionati negli Stati membri.

Le ANR affermano che i servizi di selezione e preselezione del vettore sono disponibili per tutti i tipi di chiamate (urbane, interurbane ed internazionali, chiamate verso reti mobili e chiamate a numeri non geografici) in otto Stati membri (Belgio, Danimarca, Spagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo - salvo interurbane -, Austria e Regno Unito). La selezione e la preselezione del vettore non sono disponibili in Grecia e Francia per le chiamate urbane e le chiamate a numeri non geografici mentre nei Paesi Bassi, in Finlandia e in Svezia tali servizi non sono disponibili per le chiamate a numeri non geografici. Il Portogallo beneficia di una deroga a tutto il 2001 ma ha già dato attuazione a tutte le forme di selezione del vettore salvo per le chiamate a numeri non geografici; per la Grecia la deroga è valida a tutto il 2002.

La portabilità del numero è disponibile sia per i numeri geografici che non geografici ⁽²⁹⁾ in dodici Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Spagna, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito) ma non è disponibile per le chiamate a numeri non geografici in Francia e Lussemburgo. Anche in questo campo la deroga greca è valida a tutto il 2002.

Le procedure di preselezione del vettore sono considerate tuttora complesse in due Stati membri (Germania e Lussemburgo). L'abuso, da parte degli operatori storici di diversi Stati membri, delle informazioni relative ai clienti che hanno optato per il servizio di preselezione di un operatore concorrente ha in molti casi dato luogo a tentativi, da parte degli operatori storici, di recuperare tali clienti.

Il costo della portabilità del numero è visto come un problema in Irlanda, Finlandia e Svezia; in Finlandia, inoltre, sembrano sussistere problemi anche per la preselezione del vettore.

⁽²⁹⁾ Ad esempio, numeri di emergenza, numeri verdi e numeri a tariffa premium.

4.2.9. Servizio universale e consumatori

I nuovi operatori dei due unici Stati membri (Francia e Italia) che hanno a tutt'oggi dato attuazione al sistema di finanziamento del servizio universale continuano ad esprimersi a favore di un finanziamento a carico del sistema fiscale generale. In via alternativa preferirebbero un meccanismo del tipo *pay or play* in virtù del quale contribuirebbero direttamente alla fornitura del servizio universale invece che contribuire parzialmente alla fornitura di tale servizio da parte dell'operatore designato, ossia, in genere, l'operatore storico.

In Spagna, l'organismo di regolamentazione competente ha respinto la stima del costo netto del servizio universale presentata dall'operatore storico (1,15 miliardi di euro per il 1999) ritenendo del resto che la fornitura di tale servizio non comportasse uno svantaggio per la società dal punto di vista della concorrenza. Inoltre, l'organismo di regolamentazione ha pubblicato degli orientamenti sulle modalità di calcolo del costo netto del servizio universale per i prossimi anni.

Solo in tre Stati membri (Francia, Italia e Regno Unito) gli operatori storici sembrano misurare regolarmente la qualità del servizio di telefonia vocale e renderne pubblici i risultati. Tali informazioni sono pubblicate dalle ANR in Belgio, Austria e Finlandia, mentre in Germania, Irlanda e Paesi Bassi le ANR procederanno a tale pubblicazione per la prima volta alla fine di quest'anno. La tabella 7 dell'allegato 2.4 presenta una panoramica completa dell'azione degli Stati membri e dell'applicazione delle norme dell'ETSI⁽⁸⁰⁾.

A seguito della pubblicazione, nella sesta relazione, di informazioni relative alla scarsa disponibilità di un livello sufficiente di fatturazione dettagliata, la Commissione ha avviato procedimenti di infrazione nei confronti di sei Stati membri, tre dei quali hanno già annunciato la possibile introduzione di una fatturazione dettagliata a richiesta e senza spese supplementari.

Si registrano continui reclami da parte dei consumatori in merito alla scarsa trasparenza in materia di tariffazione dei servizi, condizioni contrattuali e fatturazione. In Danimarca, l'autorità di regolamentazione ha istituito un sistema on line di raffronto delle offerte tariffarie che potrebbe costituire un esempio di buona pratica per gli altri Stati membri. Analogamente, anche le ANR di Spagna ed Austria presentano sui loro siti dati relativi al raffronto dei prezzi.

Tutti gli Stati membri salvo Grecia e Lussemburgo pubblicano relazioni sull'evoluzione tariffaria (cfr. tabella 2 dell'allegato 2.4) conformemente al disposto della direttiva sulla telefonia vocale.

4.2.10. Diritti di passaggio

In diversi Stati membri sussistono difficoltà in materia di concessione dei diritti di passaggio dovute al gran numero di autorità locali e regionali aventi competenze in materia. In taluni Stati membri (Belgio, Spagna, Italia, Lussemburgo e Austria) diventa sempre più difficile ottenere l'autorizzazione di installare antenne per le reti mobili. Inoltre, le ANR non sempre fanno sì che, qualora non vengano concessi i diritti di passaggio, venga comunque offerta la possibilità di condivisione degli impianti.

In molti Stati membri non sono le autorità centrali ad essere competenti in materia di concessione dei diritti di passaggio. In tali casi sono gli Stati membri a dover provvedere affinché gli obblighi derivanti dal pacchetto normativo sulle telecomunicazioni siano rispettati sia a livello locale che regionale.

In diversi Stati membri esistono oneri supplementari sia diretti, come in Belgio, dove vengono applicate imposte supplementari per l'installazione di antenne di reti mobili, che indiretti, come in Italia, dove i lavori di sterro e di ripristino delle strade sono soggetti ad oneri sproporzionati. In taluni casi, in particolare in Italia, preoccupa l'applicazione del principio di non discriminazione laddove imprese nelle quali le autorità locali hanno una partecipazione azionaria diretta o indiretta beneficiano di diritti di scavo esclusivi o privilegiati.

4.2.11. Protezione dei dati

È attualmente all'esame in sede di Parlamento europeo e di Consiglio un progetto di direttiva sulla protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni destinata a sostituire la direttiva attuale. Né la direttiva

⁽⁸⁰⁾ European Telecommunications Standards Institute.

vigente né quella in fase di adozione impediscono agli Stati membri di adottare misure per tutelare la sicurezza e la difesa pubblica o nazionale, per garantire l'applicazione della legislazione penale o per prevenire un impiego abusivo della rete di telecomunicazioni. Tali misure esulano tuttavia, per definizione, dal campo di applicazione della presente relazione.

Questa contiene pertanto, nel suo allegato 2.4, informazioni aggiornate relative ai settori che rientrano nel campo di applicazione dell'attuale direttiva sulla protezione dei dati, e in particolare le chiamate e i messaggi di posta elettronica non sollecitati, la conservazione dei dati relativi al traffico e l'identificazione della linea chiamante.

La mancata attuazione della direttiva ha dato luogo all'apertura di diversi procedimenti di infrazione. Nove Stati membri hanno adottato le necessarie misure correttive ma cinque procedimenti di infrazione sono tuttora aperti.

5. FUTURE RELAZIONI

La Commissione continuerà a riferire in merito all'evoluzione dei mercati e all'attuazione del quadro normativo, incentrandosi in particolar modo sui progressi compiuti dagli Stati membri nel recepimento della nuova regolamentazione nell'ordinamento giuridico nazionale.

Continuerà inoltre ad avvalersi del comitato ONP e del comitato licenze per verificare il grado di applicazione della normativa attuale, come già avvenuto per il regolamento sull'accesso disaggregato alla rete locale. Ove opportuno, le informazioni fornite dai comitati saranno rese pubbliche sul sito *web* della Commissione.

DIRETTIVE**DIRETTIVA 2002/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 7 marzo 2002****relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)**IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

ciando dell'accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

- (2) I servizi di fornitori di contenuti quali l'offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non sono disciplinati dal quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

- (3) Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle reti utilizzate per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La presente direttiva disciplina gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi. Alle reti non pubbliche non incombono obblighi ai sensi della presente direttiva tranne nel caso in cui, benefi-

- (4) La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽⁴⁾ non prevede obblighi in materia di sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215 e GU C 270 del 25.9.2001, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 50.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 72), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

- (5) In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trat-

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48.

- tato. Per realizzare un autentico mercato paneuropeo caratterizzato da una maggiore efficienza, da una concorrenza effettiva, da più ampie possibilità di scelta e da servizi concorrenziali per i consumatori, è necessario che le imprese che ricevono richieste di accesso o di interconnessione concludano in linea di principio tali accordi su base commerciale e negozino in buona fede.
- (6) In un mercato caratterizzato dal persistere di grandi differenze nel potere negoziale delle imprese e dal fatto che alcune di esse offrono i propri servizi avvalendosi dell'infrastruttura messa a disposizione da altre imprese, è opportuno stabilire un quadro di regole che garantisca il corretto funzionamento del mercato stesso. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un'interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire l'interconnettibilità da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali. Il controllo ai mezzi di accesso può comportare il possesso o il controllo del collegamento materiale all'utente finale (sia esso fisso o mobile) e/o la possibilità di cambiare o ritirare il numero o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete di un utente finale. Tale principio si applica, ad esempio, qualora gli operatori di rete limitino in modo irragionevole la scelta a disposizione degli utenti finali per quanto riguarda l'accesso ai portali e i servizi Internet.
- (7) Le disposizioni di legge o amministrative nazionali che fanno dipendere i termini e le condizioni dell'accesso e dell'interconnessione dalle attività della parte che sollecita tale interconnessione, e in particolare dal livello dei suoi investimenti nell'infrastruttura di rete e non dai servizi di interconnessione o di accesso forniti, potrebbero provocare distorsioni nel funzionamento del mercato e risultare pertanto incompatibili con il diritto della concorrenza.
- (8) Gli operatori di reti controllano l'accesso ai propri clienti in base a un'identificazione univoca dei numeri o degli indirizzi di un elenco pubblicato. Gli altri operatori di rete devono essere in grado di convogliare il traffico verso questi consumatori e a tal fine devono potersi reciprocamente interconnettere, in modo diretto o indiretto. I diritti e gli obblighi in vigore per quanto riguarda la negoziazione dell'interconnessione devono pertanto essere mantenuti. Occorre altresì mantenere gli obblighi previsti dalla direttiva 95/47/CE, ai sensi della quale le reti di comunicazione elettronica completamente numeriche utilizzate per la distribuzione di servizi di televisione ed accessibili al pubblico devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico, in modo che gli utenti possano ricevere tali programmi nel formato nel quale sono stati trasmessi.
- (9) L'interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l'interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione previsti in questo contesto, il quale prevede anche che la Commissione pubblichi un elenco di standard e/o specifiche che si riferiscano alla fornitura di servizi, alle interfacce tecniche e/o alle funzioni di rete, quale base per incoraggiare l'armonizzazione delle comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'utilizzazione di standard e/o di specifiche pubblicate, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per assicurare l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.
- (10) Le regole di concorrenza da sole possono non essere sufficienti per garantire la diversità culturale e il pluralismo dei media nel settore della televisione digitale. La direttiva 95/47/CE ha fissato un primo quadro normativo per il settore emergente della televisione digitale che è opportuno mantenere, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di fornire un accesso condizionato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, al fine di garantire la disponibilità di una vasta gamma di programmi e servizi. Gli sviluppi tecnologici e l'evoluzione del mercato rendono necessario un periodico riesame di tali obblighi, da parte di uno Stato membro per quanto riguarda il proprio mercato nazionale o da parte della Commissione per quanto riguarda la Comunità, in particolare per determinare se sia giustificato estendere tali obblighi ai nuovi gateway quali le guide elettroniche ai programmi (EPG) e le interfacce per programmi applicativi (API), nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati. Gli Stati membri possono specificare con tutti i mezzi legislativi, regolamentari o amministrativi che ritengono opportuni i servizi televisivi digitali ai quali gli utenti finali devono poter accedere.
- (11) Gli Stati membri possono altresì permettere all'autorità nazionale di regolamentazione di riesaminare gli obblighi correlati all'accesso condizionato ai servizi radiofonici e televisivi al fine di valutare attraverso un'analisi di mercato se revocare o modificare le condizioni per gli operatori che non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente. Tale revoca o modifica non deve compromettere l'accessibilità per gli utenti finali a tali servizi o le prospettive di un'effettiva concorrenza.
- (12) Per garantire la continuità delle disposizioni vigenti ed evitare che venga a crearsi un vuoto giuridico, è necessario provvedere affinché gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione stabiliti ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità

- perabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva 98/61/CE ⁽²⁾, gli obblighi in materia di accesso speciale stabiliti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale e gli obblighi in materia di fornitura di linee affittate stabiliti ai sensi della direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione, siano in un primo tempo ripresi anche nel nuovo quadro normativo, ma possano essere immediatamente riesaminati alla luce della situazione che prevale sul mercato. Il riesame deve vertere anche sugli organismi contemplati nel regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale ⁽⁴⁾.
- (13) Tale riesame dovrebbe fondarsi su un'analisi del mercato basata su una metodologia ispirata al diritto della concorrenza. Lo scopo è ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche man mano che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. Tuttavia, la procedura contempla anche i problemi transitori del mercato come quelli relativi al roaming internazionale e la possibilità che, a seguito degli sviluppi tecnologici, si manifestino nuove strozzature che potrebbero richiedere una regolamentazione ex ante, ad esempio nel settore delle reti di accesso a larga banda. È possibile che la concorrenza si sviluppi a cadenze diverse a seconda dei segmenti di mercato e degli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione devono pertanto rendere progressivamente meno rigida la regolamentazione nei mercati in cui la concorrenza produca man mano i risultati attesi. Per garantire che i soggetti del mercato che si trovano in situazioni simili godano di un trattamento analogo in tutti gli Stati membri, la Commissione deve essere in grado di garantire un'applicazione armonizzata delle disposizioni della presente direttiva. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali incaricate dell'attuazione della legislazione sulla concorrenza dovrebbero, ove opportuno, coordinare la loro azione per garantire che venga adottato il rimedio più appropriato. La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni cogenti in materia di interconnessione delle reti di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio.
- (14) La direttiva 97/33/CE ha fissato una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di notevole potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi, ivi incluso l'orientamento ai costi. Tali obblighi devono permanere ma è necessario inoltre stabilire che essi costituiscono il livello massimo degli obblighi che possono essere imposti alle imprese onde evitare un'eccessiva regolamentazione. In via eccezionale, in ottemperanza ad impegni internazionali o al diritto comunitario, può essere opportuno imporre obblighi in materia di accesso e di interconnessione a tutti gli attori presenti sul mercato come avviene attualmente per i sistemi di accesso condizionato ai servizi di televisione digitale.
- (15) L'imposizione di un obbligo preciso ad un'impresa che disponga di un notevole potere di mercato non richiede un'ulteriore analisi di mercato bensì la prova che l'obbligo in questione è appropriato e proporzionato in relazione alla natura del problema riscontrato.
- (16) La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non è fornito a condizioni discriminatorie. Delle interfacce tecniche aperte e trasparenti possono rivestire particolare importanza al fine di garantire l'interoperabilità. Qualora un'autorità nazionale di regolamentazione imponga l'obbligo di rendere pubbliche le informazioni, essa può anche specificare le modalità di pubblicazione di tali informazioni, incluso ad esempio il tipo di pubblicazione (su supporto cartaceo e/o elettronico), e se sono gratuite o meno, tenuto conto della natura e dello scopo delle informazioni in questione.
- (17) Il principio di non discriminazione garantisce che le imprese aventi potere di mercato non distorcano la concorrenza, soprattutto nei casi di imprese ad integrazione verticale che prestano servizi ai propri concorrenti nei mercati a valle.
- (18) La separazione contabile garantisce la visibilità dei trasferimenti interni di prezzi e consente alle autorità nazionali di regolamentazione di verificare, se del caso, l'osservanza degli obblighi di non discriminazione. A tal riguardo, la Commissione ha pubblicato la raccomandazione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato liberalizzato (parte 2 — separazione contabile e contabilità dei costi) ⁽⁵⁾.
- (19) L'obbligo di consentire l'accesso all'infrastruttura di rete può essere giustificato in quanto mezzo per accrescere la concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione devono tuttavia garantire un equilibrio tra i diritti

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

⁽⁴⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 141 del 13.5.1998, pag. 6.

del proprietario di un'infrastruttura a sfruttarla a proprio beneficio, e i diritti di altri prestatori di servizi ad accedere a risorse essenziali per la fornitura di servizi concorrenti. Qualora siano imposti agli operatori obblighi in base ai quali essi siano tenuti a soddisfare richieste fondate di accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate e di uso dei medesimi, tali richieste possono essere respinte soltanto in base a criteri obiettivi quali la fattibilità tecnica o la necessità di preservare l'integrità della rete. Qualora venga rifiutato l'accesso, la parte lesa può sottoporre il caso alla procedura per la risoluzione di controversie di cui agli articoli 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Un operatore cui sia stato imposto l'obbligo di concedere l'accesso non può essere tenuto a fornire tipi di accesso che non è in grado di fornire. L'obbligo di concedere l'accesso imposto dalle autorità nazionali che, a breve termine, accresce il livello di concorrenza, non deve disincentivare i concorrenti dall'effettuare investimenti in risorse alternative che, a lungo termine, garantirebbero un livello di concorrenza più elevato. La Commissione ha pubblicato in materia una comunicazione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾ che tratta di questi argomenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di un accesso reso obbligatorio ai sensi della normativa comunitaria. In particolare, l'imposizione di norme tecniche dovrebbe essere conforme alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽²⁾.

- (20) Il controllo dei prezzi può essere necessario qualora l'analisi di un particolare mercato indichi un insufficiente livello di concorrenza. L'intervento regolamentare può essere relativamente «leggero», come nel caso dell'obbligo di prezzi ragionevoli per la selezione del vettore ai sensi della direttiva 97/33/CE, o molto più marcato, come nel caso dell'obbligo di prezzi orientati ai costi perché risultino pienamente giustificati sui mercati in cui la concorrenza non è sufficientemente efficace da impedire prezzi eccessivi. In particolare, gli operatori con significativo potere di mercato devono evitare di applicare una compressione dei prezzi tale che la differenza tra i prezzi al dettaglio e i prezzi di interconnessione fatturati ai concorrenti che forniscono servizi al dettaglio simili non sia tale da garantire una concorrenza sostenibile. Allorché un'autorità nazionale di regolamentazione calcola i costi sostenuti nell'istituire un servizio previsto in forza della presente direttiva, è opportuno consentire un ragionevole profitto sul capitale investito, tenendo conto dei costi di costruzione e del lavoro, con all'occorrenza un adeguamento del

valore del capitale in funzione della stima, effettuata in quel momento, delle attività e dell'efficienza della gestione. Il meccanismo di recupero dei costi dovrà essere adeguato alle circostanze in considerazione della necessità di promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile e di ottimizzare i vantaggi per i consumatori.

- (21) Qualora imponga l'obbligo di istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, un'autorità nazionale di regolamentazione può procedere essa stessa ad un audit annuale inteso ad accertare la conformità con detto sistema, purché disponga del necessario personale qualificato, ovvero può imporre che l'audit sia realizzato da un altro organo qualificato, indipendente dall'operatore interessato.
- (22) La pubblicazione delle informazioni da parte degli Stati membri garantirà che gli operatori del mercato e i nuovi operatori potenziali comprendano i propri diritti ed obblighi e sappiano dove rintracciare informazioni pertinenti e dettagliate. La pubblicazione nelle Gazzette ufficiali nazionali consente alle parti interessate di altri Stati membri di ottenere le informazioni pertinenti.
- (23) Per garantire l'efficienza e l'efficacia del mercato transnazionale nel campo delle comunicazioni elettroniche, è opportuno che la Commissione effettui un monitoraggio sugli oneri che concorrono alla determinazione del prezzo per il consumatore finale e pubblici informazioni in merito.
- (24) Lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche e le infrastrutture ad esso correlate potrebbero avere un impatto negativo sull'ambiente e sul paesaggio. È dunque opportuno che gli Stati membri tengano sotto osservazione tale processo e intervengano, se del caso, per minimizzare l'eventuale impatto, concordando opportuni accordi e soluzioni con le autorità competenti.
- (25) Al fine di garantire una corretta applicazione del diritto comunitario, la Commissione deve essere informata di quali organismi siano stati designati come aventi notevole potere di mercato e quali obblighi le autorità nazionali di regolamentazione abbiano imposto agli attori presenti sul mercato. Oltre alla pubblicazione a livello nazionale, è pertanto necessario che gli Stati membri comunichino tali informazioni alla Commissione. Allorché gli Stati membri devono trasmettere le informazioni alla Commissione, ciò può aver luogo in forma elettronica, fatta salva un'intesa su opportune procedure di autenticazione.
- (26) Considerato il ritmo degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del mercato, l'attuazione della presente direttiva sarà riesaminata entro tre anni dalla data di applicazio-

⁽¹⁾ GU C 265 del 22.8.1998, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

ne, per verificare se sono stati conseguiti gli obiettivi previsti.

- (27) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite dalla Commissione ⁽¹⁾.

- (28) Poiché lo scopo dell'azione proposta, e cioè la creazione di un quadro per la regolamentazione dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse collegate e dell'interconnessione delle medesime, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e obiettivi

1. Nel quadro istituito dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la presente direttiva armonizza le modalità secondo le quali gli Stati membri disciplinano l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e l'interconnessione delle medesime. L'obiettivo è quello di istituire un quadro normativo compatibile con i principi del mercato interno, atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori.

2. La presente direttiva stabilisce diritti ed obblighi per gli operatori e per le imprese che intendono interconnettersi e/o avere accesso alle loro reti o a risorse correlate. Fissa inoltre gli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione e definisce le modalità per garantire che gli obblighi imposti dalle autorità nazionali di regolamentazione siano riesaminati e, ove opportuno, revocati una volta conseguiti gli obiettivi desiderati. Ai sensi della pre-

sente direttiva, per accesso non si intende l'accesso da parte degli utenti finali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) con «accesso»: si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, ai fini di fornire servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, l'accesso ai servizi di rete virtuale;
- b) con «interconnessione»: si intende il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa, o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica;
- c) con «operatore»: si intende un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata;
- d) con «servizio televisivo in formato panoramico»: si intende un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;
- e) con «rete locale»: si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete al domicilio dell'abbonato, al permutatore o a un impianto equivalente nella rete telefonica fissa.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione

1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto comunitario, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e/o all'interconnessione. L'impresa che richiede l'accesso o l'interconnessione non necessita di un'autorizzazione ad operare nello Stato membro in cui è richiesto l'accesso o l'interconnessione, qualora essa non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.

2. Fatto salvo l'articolo 31 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che obbligano gli operatori a concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti e/o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni stabilite nell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni).

Articolo 4

Diritti ed obblighi delle imprese

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8.

2. Le reti pubbliche di comunicazione elettronica istituite per distribuire servizi di televisione digitale devono essere in grado di distribuire servizi e programmi televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che ricevono e ridistribuiscono servizi e programmi televisivi in formato panoramico mantengono il formato panoramico dell'immagine.

3. Fatto salvo l'articolo 11 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante

o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

Articolo 5

Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione in materia di accesso e di interconnessione

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, e un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un notevole potere di mercato ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;

b) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 12, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ai sensi della normativa comunitaria, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Le condizioni che si riferiscono all'attuazione di norme o specifiche tecniche sono conformi all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

4. Per quanto concerne l'accesso e l'interconnessione, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato o, in mancanza di accordo tra le imprese, su richiesta di una delle parti interessate, per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e delle procedure di cui agli articoli 6, 7, 20 e 21 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

CAPO III

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E PROCEDURE DI RIESAME DEL MERCATO

Articolo 6

Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse

1. Gli Stati membri provvedono affinché in relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori della Comunità si applichino, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato I, parte I.
2. Alla luce dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici l'allegato I è modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.
3. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere all'autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per determinare se mantenere, modificare o revocare le suddette condizioni.

Qualora, in base all'analisi di mercato, l'autorità nazionale di regolamentazione appuri che uno o più operatori non dispongono di un notevole potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali operatori conformemente alla procedura prevista agli articoli 6 e 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) solo se:

- a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e
- b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati per:
 - i) i servizi digitali di diffusione televisiva e radiofonica al dettaglio e

- ii) i sistemi di accesso condizionato ed altre risorse correlate

non risultino pregiudicate da tale modifica o revoca.

Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

Articolo 7

Riesame degli obblighi precedenti in materia di accesso e di interconnessione

1. Gli Stati membri mantengono gli obblighi in materia di accesso e di interconnessione imposti alle imprese che forniscono reti e/o servizi pubblici di comunicazione e vigenti prima dell'entrata in vigore della presente direttiva ai sensi degli articoli 4, 6, 7, 8, 11, 12 e 14 della direttiva 97/33/CE, dell'articolo 16 della direttiva 98/10/CE e degli articoli 7 e 8 della direttiva 92/44/CE, fintantoché tali obblighi non siano riesaminati e non sia adottata una decisione conformemente al paragrafo 3.
2. La Commissione indicherà i mercati rilevanti nell'ambito dei quali applicare gli obblighi di cui al paragrafo 1 nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate a norma dell'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente con cadenza periodica, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, conformemente all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) per decidere se mantenere, modificare o revocare tali obblighi. Le parti cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

Articolo 8

Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano l'autorità di imporre gli obblighi individuati negli articoli da 9 a 13.
2. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva

quadro), un operatore sia designato come detentore di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva.

3. Fatte salve:

— le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 6,

— le disposizioni degli articoli 12 e 13 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), la condizione 7 di cui alla parte B dell'allegato della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), quale applicata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di detta direttiva, gli articoli 27, 28 e 30 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e le disposizioni pertinenti della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾ che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle cui è riconosciuto un notevole potere di mercato; oppure

— l'esigenza di ottemperare ad impegni internazionali,

le autorità nazionali di regolamentazione non impongono gli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 agli operatori che non sono stati designati in conformità del paragrafo 2.

In circostanze eccezionali l'autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso e di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione, la quale, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all'autorità nazionale di regolamentazione di prendere tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo dipendono dal tipo di problema evidenziato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi sono imposti solo previa consultazione ai sensi degli articoli 6 e 7 di detta direttiva.

5. In relazione al primo trattino del paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti dei soggetti del mercato, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 9

Obbligo di trasparenza

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in rela-

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

zione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, e prezzi.

2. In particolare, quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figurino una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini, condizioni e prezzi. L'autorità nazionale di regolamentazione può tra l'altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. In deroga al paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 12 relativi all'accesso disaggregato alla rete locale a coppia elicoidale metallica, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II.

5. Alla luce degli sviluppi tecnologici e del mercato, l'allegato II può essere modificato secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

Articolo 10

Obbligo di non discriminazione

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione e/o all'accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altre imprese che offrono servizi equivalenti, e inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

Articolo 11

Obbligo di separazione contabile

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione e/o dell'accesso.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un'impresa ad integrazione verticale a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 10 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo l'articolo 5 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.

Articolo 12

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e ad autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori può essere imposto, tra l'altro:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

- f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;
- h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- i) di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività.

2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione;
- b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;
- c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto dei rischi connessi a tali investimenti;
- d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine;
- e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- f) fornitura di servizi paneuropei.

Articolo 13

Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessiva-

mente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, gli incombe l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. È pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

CAPO IV

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 14

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso

1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione degli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente alla presente direttiva, precisando il prodotto/servizio specifico e i mercati geografici interessati. Essi provvedono inoltre a pubblicare informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, fintantoché non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione copia di tutte le informazioni pubblicate. La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e le trasmette, se del caso, al comitato per le comunicazioni.

Articolo 16

Notificazione

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione al più tardi entro la data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma le autorità nazionali di regolamentazione competenti ai fini di espletare i compiti previsti dalla presente direttiva.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori che ritengono disporre di significativo potere di mercato ai fini della presente direttiva nonché gli obblighi imposti nei loro confronti a norma della stessa. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese soggette alle disposizioni della presente direttiva è notificata senza indugio alla Commissione.

Articolo 17

Procedura di esame

Per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, e in seguito periodicamente, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri, che le forniscono senza indebito indugio.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

ALLEGATO I

CONDIZIONI DI ACCESSO AI SERVIZI DI TELEVISIONE DIGITALE E RADIO TRASMESSI AI TELESPETTATORI ED AGLI ASCOLTATORI DELLA COMUNITÀ**Parte I: Condizioni relative ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 6, paragrafo 1**

Per quanto riguarda l'accesso condizionato ai servizi di televisione digitale e radio trasmessi ai telespettatori ed agli ascoltatori della Comunità, a prescindere dal mezzo trasmissivo, conformemente all'articolo 6, gli Stati membri garantiscono che siano applicate le seguenti condizioni:

- a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato della Comunità devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
- b) tutti gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi televisivi digitali e radio e dai cui servizi di accesso dipendono i telediffusori per raggiungere qualsiasi gruppo di telespettatori o ascoltatori potenziali devono:
 - proporre a tutti i telediffusori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto comunitario della concorrenza, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi televisivi digitali da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto comunitario della concorrenza,
 - tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;
- c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:
 - di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
 - di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II: Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

- a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API)
- b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG)

ALLEGATO II

ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL'ACCESSO DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE A COPPIA ELICOIDALE METALLICA CHE DEVE ESSERE PUBBLICATA DAGLI OPERATORI NOTIFICATI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) «sottorete locale», una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;
- b) «accesso disaggregato alla rete locale», sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;
- c) «accesso completamente disaggregato alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;
- d) «accesso condiviso alla rete locale», la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non locale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico;

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla rete locale

1. Elementi della rete cui è offerto l'accesso tra cui, in particolare, i seguenti elementi:
 - a) accesso alle reti locali;
 - b) nel caso di accesso condiviso alla rete locale, accesso alla banda non vocale di frequenza dello spettro di una rete locale.
2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici ⁽¹⁾, disponibilità di reti locali in parti specifiche della rete di accesso.
3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale metallica della rete locale.
4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso.

B. Servizi di co-ubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti dell'operatore notificato ⁽¹⁾.
2. Opzioni di co-ubicazione nei siti di cui al precedente punto 1 (compresa la co-ubicazione fisica e, se del caso, la co-ubicazione a distanza e virtuale).
3. Caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere co-ubicate.
4. Aspetti relativi alla sicurezza: misure messe in atto da parte degli operatori notificati per garantire la sicurezza dei loro siti.
5. Condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti.
6. Norme di sicurezza.
7. Norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio di co-ubicazione limitato.
8. Condizioni alle quali i beneficiari possano ispezionare i siti in cui è disponibile una co-ubicazione fisica, o quelli in cui la co-ubicazione è stata rifiutata per mancanza di capienza.

⁽¹⁾ È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

C. Sistemi d'informazione

Condizioni di accesso ai sistemi di supporto operativi dell'operatore notificato, sistemi informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva, la fornitura, l'ordinazione, le richieste di riparazione e manutenzione e la fatturazione.

D. Condizioni di offerta

1. Tempi necessari a soddisfare le richieste di fornitura di servizi e risorse; condizioni relative al livello del servizio, riparazione delle avarie, procedure di ripristino del livello normale del servizio e parametri relativi alla qualità del servizio.
 2. Clausole contrattuali standard, compresi, se del caso, indennizzi in caso di mancato rispetto dei tempi.
 3. Prezzi o modalità di tariffazione di ciascun elemento, funzione e risorse sopra elencati.
-

DIRETTIVA 2002/20/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 7 marzo 2002****relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'esito della consultazione pubblica sull'esame del 1999 del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche, riferito nella comunicazione della Commissione del 26 aprile 2000, e le constatazioni della Commissione di cui alle sue comunicazioni sulla quinta e sesta relazione concernenti l'attuazione del pacchetto normativo «telecomunicazioni» hanno confermato la necessità di una normativa comunitaria più armonizzata e meno onerosa sull'accesso al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.
- (2) L'equipollenza delle varie reti e dei vari servizi di comunicazione elettronica nonché delle relative tecnologie rende necessario un regime di autorizzazione che disciplini in modo analogo tutti i servizi comparabili, indipendentemente dalle tecnologie impiegate.
- (3) L'obiettivo della presente direttiva è quello di istituire un quadro normativo per garantire la libera prestazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, fatte salve soltanto le condizioni stabilite nella presente direttiva e le restrizioni ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1 del trattato, in particolare le misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.
- (4) La presente direttiva riguarda l'autorizzazione di tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica, siano essi forniti al pubblico o meno. Questo è importante per

garantire che entrambe le categorie di fornitori possano beneficiare di diritti, condizioni e procedure obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

- (5) La presente direttiva si applica alla concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio soltanto qualora tale uso implichi la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica, generalmente a pagamento. L'uso personale di apparecchiature terminali radio, basato sull'uso non esclusivo di frequenze radio specifiche da parte di un utente e non connesso con un'attività economica, come l'uso da parte di radioamatori di una Citizen Band Radio (CB), non comporta la fornitura di una rete o servizio di comunicazione elettronica e non è pertanto contemplato dalla presente direttiva. Siffatto uso è contemplato nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽⁴⁾.
- (6) Le disposizioni relative alla libera circolazione dei sistemi di accesso condizionato e alla libera prestazione dei servizi protetti basati su tali sistemi sono stabilite nella direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato ⁽⁵⁾. Pertanto l'autorizzazione di siffatti sistemi e servizi non deve essere contemplata dalla presente direttiva.
- (7) È opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei e consentire ai prestatori di tali servizi e ai consumatori di trarre vantaggio dalle economie di scala del mercato unico europeo.
- (8) Questi obiettivi possono essere raggiunti nel modo migliore istituendo un regime di autorizzazione generale che contempli tutte le reti e tutti i servizi di comunicazione elettronica e non esiga una decisione esplicita, o un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, bensì limiti le procedure obbligatorie alla sola notifica. Se gli Stati membri richiedono una notifica ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica all'inizio delle loro attività, essi possono

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 230 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 182.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 55.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 del 1.10.2001, pag. 116), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 18) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

richiedere inoltre la prova che la notifica è stata effettuata mediante qualsiasi dichiarazione di ricevuta della notifica postale od elettronica giuridicamente riconosciuta. Siffatta dichiarazione non deve in nessun caso comportare o richiedere un atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione alla quale deve essere presentata la notifica.

- (9) In tali autorizzazioni generali devono essere indicati in modo esplicito i diritti e gli obblighi attribuiti alle imprese, allo scopo di garantire la parità di condizioni in tutta la Comunità e facilitare le negoziazioni transfrontaliere dell'interconnessione tra reti pubbliche di comunicazione.
- (10) L'autorizzazione generale autorizza le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico a negoziare l'interconnessione alle condizioni previste dalla direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stesse (direttiva accesso). Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica a destinatari diversi dal pubblico possono negoziare l'interconnessione a condizioni commerciali.
- (11) Può risultare ancora necessaria la concessione di diritti specifici per l'uso delle frequenze radio e dei numeri, compresi i codici brevi di (pre)selezione, nell'ambito del piano nazionale di numerazione. I diritti di numerazione possono essere concessi anche nell'ambito di un piano europeo di numerazione, ad esempio per il prefisso internazionale «3883» attribuito agli Stati membri della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT). Non è opportuno limitare tali diritti di uso, salvo quando ciò sia inevitabile a causa della penuria di frequenze radio o per motivi di efficienza d'uso delle stesse.
- (12) La presente direttiva lascia impregiudicata l'assegnazione diretta delle frequenze radio ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, o ad imprese che utilizzano dette reti o servizi. Siffatte imprese possono essere fornitori di contenuti radiofonici o televisivi. Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, la procedura di assegnazione di frequenze radio dovrebbe comunque essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia le eventuali restrizioni nazionali dei diritti

garantiti dall'articolo 49 del trattato dovrebbero essere oggettivamente giustificate, proporzionate e non superare quanto necessario per conseguire gli interessi generali definiti dagli Stati membri in conformità della normativa comunitaria. La responsabilità della conformità alle condizioni connesse al diritto di utilizzare una frequenza radio ed alle condizioni pertinenti connesse all'autorizzazione generale dovrebbe comunque essere dell'impresa alla quale è stato concesso il diritto d'uso della frequenza radio.

- (13) Come parte della procedura di domanda per la concessione dei diritti d'uso di una frequenza radio, gli Stati membri possono verificare se il richiedente sarà in grado di rispettare le condizioni connesse con tali diritti. A tal fine il richiedente può essere tenuto a presentare le necessarie informazioni per provare la sua capacità di rispettare tali condizioni. Qualora siffatte informazioni non siano fornite, può essere respinta la domanda per la concessione del diritto d'uso di una frequenza radio.
- (14) Gli Stati membri non sono obbligati a concedere o impedire di concedere il diritto di usare numeri del piano di numerazione nazionale o il diritto di installare strutture alle imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica.
- (15) È opportuno che le condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale ed ai diritti d'uso specifici si limitino allo stretto necessario per garantire il rispetto delle disposizioni e degli obblighi fondamentali sanciti dal diritto comunitario e dal diritto nazionale in conformità del diritto comunitario.
- (16) Nel caso di reti e di servizi di comunicazione elettronica non forniti al pubblico è opportuno imporre condizioni meno severe e meno numerose rispetto alle condizioni applicabili alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica forniti al pubblico.
- (17) È opportuno che gli obblighi specifici che, nel rispetto della normativa comunitaria, possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica aventi un rilevante potere di mercato, come definito nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) siano tenuti distinti dai diritti e dagli obblighi generali derivanti dall'autorizzazione generale.
- (18) È opportuno che l'autorizzazione generale contenga esclusivamente condizioni attinenti specificamente al settore delle comunicazioni elettroniche e che non sia sog-

- getta a condizioni già applicabili in forza di altre norme nazionali non riguardanti specificamente tale settore. Tuttavia, le autorità nazionali di regolamentazione possono informare gli operatori di rete e i prestatori di servizi in merito ad altre normative concernenti il loro settore di attività, per esempio mediante riferimenti sui loro siti web.
- (19) Il requisito di pubblicare le decisioni sulla concessione dei diritti d'uso di frequenze o numeri può essere soddisfatto rendendo tali decisioni accessibili al pubblico per mezzo di un sito web.
- (20) La stessa impresa, ad esempio un operatore via cavo, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale la trasmissione di segnali televisivi, sia servizi non previsti dalla presente direttiva, quali la commercializzazione di un'offerta di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, e pertanto a tale impresa possono essere imposti obblighi supplementari in relazione alla sua attività di fornitore o distributore di contenuti, conformemente a disposizioni che esulano dalla presente direttiva, fatto salvo l'elenco di condizioni di cui all'allegato alla presente direttiva.
- (21) Nel concedere i diritti d'uso per le frequenze radio, i numeri o i diritti di installare strutture, le autorità competenti possono informare le imprese alle quali concedono tali diritti delle pertinenti condizioni contenute nell'autorizzazione generale.
- (22) Qualora la richiesta di frequenze radio in una determinata gamma superi l'offerta, è necessario applicare procedure adeguate e trasparenti per l'assegnazione di tali frequenze al fine di evitare ogni discriminazione e ottimizzare l'uso di queste risorse limitate.
- (23) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero assicurare, nello stabilire i criteri per le procedure di gara o di selezione comparativa, che si ottemperi agli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Non sarebbe pertanto in contrasto con la presente direttiva se l'applicazione di criteri di selezione obiettivi, non discriminatori e proporzionati per promuovere lo sviluppo della concorrenza avesse l'effetto di escludere alcune imprese da una procedura di selezione competitiva o comparativa per una particolare frequenza radio.
- (24) Qualora a determinate imprese siano state assegnate frequenze radio in modo armonizzato e sulla base di accordi europei, è necessario che gli Stati membri rispettino rigorosamente tali accordi in sede di concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio nell'ambito del relativo piano nazionale.
- (25) I fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica possono avere bisogno di una dichiarazione di conferma dei diritti di cui godono in forza dell'autorizzazione generale in riferimento all'interconnessione e ai diritti di passaggio, soprattutto allo scopo di agevolare eventuali contrattazioni con altre autorità regionali o locali oppure con fornitori di servizi di altri Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero quindi fornire alle imprese le dichiarazioni necessarie, su richiesta degli interessati o in alternativa come risposta d'ufficio ad una notifica presentata conformemente al regime di autorizzazione generale. Siffatte dichiarazioni non dovrebbero di per sé costituire un'autorizzazione ad acquisire diritti, né i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso o l'esercizio di tali diritti dovrebbero dipendere da una dichiarazione.
- (26) Laddove le imprese ritengono che le loro domande per i diritti di installare strutture non siano state trattate in conformità con i principi di cui alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) o laddove tali decisioni siano indebitamente ritardate, esse dovrebbero avere il diritto di ricorrere contro le decisioni o contro il ritardo nell'adottare tali decisioni in conformità con tale direttiva.
- (27) In caso di inosservanza delle condizioni previste dall'autorizzazione generale è opportuno che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni. Tranne casi eccezionali, appare eccessivo sospendere o revocare ad un'impresa il diritto di prestare servizi di comunicazione elettronica o di utilizzare determinate frequenze radio o determinati numeri qualora essa non si sia conformata ad una o più condizioni previste dall'autorizzazione generale. Resta inteso che sono fatti salvi i provvedimenti urgenti che le competenti autorità degli Stati membri potrebbero essere costrette ad adottare in caso di seria minaccia alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica o alla salute pubblica o agli interessi economici ed operativi di altre imprese. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare eventuali richieste tra imprese di risarcimento danni ai sensi della normativa nazionale.
- (28) Gli obblighi prescritti agli operatori in materia di segnalazioni periodiche e notifiche possono risultare onerosi sia per le imprese che per l'autorità nazionale di regolamentazione. È dunque opportuno che tali obblighi siano proporzionati, obiettivamente giustificati e limitati allo stretto necessario. Non occorre prescrivere la verifica regolare e sistematica dell'osservanza di tutte le condizioni previste dall'autorizzazione generale o connesse ai diritti d'uso. Le imprese hanno il diritto di conoscere l'uso che verrà fatto delle informazioni che sono tenute a trasmettere. Occorre evitare che la notifica di tali informazioni pregiudichi la libertà di accesso al mercato. Ai fini statistici, ai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesta una notifica quando cessano le attività.

- (29) La presente direttiva non fa venire meno gli obblighi degli Stati membri relativi alla comunicazione di tutte le informazioni necessarie per la tutela degli interessi comunitari nel quadro di accordi internazionali. Essa lascia inoltre impregiudicati gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa che non riguarda specificamente il settore della comunicazione elettronica come quella in materia di concorrenza.
- (30) Ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica può essere richiesto il pagamento di diritti amministrativi a copertura delle spese sostenute dall'autorità nazionale di regolamentazione per la gestione del regime di autorizzazione e per la concessione dei diritti d'uso. È opportuno che la riscossione di tali diritti si limiti a coprire i costi amministrativi veri e propri di queste attività. Pertanto occorre garantire la trasparenza della contabilità gestita dall'autorità nazionale di regolamentazione mediante rendiconti annuali in cui figurino l'importo complessivo dei diritti riscossi e dei costi amministrativi sostenuti. In questo modo le imprese potranno verificare se vi sia equilibrio tra i costi e gli oneri ad esse imposti.
- (31) I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sarà più possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorché per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato. Qualora i diritti amministrativi fossero molto bassi, potrebbero anche essere appropriati diritti forfettari, o diritti combinanti una base forfettaria con un elemento collegato al fatturato.
- (32) Oltre ai diritti amministrativi possono essere riscossi anche contributi per i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri quale strumento per garantire l'impiego ottimale di tali risorse. È opportuno evitare che tali contributi ostacolino lo sviluppo dei servizi innovativi e la concorrenza sul mercato. La presente direttiva lascia impregiudicato il fine per cui sono impiegati i contributi per i diritti d'uso. Detti contributi possono ad esempio essere usati per finanziare le attività delle autorità nazionali di regolamentazione che non possono essere coperte dai diritti amministrativi. Laddove, in caso di procedure di selezione competitiva o comparativa, i contributi per i diritti di uso delle frequenze radio consistono, interamente o parzialmente, in un importo in soluzione unica, le modalità di pagamento dovrebbero garantire che tali contributi non portino in pratica a una selezione sulla base di criteri estranei all'obiettivo di garantire l'uso ottimale delle frequenze radio. La Commissione può pubblicare, su base regolare, studi comparativi concernenti le migliori prassi in materia di attribuzione di frequenze radio, assegnazione di numeri o diritti di passaggio.
- (33) In presenza di motivi obiettivamente giustificati per gli Stati membri può essere necessario modificare i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri o i contributi relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso. È necessario che tali modifiche siano debitamente e tempestivamente comunicate a tutte le parti interessate per dare loro modo di pronunciarsi al riguardo.
- (34) L'obiettivo della trasparenza implica che i prestatori di servizi, i consumatori e gli altri soggetti interessati abbiano facile accesso a tutte le informazioni riguardanti i diritti, le condizioni, le procedure, gli oneri, i contributi e le decisioni concernenti la prestazione dei servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri, i diritti di installare strutture, i piani nazionali di uso delle frequenze e i piani nazionali di numerazione. Le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a fornire e ad aggiornare tali informazioni. Quando i diritti di passaggio sono gestiti ad un altro livello amministrativo, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero cercare di creare strumenti di facile uso per l'accesso all'informazione concernente tali diritti.
- (35) È necessario che la Commissione verifichi il buon funzionamento del mercato unico europeo sulla base dei regimi nazionali di autorizzazione previsti dalla presente direttiva.
- (36) Per pervenire ad una data unica di applicazione di tutti gli elementi del nuovo quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche, è importante che il processo di recepimento nazionale della presente direttiva e di allineamento delle licenze preesistenti sulle nuove norme abbiano luogo parallelamente. Tuttavia, in casi specifici in cui la sostituzione delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva mediante l'autorizzazione generale e i diritti d'uso individuali da essa previsti dia luogo a nuovi obblighi a carico dei prestatori di servizi che operano sulla base di un'autorizzazione preesistente o limiti i loro diritti, gli Stati membri possono beneficiare di altri 12 mesi dalla data di applicazione della presente direttiva per allineare tali licenze, a meno che ciò determini ripercussioni negative per i diritti e gli obblighi di altre imprese.
- (37) Può accadere che la soppressione di una condizione di autorizzazione relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica crei gravi difficoltà per una o più imprese che hanno beneficiato di tale condizione. In tal caso la Commissione può accordare ulteriori disposizioni transitorie, su richiesta di uno Stato membro.

- (38) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè l'armonizzazione e la semplificazione delle norme relative alle comunicazioni elettroniche e delle condizioni per l'autorizzazione di reti e servizi, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e dell'oggetto dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Obiettivo della presente direttiva è la realizzazione di un mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle norme e delle condizioni di autorizzazione al fine di agevolare la fornitura in tutta la Comunità.
2. La presente direttiva si applica alle autorizzazioni per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
 - a) per «autorizzazione generale» si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva;
 - b) per «interferenze dannose» si intendono interferenze che pregiudicano il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriorano gravemente, ostacolano o interrompono ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili.

Articolo 3

Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri garantiscono la libertà di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, fatte salve le condizioni

stabilite nella presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri non impediscono alle imprese di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, salvo quando ciò si renda necessario per i motivi di cui all'articolo 46, paragrafo 1 del trattato.

2. La fornitura di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica può, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o i diritti di uso di cui all'articolo 5, essere assoggettata soltanto ad un'autorizzazione generale. All'impresa interessata può essere imposto l'obbligo di notifica, ma non l'obbligo di ottenere una decisione esplicita o qualunque altro atto amministrativo da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione prima di esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione. Dopo la notifica, se necessario, l'impresa può iniziare la propria attività, se del caso, nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite negli articoli 5, 6 e 7.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 deve limitarsi alla dichiarazione, resa all'autorità nazionale di regolamentazione da una persona fisica o giuridica, dell'intenzione di iniziare la fornitura di servizi o di reti di comunicazione elettronica, nonché alla presentazione delle informazioni strettamente necessarie per consentire all'autorità in questione di tenere un registro o elenco dei fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica. Tali informazioni devono limitarsi ai dati necessari per identificare il prestatore del servizio, come ad esempio i numeri di registrazione della società, e i suoi referenti, al relativo indirizzo e ad una breve descrizione della rete o del servizio, nonché alla probabile data di inizio dell'attività.

Articolo 4

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

1. Le imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3 hanno il diritto di:
 - a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica;
 - b) far sì che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 11 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
2. Allorché tali imprese forniscono al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
 - a) negoziare le interconnessioni con altri prestatori di reti e di servizi pubblici di comunicazione contemplati da un'auto-

rizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo della Comunità alle condizioni della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e conformemente alla stessa;

- b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in una parte di esso, conformemente alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale).

Articolo 5

Diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri

1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri si astengono dal subordinare l'uso delle frequenze radio alla concessione di diritti d'uso individuali, includendo invece le condizioni d'uso di tali frequenze nell'autorizzazione generale.

2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c), e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo, per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie. Nel concedere i diritti gli Stati membri precisano se sono trasferibili su iniziativa del detentore degli stessi e a quali condizioni, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi.

3. Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del

piano nazionale delle frequenze. Quest'ultimo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle frequenze radio in conformità dell'articolo 7.

Articolo 6

Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d'uso delle frequenze radio e i diritti d'uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate, rispettivamente, nelle parti A, B e C dell'allegato. Tali condizioni devono essere obiettivamente giustificate rispetto alla rete o al servizio in questione, proporzionate, trasparenti e non discriminatorie.

2. Gli obblighi specifici prescritti ai fornitori di servizi e di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 e degli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi di tale direttiva sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la trasparenza nei confronti delle imprese, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e indicate nella parte A dell'allegato, e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altre normative nazionali.

4. Nel concedere i diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri gli Stati membri non riproducono le condizioni dell'autorizzazione generale.

Articolo 7

Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze radio

1. Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero di diritti d'uso da concedere per le frequenze radio, lo Stato membro inter alia:

- a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza;
- b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione sulle limitazioni, conformemente all'articolo 6, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro);
- c) pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d'uso, indicandone le ragioni;
- d) invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo aver deciso la procedura da seguire;
- e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta delle imprese interessate.

2. Qualora decida che è possibile concedere un numero supplementare di diritti d'uso delle frequenze radio, lo Stato membro rende nota tale decisione, invitando a presentare domanda di assegnazione di tali diritti.

3. Qualora sia necessario concedere i diritti d'uso delle frequenze radio solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l'assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

4. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione, gli Stati membri possono prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 5, paragrafo 3 nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, pubbliche e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi.

I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio e di coordinamento dei satelliti.

5. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze radio in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 8

Assegnazione armonizzata delle frequenze radio

Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso concordate, e le imprese

cui assegnare le frequenze radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni comunitarie, gli Stati membri concedono il diritto d'uso delle frequenze radio nell'osservanza di tali atti. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto d'uso delle frequenze radio in questione, gli Stati membri non prescrivono altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tali frequenze radio.

Articolo 9

Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio dei diritti di installare strutture e dei diritti di interconnessione

Su richiesta di un'impresa, le autorità nazionali di regolamentazione rilasciano nel termine di una settimana dichiarazioni standardizzate che confermano, ove applicabile, che l'impresa ha presentato una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 e che definiscono le condizioni alle quali qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza dell'autorizzazione generale è legittimata a richiedere i diritti di installare strutture, a negoziare l'interconnessione, e/o ad ottenere l'accesso e l'interconnessione allo scopo di agevolare l'esercizio di tali diritti, ad esempio nei confronti di altre autorità o di altre imprese. Tali dichiarazioni possono eventualmente essere rilasciate automaticamente su ricevimento di una notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 10

Osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d'uso di frequenze radio o di numeri di comunicare, in conformità dell'articolo 11, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. L'autorità nazionale di regolamentazione che accerti l'inosservanza da parte di un'impresa di una o più condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, notifica all'impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni o rimediare alle violazioni:

— entro un mese dalla notifica, o

— entro un periodo più breve concordato con l'impresa stessa, o deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione in caso di violazioni ripetute; o

— entro un periodo più lungo, deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Se l'impresa non rimedia alle violazioni entro il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità competente adotta misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l'osservanza delle condizioni. Al riguardo gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti a imporre se del caso sanzioni pecuniarie. Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate all'impresa interessata entro una settimana dalla loro adozione e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l'impresa deve rispettare la misura.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità competente a imporre se del caso sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) o b) della presente direttiva o dell'articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall'autorità nazionale di regolamentazione.

5. Qualora vi siano violazioni gravi e ripetute delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso.

6. A prescindere dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All'impresa interessata viene quindi data un'adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, l'autorità competente può confermare le misure provvisorie.

7. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 11

Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti da altre normative nazionali, le autorità

nazionali di regolamentazione non impongono alle imprese di fornire, ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti d'uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, alcuna informazione salvo quelle proporzionate e oggettivamente giustificate:

- a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, della condizione 6 della parte B e della condizione 7 della parte C dell'allegato e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva;
- b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato a seguito di denuncia o quando l'autorità nazionale di regolamentazione abbia comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata, o in caso di un'indagine dell'autorità nazionale competente di sua iniziativa;
- c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;
- d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
- e) per fini statistici specifici;
- f) per effettuare un'analisi del mercato ai sensi della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).

Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e) e f) del primo comma può essere richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

2. Quando richiedono informazioni alle imprese ai sensi del paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

Articolo 12

Diritti amministrativi

1. I diritti amministrativi imposti alle imprese che prestano servizi o reti ai sensi dell'autorizzazione generale o che hanno ricevuto una concessione dei diritti d'uso:

- a) coprono complessivamente i soli costi amministrativi che saranno sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, che possono comprendere i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali decisioni in materia di accesso e interconnessione;

b) sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione che impongono il pagamento di diritti amministrativi sono tenute a pubblicare un rendiconto annuo dei propri costi amministrativi e dell'importo complessivo dei diritti riscossi. Alla luce delle differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche.

Articolo 13

Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture

Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso delle frequenze radio o dei numeri o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi dell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 14

Modifica dei diritti e degli obblighi

1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata. L'intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.

2. Gli Stati membri non devono limitare o revocare i diritti di passaggio prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente in conformità con le pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.

Articolo 15

Pubblicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.

2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 siano detenute a vari livelli di governo, in particolare le informazioni riguardanti le procedure e le condizioni circa i diritti di installare strutture, l'autorità nazionale di regolamentazione compie ogni ragionevole sforzo tenendo conto dei costi connessi, per realizzare un prospetto di facile lettura di tutte dette informazioni, comprese le informazioni attinenti ai livelli di governo pertinenti ed alle autorità competenti nella fattispecie, per agevolare le domande di concessione dei diritti di installare strutture.

Articolo 16

Procedure di esame

La Commissione esamina periodicamente il funzionamento dei regimi nazionali di autorizzazione e lo sviluppo dei servizi transfrontalieri prestati all'interno della Comunità e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono essere fornite senza indugio ingiustificato.

Articolo 17

Autorizzazioni preesistenti

1. Al più tardi entro la data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri allineano alle disposizioni della presente direttiva le autorizzazioni preesistenti alla data in cui essa entra in vigore.

2. Quando l'applicazione della disposizione di cui al paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento degli obblighi stabiliti nelle autorizzazioni preesistenti, gli Stati membri possono prorogare i diritti ed obblighi originari non oltre 9 mesi dalla data di applicazione indicata all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. Gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, indicandone le ragioni.

3. Qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che la soppressione di una condizione per l'autorizzazione riguardante l'accesso a reti di comunicazione elettronica, che era in vigore prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, crei eccessive difficoltà per le imprese che hanno beneficiato di un accesso obbligato a un'altra rete, e qualora non sia possibile per le stesse negoziare nuovi accordi secondo termini commerciali ragionevoli prima della data di applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lo stesso può chiedere una proroga temporanea della/e pertinente/i condizione/i. Siffatta richiesta è sottoposta alla

Commissione entro la data prevista per l'applicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma e specifica le condizioni e il periodo della proroga temporanea.

Gli Stati membri informano la Commissione sui motivi alla base della richiesta di proroga. La Commissione considera la richiesta, tenendo conto della particolare situazione dello Stato membro e della/e impresa/e interessata/e, e la necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario. Prende la decisione se accogliere o rifiutare la richiesta e, se decide di accoglierla, stabilisce la portata e durata della proroga. La Commissione comunica la sua decisione allo Stato membro interessato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di proroga. Siffatta decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 18

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 24 luglio 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni il 25 luglio 2003.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi hanno adottato nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché il testo di eventuali successive modifiche di tali disposizioni.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 20

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

ALLEGATO

Nel presente allegato è riportato l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali (Parte A), i diritti d'uso delle frequenze radio (Parte B) e i diritti d'uso dei numeri (Parte C) come precisato all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) della presente direttiva.

A. Condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale

1. Contributi finanziari a sostegno del servizio universale in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
2. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva.
3. Interoperabilità dei servizi e interconnessione delle reti conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).
4. Accessibilità dei numeri del piano nazionale di numerazione per l'utente finale comprese le condizioni conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Obblighi da rispettare con riferimento alla normativa ambientale e alla pianificazione urbana e rurale, obblighi e condizioni relativi alla concessione dell'accesso o dell'uso del suolo pubblico o privato e condizioni relative alla co-ubicazione e alla condivisione degli impianti e dei siti, conformemente alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e inclusa, ove applicabile, qualsiasi garanzia finanziaria o tecnica necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei lavori di infrastruttura.
6. Obblighi di trasmissione conformemente alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
7. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽¹⁾.
8. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche, ivi comprese le condizioni in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
9. Restrizioni relative ai contenuti illegali delle trasmissioni, in conformità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ⁽²⁾ e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuto nocivo ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽³⁾.
10. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della presente direttiva e per altri scopi contemplati dall'articolo 11 della presente direttiva.
11. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità della direttiva 97/66/CE e della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾.
12. Condizioni d'uso in caso di catastrofi per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità, nonché le trasmissioni radiotelevisive destinate al pubblico.
13. Provvedimenti concernenti la limitazione dell'esposizione delle persone ai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica, in conformità delle norme comunitarie.
14. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della presente direttiva, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

15. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione, conformemente alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti e/o servizi di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽¹⁾.
16. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato, conformemente alla direttiva 97/66/CE.
17. Condizioni per l'uso di frequenze radio, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 1999/5/CE qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva.
18. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme e/o specifiche di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

B. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle frequenze radio

1. Designazione del servizio o del tipo di rete o tecnologia per il quale sono stati concessi i diritti d'uso della frequenza e ove applicabile, l'uso esclusivo di una frequenza per la trasmissione di contenuto specifico o servizi audiovisivi specifici.
2. Uso effettivo ed efficiente delle frequenze in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) comprendente, se del caso, requisiti di copertura.
3. Condizioni tecniche e operative per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.
4. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatte salve eventuali modifiche del piano di frequenze nazionali.
5. Trasferimento dei diritti su iniziativa del detentore dei diritti e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
8. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle frequenze.

C. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dei numeri

1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio.
2. Uso effettivo ed efficiente dei numeri in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
4. Obbligo di fornire agli abbonati agli elenchi pubblici le informazioni ai fini degli articoli 5 e 25 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale).
5. Durata massima, in conformità dell'articolo 5 della presente direttiva, fatti salvi gli eventuali cambi del piano nazionale di numerazione.
6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare e relative condizioni in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
7. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 13 della presente direttiva.
8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.

⁽¹⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).

DIRETTIVA 2002/21/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'attuale quadro normativo delle telecomunicazioni ha raggiunto l'obiettivo di creare le condizioni per una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni nella fase di transizione dal monopolio alla piena concorrenza.
- (2) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati — Esame del 1999 nel quadro normativo delle comunicazioni». In questa comunicazione la Commissione passa in rassegna il vigente quadro normativo delle telecomunicazioni secondo quanto dispone l'articolo 8 della direttiva 90/387/CEE del Consiglio del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision) ⁽⁴⁾, e presenta una serie di proposte per un nuovo quadro normativo per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, da sottoporre a pubblica consultazione.
- (3) Il 26 aprile 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione dal titolo «Risultati della consultazione pubblica sul-

l'esame del 1999 del quadro normativo delle comunicazioni e orientamenti per il nuovo quadro normativo» la quale, da un lato, riassume i risultati della consultazione pubblica e, dall'altro, individua alcuni indirizzi fondamentali per l'elaborazione del nuovo quadro normativo per la infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati.

- (4) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha posto in evidenza il potenziale di crescita, competitività e creazione di posti di lavoro inerente al passaggio a un'economia digitale basata sulla conoscenza. Ha sottolineato, in particolare, l'importanza che riveste, sia per le imprese che per i cittadini europei, l'accesso ad una infrastruttura delle comunicazioni a livello mondiale poco costosa e a un'ampia gamma di servizi.
- (5) La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione implica l'esigenza di assoggettare tutte le reti di trasmissione e i servizi correlati ad un unico quadro normativo. Tale quadro normativo è costituito dalla presente direttiva e da quattro direttive particolari: la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate nonché all'interconnessione delle stessa (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁵⁾ (in prosieguo «le direttive particolari»). È necessario separare la disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti. Di conseguenza, il presente quadro normativo non si applica ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica che utilizzano servizi di comunicazione elettronica, come i contenuti delle emis-

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 198 e GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 199.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 56.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° marzo 2001 (GU C 277 del 1.10.2001, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 34) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 29.10.1997, pag. 23).

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

- sioni radiotelevisive, i servizi finanziari e taluni servizi della società dell'informazione e lascia quindi impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale riguardo a tali servizi in ottemperanza alla normativa comunitaria, per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare la difesa del pluralismo dei mezzi di informazione. Il contenuto dei programmi televisivi è disciplinato dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive ⁽¹⁾. La separazione della disciplina dei mezzi di trasmissione dalla disciplina dei contenuti non incide sul riconoscimento dei collegamenti fra i due aspetti, in particolare al fine di garantire il pluralismo dei mezzi di informazione, la diversità culturale e la protezione dei consumatori.
- (6) La politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori. La comunicazione della Commissione dal titolo «Principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale» e le conclusioni del Consiglio del 6 giugno 2000, che ha accolto con favore tale comunicazione, definiscono le azioni chiave che la Comunità dovrà adottare per attuare la sua politica audiovisiva.
- (7) Le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari lasciano impregiudicata per ciascuno Stato membro la possibilità di adottare le misure necessarie per assicurare la tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza, salvaguardare l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza e consentire la ricerca, l'individuazione e il perseguimento dei reati, anche mediante la definizione, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, di obblighi specifici e proporzionati applicabili ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
- (8) La presente direttiva non si applica alle apparecchiature contemplate dalla direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento delle loro conformità ⁽²⁾. Essa si applica alle apparecchiature utilizzate dagli utenti della televisione digitale. È importante che le autorità di regolamentazione incoraggino gli operatori di rete e i produttori di apparecchiature terminali a cooperare per rendere più agevole agli utenti disabili l'accesso ai servizi di comunicazione elettronica.
- (9) I servizi della società dell'informazione sono disciplinati dalla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») ⁽³⁾.
- (10) La definizione di «servizio della società dell'informazione» di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾, abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono on line. La maggior parte di tali attività non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva in quanto non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica. La telefonia vocale e i servizi di posta elettronica sono disciplinati dalla presente direttiva. La stessa impresa, ad esempio un fornitore di servizi Internet, può offrire sia un servizio di comunicazione elettronica, quale l'accesso ad Internet, sia servizi non contemplati dalla presente direttiva, quali la fornitura di materiale in rete.
- (11) In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito nell'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.
- (12) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente dalle parti in causa. Tale organo può essere un tribunale. Inoltre, una impresa che ritenga che le sue domande per la concessione del diritto di installare strutture non siano state esaminate in linea con i principi di cui alla presente direttiva dovrebbe avere il diritto di proporre ricorso contro tali decisioni. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale.
- (13) Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter raccogliere informazioni presso gli operatori in modo da adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati. Può essere opportuno che tali informazioni vengano raccolte anche per conto della Commissione, onde consentirle di adempiere agli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. Le informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico, ad esclusione

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

⁽²⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

di quelle di natura riservata, in conformità delle normative nazionali sull'accesso del pubblico all'informazione e fatti salvi il diritto comunitario e le legislazioni nazionali in materia di riservatezza degli affari.

- (14) Le informazioni considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, possono essere scambiate con la Commissione e con altre autorità nazionali di regolamentazione solo qualora tale scambio sia strettamente necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari. Le informazioni scambiate si limitano alle informazioni pertinenti e proporzionate allo scopo dello scambio stesso.
- (15) È importante che le autorità nazionali di regolamentazione acquisiscano il parere di tutte le parti interessate quando elaborano proposte di decisione e ne tengano conto prima di adottare una decisione definitiva. Per garantire che le decisioni prese a livello nazionale non incidano negativamente sul mercato unico o su altri obiettivi del trattato, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a notificare taluni progetti di decisione alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione per dar loro la possibilità di esprimere le proprie valutazioni. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione consultino le parti interessate su tutti i progetti di misure che hanno un'influenza sul commercio fra Stati membri. I casi nei quali si applicano le procedure di cui agli articoli 6 e 7 sono definiti nella presente direttiva e nelle direttive particolari. La Commissione dovrebbe essere in grado, previa consultazione del Comitato per le comunicazioni, di richiedere a un'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura ove questa concerna l'individuazione di mercati rilevanti o la designazione o meno di imprese che detengono un significativo potere di mercato e ove tali decisioni potrebbero creare una barriera al mercato unico o essere incompatibili con il diritto comunitario, e in particolare con gli obiettivi politici che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero perseguire. Detta procedura si applica fatta salva la procedura di notificazione di cui alla direttiva 98/34/CE, nonché le prerogative che il trattato conferisce alla Commissione in relazione alle violazioni del diritto comunitario.
- (16) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero ispirarsi ad una serie armonizzata di principi e obiettivi e nell'assolvere i compiti ad esse assegnati dal presente quadro normativo dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri.
- (17) Le attività delle autorità nazionali di regolamentazione stabilite dalla presente direttiva e dalle direttive particolari contribuiscono all'attuazione di politiche più ampie nei settori culturale, occupazionale, ambientale, della coesione sociale, urbanistico e dell'assetto del territorio.
- (18) L'obbligo per gli Stati membri di garantire che le autorità nazionali di regolamentazione tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale, ossia che non imponga l'uso di un particolare tipo di tecnologia né che operi discriminazioni tra particolari tecnologie, non preclude l'adozione di provvedimenti ragionevoli volti a promuovere taluni servizi specifici, ove opportuno, per esempio la televisione digitale come mezzo per aumentare l'efficienza dello spettro.
- (19) Le radiofrequenze sono una risorsa essenziale per i servizi di comunicazione elettronica via radio e, nella misura in cui sono utilizzate per tali servizi, esse dovrebbero essere ripartite ed assegnate dalle autorità nazionali di regolamentazione in funzione di una serie di obiettivi e principi armonizzati che ne disciplinino l'azione, nonché secondo criteri trasparenti, non discriminatori ed obiettivi che tengano conto degli interessi democratici, sociali, linguistici e culturali connessi con l'uso della frequenza. È importante che la ripartizione e l'assegnazione delle radiofrequenze siano gestite nel modo più efficiente possibile. Il trasferimento delle radiofrequenze può costituire un mezzo efficace per conseguire un'utilizzazione più efficiente dello spettro radio, sempreché siano previste adeguate garanzie a tutela del pubblico interesse, e particolarmente la trasparenza di tali trasferimenti e la vigilanza da parte dell'autorità di regolamentazione. La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa a un quadro normativo per la politica dello spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) istituisce un quadro di riferimento per l'armonizzazione delle radiofrequenze e le iniziative a norma della presente direttiva devono cercare di agevolare l'applicazione di detta decisione.
- (20) L'accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione gestiscano tutti gli elementi dei piani nazionali di numerazione, compresi i codici di punto d'origine per l'indirizzamento di rete. Laddove vi sia la necessità di armonizzare le risorse di numerazione nella Comunità per favorire lo sviluppo di servizi paneuropei, la Commissione può adottare misure tecniche di attuazione avvalendosi delle sue competenze di esecuzione. Ove ciò sia opportuno per assicurare la piena interoperabilità dei servizi, gli Stati membri dovrebbero coordinare le rispettive posizioni nazionali in conformità del trattato in seno alle istanze ed alle organizzazioni internazionali in cui vengono assunte decisioni in materia di numerazione. Le disposizioni della presente direttiva non definiscono nuovi settori di competenza per le autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'assegnazione dei nomi di dominio e dell'indirizzamento in Internet.

- (21) Gli Stati membri possono utilizzare, tra l'altro, sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa per l'assegnazione delle radiofrequenze nonché di numeri aventi eccezionale valore economico. Nel gestire tali sistemi, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto delle disposizioni dell'articolo 8.
- (22) Va garantito che le procedure previste per la concessione del diritto di installare strutture siano tempestive, non discriminatorie e trasparenti, onde assicurare che vengano le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali vigenti in materia di espropriazione o uso di una proprietà, normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici né il principio di neutralità in relazione al regime di proprietà esistente negli Stati membri.
- (23) La condivisione delle strutture può presentare vantaggi sotto il profilo urbanistico, della salute pubblica o per motivi ambientali e dovrebbe essere incentivata dalle autorità nazionali di regolamentazione sulla base di accordi con le imprese su base volontaria. Nei casi in cui le imprese non dispongano di alternative economicamente valide può essere opportuna la condivisione obbligatoria delle strutture o della proprietà. Essa comprende, tra l'altro: la coubicazione fisica e la condivisione di condotti, piloni, antenne e sistemi di antenne. La condivisione obbligatoria delle strutture o delle proprietà può essere imposta alle imprese soltanto previa esauriente consultazione pubblica.
- (24) Se si impone ad operatori mobili di condividere torri o piloni per ragioni ambientali, dette condivisioni obbligatorie possono comportare una riduzione dei livelli massimi di potenza trasmessa consentiti a ciascun operatore per ragioni di sanità pubblica, con la conseguente necessità per gli operatori di installare un maggior numero di siti di trasmissione al fine di garantire la copertura nazionale.
- (25) In alcuni casi sussiste l'esigenza di dettare obblighi ex ante allo scopo di garantire lo sviluppo di un mercato concorrenziale. La definizione di quota di mercato significativa di cui alla direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾ si è dimostrata utile nelle prime fasi di liberalizzazione dei mercati in quanto soglia che fa scattare alcuni obblighi ex ante, ma essa deve essere adattata per tener conto di realtà di mercato più complesse e dinamiche. Per tale motivo la definizione di cui alla presente direttiva è equivalente alla nozione di
- posizione dominante enucleata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- (26) Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante non soltanto allorché esistono interconnessioni strutturali o di altro tipo tra di loro ma anche allorché la struttura del pertinente mercato è tale da comportare effetti coordinati, vale a dire tale da incoraggiare comportamenti anticoncorrenziali di parallelismo o allineamento sul mercato.
- (27) È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire nel valutare se in un determinato mercato esista una concorrenza effettiva e nel valutare se certe imprese esercitano un'influenza significativa. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare se un determinato mercato di prodotti o servizi sia effettivamente concorrenziale in una determinata area geografica, che può essere costituita dalla totalità o da una parte del territorio dello Stato membro interessato ovvero da parti limitrofe dei territori di Stati membri considerate nel loro complesso. Nel determinare se esista un'effettiva concorrenza si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'assenza di concorrenza effettiva sia duratura. Questi orientamenti affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati. La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente gli orientamenti in modo da assicurare che continuino ad essere appropriati in un mercato in rapida evoluzione. Le autorità nazionali di regolamentazione dovranno cooperare tra di loro qualora sia accertato che il mercato in questione è paneuropeo.
- (28) Nel valutare se un'impresa esercita un'influenza significativa in un determinato mercato le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero agire conformemente alla normativa comunitaria e tenere nella massima considerazione gli orientamenti della Commissione.
- (29) La Comunità e gli Stati membri hanno assunto degli impegni di norme tecniche e in relazione al quadro normativo per le reti e i servizi di telecomunicazioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

- (30) È opportuno che la normalizzazione resti un processo essenzialmente guidato dal mercato. Possono tuttavia permanere situazioni in cui è opportuno esigere l'osservanza di norme comunitarie specifiche per garantire l'interoperabilità nel mercato unico. A livello nazionale gli Stati membri sono soggetti alle disposizioni della direttiva 98/34/CE. La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽¹⁾ non ha reso obbligatorio alcuno specifico sistema o servizio di trasmissione per la televisione digitale. Nell'ambito del Digital Video Broadcasting Group, gli operatori del mercato europeo hanno messo a punto una famiglia di sistemi di trasmissione televisiva che sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono diventate raccomandazioni dell'Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU). Qualsiasi decisione finalizzata a rendere obbligatoria l'attuazione delle suddette norme deve essere preceduta da un'esauriente consultazione pubblica. Le procedure di normalizzazione contemplate dalla presente direttiva lasciano impregiudicato il disposto della direttiva 1999/5/CE, della direttiva 73/23/CEE del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione ⁽²⁾ e della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽³⁾.
- (31) Al fine di garantire il libero flusso delle informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale dovrebbe essere promossa l'interoperabilità dei servizi televisivi digitali interattivi e delle apparecchiature terminali avanzate per la televisione digitale, a livello del consumatore. È auspicabile che i consumatori possano ricevere, a prescindere dal modo di trasmissione, tutti i servizi della televisione digitale interattiva, tenuto conto della neutralità tecnologica, del futuro progresso tecnologico, dell'esigenza di promuovere il passaggio alla televisione digitale e dello stato della concorrenza nei mercati dei servizi della televisione digitale. I fornitori delle piattaforme di televisione digitale interattiva dovrebbero tendere ad applicare un'«application programming interface» (API) aperta, conforme agli standard o alle specifiche adottate da un organismo di normalizzazione europeo. Il passaggio dalle esistenti API alle nuove API aperte dovrebbe essere incoraggiato e organizzato, per esempio attraverso un memorandum d'intesa fra tutti gli operatori del mercato interessato. Le API aperte facilitano l'interoperabilità, vale a dire la trasportabilità di contenuti interattivi fra meccanismi di fornitura e la piena funzionalità di tali contenuti sulle apparecchiature terminali avanzate. Si dovrebbe tener tuttavia conto dell'esigenza di non impedire il funzionamento dell'apparecchiatura ricevente e di proteggerla da attacchi dolosi, per esempio da virus.
- (32) Nell'eventualità che sorgano controversie fra imprese dello stesso Stato membro nel settore disciplinato dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, ad esempio per quanto riguarda gli obblighi relativi all'accesso o all'interconnessione ovvero le modalità di trasferimento di elenchi di abbonati, la parte lesa che abbia negoziato in buona fede un accordo senza riuscire a raggiungerlo, dovrebbe avere il diritto di rivolgersi a un'autorità di regolamentazione nazionale per risolvere la controversia. Le autorità nazionali di regolamentazione devono avere il potere di imporre una soluzione alle parti. L'intervento di un'autorità nazionale di regolamentazione nella composizione di una controversia fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro deve mirare a garantire l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari.
- (33) Oltre ai mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e dal diritto comunitario è opportuno che sia esperibile una procedura semplice promossa ad istanza di una delle parti della controversia, per la risoluzione delle controversie transnazionali che non rientrano nelle competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione.
- (34) È opportuno che un unico comitato sostituisca il comitato ONP istituito dall'articolo 9 della direttiva 90/387/CEE ed il comitato «Licenze» istituito dall'articolo 14 della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 1997, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione ⁽⁴⁾.
- (35) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di attuare una piena cooperazione si forniscano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve dovrebbe essere tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.
- (36) La Commissione ha manifestato l'intenzione di creare un gruppo di regolatori europei per reti e servizi di comunicazione elettronica, che costituirebbe un meccanismo atto ad incoraggiare la cooperazione e il coordinamento delle autorità nazionali di regolamentazione, nell'intento di promuovere lo sviluppo del mercato interno per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di cercare di raggiungere una coerente applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari, soprattutto in quei settori in cui la legislazione nazionale che dà attuazione a quella comunitaria concede alle autorità nazionali di regolamentazione un considerevole potere discrezionale nell'applicazione delle relative norme.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 15.

(37) Alle autorità nazionali di regolamentazione dovrebbe essere richiesto di cooperare l'una con l'altra e con la Commissione in modo trasparente, onde garantire un'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato per le comunicazioni o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva e delle direttive particolari.

(38) Le misure che potrebbero influenzare il commercio tra gli Stati membri sono misure atte ad avere un'influenza, diretta o indiretta, reale o potenziale, sui modelli di commercio fra Stati membri in modo tale da creare una barriera al mercato unico. Vi sono comprese misure che abbiano un'influenza significativa su operatori o utenti in altri Stati membri, fra le quali tra l'altro: misure che influenzano i prezzi agli utenti in altri Stati membri; misure che influenzano la capacità di un'impresa stabilita in un altro Stato membro di fornire un servizio di comunicazione elettronica, e in particolare misure che influenzano la capacità di offrire servizi su base transnazionale; infine, misure che influenzano le strutture o l'accesso al mercato, con ripercussioni per le imprese di altri Stati membri.

(39) È opportuno che le disposizioni della presente direttiva vengano riesaminate a scadenze regolari, in particolare per valutare la necessità di modificarle in funzione dell'evoluzione delle tecnologie o della situazione dei mercati.

(40) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(41) Poiché lo scopo dell'azione proposta e cioè il raggiungimento di un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica, delle risorse e dei servizi correlati non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) Talune direttive e decisioni in tale settore dovrebbero essere abrogate.

(43) La Commissione dovrebbe monitorare la transizione dal quadro vigente al nuovo quadro e può in particolare, in qualsiasi momento, presentare una proposta che abroga il regolamento (CE) n. 2887/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 sull'accesso disaggregato alla rete locale ⁽²⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo d'applicazione e finalità

1. La presente direttiva istituisce un quadro normativo armonizzato per la disciplina dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, definisce le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione ed istituisce le procedure atte a garantire l'applicazione armonizzata del quadro normativo nella Comunità.

2. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatti salvi gli obblighi imposti dal diritto comunitario o dalle disposizioni nazionali conformi al diritto comunitario, in relazione ai servizi forniti mediante reti e servizi di comunicazione elettronica.

3. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano fatte salve le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti ed alla politica audiovisiva.

4. La presente direttiva e le direttive particolari si applicano altresì fatte salve le disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 4.

- nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
- b) «mercati transnazionali», mercati individuati conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 che comprendono la Comunità o un'importante parte di essa;
- c) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) «risorse correlate», le risorse correlate ad una rete di comunicazione elettronica e/o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono e/o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete e/o servizio, ivi compresi i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi;
- f) «sistema di accesso condizionato», qualsiasi misura e/o intesa tecnica secondo la quale l'accesso in forma intelligibile ad un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato ad un abbonamento o ad un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
- g) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi incaricati da uno Stato membro di svolgere le funzioni di regolamentazione fissate dalla presente direttiva e dalle direttive particolari;
- h) «utente», la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
- i) «consumatore», la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- j) «servizio universale», un insieme minimo di servizi di una qualità determinata definiti nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, ad un prezzo ragionevole;
- k) «abbonato», la persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi;
- l) «direttive particolari», la direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), la direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), la direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) e la direttiva 97/66/CE;
- m) «fornitura di una rete di comunicazione elettronica», la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di una siffatta rete;
- n) «utente finale», un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- o) «apparecchiature digitali televisive avanzate», i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;
- p) «Application Programming Interface (API)», interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o da fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali.

CAPO II

AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 3

Autorità nazionali di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le singole funzioni attribuite alle autorità nazionali di regolamentazione dalla presente direttiva e dalle direttive particolari vengano esercitate da un organismo competente.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione provvedendo affinché esse siano giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da tutti gli organismi che forniscono reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità nazionali di regolamentazione esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
4. Gli Stati membri rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano

assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e tra queste e le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché le autorità nazionali incaricate di attuare la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune. Quando tali questioni sono di competenza di più di un'autorità, gli Stati membri assicurano che le rispettive funzioni siano rese pubbliche in forma facilmente accessibile.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione e le autorità nazionali garanti della concorrenza si forniscono reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le autorità nazionali di regolamentazione cui sono state attribuite funzioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le loro competenze rispettive.

Articolo 4

Diritto di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni. Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione e che vi sia un efficace meccanismo di ricorso. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.

2. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi, di cui al paragrafo 1, che non siano organi giurisdizionali sono comunque sempre motivate per iscritto. In tal caso, inoltre, le decisioni sono impugnabili dinanzi a una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari o con le decisioni adottate ai sensi di tali direttive. Su richiesta, le suddette imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità nazionale di regolamenta-

zione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione forniscano alla Commissione, su richiesta motivata, le informazioni che le sono necessarie per assolvere i compiti che il trattato le conferisce. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Se tali informazioni sono state precedentemente fornite dalle imprese su richiesta dell'autorità nazionale di regolamentazione, tali imprese ne sono informate. Se necessario, e salvo richiesta contraria, espressa e motivata, dell'autorità che fornisce le informazioni, la Commissione mette le informazioni a disposizione di un'altra autorità analoga di un altro Stato membro.

Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che, su richiesta motivata, le informazioni fornite ad un'autorità nazionale di regolamentazione possano essere messe a disposizione di un'altra analoga autorità dello stesso Stato membro o di uno Stato membro diverso, ove ciò sia necessario per consentire a tali autorità di assolvere alle responsabilità che loro incombono in base al diritto comunitario.

3. Qualora le informazioni siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione, in conformità con la normativa comunitaria e nazionale sulla riservatezza degli affari, la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione interessate ne garantiscono la riservatezza.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione pubblicino le suddette informazioni nella misura in cui contribuiscono a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza delle norme nazionali che disciplinano l'accesso del pubblico all'informazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza degli affari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione pubblicano le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al paragrafo 4, comprese le procedure dettagliate per ottenere tale accesso.

Articolo 6

Meccanismo di consultazione e di trasparenza

Salvo nei casi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 6, o 20 o 21, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, quando intendono adottare misure in applicazione della presente direttiva o delle direttive particolari che abbiano un impatto rilevante sul relativo mercato, diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misure entro un termine ragionevole. Le autorità nazionali di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che appli-

cano ai fini della consultazione. Gli Stati membri garantiscono la creazione di un unico punto d'informazione attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso. Il risultato della procedura di consultazione deve essere reso pubblicamente disponibile attraverso l'autorità di regolamentazione nazionale, salvo nel caso di un'informazione riservata, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla riservatezza nel campo commerciale.

Articolo 7

Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

1. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 8, nella misura in cui concernono il funzionamento del mercato interno.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo cercano in particolare di pervenire ad un accordo sui tipi di strumenti e sulle soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.
3. Oltre alla consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:
 - a) rientri nell'ambito di applicazioni degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (Direttiva Accesso) o dell'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE; [Direttiva servizio universale] e
 - b) influenzi gli scambi tra Stati membri,
 essa rende nel contempo accessibile il progetto di misura alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese o entro il termine di cui all'articolo 6, se tale termine è più lungo. Il periodo di un mese non può essere prorogato.
4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:
 - a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; o
 - b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5,
 e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha indicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato. Entro tale periodo la Commissione può, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, adottare una decisione con cui si richieda all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente con proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.
5. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione e della Commissione e può, salvo nei casi di cui al paragrafo 4, adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, comunicarlo alla Commissione.
6. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4, onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4.

CAPO III

FUNZIONI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI REGOLAMENTAZIONE

Articolo 8

Obiettivi generali e principi dell'attività di regolamentazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nello svolgere le funzioni di regolamentazione indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, le autorità nazionali di regolamentazione adottino tutte le ragionevoli misure intese a conseguire gli obiettivi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Le misure sono proporzionate a tali obiettivi.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella

presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, tengano nel massimo conto l'opportunità di una regolamentazione tecnologicamente neutrale.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono contribuire nell'ambito delle loro competenze a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, tra l'altro:

- a) assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, ne traggano il massimo beneficio sul piano della scelta, del prezzo e della qualità;
- b) garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- c) incoraggiando investimenti efficienti in materia di infrastrutture e promuovendo l'innovazione;
- d) incoraggiando un uso efficace e garantendo una gestione efficiente delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro:

- a) rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo;
- b) incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end);
- c) garantendo che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;
- d) collaborando tra loro e con la Commissione in maniera trasparente per garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, tra l'altro:

- a) garantendo a tutti i cittadini un accesso al servizio universale quale specificato nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale);
- b) garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori nei loro rapporti con i fornitori, in particolare predi-

spendendo procedure semplici e poco onerose di composizione delle controversie espletate da un organismo indipendente dalle parti in causa;

- c) contribuendo a garantire un livello elevato di protezione dei dati personali e della vita privata;
- d) promuovendo la diffusione di informazioni chiare, in particolare imponendo la trasparenza delle tariffe e delle condizioni di uso dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili;
- f) garantendo il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione pubbliche.

Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1. Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che la allocazione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le imprese trasferiscano i diritti di uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti di uso delle radiofrequenze venga notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione delle frequenze e che ogni trasferimento di tali diritti abbia luogo in conformità delle procedure stabilite dall'autorità nazionale di regolamentazione e sia reso pubblico. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la concorrenza non venga falsata in conseguenza di tali operazioni. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio) o di altri provvedimenti comunitari, i trasferimenti suddetti non devono dar luogo ad un cambiamento dell'utilizzazione di tali radiofrequenze.

Articolo 10

Numerazione, assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione controllino l'assegnazione di tutte le risorse

nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione. Gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati. Le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione, e le loro successive modificazioni ed integrazioni, vengano pubblicati, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

4. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione delle risorse di numerazione all'interno della Comunità ove ciò sia necessario per sostenere lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare le misure di attuazione tecnica appropriate in materia.

5. Laddove appropriato per assicurare interoperabilità completa e globale dei servizi, gli Stati membri coordinano le loro posizioni nelle organizzazioni e nelle sedi internazionali nelle quali vengono assunte decisioni in tema di numerazione, assegnazione di nomi a dominio e indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 11

Diritti di passaggio

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare:

- una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazione,
- una domanda per la concessione del diritto di installare strutture su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse a un'impresa autorizzata a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico;

l'autorità competente:

- agisca in base a procedure trasparenti e pubbliche, applicate senza discriminazioni né ritardi; e

- rispetti i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti.

Le procedure summenzionate possono differire in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti di comunicazione pubbliche o meno.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, laddove le autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di imprese che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

3. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di efficaci meccanismi che consentano alle imprese di presentare ricorso ad un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare risorse.

Articolo 12

Coincidenza e condivisione di strutture

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano la condivisione di tali strutture o proprietà.

2. In particolare quando le imprese non dispongano di valide alternative a causa di esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, alla salute pubblica, alla pubblica sicurezza o alla realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, gli Stati membri possono imporre la condivisione di strutture o proprietà (compresa la coincidenza fisica) ad un'impresa che gestisce una rete di comunicazione elettronica o adottano misure volte a facilitare il coordinamento dei lavori pubblici soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

Articolo 13

Separazione contabile e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, e che godono di diritti speciali od esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi alle loro attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, oppure

b) di provvedere ad una separazione strutturale per le attività attinenti la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma alle imprese il cui fatturato annuo nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in detto Stato membro sia inferiore a 50 milioni di euro.

2. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti nelle norme contabili del diritto comunitario, i loro rendimenti finanziari sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme comunitarie e nazionali.

Questo obbligo si applica anche alla separazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera a).

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 14

Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato

1. Quando le direttive particolari prescrivono alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se gli operatori dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 16, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, ottemperano alla normativa comunitaria e tengono nella massima considerazione gli orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del rilevante potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma del

l'articolo 15. I criteri cui attenersi nel procedere a tale valutazione sono elencati nell'allegato II.

3. Se un'impresa dispone di un significativo potere su un mercato specifico, può parimenti presumersi che essa abbia un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire al potere detenuto in un mercato di esser fatto valere nell'altro, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata.

Articolo 15

Procedura per la definizione dei mercati

1. Previa consultazione pubblica e consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione adotta una raccomandazione avente ad oggetto i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti (in prosieguo «la raccomandazione»). La raccomandazione individua, conformemente all'allegato I, i mercati dei prodotti e dei servizi all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari senza che ciò pregiudichi la individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza.

La Commissione riesamina periodicamente la raccomandazione.

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo «gli orientamenti») conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire mercati che differiscono da quelli contemplati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

4. Previa consultazione delle autorità nazionali di regolamentazione, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali.

Articolo 16

Procedura per l'analisi del mercato

1. Non appena possibile dopo l'adozione della raccomandazione o dopo ogni suo successivo aggiornamento, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati

membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

2. Quando l'autorità nazionale di regolamentazione è tenuta, ai sensi degli articoli 16, 17, 18 o 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) o ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base alla propria analisi di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.

3. Se conclude che tale mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione specifici di cui al paragrafo 2. Qualora siano già in applicazione obblighi di regolamentazione settoriali, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. La revoca degli obblighi è comunicata alle parti interessate con un congruo preavviso.

4. Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale l'autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'articolo 13 e impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistono.

5. Nel caso dei mercati transnazionali paneuropei individuati nella decisione di cui all'articolo 15, paragrafo 3 le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nel massimo conto gli orientamenti, e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

6. Le misure di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 sono adottate secondo la procedura di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 17

Normalizzazione

1. La Commissione elabora, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2 e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un elenco di norme e/o specifiche come base per la fornitura armonizzata di reti di comunicazione elettronica, di servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati. Se necessario, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, previa consultazione del Comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, può chiedere alle organizzazioni europee di normalizzazione di elaborare determinate norme [Comitato europeo di normalizzazione (CEN), Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) e Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)].

2. Gli Stati membri incoraggiano l'uso delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, per la fornitura di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi e migliorare la libertà di scelta degli utenti.

Fintantoché tali norme o specifiche non siano adottate in conformità del paragrafo 1, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme e/o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione.

In mancanza di tali norme e/o specifiche, gli Stati membri incoraggiano l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) o dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

Qualora già esistano norme internazionali, gli Stati membri esortano le organizzazioni europee di normalizzazione ad usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, a meno che tali norme internazionali o le loro parti risultino inefficaci.

3. Se le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 1 non sono applicate correttamente, e di conseguenza non può essere garantita l'interoperabilità dei servizi in uno o più Stati membri, l'applicazione di tali norme e/o specifiche può essere resa obbligatoria, in base alla procedura di cui al paragrafo 4, nella misura strettamente necessaria per assicurare tale interoperabilità e per migliorare la libera scelta degli utenti.

4. Se intende rendere obbligatoria l'applicazione di determinate norme e/o specifiche, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed invita tutte le parti interessate a presentare le proprie osservazioni. La Commissione, in conformità della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, rende obbligatoria l'applicazione delle norme pertinenti, menzionandole come norme obbligatorie nell'elenco delle norme e/o specifiche pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

5. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche armonizzate di cui al paragrafo 1 non contribuiscano più alla prestazione di servizi armonizzati di comunicazione elettronica o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione le straccia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

6. Ove ritenga che le norme e/o le specifiche di cui al paragrafo 4 non contribuiscano più alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica armonizzati o non soddisfino più le esigenze dei consumatori o siano di ostacolo allo sviluppo tecnologico, la Commissione, conformemente alla procedura di

cui all'articolo 22, paragrafo 3, le stralcia dall'elenco delle norme e/o specifiche di cui al paragrafo 1.

7. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia né alle norme armonizzate soggette alle disposizioni della direttiva 1999/5/CE.

Articolo 18

Interoperabilità dei servizi di televisione interattiva digitale

1. Al fine di assicurare il libero flusso di informazioni, il pluralismo dei mezzi d'informazione e la diversità culturale, gli Stati membri incoraggiano, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2:

- a) i fornitori dei servizi di televisione digitale interattiva da rendere disponibile al pubblico nella Comunità su piattaforme di televisione digitale interattiva, a prescindere dalle modalità di trasmissione, a usare un'API aperta;
- b) i fornitori di tutte le apparecchiature digitali televisive avanzate destinate a ricevere i servizi di televisione digitale interattiva su piattaforme di televisione digitale interattiva, a rispettare l'API aperta in conformità con: requisiti minimi dei relativi standard o specifiche.

2. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2002/19/CE [direttiva Accesso] gli Stati membri incoraggiano i proprietari delle API a rendere disponibili in termini equi, ragionevoli e non discriminatori e dietro adeguata remunerazione, tutte le informazioni necessarie a consentire ai fornitori di servizi di televisione digitale interattiva di fornire tutti i servizi supportati dalle API in una forma pienamente funzionale.

3. Entro un anno a decorrere dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riesamina gli effetti del presente articolo. Se l'interoperabilità e la libertà di scelta degli utenti non sono state adeguatamente raggiunte in uno o più Stati membri, la Commissione può adottare un'azione ai sensi della procedura di cui all'articolo 17, paragrafi 3 e 4.

Articolo 19

Procedure di armonizzazione

1. Se la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, rivolge agli Stati membri raccomandazioni concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'assolvimento dei loro compiti, tengano nella massima considerazione tali raccomandazioni. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

2. Qualora accerti che le divergenze tra le normative nazionali intese ad attuare l'articolo 10, paragrafo 4 creano ostacoli al mercato unico europeo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prendere adeguate misure tecniche di attuazione.

Articolo 20

Risoluzione delle controversie tra imprese

1. Qualora fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica in uno Stato membro sorga una controversia in merito agli obblighi derivanti dalla presente direttiva o dalle direttive particolari, l'autorità nazionale di regolamentazione, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, emette quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi salvo casi eccezionali, una decisione vincolante che risolva la controversia. Gli Stati membri interessati esigono che tutte le parti prestino piena cooperazione all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino a risolvere una controversia con decisione vincolante laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, e se la parte che chiede il risarcimento non ha adito un organo giurisdizionale, l'autorità nazionale di regolamentazione emette, a richiesta di una delle parti, una decisione vincolante volta a dirimere il più presto possibile la vertenza e in ogni caso entro quattro mesi.

3. Nella risoluzione delle controversie l'autorità nazionale di regolamentazione adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 8. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'autorità nazionale di regolamentazione nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

4. La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza degli affari. Alle parti interessate viene fornita una motivazione esauriente.

5. La procedura di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 21

Risoluzione delle controversie transnazionali

1. Qualora tra parti stabilite in Stati membri diversi sorga una controversia transnazionale nell'ambito di applicazione

della presente direttiva o delle direttive particolari per la quale risultino competenti le autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri, si applica la procedura di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime coordinano i loro sforzi in modo da pervenire alla risoluzione della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 8. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione nella soluzione di una controversia è conforme alle disposizioni della presente direttiva o delle direttive particolari.

3. Gli Stati membri possono disporre che le autorità nazionali di regolamentazione rinuncino congiuntamente a risolvere una controversia laddove esistano altri meccanismi, tra cui la mediazione, che possono contribuire meglio e tempestivamente alla risoluzione della controversia conformemente alle disposizioni dell'articolo 8. Esse ne informano quanto prima le parti. Se dopo quattro mesi la controversia non è risolta, se non è stato adito un organo giurisdizionale e a richiesta di una delle parti, le competenti autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi per giungere ad una soluzione della controversia, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 8.

4. La procedura di cui al paragrafo 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

Articolo 22

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (in prosieguo «il comitato per le comunicazioni»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, in osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 23

Scambio di informazioni

1. La Commissione fornisce tutte le pertinenti informazioni, al comitato per le comunicazioni sull'esito delle consultazioni periodiche con i rappresentanti degli operatori di rete, dei fornitori di servizi, degli utenti, dei consumatori, dei produttori e dei sindacati, oltre che con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

2. Il comitato per le comunicazioni, tenendo nel debito conto la politica della Comunità nel settore delle comunicazioni elettroniche, promuove lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e fra questi e la Commissione sulla situazione e sull'attività delle autorità di regolamentazione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 24

Pubblicazione di informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché vengano rese pubbliche informazioni aggiornate relative all'applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, secondo modalità che garantiscano a tutte le parti interessate di accedere agevolmente a tali informazioni. Essi provvedono alla pubblicazione, nelle rispettive Gazzette ufficiali, di un avviso che precisa come e dove tali informazioni sono pubblicate. Il primo di questi avvisi è pubblicato anteriormente alla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, successivamente un nuovo avviso è pubblicato ogniqualvolta le informazioni in questione siano modificate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una copia di ciascun avviso al momento della sua pubblicazione. La Commissione trasmette a sua volta queste informazioni al comitato per le comunicazioni se del caso.

Articolo 25

Procedure di revisione

La Commissione esamina periodicamente l'applicazione della presente direttiva e riferisce in proposito al Parlamento europeo ed al Consiglio, la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma. A tal fine la Commissione può chiedere agli Stati membri informazioni che devono esserle trasmesse senza ritardi ingiustificati.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazione

Le direttive e decisioni in appresso sono abrogate con effetto dalla data di applicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, secondo comma:

— direttiva 90/387/CEE,

- decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza ⁽¹⁾,
- direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate ⁽²⁾,
- decisione 92/264/CEE del Consiglio, dell'11 maggio 1992, che introduce un codice di accesso comune al servizio telefonico internazionale nella Comunità ⁽³⁾,
- direttiva 95/47/CE,
- direttiva 97/13/CE,
- direttiva 97/33/CE,
- direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁴⁾.

Articolo 27

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri mantengono tutti gli obblighi ai sensi della legislazione nazionale di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e all'articolo 16 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale) fino a che le autorità nazionali di regolamentazione non decidano riguardo a tali obblighi, conformemente all'articolo 16 della presente direttiva.

Gli operatori di reti telefoniche pubbliche fisse designati dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione come operatori che detengono una quota di mercato significativa nell'ambito della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di servizi ai sensi dell'allegato I, parte 1 della direttiva 97/33/CE o della direttiva 98/10/CE continuano ad essere considerati «operatori notificati» ai fini del regolamento (CE) n. 2887/2000 fino a che non sia stata espletata la procedura relativa all'analisi di mercato di cui all'articolo 15. Successivamente cessano di essere considerati «operatori notificati» ai fini del suddetto regolamento.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni a decorrere dal 25 luglio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva e di ogni loro successiva modifica.

Articolo 29

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 30

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

⁽¹⁾ GU L 217 del 6.8.1991, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 137 del 20.5.1992, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

ALLEGATO I

Elenco dei mercati che dovranno figurare nella raccomandazione iniziale della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi (articolo 15)1. *Mercati di cui alla direttiva 2001/22/CE (direttiva servizio universale)*

Articolo 16 — Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

La fornitura del collegamento alla rete telefonica pubblica in postazioni fisse e il suo utilizzo.

La fornitura di linee affittate ad utenti finali.

2. *Mercati di cui alla direttiva 2001/19/CE (direttiva accesso)*

Articolo 7 — Mercati definiti dal previgente quadro normativo, nei quali devono essere riesaminati gli obblighi.

Interconnessione (direttiva 97/33/CE)

raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa

servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa

raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili

interconnessione delle linee affittate (interconnessione dei circuiti parziali)

Accesso alla rete e accesso speciale alla rete (direttiva 97/33/CE, direttiva 98/10/CE)

accesso alla rete telefonica pubblica fissa, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete locale (local loop)

accesso alle reti telefoniche pubbliche mobili, ivi compresa la selezione del vettore

Fornitura all'ingrosso di linee affittate (direttiva 92/44/CEE)

fornitura all'ingrosso di linee affittate a altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica

3. *Mercati di cui al regolamento (CE) n. 2887/2000*

Servizi forniti su reti disaggregate (in doppino di rame).

4. *Mercati aggiuntivi*

Il mercato nazionale per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche mobili.

ALLEGATO II

Criteri cui le autorità nazionali di regolamentazione devono ottemperare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante condivisa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 14 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato la cui struttura è considerata tale da comportare effetti coordinati. Fatta salva la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato presenta una serie di caratteristiche specifiche, in particolare in termini di concentrazione di mercato, di trasparenza e per una serie di altri aspetti, elencati in appresso:

- maturità del mercato
- crescita moderata o stagnazione della domanda
- scarsa elasticità della domanda
- omogeneità dei prodotti
- analoghe strutture dei costi
- analoghe quote di mercato
- mancanza di innovazione tecnologica, maturità della tecnologia
- assenza di eccesso di capacità
- forti ostacoli alla penetrazione
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente
- mancanza di potenziale concorrenza
- vari tipi di legami informali o altre interconnessioni tra le imprese interessate
- meccanismi di ritorsione
- assenza di margine o margine ridotto per la concorrenza dei prezzi.

Questo elenco non è esauriente e i criteri non sono cumulativi. L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbe essere adottata per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

DIRETTIVA 2002/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, l'intensificazione della concorrenza e la più ampia scelta di servizi di comunicazione implicano un'azione parallela volta a istituire un quadro normativo armonizzato che garantisca la prestazione di un servizio universale. Il concetto di servizio universale dovrebbe evolvere ai fini di rispecchiare il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti. Il quadro normativo stabilito nel 1998 per la completa liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni nella Comunità definiva la portata minima degli obblighi di servizio universale e stabiliva le norme per il calcolo del costo e del finanziamento del medesimo.
- (2) Ai sensi dell'articolo 153 del trattato, la Commissione contribuisce alla protezione dei consumatori.
- (3) La Comunità e i suoi Stati membri hanno assunto impegni in materia di regolamentazione delle reti e dei servizi di telecomunicazione nell'ambito dell'accordo sulle telecomunicazioni di base dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Ogni Stato membro dell'OMC ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che desidera mantenere. Tali obblighi non vanno di

per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dallo Stato membro in questione.

- (4) Il fatto di assicurare un servizio universale (ossia la fornitura di un insieme minimo definito di servizi a tutti gli utenti finali a prezzo abbordabile) può comportare la prestazione di determinati servizi a determinati utenti finali a prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle imprese designate per fornire tali servizi in dette circostanze non deve tradursi in una distorsione di concorrenza, purché tali imprese ottengano un compenso per il costo netto specifico sostenuto e purché l'onere relativo a tale costo netto sia indennizzato in un modo che sia neutrale in termini di concorrenza.
- (5) In un mercato concorrenziale, taluni obblighi dovrebbero essere imposti a tutte le imprese che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico da postazioni fisse, mentre altri obblighi dovrebbero essere imposti unicamente alle imprese dotate di significativo potere di mercato o che sono state designate quali operatori di servizio universale.
- (6) Sotto il profilo regolamentare, il punto terminale di rete funge da discriminante tra il quadro normativo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e la normativa sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. La definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete incombe alle autorità nazionali di regolamentazione, se del caso in base a una proposta delle imprese interessate.
- (7) Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo II siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente iso-

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 238 e GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 292.

⁽²⁾ GU C 139 dell'11.5.2001, pag. 15.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 60.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 13 giugno 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 55) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

late per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti.

- (8) Una delle esigenze fondamentali del servizio universale consiste nel garantire agli utenti che ne fanno richiesta un allacciamento alla rete telefonica pubblica in postazione fissa ad un prezzo abbordabile. L'obbligo concerne un'unica connessione in banda stretta alla rete la cui fornitura può essere limitata dagli Stati membri alla prima postazione/residenza dell'utente finale e non riguarda la rete digitale dei servizi integrati (ISDN) che fornisce due o più connessioni in grado di funzionare simultaneamente.

Non dovrebbero esistere limitazioni per quanto riguarda i mezzi tecnici utilizzati ai fini di tale allacciamento, affinché possano essere utilizzate tecnologie con filo o senza filo, né per quanto riguarda gli operatori designati ad assumersi la totalità o parte degli obblighi di servizio universale. Il collegamento alla rete telefonica pubblica in posizione fissa dovrebbe essere in grado di garantire la trasmissione voce e dati ad una velocità tale da permettere l'accesso a servizi elettronici on line quali quelli forniti sulla rete Internet pubblica. La rapidità con la quale un determinato utente accede a Internet può dipendere da un certo numero di fattori, ad esempio dal o dai fornitori dell'allacciamento ad Internet o dall'applicazione per la quale è stabilita una connessione. La velocità di trasmissione dati di una singola connessione in banda stretta alla rete telefonica pubblica dipende dalla capacità del terminale dell'abbonato e dal tipo di connessione. Per tali motivi non è opportuno rendere obbligatoria su scala comunitaria una determinata velocità di trasmissione dati o di flusso di bit. Gli attuali modem in banda vocale presentano di norma una velocità di trasmissione dati di 56 kbit/s ma, essendo dotati di dispositivi di adattamento automatico del flusso in funzione delle variazioni di qualità della linea, possono in effetti presentare velocità di trasmissione inferiori ai 56 kbit/s. Una certa flessibilità è necessaria, da un lato, per permettere agli Stati membri di prendere, se del caso, le misure necessarie affinché le connessioni possano sopportare una siffatta velocità di trasmissione e, dall'altro, per permettere agli Stati membri, se del caso, di autorizzare velocità di trasmissione inferiori al suddetto limite di 56 kbit/s al fine, ad esempio, di sfruttare le capacità delle tecnologie senza fili (comprese le reti senza fili cellulari) per fornire un servizio universale ad una parte più ampia di popolazione. Questo può essere particolarmente rilevante in taluni paesi in via di adesione in cui il numero di nuclei familiari collegato alla rete telefonica tradizionale è relativamente basso. In casi specifici in cui la connessione alla rete telefonica pubblica in postazione fissa è manifestamente insufficiente a consentire un accesso ad Internet di qualità soddisfacente, gli Stati

membri dovrebbero poter esigere che la connessione sia portata al livello di cui fruisce la maggior parte degli abbonati, affinché la velocità di trasmissione sia sufficiente per l'accesso ad Internet. Se tali misure specifiche comportano un costo netto per i consumatori interessati, l'incidenza netta può rientrare nel calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.

- (9) Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri designino imprese diverse per la fornitura di elementi della rete e del servizio nell'ambito del servizio universale. Alle imprese designate che forniscono elementi della rete può essere imposto di assicurare tale installazione e la relativa manutenzione nella misura necessaria e proporzionata per rispondere a tutte le richieste ragionevoli di collegamento in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e per l'accesso in postazione fissa ai servizi telefonici accessibili al pubblico.
- (10) Per prezzo abbordabile si intende un prezzo definito a livello nazionale dagli Stati membri in base alle specifiche circostanze nazionali, che può comprendere la definizione di una tariffa comune indipendente dall'ubicazione geografica o formule tariffarie speciali destinate a rispondere alle esigenze degli utenti a basso reddito. Dal punto di vista del consumatore, l'abbordabilità dei prezzi è legata alla possibilità di sorvegliare e controllare le proprie spese.
- (11) I servizi di repertoriamento e di consultazione di elenchi sono strumenti essenziali per fruire dei servizi telefonici accessibili al pubblico e rientrano negli obblighi di servizio universale. Gli utenti e i consumatori desiderano disporre di elenchi completi e di servizi di consultazione che comprendano tutti gli abbonati repertoriati e i rispettivi numeri (compresi i numeri di telefono fisso e mobile), e desiderano che tali informazioni siano presentate in modo imparziale. La direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾ tutela il diritto degli abbonati alla vita privata con riferimento all'inclusione di dati personali negli elenchi pubblici.
- (12) È importante che i cittadini dispongano di un adeguato numero di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, e che gli utenti siano in grado di chiamare gratuitamente i numeri d'emergenza e in particolare il numero d'emergenza unico europeo («112») a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare mezzi di pagamento. La

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

carezza di informazioni in merito all'esistenza del numero di emergenza «112» priva i cittadini della sicurezza supplementare che tale numero rappresenta a livello europeo, soprattutto in occasione di viaggi in altri Stati membri.

- (13) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure atte a garantire che gli utenti disabili e gli utenti con esigenze sociali particolari possano accedere a tutti i servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa e fruire dei medesimi ad un prezzo abbordabile. Le misure specifiche destinate agli utenti disabili possono consistere, a seconda dei casi, nella messa a disposizione di telefoni pubblici accessibili, di telefoni pubblici con tecnologia testuale o in misure equivalenti per non udenti e portatori di disabilità della dizione; nella fornitura di servizi di informazione telefonica o di servizi equivalenti gratuiti per non vedenti o ipovedenti o nella presentazione di fatture dettagliate in formato diverso destinate a non vedenti o ipovedenti. Devono inoltre essere adottate misure specifiche atte a consentire agli utenti disabili e agli utenti con esigenze sociali particolari di accedere ai servizi di emergenza («112») e di avere le medesime opportunità degli altri consumatori per quanto riguarda la scelta tra diversi operatori o fornitori di servizi. Sono state messe a punto norme di qualità del servizio in relazione ad una serie di parametri al fine di valutare la qualità dei servizi ricevuti dagli abbonati e l'efficienza con cui le imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale si conformano a tali norme. Non esistono ancora norme di qualità del servizio relative agli utenti disabili. Norme di efficienza e relativi parametri per gli utenti disabili dovrebbero essere messi a punto e sono previsti all'articolo 11 della presente direttiva; inoltre, se e quando tali norme e parametri saranno stati messi a punto, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la possibilità di esigere la pubblicazione dei dati relativi all'efficienza con cui viene assicurata la qualità del servizio.

Il fornitore del servizio universale non dovrebbe adottare misure che impediscano agli utenti di trarre il massimo profitto dai servizi che altri operatori o fornitori del servizio offrono in combinazione con i servizi che egli fornisce quale parte del servizio universale.

- (14) L'importanza dell'accesso e dell'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa è tale che i servizi corrispondenti dovrebbero essere messi a disposizione di chiunque ne faccia ragionevole richiesta. Conformemente al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri decidere, sulla base di criteri obiettivi, a quali imprese incombe la responsabilità di fornire il servizio universale ai fini della presente direttiva, tenendo conto, se del caso, della capacità e della disponibilità di tali imprese a fornire la totalità o parte del servizio. Occorre che gli obblighi di servizio universale siano soddisfatti nel modo più efficace possibile, in modo tale che gli utenti paghino di norma prezzi corrispondenti a prestazioni efficaci rispetto ai costi. Analogamente, è importante che gli operatori del servizio universale mantengano l'integrità della rete, come pure la continuità e la

qualità del servizio. L'intensificazione della concorrenza e la maggiore scelta fanno sì che vi siano maggiori possibilità che la totalità o parte degli obblighi di servizio universale siano assunti da imprese diverse da quelle aventi notevole potere di mercato. Di conseguenza, gli obblighi di servizio universale possono, in talune circostanze, essere assegnati ad operatori che dimostrano di fornire accesso e servizi nel modo più efficace rispetto ai costi, anche tramite sistemi di offerte concorrenti oppure di selezione comparativa. Tali obblighi potrebbero figurare tra le condizioni che gli organismi devono soddisfare per poter essere autorizzati a fornire servizi accessibili al pubblico.

- (15) Gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della situazione dei consumatori dal punto di vista dell'utilizzo dei servizi telefonici accessibili al pubblico e, in particolare, dell'accessibilità dei prezzi. L'accessibilità dei prezzi del servizio telefonico è legata all'informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese telefoniche nonché al costo relativo dei servizi telefonici rispetto ad altri servizi e alla capacità degli utenti di controllare le spese. L'abbordabilità dei prezzi implica pertanto il conferimento ai consumatori di talune potestà imponendo corrispondenti obblighi di servizio universale nei confronti delle imprese designate a tal fine. Tali obblighi comprendono in particolare un livello ben preciso di dettaglio nella fatturazione, la possibilità per i consumatori di attivare uno sbarramento selettivo delle chiamate (ad esempio le chiamate verso servizi a tariffa maggiorata), la possibilità per i consumatori di controllare le proprie spese grazie a mezzi di pagamento anticipato e la possibilità per i consumatori di far valere come acconto il contributo iniziale di allacciamento. Tali misure dovranno probabilmente essere riesaminate o modificate in funzione dell'evoluzione del mercato. Le condizioni vigenti non prevedono che gli operatori soggetti ad obblighi di servizio universale siano tenuti ad avvertire gli abbonati se viene superato un determinato limite di spesa o se la configurazione delle chiamate effettuate si discosta sensibilmente da quella usuale. Nell'ambito del futuro riesame delle pertinenti disposizioni legislative si dovrebbe valutare l'eventuale necessità di avvertire gli abbonati in suddette circostanze.
- (16) Salvo il caso di ripetuti ritardi o di persistenti mancati pagamenti delle fatture, il consumatore dovrebbe essere tutelato contro i rischi di disconnessione immediata dalla rete per mancato pagamento di una fattura e conservare, in particolare in caso di contestazione di una fattura di importo elevato per servizi a tariffa maggiorata, un accesso ai servizi telefonici di base fintantoché la controversia non sia risolta. Gli Stati membri possono decidere che tale accesso può essere mantenuto solo se l'abbonato continua a pagare il canone.
- (17) La qualità e il prezzo del servizio sono fattori determinanti in un mercato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di controllare la qualità del servizio prestato dalle imprese designate quali imprese soggette ad obblighi di servizio

universale. Per quanto riguarda il livello di qualità dei servizi di tali imprese, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter adottare le misure ritenute necessarie. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero inoltre poter effettuare un monitoraggio della qualità del servizio delle altre imprese che forniscono reti telefoniche pubbliche e/o servizi telefonici accessibili al pubblico da postazioni fisse.

- (18) Gli Stati membri, ove necessario, dovrebbero istituire meccanismi di finanziamento del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale qualora sia dimostrato che tali obblighi possono essere assunti solo in perdita o ad un costo netto superiore alle normali condizioni commerciali. Occorre vigilare affinché il costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale sia correttamente calcolato, che l'eventuale finanziamento comporti distorsioni minime per il mercato e per gli organismi che vi operano e sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 del trattato.
- (19) Il calcolo del costo netto del servizio universale dovrebbe tenere in debita considerazione i costi e i ricavi nonché i vantaggi immateriali derivanti dalla fornitura del servizio universale, senza tuttavia compromettere l'obiettivo generale che consiste nel garantire che le strutture dei prezzi rispecchino i costi. I costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti.
- (20) Tener conto dei vantaggi intangibili significa che i vantaggi indiretti, valutati in termini monetari, che un'impresa ricava in virtù della sua posizione di fornitore del servizio universale dovrebbero essere detratti dal costo netto diretto degli obblighi di servizio universale al fine di determinare i costi che rappresentano l'onere globale.
- (21) Qualora un obbligo di servizio universale rappresenti un onere eccessivo per un'impresa, gli Stati membri sono autorizzati ad istituire meccanismi efficaci di recupero dei costi netti. Uno dei metodi atti a consentire un recupero dei costi netti attinenti agli obblighi di servizio universale consiste in un'imputazione ai fondi pubblici. È inoltre ragionevole consentire il recupero dei costi netti facendo contribuire in modo trasparente tutti gli utenti mediante prelievi applicati alle imprese. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di finanziare i costi netti dei diversi elementi del servizio universale attraverso vari meccanismi e/o di finanziare i costi netti di alcuni o di tutti gli elementi dell'uno o dell'altro meccanismo o di una combinazione di entrambi. In questo caso, gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché il metodo di ripartizione dei prelievi tra le imprese si basi su criteri oggettivi e non discriminatori e rispetti il principio di proporzionalità. Tale principio non impedisce agli Stati membri di esonerare dai contributi i nuovi operatori che non hanno ancora una presenza significativa sul mercato. I dispositivi di finanziamento dovrebbero garantire che i soggetti del mercato contribuiscano unicamente al finanziamento degli obblighi di servizio universale e non ad attività che non sono direttamente legate alla fornitura di tale servizio. I dispositivi che consentono il recupero dei costi dovrebbero in ogni caso rispettare i principi del diritto comunitario e, in particolare, nel caso dei dispositivi di condivisione del finanziamento, i principi di non discriminazione e di proporzionalità. I dispositivi di finanziamento dovrebbero garantire che gli utenti di uno Stato membro non contribuiscano ai costi del servizio universale in un altro Stato membro, ad esempio nel caso di chiamate da uno Stato membro all'altro.
- (22) Qualora gli Stati membri decidano di finanziare il costo netto degli obblighi di servizio universale attingendo a fondi pubblici, vi si intendono compresi i finanziamenti dai bilanci generali dello Stato e da altre fonti di finanziamento pubblico quali le lotterie.
- (23) Il costo netto degli obblighi di servizio universale può essere ripartito fra tutte le imprese o tra alcune categorie specifiche delle stesse. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il meccanismo di ripartizione rispetti i principi della trasparenza, della minima distorsione del mercato, della non discriminazione e della proporzionalità. Per «minima distorsione del mercato» si intende che i contributi dovrebbero essere riscossi in modo da ridurre al minimo l'impatto dell'onere finanziario che grava sugli utenti finali, per esempio ripartendo i contributi nel modo più ampio possibile.
- (24) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertare che le imprese che beneficiano di un finanziamento per il servizio universale forniscano, a corredo della loro richiesta, informazioni sufficientemente dettagliate sugli elementi specifici da finanziare. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione i rispettivi sistemi di contabilità dei costi e di finanziamento degli obblighi del servizio universale ai fini di una verifica della compatibilità dei medesimi con il trattato. Gli operatori designati potrebbero essere indotti a sopravvalutare il costo netto degli obblighi di servizio universale. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire una trasparenza ed un controllo effettivi degli importi imputati al finanziamento degli obblighi di servizio universale.
- (25) I mercati delle comunicazioni sono in costante evoluzione in termini di servizi utilizzati e di mezzi tecnici impiegati per erogare tali servizi agli utenti. Gli obblighi di servizio universale che sono definiti a livello comunitario dovrebbero essere periodicamente riesaminati al fine di modificarne o ridefinirne la portata. Tale riesame dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle condizioni sociali, commerciali e tecnologiche e del fatto che ogni modifica della portata degli obblighi deve essere sottoposta ad un test parallelo, per verificare se i servizi che diventano accessibili alla grande maggioranza della popolazione non comportino il rischio dell'esclusione sociale di coloro che non possono permettersi di fruire di tali servizi. Occorre garantire che l'eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale non favorisca artificialmente talune scelte tecnologiche a sca-

pito di altre, non comporti un onere finanziario sproporzionato per le imprese del settore (mettendo in tal modo a repentaglio l'evoluzione del mercato e l'innovazione) e non trasferisca ingiustamente l'onere del finanziamento sui consumatori a più basso reddito. Ogni eventuale modifica della portata degli obblighi di servizio universale implica necessariamente che i corrispondenti costi netti possano essere finanziati grazie ai dispositivi autorizzati a norma della presente direttiva. Gli Stati membri non sono autorizzati ad imporre agli attori presenti sul mercato contributi finanziari derivanti da misure che non rientrano negli obblighi di servizio universale. Ogni Stato membro è libero di imporre misure speciali non riconducibili ad obblighi di servizio universale e di finanziarle conformemente al diritto comunitario, ma non tramite contributi prelevati dagli attori presenti sul mercato.

- (26) Una concorrenza più efficace sui mercati dell'accesso e dei servizi amplierà la scelta per gli utenti. Il livello di concorrenza e di scelta effettive varia all'interno della Comunità e tra gli Stati membri, tra le regioni geografiche, nonché tra i diversi mercati dell'accesso e dei servizi. Alcuni utenti possono dipendere interamente dall'accesso e dai servizi forniti da un'impresa con notevole potere di mercato. Di norma, per ragioni di efficacia e per favorire un'effettiva concorrenza, è importante che i servizi forniti da un'impresa con significativo potere di mercato rispecchino i costi. Per ragioni di efficacia e per ragioni di carattere sociale, le tariffe praticate agli utenti finali dovrebbero rispecchiare le condizioni della domanda e dei costi, sempreché ciò non comporti distorsioni della concorrenza. Vi è il rischio che un'impresa con significativo potere di mercato tenti in diversi modi di impedire l'accesso al mercato o di distorcere la concorrenza, ad esempio applicando prezzi eccessivi o prezzi predatori, accorpando obbligatoriamente taluni servizi al dettaglio o manifestando un'indebita preferenza per taluni consumatori. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero pertanto essere autorizzate a imporre, come ultima soluzione e dopo debito esame, una regolamentazione della fornitura al dettaglio nei confronti delle imprese con notevole potere di mercato. Per conseguire il duplice scopo di promuovere una concorrenza effettiva sui mercati e di perseguire obiettivi di interesse pubblico quali, ad esempio, l'accessibilità dei prezzi dei servizi telefonici per determinate categorie di consumatori, si può ricorrere a strumenti regolamentari, quali i massimali tariffari, una perequazione geografica o altri strumenti analoghi, come pure a strumenti non regolamentari, quali raffronti di tariffe al dettaglio messi a disposizione del pubblico. L'accesso ad informazioni appropriate sui sistemi di contabilità dei costi è necessario per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di assolvere ai rispettivi compiti regolamentari nel settore, ivi comprese le misure di controllo delle tariffe. Tuttavia, i controlli regolamentari sui servizi al dettaglio

dovrebbero essere imposti solo se le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che le pertinenti misure relative alla vendita all'ingrosso, alla selezione o alla preselezione del vettore non consentano di realizzare l'obiettivo di garantire una concorrenza effettiva e l'interesse pubblico.

- (27) L'autorità nazionale di regolamentazione che impone l'obbligo di attuare un sistema di contabilità dei costi per sostenere il controllo dei prezzi può procedere ad una verifica annuale per assicurarsi della conformità a tale sistema di contabilità dei costi, purché disponga del necessario personale qualificato, o può chiedere che tale verifica sia effettuata da un altro organismo qualificato indipendente dall'operatore interessato.
- (28) Si reputa necessario garantire che continuino ad essere applicate le disposizioni in materia di insieme minimo di servizi di linee affittate previste dalla legislazione comunitaria sulle telecomunicazioni e in particolare dalla direttiva 92/44/CE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate ⁽¹⁾, fino a quando le autorità nazionali di regolamentazione decidano, nel rispetto delle procedure di analisi del mercato descritte nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), che tali disposizioni non sono più necessarie perché, nel rispettivo territorio, il mercato ha raggiunto un sufficiente livello di concorrenza. Il livello di concorrenza può variare tra diversi mercati dell'insieme minimo di linee affittate e in diverse parti del territorio. Nello svolgere l'analisi di mercato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero fare valutazioni distinte per ciascun mercato dell'insieme minimo di linee affittate, tenendo conto della loro dimensione geografica. I servizi di linee affittate costituiscono servizi obbligatori da fornire senza far ricorso a meccanismi di compensazione. La fornitura di linee affittate al di fuori dell'insieme minimo di linee affittate dovrebbe essere contemplata dalle disposizioni regolamentari generali in materia di fornitura al dettaglio piuttosto che da prescrizioni specifiche riguardanti la fornitura dell'insieme minimo.
- (29) Le autorità nazionali di regolamentazione possono anche, in base ad un'analisi del mercato rilevante, prescrivere agli operatori di telefonia mobile che detengono un significativo potere di mercato di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico per ogni singola chiamata oppure applicando un sistema di preselezione.

⁽¹⁾ GU L 165 del 19.6.1992, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione n. 98/80/CE della Commissione (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 27).

- (30) Il contratto è uno strumento importante per garantire agli utenti e ai consumatori un livello minimo di trasparenza dell'informazione e di certezza del diritto. La maggior parte dei fornitori di servizi in un contesto concorrenziale stipula contratti con i clienti per motivi di opportunità commerciale. Oltre alle disposizioni della presente direttiva, le transazioni commerciali dei consumatori in materia di reti e di servizi elettronici sono disciplinate dalla legislazione comunitaria sulla tutela contrattuale dei consumatori e in particolare dalla direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽¹⁾ e dalla direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽²⁾. I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. Le medesime informazioni dovrebbero figurare nei contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di servizi che non siano fornitori diretti di servizi telefonici. Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza.
- (31) Gli utenti finali dovrebbero avere accesso alle informazioni disponibili al pubblico relative ai servizi di comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero poter effettuare un monitoraggio della qualità dei servizi di comunicazione prestati sul rispettivo territorio. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere sistematicamente in grado di raccogliere informazioni sulla qualità dei servizi prestati sui rispettivi territori nazionali, in base a criteri che consentano il raffronto tra i vari fornitori di servizi e tra i vari Stati membri. Gli organismi che forniscono servizi di comunicazione in un ambiente concorrenziale dovrebbero mettere a disposizione del pubblico informazioni adeguate e aggiornate sui propri servizi per ragioni di opportunità commerciale. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter comunque esigere la pubblicazione di tali informazioni qualora si dimostri che esse non sono effettivamente accessibili al pubblico.
- (32) Gli utenti finali dovrebbero poter fruire di una garanzia di interoperabilità di tutte le apparecchiature commercializzate nella Comunità per la ricezione di programmi di televisione digitale. Gli Stati membri dovrebbero poter esigere norme minime armonizzate per quanto riguarda tali apparecchiature. Le suddette norme possono essere periodicamente aggiornate alla luce del progresso tecnologico e dell'evoluzione del mercato.
- (33) È auspicabile che i consumatori possano effettuare la connessione più completa possibile agli apparecchi televisivi digitali. L'interoperabilità è un concetto che si sta sviluppando nei mercati dinamici. Gli organismi di normalizzazione dovrebbero adoperarsi per assicurare che norme appropriate si evolvano parallelamente alle tecnologie interessate. È ugualmente importante assicurare che sugli apparecchi televisivi siano disponibili connettori in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, inclusi i flussi di dati video e audio, informazioni sull'accesso condizionato, sul servizio, sull'interfaccia per programmi applicativi (API) e sui dispositivi anti-duplicazione. La presente direttiva assicura quindi che le funzioni dell'interfaccia aperta per gli apparecchi televisivi digitali non siano limitate dagli operatori di reti, dai fornitori di servizi o dai fabbricanti delle apparecchiature e continuino a svilupparsi di pari passo con i progressi tecnologici. Per la visualizzazione e la presentazione dei servizi televisivi digitali interattivi, la realizzazione di una norma comune attraverso un meccanismo di mercato è riconosciuta come un beneficio per il consumatore. Gli Stati membri e la Commissione possono assumere iniziative d'indirizzo, coerenti con il Trattato, al fine d'incoraggiare sviluppi in tal senso.
- (34) Tutti gli utenti finali devono continuare a fruire di un accesso ai servizi di assistenza tramite operatore, a prescindere dall'organismo che fornisce l'accesso alla rete telefonica pubblica.
- (35) La fornitura degli elenchi abbonati e dei servizi di consultazione è già aperta alla concorrenza. Le disposizioni della presente direttiva integrano quelle della direttiva 97/66/CE, conferendo il diritto, per gli abbonati, a veder figurare i propri dati in elenchi su supporto cartaceo od elettronico. Tutti i fornitori di servizi che attribuiscono numeri di telefono ai rispettivi abbonati sono tenuti a mettere a disposizione le informazioni pertinenti con modalità eque, orientate ai costi e non discriminatorie.
- (36) Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d'emergenza unico europeo «112» o qualsiasi numero d'emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Gli Stati membri avrebbero già dovuto prendere le disposizioni necessarie e più conformi all'organizzazione dei servizi di soccorso nazionali per garantire che le chiamate inoltrate verso tale numero ottengano una risposta e un trattamento adeguato. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella misura in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi «112» e aiuteranno tali servizi nell'espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. La ricezione e l'utilizzazione di tali informazioni dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto comunitario in materia di protezione dati. I

⁽¹⁾ GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

costanti progressi delle tecnologie dell'informazione renderanno man mano possibile il trattamento simultaneo sulle reti di chiamate in lingue diverse a costi ragionevoli. Tali progressi costituiranno una garanzia supplementare per i cittadini europei che chiamano il numero di emergenza «112».

- (37) È indispensabile che i cittadini e le imprese europei possano agevolmente avere accesso ai servizi telefonici internazionali. Lo «00» è già stato designato quale prefisso comune per l'accesso alla rete telefonica internazionale su scala comunitaria. Possono essere adottate o prorogate disposizioni specifiche che consentano di effettuare chiamate tra località contigue sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Conformemente alla raccomandazione UIT E.164, l'UIT ha assegnato il prefisso «3883» allo spazio di numerazione telefonica europeo (ETNS). Per garantire il collegamento delle chiamate all'ETNS le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche dovrebbero assicurare che le chiamate contraddistinte dal «3883» siano interconnesse, direttamente o indirettamente, alle reti di servizio dell'ETNS indicate nelle pertinenti norme dell'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI). Le modalità di tale interconnessione dovrebbero essere disciplinate dalle disposizioni della direttiva (2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso).
- (38) L'accesso degli utenti finali a tutte le risorse di numerazione nella Comunità è una condizione preliminare vitale per un mercato unico. Esso dovrebbe includere numeri a chiamata gratuita, numeri a tariffa maggiorata e altri numeri non geografici, tranne se l'abbonato chiamato ha scelto, per motivi commerciali, di limitare l'accesso da talune zone geografiche. Le tariffe a carico dei chiamanti dall'esterno dello Stato membro interessato non sono necessariamente le stesse di quelle per i chiamanti dall'interno di tale Stato membro.
- (39) Servizi quali la selezione da tastiera e l'identificazione della linea chiamante sono di norma disponibili sulle centrali telefoniche moderne e pertanto possono essere progressivamente diffusi a costi minimi o nulli. La funzione di selezione da tastiera è sempre più utilizzata per consentire agli utenti di interagire con servizi e risorse speciali, come i servizi a valore aggiunto, e l'assenza di tale opzione può impedire agli utenti di utilizzare tali servizi. Gli Stati membri possono astenersi dall'imporre obblighi se tali servizi e risorse sono già disponibili. La direttiva 97/66/CE garantisce la tutela della vita privata degli utenti per quanto concerne la fatturazione dettagliata e consente loro mezzi atti a tutelare la loro vita privata quando è attivato il servizio di identificazione della linea chiamante. Lo sviluppo di tali servizi su base paneuropea, che la presente direttiva promuove, apporterà benefici ai consumatori.
- (40) La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva nell'ambiente concorrenziale delle telecomunicazioni. Per tale motivo gli utenti finali che ne fanno richiesta devono poter conservare il proprio numero (o i propri numeri) sulla rete telefonica pubblica a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. La presente direttiva non riguarda la fornitura di questa possibilità tra connessioni alla rete telefonica pubblica da postazioni fisse e non fisse. Gli Stati membri possono tuttavia applicare disposizioni in materia di portabilità dei numeri tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti di telefonia mobile.
- (41) L'impatto della portabilità del numero è notevolmente rafforzato in presenza di un'informazione trasparente sulle tariffe, tanto per gli utenti finali che trasferiscono i loro numeri quanto per gli utenti finali che effettuano chiamate a persone che hanno operato tale trasferimento. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero facilitare, laddove possibile, un'adeguata trasparenza tariffaria come elemento dell'attuazione della portabilità del numero.
- (42) Nel provvedere affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi, le autorità nazionali di regolamentazione possono tener conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.
- (43) Attualmente, gli Stati membri impongono taluni obblighi in materia di ridiffusione (must carry) alle reti destinate alla diffusione al pubblico di emissioni radiofoniche e televisive. Gli Stati membri dovrebbero poter imporre, sulla base di legittime considerazioni di interesse pubblico, obblighi proporzionali nei confronti delle imprese che rientrano sotto la loro giurisdizione; comunque, tali obblighi dovrebbero essere imposti solo qualora risultino necessari a soddisfare obiettivi di interesse generale chiaramente definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria e devono essere proporzionati, trasparenti e soggetti a revisione periodica. Gli obblighi di trasmissione imposti dagli Stati membri dovrebbero essere ragionevoli, vale a dire proporzionati e trasparenti, in base a obiettivi di interesse generale chiaramente definiti e possono eventualmente comportare la corresponsione di una remunerazione proporzionata. Detti obblighi possono comprendere la trasmissione di servizi specificamente destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti disabili.
- (44) Le reti utilizzate per la distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico includono reti di trasmissione via cavo, via satellite e terrestre; esse potrebbero inoltre includere altre reti purché un numero significativo di utenti finali le utilizzi come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione.

- (45) I servizi che forniscono un contenuto come l'offerta di vendita di un pacchetto sonoro o un contenuto televisivo non rientrano nel quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I fornitori di tali servizi non dovrebbero essere soggetti agli obblighi di servizio universale per dette attività. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale, conformemente al diritto comunitario, per quanto riguarda tali servizi.
- (46) Quando uno Stato membro intende garantire la prestazione di altri servizi specifici in tutto il territorio nazionale, gli obblighi corrispondenti dovrebbero essere soddisfatti in base al criterio dell'efficacia rispetto ai costi e non rientrare tra gli obblighi di servizio universale. Di conseguenza, gli Stati membri possono adottare misure supplementari (ad esempio agevolare lo sviluppo di infrastrutture o di servizi nel caso in cui il mercato non venisse incontro in modo soddisfacente alle esigenze degli utenti finali e dei consumatori) conformemente al diritto comunitario. In risposta all'iniziativa eEurope della Commissione, il Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 ha invitato gli Stati membri a garantire che tutti gli istituti scolastici abbiano accesso a Internet e a risorse multimediali.
- (47) In un contesto concorrenziale, al momento di esaminare le questioni connesse con i diritti degli utenti finali, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero tener conto della posizione di tutte le parti interessate, ivi compresi utenti e consumatori. Devono essere definite procedure efficaci di risoluzione delle controversie insorte tra consumatori, da un lato, e dall'altro, le imprese che forniscono servizi di comunicazione accessibili al pubblico. Gli Stati membri dovrebbero tener pienamente conto della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili dalla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo ⁽¹⁾.
- (48) La coregolamentazione potrebbe costituire uno strumento adeguato per promuovere norme qualitative più elevate e prestazione di servizi migliori. La coregolamentazione dovrebbe ispirarsi agli stessi principi della regolamentazione formale, ossia dovrebbe essere obiettiva, giustificata, proporzionata, non discriminatoria e trasparente.
- (49) È opportuno che la presente direttiva preveda alcuni elementi di protezione dei consumatori, quali la chiarezza dei termini contrattuali e delle procedure per la risoluzione delle controversie e la trasparenza tariffaria. Essa dovrebbe inoltre incoraggiare l'estensione di tali benefici ad altre categorie di utenti finali, in particolare le piccole e medie imprese.
- (50) Le disposizioni della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dai motivi di cui agli articoli 30 e 46 del trattato e in particolare da ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica.
- (51) Poiché gli scopi dell'azione proposta, cioè fissare un livello comune di servizio universale di telecomunicazioni per tutti gli utenti europei, armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche in postazione fissa e dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico ed elaborare un quadro armonizzato per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate, non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri e possono pertanto essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (52) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE, SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione e scopo

1. La presente direttiva disciplina la fornitura di reti e di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali nell'ambito della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Scopo della presente direttiva è garantire la disponibilità in tutta la Comunità di servizi di buona qualità accessibili al pubblico attraverso una concorrenza e un'opportunità di scelta effettive, nonché disciplinare le circostanze in cui le esigenze degli utenti finali non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato.
2. La presente direttiva stabilisce i diritti degli utenti finali e i corrispondenti obblighi delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. Quanto a garantire la fornitura del servizio universale in un contesto di mercati aperti e concorrenziali, la presente direttiva definisce l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto

⁽¹⁾ GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza. La presente direttiva stabilisce inoltre obblighi in relazione alla fornitura di alcuni servizi obbligatori, quali la fornitura al dettaglio di linee affittate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «telefono pubblico a pagamento»: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete e/o carte di credito/addebito e/o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;
- b) «rete telefonica pubblica»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali i facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete;
- c) «servizio telefonico accessibile al pubblico»: un servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali e di accedere ai servizi di emergenza tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale e che inoltre, può, se necessario includere uno o più dei seguenti servizi: l'assistenza di un operatore, servizi di elenco abbonati e consultazione, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura del servizio a termini specifici, la fornitura di apposite risorse per i consumatori disabili o con esigenze sociali particolari e/o la fornitura di servizi non geografici;
- d) «numero geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale nel quale alcune delle cifre fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;
- e) «punto terminale di rete»: il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente;
- f) «numero non geografico»: qualsiasi numero di un piano di numerazione nazionale che non sia un numero geografico;

include tra l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi «premium rata».

CAPO II

OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE, COMPRESI GLI OBBLIGHI DI NATURA SOCIALE

Articolo 3

Disponibilità del servizio universale

1. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio i servizi elencati nel presente capo siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali al livello qualitativo stabilito, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile.
2. Gli Stati membri determinano il metodo più efficace e adeguato per garantire l'attuazione del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Gli Stati membri mirano a limitare le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

Articolo 4

Fornitura dell'accesso da una postazione fissa

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e di accesso ai servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa sia soddisfatta quanto meno da un'impresa.
2. La connessione consente agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate telefoniche locali, nazionali ed internazionali, facsimile e comunicazioni di dati, a velocità di trasmissione tale da consentire un accesso efficace a Internet, tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza degli abbonati e della fattibilità tecnologica.

Articolo 5

Elenco abbonati e servizi di consultazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) almeno un elenco completo sia accessibile agli utenti finali, in una forma - cartacea, elettronica o in entrambe le forme — approvata dall'autorità competente, e sia aggiornato a scadenze regolari ed almeno una volta l'anno;

- b) almeno un servizio completo di consultazione degli elenchi sia accessibile a tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici a pagamento.

2. Gli elenchi di cui al paragrafo 1 comprendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE, tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che forniscono servizi di cui al paragrafo 1 applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni loro comunicate da altre imprese.

Articolo 6

Telefoni pubblici a pagamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano prescrivere alle imprese l'obbligo di mettere a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili nonché la qualità del servizio.

2. Qualsiasi Stato membro provvede affinché la sua autorità nazionale di regolamentazione possa decidere di non prescrivere obblighi ai sensi del paragrafo 1, in tutto o in parte del proprio territorio, purché accerti che i servizi in questione o servizi analoghi sono ampiamente disponibili, previa consultazione dei soggetti interessati di cui all'articolo 33.

3. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare chiamate d'emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo («112») o altri numeri di emergenza nazionali, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento.

Articolo 7

Misure speciali destinate agli utenti disabili

1. Gli Stati membri adottano, ove opportuno, misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo abbordabile, ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di emergenza e servizi relativi agli elenchi, che sia equivalente a quello degli altri utenti finali.

2. Gli Stati membri possono adottare misure specifiche, tenendo conto delle circostanze nazionali, per far sì che gli utenti finali disabili possano scegliere tra la gamma di imprese e fornitori di servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.

Articolo 8

Designazione delle imprese

1. Gli Stati membri possono designare una o più imprese perché garantiscano la fornitura del servizio universale quale definito agli articoli 4, 5, 6 e 7 e, se del caso, all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva in modo tale da poter coprire l'intero territorio nazionale. Gli Stati membri possono designare più imprese o gruppi di imprese per fornire i diversi elementi del servizio universale e/o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

2. Nel designare le imprese titolari di obblighi di servizio universale in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, gli Stati membri applicano un sistema di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio in cui nessuna impresa è esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che il servizio universale sia fornito secondo criteri di economicità e consenta di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 12.

Articolo 9

Accessibilità delle tariffe

1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano l'evoluzione e il livello delle tariffe al dettaglio dei servizi che, in base agli articoli 4, 5, 6 e 7, sono soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate, con particolare riguardo ai prezzi al consumo e al reddito dei consumatori dello Stato membro in questione.

2. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso e dall'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

3. Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali.

4. Gli Stati membri possono prescrivere alle imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 di applicare, tenendo conto delle circostanze nazionali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie, in tutto il territorio, ovvero di rispettare limiti tariffari.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, quando un'impresa designata è tenuta a proporre

opzioni tariffarie speciali, tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, o a rispettare limiti tariffari, le condizioni siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere la modifica o la revoca di determinate formule tariffarie.

Articolo 10

Controllo delle spese

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate, nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 e all'articolo 9, paragrafo 2, definiscano le condizioni e modalità in modo tale che l'abbonato non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 forniscano le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato I, parte A, di modo che gli abbonati possano sorvegliare e controllare le proprie spese ed evitare una cessazione ingiustificata del servizio.

3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente sia in grado di disapplicare le disposizioni del paragrafo 2 in tutto il territorio nazionale o in parte dello stesso, se constatata che le prestazioni sono ampiamente disponibili.

Articolo 11

Qualità del servizio fornito dalle imprese designate

1. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutte le imprese designate soggette agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 e dall'articolo 9, paragrafo 2 pubblicino informazioni adeguate ed aggiornate sulla loro efficienza nella fornitura del servizio universale, basandosi sui parametri di qualità del servizio, sulle definizioni e sui metodi di misura stabiliti nell'allegato III. Le informazioni pubblicate sono comunicate anche all'autorità nazionale di regolamentazione.

2. Tali autorità possono tra l'altro specificare, ove siano stati messi a punto parametri pertinenti, norme supplementari di qualità del servizio per valutare l'efficienza delle imprese nella fornitura dei servizi agli utenti finali disabili e ai consumatori disabili. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni sull'efficienza delle imprese in relazione a detti parametri siano anch'esse pubblicate e messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Tali autorità possono inoltre specificare contenuto, forma e modo di pubblicazione delle informazioni, in modo da garantire che gli utenti finali e i consumatori abbiano accesso a informazioni complete, comparabili e di facile impiego.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione devono poter fissare obiettivi qualitativi per le imprese assoggettate ad obblighi di servizio universale almeno relativamente all'articolo 4. Nel fissare tali obiettivi, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto del parere dei soggetti interessati, applicando in particolare le modalità stabilite all'articolo 33.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione siano in grado di controllare l'adempimento da parte delle imprese designate di tali obiettivi qualitativi.

6. Il perdurante inadempimento degli obiettivi qualitativi da parte dell'impresa può determinare l'adozione di misure specifiche a norma della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni). Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere una verifica indipendente o una valutazione affine dei dati relativi all'efficienza, a spese dell'impresa interessata, allo scopo di garantire l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dalle imprese soggette ad obblighi di servizio universale.

Articolo 12

Calcolo del costo degli obblighi di servizio universale

1. Allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura del servizio universale di cui agli articoli da 3 a 10 possa comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire tale servizio, esse calcolano i costi netti di tale fornitura.

A tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono:

a) procedere al calcolo del costo netto dell'obbligo di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti all'impresa designata per la fornitura del servizio universale, in base alle modalità stabilite nell'allegato IV, parte A, oppure

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 8, paragrafo 2.

2. I conti e/o le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al paragrafo 1, lettera a) sono sottoposti alla verifica dell'autorità

nazionale di regolamentazione o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

Articolo 13

Finanziamento degli obblighi di servizio universale

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 12 le autorità nazionali di regolamentazione riscontrino che l'impresa stessa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri decidono, previa richiesta di un'impresa designata:

- a) di introdurre un dispositivo inteso a indennizzare l'impresa per i costi netti così calcolati attingendo a fondi pubblici in condizioni di trasparenza, e/o
- b) di ripartire il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2. Qualora il costo netto sia ripartito ai sensi del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri istituiscono un meccanismo di ripartizione, gestito dalle autorità nazionali di regolamentazione o da un organismo indipendente dai beneficiari e posto sotto la supervisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10, calcolato conformemente all'articolo 12.

3. Il sistema di ripartizione dei costi deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità dell'allegato IV, parte B. Gli Stati membri possono decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite.

4. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio dello Stato membro che ha istituito il sistema di ripartizione.

Articolo 14

Trasparenza

1. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, ai sensi dell'articolo 13, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi di ripartizione dei costi e i particolari del sistema applicato siano portati a conoscenza del pubblico.

2. Ferme restando le normative comunitarie e nazionali sulla riservatezza degli affari, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia pubblicata una relazione annuale che indichi il costo degli obblighi di servizio universale, quale risulta dai calcoli effettuati, i contributi versati da ogni impresa interessata e gli eventuali vantaggi commerciali, di cui abbiano beneficiato l'impresa o le imprese designate per la prestazione del servizio universale, nei casi in cui sia stato istituito e sia effettivamente in funzione un fondo di finanziamento.

Articolo 15

Riesame del contenuto del servizio universale

1. La Commissione procede periodicamente al riesame del contenuto del servizio universale, in particolare al fine di proporre al Parlamento europeo e al Consiglio la modifica o la ridefinizione del contenuto medesimo. Il riesame è effettuato per la prima volta dopo due anni dalla data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e successivamente ogni tre anni.

2. Il riesame è effettuato alla luce degli sviluppi sociali, economici e tecnologici, tenendo conto, tra l'altro, della mobilità e della velocità dei dati alla luce delle tecnologie prevalenti adottate dalla maggioranza degli abbonati. Il processo di riesame avviene conformemente alla procedura stabilita nell'allegato V. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati del riesame.

CAPO III

CONTROLLI NORMATIVI DELLE IMPRESE CHE DETENGONO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO SU MERCATI SPECIFICI

Articolo 16

Riesame degli obblighi

1. Gli Stati membri mantengono in essere tutti gli obblighi relativi:

a) alle tariffe al dettaglio per la fornitura di servizi di accesso e per l'uso della rete telefonica pubblica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽¹⁾;

b) alla selezione o preselezione del vettore, ai sensi della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle tele-

⁽¹⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

comunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽¹⁾;

- c) alle linee affittate, ai sensi degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10 della direttiva 92/44/CEE,

fintantoché non sia effettuato un riesame e adottata una decisione ai sensi della procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione indica i mercati rilevanti nell'ambito dei quali applicare gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio nella raccomandazione iniziale relativa ai mercati rilevanti di prodotti e di servizi e nella decisione relativa ai mercati transnazionali che saranno adottate a norma della procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

3. Gli Stati membri provvedono affinché, appena possibile dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, e ad intervalli regolari successivamente a tale data, le autorità nazionali di regolamentazione effettuino un'analisi del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), per decidere se mantenere in essere, modificare o abolire gli obblighi relativi ai mercati al dettaglio. Le misure adottate sono soggette alla procedura di cui all'articolo 7, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Articolo 17

Controlli normativi sui servizi al dettaglio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione:

a) qualora in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, accertino che un determinato mercato al dettaglio identificato conformemente all'articolo 15 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) non è effettivamente concorrenziale e

b) qualora giungano alla conclusione che gli obblighi previsti dalla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) o dall'articolo 19 della presente direttiva non portino al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro),

impongano i necessari obblighi normativi alle imprese identificate come imprese che detengono un rilevante potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si basano sulla natura del problema accertato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Tali obblighi possono includere prescrizioni affinché le imprese identificate non applichino

prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, a richiesta, comunicano alla Commissione informazioni in merito alle modalità di controllo al dettaglio e, se del caso, ai sistemi di contabilità dei costi impiegati da tali imprese.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare la forma e il metodo contabile da utilizzare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo qualificato indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

5. Fatti salvi l'articolo 9, paragrafo 2 e l'articolo 10, le autorità nazionali di regolamentazione non applicano i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in mercati geografici o mercati di utenza nei quali abbiano accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.

Articolo 18

Controlli normativi sull'insieme minimo di linee affittate

1. L'autorità nazionale di regolamentazione, qualora, in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, accerti che il mercato per la fornitura di parte o della totalità dell'insieme minimo di linee affittate non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese aventi notevole potere di mercato nella fornitura di tali specifici elementi dell'insieme minimo di servizi di linee affittate nella totalità o in parte del suo territorio, in conformità dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). L'autorità nazionale di regolamentazione impone a dette imprese obblighi relativi alla fornitura dell'insieme minimo di linee affittate, come indicato nell'elenco di norme pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in conformità dell'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), nonché le condizioni fissate nel-

⁽¹⁾ GU L 199 del 26.7.1997. Direttiva modificata dalla direttiva 98/61/CE (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 37).

l'allegato VII della presente direttiva per detta fornitura in relazione a tali specifici mercati delle linee affittate.

CAPO IV

INTERESSI E DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

2. L'autorità nazionale di regolamentazione, qualora in esito all'analisi di mercato realizzata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 accerti che un mercato rilevante per la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate è effettivamente concorrenziale, revoca gli obblighi di cui al paragrafo 1 relativi a tale specifico mercato delle linee affittate.

Articolo 20

Contratti

3. L'insieme minimo di linee affittate e le relative caratteristiche armonizzate, nonché le norme correlate, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* nell'ambito dell'elenco di norme di cui all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). La Commissione può adottare secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 della presente direttiva, le modifiche necessarie per adeguare l'insieme minimo di linee affittate ai nuovi sviluppi tecnologici e all'andamento della domanda di mercato, disponendo eventualmente l'esclusione di taluni tipi di linee affittate dall'insieme minimo stesso.

1. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela dei consumatori, qualora si abbonino a servizi che forniscono la connessione e/o l'accesso alla rete telefonica pubblica, abbiano diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:

Articolo 19

Selezione del vettore e preselezione del vettore

1. Le autorità nazionali di regolamentazione prescrivono alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato per la fornitura di collegamenti alla rete telefonica pubblica in postazione fissa e relativa utilizzazione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, di consentire ai propri abbonati di accedere ai servizi di qualsiasi fornitore interconnesso di servizi telefonici accessibili al pubblico:

- a) digitando, per ogni singola chiamata, un codice di selezione del vettore e
- b) applicando un sistema di preselezione, con la possibilità di annullare la preselezione, per ogni singola chiamata digitando un codice di selezione del vettore.

2. Le richieste degli utenti relative all'attivazione di tali opzioni in altre reti o secondo altre modalità sono esaminate con la procedura di analisi del mercato stabilita dall'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e attuate conformemente all'articolo 12 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso).

3. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell'accesso e dell'interconnessione correlata alla concessione delle possibilità di cui al paragrafo 1 siano orientati ai costi e affinché eventuali addebiti per gli abbonati non finiscano per disincentivare il ricorso a tali possibilità.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori, qualora si abbonino a servizi che forniscono la connessione e/o l'accesso alla rete telefonica pubblica, abbiano diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:

- a) la denominazione e l'indirizzo del fornitore del servizio;
- b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l'allacciamento iniziale;
- c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;
- d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;
- e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;
- f) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto e
- g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 34.

Gli Stati membri possono estendere tali obblighi affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

3. I contratti stipulati tra consumatori da un lato e, dall'altro, fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione e/o accesso alla rete telefonica pubblica contengono anch'essi le informazioni elencate nel paragrafo 2. Gli Stati membri possono estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.

4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all'atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con

adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

Articolo 21

Trasparenza e pubblicazione delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe nonché alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico siano accessibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell'allegato II.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione promuovono la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità d'uso alternative, mediante ad esempio guide interattive.

Articolo 22

Qualità del servizio

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, dopo aver assunto il parere dei soggetti interessati, possano prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti. Le informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'autorità nazionale di regolamentazione prima della pubblicazione.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare, tra l'altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, per garantire che gli utenti finali abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile consultazione. Se del caso, possono essere utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato III.

Articolo 23

Integrità della rete

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse e, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Gli Stati membri garantiscono che le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa adottino tutte le misure necessarie per garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza.

Articolo 24

Interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo

Conformemente alle disposizioni dell'allegato VI, gli Stati membri garantiscono l'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo di cui a tale allegato.

Articolo 25

Servizi di assistenza mediante operatore e di consultazione elenchi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico abbiano diritto ad essere repertoriati negli elenchi accessibili al pubblico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le imprese che assegnano numeri agli abbonati soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti finali collegati alla rete telefonica pubblica abbiano accesso ai servizi di assistenza mediante operatore e ai servizi di consultazione elenchi, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

4. Gli Stati membri non mantengono in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro.

5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 lasciano impregiudicata l'applicazione delle norme dettate dalla legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, quelle dell'articolo 11 della direttiva 97/66/CE.

Articolo 26

Numero di emergenza unico europeo

1. Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico, ed in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo «112».

2. Gli Stati membri garantiscono che le chiamate al numero di emergenza unico europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più conforme alla struttura nazionale dei servizi di soccorso e in maniera compatibile con le possibilità tecnologiche delle reti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, per ogni chiamata al numero di emergenza unico europeo «112», le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche mettano a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso, nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, le informazioni relative all'ubicazione del chiamante.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero di emergenza unico europeo «112».

Articolo 27

Prefissi telefonici europei

1. Gli Stati membri provvedono affinché il prefisso «00» costituisca il prefisso internazionale standard. Possono essere introdotte o mantenute in vigore disposizioni specifiche relative alle chiamate telefoniche tra località contigue situate sui due versanti della frontiera tra due Stati membri. Gli utenti finali di servizi telefonici accessibili al pubblico ubicati in tali località sono adeguatamente informati dell'esistenza di tali disposizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche gestiscano qualsiasi chiamata effettuata da o verso lo spazio di numerazione telefonica europeo, fatta salva la loro esigenza di recuperare il costo dell'inoltro della chiamata sulla loro rete.

Articolo 28

Numeri non geografici

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, nel loro territorio, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici, salvo il caso in cui l'abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso dei chiamanti situati in determinate zone geografiche.

Articolo 29

Fornitura di prestazioni supplementari

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare tutte le imprese esercenti reti telefoniche pubbliche a mettere a disposizione degli utenti finali le prestazioni elencate nell'allegato I, parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico e praticabile su quello economico.

2. Qualsiasi Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

3. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre gli obblighi in materia di cessazione del servizio, di cui all'allegato I, parte A, lettera e), a tutte le imprese come requisiti generali.

Articolo 30

Portabilità del numero

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:

- a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
- b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

Il presente paragrafo non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo all'uso di tali prestazioni.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione non prescrivono tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, come ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.

Articolo 31

Obblighi di trasmissione

1. Gli Stati membri possono imporre ragionevoli obblighi di trasmissione per specifici canali e servizi radiofonici e televisivi nei confronti delle imprese soggette alla loro amministrazione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi di diffusione. Tali obblighi sono imposti solo qualora siano necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale e sono proporzionati e trasparenti. Essi sono soggetti a revisione periodica.

2. Né il paragrafo 1 del presente articolo né il paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) pregiudicano la facoltà degli Stati membri di definire eventualmente un appropriato indennizzo per le misure adottate con-

formemente al presente articolo, sempre assicurando che, in circostanze analoghe, non si operino discriminazioni di trattamento fra le imprese che forniscono reti di comunicazione elettronica. Qualora un indennizzo sia previsto, gli Stati membri assicurano che esso sia applicato in modo proporzionato e trasparente.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 32

Servizi obbligatori supplementari

Gli Stati membri possono decidere di rendere accessibili al pubblico, nel loro territorio nazionale, servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale definiti al capo II; in tal caso, tuttavia, non può essere prescritto un sistema di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

Articolo 33

Consultazione dei soggetti interessati

1. Gli Stati membri provvedono, se del caso, affinché le autorità nazionali di regolamentazione tengano conto del parere degli utenti finali e dei consumatori (inclusi, in particolare, gli utenti disabili), dei fabbricanti e delle imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

2. Se del caso, le parti interessate possono mettere a punto, sotto la direzione delle autorità nazionali di regolamentazione, meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, fra l'altro elaborando codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.

Articolo 34

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Gli Stati membri provvedono affinché esistano procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose per l'esame delle controversie irrisolte, in cui sono coinvolti i consumatori, relative alle questioni contemplate dalla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché tali procedure consentano

un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, possono adottare un sistema di rimborso e/o di indennizzo. Gli Stati membri possono estendere gli obblighi di cui al presente paragrafo alle controversie che coinvolgono altri utenti finali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive legislazioni nazionali non ostacolino la creazione, a un adeguato livello territoriale, di uffici e servizi on line per l'accettazione di reclami, incaricati di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.

3. Se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, gli Stati membri coordinano i loro sforzi per pervenire ad una risoluzione della controversia.

4. Il presente articolo non pregiudica le procedure giudiziarie nazionali.

Articolo 35

Adeguamento tecnico

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II, III, VI e VII al progresso tecnologico o all'andamento della domanda del mercato, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

Articolo 36

Notifica, monitoraggio e riesame dell'applicazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, al più tardi entro la data di applicazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, e immediatamente in caso di un eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

La Commissione rende disponibili tali informazioni in una forma prontamente accessibile e, se del caso, le trasmette al comitato per le comunicazioni di cui all'articolo 37.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli operatori ritenuti detentori di un significativo potere di mercato ai sensi della presente direttiva e gli obblighi ad essi prescritti conformemente alla medesima. Ogni eventuale cambiamento avente un'incidenza sugli obblighi prescritti alle imprese o sulle imprese interessate ai sensi delle disposizioni della presente direttiva è notificato senza indugio alla Commissione.

3. A cadenza regolare, e per la prima volta entro tre anni dalla data di applicazione della presente direttiva, di cui all'articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, la Commissione riasamina il funzionamento della medesima e riferisce al riguardo al

Parlamento europeo e al Consiglio. Gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione forniscono alla Commissione le informazioni necessarie a tal fine.

Articolo 37

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 38

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 24 luglio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano le suddette disposizioni il 25 luglio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva e ogni successiva modifica apportata a tali disposizioni.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 40

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 10 (CONTROLLO DELLE SPESE) E ALL'ARTICOLO 29 (PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI)

Parte A: Prestazioni e servizi citati all'articolo 10

a) *Fatturazione dettagliata*

Fatti salvi gli obblighi della legislazione relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese designate (quali definite all'articolo 8) devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:

- i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e
- ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

b) *Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita (servizio gratuito)*

Prestazione gratuita grazie alla quale l'abbonato, previa richiesta al fornitore del servizio telefonico, può impedire che vengano effettuate chiamate verso determinati numeri o tipi di numeri.

c) *Sistemi di pagamento anticipato*

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano obbligare le imprese designate a proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete telefonica pubblica e per l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico.

d) *Pagamento rateale del contributo di allacciamento*

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre alle imprese designate l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete telefonica.

e) *Mancato pagamento delle fatture*

Gli Stati membri autorizzano l'applicazione di misure specifiche per la riscossione delle fatture non pagate per l'utilizzo della rete telefonica pubblica in postazione fissa. Tali misure sono rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Esse garantiscono che l'abbonato sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'abbonato. Prima della totale cessazione del collegamento gli Stati membri possono autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate che non comportano un addebito per l'abbonato (ad esempio chiamate al «112»).

Parte B: Prestazioni citate all'articolo 29

a) *Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a più frequenze)*

La rete telefonica pubblica consente l'uso di apparecchi a tonalità DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete, sia all'interno di uno Stato membro che tra Stati membri.

b) *Identificazione della linea chiamante*

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla legislazione in materia di tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare alla direttiva 97/66/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

ALLEGATO II

**INFORMAZIONI DA PUBBLICARE A NORMA DELL'ARTICOLO 21
(TRASPARENZA E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI)**

Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 21. Spetta alle autorità nazionali di regolamentazione decidere quali informazioni debbano essere pubblicate dalle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dalle stesse autorità nazionali di regolamentazione in modo tale da assicurare che i consumatori possono compiere scelte informate.

1. Nome e indirizzo dell'impresa o delle imprese

Nome e indirizzo della sede centrale delle imprese fornitrici di reti telefoniche pubbliche e/o di servizi telefonici accessibili al pubblico.

2. Servizi telefonici accessibili al pubblico offerti

2.1. Portata del servizio telefonico accessibile al pubblico

Descrizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico offerti, indicando i servizi compresi nella quota di abbonamento e nel canone periodico (ad esempio servizi mediante operatore, servizi di elenchi e consultazione elenchi, sbarramento selettivo della chiamata, fatturazione dettagliata, manutenzione, ecc.).

2.2. Tariffe generali

Le tariffe coprono accesso, costi di utenza, manutenzione e informazioni sugli sconti e sulle formule tariffarie speciali o destinate a categorie di utenti specifiche.

2.3. Disposizioni in materia di indennizzo/rimborso comprendenti la descrizione dettagliata delle varie formule di indennizzo/rimborso.

2.4. Servizi di manutenzione offerti

2.5. Condizioni contrattuali generali

Comprendono, se del caso, disposizioni in merito alla durata minima del contratto.

3. Dispositivi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

4. Informazioni in merito ai diritti inerenti al servizio universale, ivi comprese le prestazioni e i servizi di cui all'allegato I.

ALLEGATO III

PARAMETRI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

PARAMETRI, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA PREVISTI AGLI ARTICOLI 11 E 22 PER QUANTO RIGUARDA I TEMPI DI FORNITURA E LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

Parametro ⁽¹⁾	Definizione	Metodo di misura
Tempo di fornitura dell'allacciamento iniziale	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tasso di malfunzionamento per linea di accesso	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di riparazione dei malfunzionamenti	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di chiamate a vuoto ⁽²⁾	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempo di instaurazione della chiamata ⁽²⁾	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi tramite operatore	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Tempi di risposta dei servizi di consultazione elenchi	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Percentuale di telefoni pubblici a pagamento (a monete e schede) in servizio	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1
Fatture contestate	ETSI EG 201 769-1	ETSI EG 201 769-1

⁽¹⁾ I parametri devono consentire un'analisi dei risultati a livello regionale, vale a dire almeno al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) pubblicata da Eurostat.

⁽²⁾ Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni relative ai due parametri se è dimostrato che i risultati in questi due settori sono soddisfacenti.

Nota: La versione del documento ETSI EG 201 769-1 è la 1.1.1 (aprile 2000)

ALLEGATO IV

CALCOLO DELL'EVENTUALE COSTO NETTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE E ISTITUZIONE DI UN EVENTUALE MECCANISMO DI RECUPERO O DI CONDIVISIONE SECONDO QUANTO PREVISTO AGLI ARTICOLI 12 E 13**Parte A: Calcolo del costo netto**

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro nei confronti di un'impresa perché questa fornisca una rete o un servizio in una determinata regione geografica, applicando in tale regione, se necessario, tariffe medie per la fornitura del servizio in questione o proponendo formule tariffarie speciali per i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.

Le autorità nazionali di regolamentazione considerano tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando è soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Il dispositivo si applica sia nei casi in cui la rete di uno Stato membro è pienamente sviluppata sia nei casi in cui tale rete è ancora in fase di sviluppo o di espansione. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese designate avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi. Il calcolo del costo netto deve tener conto anche dei vantaggi, compresi quelli intangibili, che gli obblighi di servizio universale comportano per l'operatore di tale servizio.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

- i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di taluni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di servizi ed apparecchiature per disabili ecc.;

- ii) utenti finali o categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dagli Stati membri, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un operatore se questo non fosse soggetto ad obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale va realizzato separatamente e in modo da evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi intangibili. La verifica del costo netto è di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione.

Parte B: Recupero di eventuali costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

Il recupero o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale implica che le imprese designate soggette a tali obblighi siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché la compensazione comporta trasferimenti finanziari, gli Stati membri provvedono affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti finanziari devono comportare distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti.

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, un dispositivo di condivisione basato su un fondo deve usare mezzi trasparenti e neutri per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese.

L'organismo indipendente che gestisce il fondo di finanziamento ha la competenza di prelevare i contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale in un determinato Stato membro. L'organismo provvede inoltre alla supervisione del trasferimento delle somme dovute e/o dei pagamenti alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

ALLEGATO V

**PROCEDURA DI RIESAME DELLA PORTATA DEL SERVIZIO UNIVERSALE CONFORMEMENTE
ALL'ARTICOLO 15**

Nel valutare l'opportunità di procedere ad un riesame della portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione tiene conto dei seguenti fattori:

- sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguarda i servizi utilizzati dai consumatori,
- sviluppi sociali ed evoluzione del mercato per quanto riguarda la disponibilità e la scelta dei servizi offerti ai consumatori,
- progressi tecnologici nella fornitura dei servizi ai consumatori.

Nel valutare l'opportunità di modificare o ridefinire la portata degli obblighi di servizio universale, la Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:

- Esistono servizi accessibili ed utilizzati dalla maggior parte dei consumatori? L'indisponibilità o l'impossibilità d'uso di tali servizi da parte di una minoranza è causa di esclusione sociale?
- La disponibilità e l'uso di determinati servizi implica per l'insieme dei consumatori un vantaggio generale netto tale da giustificare un intervento dell'amministrazione pubblica qualora tali servizi non siano forniti al pubblico secondo normali condizioni commerciali?

—

ALLEGATO VI

**INTEROPERABILITÀ DELLE APPARECCHIATURE DI TELEVISIONE DIGITALE DI CONSUMO
(ARTICOLO 24)**1. *Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro*

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali della televisione digitale, messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nella Comunità, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente all'algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito e riconosciuto da un organismo di normalizzazione europeo (*attualmente l'ETSI*),
- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. *Interoperabilità degli apparecchi televisivi analogici e digitali*

Gli apparecchi televisivi analogici a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 42 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo, ad esempio come indicato nella norma Cenelec EN 50 049-1:1997) che consenta un agevole collegamento di periferiche, in particolare decodificatori supplementari e ricevitori digitali.

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm, messi in vendita o in locazione nella Comunità, devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo o conforme ad una specifica dell'industria), ad esempio la presa d'interfaccia comune DVB, che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

ALLEGATO VII

REQUISITI PER L'INSIEME MINIMO DI LINEE AFFITTATE DI CUI ALL'ARTICOLO 18

Nota: Conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, la fornitura di un insieme minimo di linee affittate secondo i requisiti fissati dalla direttiva 92/44/CEE dovrebbe proseguire fintantoché l'autorità nazionale di regolamentazione non stabilisca che esiste un'effettiva concorrenza nel pertinente mercato delle linee affittate.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché la fornitura dell'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18 segua i principi fondamentali della non discriminazione, dell'orientamento ai costi e della trasparenza.

1. *Non discriminazione*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le organizzazioni identificate come aventi un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, aderiscano al principio di non discriminazione nel fornire le linee affittate di cui all'articolo 18. Tali organizzazioni applicano requisiti simili in circostanze simili a organizzazioni che forniscono servizi simili; esse forniscono ad altre linee affittate alle stesse condizioni e con gli stessi criteri qualitativi che applicano ai propri servizi o, se del caso, a quelli delle loro filiali o società partner.

2. *Orientamento ai costi*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono, se necessario, affinché le tariffe delle linee affittate di cui all'articolo 18 seguano i principi fondamentali dell'orientamento ai costi.

A tal fine, esse garantiscono che le imprese identificate come aventi un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, elaborino e mettano in pratica un adeguato sistema di contabilità dei costi.

Le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibili, in modo adeguatamente dettagliato, le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi delle suddette imprese. A richiesta, esse trasmettono tali informazioni alla Commissione.

3. *Trasparenza*

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le informazioni in appresso, relative all'insieme minimo di linee affittate di cui all'articolo 18, siano pubblicate in forma facilmente accessibile.

3.1. Specificazioni tecniche, compresi le caratteristiche fisiche ed elettriche e i dettagli delle specifiche tecniche e di prestazione che si applicano al punto terminale di rete.

3.2. Tariffe, compresi i costi di connessione iniziale, i canoni periodici e gli altri oneri. In caso di tariffe differenziate, queste devono essere indicate.

Qualora, in risposta a una particolare richiesta, un'organizzazione identificata come avente un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, non ritenga ragionevole fornire nell'insieme minimo una linea affittata in base alle condizioni di fornitura e alle tariffe da essa pubblicate, tale organizzazione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità nazionale di regolamentazione a modificare dette condizioni nel caso specifico.

3.3. Condizioni di fornitura, compresi almeno gli elementi seguenti:

— informazioni sulla procedura di ordinazione,

— periodo normale di consegna, cioè il periodo, calcolato dalla data in cui l'utente ha confermato una richiesta di linea affittata, in cui il 95 % di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state fornite ai clienti.

Questo periodo è stabilito in base ai periodi effettivi di consegna di linee affittate durante un periodo recente di durata ragionevole. Nel calcolo non vanno considerati i casi in cui gli utenti abbiano chiesto di differire la consegna;

- durata contrattuale, che include la durata generalmente prevista per il contratto e la durata contrattuale minima che l'utente è obbligato ad accettare,
- tempi normali di riparazione, vale a dire il periodo, calcolato dal momento in cui è stato comunicato un messaggio di guasto all'unità competente dell'impresa identificata come avente un notevole potere di mercato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, fino al momento in cui l'80 % di tutte le linee affittate dello stesso tipo sono state ripristinate e, se opportuno, è stato notificato agli utenti il ripristino del funzionamento. Qualora per lo stesso tipo di linee affittate siano offerti servizi diversi di riparazione, i vari tempi normali di riparazione devono essere pubblicati,
- eventuali procedure di rimborso.

Inoltre, qualora uno Stato membro ritenga che le prestazioni della fornitura dell'insieme minimo di linee affittate non soddisfino le esigenze degli utenti, esso può fissare adeguati obiettivi per le condizioni di fornitura sopra elencate.

DECISIONI**DECISIONE N. 676/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 7 marzo 2002****relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea
(Decisione spettro radio)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 1999 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni una comunicazione recante proposte sulle prossime tappe della politica in materia di spettro radio e basata sui risultati della consultazione pubblica sul Libro verde relativo alla politica in materia di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea in materia di telecomunicazioni, radiodiffusione, trasporti e ricerca e sviluppo (R&S). Il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente tale comunicazione con risoluzione del 18 maggio 2000 ⁽⁴⁾. Va sottolineato che è auspicabile, entro certi limiti, per i servizi e le applicazioni un'ulteriore armonizzazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, in particolare per i servizi e le applicazioni con copertura comunitaria o europea, e che occorre assicurare che gli Stati membri rendano debitamente applicabili alcune decisioni della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).
- (2) A tale scopo occorre creare nella Comunità un quadro politico e giuridico al fine di garantire il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficiente dello spettro radio necessario per l'istituzione e il funzionamento del mercato interno nei settori della politica comunitaria, quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e R&S. L'approccio politico per quanto riguarda

l'uso dello spettro radio dovrebbe essere coordinato e, nel caso, armonizzato a livello comunitario al fine di conseguire efficacemente gli obiettivi politici comunitari. Un coordinamento e un'armonizzazione a livello comunitario possono contribuire anche ad armonizzare e coordinare l'uso dello spettro radio a livello globale. Parallelamente, può essere fornito a livello nazionale un adeguato supporto tecnico.

- (3) La politica in materia di spettro radio della Comunità dovrebbe contribuire alla libertà di espressione che comprende la libertà di opinione e la libertà di ottenere e trasmettere informazioni e idee senza distinzione di frontiere nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo.
- (4) La presente decisione si fonda sul principio secondo cui, qualora il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano convenuto sulla politica comunitaria connessa allo spettro radio, si ricorre a procedure di comitato per l'adozione delle pertinenti misure tecniche di attuazione. Le misure tecniche di attuazione dovrebbero specificamente trattare di condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio nonché alla disponibilità di informazioni relative all'uso dello spettro radio. Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.
- (5) Le nuove iniziative comunitarie connesse allo spettro radio dovrebbero essere approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, se del caso sulla base di una proposta della Commissione. Senza pregiudizio per il diritto di iniziativa della Commissione, tale proposta dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni sull'impatto della politica prevista sugli esistenti gruppi di utenti dello spettro, oltre a indicazioni concernenti qualsiasi riassegnazione generale delle frequenze radio eventualmente richiesta da questa nuova politica.
- (6) Ai fini dell'elaborazione e dell'adozione delle misure tecniche di attuazione e per contribuire alla formulazione, preparazione e attuazione della politica in materia di

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 256 e GU C 25 E del 29.1.2002, pag. 468.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 61.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 16 ottobre 2001 (GU C 9 dell'11.1.2002, pag. 7), decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU C 59 del 23.2.2001, pag. 245.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- spettro radio a livello comunitario, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato, denominato comitato dello spettro radio, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato dovrebbe prendere in considerazione proposte di misure tecniche di attuazione relative allo spettro radio. Queste possono essere redatte sulla base del dibattito nel comitato e richiedere in casi specifici lavoro tecnico preparatorio da parte delle autorità nazionali responsabili per la gestione dello spettro radio. Ove per l'adozione delle misure tecniche di attuazione si facesse ricorso a procedure di comitato, il comitato dovrebbe anche tenere conto delle posizioni dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio. Gli utenti dello spettro dovrebbero poter fornire tutte le informazioni ritenute necessarie. Se opportuno, il comitato può decidere di sentire, nel quadro delle proprie riunioni, i rappresentanti delle comunità di utenti dello spettro al fine di ottenere un quadro più chiaro della situazione di un determinato settore.
- (7) Ove sia necessario adottare misure di armonizzazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che vanno al di là delle misure tecniche di attuazione, la Commissione può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta basata sul trattato.
- (8) La politica in materia di spettro radio non può fondarsi esclusivamente su parametri tecnici ma deve tener conto anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, sanitarie e sociali. La sempre maggiore domanda di fornitura di radiofrequenze disponibili in misura limitata porterà a pressioni contrapposte per conciliare le esigenze dei vari gruppi di utenti dello spettro radio appartenenti a settori quali le telecomunicazioni, la radiodiffusione, i trasporti, nonché utenti quali le autorità giudiziarie, l'esercito e la comunità scientifica. Di conseguenza, la politica in materia di spettro radio dovrebbe tener conto di tutti i gruppi di utenti e bilanciarne le esigenze rispettive.
- (9) La presente decisione non dovrebbe limitare il diritto degli Stati membri di imporre le misure restrittive necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza e per fini di difesa. Qualora una misura tecnica di attuazione incida, tra l'altro, sulle bande di radiofrequenza utilizzate da uno Stato membro esclusivamente e direttamente a fini di pubblica sicurezza e di difesa e qualora detto Stato lo richieda per giustificati motivi, la Commissione può autorizzare periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione allo scopo di facilitare la piena attuazione della misura in questione. A questo riguardo gli Stati membri possono altresì comunicare alla Commissione le rispettive bande di radiofrequenza nazionali utilizzate esclusivamente e direttamente per fini di pubblica sicurezza e di difesa.
- (10) Per tenere conto delle posizioni degli Stati membri, delle istituzioni comunitarie, dell'industria e degli utenti, commerciali e non, e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi che possono incidere sull'uso dello spettro radio, la Commissione può organizzare consultazioni al di fuori dell'ambito della presente decisione.
- (11) La gestione tecnica dello spettro radio implica l'armonizzazione e l'allocatione delle radio-frequenze. Tale armonizzazione dovrebbe rispecchiare i principi di politica generale stabiliti a livello comunitario. Tuttavia, la gestione tecnica dello spettro radio non include le procedure di assegnazione e di concessione delle autorizzazioni, né la decisione circa il ricorso a procedure di selezione di offerte concorrenti per l'assegnazione delle radio-frequenze.
- (12) In vista dell'adozione di misure tecniche di attuazione relative all'armonizzazione dell'assegnazione delle frequenze e della disponibilità delle informazioni, il comitato dovrebbe cooperare con gli esperti delle autorità nazionali incaricate della gestione dello spettro radio. Basandosi sull'esperienza delle procedure di assegnazione di mandati acquisita in settori specifici, per esempio in esito all'applicazione della decisione n. 710/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 1997, su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità ⁽¹⁾ nonché della decisione n. 128/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 1998, sull'introduzione coordinata di un sistema di comunicazioni mobili e senza fili (UMTS) della terza generazione nella Comunità ⁽²⁾, è necessario adottare misure tecniche di attuazione sulla base dei mandati conferiti alla CEPT. Ove sia necessario adottare misure armonizzate per l'attuazione delle politiche comunitarie che non rientrano nelle competenze della CEPT la Commissione può adottare misure di attuazione con l'assistenza del comitato dello spettro radio.
- (13) La CEPT comprende 44 paesi europei. Essa elabora misure tecniche di armonizzazione allo scopo di armonizzare l'uso dello spettro radio al di là dei confini comunitari, fatto questo particolarmente importante per gli Stati membri in cui l'uso dello spettro radio può subire interferenze derivanti dall'uso di paesi della CEPT non appartenenti all'UE. Le decisioni e le misure adottate ai sensi della presente decisione dovrebbero tener conto della situazione specifica degli Stati membri con frontiere esterne. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter rendere i risultati di tali mandati obbligatori per gli Stati membri e, qualora i risultati non siano disponibili o siano ritenuti inaccettabili, adottare altre misure appropriate. Ciò consentirà in particolare di procedere
- (1) GU L 105 del 23.4.1997, pag. 4. Decisione modificata dalla decisione n. 1215/2000/CE (GU L 139 del 10.6.2000, pag. 1).
- (2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 1.

all'armonizzazione dello spettro radio in tutta la Comunità, conformemente alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e tenendo conto delle disposizioni della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni).

- (14) La diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni adeguate al pubblico riguardo all'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità è un elemento determinante per le decisioni di investimento e la definizione delle strategie. Lo stesso vale per gli sviluppi tecnologici che si traducono in nuove modalità di ripartizione e di gestione dello spettro radio e di assegnazione delle radiofrequenze. La definizione di strategie a lungo termine implica una chiara comprensione delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica. Tali informazioni dovrebbero pertanto essere rese disponibili nella Comunità, fatte salve le disposizioni in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate e dei dati personali a norma della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni⁽¹⁾. La realizzazione di una politica intersettoriale in materia di spettro radio rende necessaria la messa a disposizione di informazioni sull'intero spettro delle radiofrequenze. Alla luce dell'obiettivo generale di armonizzare l'uso dello spettro radio nella Comunità e in Europa, tali informazioni devono essere armonizzate a livello europeo e presentate in una forma che consenta una facile consultazione.

- (15) È pertanto necessario estendere gli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative all'uso dello spettro radio vigenti a livello comunitario ed internazionale. Sul piano internazionale, il documento di riferimento sui principi normativi, negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio dal gruppo sulle telecomunicazioni di base, stabilisce anche l'obbligo di pubblicare il piano di ripartizione delle bande di frequenza radio. La direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali⁽²⁾ (direttiva sulle comunicazioni mobili), prevede che gli Stati membri pubblichino ogni anno o comunichino su richiesta il piano di ripartizione delle frequenze radio e i programmi per il futuro ampliamento di tali frequenze, ma limita tale obbligo alle comunicazioni mobili e per-

sonali. Inoltre, la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽³⁾ e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione⁽⁴⁾, impongono agli Stati membri l'obbligo di notificare alla Commissione le interfacce regolamentate al fine di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario.

- (16) La direttiva 96/2/CE è stata all'origine di una prima serie di misure adottate dalla CEPT quale la decisione dell'European Radio Communications (ERC) relativa alla pubblicazione delle tabelle nazionali di allocazione dello spettro radio (decisione ERC/DEC/(97)01). È necessario garantire che le soluzioni adottate dalla CEPT siano compatibili con le esigenze della politica comunitaria e usufruiscano di una base giuridica che ne consenta l'applicazione nella Comunità. A tal fine, devono essere adottate a livello comunitario misure specifiche sia di carattere procedurale che sostanziale.
- (17) Le imprese della Comunità dovrebbero beneficiare di un trattamento equo e non discriminatorio quando hanno accesso allo spettro radio di paesi terzi. L'accesso alle radiofrequenze è un fattore determinante per lo sviluppo delle attività commerciali e delle attività di interesse pubblico ed è pertanto necessario garantire che le esigenze della Comunità in materia di spettro radio siano prese in considerazione nelle attività di pianificazione internazionale.
- (18) L'attuazione delle politiche comunitarie può richiedere un coordinamento dell'uso dello spettro radio, in particolare per la fornitura di servizi di comunicazione quali il roaming su scala comunitaria. Inoltre, talune applicazioni dello spettro radio hanno una copertura geografica che si estende oltre i confini degli Stati membri e permettono di fornire servizi transfrontalieri senza richiedere lo spostamento di persone, come, ad esempio, i servizi di comunicazione via satellite. La Comunità dovrebbe pertanto essere adeguatamente rappresentata in seno a tutti gli organismi e alle conferenze internazionali competenti che trattano della gestione dello spettro radio quali l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni.
- (19) Gli attuali meccanismi di preparazione e di negoziato per le conferenze mondiali delle radio e comunicazioni della UIT hanno dato risultati eccellenti grazie al buon livello di cooperazione all'interno della CEPT; nei prepa-

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 20 del 26.1.1996, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

rativi si è tenuto conto degli interessi della Comunità. Nel quadro dei negoziati internazionali gli Stati membri e la Comunità dovrebbero definire una strategia comune e collaborare strettamente nell'arco dell'intero processo negoziale in modo da garantire un'unità nella rappresentatività internazionale della Comunità, sulla base, in particolare, delle procedure stabilite nelle conclusioni del Consiglio del 3 febbraio 1992 per la Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni confermate dalle conclusioni del Consiglio del 22 settembre 1997 e del 2 maggio 2000. Per tali negoziati internazionali la Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio se sono interessate le politiche comunitarie al fine di ottenere da parte del Consiglio un'approvazione in merito agli obiettivi della politica comunitaria da conseguire e alle posizioni che gli Stati membri devono difendere sulla scena internazionale. Per assicurare che tali posizioni prendano nella debita considerazione anche la dimensione tecnica connessa con la gestione dello spettro radio, la Commissione può conferire gli opportuni mandati alla CEPT. Gli Stati membri dovrebbero accompagnare ogni atto di accettazione di un accordo o di un regolamento adottato in una sede internazionale responsabile o interessata alla gestione dello spettro delle radiofrequenze con una dichiarazione congiunta ai sensi della quale si impegnano ad applicare il detto accordo o regolamento conformemente agli obblighi imposti loro dal trattato.

- (20) Oltre ai negoziati internazionali specificamente attinenti allo spettro radio, vi sono altri accordi internazionali ai quali partecipano la Comunità e paesi terzi che possono incidere sui piani di utilizzo e di ripartizione della banda delle radiofrequenze, e trattare problemi quali il commercio e l'accesso ai mercati, anche nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la libera circolazione e l'utilizzo delle apparecchiature, i sistemi di comunicazione a copertura regionale o mondiale, come ad esempio i sistemi satellitari, i sistemi di sicurezza e di soccorso, i sistemi di trasporto, le tecnologie di radiodiffusione e le applicazioni della ricerca come la radioastronomia e l'osservazione della terra. È importante perciò che sia garantita la compatibilità tra gli accordi della Comunità per la negoziazione dei problemi di scambi e di accesso ai mercati e gli obiettivi che la politica in materia di spettro radio deve perseguire a norma della presente decisione.
- (21) Considerata la potenziale sensibilità sotto il profilo commerciale delle informazioni che le autorità nazionali di regolamentazione possono ottenere nel quadro delle loro attività in materia di politica e di gestione dello spettro radio, è necessario che le autorità nazionali applichino i principi comuni di riservatezza stabiliti nella presente decisione.
- (22) Poiché lo scopo dell'azione proposta, cioè la creazione di un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può interveni-

re, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (23) In considerazione degli obblighi commerciali internazionali della Comunità e dei suoi Stati membri, questi ultimi dovrebbero dare esecuzione al presente quadro di riferimento comune relativo alla politica in materia di spettro radio, in particolare tramite le rispettive autorità nazionali, e fornire alla Commissione tutte le informazioni a questa necessarie per valutare la corretta applicazione del quadro di riferimento in tutta la Comunità.
- (24) Le decisioni n. 710/97/CE e n. 128/1999/CE rimangono in vigore.
- (25) La Commissione dovrebbe riferire ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati ottenuti a norma della presente decisione e alle azioni future previste. Ciò può consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di manifestare, se del caso, il loro appoggio,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Lo scopo della presente decisione è istituire una politica e un quadro normativo nella Comunità per assicurare il coordinamento degli approcci politici e, se del caso, condizioni armonizzate riguardo alla disponibilità e all'uso efficace dello spettro radio necessari all'istituzione e al funzionamento del mercato interno in settori di politica comunitaria quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, e ricerca e sviluppo (R&S).
2. Per realizzare detto obiettivo la decisione stabilisce procedure volte a:
 - a) facilitare la definizione delle politiche in ordine alla pianificazione strategica e all'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nella Comunità che tenga conto, tra l'altro, degli aspetti economici, di sicurezza, sanitari, di interesse pubblico, di libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche comunitarie nonché delle esigenze delle varie comunità di utenti al fine di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare interferenze pregiudizievoli;
 - b) garantire l'effettiva attuazione della politica in materia di spettro radio nella Comunità, e in particolare definire un approccio metodologico generale che assicuri condizioni

armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio;

- c) garantire una diffusione coordinata e tempestiva delle informazioni sull'assegnazione, la disponibilità e l'uso dello spettro radio nella Comunità;
- d) assicurare il coordinamento efficace degli interessi della Comunità nei negoziati internazionali quando l'uso dello spettro radio incide sulle politiche comunitarie.

3. Le attività perseguite ai sensi della presente decisione tengono in debito conto i lavori delle organizzazioni internazionali inerenti alla gestione dello spettro radio come per esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT).

4. La presente decisione non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, lo «spettro radio» comprende le onde radioelettriche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3 000 GHz. Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio senza guida artificiale.

Articolo 3

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato [] (in prosieguo il comitato per lo spettro radio).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 4

Compiti del comitato per lo spettro radio

1. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione di cui all'articolo 1 la Commissione propone al comitato per lo spettro radio, in conformità delle procedure illustrate nel presente articolo, adeguate misure tecniche di attuazione allo scopo di assicurare condizioni armonizzate per la disponibilità e l'uso efficace dello spettro radio nonché l'accessibilità delle informazioni relative all'uso dello spettro radio, di cui all'articolo 5.

2. Ai fini della messa a punto delle misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, che sono di competenza della CEPT, ad esempio condizioni armonizzate per l'assegnazione delle frequenze radio e per la disponibilità delle informazioni, la Commissione, con appositi mandati alla CEPT, precisa i compiti da svolgere e il relativo calendario di realizzazione, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

3. Sulla base delle attività eseguite conformemente al paragrafo 2, la Commissione decide se i risultati dei lavori svolti conformemente ai mandati si applicano nella Comunità e stabilisce le scadenze di attuazione da parte degli Stati membri. Tali decisioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Ai fini del presente paragrafo, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, se la Commissione o uno Stato membro considera che le attività svolte sulla base del mandato conferito a norma del paragrafo 2 non segnano progressi soddisfacenti rispetto al calendario stabilito o se i risultati del mandato sono inaccettabili, la Commissione può adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3 altre misure per conseguire gli obiettivi del mandato.

5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 possono, ove opportuno, dar luogo a possibilità di periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio in uno Stato membro, che la Commissione deve, ove giustificato e tenuto conto della situazione particolare esistente nello Stato membro, approvare in base a una richiesta motivata dello Stato interessato e purché tale deroga non ritardi indebitamente l'attuazione o non provochi indebite disparità di situazioni sul piano concorrenziale o normativo tra Stati membri.

6. Al fine di conseguire l'obiettivo della presente decisione quale definito dall'articolo 1, la Commissione può inoltre adottare, avvalendosi della procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 3, misure tecniche di attuazione di cui al paragrafo 1, non contemplate dal paragrafo 2.

7. Allo scopo di contribuire alla formulazione, preparazione ed attuazione della politica comunitaria in materia di spettro radio, e fatte salve le procedure di cui al presente articolo, la Commissione consulta periodicamente il comitato per lo spettro radio sulle questioni disciplinate dall'articolo 1.

Articolo 5

Disponibilità delle informazioni

Gli Stati membri assicurano la pubblicazione della tabella di ripartizione delle frequenze radio nazionali e delle pertinenti informazioni su diritti, condizioni, procedure, oneri, e canoni concernenti l'uso dello spettro radio qualora siano rilevanti al fine del conseguimento dell'obiettivo della presente decisione quale definito all'articolo 1. Mantengono aggiornate tali informazioni e adottano le misure necessarie per costituire adeguate banche di dati che consentano di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico, laddove opportuno conformemente alle pertinenti misure di armonizzazione adottate ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 6

Relazioni con i paesi terzi e con gli organismi internazionali

1. La Commissione segue gli sviluppi, in materia di spettro radio, nei paesi terzi e in seno agli organismi internazionali, che potrebbero incidere sull'esecuzione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle difficoltà di diritto o di fatto create dai paesi terzi o dagli organismi internazionali per l'esecuzione della presente decisione.

3. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e può proporre misure volte a garantire, ove opportuno, l'attuazione dei principi e degli obiettivi della presente decisione. Se necessario, ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1 sono concordati obiettivi politici comuni per garantire un coordinamento comunitario tra gli Stati membri.

4. Le misure adottate a norma del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti dai pertinenti accordi internazionali.

Articolo 7

Notificazione

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per verificare l'esecuzione della presente decisione. In particolare, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito all'applicazione dei risultati dei mandati, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 8

Riservatezza

1. Gli Stati membri non divulgano le informazioni protette dalla riservatezza commerciale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.

2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto delle autorità competenti di procedere alla divulgazione qualora ciò sia indispensabile per l'adempimento dei loro compiti. In tal caso la divulgazione deve essere proporzionata e tenere conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti commerciali.

3. Il paragrafo 1 non osta alla pubblicazione di informazioni sulle condizioni di concessione dei diritti d'uso dello spettro radio che non includono informazioni di natura riservata.

Articolo 9

Relazione

La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività realizzate e alle misure adottate in applicazione della presente decisione, e alle azioni future previste in applicazione della presente decisione.

Articolo 10

Esecuzione

Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per dare esecuzione alla presente decisione ed ai provvedimenti da essa derivanti.

Articolo 11

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 12

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

J. C. APARICIO

RISOLUZIONI**RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO**

del 28 gennaio 2002

relativa a un approccio comune e ad azioni specifiche nel settore della sicurezza delle reti e dell'informazione

(2002/C 43/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IN SEGUITO

alle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23/24 marzo 2001 secondo cui «il Consiglio svilupperà insieme alla Commissione una strategia globale per la sicurezza delle reti elettroniche, comprensiva di azioni concrete di attuazione».

RAMMENTANDO I SEGUENTI ATTI:

1. risoluzione del Consiglio del 30 maggio 2001 — Piano d'azione eEUROPE: Sicurezza dell'informazione e delle reti;
2. comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla sicurezza delle reti e sicurezza dell'informazione: proposta di un approccio strategico europeo;
3. comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo — eEurope 2002: Impatto e priorità;
4. piano d'azione eEurope 2002 approvato dal Consiglio europeo di Feira del 19/20 giugno 2000;
5. raccomandazione 95/144/CE del Consiglio, del 7 aprile 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione ⁽¹⁾;
6. raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 2001, sui punti di contatto accessibili 24 ore al giorno ai fini della lotta contro la criminalità ad alta tecnologia ⁽²⁾;
7. comunicazione della Commissione: «Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica»;
8. regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽³⁾;
9. direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾;
10. direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) ⁽⁵⁾;
11. direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni ⁽⁶⁾;
12. direttiva 97/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ GU L 93 del 26.4.1995, pag. 27.⁽²⁾ GU C 187 del 3.7.2001, pag. 5.⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 199 del 26.7.1997, pag. 32.⁽⁶⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 24.

13. direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche ⁽¹⁾:

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) Le reti e i sistemi di comunicazione sono diventati un fattore chiave dello sviluppo economico e sociale e la loro disponibilità e integrità sono essenziali per infrastrutture fondamentali nonché la maggior parte dei servizi pubblici e privati e l'economia nel suo insieme.
- (2) Alla luce del ruolo sempre più importante svolto nell'economia dai servizi elettronici, la sicurezza delle reti e dei sistemi di informazione è diventata sempre più una questione di interesse pubblico.
- (3) La sicurezza delle operazioni e dei dati ha assunto un'importanza fondamentale per la fornitura di servizi elettronici, compresi il commercio elettronico e i servizi pubblici on line, e la scarsa fiducia nella sicurezza potrebbe rallentare l'introduzione diffusa di tali servizi.
- (4) È necessario che i cittadini, le imprese, le amministrazioni e altre organizzazioni proteggano i propri sistemi di informazione e comunicazione e le banche dati dispiegando se del caso tecnologie efficaci in materia di sicurezza.
- (5) Il settore privato, agendo in un contesto di mercato concorrenziale e grazie alla sua capacità di innovazione, offre una varietà di soluzioni adeguate alle vere necessità del mercato.
- (6) Data la complessità della sicurezza delle reti e dell'informazione, nell'elaborare interventi in questo campo le autorità pubbliche devono tener conto di una serie di aspetti politici, economici, organizzativi e tecnici e tener presente il carattere decentrato e globale delle reti di comunicazione.
- (7) Gli interventi possono essere più efficaci se fanno parte di un approccio europeo, rispettano il buon funzionamento del mercato interno, si basano su una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e a livello internazionale e sostengono l'innovazione e la capacità delle imprese europee di essere competitive a livello globale.
- (8) Sono già state emanate numerose misure legislative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione, in particolare nell'ambito del quadro normativo dell'UE sulle telecomunicazioni, sul commercio elettronico e sulla firma elettronica.
- (9) Esistono requisiti legali che impongono ai fornitori di servizi di telecomunicazioni di adottare misure tecniche

e organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza dei loro servizi. Tali misure garantiscono un livello appropriato di sicurezza in funzione del rischio cui si è di fronte.

- (10) La classificazione internazionale ISO-15408 (Criteri comuni) è diventata un sistema riconosciuto per la definizione dei requisiti di sicurezza per computer e prodotti di reti e per la valutazione della conformità di un determinato prodotto a tali requisiti.
- (11) La classificazione internazionale ISO-17799 (Codice di buona pratica per la gestione della sicurezza dell'informazione) e analoghe direttive nazionali sono diventate una prassi riconosciuta per la gestione della sicurezza nelle organizzazioni pubbliche e private.
- (12) L'infrastruttura Internet dovrebbe assicurare un grado elevato di accesso alle reti e ai servizi e una gestione e un funzionamento in mani salde e sicure, grazie tra l'altro all'adozione di norme aperte e di protocolli sulla sicurezza dell'Internet.

CONSIDERANDO, conformemente alla risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2001, «Piano d'azione europeo: Sicurezza dell'informazione e delle reti», che la sicurezza delle reti e dell'informazione consiste nel:

- garantire la disponibilità di servizi e di dati,
- impedire interruzioni e intercettazioni non autorizzate delle comunicazioni,
- confermare che i dati trasmessi, ricevuti o archiviati sono completi e invariati,
- assicurare la riservatezza dei dati,
- proteggere i sistemi di informazioni e dall'accesso non autorizzato,
- proteggere dagli attacchi in cui siano implicati software «maligni»,
- garantire l'affidabilità dell'autenticazione,

PERTANTO CHIEDE AGLI STATI MEMBRI DI

1. lanciare o rafforzare entro il 2002 campagne di informazione ed istruzione per una maggiore sensibilizzazione in materia di sicurezza dell'informazione e delle reti; orientare tali iniziative specificamente verso le imprese, gli utenti privati e le amministrazioni pubbliche; elaborare tali iniziative di sensibilizzazione in stretta collaborazione con il settore privato, compresi tra l'altro i fornitori di servizi Internet, e incoraggiare le iniziative condotte dal settore privato;

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

2. promuovere le migliori prassi nella gestione della sicurezza dell'informazione, specialmente nelle piccole e medie imprese, sulla base, se del caso, di norme internazionalmente riconosciute;
 3. rafforzare o promuovere entro il 2002 l'importanza della nozione di sicurezza come parte integrante dell'istruzione e della formazione informatica;
 4. riesaminare entro la metà del 2002 l'efficienza delle disposizioni nazionali relative alla risposta in caso di allarmi in materia informatica, che potrebbero comprendere sistemi di allarme antivirus, al fine di rafforzare se necessario la loro capacità di evitare, rilevare e contrastare efficacemente a livello nazionale e internazionale turbative e attacchi contro le reti ed i sistemi informatici;
 5. promuovere il ricorso alle norme di «criteri comuni» (ISO-15408) e facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi connessi;
 6. fare passi avanti significativi entro la fine del 2002 verso soluzioni efficaci ed interconnesse in materia di sicurezza, sulla base ove possibile di norme riconosciute che potrebbero includere software con codice sorgente aperto nelle attività di pubblica amministrazione on line e di appalti per via elettronica, e verso l'introduzione della firma elettronica per consentire ai servizi pubblici che richiedono un'autenticazione forte di essere offerti anche on line;
 7. ove opportuno per l'introduzione di sistemi di identificazione elettronica e biometrica a fini pubblici o ufficiali, cooperare se del caso in materia di sviluppi tecnologici ed esaminare possibili requisiti di interoperabilità;
 8. scambiarsi informazioni, per facilitare la cooperazione comunitaria e internazionale, tra loro e con la Commissione sugli organi che hanno competenza primaria nel loro territorio per questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione.
- entro la fine del 2002, una strategia per un funzionamento più stabile e sicuro dell'infrastruttura Internet;
3. proporre entro la fine del 2002 misure adeguate per la promozione della norma ISO 15408 (Criteri comuni) al fine di facilitare il riconoscimento reciproco dei diplomi nonché migliorare il processo di valutazione dei prodotti, sviluppando cioè adeguati profili di salvaguardia;
 4. preparare entro la fine del 2002 una relazione sulle tecnologie e le applicazioni di autenticazione elettronica e biometrica dell'identità, al fine di migliorare l'efficacia di tali sistemi, in particolare mediante l'interoperabilità;
 5. formulare proposte entro metà del 2002 — previa consultazione degli Stati membri e del settore privato — ai fini della creazione di una Task force per la sicurezza informatica che tragga profitto dagli sforzi nazionali volti a potenziare sia la sicurezza delle reti e dell'informazione che la capacità degli Stati membri, a livello individuale e collettivo, di far fronte ai problemi gravi di sicurezza delle reti e dell'informazione;
 6. esplorare entro la fine 2002, in collaborazione con gli Stati membri, le possibili opzioni relative a meccanismi grazie ai quali gli Stati membri e la Commissione possano scambiarsi informazioni ed esperienze sull'andamento della realizzazione degli obiettivi della presente risoluzione, tenendo conto della dimensione interpilastri della sicurezza delle reti e dell'informazione, ed esplorare le modalità per coinvolgere in modo ottimale il settore privato in questo scambio di informazioni e di esperienze;

SI RALLEGRA della maggiore attenzione prestata dalle attività di ricerca alla questioni in materia di sicurezza;

SOTTOLINEA la necessità di incrementare le attività di ricerca, in particolare sui meccanismi di sicurezza e la loro interoperabilità, l'affidabilità e la protezione delle reti, la crittografia avanzata, le tecnologie di miglioramento della protezione della vita privata e la sicurezza nelle comunicazioni senza filo;

INVITA LA COMMISSIONE A

1. facilitare nel 2002 lo scambio delle migliori prassi per migliorare la sensibilizzazione e fare un inventario preliminare delle varie campagne nazionali di informazione;
2. formulare proposte nel 2002 per rafforzare il dialogo e la cooperazione della Comunità con le organizzazioni ed i partner internazionali sulla sicurezza delle reti, in particolare sulle implicazioni della crescente dipendenza dalle reti di comunicazione elettronica, e proporre in questo contesto,

ESORTA

- i fornitori ed i prestatori di servizi a rafforzare la sicurezza in quanto parte integrante ed essenziale di loro prodotti e servizi;
- i fornitori ed i prestatori di servizi del settore privato europeo e le associazioni che li rappresentano a partecipare più attivamente alle attività internazionali di normalizzazione e a organizzarsi in sedi appropriate per contribuire agli obiettivi della presente risoluzione.

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto-legge 12 giugno 2001

Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 6 agosto 2001), recante: **Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (estratto)**

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle attività produttive;
- 7) Ministero delle comunicazioni;
- 8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 12) *Ministero della salute*;
- 13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 14) Ministero per i beni e le attività culturali».

Riferimenti normativi:

– Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, reca «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

– Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge qui pubblicato:

«Art. 2 (*Ministeri*). – 1. *I Ministeri sono i seguenti:*

- 1) *Ministero degli affari esteri*;
- 2) *Ministero dell'interno*;
- 3) *Ministero della giustizia*;
- 4) *Ministero della difesa*;

- 5) *Ministero dell'economia e delle finanze;*
- 6) *Ministero delle attività produttive;*
- 7) *Ministero delle comunicazioni;*
- 8) *Ministero delle politiche agricole e forestali;*
- 9) *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;*
- 10) *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- 11) *Ministero del lavoro e delle politiche sociali;*
- 12) *Ministero della salute;*
- 13) *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;*
- 14) *Ministero per i beni e le attività culturali.*

2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai Ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I Ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri».

Art. 2

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Disposizioni generali*). — 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero dell'interno;
- 2) Ministero della giustizia;
- 3) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) Ministero delle attività produttive;
- 5) Ministero delle politiche agricole e forestali;
- 6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- 7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- 10) *Ministero della salute.*

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero della difesa;
- 3) Ministero delle comunicazioni;
- 4) *Ministero per i beni e le attività culturali».*

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

(*Omissis*)

Art. 5

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Ministero delle comunicazioni».

Riferimenti normativi:

– Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

– Si riporta l'art. 31 del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

«Art. 31 (*Agenzia per le normative ed i controlli tecnici*). – 1. È istituita l'agenzia per le normative ed i controlli tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spettano all'agenzia le competenze inerenti ai controlli di conformità delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle materie di spettanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli enti pubblici da esso vigilati. Spetta, inoltre, all'agenzia la vigilanza sugli enti di normazione tecnica e sugli organismi di accreditamento dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti.

3. Spetta inoltre all'agenzia la predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti nelle materie indicate al comma 2, ai fini della loro approvazione ministeriale.

4. (comma soppresso).

5. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

6. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnati all'agenzia».

Art. 6

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, *al titolo IV*, dopo il capo VI è inserito il seguente: «capo VI-*bis* Ministero delle comunicazioni».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-*bis* (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). – 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, *ferme restando le competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

Art. 32-*ter* (*Aree funzionali*). – 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le Poste Italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; *produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;*

tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-*quater* (Ordinamento). — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa vigente alla data del 9 giugno 2001.

Art. 32-*quinquies* (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici). — 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "il Ministero del lavoro" sono soppresse le seguenti: "della salute"; alla medesima lettera a), sono aggiunte in fine, le parole: "il Ministero della salute";

b) alla lettera b), le parole: «il Ministero delle comunicazioni, sono soppresse».

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.

— Si trascrive il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 32 (Agenzia per la proprietà industriale). — 1. È istituita l'agenzia per la proprietà industriale, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. L'agenzia svolge i compiti e le funzioni dell'ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale.

3. Rimangono ferme le competenze assegnate dalle norme vigenti alla commissione ricorsi prevista dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.

4. Nell'esercizio delle funzioni a livello periferico, l'agenzia può stipulare convenzioni con le regioni ed avvalersi, oltre che degli uffici territoriali di governo di cui all'art. 11, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di apposita convenzione.

5. Sono soppresse le strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che svolgono le attività demandate all'agenzia; il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia».

— Si riporta l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente articolo:

«Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in vigore). — 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle norme del presente decreto:

a) sono istituiti:

il Ministero dell'economia e delle finanze;

il Ministero delle attività produttive;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Ministero della salute;

b) sono soppressi:

il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

il Ministero delle finanze;

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

il Ministero del commercio con l'estero;

il Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione; il dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il Ministero della sanità;
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

(Omissis)

Decreto 4 luglio 2001

Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di "funzionamento" si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera *b*), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

VISTO l'art. 2, comma 38, lettera *b*), della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

CONSIDERATO che il citato comma 38, lettera *b*), della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera *b*), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

VISTA la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2001, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 17 maggio 2001;

VISTO il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 12 giugno 2001;

DECRETA

Art. 1

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

- a*) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
- b*) emittenti televisive:
 - b.1*) su frequenze terrestri;
 - b.2*) via cavo e satellite;
- c*) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
- d*) editori:
 - d.1*) giornali quotidiani;
 - d.2*) periodici e riviste;
 - d.3*) agenzie di stampa a carattere nazionale;
 - d.4*) editoria elettronica e digitale;

- e) concessionarie di pubblicità:
 - e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
 - e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
 - e.3) da trasmettere per via telematica;
- f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
 - f.1) fornitori di servizi di accesso;
 - f.2) fornitori di servizi d'informazione;
 - f.3) produttori edistributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali;
- g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi.

Per l'anno 2001, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività esercitate da meno di due anni rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;
- b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";
- c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni licenze rilasciate per copertura a livello locale;
- d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa la editoria elettronica e digitale;
- e) attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Art. 2

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2001, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 per l'anno 2001, è fissata nella misura dello 0,35 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2001, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga atti-

vità rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1, deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il Ministro
TREMONTI

Allegato

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento risorse umane e finanziarie - Centro direzionale isola B5 - Pal. Torre Francesco - 80143 NAPOLI

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto nella qualità di

dell'impresa iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero Reg. imprese n.....

C.F..... P.IVA

Sede Legale Prov..... Via N.....cap

Tel. Fax E-mail

Estremi iscrizione registro: R.N.S. R.N.I.R.....

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art..... del Decreto Ministeriale

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: Lit.
 (riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)
 Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: Lit.
 Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat.
 (indicare la lettera e la definizione di cui all' Art.1 comma 1.)
 Calcolo del contributo dello 0.35 per mille :

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	A		B	
			Ricavi imponibili Lit.:		Ricavi esclusi/esenti Lit. *	
Resid.						
Resid.						
TOTALE						
CONTRIBUTO: 0.35 x A / 1000						
ESTREMI DEL VERSAMENTO:			(allegare fotocopia della ricevuta)			

* NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

data

Il legale rappresentante
 timbro e firma

Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411

Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 (in *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 275 del 26 novembre 2001), coordinato con la legge di conversione 31 dicembre 2001, n. 463, recante: Proroga e differimenti di termini (estratto)

(Omissis)

Art. 2

*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, è prorogato al 30 giugno 2002.

Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 è il seguente:

«Art. 1 (*Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora*). – 2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario».

(Omissis)

Legge 1° marzo 2002, n. 39

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (estratto)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

(Omissis)

Art. 11

*Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante
disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti*

1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda del-

l'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori».

(Omissis)

Art. 30

Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre che dei seguenti:

a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale;

b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti;

c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva;

d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;

e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto d'autore;

f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti;

g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.

(Omissis)

Art. 51

Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere

1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. — (*Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere*). — 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consi-

glio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano. 2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

Art. 52

Disposizioni in materia di televendita

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. — (*Televendita*). — 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, compori discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose».

(*Omissis*)

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE,
Ministro per le politiche comunitarie

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.

1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili.

2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.

2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.

2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.

2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione.

2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.

2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti creditizi. 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi.

2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.

2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.

2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali.

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).

Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza. 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1533):

Presentato dal Ministro per le politiche comunitarie (Buttiglione) il 6 settembre 2001.

Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in sede referente, il 12 settembre 2001, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione, in sede referente, il 20, 27 settembre 2001; il 9, 23, 24, 31 ottobre 2001.

Relazione scritta presentata il 6 novembre 2001 (atto n. 1533/A - relatore on. Guido Giuseppe Rossi).

Esaminato in aula il 5 e approvato il 6 novembre 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 816):

Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 14 novembre 2001, con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunità europee, della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani e della Commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 5, 6, 18 dicembre 2001.

Esaminato in aula il 21 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002 ed approvato, con modificazioni, il 24 gennaio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 1533-B):

Assegnato alla XIV commissione (Unione europea), in sede referente, il 29 gennaio 2002, con i pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XIV commissione, il 30 gennaio 2002; il 5 e 12 febbraio 2002.

Esaminato in aula il 18 febbraio 2002 ed approvato il 20 febbraio 2002.

Note all'art. 1:

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. art. 1 recita:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli atti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, così recita:

«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

Note all'art. 11:

— La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori pubblicata nella G.U.C.E. 11 giugno 1998, n. L 166.

— La legge 30 luglio 1998, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1998, n. 189 reca: «disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti».

— Si riporta il testo dell'art. 3, come modificato dalla presente legge:

«Art. 3 (*Legittimazione ad agire*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

1-bis. Gli organismi pubblici indipendenti, e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale delle Comunità europee, possono agire ai sensi del comma 1 nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato (3).

2. Le associazioni di cui al comma 1 e gli organismi e le organizzazioni di cui al comma 1-bis possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'art. 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'Associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni».

(Omissis)

Note all'art. 30:

— La direttiva del 22 maggio 2001, n. 2001/29 CE reca: «Direttiva del Parlamento europeo e del consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione» è pubblicata nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.

— La legge 22 aprile 1941, n. 633 reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».

(Omissis)

Note all'art. 51:

— La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive».

— La legge 30 aprile 1998, n. 122 reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitario televisive».

(Omissis)

Decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21

Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13;

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

VISTA la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;

VISTO il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 marzo 2002;

SULLA proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «diritti speciali»: i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più

il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

c) «diritti esclusivi»: i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

d) «rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

e) «rete televisiva via cavo»: una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;

f) «organismo titolare di diritti speciali od esclusivi»: un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonché per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

g) «organismo avente notevole forza di mercato»: un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale è autorizzato ad operare. L'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;

h) «servizi di telefonia vocale pubblica»: la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi:

a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorità tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica;

c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.

2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.

Art. 3

Separazione societaria

1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire società separate per lo svolgimento delle rispettive attività, anche interamente controllate dai medesimi organismi.

Art. 4.

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disciplina di adeguamento

1. L'Autorità, qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato.

2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunità di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,
*Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim,
Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE,
Ministro per le politiche comunitarie

GASPARRI,
Ministro delle comunicazioni

CASTELLI,
Ministro della giustizia

TREMONTI,
Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

- L'art. 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000», è il seguente:

«Art. 13 (*Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega*). - 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva».

Nota all'art. 1:

— L'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

Nota all'art. 2:

— L'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 6 (*Sperimentazione*). - 1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell'Autorità, di un'autorizzazione provvisoria che:

a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di servizio né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;

- d) deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;
- e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione;
- f) all'atto della richiesta, unitamente all'estensione dell'area operativa, alle modalità di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del servizio;
- g) può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;
- h) non consente alcuna pubblicità né alcuna offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica;
- i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla presentazione all'autorità di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato E.
3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2.
4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
5. L'Autorità decide sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 13, lettere a) e b), del regolamento e con le modalità di cui all'art. 3, commi 5 e 6.
6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria è tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione.
7. Un'autorizzazione provvisoria è rinnovabile, dietro motivata e documentata richiesta da trasmettere all'Autorità a cura dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenza delle motivazioni addotte da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, commi 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, è il seguente:

«Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato».

Legge 8 aprile 2002, n. 59

Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Gli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (Internet service provider) ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, nonché ai sensi della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000, e delle successive delibere, hanno diritto di fruire delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale sulla base dell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da un organismo di telecomunicazioni notificato quale avente significativo potere di mercato (SPM), secondo criteri definiti dalla medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il medesimo termine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi Internet e un organismo avente significativo potere di mercato sono stipulati in conformità alla normativa vigente e alle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni tipo di tariffa applicata dagli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI,

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 435):

Presentato dall'on. Giuliotti il 4 giugno 2001. Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 23 ottobre 2001; il 13, 14, 20 novembre 2001; il 13, 18 dicembre 2001; il 23 gennaio 2002.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, II, V e XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 14 febbraio 2002, il 19 febbraio 2002 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1251 (Folena); 1320 (Di Luca e Floresta); 1389 (Bornacin e Bocchino); 1673 (Lusetti ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 1165):

Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 27 febbraio 2002 con pareri delle commissioni 1*, 5* e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8a commissione, in sede deliberante, il 13 marzo 2002 e approvato il 20 marzo 2002.

NOTE:

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca: «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, reca: «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103».

— Il testo degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), è il seguente:

«Art. 4 (*Interconnessione*). - 1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato A, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato A, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato B, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.

3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera b).

5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.

6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c).

7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:

a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze simili, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;

c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera c);

d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato A, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera a), condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da società sue controllate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.

11. L'allegato C fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.

14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato D, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.

15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera b).

16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato D, parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di ve-

rificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate".

«Art. 5 (Condizioni di accesso alla rete). - 1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato A, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato E.

2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specificino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera b).

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego».

«Art. 7 (Condizioni economiche di offerta). - 1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996.

2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro il 1° gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.

6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre il 1° gennaio 2000.

7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.

8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione

definite secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera *d*). La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.

9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definire le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro il 1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.

11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.

12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.

13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia».

«Art. 8 (*Contabilità dei costi*). - 1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato B, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato G.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:

a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:

1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;

2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.

3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dal l'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricompandersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'articolo.

6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti».

«Art. 9 (*Separazione contabile*). - 1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato A, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni atti-

vità svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.

2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.

3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro trenta giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.

4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera c), dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.

5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20».

Decreto 17 maggio 2002

Misure e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 249 del 1997, in base al quale alla copertura finanziaria di parte dell'onere di "funzionamento", si provvede con le modalità di cui all'art. 2, comma 38, lettera b), e commi successivi, della legge n. 481 del 1995;

VISTO l'art. 2, comma 38, lettera b), della predetta legge n. 481/1995, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per stabilire le misure e modalità di versamento del contributo che i soggetti interessati devono versare per sostenere l'onere derivante dall'istituzione del funzionamento delle autorità;

CONSIDERATO che il citato comma 38, lettera b), della legge n. 481/1995 dispone tra l'altro, che il contributo va versato entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO il comma 40, del citato art. 2, della legge n. 481 del 1995, in base al quale le somme di cui al comma 38, lettera b), sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato;

VISTA la comunicazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la quale vengono proposte le modalità di applicazione e la misura del contributo da valere per l'anno 2002, secondo la specifica decisione in merito adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 10 aprile 2002;

VISTO il parere emesso dal Ragioniere generale dello Stato il 26 aprile 2002;

DECRETA

Art. 1

1. I soggetti tenuti al versamento del contributo, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono quelli operanti nelle seguenti categorie:

- a) fornitori di servizi pubblici di telecomunicazione e/o di reti pubbliche di telecomunicazione;
- b) emittenti televisive:
 - b.1) su frequenze terrestri;
 - b.2) via cavo e satellite.
- c) emittenti radio, anche via cavo e satellite;
- d) editori:
 - d.1) giornali quotidiani;
 - d.2) periodici e riviste;
 - d.3) agenzie di stampa a carattere nazionale;
 - d.4) editoria elettronica e digitale.
- e) concessionarie di pubblicità:
 - e.1) da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi;
 - e.2) da diffondere su giornali quotidiani o periodici;
 - e.3) da trasmettere per via telematica.
- f) fornitori di servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali:
 - f.1) fornitori di servizi di accesso;

f.2) fornitori di servizi d'informazione;

f.3) produttori e distributori di servizi e prodotti interattivi e multimediali.

g) produttori e distributori di programmi radiotelevisivi.

2. Il contributo è determinato applicando la percentuale di cui al successivo art. 3 sui ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di attività ricadenti nelle tipologie esercitate dalle categorie di operatori di cui al comma 1, al netto delle quote riversate agli operatori terzi. Per l'anno 2002, per favorire la presenza di un mercato concorrenziale e la capacità competitiva dei soggetti operanti nel settore della comunicazione, in considerazione dell'impegno in innovazione, anche tecnologica, richiesto dal progressivo sviluppo del processo di convergenza previsto dalla società dell'informazione, il contributo non viene calcolato sui ricavi derivanti dalle seguenti attività:

a) attività esercitate da meno di due anni rientranti in una o più delle categorie di cui al comma 1, purché i ricavi stessi non derivino da pari attività esercitate nei precedenti due anni da soggetti comunque diversi dal dichiarante;

b) attività proprie di settori destinatari di specifici interventi pubblici, in quanto riconosciuti "in stato di crisi";

c) attività esercitate sulla base di concessioni, autorizzazioni e licenze rilasciate per copertura a livello locale;

d) attività editoriali limitatamente a giornali quotidiani, periodici e riviste, compresa l'editoria elettronica e digitale;

e) attività per servizi e prodotti di comunicazione telematici, interattivi e multimediali.

Art. 2

1. Il versamento del contributo va eseguito entro il 31 luglio 2002, direttamente allo sportello della Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, secondo il domicilio fiscale dei soggetti interessati, previa compilazione dell'ordinaria distinta di versamento mod. 124T, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, previa compilazione del bollettino di conto corrente postale già intestato alla medesima tesoreria. Su entrambi i modelli occorre riportare, tra l'altro, il codice fiscale del versante e l'anno per il quale si versa il contributo.

Il versamento deve affluire al capitolo 3694, art. 9.

Art. 3

La percentuale del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, per l'anno 2002, è fissata nella misura dello 0.37 per mille dei ricavi di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 4

1. I soggetti operanti nelle categorie di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti a comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 15 settembre 2002, il codice fiscale, i dati relativi alla categoria di appartenenza, l'ammontare dei ricavi iscritti al bilancio e quelli sui quali viene calcolato il contributo, l'ammontare del contributo versato e gli estremi del versamento effettuato. Nel caso in cui il soggetto svolga attività rientranti in più di una delle categorie di cui all'art. 1, comma 1, comunica la categoria prevalente determinata in relazione ai ricavi.

2. Per la comunicazione di cui al comma 1 deve essere utilizzata copia del modello allegato al presente decreto, recante la sottoscrizione del legale rappresentante ai sensi ed ai fini della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sulla materia.

3. La mancata o tardiva presentazione del modello di cui al comma 2, nonché l'indicazione, nello stesso modello, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2002

Il Ministro
TREMONTI

Allegato

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento risorse umane e finanziarie - Centro direzionale isola B5 - Pal. Torre Francesco - 80143 NAPOLI

SEZIONE 1: RIFERIMENTI ANAGRAFICI

Il sottoscritto nella qualità di

dell'impresa iscritta alla C.C.I.A.A. di al numero Reg. imprese n.....

C.F. P.IVA

Sede Legale Prov. Via N..... cap

Tel. Fax E-mail

Estremi iscrizione registro: ROC:

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art..... del Decreto Ministeriale

SEZIONE 2: VALORI CONTABILI E CATEGORIE DI APPARTENENZA

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti: €

(riportare l'ammontare complessivo dei ricavi del valore della produzione)

Ammontare complessivo dei ricavi conseguiti assoggettati e/o esenti: €

Categoria di appartenenza prevalente (per base imponibile): Cat.

(indicare la lettera e la definizione di cui all' Art.1 comma 1.)

Calcolo del contributo dello 0,37 per mille :

Cat.	Attività Esercitata	Cod.Istat	Ricavi imponibili €:	Ricavi esclusi/esenti € *
Resid.				
Resid.				
TOTALE				
CONTRIBUTO: 0,37 x A / 1000				
ESTREMI DEL VERSAMENTO:			(allegare fotocopia della ricevuta)	

* NOTE: fornire le motivazioni dell'esclusione/esenzione

data

Il legale rappresentante
timbro e firma

AUDIZIONI

AUDIZIONI

Senato della Repubblica - Camera dei deputati (XIV legislatura)
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Seduta di martedì 9 ottobre 2001

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Intervengono i dottori Paola Manacorda e Giuseppe Sangiorgi, commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca l'audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Poiché abbiamo problemi di tempo, l'audizione di oggi con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riguarderà soltanto la parte obbligatoria, prevista per legge, relativa alle determinazioni dell'Autorità in vista della predisposizione del regolamento per le campagne elettorali per il Molise e la Sicilia, che dobbiamo emanare di intesa e con responsabilità.

Annuncio che il presidente Cheli si scusa con la Commissione per la sua assenza, ma aveva un impegno assolutamente impossibile da disdire quindi è sostituito, peraltro con assoluta autorevolezza, dal vicepresidente, dottoressa Paola Manacorda, accompagnata dal commissario competente per i regolamenti, dottor Giuseppe Sangiorgi.

Do la parola alla dottoressa Manacorda.

MANACORDA. Signor presidente, voglio innanzitutto portare le scuse del presidente Cheli, che non ha potuto partecipare a questo incontro per impegni istituzionali.

Nel merito dell'audizione, voglio dire che abbiamo predisposto una bozza del provvedimento relativo alla campagna elettorale per l'elezione del consiglio, del presidente e della giunta della regione Molise, fissata per l'11 novembre e una bozza per altre due campagne elettorali, relative alle elezioni comunali e provinciali nella regione Sicilia e nella regione Trentino-Alto Adige, elezioni fissate per il 25 novembre. Come di consueto, dopo la predisposizione delle bozze di regolamento, aspettiamo una successiva riunione di approvazione, dopo aver concordato con voi le modalità, il più possibile omogenee, che si applicano rispettivamente alle emittenti private e all'emittente pubblica.

Poiché competente per l'applicazione della legge n. 28 e relatore su questi provvedimenti è il commissario Sangiorgi, gli cedo la parola per illustrare i provvedimenti.

SANGIORGI. Signor Presidente, una costante dei nostri incontri (mi pare siano stati 4 nell'anno 2000 e questo è il secondo del 2001) è la ricerca di omogeneità nella disciplina della *par condicio*, una omogeneità che tiene conto da una parte della natura di servizio pubblico della RAI e dall'altra della natura di servizio commerciale delle TV private, il che non esclude un rilievo pubblico anche di queste emittenti per quanto riguarda il tema dell'informazione e della comunicazione. La ricerca di omogeneità dipende dal fatto che i regolamenti sono due per due distinti soggetti, mentre unica è l'autorità che deve vigilare sulla loro applicazione: l'omogeneità della disciplina semplifica anche i compiti di vigilanza. La differenza maggiore riguarda il tempo dedicato in particolare alla comunicazione politica, generalmente maggiore nelle reti RAI rispetto al-

le TV private. Dal punto di vista tecnico, l'Autorità, anche per facilitare il mondo dell'emittenza locale, professionalmente meno forte delle grandi aziende nazionali, è ricorsa ad una serie di strumenti tesi a facilitare i soggetti politici nelle loro domande, e le televisioni e le radio private nel dare le loro disponibilità in modo che, riempiendo un medesimo modello, si sia rapidamente in grado di avere un quadro della situazione. Ricordo che a livello nazionale sono ormai alcune centinaia le emittenti televisive e altrettante, se non di più, quelle radiofoniche, che aderiscono, soprattutto per quanto riguarda i messaggi autogestiti. Si tratta quindi di un impegno anche dal punto di vista organizzativo abbastanza rilevante.

Quanto al tema della disciplina, bisogna sempre rimarcare l'aspetto legato all'articolo 4 della legge che riguarda la comunicazione politica. Questo articolo distingue due periodi: un primo periodo va da quando vengono indetti i comizi a quando vengono presentate le candidature, mentre un secondo periodo va da quando vengono presentate le candidature alla elezione. Nell'interpretazione della legge, confortati da una lettura tecnica del testo, abbiamo sempre seguito un criterio di disciplina. Nel primo periodo il legislatore in qualche modo chiede un esame di quanto è stato fatto nella legislatura precedente: infatti fa riferimento esplicito ai soggetti politici facenti parte dell'esperienza legislativa precedente. Quindi, rispetto a questo primo periodo, abbiamo sempre detto che il confronto nella comunicazione politica deve svolgersi secondo una regola di presenza proporzionale legata ai maggiori numeri e quindi alle maggiori responsabilità di gestione o di opposizione. Il secondo periodo, quello che scatta con la presentazione delle candidature, mette tutti su un piano di parità, e pertanto il tempo è riservato paritariamente a tutti i soggetti politici. Poiché la legge ci chiede un vestito su misura per ogni tipo di confronto elettorale (in particolare questi sono analoghi quanto a modalità elettive), riserviamo nella seconda parte una metà del tempo alle coalizioni che si riconoscono in un candidato premier alla regione o alla carica di sindaco e per l'altra metà del tempo, sempre paritariamente, alle liste che presentano candidati al consiglio comunale.

Un altro articolo sempre è interessante per noi è quello che riguarda i sondaggi politici. Abbiamo sempre cercato - e la legge è molto chiara per fortuna su questo punto - di fare in modo che i sondaggi non venissero adoperati come una tecnica strumentale di comunicazione per indurre comportamenti, ma registrassero gli orientamenti in corso. C'è allora un piccolo armamentario disciplinare per il quale, sapendo quando è stato commissionato un sondaggio, chi lo ha commissionato, se quel sondaggio è obiettivamente di tipo rappresentativo o meno, il cittadino elettore a contatto con questi sondaggi è in grado di avere un contesto di trasparenza per capire se effettivamente la notizia che egli viene data - spesso con grande clamore - che origine ha, a quale platea di persone si riferisce, chi l'ha commissionata e così via.

L'altro aspetto riguarda naturalmente la sottile e complessa distinzione tra comunicazione politica, che ruota intorno al soggetto politico che parla in prima battuta, e informazione politica che ruota invece intorno al protagonista della comunicazione e dell'informazione, che in questo caso è il giornalista. È una differenza che la legge ha definito in modo chiaro. Resta sul piano dell'informazione, anche in omaggio all'articolo 21 della Costituzione, il fatto che da un lato questa informazione deve essere orientata a criteri di parità nel rappresentare le posizioni dei vari competitori, mentre, dall'altro lato, che bisogna far salva, in un equilibrio affidato moltissimo all'etica e alla professionalità dell'operatore dell'informazione, la linea editoriale delle diverse emittenti che, pur dando spazio a tutti, possono sempre riservarsi, sul piano delle opinioni e dei commenti, la sottolineatura di quella che per loro può essere una posizione più congeniale alla propria linea editoriale.

Questo è l'insieme delle questioni che abbiamo più volte dibattuto, anche nel passato, in questa Commissione. Noi continueremo a muoverci sulla falsariga delle linee che ha appena indicato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere ai nostri ospiti se possono lasciarci i documenti che hanno predisposto per poterne dare informazione nell'ambito della Commissione.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor presidente, sono molto grato ai nostri ospiti per la sintesi con cui hanno illustrato l'argomento al nostro esame e che dovrebbe costituire un punto di riferimento intelligente di discussione per i membri della Commissione. Vorrei chiedere una valutazione rispetto alle esperienze fatte sulla base dei principi che sono stati ricordati e che in questa fase e rimangono in vigore. Vorrei cioè chiedere se, sulla base dell'esperienza passata, ritenete che questi principi debbano essere modificati o possano continuare ad essere applicati così come sono. Siamo di fronte alla necessità di un cambiamento, oppure le cose possono rimanere come sono?

CAPARINI (LNP). Signor Presidente, vorrei chiedere ai nostri ospiti qual è in fondo il compito dell'Autorità. Infatti, le passate esperienze di campagna elettorale mi hanno fatto giungere alla conclusione che questo organismo si sta riducendo ad un mero organismo burocratico che, su segnalazione del soggetto che ritiene lesa la legge sulla *par condicio* e intravede possibili violazioni alla legge del 24 febbraio 2000, n.28, risponde e si comporta generalmente in modo molto burocratico, molto notarile, con decisioni che il più delle volte non entrano nel merito della questione. Vedo una carenza di indagine e di verifica da parte dell'Autorità, nel senso che il più delle volte, anche a seguito di segnalazioni puntuali di ipotesi di violazioni di legge, non segue alcuna rilevazione della presunta violazione da parte dell'Autorità. Faccio riferimento ad esempio all'ultima campagna referendaria, ad una segnalazione in merito alle schede illustrative sul referendum del TG1, TG2 e TG3. A seguito di questa segnalazione, piuttosto esaustiva, c'è stata una comunicazione da parte della RAI-rapporti istituzionali che dava dignità a queste schede illustrative citandole in un apposito paragrafo, invece l'Autorità ha risposto dicendo che in merito a tali schede illustrative non poteva dare nessuna risposta perché non era stata segnalata l'ora di messa in onda. Se questo è il comportamento di chi deve vigilare e controllare, mi sembra abbastanza surreale. Dopo aver segnalato la tipologia, il contenitore, il periodo, dovrei anche indicare l'ora di messa in onda, quando magari le ore di messa in onda sono più di una? Noto che nella fattispecie c'è una mancanza di controllo, una carenza in uno dei compiti fondamentali per i quali è stata istituita l'Autorità. La mia domanda dunque, e anche la preoccupazione che ho come commissario, tende a sapere se il lavoro che stiamo facendo in questa sede, di predisporre il miglior regolamento possibile perché vi sia una comunicazione politica in linea con la legge sulla *par condicio*, trova preparato l'organo che deve far rispettare questa delibera, perché, altrimenti, rischiamo di fare un lavoro inutile.

STERPA (FI). Signor Presidente, pur parlando a titolo personale, non vorrei far mancare la voce della maggioranza. Come ha già detto a titolo informale, ho apprezzato l'intervento del dottor Sangiorgi che ci ha esposto una metodologia sulla quale non c'è nulla da eccepire.

Per quanto riguarda il futuro dei temi di cui ci dovremo occupare, ne discuteremo e ovviamente ci sarà materia di cui parlare. Mi riservo dunque di intervenire sui singoli problemi.

MERLO (MARCH-U). Ringrazio anch'io i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e vorrei trattare due argomenti, il primo dei quali credo sia abbastanza importante, come ha rivelato il dottor Sangiorgi. Mi riferisco al ruolo dell'emittenza locale nel rapportarsi con la pubblica opinione a livello di informazione e di comunicazione politica. A me sembra che questo sia un elemento sul quale certamente dovremo tornare, perché deve giocare un ruolo determinante ogni qual volta ha a che fare con la propaganda politica. La domanda - soltanto come approfondimento, perché poi verificheremo tale tema esaminando la bozza che sarà distribuita - riguarda la disciplina dei sondaggi. Mi sembra che questo capitolo sia particolarmente delicato perché, come abbiamo potuto sperimentare direttamente, condiziona pesantemente l'orientamento elettorale in un modo o nell'altro; come avete approntato e disciplinato questo strumento è qualcosa di importante, in quanto esso nella democrazia dei *media* sembra essere l'elemento centrale di condizionamento elettorale.

PRESIDENTE. Darò ora la parola molto brevemente alla dottoressa Manacorda e al professor Sangiorgi, però credo sia mio obbligo come Presidente fare un'osservazione e dare un'informazione e proposito delle considerazioni fatte dall'onorevole Caparini. Innanzitutto, voglio far presente che, per quanto riguarda il rapporto tra questa Commissione e l'Autorità per le comunicazioni, la legge, per la natura stessa dell'Autorità, non prevede alcuna forma di rendiconto da parte di quest'ultima alla Commissione o al Parlamento in generale, salve le informative previste dalla legge stessa. Peraltro, nella stanza a fianco disponiamo di un enorme volume che contiene tutte le deliberazioni, che è ovviamente a disposizione di tutti i Commissari.

L'informazione riguarda la questione specifica cui ha fatto riferimento prima l'onorevole Caparini a proposito dell'esposto che l'onorevole Bossi aveva rivolto all'Autorità su una certa materia; l'Autorità è intervenuta con assoluta tempestività, perché ha deliberato in data 4 ottobre e la risposta ci è stata inviata per conoscenza il giorno dopo. Credo che anche lei l'abbia ricevuta.

CAPARINI (*LNP*). Signor Presidente, se apriamo il fronte della tempestività, non la finiamo più, perché siamo in netto ritardo rispetto ai termini previsti dalla legge. L'esposto è stato presentato alle ore 16 del martedì e la risposta è stata comunicata alla segreteria dell'onorevole Bossi il giovedì, oltre le 48 ore previste dalla legge, pur essendo timbrata e vistata il giorno precedente. Siamo oltre le 48 ore previste dalla legge!

PRESIDENTE. Su questo adesso potranno meglio rispondere i nostri ospiti. Non spetta a me intervenire in materia.

CAPARINI (*LNP*). E allora non lo faccia!

PRESIDENTE. La tempestività cui mi riferivo riguarda la trasmissione della delibera alla nostra Commissione. Ripeto, la delibera, adottata il giorno 4, ci è stata trasmessa il giorno 5. Voglio ricordarlo. La delibera, dopo una serie di considerazioni, ognuna delle quali ha un suo rilievo, è molto breve; dopo aver deciso l'archiviazione degli atti, evidenzia la necessità "di segnalare alla RAI, relativamente a tematiche di rilievo istituzionale quali il *referendum* in questione, l'esigenza di prestare particolare attenzione, nei programmi di natura informativa, alla precisione anche tecnica della terminologia da impiegare"; dispone altresì la trasmissione della decisione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Vorrei notare molto modestamente che l'invito alla RAI ad essere precisi anche tecnicamente nel merito della materia del *referendum*, rispecchia anche la logica della lettera, a tutti nota, che io stesso avevo inviato a seguito di una sollecitazione dell'onorevole Caparini al Presidente della RAI.

Detto questo, do la parola alla dottoressa Manacorda.

MANACORDA. Vorrei fare soltanto due brevi osservazioni, anche perché mi sembra che il Presidente nel suo intervento abbia chiarito molti dubbi. Credo che tutti sappiano che in materia di applicazione della legge n. 28 i compiti dell'Autorità sono di regolamentazione (deve cioè fissare con precisione le singole norme) e di vigilanza. La vigilanza viene fatta in maniera esaustiva su tutto l'emesso, praticamente per tutta la campagna elettorale, e riguarda la ripartizione dei tempi fra le diverse forze politiche in sede di comunicazione, nonché il rispetto di particolari norme in sede di informazione politica. Naturalmente, trattandosi di informazione, sono chiamati in causa anche i principi costituzionali di libertà di espressione del pensiero e quindi questa parte è meno facilmente definibile in termini quantitativi di quanto non sia la comunicazione politica.

Tutti i dati monitorati durante tutte le campagne elettorali, ed anche al di fuori di esse, vengono esaminati dalla Commissione; abbiamo un centro competente per queste rilevazioni che segnala gli scostamenti, e quindi il tipo di monitoraggio non è solo su segnalazione, ma è anche attivo, cioè su tutto l'emesso. Poi vengono prese in considerazione le singole segnalazioni e lì scattano procedure di tipo paragiudiziario, in quanto in quella sede noi diventiamo degli pseudo-giudici in grado di irrogare delle sanzioni. Questa è la ragione per la quale le segnalazioni vengono guardate con criteri di garanzia molto simili a quelli del procedimento paragiudiziario, che possono apparire di tipo burocratico, ma sono appunto modellati sul procedimento giudiziario. Quindi è necessario garantire che questi ricorsi siano fatti in una certa forma ed entro certi tempi, il tutto a garanzia sia dell'emittente sia dell'utente.

SANGIORGI. L'esperienza fatta finora, a mio modo di vedere insegna che l'obiettivo della legge è sacrosanto e che alcuni meccanismi applicativi della stessa vanno facilitati. Da quello che si è saputo anche ufficialmente, da un lato siamo in presenza di un proposito del Governo di rivedere questa legge, dall'altro in attesa di una pronuncia della Corte costituzionale su questa legge. Credo che sarà molto interessante il pronunciamento della Corte, perché potremo far tesoro di quella decisione per modificare la legge, mantenendo l'obiettivo e migliorando la capacità di raggiungerlo, un miglioramento che, secondo me, può avvenire attraverso una semplificazione dei meccanismi.

D'altra parte - per rispondere all'onorevole Caparini - devo dire che è vero che noi d'ufficio rileviamo e sappiamo quali sono le schede, è però la legge che all'articolo 10 - che tratta delle sanzioni e mette in moto tutto il meccanismo - prevede che il soggetto politico che fa la denuncia, perché sia procedibile, debba inviarla contemporaneamente all'editore dell'emittente che si sostiene abbia commesso la violazione.

all'Autorità, al comitato regionale in cui insiste quell'emittente e alla Guardia di finanza, che nell'arco delle 12 ore successive deve prendere le registrazioni. Se la denuncia non è circostanziata, nel senso di indicare quale telegiornale, quale trasmissione, in quale orario, in quale giorno è stata commessa una determinata violazione, è complicato per la Guardia di finanza chiedere all'emittente le registrazioni, ad esempio, degli ultimi tre giorni, trovare il punto cui si riferisce la denuncia e poi procedere, proprio perché i tempi sono quelli delle 48 ore.

Tutta la bontà e l'efficacia di questi regolamenti si gioca sulla loro possibilità di essere effettivamente applicati, altrimenti restano veramente lettera morta. Comunque sia, faccio sempre tesoro delle critiche che riceviamo. È un po' la nostra dannazione quella di riuscire a vincere questa lotta contro il termine delle 48 ore dal momento in cui apriamo il procedimento, perché poi dobbiamo chiedere le controdeduzioni all'emittente interessata, l'emittente interessata ce le deve inviare, dobbiamo riunire la commissione (perché il giudizio è collegiale, non siamo un organo monocratico) ed arrivare alla decisione. Questa procedura crea un superlavoro: ce ne facciamo carico e cercheremo sempre e comunque, anche per il dovere che abbiamo di farlo, di rispondere nel modo migliore ai problemi che ci vengono posti.

PRESIDENTE. Ringrazio i nostri ospiti e dichiaro conclusa l'audizione.

Senato - I Commissione - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione

Seduta di martedì 27 novembre 2001

Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, sospesa nella seduta di giovedì 22 novembre.

È in programma per oggi l'audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli, che è coinvolto, come altre Autorità indipendenti, da questa riforma costituzionale che vede tra l'altro, nel comma terzo dell'articolo 117 della Costituzione, come materia di legislazione concorrente fra Stato e Regioni quella relativa all'ordinamento della comunicazione. Dopo aver audito al riguardo anche altre voci autorevoli, che ci hanno fornito delle visioni assai ampie delle vere problematiche, sarebbe a mio avviso opportuno entrare ora un po' più nel dettaglio quanto alle materie trasferite alla competenza delle regioni, su cui possono sorgere anche alcuni problemi e perplessità.

Cedo pertanto la parola al professor Cheli per una esposizione introduttiva.

CHELI. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche a nome dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vi ringrazio per questo invito, che mi dà la possibilità di esporre qualche considerazione sulla recente riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Si tratta di una riforma destinata ad incidere profondamente sugli equilibri della nostra forma di Stato, data anche l'ampiezza del riassetto delle competenze fra centro e periferia che con questa nuova disciplina si è inteso realizzare.

Prima di accennare ai profili che più direttamente interessano la sfera delle competenze assegnate all'Autorità che qui rappresento, vorrei svolgere qualche considerazione di carattere generale, traendo spunto dai primi commenti che la riforma ha suscitato, anche in sede scientifica, tra i soggetti che più sono interessati alla sua attuazione. Il primo dato da rilevare è che questi commenti appaiono tutti ispirati ad una grande prudenza, che è facile spiegare ove si pensi all'assoluta novità del modello che con questa riforma si è voluto adottare. A ben guardare, non sembra, infatti che la disciplina introdotta con la riforma possa trovare punti di riferimento sicuri sul piano comparatistico né nella esperienza confederale tedesca — che è quella più richiamata — né nella esperienza regionale spagnola né tantomeno in quella statunitense.

In realtà mi sembra che il modello di Stato di cui oggi disponiamo dopo la revisione del Titolo V si presenti come un modello del tutto inedito, almeno per due ordini di ragioni. In primo luogo, perché il modello viene a combinare una forma di Stato a regionalismo forte con alcuni elementi molto pronunciati di federalismo, combinazione che tende a collocare il risultato di forma di Governo derivante da questa riforma in una dimensione che non è più regionale né federale, ma che forse potrebbe essere una dimensione intermedia pre-federale o quasi federale. In secondo luogo, mi sembra che il modello sia inedito perché non è nato come il frutto di una scelta contestuale e unitaria, ma come il risultato di un lungo processo incrementale che nell'arco di oltre cinquant'anni ha finito per sovrapporre modelli diversi, spesso ispirati ad esperienze diverse. Modelli che partono da quello adottato dalla Carta Costituzionale del 1948 e dagli statuti speciali, passano attraverso l'attuazione del regionalismo ordinario all'inizio degli anni '70 per poi giungere, attraverso una lunga e complessa elaborazione della giurisprudenza costituzionale, alle riforme ordinarie del 1997 e del 1998, per poi approdare alle riforme costituzionali del 1999 e di quest'anno.

Siamo perciò in presenza di un modello che è la risultante di molti modelli che si sono sovrapposti nel tempo e che occorre adesso sforzarsi di combinare e ricomporre in un disegno ordinario. Ma è proprio la complessità di questo percorso storico che induce anche a ritenere che la definitiva messa a regime di questa riforma potrà richiedere tempi non brevi, data la necessità, da un lato, di procedere al varo di varie leggi di completamento previste dalla stessa riforma, dall'altro, di far maturare nuovi indirizzi nella giurisprudenza costituzionale, in grado di accompagnare il processo attuativo.

Da qui anche la preoccupazione che molti manifestano in ordine ai rischi di conflittualità che questa fase di avvio, ove si dovesse prolungare a lungo, potrebbe comportare. Questi rischi indubbiamente esistono, data anche l'assenza di una disciplina transitoria che mai come in questo caso forse sarebbe stato opportuno introdurre; ma sono rischi che potrebbero essere contenuti e limitati ove si adottasse nella prassi una condotta ispirata a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, una condotta diretta a sviluppare, attraverso un confronto costante nelle sedi istituzionali di raccordo tra Stato, regioni e autonomie locali (le cosiddette cabine di regia), un confronto costante sulle modalità attuative della riforma. Ora, mi sembra indubbio che in questo contesto dovrebbe essere valorizzato al massimo il ruolo della Commissione bicamerale per le questioni regionali, da integrare subito, senza indugi, con i rappresentanti dei poteri locali, così come previsto dall'articolo 11 della legge della riforma.

Detto questo vorrei solo accennare a quelli che, a mio avviso, possono considerarsi i punti salienti di questo nuovo disegno. Come è stato più volte sottolineato, l'asse centrale della riforma va sicuramente ricercato nel nuovo assetto delle competenze legislative e in particolare nel rovesciamento del principio di residualità relativo all'esercizio di queste competenze fra Stato e regioni, secondo quanto disposto, in base ad un criterio che è tipico degli Stati federali, dal quarto comma del nuovo articolo 117 della Costituzione. Ma, sempre sul piano della legislazione, un rilievo notevole assume anche l'elencazione delle competenze esclusive e concorrenti, che presenta, rispetto al passato, aspetti di notevole novità, e viene comunque a spostare un carico consistente di poteri dalla sfera statale a quella regionale.

Al di fuori di quanto previsto per la funzione legislativa, i profili di maggior interesse della nuova disciplina possono essere a mio avviso individuati, in primo luogo nel riconoscimento di una autonomia di rango costituzionale a favore non soltanto delle regioni, che già ne disponevano, ma anche dei Comuni, delle province e delle città metropolitane. In secondo luogo, nella previsione di una maggiore flessibilità del modello regionale mediante l'individuazione di un *tertium genus* tra regionalismo ordinario e regionalismo speciale: nasce una terza categoria. In terzo luogo, nell'ampiezza del trasferimento del potere regolamentare verso le regioni, regioni che presumibilmente verranno in futuro ad occupare, o per competenze proprie o per competenze delegate, quasi l'intero spazio della normazione secondaria (anche questo è un punto molto significativo della riforma). In quarto luogo, nel superamento del principio del parallelismo dell'esercizio delle funzioni amministrative, che la riforma viene ad incentrare in prevalenza sui comuni, pur nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza già richiamati nella riforma Bassanini. In quinto luogo, nell'attribuzione alle regioni e a tutti gli enti locali di un potere impositivo autonomo, che si affianca alla partecipazione al gettito erariale riferibile ai rispettivi territori, così da garantire agli stessi enti — anche questo è un profilo di notevole novità — il finanziamento integrale delle proprie funzioni. Infine, nell'eliminazione dei controlli, del controllo preventivo sulle leggi regionali e di tutti i controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle regioni e degli enti locali, cui si aggiunge la scomparsa del commissario di Governo. Eliminazione dei controlli peraltro compensata dall'introduzione di un generale potere di sostituzione affidato al Governo nei casi in cui le azioni, o le omissioni, dei soggetti di autonomia possano comportare rischi gravi per gli interessi unitari dello Stato. Quest'ultima previsione, che è contenuta nella nuova formulazione dell'articolo 120, segna a mio avviso un passaggio importante, oltre che nuovo, dal momento che tende a rappresentare la norma di chiusura dell'intero sistema. Da qui l'esigenza che si avverte di procedere rapidamente anche all'approvazione della legge destinata a definire l'attuazione di questo istituto, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione che vengono richiamati dallo stesso articolo 120.

Se dai profili di maggior rilievo si passa poi agli aspetti problematici della riforma, tra i temi caratterizzati da maggiore incertezza vorrei ricordare: in primo luogo, il richiamo agli obblighi internazionali come limite generale contrapposto alla legislazione statale e regionale, limite che va oggi interpretato e coordinato con quanto già espresso nell'articolo 10 della Costituzione; in secondo luogo, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, definizione che potrebbe, se interpretata estensivamente, sottrarre notevoli spazi alla legislazione concorrente regionale; in terzo luogo, il futuro delle leggi di delegificazione e dei regolamenti delegati, leggi e regolamenti sinora limitati alla sola sfera delle fonti statali, ma la situazione qui cambia; in quarto luogo, l'individuazione dei presupposti e delle condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi assegnati al Governo, come prima si ricordava, dalla nuova formulazione dell'articolo 120.

Al di là di questi punti, che mi pare siano già stati ripetutamente toccati nel corso delle precedenti audizioni, vorrei soltanto accennare a due aspetti destinati, a mio avviso, ad assumere un rilievo preminente proprio nella fase di avvio della riforma che sta iniziando. Il primo aspetto riguarda la legislazione concorrente e

investe, in particolare, il rapporto che corre tra determinazione dei principi fondamentali, riservata allo Stato, e formulazione della disciplina attuativa di tali principi, riservata alle regioni. Il dubbio che a questo proposito sorge, anche in relazione alla formulazione ora adottata, che è sensibilmente diversa da quella espressa nella precedente formulazione dell'articolo 117, è se i criteri seguiti in passato per individuare il rapporto e la linea di confine tra le due competenze possano ritenersi tuttora validi o siano invece superati, anche alla luce del rovesciamento del principio di residualità. In altre parole, si potrebbe pensare, nel nuovo impianto, che proprio lo spostamento del peso preminente delle competenze normative in direzione regionale, tenda di contro a rafforzare il ruolo e l'importanza dei principi fondamentali riservati allo Stato. Il punto viene ad assumere un rilievo particolare in questa fase di avvio, nell'ipotesi in cui lo Stato dovesse tardare ad adottare le leggi quadro e le regioni intendessero invece avviare immediatamente l'esercizio delle loro competenze. In passato, come sappiamo, il problema è stato risolto ricorrendo, in assenza delle leggi quadro, ai principi generali desumibili in via interpretativa dall'insieme della legislazione statale di settore, ma tale soluzione viene oggi a suscitare dubbi non lievi, proprio con riferimento al nuovo quadro, basti solo considerare l'indeterminatezza della sfera dei principi fondamentali rispetto a talune nuove materie richiamate nel terzo comma, quali il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione — di cui poi vorrei parlare —, l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica; ovvero ove si tenga presente il fatto che l'espansione della competenza legislativa regionale in tutte le materie residuali, con il superamento del carattere originario di questa legislazione (da interstiziale a generale), renderà sempre più problematica la ricerca in via di mera interpretazione dei principi fondamentali. Dal che la conseguenza che, almeno con riferimento alle materie di nuovo impianto, l'individuazione dei principi attraverso specifiche leggi-quadro dovrebbe assumere un rilievo essenziale e forse anche condizionante per l'esercizio effettivo della competenza concorrente. Ma anche questo è un tema che andrebbe affrontato, più che facendo riferimento a parametri astratti, in via pragmatica, distinguendo materia da materia e concordando in via convenzionale, appunto nelle cosiddette cabine di regia, che almeno in talune materie di nuovo impianto il varo della legge-quadro debba ritenersi, per il rilievo e la novità della materia, pregiudiziale all'esercizio e all'avvio concreto della competenza.

Il secondo aspetto che vorrei richiamare riguarda la scomparsa del limite dell'interesse nazionale, che in precedenza risultava enunciato negli articoli 117 e 127 della Costituzione. In conseguenza di ciò è sorta la domanda se questo limite, spesso utilizzato nella giurisprudenza costituzionale, debba ritenersi tuttora in vigore in assenza di un richiamo. La risposta che in prevalenza si tende a dare è che questo limite tuttora sussista, sia pure implicitamente, in quanto strettamente correlato al principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica, posto dall'articolo 5. Su questo piano si potrebbe anzi rilevare che, in base alla nuova formulazione adottata dall'articolo 120, il limite dell'interesse nazionale abbia finito per assumere un contenuto più preciso, una consistenza maggiore, con il richiamo espresso sia all'unità giuridica sia all'unità economica sia ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Resta comunque aperto il problema, forse il maggiore, se il potere sostitutivo introdotto dal nuovo articolo 120 possa essere riferito, oltre che alle attività amministrative, anche all'attività legislativa regionale. Considerata la natura ed il livello degli interessi richiamati in questa norma, personalmente propenderei per una risposta positiva, pur senza sottovalutare i problemi che tale soluzione può comportare sul piano delle procedure. Anche questo aspetto induce a sottolineare la necessità e l'urgenza di procedere in tempi stretti al varo della legge sulle procedure relative all'esercizio dei poteri sostitutivi.

Per concludere, vorrei infine spendere poche parole sui profili della riforma che maggiormente interessano le funzioni dell'Autorità che qui sono chiamato a rappresentare. Come sappiamo, la nuova formulazione dell'articolo 117 assegna all'ambito della competenza concorrente la materia relativa all'ordinamento della comunicazione. Questa norma pone tre ordini di problemi, cui vorrei in via preliminare soltanto accennare. Il primo concerne la definizione dell'esatto contenuto di una materia che è stata individuata con un'espressione, "ordinamento della comunicazione", mai usata in passato nella nostra legislazione. Per definire tale contenuto, l'esame dei lavori preparatori non sembra d'altro canto offrire risposte sicure, o un aiuto sicuro, mentre dalla legislazione recente si può rilevare che il termine "comunicazione", al singolare, è stato impiegato con riferimento alla comunicazione politica nella legge n. 28 del 2000 e con riferimento alla comunicazione istituzionale nella legge n. 150 del 2000.

Probabilmente in questo vuoto di riferimenti, quello più diretto alla materia che è stata così indicata nella riforma può essere ricercato nella legge n. 249 del 1997. Quest'ultima, nell'istituire l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e nel modificare la denominazione del Ministero delle poste e telecomunica-

zioni in Ministero delle comunicazioni, ha adottato il termine “comunicazioni” al plurale, riferendolo sia al settore delle telecomunicazioni che a quello radiotelevisivo.

Se così è, l'espressione “ordinamento della comunicazione” potrebbe ritenersi coincidente con quel sistema delle comunicazioni che è stato posto ad oggetto della legge n. 249 del 1997 e delle successive modifiche.

Il secondo problema riguarda l'incidenza che possono avere i limiti richiamati nel primo comma del nuovo articolo 117 su questa particolare materia.

È appena il caso di ricordare che una componente molto consistente della disciplina in tema di comunicazioni (e precisamente di telecomunicazioni) passa oggi attraverso l'attuazione di norme comunitarie e internazionali. La stessa presenza, nel settore, di un'autorità di regolazione indipendente discende — com'è noto — da un vincolo imposto da una direttiva comunitaria, segnatamente dall'articolo 7 della direttiva n. 388 del 1990. A ciò si aggiunga che la materia della comunicazione viene ad incidere direttamente nell'esercizio di due diritti fondamentali di natura civile, quali quelli enunciati negli articoli 15 e 21 della Costituzione. Profilo questo che pone in gioco anche l'individuazione di quei livelli essenziali di godimento di tali diritti che l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riserva alla competenza dello Stato.

Il terzo ed ultimo problema investe la definizione dei principi fondamentali della materia “ordinamento della comunicazione”. L'assenza in materia di una legge quadro o, comunque, di una disciplina organica recente (i vecchi codici postali ormai li abbiamo lasciati alle spalle) riferita all'intero comparto della comunicazione (comprendente telecomunicazione e radiotelevisione) rende oggi particolarmente complessa e delicata la soluzione del problema dell'individuazione dei principi fondamentali. È vero che sia la legge n. 249 del 1997 (la cosiddetta legge Maccanico) sia il decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 pongono alcuni principi di carattere generale sia per la radiotelevisione sia per le telecomunicazioni; principi che, tra l'altro, sono l'esatta traduzione di quelli enunciati nelle direttive comunitarie di settore. Ma — ripeto — l'assenza di una legge quadro, unita alla naturale mobilità di questa materia (che è in continua evoluzione sotto la spinta delle nuove tecnologie), rende oggi veramente difficile individuare in via interpretativa (cioè prescindendo da una specifica legge) la linea di confine tra norme di principio e norme di dettaglio. Certo è che in una materia come questa i principi fondamentali tendono in gran parte a coincidere con i vincoli comunitari. Esiste, infatti, una sostanziale sovrapposizione tra il vincolo comunitario e il principio fondamentale.

Emerge, dunque, ancora una volta in questo settore la necessità di una legge quadro o di sistema (vi erano molti motivi per affermarla e questo è solo l'ultimo) in grado di ricomporre, secondo principi unitari ispirati a processi di convergenza in atto tra i vari mezzi, l'intero comparto delle comunicazioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Cheli per la sua esposizione. Tra l'altro, egli ci ha dimostrato come, partendo da un'analisi generale della legge, si arrivi a prospettare (sebbene in maniera problematica), se non la soluzione, quanto meno l'approccio a problemi specifici in tema di ordinamento delle comunicazioni.

FISICHELLA (AN) Ringrazio, innanzi tutto, il professor Enzo Cheli per le lucidissime considerazioni offerte alla riflessione della Commissione affari costituzionali.

Intendo porre, in una prospettiva essenzialmente logica, una questione riferita al tema dell'interesse nazionale. Se ho ben inteso è stato affermato che, in fondo, il riferimento all'interesse nazionale permane, in qualche modo anche richiamato dai concetti di unità giuridica ed economica citati in un altro articolo della Costituzione. Però mi chiedo, anzi chiedo ad un eminente giurista quale è il professor Cheli, se di fronte ad una manifestazione di volontà espressa del legislatore, il quale in ben due passaggi ha cancellato il riferimento all'interesse nazionale, si possa ancora leggere come presente il riferimento all'interesse nazionale nei due articoli sopra richiamati. Tutto questo — ripeto — a dispetto della duplice cancellazione, derivante da una manifestazione di volontà legislativa ben precisa. D'altra parte, se è vero che il tema dell'unità giuridica ed economica attiene anche alla nozione di interesse nazionale, mi chiedo se, tuttavia, esso la esaurisca. Non vi è dubbio, infatti, che il riferimento esplicito a quei due momenti unitari costituisce un fattore che ci permette di riferirci ad esso anche sotto il profilo interpretativo; ho l'impressione, però, che la nozione di interesse nazionale sia più ampia, includendo il riferimento all'unità, ma non esaurendosi in essa. Vale a dire che altre materie possono costituire oggetto dell'interesse della nazione. Allora, in questo contesto la cancellazione espressa del riferimento all'interesse nazionale in due passaggi forse ha un significato tale da rendere difficile una lettura in via interpretativa che faccia sussistere questo riferimento.

MANCINO (*Mar-DL-U*). Saluto il presidente Cheli e lo ringrazio per le acute riflessioni svolte poc' anzi.

Tratterò un argomento un po' per derivazione, per così dire. Mentre non è stato per caso che il legislatore, nell'esercizio di un suo potere costituente, abbia cancellato il riferimento all'interesse nazionale, siamo di fronte ad un sistema che dovrebbe essere organizzato in modo tale che l'uno possa influenzare l'altro, sia in senso ascendente che in senso discendente. Il sistema avrebbe bisogno di un punto di equilibrio sia nel caso in cui il legislatore nazionale si renda responsabile di omissioni o ritardi sia in quello in cui il legislatore regionale, soprattutto nella distinzione delle attività amministrative, non espliciti le sue funzioni. Il punto di equilibrio dovrebbe essere ricavato dalla tempestività dell'intervento del legislatore nazionale. Se, soprattutto nella legislazione concorrente, il legislatore nazionale non detta i principi attraverso leggi quadro, non possiamo immaginare che il legislatore regionale se ne stia con le braccia conserte, perché certamente interverrà e non ne potrà fare a meno. Del resto, non è inutile richiamare il precedente, anche se questo non aiuta a risolvere completamente la questione: sia prima che durante l'attuazione delle regioni, soprattutto negli anni 1970-1972, si è sempre parlato delle leggi quadro, delle leggi cornice, che non ci sono state o sono state poche e comunque irrilevanti. Nell'ipotesi di assenza di un criterio dettato dal legislatore nazionale, a cosa fa riferimento il legislatore regionale? Fa riferimento alla prudenza, a una legislazione del buon padre di famiglia — se si può coniugare — in tema di produzione legislativa; o sempre ai principi generali della legislazione?

Credo che l'interesse nazionale prevarrà e, poiché per prevalere c'è bisogno di una legislazione in positivo, anche in quelle leggi in materia di legislazione concorrente il vincolo deve diventare di carattere generale per rendere omogeneo il sistema. Però tutto dipende dalla volontà del legislatore nazionale e dalla persuasione da parte della maggioranza — qualunque essa sia — che esercita sempre un ruolo produttivo costituente.

Seconda questione: il legislatore regionale non distingue fra le attività amministrative che deve lasciare alle regioni — diciamo l'alta amministrazione — e quelle che devono essere attribuite a comuni e province; in che modo ai comuni, in che modo alle province. Ho forti dubbi sul fatto che il legislatore nazionale possa sostituirsi, in assenza di una legislazione regionale, alla legislazione regionale stessa. In questi casi, ci possiamo trovare di fronte a regioni che legiferano e diversificano da ente a ente le funzioni amministrative e a regioni che non le attribuiscono affatto, per inerzia, per carenza di volontà, per decisioni di carattere politico, per paralisi dell'attività politica sul piano generale. Cosa avverrà in questa "pelle di leopardo" che verrebbe a realizzarsi nell'ordinamento regionale rispetto ai comuni, alle province, alle aree metropolitane che non hanno alcuna colpa proprio in relazione all'inerzia regionale?

MAGNALBÒ (*AN*). Anch'io ringrazio il professor Cheli per la sua lucidissima relazione. Alcuni dubbi sono simili a quelli espressi dal presidente Mancino per quanto riguarda il rovesciamento del principio di residualità, ossia se lo Stato potrà o meno sostituire le regioni in determinate materie che non siano quelle proprie dell'incolumità e sicurezza, trattati internazionali, affari comunitari, unità giuridica ed economica, quindi quelle materie che riguardano l'interesse nazionale cui lei ha fatto riferimento.

La mia domanda è un'altra, professor Cheli, su un aspetto ancor più inquietante in questo territorio delicatissimo. La lettera *a*) dell'articolo 117 fino a che punto incide sulla potestà di legislazione concorrente e sul rovesciamento del principio di residualità? Quasi tutta la nostra legislazione oggi trae fondamento dai rapporti dello Stato con l'Unione europea, dai rapporti internazionali dello Stato. Anche le parole "rapporti dello Stato con l'Unione europea" vanno lette come "comunicazione"-"comunicazioni", cioè con questa delicatezza, oppure riguardano tutto quello che proviene dalla Comunità europea? In questo caso l'intera disposizione dell'articolo 117 subirebbe un ripiegamento all'indietro. Se la lettera *a*) viene applicata, se non si stabilisce bene in una legge quadro, in una legge di sistema, la terminologia "rapporti dello Stato con l'Unione europea", praticamente tutto ritorna nella potestà legislativa dello Stato. Questo è il dubbio che chiedo di chiarire.

VILLONE (*DS-U*). Aggiungo a quello dei colleghi il mio ringraziamento al presidente Cheli, che mi pare abbia illustrato con molta efficacia il quadro di quella che è una innovazione importante e complessa che abbiamo prodotto con questa riforma, certo non priva di elementi di difficoltà per l'interprete. Probabilmente dovremo sviluppare anche qualche nuova categoria, come lo stesso presidente Cheli suggeriva.

Vorrei riprendere alcuni concetti da lui illustrati. Intanto vorrei sottolineare che condivido l'analisi del processo lungo ed articolato che ha prodotto questa riforma e riprendo uno dei quesiti che ho già posto in precedenza ad alcuni nostri ospiti, considerata la giusta notazione che in realtà noi non avremmo più due cate-

gorie, non più solo le regioni speciali e quelle ordinarie, ma anche un *tertium genus*. Probabilmente è vero, perché vi è la possibilità del regionalismo differenziato che è uno dei punti significativi della riforma.

La domanda che pongo è la seguente: non c'è una peculiarità in questo *tertium genus*? Le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale sono definite e costituzionalmente garantite nella loro dimensione, mentre, per quanto concerne il regionalismo differenziato (almeno questo è il punto cui non riesco ancora a dare una risposta), mi chiedo se abbia la stessa garanzia di rigidità degli altri due tipi. Una volta che una regione — questa è la domanda che ho posto anche ad altri ospiti — si è avviata sulla strada del regionalismo differenziato, quest'ultimo, quale che sia la sua entità e la sua qualità, viene ad avere la pienezza della copertura costituzionale, quindi diventa un elemento non reversibile a favore di quella regione, oppure (considerando che il limite a quel regionalismo differenziato si rinviene nell'articolo 119, che è invece un elemento chiaramente di immobilità nel sistema perché attiene alla realtà socio-economica del Paese, in sostanza alle condizioni nel momento storico) dobbiamo ritenere che non sia così, che quindi l'elemento di diversificazione di quel *tertium genus* sia non più assimilabile alla copertura costituzionale, e quindi alla rigidità degli altri due, ma diventi un elemento in qualche modo elastico, che può essere acquisito in un certo momento e può essere anche perduto in un momento successivo, in relazione alle condizioni definite con riferimento all'articolo 119?

Mi pare una questione importante in quanto penso che qualche regione farà dei passi in quella direzione e quindi noi concretamente avremo il problema se, come e fino a quando quei passi sono compatibili con i principi di solidarietà e di perequazione di cui all'articolo 119, che sono principi intrinsecamente mobili in relazione alla condizione socio-economica del Paese. Questa è la prima domanda che pongo al presidente Cheli.

Anche sull'interesse nazionale condivido l'impostazione del presidente Cheli. Mi pare di capire che il collega Fisichella ritenga invece che l'interesse nazionale sia scomparso.

FISICHELLA (AN). Vi è stata una manifestazione di volontà nel senso della sua cancellazione.

VILLONE (DS-U). Ma le categorie elaborate dai giuristi sono talmente numerose che possiamo anche sostenere che non sia così.

FISICHELLA (AN). Tuttavia, quando si determina il conflitto interpretativo, di fronte ad una manifestazione espressa di volontà da parte del legislatore mi chiedo cosa prevalga. Questo è un dato che va considerato.

Ho posto un quesito perché mi sembrava che dietro una manifestazione espressa di volontà, pur conoscendo abbastanza bene le capacità dei colleghi giuristi di elaborare categorie concettuali in grado di offrire interpretazioni di vario ordine a diverse norme, fosse evidente l'esistenza di determinate forze. La cancellazione di quel principio non è avvenuta senza alcuna ragione, ma perché dietro vi sono delle forze che poi si faranno sentire sul terreno dell'interpretazione.

VILLONE (DS-U). Probabilmente la mia lettura di questo punto coincide con quella del presidente Cheli. Certamente qualcosa è cambiato, ma cosa? Probabilmente non soltanto non possiamo più sostenere che esiste implicitamente l'interesse nazionale — come è stato riferito — ma nemmeno possiamo più dare una lettura gerarchica dell'interesse nazionale stesso. Tuttavia se guardiamo allo Stato come ad un elemento inserito in un sistema equiordinato, come al più grande degli enti territoriali, non c'è alcun dubbio che presupposto ultimo della statualità sia l'esistenza di un interesse nazionale, altrimenti per quale ragione esisterebbe lo Stato?

Non credo quindi sia possibile ritenere che non vi sia l'interesse nazionale semplicemente perché non può non esserci. Infatti, capovolgendo l'argomento, si perviene ad una conclusione che è palesemente assurda.

FISICHELLA (AN). È una logica debole. In questo caso perché non hanno mantenuto il principio?

VILLONE (DS-U). Nei miei interventi ho esplicitamente affermato che è stato un errore aver cancellato l'interesse nazionale. Non sostengo tale cancellazione, che giudico erronea in quanto crea più problemi di quanti ne voglia risolvere.

In ogni caso quella lettura dell'articolo 120 — e anche su questo sono d'accordo con il presidente Cheli — è utile in via di semplificazione, ma non necessariamente esaustiva per la strumentazione che noi possiamo collegare all'interesse nazionale. Anch'io tendo a ritenere che vi sia un'implicita e necessaria previsione dell'esistenza di questo interesse ed anche una sua capacità espansiva. Mi sembrano elementi di sistema senza i quali il sistema stesso non tiene e quindi dobbiamo ritenere che sia necessariamente così. Poi la questione dovrà essere affrontata tenendo conto dei rapporti tra legislazione statale, regionale e della Corte costituzionale. Probabilmente si dovrà avviare un processo non breve di assestamento di questa realtà. Si scriveranno monografie e ne discuteremo con il collega Fisichella in una serie di convegni.

FISICHELLA (AN). Lei sa bene, senatore Villone, che una delle ragioni per le quali è stata cancellata la nozione di interesse nazionale è proprio il fatto che la Corte costituzionale vi faceva riferimento con una certa frequenza.

VILLONE (DS-U). La Corte costituzionale dava una lettura del principio di interesse nazionale coerente con quel sistema. Tuttavia, già allora il principio veniva criticato. Oggi quella lettura non è più possibile, ma ciò non significa che non ve ne possano essere delle altre.

L'ultima considerazione che svolgo è in parziale dissenso rispetto al presidente Cheli. Egli sostiene che alcuni punti possano essere superati soltanto mettendo insieme delle persone di buona volontà, per dirla con parole molto semplici. Temo purtroppo che non ci troviamo in un contesto che favorisca questo tipo di soluzione e che invece ci dobbiamo preparare ad un'ipotesi nella quale una certa misura di conflittualità sarà inevitabile. Quindi, dobbiamo pensare piuttosto ai modi in cui detta conflittualità potrà essere riassorbita (dalla Corte costituzionale all'elaborazione di categorie giuridico-formali utili a consentire il funzionamento del sistema).

L'unica cosa che oggi si può ragionevolmente sostenere in materia di principi è che in ogni caso questi devono poter essere desumibili, salvo poi vedere l'interpretazione data dalla Corte costituzionale, altrimenti il sistema non si chiude. Non credo sia possibile fornire risposte di altro genere, perché non mi pare che il contesto attuale favorisca ipotesi di soluzioni più efficienti per il sistema nel suo complesso.

CHELI. Tentare di dare risposta ai molti quesiti posti non è assolutamente facile. Vorrei pertanto usare quel criterio di prudenza, richiamato all'inizio, che tutte le persone audite in questa Commissione hanno giustamente adottato.

Seguendo l'ordine delle domande, rilevo che il primo tema toccato è stato quello dell'interesse nazionale. Certamente non va sottovalutato il fatto che il richiamo specifico all'interesse nazionale è stato intenzionalmente cancellato in sede di approvazione della riforma. Questa cancellazione ha certamente una spiegazione storica, vale a dire che è da ricercare nel fatto che in passato lo strumento dell'interesse nazionale è stato utilizzato per determinare dei *vulnus*, anche consistenti, nell'ambito dell'autonomia regionale.

Questo però non significa che la categoria sia scomparsa. È scomparso un richiamo letterale che aveva legittimato un uso improprio del mezzo, ma il principio dell'interesse nazionale è un principio sotteso a qualunque forma di decentramento statale o di tipo regionale o di tipo federale. Anche nelle forme più avanzate di federalismo esiste un principio di unità, di indivisibilità che, nella nostra Costituzione, è espresso all'articolo 5, il quale, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, è un principio supremo sottratto alla revisione costituzionale.

Quando si afferma un principio di unità, un principio di indivisibilità, che è sotteso a qualunque forma di decentramento (anche la più avanzata), emerge l'elemento dell'interesse nazionale. Il fatto che tale elemento abbia un'enunciazione espressa ovvero soltanto implicita certamente conta.

Credo che tale cancellazione vada letta nel senso di una censura storica al modo in cui questo strumento è stato usato in passato. Ciò comporta l'esigenza, specialmente in sede di giustizia costituzionale, di ricostruire il principio alla luce del nuovo sistema, ma non di considerare l'impossibilità di utilizzare questo strumento. A tal fine, il richiamo all'articolo 120 della Costituzione è utile per fornire alcuni elementi di contenuto, anche se certamente questi non possono esaurire gli strumenti attraverso cui realizzare il principio di unità e indivisibilità.

La caratteristica dell'interesse nazionale, implicito o esplicito che sia, sta proprio nell'impossibilità di prevedere in anticipo tutte le possibili forme di manifestazione, che possono mettere in discussione il principio stesso.

Perciò, l'articolo 120 è utile come prima pista per individuare alcune categorie riferibili all'interesse nazionale, in particolare l'unità giuridica o quella economica, ma certamente non le esaurisce. Per forza di cose, queste dovranno essere messe a regime, in quanto implicite, ma a mio avviso ineliminabili, attraverso gli svolgimenti futuri della giurisprudenza costituzionale.

Un secondo aspetto toccato dal presidente Mancino riguarda le possibili omissioni. Ho citato quelle dello Stato che non emana le leggi quadro; c'è l'ipotesi inversa, delle omissioni delle regioni che non approvino leggi che consentano di decentrare poteri amministrativi a livello comunale o di altri enti locali.

In questo caso, è possibile configurare un intervento dello Stato che si sostituisca alla regione? Anche se, come dicevo nell'intervento introduttivo, personalmente sono favorevole alla lettura dell'articolo 120 non limitata ai soli aspetti amministrativi ma in grado di incidere anche su quelli legislativi, salvo però una legge di completamento che preveda procedure adeguate, che per il momento non ci sono; credo comunque che un potere sostitutivo dello Stato nei confronti di regioni che non decentrano poteri amministrativi non sia configurabile, almeno nell'attuale modello.

Una situazione di questo genere, che possa dar luogo a diversità di livelli di decentramento amministrativo, può essere censurata a livello politico, nelle cabine di regia di cui si diceva, nelle sedi di raccordo tra Stato e regioni, nella Commissione parlamentare, ma una censura specifica che porti la legge dello Stato a scendere negli aspetti organizzativi di distribuzione delle funzioni tra Stato e poteri locali, con tutta la cautela che la risposta deve avere, come dicevo all'inizio, è molto problematica, quasi impossibile.

Credo di avere già accennato una risposta, con riferimento alla domanda del presidente Mancino, circa l'analogo quesito del senatore Magnalbò su come comportarsi se le regioni non fanno quel che devono, se può intervenire lo Stato.

Il senatore Magnalbò ha posto un'altra domanda riguardante i limiti comunitari previsti dal primo comma dell'articolo 117: sono così ampi da azzerare la competenza concorrente? Come ho già detto, penso che tali limiti vadano presi sul serio. Nel momento in cui si raddoppia il carico dei poteri normativi decentrati, devono funzionare e devono essere considerati seriamente, però un conto è il limite, un conto è il principio di adeguamento. Il primo opera esternamente rispetto alla competenza, non si sostituisce ad essa o la cancella.

Perciò, nonostante questi limiti siano seri, più ampi e precisi di quelli della precedente formulazione dell'articolo 117, sono però esterni, non sono obblighi di adeguamento rispetto ai contenuti. Questo è un punto su cui forse la futura giurisprudenza costituzionale si dovrà soffermare.

A parte l'interesse nazionale, su cui credo di avere fornito una sia pure sommaria risposta, il senatore Villone ha posto una domanda sul *tertium genus* regionale. Esso esiste, ma a mio avviso non ha la stessa garanzia costituzionale del regionalismo speciale e di quello ordinario; non ha la stessa rigidità, come dimostra il modello introdotto. È un elemento di flessibilità all'interno di due forme di autonomia con piena garanzia costituzionale, ma ha la sua base in una legge rinforzata. La norma costituzionale legittima il meccanismo di attivazione del *tertium genus* ma, una volta attivato, non vedo una copertura costituzionale equivalente per la regione che si è collocata nel *tertium genus*.

VILLONE (DS-U). Questo è un punto delicato. Poiché il tornare indietro è condizionato al consenso delle regioni, può accadere che ciascuna regione, una volta avuto di più, eserciti un potere di veto su tutte le altre. Infatti, in questo si sostanzia il meccanismo.

CHELI. È vero, però bisogna tener conto che, almeno in base alla teoria delle fonti, una distinzione tra fonti costituzionali e leggi rinforzate in questo caso è evidente. Naturalmente, possono cambiare le situazioni regionali per cui, un consenso che non era configurabile in una fase storica, lo può diventare in un'altra.

Il senatore Villone ha avanzato una critica sulla necessità di ricorrere all'applicazione continua del principio di ragionevolezza, cioè, più che regole rigide, ci vuole pragmatismo e bisogna trovare la soluzione dei problemi giorno per giorno, nella prassi. Ho accennato a questo aspetto non per buttare tutto in politica, un modello costituzionale di questo genere non si può risolvere solo quotidianamente, ma va trattato con la serietà e l'importanza di ogni modello costituzionale, ma perché, in assenza di norme transitorie e di fronte alla straordinaria novità del modello, anche rispetto a quelli che si possono rinvenire sul terreno del diritto comparato, la inevitabile lunghezza del processo attuativo (basti solo pensare alle leggi di completamento, alla giurisprudenza costituzionale) può essere sopperita non tanto dalla trattativa politica pura, quanto dalla costruzione, nelle sedi di raccordo, di norme convenzionali integrative del disegno costituzionale. Le abbiamo

usate molte volte a livello di organi e di sedi istituzionali per cui è previsto il confronto tra sfera statale, sfera regionale e sfera dell'autonomia; si tratti di Commissioni bicamerali o di Conferenza Stato-Regioni. Non escluderei la possibilità di accordi di carattere politico, ma con una traduzione in norma convenzionale, cioè direttamente integrativa, attraverso l'interpretazione del testo costituzionale.

VILLONE (*DS-U*). Una forma di intesa.

CHELI. È così. Una categoria intermedia come ne abbiamo sviluppate tante, ad esempio per Presidenza della Repubblica, in mancanza di alcuni istituti; nel corso di cinquant'anni sono emerse varie norme, anche a livello parlamentare.

Si tratta di regole che hanno una sostanza politica, perché nascono da un accordo tra soggetti politici, ma che hanno una valenza che non è meramente politica bensì integrativa di una normazione di tipo costituzionale, perciò una valenza che, almeno, i costituzionalisti tendono ad assimilare alle norme costituzionali.

In attesa che il modello sia messo a regime attraverso il giusto sviluppo, che richiede tempo, di una giurisprudenza costituzionale, il ricorso allo strumento dell'intesa, della norma convenzionale nelle sedi opportune (ad esempio, per individuare le materie di legislazione concorrente che comunque richiedono prima la fissazione dei principi fondamentali, altrimenti la situazione diventa a rischio), credo sia materia che possa trovare risposta proprio con riferimento a quel principio di pragmatismo che richiama, che va orientato e pilotato nelle sedi istituzionali appropriate.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il professor Cheli, anche perché in qualche modo ha prospettato un modello verso il quale ci stiamo avviando, per colmare le lacune della normativa costituzionale attraverso prassi e norme di prima attuazione che abbiano a fondamento soprattutto il principio della ragionevolezza, in un sistema che indubbiamente ha subito delle modifiche di grande rilievo.

La ringrazio ancora una volta, professor Cheli, anche a nome della Commissione per la chiarezza espositiva, per avere toccato tutti i temi e per avere risposto a tutte le domande. Invito i colleghi a tener sempre presente i temi trattati, con i quali avremo a che fare in ogni momento dei lavori della nostra Commissione.

Oggi ci è stata prospettata un'importante visione delle problematiche costituzionali, e di questo, professor Cheli, le siamo grati.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Senato - I Commissione - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

Indagine conoscitiva

Seduta di lunedì 28 gennaio 2002

Audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche inerenti la disciplina per la risoluzione del conflitto di interesse, l'audizione del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professor Enzo Cheli.

Ringrazio, personalmente e a nome della Commissione, il professor Cheli che ha chiesto di essere accompagnato da due collaboratori, il dottor Franco Angrisani e il dottor Dino Basili. Non essendovi obiezioni, possono essere presenti. Do la parola al professor Cheli.

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ringrazio la Commissione per l'invito che mi è stato rivolto e che mi onora. Ho esaminato con molta attenzione i progetti di legge in tema di conflitto di interesse, che sono all'esame di questa Commissione, nonché il parere reso dal professor Caianniello. Dico subito che penso di dovermi astenere dal compiere valutazioni sul merito politico di tali progetti. Ciò anche in ragione del dovere di riserbo che, quale componente di un organo di garanzia, sono tenuto a rispettare. Mi limiterò pertanto a formulare alcune osservazioni di ordine generale, che spero possano risultare utili ai fini dell'impostazione dei problemi che sono ora all'esame della Commissione.

La prima osservazione da cui vorrei muovere è che la disciplina del conflitto di interesse, o di quella che più in generale viene qualificata "l'etica" nei comportamenti di Governo, ha assunto negli ultimi anni, in tutte le democrazie contemporanee, un rilievo crescente, con il progressivo attenuarsi del carattere di professionalità delle funzioni politiche. Dobbiamo però constatare che tale problema, almeno sul terreno giuridico, non ha sinora trovato soluzioni veramente soddisfacenti in nessun paese. Alcune nazioni, come gli Stati Uniti o il Regno Unito, valorizzando al massimo il criterio della flessibilità nell'esame dei singoli casi, e la presenza di un controllo diffuso e penetrante da parte dell'opinione pubblica, sono riusciti a mettere a punto modelli di intervento che hanno dato, nel complesso, buoni risultati. Può dunque essere utile tenere presente, almeno per alcuni aspetti, tali modelli, pur senza sottovalutare il fatto che il rapporto tra politica ed economia tende a configurarsi, nella realtà dei diversi paesi, con forme non sempre comparabili.

Svolta questa premessa, vorrei rapidamente accennare ai nodi di fondo che la disciplina del conflitto di interesse si trova a dover affrontare.

Un primo aspetto investe la stessa nozione di conflitto. Nei suoi termini elementari, la forma più evidente di conflitto è quella che si manifesta su un percorso che va dal pubblico al privato, quando cioè il titolare della funzione pubblica adotti comportamenti o compia atti in grado di favorire, per la loro incidenza specifica, l'interesse patrimoniale del titolare della carica o dei suoi familiari. Per le imprese di un certo tipo, cioè per quelle che in ragione della loro dimensione o della natura, sensibile o strategica, delle attività esercitate, siano in grado di assumere oltre che un rilievo economico, anche uno politico, può valere l'ipotesi inversa del conflitto, che muove dalla sfera privata verso quella pubblica. In questo caso il conflitto può nascere dal fatto che l'impresa, per le sue particolari caratteristiche, viene a offrire vantaggi di natura politica al titolare della carica, alterando le regole proprie della competizione democratica, cioè la *par condicio* in tale competizione. Allora più che di conflitto di interesse, in cui il percorso va dal privato al pubblico, sarebbe forse il caso di parlare di "convergenza impropria degli interessi", pubblici e privati, che fanno capo al titolare della carica. In tale seconda ipotesi, la situazione da evitare non investe tanto il rischio di arricchimento indebito di un patrimonio privato, quanto il condizionamento improprio di una funzione pubblica attraverso l'esercizio di un'attività privata.

Sempre riguardo alla questione della nozione di conflitto di interesse, un altro rilievo necessario è dato dalla considerazione che il conflitto, quando esiste, esprime di per sé un rischio che va superato, indipendentemente dalla sua misura (che può essere presa in considerazione al fine della graduazione delle possibili sanzioni). Non pare quindi accettabile, dal momento che il conflitto o esiste o non esiste, la limitazione della disciplina ai soli conflitti caratterizzati da una particolare entità.

Il secondo nodo da affrontare riguarda le categorie soggettive alle quali riferire la disciplina dei conflitti. Si può andare da un'ipotesi minimale, riferita soltanto agli organi del Governo centrale, a un'ipotesi più estesa, riferita a tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche di rilevanza politica. Su questo terreno la discrezionalità del legislatore è la più ampia, anche se un'ipotesi ragionevole potrebbe essere quella di riferire la disciplina sul conflitto, alla luce del dibattito svoltosi nel nostro paese in questi anni, in sede politica e scientifica, a tutti gli organi dotati di funzioni di governo, sia a livello centrale che locale. L'individuazione potrebbe essere riferita alle funzioni di governo, senza distinzione tra centralità e località.

La terza questione da affrontare investe gli strumenti destinati a prevenire o a reprimere i conflitti. Tali strumenti comprendono, in ordine di importanza: l'ineleggibilità, l'incompatibilità, la verifica preventiva delle posizioni soggettive di potenziale conflitto, l'astensione dal compimento di determinati atti, il controllo caso per caso degli atti e dei comportamenti attraverso i quali il conflitto può realizzarsi. Non vi è dubbio che le forme più efficaci e incisive di controllo restano quelle preventive, riferite alla posizione dei soggetti interessati, che sono le sole in grado di evitare, prima che accada, il danno collegabile all'esistenza del conflitto.

Il quarto nodo riguarda gli apparati attraverso i quali esercitare il controllo: o preventivo sulle posizioni dei soggetti, o successivo sugli atti compiuti. Il problema è quello di stabilire se convenga utilizzare apparati di controllo già esistenti, come la magistratura (ordinaria o amministrativa) o le autorità amministrative indipendenti già operanti, oppure istituire un apparato *ad hoc*, specificamente incaricato della vigilanza su questa materia. Anche per quanto riguarda tale nodo, la scelta poggia su una valutazione di mera opportunità politica, che va peraltro adattata al rispetto del quadro costituzionale di cui oggi disponiamo. Di conseguenza, andrebbe a mio avviso esclusa, per motivi di costituzionalità, la previsione di una nuova autorità che fosse suscettibile di sovrapporsi o di doppiare funzioni di controllo politico o di garanzia giurisdizionale già affidate dalla Costituzione ad altri apparati costituzionali (penso, in particolare, al Parlamento e alla Corte dei conti).

Un ultimo nodo concerne il quadro delle misure adottabili al fine di eliminare o sanzionare il conflitto di interessi. Tali misure possono articolarsi attraverso una gamma molto vasta di possibilità: dalla semplice segnalazione (o denuncia) di un soggetto controllante agli organi politici o agli organi giudiziari, investiti di competenze rilevanti in questa materia, alla diffida a provvedere rivolta al soggetto; alle sanzioni economiche di tipo amministrativo, che possono essere commisurate all'entità della violazione o alle dimensioni dell'impresa sanzionata; all'imposizione dell'obbligo di separazione tra gestione e proprietà dell'impresa (che può essere attuata attraverso una gestione fiduciaria o attraverso la figura anglosassone del *blind trust*); fino a giungere alle ipotesi più radicali dell'obbligo di dismissione della proprietà (o dell'impresa) o della dichiarazione di decadenza dalla carica del soggetto coinvolto nel conflitto di interessi.

Il problema è dunque quello di valutare quali di queste misure risultino compatibili con la disciplina costituzionale attualmente in vigore, che risulta tracciata negli articoli 41, 42, 43 e 51 della Costituzione. In tali norme si regola il diritto di accesso alle cariche pubbliche (anche elettive) di tutti i cittadini, nonché il diritto di proprietà e quella di libertà di impresa.

Ai sensi di tale disciplina costituzionale - considerata sia nei singoli articoli che nell'interpretazione sistematica del complesso normativo -, tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti fissati dalla legge, mentre la libertà di impresa o il diritto di proprietà possono subire limitazioni in presenza di fini di utilità sociale o di interesse generale. In determinati casi, che sono coperti da una riserva di legge, sia la proprietà sia l'impresa possono essere sottratte al loro titolare, salvo indennizzo, ma sempre per motivi di carattere generale che attengono alla natura dei beni e non alla particolare condizione del soggetto che viene espropriato. Tale condizione soggettiva, a maggior ragione, non dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell'esproprio quando la stessa condizione discenda o si colleghi all'esercizio di un diritto fondamentale, qual è quello connesso all'elettorato passivo o alla copertura di una carica pubblica.

Entro questa cornice costituzionale si può quindi ritenere che, in sede di disciplina del conflitto di interessi, sia pienamente consentita al legislatore ordinario la possibilità di adottare misure di tipo limitativo, più o meno intense, quali quelle dirette a garantire la separazione temporanea tra proprietà e gestione, ma non siano consentite misure di tipo ablativo, quali quelle dirette a imporre il definitivo abbandono della proprietà o dell'impresa. Almeno questo sembra desumersi dalla lettura delle norme richiamate.

Esclusa quindi la possibilità di prevedere un obbligo di dismissione della proprietà o dell'impresa, introdotto successivamente all'investitura nella carica, mi sembra che la possibilità di imporre una separazione definitiva tra l'esercizio di una carica pubblica e l'esercizio di una certa attività economica, nell'attuale con-

testo istituzionale, non possa essere ricondotta altro che alla definizione preventiva delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità. Tale definizione “a monte” viene a correlarsi a quei requisiti legislativi di cui parla l’articolo 51 della Costituzione per l’accesso alle cariche pubbliche e che, proprio per il suo carattere preventivo (oltre che generale e astratto), non viene ad assumere un connotato specificamente ablativo. La previsione di una condizione di incompatibilità o ineleggibilità non può mai avere contenuto ablativo, dal momento che consente al soggetto interessato di esercitare una piena libertà di scelta rispetto all’ingresso nella competizione elettorale.

Questo in estrema sintesi è, dunque, il quadro delle alternative che emergono in tema di disciplina del conflitto di interessi e che vengono rispecchiate nell’articolazione dei vari progetti, attualmente all’esame della vostra Commissione. Si tratta di un quadro che offre al legislatore una gamma molto ampia di scelte e di possibilità, ma che deve in ogni caso tenere conto dei parametri fissati dalle norme costituzionali, appena ricordate, in tema di diritto di accesso alle cariche pubbliche, di imparzialità, correttezza e fedeltà nell’esercizio di tali cariche e in materia di proprietà e di libertà di impresa.

Salvo questi confini costituzionali, che restano invalicabili, la discrezionalità del legislatore - anche alla luce dell’esperienza dei paesi che meglio hanno regolato questa materia - potrà poi tener conto del fatto che il controllo preventivo sulle posizioni dei soggetti risulta in generale più incisivo del controllo successivo sugli atti; che all’organo di controllo deve essere in ogni caso assicurata una condizione di effettiva indipendenza sia dal sistema economico sia dal sistema politico; infine, che le misure da adottare possono essere graduate a seconda della gravità delle violazioni, ma devono in ogni caso assumere un valore deterrente che sia vero e non fittizio.

Vorrei ora richiamare un aspetto essenziale: la trasparenza degli assetti proprietari e finanziari dei soggetti chiamati a esercitare cariche di Governo. Questo aspetto della disciplina risulta, a mio giudizio, il più rilevante ai fini della definizione di una vera “etica” nell’esercizio delle funzioni pubbliche, dal momento che mette in gioco il controllo che in ultima istanza rimane più incisivo, quello cioè legato al giudizio che l’opinione pubblica viene a dare sulla correttezza del comportamento dei propri governanti. Obiettivo che si raggiunge attraverso la trasparenza.

A tal proposito, non si dimentichi che la legislazione statunitense, che sinora si è dimostrata la più efficace tra tutte quelle che conosciamo, trova il suo perno fondamentale proprio nella *public disclosure*, cioè nella pubblicità delle situazioni patrimoniali dei soggetti chiamati a esercitare le principali funzioni pubbliche (negli Stati Uniti sappiamo che l’applicazione della disciplina non è limitata alle sole cariche di Governo, bensì riguarda anche i giudici della Corte suprema, nonché tutte le maggiori cariche pubbliche).

Un’attuazione rigorosa del criterio della trasparenza dovrebbe comportare, sulla scia del più evoluto modello statunitense, una dichiarazione completa e dettagliata sullo stato patrimoniale e finanziario del titolare della carica e dei suoi familiari, con un aggiornamento periodico, che metta in luce le variazioni intervenute anno per anno nella situazione economica e finanziaria durante l’incarico. Occorre inoltre l’iscrizione della dichiarazione e degli aggiornamenti in un pubblico registro (come avviene in Spagna e nel Regno Unito) e la previsione di un potere di controllo su tale pubblicità, affidato a un’autorità indipendente al fine di sanzionare le dichiarazioni incomplete o mendaci.

Vorrei concludere richiamando le cinque proposte contenute nel parere del professor Caianiello, che muovono da un’attenta ricognizione dell’attuale impianto costituzionale. Se il Parlamento ritenesse di dover percorrere la strada indicata in questo parere, gran parte della disciplina da adottare verrebbe a collegarsi, a mio avviso, alla natura e ai contenuti di quei controlli “speciali e qualificati” - cito testualmente - che a giudizio del professor Caianiello andrebbero riferiti da un lato, per il controllo dall’alto, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e per il controllo dal basso, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Per quanto concerne il ruolo che, secondo il professor Caianiello, potrebbe essere assegnato a tale seconda autorità, vorrei ricordare che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni già dispone di alcuni poteri di intervento, diretti a verificare il funzionamento delle imprese di informazione sotto il profilo del rispetto del pluralismo, sia con riferimento alla correttezza e alla imparzialità dell’informazione resa dal servizio pubblico radiotelevisivo (il quale ha dei parametri particolari) sia con riferimento ai programmi di comunicazione politica, attuati su tutti i mezzi di comunicazione, pubblici e privati, fuori o nel corso delle campagne elettorali (e mi riferisco alla legge n. 28 del 2000).

La disciplina esistente, se prevede già tali strumenti, che sono di natura affine, non appare peraltro idonea a coprire anche l’area del conflitto di interessi che presenta caratteri e presupposti del tutto particolari, non compresi nelle norme richiamate.

Tale disciplina andrebbe pertanto completata e adattata, come lo stesso professor Caianello suggerisce, anche con riferimento alla possibile trasposizione del principio del pluralismo interno - il cosiddetto pluralismo interno all'impresa - dalla sfera del servizio pubblico, dove oggi è esclusivamente riferita, a quella dell'impresa privata.

Su tale punto non intendo aggiungere altro, ma soltanto concludere, assicurando la Commissione che, qualunque saranno le decisioni che verranno adottate in sede legislativa, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si sentirà, come sempre, impegnata nella loro attuazione con scrupolo ed obiettività.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi per eventuali domande o richieste di chiarimento.

MICHELE SAPONARA. La relazione del professor Cheli è stata chiara e rassicurante. Premesso che ha dichiarato all'inizio che nessun paese ha trovato una soluzione idonea al problema del conflitto di interessi, ho l'impressione che il professore ci stia indirizzando verso una soluzione che, a mio avviso, potrebbe essere più che soddisfacente.

Ha composto un quadro istituzionale che può essere di aiuto per risolvere il problema, e, laddove precedenti relatori hanno privilegiato l'articolo 51, il presidente Cheli ha considerato tutti gli articoli citati sullo stesso piano, essendo peraltro norme di rango costituzionale.

Si domanda, inoltre, se debbano essere adottati strumenti già esistenti oppure altri nuovi, escludendo che un nuovo soggetto sia preferibile a quelli già esistenti. Rialacciandomi, ora, a quanto detto al termine della sua relazione, gli strumenti già esistenti sarebbero in grado di rispondere al problema, purché rafforzati adeguatamente. Così dicendo, mi pare che lei abbia privilegiato la soluzione, di cui al parere del professor Caianello, rispetto alle altre, che sarebbero ablativo laddove quella del professor Caianello sarebbe rispettosa sia dell'articolo 51 sia degli articoli 41, 42 e 43.

Orbene, lei conferma che le *authority*, già esistenti ed eventualmente rafforzate, sono in grado di operare (assicurando, come precedentemente ha affermato, il vostro impegno)? E quali integrazioni, specialmente dal punto di vista sanzionatorio, possono risolvere il problema nel modo più efficace ed equilibrato possibile?

MARCO BOATO. Vorrei astenermi dalla tentazione di dire, come ha fatto il collega Saponara, che cosa pensi il professor Cheli. Sono d'accordo con il collega Saponara sul fatto che sia una relazione di grande interesse e molto chiara, però il nostro compito, in una fase di ascolto, è sollecitare gli approfondimenti delle Autorità. Nel suo caso, poi, la parola autorità ha un significato anche tecnico.

In premessa, come ricordava anche il collega Saponara, lei ha detto che, in una situazione di complessiva insoddisfazione sugli strumenti approntati dalle democrazie moderne, i migliori risultati si sono registrati negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito. La pregherei, quindi, sapendo che nessun paese è identico all'altro e che non può esserci un'operazione meccanica di riproposizione, di approfondire tale aspetto, ripreso nella parte finale della sua relazione.

Elencando i nodi di fondo e parlando delle forme di conflitto, lei ha usato un'espressione che mi ha colpito: mentre in diverse proposte si opera una distinzione, lei ha detto che il conflitto c'è o non c'è, non importando se sia grande e piccolo. Le chiedo, quindi, una maggiore specificazione al riguardo, avendosi posizioni differenti nelle varie proposte.

Desidero tralasciare la questione delle categorie soggettive, trattandosi di una scelta politica ed istituzionale; comunque, mi pare che, in coerenza, lei privilegi la terza ipotesi, riguardante tutti gli organi dotati di una funzione di governo sia nazionale sia locale. Esiste un problema concernente l'autonomia delle regioni: non so se lei abbia esaminato la possibile sovrapposizione tra la responsabilità del Parlamento e la sfera di autonomia delle regioni, sia a statuto ordinario sia speciale, e delle province autonome. Solo su tale argomento le chiederei un approfondimento.

Sul terzo nodo relativo agli strumenti, lei ha detto esplicitamente che le forme più efficaci sono quelle preventive e, poi, ha fatto riferimento alla questione dell'ineleggibilità, dell'incompatibilità e così via. Affrontiamo una situazione, conclamata e riconosciuta dai diretti interessati, in cui il Parlamento è chiamato a legiferare su un conflitto di interessi potenziale, in precedenza non regolamentato, ed in presenza di persone coinvolte in tale materia che hanno già avuto un mandato diretto o indiretto dagli elettori (indiretto perché siamo in una forma di Governo parlamentare) e che stanno già esercitando funzioni di Governo. Da tale punto di vista di-

venta complessa la questione delle forme, da lei definite (sono d'accordo con lei) più efficaci, cioè quelle preventive.

Un suo collega, ascoltato questa mattina, ha posto una ipotesi di disposizioni transitorie, prendendo atto della situazione attuale. Le pongo il problema e le chiedo se lei abbia riflettuto sulla contingenza storico-politica nella quale ci stiamo muovendo.

Per quanto riguarda la questione degli apparati - se utilizzare quelli esistenti o istituirne di appositi - mi è sembrato, al riguardo, che il collega Saponara la spingesse a diffondersi di più sul tema. Lei, professore, ha affermato, ad un certo punto della sua esposizione, che la soluzione doveva essere trovata certamente attraverso una valutazione di mera opportunità politica, ma nel rispetto del quadro costituzionale. Le chiederei, al riguardo, se nutra una specifica propensione o se, prospettato il ventaglio delle varie ipotesi possibili, ritenga di doversi astenere dal prendere posizione, in coerenza con l'assunto che si tratti di una scelta di mera opportunità politica.

Lei ha detto che, dal punto di vista costituzionale, bisogna escludere l'istituzione di nuove autorità che si sovrappongano ad apparati costituzionali; al riguardo, ha citato il Parlamento e la Corte dei conti. Lei sa meglio di me come, oggi, manchi un'esplicita copertura costituzionale recata dalla nostra Costituzione per le autorità di garanzia e vigilanza, le cosiddette autorità indipendenti; personalmente, sono favorevole ad introdurla. Mi chiedo, inoltre, se il pericolo di sovrapposizione, da lei indicato con riferimento agli apparati costituzionali, sia riferibile anche alle autorità esistenti.

Le porrei, infine, la seguente questione con riferimento alle due autorità richiamate nel parere del professore Caianiello: quella da lei presieduta e la cosiddetta autorità *Anti-trust*. Per quanto riguarda l'autorità da lei presieduta, mi pare che lei esplicitamente abbia detto che, così com'è, sarebbe inadeguata - dal punto di vista delle competenze, non delle capacità - ad affrontare la problematica del conflitto di interesse. Mi pare abbia detto esplicitamente che, al riguardo, andrebbe completata e adattata la disciplina esistente.

Ovviamente, non le chiedo un giudizio nel merito dell'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato: sarebbe persino indelicato. Sempre sotto il profilo giuridico ed istituzionale, le chiedo il suo parere circa il prospettato conferimento, a tale autorità, delle competenze definite nel parere da lei citato.

GIANCLAUDIO BRESSA. Ho molto apprezzato l'assoluta linearità e chiarezza dell'esposizione del professore Cheli. Ho trovato particolarmente interessante la definizione della nozione di conflitto di interesse nella duplice dimensione: quella propriamente del conflitto di interesse, che procede "dal pubblico al privato" e quella, invece, definita, con espressione molto felice, "convergenza impropria di interessi", ricorrente qualora vi fosse un movimento dalla sfera del privato verso il pubblico. Conseguentemente a tale impostazione, lei conclude che le forme più efficaci di controllo siano preventive. Preciso che sono d'accordo circa il discorso della trasparenza degli assetti proprietari e finanziari dei soggetti titolari di cariche di Governo.

Quanto, invece, mi risulta meno chiaro, nella sua esposizione, sono gli ultimi passaggi, quando, con riferimento ai suggerimenti prospettati dal Presidente Caianiello, lei entra nel merito delle possibili future competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Giustamente fa rilevare come l'autorità, oggi, non sia idonea a risolvere le questioni scaturenti da un'ipotesi di conflitto di interesse. Ha accennato, inoltre, al trasferimento di principi propri del servizio pubblico alla sfera dell'impresa privata.

Le vorrei rivolgere, tuttavia, la seguente domanda. Lei ha detto che la forma di controllo migliore è quella preventiva; esisterebbe, inoltre, una doppia nozione di conflitto di interessi: una riguardante la dimensione di un potenziale arricchimento e l'altra afferente, invece, al condizionamento della formazione dell'opinione pubblica. Se, per quanto riguarda la prima ipotesi, la dimensione dell'intervento successivo, a mio avviso, pur se con qualche difficoltà, si potrebbe anche immaginare, come si potrebbe, invece, agire *a posteriori* rispetto alla nozione di "convergenza impropria degli interessi"? Quali sono gli elementi che consentano di agire, come lei ha detto, in maniera seria? Un effetto di deterrenza, infatti, si deve pure conseguire e, quindi, non vi deve essere una soluzione del conflitto solo apparente.

Faccio un paio di esempi per spiegarvi meglio: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrebbe valutare solo gli atti amministrativi del Governo o anche l'attività legislativa? Non mi riferisco solo all'attività legislativa ordinaria ma, in ipotesi, all'attività legislativa delegata dal Parlamento.

Di fronte a comportamenti omissivi del Governo per quanto riguarda la questione delle telecomunicazioni, dei servizi garantiti in concessione, quali sono i poteri che un'autorità, anche "ripensata", potrebbe avere per

risolvere seriamente il conflitto di interessi? Mentre è molto chiara la sequenza logica con cui lei ha svolto i quattro quinti della sua relazione, non mi è chiaro l'ultimo punto, quando è entrato nel merito dell'ipotesi Caianiello, relativamente ai poteri dell'autorità che lei presiede e alle funzioni che questa dovrebbe assumere per risolvere sul serio la questione del conflitto.

FILIPPO MANCUSO. Professore, non le nasconderei il mio profondo scetticismo circa la possibilità di introdurre un sistema legale che risolva, con comune soddisfazione, questo impervio problema. Quindi, partendo da tale dato, le mie domande scaturiscono dalla convinzione che, pur tuttavia, si debba intervenire perché il bene che, alla fine, verrebbe effettivamente tutelato da una tale disciplina - a questo concetto accederei -, sarebbe il bene dell'immagine e dell'attendibilità del pubblico potere.

Quanto, poi, alle dimensioni di questo controllo, sfuggono alle materiali possibilità di qualsiasi legislatore; tuttavia, le vorrei, con tale premessa - che potrebbe autorizzarla a non darmi alcuna risposta -, porre alcuni quesiti. Noi, comunque sia, ci troviamo davanti alla situazione di dovere definire una "misura" giuridica sulla base, diciamo pure, della sanzione che adotteremo rispetto ad essa. Se la configureremo come una limitazione della libertà di impresa, la "misura" avrà una certa natura; così dicasi, se la configureremo come una misura ablativa. Quindi, stiamo parlando dell'effetto senza avere individuato ancora la causa; infatti, è profondamente diverso l'inquadramento che daremo alla misura da adottarsi, non in sé e per sé ma per la sanzione o, comunque, per l'effetto che ad essa consacreremo. Ciò posto, indifferenziata la soluzione di tale primo problema, mi sono chiesto, e a lei domando: rispetto all'attuazione nel tempo della norma che sarà, in rapporto a determinate situazioni giuridiche - indipendentemente dalla loro configurazione: diritto di impresa, diritto di proprietà, diritto di libertà personale -, come si potrebbe considerare legittima una misura effettuale di limitazione che fosse, come sarebbe nel nostro "contingente", postuma rispetto al legittimo costituirsi delle posizioni medesime?

Dovremmo pensare che se ne parlerà a partire dalla prossima legislatura o dalle prossime elezioni provinciali o comunali. Questa normativa, ripeto, è comunque da definirsi perché ancora non sono precisate le sanzioni che sono genericamente depauperative: le domando se sia possibile incidere su di esse.

Con riguardo a questo secondo problema, e a quello precedentemente sollevato, ne pongo un terzo. Sia la libertà di intrapresa economica, sia la libertà di esercizio del diritto di proprietà non si definiscono soltanto nell'essenza contenutistica di ciò che rappresentano ma si articolano in una serie di ulteriori diritti previsti in via generale e che si inseriscono nelle due libertà sopra richiamate, quali il diritto al domicilio e il diritto ad una piena capacità giuridica senza limitazione. Si tratta di un'osservazione fondamentale, professore, perché non vi è dubbio che l'effetto dello spossessamento consista in una limitazione della capacità giuridica, che è vietata dalla Costituzione (si parla di gestione ma, tecnicamente, si tratta di una privazione del possesso). Tutto questo, indipendentemente dalla soluzione, rafforza la preoccupazione circa l'attualità. Potremmo proporre, in questo momento, un intervento così drastico sulla serie di libertà cui ho accennato quando i dati di fatto che vi stanno alla base sono già stati tutti legittimamente costituiti, oppure è questione di cui parlare dopo?

EGIDIO STERPA. A me è parso di capire, professore, che lei privilegierebbe l'assunzione di responsabilità - diciamo così - da parte degli strumenti esistenti. Tuttavia, lei ha affermato che questi strumenti, cioè l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dovrebbero essere, in sostanza, rafforzati mediante nuove norme legislative. Non credo di essere indiscreto chiedendo quali dovrebbero essere secondo lei queste nuove norme.

Mi innesto, in tal modo, sul problema posto dal presidente Mancuso. Ci sono diritti sanciti nella Costituzione: mi riferisco all'articolo 3, all'articolo 51 e ad altri. Le chiedo se non ritenga che affrontando questo tema così delicato, dei diritti costituiti, si debba parlare di revisione della Costituzione: non è pensabile di regolamentare con legge ordinaria una materia del genere. A mio avviso, occorre una legge costituzionale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di intervenire, do la parola al professor Cheli per la replica.

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La ringrazio, signor presidente, e ringrazio tutti per le domande poste. Cercherò di aggregarle e di rispondere per temi, cercando di soddisfare tutte le richieste.

Il senso della mia esposizione deriva da una premessa: procedere a una ricognizione del quadro costituzionale, come del resto avviene nella prima parte del parere del professor Caianiello, per giungere a individuare ciò che sia e ciò che non sia possibile alla luce di questo quadro. Una volta individuato ciò che è possibile, il giudizio su ciò che è opportuno o utile entra in un tipo di valutazioni che, come ricordavo all'inizio, vorrei evitare, pur senza sottrarmi alla risposta riguardo a che cosa sia più o meno efficace. La scelta, dei fini che si vogliono perseguire ho voluto, per ovvi motivi, evitare di indicarla.

Mi è stato chiesto su che cosa si fondi il richiamo ai modelli anglosassoni, quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito, quali modelli da preferire, in quanto più evoluti e soddisfacenti dal punto di vista dei risultati ottenuti. Mi si domanda, cioè, se a condurre a un risultato più soddisfacente sia la specifica disciplina che questi paesi sono riusciti a darsi, o la logica che regge questa disciplina, o qualcosa di più, come il collegamento tra la disciplina ed un consolidato spirito pubblico. Limitando il discorso ai modelli, i due aspetti essenziali che più concorrono a rendere maggiormente soddisfacenti quelli degli Stati Uniti e del Regno Unito - rispetto ad altri sperimentati nel continente europeo. Sono, a mio avviso, quelli della flessibilità dei controlli e della trasparenza nell'esercizio dei poteri. Intorno a questi perni si possono costruire tante soluzioni, ma ciò che rende forte e credibile il sistema di controllo statunitense, ancora di più di quello britannico, non sono tanto le singole norme e la struttura dei singoli uffici, che presentano tutte le caratteristiche e le variabili delle amministrazioni di paesi così diversi dal nostro, ma l'aver costruito un sistema qualificato di "etica" nei comportamenti di Governo.

Questo sistema ruota, appunto, su quei due perni. Innanzitutto, la trasparenza: chi esercita funzioni di Governo deve esporre all'opinione pubblica la sua situazione per consentirle di valutare se vi siano stati o meno vantaggi privati dall'esercizio di queste funzioni. Collegato a essa è il modo di esercizio del potere di controllo, cioè la flessibilità. Il meccanismo degli strumenti di intervento a disposizione di queste autorità, e in particolare, negli Stati Uniti, dell'ufficio per l'etica pubblica, ha connotazioni analoghe ai poteri esercitati in Italia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Si verifica una sorta di contraddittorio, di trattativa tra l'ufficio che esercita il controllo e il soggetto controllato al fine di trovare soluzioni soddisfacenti al caso. Non so quanto questi due strumenti siano trasponibili dal mondo anglosassone a quello latino, ma sono essi a rendere più forte il controllo nei paesi anglosassoni rispetto a quello operante nei paesi di tradizione continentale.

Mi è stato chiesto cosa si intenda con l'affermazione che il conflitto o c'è o non c'è, e che non conta la sua misura. La risposta è che non conta la misura del conflitto perché qui ci stiamo muovendo sul terreno dell'"etica" nell'azione di governo. Ciò che conta non è la misura del peccato, ma se si pecca o no. Questa considerazione porta ad affermare che, nella costruzione di questa disciplina, si può parlare di conflitto "rilevante" al fine di determinare la disciplina, ma non di conflitto "rilevante" per la sua dimensione, peso o importanza. Questa può contare ai fini della gradazione della sanzione, se si entra nell'ordine delle idee che si va da un minimo a un massimo. L'idea di fondo che si trova alla base del controllo sul conflitto è che si prescindano dalla misura quantitativa: è la qualità e la natura del conflitto che, di per sé, richiedono di dover intervenire.

Per quanto riguarda i soggetti, mi è stata rivolta una domanda piuttosto impegnativa, ossia se la legge statale, in questa materia, possa intervenire per quanto riguarda i governanti regionali: personalmente sarei portato a rispondere di sì. Le condizioni di eleggibilità dell'elettorato attivo attengono sempre a una riserva di legislazione statale, ma forse su questo tema bisognerebbe rivedere con attenzione le riforme del 1999 e la riforma del titolo V della Costituzione...

MARCO BOATO. E dell'articolo 122 della Costituzione.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Quindi su questo aspetto qualche problema esiste. Personalmente fornisco solo una prima risposta, ma tale aspetto mi riservo di approfondirlo meglio alla luce dell'ultima riforma.

Affronto ora le domande fondamentali riguardanti il ruolo delle autorità esistenti. È stato chiesto da più parti se tali autorità abbiano i poteri necessari e se siano adatte al ruolo ipotizzato. Rispondo che tali organi sono adatti se la legge amplia la loro competenze. Anzi, va aggiunto che, come afferma il professor Caianiello, questi sono gli organi più prossimi all'esercizio di una competenza di tale tipo. Il parere indica anche un percorso, ossia il controllo dall'alto dei comportamenti che vanno dal pubblico al privato; e quindi i control-

li sugli atti di governo che possano favorire il privato sono quelli più prossimi ai controlli che esercita l'Anti-trust su una struttura proprietaria e sulle azioni rilevanti dal punto di vista di determinati risultati economici. I controlli dal basso, dall'impresa privata in direzione della sfera pubblica, riguardano la correttezza del funzionamento dell'impresa e di informazione e sono i più prossimi a quelli che già esercita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Questi poteri vanno adeguati perché il conflitto di interessi è una materia specifica che richiede sanzioni specifiche e che, a mio avviso, sarebbe anche molto rischioso affidare a qualunque autorità, vecchia e nuova che sia, senza l'individuazione di procedure rigorosissime, che vanno dall'apertura del procedimento al contraddittorio. Di tutto ciò non dispone né l'Anti-trust, né l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Infatti, i poteri che la legge ha concesso a queste due autorità sono orientati verso obiettivi diversi: si tratterebbe quindi di adattare gli strumenti che già le autorità possiedono a un fine e a un oggetto non compresi né nella disciplina dell'Anti-trust, per il controllo dall'alto al basso, né nella disciplina dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per il controllo dal basso verso l'alto. Si dovrebbe, quindi, prevedere, quanto meno, l'attribuzione della competenza e l'indicazione delle procedure e delle sanzioni possibili che si ritrovano in tutta quella gamma di situazioni che ho richiamato nell'introduzione.

Un'autorità, ad esempio, potrebbe essere orientata prevalentemente sul controllo degli aspetti relativi alla pubblicità, con le relative sanzioni, e un'altra autorità potrebbe essere orientata sul controllo proprio del contenuto conflittuale degli atti. Tutto ciò, ripeto, richiede l'attribuzione di competenze, l'individuazione delle procedure e un potere sanzionatorio.

GIANCLAUDIO BRESSA. A questo punto non sarebbe preferibile una nuova autorità?

ENZO CHELI, Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Questa è una domanda cui non vorrei rispondere, perché si tratta di una vera scelta di merito. Ho in parte già risposto, affermando che nel caso si istituisca una nuova autorità si dovrebbe prestare attenzione a non duplicare funzioni costituzionali esistenti. Se venisse attribuito un controllo politico, che è proprio del Parlamento, o un controllo contabile, che è proprio della Corte dei conti, si seguirebbe un percorso incostituzionale, indipendentemente dal fatto che l'autorità sia nuova o vecchia. Alla domanda "tali poteri è meglio affidarli a una nuova o a una vecchia autorità?" non vorrei rispondere in quanto vi è, per così dire, un conflitto di interessi che mi riguarda. È una scelta di merito che vorrei assolutamente evitare. Desidero solo affermare che la legge, così com'è, non dà un potere di questo genere, che va a incidere su situazioni costituzionali.

Un'altra domanda molto interessante, che in qualche modo si ricollega al discorso precedente, è se si possa risolvere tali problemi tramite una legge ordinaria. A mio avviso, e fino ad un determinato punto, sì. Le varie alternative che ho indicato sui vari temi, e che si prospettano in controluce nei progetti di legge al vostro esame, sono certamente una materia di rilevanza costituzionale disciplinabile, nel rispetto dei parametri, con legge ordinaria.

Vi sono altri punti da esaminare, come, ad esempio, il problema della dichiarazione di decadenza dalla carica di Governo. Qui, evidentemente, ci si deve chiedere se si possa introdurre, con legge ordinaria, una sanzione di questo tipo, una volta accertata una palese situazione di conflitto. Il meccanismo delle investiture e delle decadenze dalle funzioni di governo è di stretta pertinenza della Costituzione, della legge costituzionale o di una legge che sia immediatamente richiamata dalla Costituzione. Qui ci si addentra, in una materia dove il passaggio dal legislatore ordinario al legislatore costituzionale è inevitabile, per questo ritengo che, nel sistema degli equilibri attuali, la questione possa essere affidata solo alla Corte costituzionale. Atti che incidano sul meccanismo della forma di governo, sul funzionamento e lo svolgimento dell'indirizzo politico, con una dichiarazione di decadenza di un soggetto di Governo, non possono che spettare a un organo di controllo costituzionale quale, appunto, è la Corte. Anche questo è un tema di grande rilievo, ma non mi sembra che le varie proposte di legge in esame facciano sorgere un tale problema. Forse, quando vi è possibile duplicazione delle funzioni costituzionali, ci troviamo su una linea di confine. Comunque su questi aspetti occorrerà molta attenzione.

Entrando sempre più nello specifico, in un'altra domanda si chiedeva se sia il caso di prevedere delle norme transitorie. A caldo ritengo di dover rispondere di no. Una norma transitoria è, tendenzialmente, una norma personalizzata; la materia in oggetto ha, invece, politicamente ed eticamente, valore e sostanza solo se ha forti caratteri di generalità, astrattezza e preventività. Produrre una disciplina generale, e in seguito una nor-

ma transitoria che rischia di fotografare situazioni particolari, contrasta con la logica di fondo di una normativa di questo tipo. È, ripeto, comunque una risposta che do a caldo e che, forse, non tutti condividono, ma ciò dipende dalla valutazione che un costituzionalista dà verso discipline la cui forza è insita proprio nella loro generalità e nel loro carattere preventivo. Questo è anche l'argomento che mi ha portato ad affermare che l'efficacia retroattiva o preventiva di questa disciplina incide proprio sulla possibilità di utilizzare o meno misure di tipo ablativo. Se si produce una disciplina preventiva non si espropria nessuno e si lascia libertà di scelta; se invece si produce una disciplina a incidenza retroattiva, sia pure regolata transitoriamente, si entra immediatamente, e con la stessa misura, nel quadro degli strumenti ablativi, e qui vi sono norme costituzionali che pongono delle barriere.

Vi ringrazio e spero di aver risposto esaurientemente a tutte le domande.

PRESIDENTE. Siamo noi che la ringraziamo per il contributo serio e sintetico che ci ha fornito.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Senato della Repubblica - Camera dei deputati (XIV legislatura)
Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Seduta di giovedì 21 marzo 2002

Audizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Intervengono il professor Enzo Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, i dottori Paola Manacorda e Giuseppe Sangiorgi, commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Partecipano il dottor Mario Barbi, direttore del Servizio relazioni istituzionali e l'avvocato Pierluigi Mazzella, segretario della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE. Avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Cheli, presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ringrazio per aver accettato il nostro invito.

Ricordo che l'audizione odierna è stata decisa dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi. La nostra Commissione dovrà deliberare, come previsto dalla legge n. 28 del 2000, in merito al provvedimento per la regolamentazione della campagna elettorale sulla RAI per le elezioni amministrative previste per il 19 e il 26 maggio 2002. L'Ufficio di Presidenza non era a conoscenza della data del 19 maggio prevista per le elezioni nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Annuncio fin d'ora ai commissari che martedì prossimo ci sarà il seguito della discussione su questo provvedimento, dopo di che decideremo di conseguenza.

Do quindi la parola al professor Enzo Cheli.

CHELI. Signor Presidente, partecipano all'odierna audizione la dottoressa Manacorda e il dottor Sangiorgi, componenti della Commissione prodotti e servizi, l'avvocato Mazzella, segretario della Commissione, e il dottor Barbi, responsabile delle relazioni istituzionali.

Vorrei anzitutto porgere a questa Commissione il saluto dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal momento che questa è la mia prima occasione di incontro nel corso della XIV legislatura.

Per quanto concerne il merito della consultazione, mi limito a far presente che la Commissione prodotti e servizi ha di recente adottato uno schema di regolamento per le prossime elezioni comunali e provinciali, che ricalca nella sostanza il contenuto dei regolamenti che furono approvati in occasione delle precedenti consultazioni amministrative, con lievi varianti. Quei regolamenti, infatti, hanno dato buona prova e l'Autorità ha ritenuto di dover proseguire su quell'impostazione. Il testo predisposto dall'Autorità, sul quale oggi svolgiamo la consultazione, si articola in 6 titoli che sono rispettivamente dedicati alle disposizioni generali, alla comunicazione politica, ai messaggi autogestiti, all'informazione politica nel sistema radiotelevisivo nazionale e locale, alla stampa, ai sondaggi politici e elettorali, alla vigilanza e alle sanzioni. Sono poi previste disposizioni per un eventuale turno di ballottaggio. Il relatore di questa bozza di regolamento, nella Commissione prodotti e servizi, è stato il dottor Sangiorgi al quale affiderei subito la parola, con il suo consenso, signor Presidente, per eventuali approfondimenti e chiarimenti.

SANGIORGI. Quello in esame è il diciottesimo regolamento — emanato, rispettivamente, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per la garanzia delle comunicazioni, ciascuno per gli aspetti di propria competenza — che variamo da quando è stata approvata il 22 febbraio 2000 la legge n. 28. Il collaudo di questa legge, sia dal punto di vista interpretativo,

per i problemi che la legge ha posto all'inizio, sia dal punto di vista applicativo, per quello che è l'impatto organizzativo dei regolamenti, è stato sostanzialmente ben superato. Questo può dirsi sia per quanto riguarda il rispetto del principio della parità dei tempi a disposizione dei diversi soggetti politici sia quanto al profilo della omogeneità dei regolamenti obiettivo che la Commissione di vigilanza e l'Autorità hanno sempre cercato di conseguire. Infatti, il particolare meccanismo di questa legge fa sì che il soggetto pubblico venga regolato da voi e i soggetti privati da noi: l'Autorità ha poi il compito di vigilare sull'applicazione di entrambi i regolamenti. L'omogeneità è importante per evitare che convivano, per così dire, due codici della strada diversi fra loro.

Rispetto al passato, non ci sono problemi nuovi, o almeno non ne abbiamo da segnalare. Piuttosto, ci sono alcuni punti di forza in questi regolamenti che nel tempo hanno creato anche abitudini più "civili" all'interno della comunicazione. Mi riferisco, ad esempio, all'attenzione con la quale sia la Commissione di vigilanza sia noi abbiamo regolato i sondaggi, sempre con l'obiettivo di fare in modo che i sondaggi a carattere politico-elettorale, finché possono essere diffusi, cioè fino a 15 giorni precedenti il voto, siano diretti a conseguire il loro obiettivo naturale che è quello di rilevare orientamenti e non di indurre comportamenti. Essi non devono essere adoperati, quindi, come una tecnica strumentale della comunicazione. Questo è un punto di successo degli ultimi due anni e speriamo che anche nel corso di questa campagna elettorale si possa tenerlo fermo.

Il tema dell'informazione è sempre quello più delicato. Per la prima volta, la legge n. 28 — l'unico precedente è in un comma della legge n. 515 del 1993, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica" — investe il problema dell'informazione, non soltanto nell'aspetto dei contenuti ma anche per quello che riguarda il linguaggio *a latere* dell'informazione stessa, quindi sui comportamenti dei conduttori, il modo di ricevere e intrattenere gli ospiti. L'atteggiamento dei conduttori, indirettamente, può indurre surrettiziamente il telespettatore a fare una scelta piuttosto che un'altra. Esiste un problema di comportamento e di stile dei conduttori e nella bozza di regolamento che voi avete predisposto si fa un puntuale riferimento alla normativa esistente, come abbiamo cercato di fare anche noi.

Per quanto riguarda i messaggi autogestiti, la loro durata, prevista da questa legge fino a tre minuti in televisione e fino a novanta secondi in radio, li rende completamente diversi dai vecchi *spot* elettorali che furono poi proibiti dalla citata legge n. 515. Il messaggio autogestito disciplinato dalla vigente normativa è per definizione destinato a sottolineare l'aspetto problematico della proposta che si vuole offrire agli elettori e non quello emotivo del puro e semplice *spot*.

Con questo spirito, in questa logica, all'interno di queste coordinate di fondo che ho cercato di sintetizzare, nelle prossime settimane svolgeremo la nostra opera di vigilanza.

CHELI. Mi hanno segnalato che esiste un problema. Alcune regioni a statuto speciale, infatti, non hanno ancora convocato i comizi elettorali. C'è quindi un problema legato ai tempi di approvazione. L'audizione odierna potrebbe assorbire anche i futuri decreti, se ci rendiamo conto che quel testo può essere varato.

PRESIDENTE. Lo valuteremo nella seduta di martedì prossimo quando avremo un quadro più completo della situazione.

PECORARO SCANIO (Misto-Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti che per la prima volta in questa legislatura vengono nella nostra Commissione. Penso sia opportuno acquisire il testo predisposto dall'Autorità. Vorrei chiedere al presidente Cheli e al dottor Sangiorgi alcuni chiarimenti in ordine alle sanzioni a disposizione dell'Autorità. Come voi avete ricordato, questo è il diciottesimo regolamento emanato e la fase di rodaggio dovrebbe essere conclusa. L'applicazione è molto complicata, soprattutto con riferimento alle difficoltà che avete trovato nell'intervenire in caso di violazioni dei regolamenti. Nelle campagne elettorali molto spesso la sanzione arriva dopo che il danno si è realizzato e una sanzione troppo tardiva, legata alle elezioni che hanno tempi certi, rischia di aver già determinato i suoi effetti sull'elettorato.

In materia di sondaggi mi sembra particolarmente interessante quanto avete richiamato alla nostra attenzione. È necessario avere sempre in chiara evidenza le metodologie con cui sono eseguiti i sondaggi. In tal senso vorrei sapere se questo tema è già stato oggetto di un vostro intervento e qual è il controllo effettuato sulle metodologie dei sondaggi. Il principio generale deve essere quello di rilevare le opinioni senza condizionarle. Tutti, essendo esperti in materia, abbiamo avuto modo di rilevare molte volte la mancanza di riferi-

menti, soprattutto in caso di sondaggi effettuati dagli istituti più diversi; è invece molto importante conoscere con esattezza il quadro di riferimento nel quale effettuare le rilevazioni.

Sono queste le due richieste di chiarimento che mi premeva evidenziare. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza che svolgete riscontriate difficoltà o distorsioni, vi invito, anche ai fini della definizione della normativa regolamentare, a darne opportuna segnalazione alla Commissione che terrà in debito conto le vostre osservazioni nel formulare eventuali proposte in tal senso. Poiché l'attuale bozza di regolamento è stata predisposta dagli uffici, la Commissione dovrà procedere alla valutazione della stessa cercando di intervenire preventivamente sulle eventuali disfunzioni segnalate.

GENTILONI SILVERI (Mar. DL-U). Presidente, mi associo ai ringraziamenti per la vostra presenza e mi trattengo dal formulare troppe domande su materie troppo lontane dagli argomenti oggi in esame, che pure sarebbe utile affrontare in presenza dell'Autorità; mi atterro, pertanto, ai temi oggetto dell'audizione odierna.

Si è sostanzialmente in presenza di due questioni. La prima, già citata dal collega Pecoraro Scanio, concerne le sanzioni. Tra l'altro, come ho sottolineato nelle ultime settimane, m'incuriosisce una notevole intensificazione dell'attività dell'Autorità proprio sui sondaggi. Come tutti abbiamo notato, molti quotidiani pubblicano da alcune settimane delle minirettifiche che provengono sicuramente da sollecitazioni esercitate dall'Autorità. Mi domando, altresì, se dette sollecitazioni abbiano un contenuto sanzionatorio e, in caso affermativo, di che tipo o se sono semplicemente degli inviti.

Certamente il tema che il relatore Pecoraro Scanio poneva è molto rilevante. In questo caso potrebbe essere data una risposta basata sui precedenti, che non pretendo ricordate a memoria. Nelle scorse campagne elettorali in che misura i vostri interventi sono stati tempestivi? Sono stati attuati interventi che comportavano sanzioni? In caso affermativo, il relativo pagamento è stato effettuato o no? Questi interrogativi non nascono da mera curiosità ma sono finalizzati all'individuazione degli interventi concreti che possono effettivamente essere realizzati.

Il secondo argomento interessa marginalmente il regolamento che dobbiamo produrre adesso ma, trattandosi di materia affine, ne approfitto per acquisire in proposito una vostra opinione, ovviamente se il presidente Cheli è d'accordo. Attualmente è in corso un dibattito sull'efficacia e quindi sull'opportunità di conservare le norme della legge n. 28 del 2000 concernenti l'emittenza locale. L'esperienza fatta è piuttosto controversa. Molte emittenti locali hanno ritenuto la normativa farraginosa e di complicata attuazione e — se ho ben capito — nel Governo è largamente diffuso l'orientamento a ridurre drasticamente la normativa vigente in materia di emittenza locale. Se ritenete opportuno rispondere, vorrei conoscere la vostra opinione in proposito.

FALOMI (DS-U). Ringrazio l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per essere presente, peraltro in modo così autorevole. Porrò alcune domande che hanno già costituito oggetto di discussione in occasione dell'attuazione della normativa concernente la *par condicio* nei periodi elettorali. Su tali normative, che sono sempre state controverse, sarebbe invece opportuno scambiare le opinioni onde individuare un punto comune d'intesa.

Affronterò innanzi tutto il tema del riparto dei tempi tra le liste proporzionali da un lato e candidati sindaci o presidenti delle province dall'altro, con particolare riferimento all'esistenza (sebbene in questo caso la situazione sia diversa dalle elezioni politiche generali) di liste non coalizionali ma di singoli partiti che presentano propri candidati. In tal caso quale criterio di riparto è adottato? La ripartizione dei tempi è del 50 per cento per ciascuno o esistono altri criteri di riparto?

Come hanno già fatto i colleghi Pecoraro Scanio e Gentiloni Silveri, vorrei anch'io porre una domanda sulle sanzioni. Mi riferisco ai deliberati della Commissione di vigilanza che, tra le varie forme di sanzione, ha ipotizzato il risarcimento per accelerare i tempi di possibile risposta che, nella logica delle sanzioni di tipo economico, hanno un'altra dimensione. Questa forma di sanzione è nuovamente prevista? Che valutazione esprimete su di essa? Quali problemi presenta? A mio giudizio, si tratta di una forma sanzionatoria efficace in quanto generalmente consente di correggere lo squilibrio che si determina durante le campagne elettorali normalmente in tempi abbastanza rapidi.

Il terzo punto riguarda il monitoraggio, quindi gli strumenti di cui vi siete dotati per vigilare sul rispetto delle indicazioni da voi date. Mi risulta vi siano problemi nella definizione della società nella quale svolgere

detti monitoraggi. Per le elezioni amministrative disporrete della strumentazione necessaria per svolgere effettivamente quest'azione di controllo?

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere alcune domande, in gran parte già poste dai colleghi. In riferimento al monitoraggio, come ha sottolineato il senatore Falomi, a questa Commissione sono state avanzate molte richieste per avere una più puntuale e tempestiva segnalazione e verifica di ciò che avviene nel campo dell'emittenza pubblica durante i periodi di campagna elettorale. Ricordo che non rientra nella competenza della Commissione indagare in questo caso sulle emittenze private. Purtroppo abbiamo registrato un certo ritardo nei tempi di verifica.

In merito al carattere sanzionatorio e all'efficacia degli strumenti utilizzati, in passato sono state riscontrate alcune discontinuità che vorremmo capire ed analizzare per individuare forme sanzionatorie che riescano a rendere effettivo lo spirito della legge n. 28 del 2000.

Per quanto riguarda l'emittenza locale, ho anche io questa curiosità, che esula, lo ribadisco, dal dibattito odierno. È una curiosità che si fa impellente anche a fronte dell'ultima campagna elettorale autunnale, nella quale si è verificata una vera e propria "moria" della comunicazione politica sulle emittenti locali, che di fatto hanno disertato l'avvenimento. In questo senso, quindi, anche se non è oggetto dell'odierna audizione, approfitterei della presenza del rappresentante dell'Autorità per approfondire anche questo importante tema, che verrà sicuramente affrontato e analizzato in futuro.

CHELI. Signor Presidente, vorrei accennare una risposta alla domanda che mi è sembrata più ricorrente, quella relativa al sistema sanzionatorio. La disciplina contenuta nella legge n. 28 del 2000 è abbastanza precisa, ma non è di semplice applicazione per l'estrema variabilità del meccanismo sanzionatorio indicato dall'articolo 9 - che prevede tante ipotesi, tutte caratterizzate da sanzioni in forma specifica, nessuna di tipo pecuniario - e per i tempi strettissimi. Quest'ultimi richiedono decisioni entro 48 ore dalla denuncia o dall'accertamento con la necessità di istruttorie approssimative e sommarie, che poi rischiano verifiche negative in sede di ricorso amministrativo. Si tratta quindi di una vera e propria strozzatura. In materia elettorale ritardare una sanzione significa vanificarla; per converso, un'applicazione estremamente rapida può accrescere i rischi nell'accertamento delle violazioni.

L'Autorità ha cercato di contemperare queste esigenze. Ogni volta che siamo entrati nel periodo elettorale abbiamo costituito una sorta di *task force*, cioè una struttura incaricata di verificare il rispetto della legge in collegamento, specie per le elezioni locali, con la rete dei Corecom (i quali hanno sempre risposto puntualmente). Non è mancato neppure l'apporto dei nuclei della Guardia di finanza e della Polizia delle telecomunicazioni, che operano presso l'Autorità. La *task force* ha alleggerito i passaggi burocratici che avrebbero potuto allungare i tempi delle decisioni sulle sanzioni e, pur con qualche difficoltà, ha consentito il rispetto del termine di 48 ore, anche se ci sono problemi interpretativi in merito alla decorrenza iniziale.

Si può migliorare questa legge? Sono convinto, ma si tratta di un'opinione personale, che i principi che hanno ispirato la normativa, oltre che ricorrenti in tutte le democrazie occidentali, siano stati nel complesso ben espressi. Sempre a mio giudizio, opinione già espressa in sede parlamentare al momento della nascita della legge, la disciplina potrebbe essere semplificata per divenire più efficace. Essa è caratterizzata da un'articolazione troppo complessa: specie nella parte sanzionatoria vi sono troppe variabili. Da questo punto di vista, potrebbe essere utile seguire il modello inglese, che dà molto più spazio ai codici di autodisciplina e alleggerisce il quadro sanzionatorio con forme arbitrali più veloci. Si potrebbe studiare qualcosa al riguardo. Se si deve ripensare la legge, i principi vanno difesi, perché oltretutto hanno dato risultati positivi. I dettagli potrebbero essere migliorati, ripeto, proprio attraverso l'alleggerimento e la semplificazione di una disciplina che, a volte, è pesante, specie per l'emittenza locale.

Vorrei far rilevare, anche a sostegno del giudizio complessivamente positivo sui principi che hanno guidato la legge, che il contenzioso che essa ha determinato è stato abbastanza limitato: il grado di ottemperanza, cioè, è stato molto elevato. Rispetto a discipline nuove di particolare complessità e suscettibili poi, per gli interessi in gioco, di un forte contenzioso, i ricorsi sono stati nel complesso abbastanza limitati, come le decisioni di accoglimento.

In merito al monitoraggio, nelle passate competizioni elettorali l'Autorità si avvaleva, per quanto riguarda il pluralismo politico, di una società, che era stata prescelta nella fase di avvio a trattativa privata. Il livello dell'impegno economico ha imposto l'apertura di una gara europea: ciò ha determinato dei ritardi, per-

ché i tempi di queste gare sono più lunghi. La gara si sta chiudendo. La Commissione dovrebbe approvare gli atti entro domani; riteniamo quindi che, alla partenza della macchina elettorale, ci sarà un organismo in grado di attuare il monitoraggio.

Sugli altri punti, Presidente, in modo particolare sui sondaggi e anche sul funzionamento concreto della *task force*, penso che il dottor Sangiorgi potrà fornire notizie più precise delle mie.

PRESIDENTE. Prego il dottor Sangiorgi di intervenire.

SANGIORGI. Vorrei intervenire in particolare sui sondaggi, rispondendo agli onorevoli Pecoraro Scanio e Gentiloni Silveri. A nostro parere - così abbiamo concepito la normativa particolare - parte strutturale della notizia del risultato di un sondaggio deve essere anche la contestuale comunicazione al pubblico del soggetto che lo ha commissionato, di colui che lo ha eseguito, del tipo di sondaggio effettuato, del momento in cui è stato realizzato e della sua rappresentatività. Questo per una questione elementare, ma fondamentale, di garanzia del cittadino.

Il titolo del sondaggio è spesso studiato per colpire dal punto di vista emotivo, per richiamare l'attenzione. L'utente elettore, radioascoltatore o telespettatore, deve però essere in grado di contestualizzare la notizia rispetto a tali criteri di riferimento. La legge era abbastanza esplicita in questi termini. Noi nel regolamento abbiamo previsto che obbligatoriamente, quando si dà la notizia di un sondaggio, occorre indicare tali criteri in un riquadro specifico. Le precisazioni cui faceva riferimento l'onorevole Gentiloni Silveri riguardano appunto questo aspetto. Noi disponiamo di un sistema di lettura dei sondaggi caratterizzato dalla massima tempestività; appena "pizzichiamo" un sondaggio incompleto, mancante dei citati elementi, che riteniamo siano a completezza dell'informazione e, allo stesso tempo, a garanzia del cittadino, mediante una delibera ingiungiamo alla testata che ha svolto il sondaggio di fare una precisazione al riguardo nel più breve tempo possibile. La legge n. 28 del 2000 è paradossalmente disarmata, nel senso che non prevede sanzioni economiche. Cioè, in questa prima fase, quando emettiamo questa delibera con la richiesta di rettifica, non abbiamo possibilità di irrogare sanzioni. Queste possono scattare eventualmente in un secondo momento; cioè, se, dopo aver assunto un provvedimento nei confronti di un editore, questo non si adegua, scattano le sanzioni previste dal comma 31 della legge n. 249 del 1997, che sono anche di carattere economico. Il fatto che la legge sia disarmata, paradossalmente, per l'esperienza che abbiamo fatto, rappresenta anche un suo elemento di forza. C'è stata una notevole ottemperanza, infatti; le emittenti conoscono i nostri regolamenti e cercano di applicarli.

Rispetto poi alla forte autoreferenzialità dei mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli radio televisivi, il tallone d'Achille della loro forza, se mi è consentito, sta nel fatto di essere smentiti e di dover pubblicare una rettifica o una smentita. Loro sarebbero molto più propensi a pagare riseratamente un po' di milioni piuttosto che ammettere di fronte ai propri elettori di aver compiuto una scorrettezza. Questo elemento, che sta fra l'aspetto psicologico e la tempestività con cui siamo in grado di rilevare l'errore, obbligando l'emittente televisiva a dare lo spazio di risarcimento o di riequilibrio rispetto alle varie parti in causa, finora ha funzionato e da questo punto di vista è molto interessante.

Per quanto riguarda il riparto dei tempi, senatore Falomi, noi abbiamo sempre rispettato le disposizioni dell'articolo 4, quello fondamentale della legge n. 28, anche sulla base di una lettura insieme formale e sostanziale della legge. Nel primissimo periodo di campagna elettorale, la legge invita a ripartire gli spazi fra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare. Negli ultimi 30 giorni, la legge stabilisce di ripartire gli spazi "secondo il principio delle pari opportunità". Sulla base della mancanza di questo inciso con riferimento ai primi 15 giorni, abbiamo sempre sostenuto che, se la legge vuole che nei primi 15 giorni di campagna elettorale si faccia un bilancio di quello che è avvenuto prima, è giusto che il bilancio veda gli attori della vicenda politica partecipare al dibattito proporzionalmente alle responsabilità che hanno avuto nella gestione precedente. Da quando scatta, con la presentazione delle candidature, la competizione al nuovo, gli spazi diventano paritari. Chi è piccolo può diventare grande, chi è grande può diventare piccolo, gli spazi sono paritari. Per il particolare meccanismo del regolamento attuale, riferito prevalentemente alle consultazioni comunali, per le coalizioni - delle quali, come voi sapete, si parla nella legge n. 28 ma non nelle leggi elettorali, ed è un problema che ha impegnato per molto tempo noi e voi per tradurre nel regolamento il problema delle coalizioni - siamo facilitati dal meccanismo elettorale. Il candidato sindaco si presenta in nome di una coalizione e, secondo la logica delle pari opportunità, nel secondo periodo, abbiamo previsto che il tem-

po sia diviso a metà. Metà del tempo spetta alle coalizioni e quindi, per esse, al sindaco che si presenta come candidato; l'altra metà spetta alle liste che presentano loro candidati nei consigli comunali.

Sono stati fatti diversi accenni non solo al periodo strettamente elettorale ma al senso generale della legge. Vorrei segnalare alla Commissione che abbiamo avuto qualche problema con la RAI per quanto riguarda lo svolgimento della comunicazione politica ordinaria al di fuori della campagna elettorale. Questo problema si riproporrà concretamente anche nelle prossime settimane. Qual è l'ambito di riferimento che la legge ci invita a tenere presente da oggi fino alla fine di maggio? Circa 10 milioni di italiani voteranno alle elezioni amministrative e questo significa per noi che la disciplina della comunicazione politica ordinaria, prevista dalla legge n.28 per tutto l'anno, non si deve interrompere. A quella si accompagnerà poi la comunicazione elettorale specifica. La RAI e le emittenti private dovranno mantenere i loro cicli normali di comunicazione politica ordinaria. Nel passato abbiamo dovuto registrare il seguente paradosso. A volte, per problemi legati alle elezioni politiche, quindi a causa del lungo periodo di aggiornamento della Commissione di vigilanza, siamo stati in grado di obbligare le emittenti locali e nazionali a fare i programmi di comunicazione politica ordinaria, ma la RAI sfuggiva a questa logica, per una serie di motivi contingenti. Abbiamo ritenuto che la norma sulla comunicazione politica nel periodo non elettorale dovesse essere oggetto di autoapplicazione per la RAI e in questo senso abbiamo fatto alcuni provvedimenti verso la RAI. La RAI ha fatto ricorso al TAR che le ha dato ragione. Poiché siamo molto forti nella nostra convinzione, adesso ricorriamo al Consiglio di Stato. Tuttavia, se la Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ci aiuterà a stabilire anche i tempi e il calendario della comunicazione politica ordinaria, avremo nei nostri mezzi di comunicazione un sistema più equilibrato.

FALOMI (DS-U). Per quanto riguarda i rapporti fra comunicazione istituzionale e comunicazione politica, vorrei sapere come voi pensate, in occasione delle prossime elezioni amministrative, si debbano disciplinare i rapporti fra due leggi diverse, la legge n. 28 del 2000 sulla *par condicio* e la legge n. 250 del 1990. Ci risulta che in molte realtà locali sia utilizzato lo strumento della comunicazione istituzionale con contenuti che sono propri della comunicazione politica. In qualche modo c'è un tentativo di sottrarsi a quelle regole di parità che la comunicazione politica impone durante la campagna elettorale utilizzando uno strumento che ha altre finalità. A livello locale, questo fenomeno è abbastanza diffuso, soprattutto nei grandi comuni, nelle provincie, nelle realtà regionali. Quali regole prevedete che si possano dare per evitare sconfinamenti da un meccanismo di comunicazione ad un altro?

SANGIORGI. Abbiamo già avuto simili problemi. Per quanto riguarda le campagne elettorali, l'articolo 9 della legge n. 28 disciplina abbastanza la comunicazione istituzionale, nel senso che prevede che debba essere effettuata "in forma impersonale" quando è indispensabile "per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". In qualche modo, attraverso questo criterio di riferimento, siamo in grado di svolgere una vigilanza, ma diverso è il problema più generale. La legge sulla comunicazione istituzionale, infatti, non ha previsto un organo che debba fare la vigilanza, così come ha fatto la legge n. 28, che ha affidato all'Autorità un compito di presidio e di vigilanza. Chi stabilisce che quella forma di comunicazione istituzionale sia tale o non sia adoperata in maniera strumentale per fare comunicazione politica o propaganda elettorale a favore di un ente locale piuttosto che di un altro? In un contraddittorio che abbiamo avuto con la Presidenza del Consiglio, abbiamo usato il nostro potere di segnalazione sottolineando la necessità di un completamento di quella legge per quanto riguarda l'aspetto del presidio, altrimenti non si sa in capo a chi demandare i controlli.

FALOMI (DS-U). Se la forma della comunicazione istituzionale assume la forma della comunicazione politica in riferimento ai contenuti, la competenza sarebbe chiara. Se è esplicitamente una comunicazione politica, l'Autorità potrebbe intervenire, in quanto di sua competenza.

SANGIORGI. Abbiamo un interessante massimario delle delibere degli ultimi due anni di cui potrò fornirle una copia. In alcuni casi abbiamo interdetto in genere ad emittenti locali, ma anche ad emittenti nazionali, di diffondere messaggi del Governo o di enti locali importanti, come le regioni e i comuni, che, guarda caso, in prossimità di una campagna elettorale, facevano campagne che apparivano istituzionali in una certa direzione.

FALOMI (*DS-U*). Non solo attraverso la televisione, ma anche con manifesti e altro.

SANGIORGI. Quella è una competenza che ci sfugge. Tuttavia, per questo motivo l'abbiamo esercitata e più volte abbiamo interrotto alcune campagne di stampa, nel senso ampio della parola, rinviandole al giorno dopo le elezioni.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sangiorgi per quest'appendice, particolarmente interessante, all'audizione odierna anche se la stessa, ovviamente, non ha alcun riferimento con la delibera che la Commissione dovrà assumere in materia di comunicazione politica nel servizio pubblico.

Accolgo quindi la sollecitazione avanzata dall'Autorità circa la mancata applicazione della legge n. 28 del 2000 da parte della RAI nel periodo non elettorale. La Commissione ha già affrontato tale argomento deliberando in tal senso. Qualora l'Autorità abbia verificato o verifichi da parte della RAI alcune deficienze, è nostro obbligo nonché compito intervenire per far sì che ciò non si ripeta. Segnalo inoltre che è già inserita all'ordine del giorno della Commissione la modifica della disciplina delle Tribune politiche tematiche nazionale e regionali, che, secondo l'intento dei membri della Commissione, rappresenta uno strumento per mantenere un presidio di comunicazione politica permanente sulle reti RAI. Il nostro sforzo è giungere ad una presenza costante e soprattutto riconoscibile da parte dell'utente del dibattito politico.

Ringrazio i membri dell'Autorità presenti invitandoli - ogni qual volta (come in questo caso) abbiano segnalazioni particolari da fare - ad informarne immediatamente e senza esitazioni la Commissione che provvederà ad intervenire tempestivamente.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione odierna.

CONSULTAZIONI PUBBLICHE

TELECOMUNICAZIONI

Delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001

Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, "Sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli "Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and the Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes";

VISTA la comunicazione della Commissione COM(1999) 539, "Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche ed i servizi correlati";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 maggio 1998, n. 110;

VISTA la propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR, recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", in particolare l'articolo 5, recante "Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale";

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento istruttorio 49/DR/01 per la definizione delle procedure per l'assegnazione del servizio universale a soggetti diversi da Telecom Italia, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi di valutazione sulle modalità di attivazione e di implementazione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale da parte degli operatori licenziatari e da parte di tutti i soggetti portatori d'interessi pubblici e privati, nonché di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio analisi economiche e di mercato;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale e la definizione delle relative modalità di applicazione.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

**Allegato A
alla delibera n. 14/01/CIR**

**Consultazione pubblica concernente l'introduzione di meccanismi concorrenziali
per la fornitura del servizio universale. Documento per la consultazione**

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,

ai sensi della propria delibera n. 8/00/CIR, recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999", in particolare all'articolo 5, recante "Introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi di valutazione in merito alle modalità di implementazione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi inclusi all'interno del servizio universale, nel contempo

INVITA

- i soggetti licenziatari;
 - i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
 - le associazioni portatrici di interessi pubblici;
 - altri soggetti potenzialmente interessati,
- a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio analisi economiche e di mercato
Centro Direzionale – ISOLA B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico all'indirizzo *e-mail*: saem@ag-com.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse contenuti nel presente documento. Le comunicazioni pervenute non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto alle decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza della parti.

I. Richiamo alla disciplina vigente in Italia in merito alla fornitura ed al finanziamento del servizio universale

La normativa comunitaria, recepita con il d.P.R. n. 318/97, qualifica il "servizio universale" come "un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile" (direttiva 97/33/CE, 30 giugno 1997, articolo 2, comma 1, punto g).

Il servizio universale di telecomunicazioni comprende i seguenti servizi (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 1):

- a) il servizio di telefonia fissa che consenta di effettuare e ricevere chiamate (anche tramite operatore), comunicare via fax, trasmettere dati (e.g., Internet) ed accedere gratuitamente ai servizi d'emergenza;
- b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;
- c) i servizi di informazione abbonati;
- d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;
- e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;
- f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici, come la pubblica sicurezza, il soccorso pubblico, la difesa nazionale, ecc. (i relativi oneri sono a carico del richiedente salvo eccezioni di legge).

La società Telecom Italia è attualmente l'unico organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sull'intero territorio nazionale, anche se è prevista la possibilità di attribuire tale incarico anche ad altri organismi di telecomunicazioni (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 4 e 5). Il relativo costo netto, opportunamente valutato e solo quando rappresenta un onere iniquo per il fornitore, viene ripartito tra gli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni (d.P.R. n. 318/97, articolo 3, comma 6).

Il sistema attuale per la fornitura del servizio universale, che mantiene l'obbligo del servizio universale in capo all'operatore a cui esso è stato demandato originariamente, e che prevede una verifica periodica del suo costo, ha degli indubbi pregi. In primo luogo, esso permette di sfruttare le economie di scale e scopo, che un unico produttore può realizzare quando serve tutto il mercato. In secondo luogo, un'efficace verifica periodica del costo netto permette di evidenziare il costo per la collettività — ed adeguatamente compensare il fornitore.

Tuttavia, è stato osservato che a fronte di tali pregi, l'attuale sistema di fornitura del servizio universale presenta potenzialmente alcuni limiti. Questi limiti potrebbero essere in parte superati introducendo meccanismi alternativi che facciano leva sulla partecipazione di nuovi operatori alla fornitura di parte o tutto il servizio universale.

In particolare, gli aspetti critici che vengono richiamati riguardano:

- i limitati incentivi per il fornitore del servizio universale a ridurre il costo complessivo del servizio (dal momento che i costi verranno almeno in parte sostenuti da altri);
- la mancanza di incentivi per il fornitore ad adeguare l'offerta alle preferenze degli utenti quando questi non hanno fornitori alternativi a cui rivolgersi;
- gli elevati costi amministrativi connessi alla verifica del costo netto;
- le difficoltà nella stima del costo netto per asimmetrie informative tra regolatore ed imprese;
- le conseguenti contestazioni dei risultati che determinano la ripartizione del costo netto tra le parti chiamate a contribuire.

L'obiettivo della presente consultazione pubblica è quello di raccogliere le opinioni delle parti circa i sistemi alternativi per la fornitura del servizio universale che possano rappresentare un miglioramento della disciplina vigente dal punto di vista del benessere sociale. Tali meccanismi di natura concorrenziale sono descritti sinteticamente nella sezione successiva, al termine della quale vengono riportate le domande sottoposte ai partecipanti alla consultazione.

2. Meccanismi alternativi per la fornitura del servizio universale

L'ingresso di nuovi operatori nel mercato delle telecomunicazioni italiano a fianco di Telecom Italia, cui è attualmente affidato l'incarico della fornitura del servizio universale, apre nuove opzioni per il regolatore al fine di realizzare i livelli di accessibilità desiderati.

Qualora infatti esista più di un'impresa che possa candidarsi per la fornitura del servizio universale, lo Stato può ricorrere a meccanismi concorrenziali per la *selezione delle imprese produttrici* (una o più) e la *determinazione della loro remunerazione* (cioè, il livello del sussidio a carico della collettività).

La discussione che segue presuppone dunque che siano state risolte le questioni attinenti alla *definizione del servizio universale* (compresi i *livelli minimi di qualità*) e la *determinazione di prezzi massimi a carico degli utenti finali* (quest'ultimo problema attiene alla determinazione delle politiche economica e sociale dello Stato) — non sufficienti però a coprire i relativi costi.

Avendo dato risposta alle questioni di cui sopra, lo Stato deve risolvere il problema di selezionare chi fornisca il servizio e remunerarlo. Lo scopo che ci si prefigge attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale è quello di assicurare l'efficienza produttiva (cioè, il servizio viene fornito dalle imprese con i minori costi di produzione) ed il minimo esborso per i soggetti chiamati a sostenerne il costo.

Gli approcci fondamentali all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale appaiono restringersi ai seguenti due:

- 1) meccanismi basati sulla scelta del consumatore ("*consumer choice*");
- 2) meccanismi d'asta.

Le loro caratteristiche salienti sono descritte in via semplificata nel seguito, con riferimento a casi concreti in cui siano stati proposti e/o applicati in pratica.

Meccanismi di "*consumer choice*"

Questo approccio comporta che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisca *ex ante*, attraverso l'uso di un modello di costo concordato con gli operatori, il sussidio per unità di servizio fornita, uguale per ogni operatore. Ad esempio, se il servizio universale in questione è l'accesso alla rete pubblica in zone geograficamente disagiate, viene fissato l'ammontare che ogni impresa riceverà ogni qualvolta fornisca una linea d'accesso ad un utente nella zona geograficamente disagiata.

Una volta fissato il sussidio, spetta alle imprese decidere se offrire agli utenti il servizio universale in una determinata area — maturando così un credito nei confronti del fondo di finanziamento del servizio universale — oppure no. In questo secondo caso, l'impresa si troverà ad avere esclusivamente un debito nei confronti del fondo, pari alla quota a suo carico stabilita dal meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale.

Ad esempio, supponiamo che vi siano 30 utenti per un determinato servizio incluso nel servizio universale, ed il sussidio per utente sia fissato a Lire 2. Il sussidio totale è dunque Lire 60. Si assuma che questo vada suddiviso tra quattro operatori — A, B, C e D — in base alle loro quote sui mercati degli altri servizi di telecomunicazioni. Assumendo che queste siano 40%, 30%, 20% e 10%, l'ammontare a carico di A, B, C e D è, rispettivamente, Lire 24, Lire 18, Lire 12 e Lire 6.

Supponiamo ora che il mercato del servizio universale si ripartisca come segue: A e B hanno ognuna 11 utenti, C ne ha 8, e D nessuno. A e B hanno dunque diritto a ricevere dal fondo Lire 22 ognuna; ciò significa che, al netto, A deve versare Lire 2 al fondo, B deve ricevere Lire 4 (cioè, la fornitura del servizio produce un credito netto per B). Per quanto riguarda C e D, la prima deve ricevere Lire 4, la seconda versare Lire 6.

Il meccanismo descritto sopra è stato adottato, ad esempio, dalla Australian Communication Authority (ACA) in due aree pilota (prevalentemente rurali) per il biennio 2001-2003. Le imprese cui l'ACA rilascia un'apposita autorizzazione (al fine di verificarne le capacità tecniche, commerciali e finanziarie) possono concorrere con Telstra (l'ex-monopolista, che rimane l'unica impresa col diritto/dovere alla fornitura del servizio universale nel resto del paese) per assicurarsi i sussidi che spettano all'impresa fornitrice del servizio universale. Telstra mantiene comunque l'obbligo di *fornitore di ultima istanza*, e l'ACA ha previsto un pagamento addizionale a favore di Telstra da ripartirsi tra gli altri operatori per compensare Telstra per tale dovere.

La letteratura anglosassone fa riferimento al meccanismo appena descritto come un dispositivo di tipo "*pay-or-play*": l'impresa è libera di scegliere se astenersi dal fornire il servizio universale e dunque partecipare semplicemente al finanziamento del fondo (*pay*), ovvero fornire il servizio universale (*play*) e così facendo ridurre il suo debito netto (fino a poter maturare un credito) verso il fondo (in proporzione alla quantità di servizio universale fornito).

Ovviamente, la denominazione di *pay-or-play* non sarebbe più adeguata qualora il fondo di finanziamento del servizio universale non fosse più a carico delle imprese potenziali fornitrici di tali servizi — ad esempio, se il fondo fosse finanziato dal bilancio dello Stato. La discussione dei meccanismi concorrenziali in questo documento assume che il fondo di finanziamento rimanga a carico delle imprese di telecomunicazioni, come avviene attualmente in Italia.

Meccanismi d'asta

Anche questi meccanismi possono essere denominati “*pay-or-play*”, sebbene la componente “*play*” del dispositivo sia diversa. A differenza del meccanismo di “*consumer choice*” descritto sopra dove, una volta autorizzata alla fornitura del servizio universale, un'impresa è libera di servire gli utenti sul mercato, nel meccanismo d'asta occorre non solo che l'impresa sia autorizzata dal regolatore, ma che vinca la gara organizzata da quest'ultimo.

All'interno di questa categoria è utile distinguere tra due tipi di aste:

- con struttura di mercato esogena, ovvero “*winner-takes-all*”;
- con struttura di mercato endogena.

Appartengono al primo tipo le aste come intese nell'accezione comune — quelle utilizzate, ad esempio, per la vendita di oggetti d'arte o buoni del tesoro: il migliore offerente si aggiudica l'oggetto, e gli altri partecipanti rimangono esclusi.

Applicare questo approccio all'aggiudicazione del servizio universale implicherebbe, ad esempio, dichiarare vincitrice dell'asta l'impresa che richiede il minor sussidio per la fornitura di un dato servizio, da suddividersi tra gli operatori chiamati al finanziamento del fondo di ripartizione.

Dunque, mentre la struttura del mercato è determinata *a priori* (un'unica impresa), la gara tra le imprese per aggiudicarsi l'asta (concorrenza per il mercato) assicura l'efficienza produttiva e limita i margini realizzati su tali servizi.

Aste del tipo “*winner-takes-all*” comportano dunque un *trade-off* per la collettività: mentre da un lato selezionano l'impresa che richiede il minor ammontare di sovvenzioni, dall'altro non permettono alla società di realizzare pienamente (per la durata del diritto del vincitore ad essere l'unico fornitore del servizio) i benefici che possono derivare dalla “concorrenza nel mercato”. Ad esempio, la presenza di un fornitore alternativo impedirebbe al vincitore dell'asta di ridurre la qualità del servizio (e con esso i costi da esso sostenuti) senza perdere l'utente ed i corrispondenti ricavi (il sussidio più la quota a carico dell'utente stesso).

Aste con *struttura di mercato endogena* sono quelle in cui la *struttura del mercato* — cioè il numero delle imprese che hanno diritto a ricevere pagamenti dal fondo per il servizio universale in proporzione alle quantità prodotte — dipende dalle offerte dei partecipanti all'asta (in un'asta “*winner-takes-all*” invece la struttura del mercato risultante dall'asta è sempre il *monopolio* indipendentemente dalle offerte dei partecipanti).

Le aste di questo tipo cercano di realizzare un equilibrio ottimale tra i vantaggi di avere più fornitori potenziali per gli utenti (maggiore qualità, varietà, etc.) e gli svantaggi connessi a due circostanze: i) permettere ad imprese tecnologicamente meno efficienti di fornire il servizio (il che assorbe un maggior ammontare di risorse); ii) suddividere la produzione fra più imprese quando esistono economie di scala che possono essere sfruttate solo affidando l'incarico ad un'unica impresa.

Al fine di chiarire come meccanismi d'asta di entrambi i tipi possano essere utilizzati in pratica, il *Riquadro 1* riassume sinteticamente i casi concreti di applicazione sia di aste di tipo tradizionale (per la fornitura di telefoni pubblici in Cile e per l'assegnazione di sussidi per “servizi aerei essenziali” negli Stati Uniti), sia di aste con struttura di mercato endogena (la proposta alla Federal Communications Commission degli Stati Uniti della società GTE per l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale in quegli stati dove GTE è l'impresa telefonica *incumbent*).

In particolare, il caso dei servizi aerei essenziali negli USA evidenzia un punto importante. Sebbene tradizionalmente la vittoria in un'asta dipenda esclusivamente dal prezzo offerto (in questo caso, il minore livello di sussidio), è possibile fissare delle regole d'asta che richiedano ai partecipanti di definire altre dimensioni della loro offerta ed un corrispondente sistema di pesi che verrà usato per determinare il/i vincitore/i. (Nel caso dei servizi essenziali americani, il regolatore tiene conto anche di fattori quali *code-sharing* e *thru-ticketing* — si veda il *Riquadro 1*).

Riquadro 1: Meccanismi d'asta per la fornitura di servizi sussidiati in pratica**Aste con struttura di mercato esogena**

Telefoni Pubblici in Cile. Periodicamente, il regolatore cileno-Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL) - determina il numero e le località dove nuovi telefoni pubblici non remunerativi debbano essere installati per assicurare l'universalità del servizio. SUBTEL prepara poi un bando di concorso dove vengono stabiliti i criteri affinché un'impresa possa partecipare alla gara. La gara viene vinta dall'impresa che, adempiendo ai criteri per la partecipazione, richiede il minor sussidio. Il sussidio viene pagato all'impresa vincitrice alla presentazione del certificato d'approvazione dell'opera e autorizzazione al servizio, rilasciato da SUBTEL alla realizzazione del progetto.

“Servizi Aerei Essenziali” negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, il Department of Transportation (DOT) gestisce un fondo, finanziato coi proventi delle tasse aeroportuali e sul carburante aereo, al fine di assicurare un livello minimo di servizio (di solito 3 voli andata-ritorno giornalieri verso un grande aeroporto, ciascuno con almeno 19 posti) per comunità lontane più di 70 miglia dal più vicino grande aeroporto.

Ogni due anni il DOT indice una gara per la fornitura del “servizio aereo essenziale” in ogni comunità isolata. Le compagnie aeree interessate devono presentare un conto economico prospettico dettagliato per il servizio, che includa costi (e.g., carburante e ammortamento aeromobili) e proventi (ricavi per passeggero) e che giustifichi l'ammontare di sussidio richiesto dall'impresa. Il DOT seleziona il vincitore della gara tenendo conto non solo dell'ammontare del sussidio richiesto, ma anche di altri fattori: possibilità di offrire “*thru-ticketing*”, accordi di “*code-sharing*” con altre compagnie aeree, reputazione dell'azienda, etc.

Aste con struttura di mercato endogena

La proposta GTE. La società GTE propone di mettere all'asta la fornitura dei servizi telefonici attualmente non remunerativi (nel caso specifico, principalmente il servizio telefonico di breve e media distanza per utenti residenziali in aree rurali) attraverso un'asta le cui caratteristiche salienti sono le seguenti. Ciascuna impresa i sottopone al banditore due quote: la prima, s_1^i , è il sussidio richiesto nel caso essa sia l'unica vincitrice dell'asta; la seconda, s_2^i , è il sussidio richiesto nel caso in cui l'impresa i sia una delle due o più dichiarate vincitrici. Tale seconda offerta rifletterà il fatto che l'impresa si aspetta di servire un numero minore di utenti rispetto al caso in cui è l'unica vincitrice (cioè monopolista), e quindi i suoi costi unitari sono diversi - verosimilmente maggiori perché non può sfruttare appieno le proprie economie di scala.

Il banditore dichiara il/i vincitore/i nel modo seguente. L'impresa che ha richiesto il minor s_1^i è dichiarata vincitrice. Questa è indicata nel seguito con l'apice k . Per decidere se altre imprese, oltre all'impresa k , sono dichiarate vincitrici, il banditore confronta la seconda quota, s_2^j , della richiesta di ciascuna impresa j , $j \neq k$, con s_1^k applicando la seguente regola decisionale:

- i. Tutte le imprese per cui $s_2^j \leq (1+x)s_1^k$, dove x è una percentuale fissata dal regolatore (ad esempio 15%) vengono dichiarate vincitrici;
- ii. Se per ogni impresa j risulta che $s_2^j > (1+x)s_1^k$ (cioè, il secondo elemento della richiesta di ogni impresa supera il minor primo elemento per più di x), fra tutte le imprese per cui $(1+x)s_1^k < s_2^j \leq (1+y)s_1^k$ viene dichiarata vincitrice *solamente* quella col minor s_2^j , dove y è una percentuale *maggiore di x* fissata dal regolatore (ad esempio, 25%). In altre parole, quando tutte le seconde quote superano s_1^k per una percentuale superiore a x , ma alcune di queste non la superano per una percentuale y , la concorrenza nel mercato sarà fra duopolisti (l'impresa k e quella col minor s_2^k che non supera s_1^k per una percentuale superiore a y);
- iii. Se per ogni impresa j risulta che $s_2^j > (1+y)s_1^k$, allora l'impresa k è dichiarata *l'unica vincitrice dell'asta* (cioè, non viene ammessa nessuna concorrenza nel mercato).

A ciascuna impresa vincitrice, spetta un sussidio per ciascun cliente del servizio universale servito pari al massimo ammontare richiesto nel gruppo delle imprese dichiarate vincitrici. Se dunque un'unica impresa vince (caso *iii*), essa riceverà un ammontare pari al primo elemento della sua richiesta - cioè s_1^k . Quando il gruppo delle imprese vincitrici è formato da *due o più* imprese (caso *i* e *ii*), il sussidio è sicuramente minore di $(1+y)s_1^k$, e potrà essere minore anche di $(1+x)s_1^k$ (caso *i*).

In generale, dunque, nel bando d'asta il regolatore può indicare che la sua decisione dipenderà (attraverso un meccanismo di pesi il più trasparente possibile) non solo dal livello del sussidio richiesto, ma anche da:

- i. caratteristiche esogene (ovvero difficilmente modificabili) dell'impresa, e/o
- ii. altri elementi che l'impresa può facilmente variare a suo piacimento.

Quanto meno peso venga dato al livello del sussidio ed alle componenti di tipo (ii), e quanto più peso venga dato a quelle di tipo (i), specialmente quando siano difficilmente quantificabili (ad esempio la reputazione dell'impresa), tanto più la filosofia dell'asta si avvicina all'approccio detto "*beauty contest*" per l'assegnazione di contratti pubblici - allontanandosi invece dalla filosofia dell'asta intesa in senso stretto (cioè, dove il prezzo è l'unico criterio nell'assegnazione della vittoria).

La distinzione tra aste e "*beauty contest*" non è dunque netta. Il meccanismo di selezione si avvicina più al secondo tipo quando la vittoria è assegnata solo marginalmente in base a (o, al limite, indipendentemente da) considerazioni facilmente quantificabili attinenti a:

1) il sussidio richiesto, e/o

2) altri elementi facilmente quantificabili sotto il diretto controllo dell'impresa (ad esempio, i tempi massimi entro i quali l'impresa si impegna a fornire il servizio a chi ne faccia richiesta).

Alla luce di quanto sopra, un'asta di tipo tradizionale rappresenta dunque un caso specifico delle infinite possibili aste che si possono proporre. In particolare, si tratta di un'asta dove viene messo in palio un *contratto a prezzo fisso*, dove, cioè, all'impresa viene semplicemente chiesto quale sia il sussidio richiesto, qualora il 100% dei costi rimanga a suo carico.

La considerazione di cui sopra permette dunque di sottolineare quanto segue. Il regolatore può utilizzare il meccanismo d'asta per mettere in palio un *contratto ad incentivo*, vale a dire un contratto che implichi un certo livello di condivisione di costi effettivamente sostenuti dall'impresa.

In questo caso, il banditore chiede dunque ad ogni partecipante di sottoporre un'offerta che includa sia il livello di pagamento richiesto, sia la percentuale dei costi realizzati a carico dell'impresa (il residuo resta invece a carico del fondo). Questa seconda componente - l'ammontare dei costi che l'impresa accetta di sostenere in proprio - rientra dunque nella classe (ii) definita sopra per gli elementi che i partecipanti devono specificare nella loro offerta.

All'impresa spetta dunque decidere se richiedere un minor livello di sussidio, insieme ad una maggiore contribuzione da parte della collettività (attraverso il fondo) ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

Spetta invece al regolatore determinare i pesi relativi di queste due componenti da applicare nel determinare il vincitore (o i vincitori). Questi pesi devono realizzare un bilancio ottimale tra le due esigenze contrastanti di *incentivare il contenimento dei costi e limitare i margini di extra-profitto* che l'impresa fornitrice del servizio universale realizza. Ad esempio, favorire offerte dove un'alta percentuale dei costi realizzati rimane a carico dell'impresa dà a quest'ultima molti incentivi a ridurre i costi, ma permette all'impresa di appropriarsi di tutti i risparmi di costo di cui può trovarsi a godere per circostanze al di fuori del suo controllo (e difficilmente verificabili da terzi).

Alla luce di quanto sopra, e senza fare alcuna limitazione alla possibilità di indicare ulteriori meccanismi concorrenziali, si richiedono commenti e pareri alle seguenti domande:

1. Per quali servizi (o gruppi di servizi), appartenenti al servizio universale ed adeguatamente specificati (per caratteristiche tecniche e/o tipologia degli utenti finali) si ritiene opportuno introdurre meccanismi di fornitura concorrenziali, e di che tipo? A tal proposito, la classificazione proposta in questo documento non rappresenta necessariamente un limite alle possibili proposte delle parti.

2. Per i servizi (o gruppi di servizi) ed i meccanismi individuati ai punti precedenti, quali sono le caratteristiche più importanti che si ritiene opportuno il meccanismo concorrenziale debba avere per realizzare gli obiettivi di efficienza produttiva ed equa remunerazione dei fornitori? In particolare indicare, ove rilevante:

- i criteri sulla cui base le imprese vengono autorizzate a fornire il servizio, ovvero partecipare alla competizione per l'assegnazione dell'incarico a fornire il servizio;
- durata temporale dell'incarico (cioè, nel caso di aste, frequenza di quest'ultime);
- definizione dell'ambito territoriale per il quale attribuire l'incarico;
- assegnazione della qualifica di "fornitore di ultima istanza" e modalità per la sua remunerazione.

Delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale

Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n. 193

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante "Parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell'operazione di concentrazione Telecom Italia – Seat Pagine Gialle";

CONSIDERATO che con la menzionata delibera n. 466/00/CONS è stato avviato un procedimento per la definizione delle "regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale", da concludersi entro il 31 dicembre 2001;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico, implicati dal menzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 1° agosto 2001

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 332/01/CONS

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99 relativa alla “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive” ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale, tematica sulla quale l'Autorità ha avviato uno specifico procedimento,

INVITA

- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
- i produttori di annuari telefonici e categorici, anche *on-line*;
- i fornitori di servizi di accesso alla rete Internet (ISP);
- i fornitori di servizi di commercio elettronico;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale” nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale - Isola B 5 - Torre Francesco
80143 - Napoli

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura “Consultazione pubblica elenco telefonico generale”.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.

Introduzione

La materia oggetto della consultazione pubblica è al momento regolata da alcune disposizioni normative, tra le quali si evidenziano:

- il d.P.R. n. 318/97, ed in particolare gli artt. 3 e 17;
- la legge n. 675 del 31 dicembre 1996, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

— il d.lgs. n. 171 del 13 maggio 1998, recante “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica”;

— il d.P.R. n. 77, dell’11 gennaio 2001, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, ed in particolare l’art. 20.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la propria delibera n. 466 del 18 luglio 2000, ha disposto l’avvio di uno specifico procedimento istruttorio per la definizione delle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale, da concludersi entro il 31 dicembre 2001, nell’ambito del quale è stata predisposta la presente consultazione pubblica.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, attraverso il provvedimento n. 8545 ha autorizzato l’operazione di concentrazione sopra indicata, prescrivendo il rispetto di alcune condizioni tra le quali la cessione, da parte di Telecom Italia dell’intero data base degli abbonati al servizio telefonico, ivi inclusi i dati forniti dagli OLO relativi ai propri abbonati, a titolo gratuito ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di directory assistance, soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio elettronico) ed a pagamento ai restanti soggetti interessati.

L’Autorità, coerentemente con quanto espresso nella delibera n. 466/00, ritiene che gli aspetti regolamentari di maggiore rilevanza sul tema oggetto della consultazione riguardino la base dati elenco abbonati, quale attività fondamentale nelle relazioni tra operatori di telecomunicazioni in concorrenza, la fornitura di servizi di elenco telefonico, quale insieme di servizi di informazione messi a disposizione della collettività e le modalità di copertura dei costi di fornitura di tale servizio secondo meccanismi efficienti.

In particolare, i primi due elementi sono tra loro strettamente connessi, in quanto la fornitura di servizi di elenco telefonico da parte di operatori di telecomunicazione o da parte di altri soggetti presuppone l’accesso ad una base dati complessiva degli abbonati agli operatori dei servizi di telecomunicazioni, da realizzare con condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

La base dati elenco abbonati

1. Come visto sopra, il servizio di elenco telefonico generale può realizzarsi con l’utilizzo di una base dati unica che raccolga le informazioni degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telecomunicazioni. La base dati unica può quindi essere costituita da un unico data base “fisico” o “logico”, inteso nel primo caso come infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati forniti dagli operatori e nel secondo caso come interconnessione dei data base degli operatori.

Quali sono, secondo i soggetti rispondenti, i vantaggi e svantaggi relativi alle due soluzioni di data base unico “fisico” e “logico”?

2. Per entrambe le soluzioni ipotizzabili per la realizzazione del data base, appare evidente la necessità di identificare un organismo che provveda alla realizzazione ed alla gestione del data base fisico oppure alla definizione ed al controllo delle regole per l’interconnessione dei data base esistenti presso gli operatori. L’organismo potrebbe essere ad esempio costituito da soggetto giuridico preesistente (operatore, terza parte indipendente) o da un soggetto giuridico nuovo controllato dagli operatori oppure costituito con il concorso degli operatori medesimi.

Quali dovrebbero essere, secondo i soggetti rispondenti, lo status giuridico e modalità costitutive ed organizzative dell’eventuale organismo terzo incaricato della realizzazione e gestione del data base unico? Una volta definiti statuto ed organizzazione, quali dovrebbero essere le forme di contribuzione economica al funzionamento dell’organismo e di pagamento dei servizi resi dallo stesso agli operatori ed ai fornitori di servizi?

3. Indipendentemente dal modo con il quale verrà realizzato il data base unico (fisico o logico), sarà necessario stabilire opportune regole e protocolli per l’aggiornamento dell’elenco telefonico generale da parte degli operatori e per l’accesso allo stesso da parte degli operatori e dagli altri soggetti autorizzati. Eventualmente ci si potrà avvalere di regole e protocolli *standard* se esistenti.

Si richiedono considerazioni in merito alle modalità per la definizione delle regole e dei protocolli e sull’utilizzabilità di protocolli *standard* già definiti.

4. L'organismo incaricato di realizzare e gestire il data base unico degli abbonati ai servizi di telecomunicazioni potrebbe costituire la sede più efficiente per la realizzazione dei data base dei numeri portati, in relazione alle attività da svolgere verso gli operatori e verso l'Autorità Giudiziaria. Allo stesso tempo, tale organismo potrebbe efficientemente gestire altre funzioni attinenti alla numerazione e costituire un "clearing-house" nei confronti degli operatori.

Si ritiene che l'organismo possa essere incaricato della gestione di ulteriori attività rispetto alla gestione dell'elenco telefonico generale, quali ad esempio la gestione centralizzata dei data base dei numeri portati, per reti fisse e mobili.

5. L'art. 20 del d.P.R. n. 77/2001, prescrive che l'elenco telefonico generale contenga i numeri di telefono degli abbonati ai servizi di rete fissa e mobile, fatto salvo il principio generale per il quale l'abbonato può decidere di non essere inserito nell'elenco telefonico pubblico. Relativamente ai servizi di rete mobile, si è assistito negli ultimi anni al forte sviluppo dei servizi di tipo pre-pagato, che risultano essere ormai la parte di gran lunga preponderante dell'utenza di rete mobile. Per tale servizio, l'utente (detentore della carta SIM) può non risultare coincidente con il sottoscrittore dell'abbonamento con l'operatore di rete mobile.

Relativamente ai servizi di rete mobile, si ritiene che debba essere operata una distinzione, per ciò che attiene all'inclusione nell'elenco telefonico generale, tra gli abbonati di rete mobile con servizio post-pagato e gli abbonati con servizio pre-pagato?

6. Le informazioni da associare a ciascun abbonato sono tipicamente quelle necessarie per l'identificazione dell'abbonato (numero di telefono, anagrafica, indirizzo). L'aggiunta di ulteriori informazioni potrebbe risultare utile rispetto all'utilizzo dei dati contenuti nel data base, anche alla luce di possibili necessità o sviluppi futuri quali ad esempio la connessione con sistemi di nome di dominio (DNS) per gli indirizzi di posta elettronica, o all'introduzione del protocollo ENUM dell'IETF e le corrispondenti attività in ambito ITU.

Quali dovrebbero essere le informazioni sul singolo abbonato da includere nell'elenco telefonico generale e quali accorgimenti tecnici e procedurali dovrebbero essere previsti al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali?

7. Alla luce degli sviluppi del dibattito internazionale per la definizione di un sistema di directory paneuropea, risulta opportuno prevedere la possibilità di connettere il data base unico nazionale con gli equivalenti già disponibili o che saranno realizzati, con particolare riferimento ai Paesi dell'Unione europea.

Si ritiene vi siano ostacoli regolamentari, economici e tecnici all'interconnessione internazionale o dell'Unione europea, dei data base unici nazionali?

Servizio di elenco telefonico generale

Relativamente all'offerta dei servizi di elenco abbonati, si richiedono commenti e risposte alle seguenti questioni:

8. Commentare gli effetti sul mercato di fornitura dei servizi a seguito della costituzione di un organismo incaricato di realizzare il data base unico.

9. Si ritiene che la realizzazione di un data base unico da parte di un organismo terzo, al quale accedono i singoli fornitori di servizi di elenco abbonati, possa favorire lo sviluppo della concorrenza nel settore per ciò che attiene ai servizi di elenco abbonati od in generale di *directory assistance* a valore aggiunto?

10. Quali effetti e quali obblighi comporta l'istituzione di un elenco unico relativamente alla fornitura del servizio di elenco abbonati rientrante negli obblighi relativi al servizio universale?

11. Il d.P.R. n. 77/2001 prevede la messa a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, degli elenchi di tutti gli abbonati (che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti). Allo stato, in Italia, l'elenco è distribuito agli utenti, relativamente al distretto di appartenenza, in formato cartaceo.

Alla luce dei costi derivanti dalla stampa e distribuzione fisica degli elenchi, si ritiene che i supporti elettronici, siano essi i CD-ROM o l'accesso, via Internet, ad uno specifico sito *web*, possano nel futuro offrire una modalità complementare o alternativa alla distribuzione del supporto cartaceo? In caso di risposta positiva, quali potrebbero essere i tempi di implementazione di tali modalità?

12. Relativamente all'utilizzo dell'elenco telefonico generale come veicolo di comunicazione commerciale, quali meccanismi di mercato si suggeriscono per garantire la massima efficienza nella riduzione degli oneri complessivi per il servizio universale e l'introduzione della concorrenza nella raccolta pubblicitaria sugli elenchi telefonici?

13. Si ritiene opportuno garantire all'utente la possibilità di distinguere, all'interno dell'elenco telefonico generale, le informazioni di base relative agli abbonati, da quelle di natura pubblicitaria, tendenti anche a far risaltare nomi e numeri telefonici di specifici abbonati? Quali dovrebbero essere gli standard produttivi e le norme relative alla comunicazione pubblicitaria necessari per garantire la riconoscibilità di quest'ultima rispetto alle informazioni di base, oggetto del servizio universale?

14. Si ritiene che lo sviluppo dei servizi di elenco abbonati potrà essere facilitato dall'introduzione di una numerazione specifica, a codici di ridotta lunghezza, per l'accesso ai medesimi ed utilizzabile dai fornitori di servizi?

15. Si ritiene opportuno perseguire l'obiettivo di un collegamento internazionale dei servizi di elenco telefonico generale, relativamente almeno ai paesi dell'Unione europea?

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della consultazione.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa.

Il presente documento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delibera n. 20/01/CIR del 7 agosto 2001

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet

Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2001, n. 197

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE del 8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 ed, in particolare, gli articoli 29 e 34;

VISTA la propria delibera n. 278/99, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998, concernente "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 289 del 11 dicembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, relativa alle "Condizioni economiche d'offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/99 del 29 luglio 1999, concernente "Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 193 del 18 agosto 1999 e successive modifiche;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante: "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000” e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, punto d);

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualità dei servizi, l’Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili allo svolgimento dello specifico procedimento inteso a regolamentare l’introduzione di un modello di interconnessione alla rete dell’operatore notificato sull’accesso Telecom Italia, con modalità forfetaria di valorizzazione economica del traffico di accesso alla rete Internet;

CONSIDERATO che, in particolare, l’Autorità intende acquisire elementi conoscitivi relativamente agli effetti sulla concorrenza nel mercato di Internet derivanti dall’adozione di un modello di interconnessione forfetaria per il traffico Internet, generalmente indicato con il nome “FRIACO”;

RAVVISATA l’urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l’Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all’Autorità medesima le previste comunicazioni;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulle condizioni di offerta per l’accesso ai servizi Internet.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A della presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 20/01/CIR

Consultazione pubblica concernente l'indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

nell'ambito dell'istruttoria finalizzata alla valutazione dell'introduzione di un'offerta di interconnessione forfetaria per il traffico Internet, generalmente indicato con il nome "FRIACO", intende acquisire elementi conoscitivi sulle condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet tramite consultazione pubblica.

L'Autorità intende, inoltre, nell'ambito dell'istruttoria sul tema, acquisire elementi utili a comprendere le modalità operative ad oggi disponibili per procedere ad un'equa e non discriminatoria valorizzazione del prezzo di un'interconnessione su base forfetaria per il traffico Internet, anche alla luce dell'esperienza già condotta in materia in altri stati della Comunità europea.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa,

INVITA

- i soggetti licenziatari;
 - i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di reti e servizi di telecomunicazioni;
 - le associazioni portatrici di interessi pubblici;
 - altri soggetti potenzialmente interessati,
- a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio analisi economiche e di mercato
Centro Direzionale – ISOLA B5 – "Torre Francesco", 80143 Napoli

Per semplificare la fase di analisi delle risposte alla consultazione, è gradito l'inoltro anticipato delle stesse, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito descritti, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

1. Introduzione

Dopo il successo della formula *Free* Internet, che ha consentito il decollo dell'Internet di "massa" in Italia, molti operatori hanno manifestato l'esigenza di introdurre delle nuove formule di accesso basate su diverse modalità di pagamento, utili a stimolare un ulteriore sviluppo del mercato in un regime di libera competizione.

In tale ambito, l'obiettivo della presente consultazione è comprendere gli spazi di mercato ed il contesto regolamentare in merito ad "un'offerta forfetaria di accesso ad Internet" in Italia.

Nell'offerta di servizi di accesso ad Internet possono essere distinti due attori principali: l'operatore di rete di telecomunicazioni e l'*Internet Service Provider* (ISP).

Il compito dell'operatore di rete è di consentire la connessione tra l'utente finale del servizio ed il POP (*Point of Presence*) dell'ISP; quest'ultimo provvede a "estendere" il collegamento dell'utente finale verso i *Content Service Provider* ed in generale verso la rete Internet.

L'apertura della concorrenza sulle reti di telecomunicazioni ha introdotto un terzo attore nel modello descritto. Difatti, avendo l'ISP la possibilità di attestare il proprio POP sulla rete di un qualsiasi operatore licenziatario, le funzionalità inizialmente svolte esclusivamente dall'operatore di rete possono allo stato essere suddivise tra due diversi soggetti: l'operatore d'accesso (ruolo allo stato svolto da Telecom Italia), che provvede a gestire la raccolta del traffico ed il suo trasporto fino ad un punto di consegna prestabilito, e l'operatore di terminazione che provvede invece a trasportare tale traffico fino al POP dell'Internet Provider.

In tale modello è possibile individuare almeno tre relazioni commerciali:

- 1) tra ISP ed utente finale;
- 2) tra operatore di terminazione ed ISP;
- 3) tra operatore d'accesso ed operatore di terminazione.

Le caratteristiche di dette relazioni commerciali dipendono tra l'altro dalla tecnologia scelta per il collegamento tra l'utente finale e l'operatore d'accesso (rete telefonica, xDSL, ...).

Nel caso in cui la tecnologia d'accesso utilizzata sia la rete telefonica commutata (accessi *dial-up*), l'offerta rivolta dall'ISP all'utente finale tiene conto sia della struttura dei costi diretti dell'ISP (costi di apparati, banda di collegamento ad Internet nazionale ed internazionale, ...) sia di quella dei beni intermedi (traffico sviluppato al punto di consegna tra i due operatori di rete, traffico terminato sul POP, ...).

In altri termini l'utente finale deve sostenere due principali voci di costo: il servizio di collegamento ad Internet ed il traffico telefonico.

Allo stato, in analogia al servizio di telefonia vocale, il traffico telefonico di accesso ad Internet è prevalentemente addebitato all'utente finale su base minutaria. Come già realizzato in altri paesi europei, si può ipotizzare una modalità di commercializzazione di tale traffico di accesso ad Internet non più su base minutaria ma su base forfetaria.

Con riferimento alle tre relazioni commerciali precedentemente introdotte, l'offerta di accesso ad Internet forfetaria può essere, dunque, così differenziata:

– offerta forfetaria che l'ISP rivolge all'utente finale (denominata nel seguito offerta *dial-up flat rate* o forfetaria), in cui le due voci di costo traffico telefonico e servizio di collegamento si traducono in un canone unico sostenuto dall'utente indipendentemente dal volume di traffico sviluppato;

– offerta forfetaria che l'operatore di terminazione rivolge all'ISP (denominata nel seguito offerta di traffico *end-to-end* forfetaria per ISP), con la quale l'ISP raccoglie il traffico Internet dall'operatore di terminazione presso il quale è attestato, con una valorizzazione economica indipendentemente dal volume;

– offerta forfetaria che l'operatore di accesso rivolge all'operatore di terminazione (denominata nel seguito offerta FRIACO – *Flat Rate Internet Access Call Origination*) che prevede che il traffico di interconnessione raccolto dall'operatore d'accesso sia valorizzato in maniera forfetaria e indipendentemente dai volumi effettivamente sviluppati.

Obiettivo della consultazione è acquisire elementi utili di valutazione relativamente all'introduzione di una modalità di interconnessione forfetaria sia come modalità atta a sostenere offerte finali *dial-up* forfetarie sia quale strumento che può consentire lo sviluppo di ulteriori modelli di offerte finali utili allo sviluppo della concorrenza.

2. Offerta di accesso ad Internet

Nell'attuale scenario di mercato dei servizi di accesso ad Internet è possibile identificare le principali tecnologie ad oggi disponibili per il collegamento dell'utente finale alla rete dell'operatore di accesso:

– *Dial-up*: utilizza il canale telefonico per raggiungere il punto di accesso alla rete Internet in modalità commutata. I punti terminali del canale telefonico devono essere dotati di modem o di adattatori in funzione della tecnologia utilizzata. Le velocità di trasmissione sono fino a 56 kbit/s nel caso della Rete Telefonica Generale (RTG), 64 kbit/s o 128 kbit/s nel caso ISDN.

– xDSL (allo stato ADSL e HDSL): condivide con la rete commutata solo il collegamento terminale verso l'utente, cioè i doppi telefonici. Per la trasmissione utilizza una banda di frequenza diversa da quella fonica e quindi sin dal lato cliente è possibile distinguere il traffico fonico da quello dati diretto a Internet. Le velocità di trasmissione sono asimmetriche nel caso di ADSL e simmetriche nel caso HDSL. Sono presenti sul mercato varie offerte caratterizzate da diverse combinazioni di velocità nelle due direzioni. Alcuni esempi sono: i) accesso fino a 256 Kbit/s in ricezione e 128 Kbit/s in trasmissione; ii) accesso fino a 640 kbit/sec in ricezione e fino a 128 kbit/sec in trasmissione; iii) accesso fino a 2 Mbit/sec in ricezione e fino a 640 kbit/sec in trasmissione.

– CDN: si utilizzano circuiti dedicati per la trasmissione dei dati fino al POP dell'ISP. La velocità di trasmissione per interfaccia può raggiungere i 155 Mbit/s.

– Satellitare: il collegamento tra utente finale ed ISP avviene tramite un satellite e può essere bidirezionale o unidirezionale dal satellite verso il terminale. In quest'ultimo caso per inviare dati e per le richieste di caricamento bisogna fare ricorso ad una diversa modalità di connessione, ad esempio la linea telefonica. Nella direzione dal satellite al terminale si possono avere velocità di trasmissione fino a 45 Mbit/s.

I modelli di commercializzazione delle offerte di accesso ad Internet apparsi sul mercato fino ad oggi possono essere ricondotti ad una delle categorie riportate qui di seguito:

– Gratuito: l'utente accede ad Internet in maniera completamente gratuita. Non viene richiesto all'utente di corrispondere né il canone di abbonamento né il traffico telefonico generato dalla connessione ad Internet. Tale modalità non è allo stato utilizzata stanti le difficoltà di finanziamento di un sistema totalmente basato sui ricavi derivati dalla pubblicità.

– *Free Internet*: l'utente non corrisponde il canone di abbonamento, ma solamente il traffico telefonico generato per la connessione ad Internet.

– Abbonamento + Traffico telefonico: l'utente corrisponde sia il canone di abbonamento sia il traffico telefonico generato dalla connessione ad Internet.

– Forfetario (*Flat rate*): l'utente corrisponde esclusivamente un canone di abbonamento che comprende un numero illimitato di minuti di connessione.

– Semi-forfetario (*Semi-flat*): l'utente corrisponde un canone di abbonamento che gli permette di connettersi senza dovere sostenere alcun onere aggiuntivo, in fasce orarie e/o giorni della settimana prestabiliti. Al di fuori delle fasce orarie prestabilite l'utente corrisponde una tariffa minutaria.

– Forfetario limitato: l'utente corrisponde un canone di abbonamento che comprende un numero limitato di minuti di connessione, esauriti i quali l'utente dovrà corrispondere una tariffa minutaria o acquistare nuovi minuti di connessione.

– Abbonamento + traffico a Mbyte: l'utente corrisponde un canone di abbonamento in aggiunta al quale corrisponde un importo proporzionale alla quantità di dati trasmessi.

Lo scenario competitivo del mercato dell'accesso ad Internet è attualmente caratterizzato da una prevalenza della modalità di accesso *dial-up*, per la quale sono disponibili numerose modalità commercializzazione, di cui il modello largamente prevalente è quello "free".

Nel corso degli ultimi mesi, però, in seguito all'introduzione di una serie di offerte ADSL a prezzo contenuto, rivolte ad un'utenza di tipo residenziale, si è assistito ad una migrazione dell'utenza più esigente verso questa nuova modalità di accesso, per la quale i modelli di commercializzazione sono, allo stato, di tipo forfetario.

Tale fenomeno si sta sviluppando in Italia in uno scenario che vede che il servizio di *Unbundling Local Loop* (ULL) in fase di attuazione, ciò comportando una concorrenza diretta nel mercato dell'accesso, che potrà favorire la discesa dei prezzi e quindi l'ulteriore diffusione della tecnologia ADSL e le relative modalità di accesso ad Internet.

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

q.1) Quale si ritiene sia il mercato di riferimento dell'offerta *dial-up* forfetaria e quale potrebbe essere l'impatto sull'attuale mercato dei servizi Internet, con riferimento ai modelli già diffusi quali l'offerta ADSL rivolta al mercato residenziale?

q.2) Quali sono le condizioni che rendono commercialmente sostenibile per un ISP l'offerta ai propri clienti di accesso ad Internet *dial-up* forfetaria?

q.3) Considerata la possibilità che l'introduzione di un modello di commercializzazione forfetario incrementi il tempo di collegamento degli utenti alla rete, si ritiene che il ruolo degli *Application Service Provider* (ASP) e dei *Content Service Provider* (CSP) nel modello di *business* complessivo dei servizi Internet si modifichi?

q.4) Quali problematiche di fatturazione potrebbe incontrare un ISP nella fornitura di un servizio di accesso *dial-up* forfetaria?

q.5) Si ritiene opportuno definire delle norme che rendano più chiare le condizioni di offerta per i servizi di accesso ad Internet? Se sì, di che tipo?

Come risulta da alcuni studi in materia svolti in altri paesi europei, con l'introduzione di modalità di commercializzazione forfetarie del traffico Internet si modificano le caratteristiche statistiche del traffico, evidenziando due fenomeni differenti: da un lato si eliminano i picchi in corrispondenza dell'ora di passaggio dalla fascia *peak* a quella *off-peak* del traffico telefonico; dall'altro gli utenti sono portati a mantenere la connessione sempre attiva (*always on*) anche durante i momenti di non utilizzo del servizio.

q.6) Quali sono le osservazioni in merito ai due fenomeni precedentemente descritti? Quali azioni possono essere messe in atto per evitare/limitare il fenomeno dell'*always on*?

q.7) Si prega di fornire, se disponibili, statistiche di traffico *dial-up* in relazione alla diverse modalità di commercializzazione precedentemente descritte.

3. Il traffico Internet nel mercato dell'interconnessione: il modello FRIACO

Attualmente, tutte le modalità di valorizzazione del traffico al punto di interconnessione sono minutarie; in particolare, i modelli tecnico-economici di interconnessione tra Telecom Italia e OLO per il traffico *dial-up* sono:

– Terminazione con fatturazione a carico Telecom Italia: ove Telecom è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare l'OLO per il servizio di terminazione delle chiamate sul POP – è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni geografiche in capo all'OLO;

– Raccolta con fatturazione a carico Telecom Italia: ove l'OLO è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare Telecom per il servizio di raccolta delle chiamate fino al punto di interconnessione relativi e per la prestazione di fatturazione e copertura dell'eventuale rischio di insolvenza – è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni non geografiche del tipo 848;

– Raccolta con fatturazione a carico OLO: ove l'OLO è titolare dei ricavi da traffico telefonico e provvede a remunerare Telecom per il servizio di raccolta delle chiamate fino al punto di interconnessione - è applicato ad esempio quando l'ISP utilizza numerazioni geografiche e l'utente antepone il codice di *Carrier Selection* dell'OLO ad es. 10XY 06...

In tutti i modelli descritti il traffico di interconnessione, sia esso in raccolta o in terminazione, viene allo stato tariffato in modalità minutaria.

Il modello di forfetario FRIACO, introduce una nuova modalità di valorizzazione del traffico di interconnessione rivolto a numerazioni per i servizi Internet, e può essere considerato come un caso particolare del modello di raccolta.

Il modello FRIACO, come sua caratteristica peculiare, prevede che l'OLO corrisponda un canone mensile per ogni canale di collegamento attivato con la rete di Telecom, indipendentemente dall'effettivo utilizzo in termini di traffico, cioè indipendentemente dai volumi di traffico raccolto dalla rete di accesso.

Per definire correttamente le caratteristiche del modello di interconnessione FRIACO è opportuno tener anche presente che l'infrastruttura di rete utilizzata è stata progettata e realizzata per il servizio telefonico.

Le differenti statistiche di traffico dei collegamenti alla rete Internet, influenzate anche dal modello di commercializzazione forfetario, hanno un impatto sulla rete telefonica, che in funzione dell'architettura di rete e del volume del traffico, si può manifestare a diversi livelli della rete stessa (SGU, tra SGU e SGT e tra SGT).

È, altresì, evidente che occorre mantenere alta la qualità del servizio all'utente finale, evitando il verificarsi di situazioni di congestione della rete. A tale scopo possono, peraltro, essere adottati diversi accorgimenti tecnici. Ad esempio, l'introduzione di una specifica numerazione (decade 7) per distinguere il traffico Internet da quello fonico è in tale direzione: è sufficiente analizzare la prima cifra del numero composto per poter distinguere il traffico Internet da quello fonico.

Una volta distinto, il traffico Internet può essere trattato nel modo più appropriato, attivando degli opportuni accorgimenti tecnici per limitare gli impatti negativi sulla rete telefonica e massimizzare l'efficienza di rete.

q.8) Quale relazione sussiste tra l'interconnessione FRIACO e le offerte di accesso ad Internet *dial-up* forfetarie?

q.9) Il modello FRIACO potrebbe essere utilizzato anche per il traffico di interconnessione relativo ad offerte finali di accesso ad Internet non forfetarie? Se sì, con quali vantaggi?

q.10) Quali sono gli impatti in termini di dimensionamento delle reti di fonia conseguenti all'introduzione di un modello di interconnessione FRIACO? Quali potrebbero essere gli eventuali accorgimenti tecnici da introdurre?

q.11) Con riferimento alla struttura di rete di Telecom Italia, a che livello di interconnessione è opportuno prevedere che il traffico FRIACO sia consegnato all'OLO? È necessario prevedere diversi livelli di interconnessione? Se sì, quali e perché?

q.12) Quale si ritiene siano i criteri e l'algoritmo da utilizzare per determinare il valore delle tariffe FRIACO? In particolare, quali dovrebbero essere i parametri di traffico e di costo da utilizzare?

q.13) Si ritiene che gli ISP debbano avere accesso diretto all'offerta FRIACO alle stesse condizioni economiche degli OLO, oppure sia opportuno mantenere l'attuale modello che prevede che le offerte di interconnessione siano rivolte agli operatori licenziatari?

4. Scenari evolutivi

La maggiore diffusione dei servizi di *Unbundling*, l'eventuale introduzione dell'accesso condiviso per il doppino d'utente (*shared access*), consentiranno agli OLO una maggiore flessibilità per la raccolta del traffico verso Internet.

Ulteriori opportunità verranno offerte dalla possibilità di utilizzare un'interconnessione a livello IP tra ISP/OLO e Telecom, per la consegna del traffico *dial-up* originato sulla rete di fonia.

Infine, occorre considerare le variazioni del mercato Internet derivanti dalla crescente diffusione di sistemi mobili per l'accesso alla rete.

q.14) Quali possono essere gli impatti delle nuove tecnologie sull'architettura di rete tradizionale, con particolare riferimento ai modelli di interconnessione?

q.15) Nello scenario di sviluppo della rete, come si introduce il modello FRIACO e quali potrebbero essere le sue evoluzioni?

È gradito l'invio di note di approfondimento a corredo della risposta fornita alla presente consultazione.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Si prega di indicare nella risposta il grado di accessibilità ai terzi della documentazione inviata.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo *www.agcom.it*.

Delibera n. 21/01/CIR del 26 settembre 2001

Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001

Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2001, n. 237

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2001 e nella sua prosecuzione del 26 settembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318/97, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

CONSIDERATO che Telecom Italia s.p.a. ha pubblica la propria Offerta di Interconnessione di riferimento per l'anno 2001 in data 7 settembre 2001;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 settembre 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

Allegato A
alla delibera n. 21/01/CIR

**Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a.
per l'anno 2002. Documento per la consultazione**

L'AUTORITÀ,

nell'ambito del procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2001, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione, sulle condizioni di offerta per l'anno 2001:

1. i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
2. i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
3. i servizi di co-locazione;
4. i servizi di *backhauling*;
5. il servizio di fatturazione per l'accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;
6. i servizi di Canale Virtuale Permanente.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia s.p.a. in data 18 aprile 2002.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della delibera di Consiglio n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

INVITA

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2002 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2002", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco"
80143 Napoli

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica Offerta di Riferimento 2002".

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Offerta di Riferimento 2002, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo: *www.agcom.it*.

Documento per la consultazione del 4 ottobre 2001

Consultazione pubblica concernente “La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche”

Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2001, n. 239

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”,

INDICE

una consultazione pubblica, nell’ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori. La consultazione è stata autorizzata dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base del “documento per la consultazione” approvato dal Comitato tecnico scientifico del progetto.

Documento per la consultazione

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio di alcune problematiche connesse alla tutela dei minori nel corrente utilizzo degli strumenti offerti dalle reti telematiche, ed in particolare di Internet, anche tenendo conto delle possibilità - disponibili sia per i minori, che per gli educatori - di controllo, diretto ed indiretto, sull’accesso alle reti e sui contenuti delle informazioni, si invitano le categorie di soggetti: famiglie; “minori”; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti; a partecipare alla consultazione pubblica concernente “La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche”, che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti rispettivamente le seguenti due aree:

- A. L’accesso alle informazioni;
- B. I contenuti offerti.

La consultazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, sul sito *web* dell’Autorità stessa all’indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rapporto sulle risultanze della consultazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità.

Contenuti

A. L’accesso alle informazioni

Introduzione

Con la progressiva espansione delle reti telematiche come nuovi veicoli di trasmissione dei contenuti, talvolta ancor più pervasivi di quelli tradizionali, quale ad esempio la televisione, la tutela del minore dovrebbe prevedere l’utilizzo di nuove forme di controllo specifiche e riconoscibili. In particolare, per quanto riguarda Internet il compito appare complesso sia per le possibilità offerte dalla rete di nascondere l’identità dei soggetti operanti, sia per la natura intrinseca del mezzo, percepito da tutti come luogo di libertà e di accesso incondizionato. L’esigenza, infatti, è quella di garantire il minore cercando, comunque, di salvaguardare le potenzialità e le opportunità formative che possono derivare dal suo rapporto con i mezzi di comunicazione.

Domanda n. 1

Sistemi e tecnologie che consentano di accedere soltanto a determinati tipi di contenuto (programmi di filtraggio), di verificare i tempi e le modalità di navigazione (programmi di controllo parentale), di certificare i con-

tenuti e le informazioni di Internet (Rating Agency), ecc., possono essere considerati strumenti efficaci per controllare la navigazione in rete, tenendo conto dell'identità linguistica?

Risposta

a) Sì, perché _____

b) No, perché _____

Domanda n. 2

Altre modalità e strumenti di controllo della navigazione sono utili per assicurare la tutela dei minori?

Risposta

a) Sì (elencare le forme di controllo in ordine di priorità), perché _____

b) No, perché _____

Domanda n. 3

È opportuno rendere disponibili portali e siti di accesso dedicati ai bambini e agli adolescenti che guidino la navigazione solo su siti controllati e con contenuti adatti ai minori?

Risposta

a) Sì, perché potrebbe essere una guida ed un punto di riferimento.

b) No, perché si tratta di uno strumento facilmente "attaccabile" e utilizzabile, quindi, per scopi opposti.

c) No, perché non risolvono il problema del controllo sui minori che navigano in Internet.

d) Altro (specificare), perché _____

B. I contenuti offerti

Introduzione

La sempre più rapida espansione dell'impiego delle reti telematiche offre evidenti benefici, in particolare nel settore dell'educazione e della formazione, in quanto mette nuovi strumenti a disposizione dei minori, abbassa le barriere alla creazione e alla distribuzione dei contenuti, nonché offre ampio accesso a fonti sempre più ricche di informazione senza distinzioni culturali e linguistiche. La facilità di accesso e di immissione di contenuti, al contempo, impone un più attento esame dei contenuti stessi e della loro provenienza.

Domanda n. 4

Quali potrebbero essere i contenuti di una Carta dei diritti dei minori per le reti telematiche?

Risposta

a) _____ (Specificare uno o più temi in ordine di priorità).

Domanda n. 5

Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori?

Risposta

a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____

b) Criteri relativi al *target* specifico di riferimento, perché _____

c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____

d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e perché _____

Domanda n. 6

È opportuno procedere alla segnalazione dei contenuti non adatti ai minori con appositi sistemi di segnalazione?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____
c) Altri sistemi (specificare quali), perché _____

Domanda n. 7

In che modo è possibile promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla fruizione dei contenuti offerti dalla navigazione in Rete?

Risposta

- a) _____ (Specificare uno o più strumenti in ordine di priorità).

Modalità e termini per la partecipazione

I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del mittente, la relativa categoria (famiglie; "minori"; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonché per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite:

- a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Gabinetto
Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori
Centro Direzionale - Is. B5 "Torre Francesco"
80143 - Napoli

indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: "La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche" ovvero

- b) in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: progettominori@agcom.it, indicando in oggetto, dopo le informazioni sul mittente, la dicitura sopra indicata.

Per le comunicazioni di risposta può essere utilizzato il modello presente, unitamente al testo della consultazione, sul sito *web* dell'Autorità.

I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del Progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/96 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Per gli altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.

Le comunicazioni non precostituiscono, ai sensi della delibera n. 278/99, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità.

Napoli, 4 ottobre 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Consultazione pubblica concernente “La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche”. Proroga del termine per l’inoltro delle comunicazioni di risposta

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299

Per agevolare la più diffusa partecipazione dei soggetti interessati ai quesiti posti con la consultazione pubblica concernente “La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche” indetta dall’Autorità con documento del 4 ottobre 2001, la Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell’11 dicembre 2001, ha autorizzato la proroga al 15 febbraio 2002 del termine per l’inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione stessa.

La proroga del termine è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, sul sito *web* dell’Autorità stessa all’indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Delibera n. 486/01/CONS del 20 dicembre 2001

Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, e, in particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per la garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 90/388/CEE della Commissione del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia";

VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR del 15 febbraio 2000, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del luglio 1999";

VISTA la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante "Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione";

VISTA la propria delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante il "Regolamento concernente l'accesso ai documenti";

CONSIDERATO che l'Autorità ha disposto, in data 20 dicembre 2001, l'avvio del procedimento "Introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati";

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal summenzionato procedimento, l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati quali aventi notevoli forza di mercato e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati quali aventi notevoli forza di mercato.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera n. 486/01/CONS

Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

ha disposto, in data 20 dicembre 2001, l'avvio di un procedimento concernente l'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati.

Ciò premesso, l'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione, documentazione e singole posizioni dei diversi soggetti interessati in merito alle tematiche inerenti al procedimento sopra indicato,

INVITA

- i soggetti titolari di licenza individuale;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali licenziatari per la prestazione di servizi di telefonia vocale;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- altri soggetti potenzialmente interessati;

a far pervenire all'Autorità una comunicazione concernente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sull'introduzione di meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione praticati dagli operatori mobili notificati e la regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori fissi notificati*" nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro direzionale – Isola B5 – Torre Francesco
80143 – Napoli

È gradito l'anticipo delle comunicazioni, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la dicitura sopra indicata.

Le comunicazioni dovranno essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito indicati.

1. Introduzione

La delibera n. 338/99 ha inteso stabilire un meccanismo basato da un lato su un modello competitivo dei beni intermedi (ovvero i servizi di terminazione su rete radiomobile) e dall'altro sul pieno ribaltamento degli effetti competitivi sugli utenti finali.

Tale meccanismo è basato su:

- la fissazione di un valore massimo di terminazione;
- la fissazione di un meccanismo di formazione del prezzo da parte di Telecom Italia come somma della terminazione e di una quota di *retention*. Anche il valore massimo di tale quota è fissato dalla delibera n. 338/99.

La delibera n. 338/99 non prevede un sistema automatico di adeguamento dei predetti valori massimi. A tal fine, l'Autorità intende valutare l'introduzione, entro la metà del 2002, di un meccanismo di lungo periodo di riduzione programmata del valore massimo di terminazione delle chiamate su rete mobile (*network cap*) praticato dagli operatori mobili notificati quali aventi notevole forza di mercato. Allo stesso tempo, l'Autorità ritiene opportuno valutare la possibile evoluzione dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori di rete fissa notificati quali aventi notevole forza di mercato, valutando altresì l'eventuale introduzione di un meccanismo di *price cap* per il controllo di tali prezzi.

Il meccanismo di adeguamento dei valori massimi, similmente a quanto stabilito con il *price cap* per i prezzi finali di Telecom Italia per altri servizi di fonia, si propone quindi l'obiettivo di affiancare ed integrare il sistema competitivo introdotto dalla delibera n. 338/99 con l'obiettivo di fornire un incentivo ad una maggiore efficienza.

I meccanismi di *cap* non pregiudicano lo svilupparsi di meccanismi competitivi e garantiscono agli operatori interconnessi e agli utenti finali una maggiore prevedibilità dei prezzi di mercato.

Le finalità di introduzione di un *network cap* sono, quindi essenzialmente:

- il rafforzamento nel lungo periodo degli incentivi per una maggiore efficienza nelle reti degli operatori mobili notificati mantenendo inalterato l'attuale meccanismo competitivo;
- l'orientamento dei prezzi massimi di interconnessione alle nuove basi di costo che saranno progressivamente introdotte, ovvero quelle basate dapprima sui costi correnti e successivamente sui costi incrementali di lungo periodo;
- la riduzione della regolamentazione *ex ante*, utilizzando gli strumenti della contabilità come elementi di verifica di lungo periodo.

Relativamente alla modifica dell'attuale struttura regolamentare per la formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile originate dai clienti degli operatori di rete fissa notificati e l'eventuale introduzione di un meccanismo di *price cap* per il controllo di tali prezzi, l'obiettivo è quello di fornire gli incentivi ad una maggiore flessibilità nella modulazione dei prezzi finali e maggior spinta competitiva a vantaggio di tutta l'utenza nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

2. Domande per la consultazione

2.1 Network cap sui valori di terminazione degli operatori mobili notificati:

a) Si richiedono valutazioni in merito a vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo di adeguamento dei valori massimi di terminazione.

b) Si richiedono valutazioni in merito all'introduzione di un unico valore di terminazione sulle reti mobili, non articolato in fascia oraria di picco e fuori-picco.

c) Qualora si ritenga opportuna l'articolazione in fasce orarie per i valori di terminazione, si richiede se sia opportuno applicare il *network cap* al valore della terminazione medio ovvero ai valori di terminazione di picco e fuori-picco.

d) Si richiedono valutazioni relativamente ai criteri di fissazione del valore iniziale del *cap* tenendo conto della struttura di mercato e dell'orientamento al costo degli operatori notificati.

e) Si richiedono valutazioni in merito ai possibili criteri di determinazione del tasso di riduzione annuale del valore massimo di terminazione quali ad esempio:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;

– l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale, relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione)

ed alla utilizzazione di ulteriori criteri quali i:

- costi derivanti da un incremento dei livelli di qualità di servizio rispetto ad obiettivi prefissati;
- costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti nel quadro normativo;
- costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

f) Si richiedono valutazioni relativamente alla durata del *network cap* e sulla possibilità di rivedere annualmente gli obiettivi di efficienza.

2.2 *Regolamentazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati ed eventuale introduzione di un meccanismo di price cap per il controllo di tali prezzi*

a) Si richiedono valutazioni in merito all'opportunità di mantenere inalterato il meccanismo vigente, disposto dalla delibera n. 338/99, di determinazione del prezzo fisso-mobile praticato dagli operatori di rete fissa notificati come somma della quota di terminazione stabilita dall'operatore mobile e della quota di *retention* applicata dall'operatore di rete fissa notificato.

b) Si richiedono valutazioni sull'eventuale introduzione di differenti modalità di formulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori di rete fissa notificati, quali ad esempio la determinazione di un prezzo uniforme per le chiamate dirette a tutti gli operatori di rete mobile.

c) Si richiedono valutazioni in merito a vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo pluriennale di adeguamento del prezzo delle chiamate fisso-mobile (*price cap*) praticato dagli operatori di rete fissa notificati.

d) Si richiede se sia opportuno applicare il *price cap* ad un paniere separato composto unicamente dalle chiamate fisso-mobile ovvero che le chiamate in questione siano incluse in un unico paniere di servizi di telecomunicazioni.

e) Si richiede se sia opportuno applicare il *price cap* sulla base di un'articolazione tariffaria del traffico in fasce di picco e fuori-picco.

f) Si richiedono valutazioni relativamente ai criteri di fissazione del valore iniziale del *cap* tenendo conto della struttura di mercato di rete fissa e della necessità di valutare la sottostante struttura di costi relativa all'utilizzo della rete fissa.

g) Si richiedono valutazioni in merito ai possibili criteri di determinazione del tasso di riduzione annuale del prezzo delle chiamate fisso-mobile ovvero del solo valore massimo della quota di *retention*, quali ad esempio:

- il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo;
- l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività (X annuo), prefissato per un periodo almeno triennale, relativamente all'offerta di servizi di rete (interconnessione)

ed alla utilizzazione di ulteriori criteri quali i:

- costi derivanti da un incremento dei livelli di qualità di servizio rispetto ad obiettivi prefissati;
- costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali o da mutamenti nel quadro normativo;
- derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

h) Si richiedono valutazioni relativamente alla durata del *price cap* e sulla possibilità di rivedere annualmente gli obiettivi di efficienza e l'articolazione dei panieri.

i) Qualora si ritenesse opportuno mantenere inalterate le modalità vigenti di determinazione del prezzo fisso-mobile praticato dall'operatore di rete fissa notificato come somma della quota di terminazione stabilita dall'operatore mobile e della quota di *retention* applicata dall'operatore di rete fissa notificato, si richiedono valutazioni in merito ai:

1) vantaggi e svantaggi nell'introduzione di un meccanismo pluriennale di adeguamento del valore massimo della quota di *retention*;

2) principi per la determinazione della quota *retention*, con riguardo, tra l'altro, alla fissazione del paniere di traffico da utilizzare per il calcolo della quota di *retention*, all'applicazione delle quote di *retention* ai differenti operatori di rete mobile, alla valorizzazione della quota di *call set-up* ed alle modalità di determinazione del valore della *retention* applicata agli operatori mobili nuovi entranti sul mercato.

È gradito ogni altro commento rilevante ai fini della presente consultazione nonché l'invio di note illustrative in merito ai temi della stessa.

Le comunicazioni, ai sensi della delibera dell'Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive, decisioni dell'Autorità stessa, e sono trattate dall'Autorità con la massima riservatezza.

Si prega di dare evidenza, nelle comunicazioni, delle parti riservate ai fini dell'accessibilità a terzi della documentazione inviata, con le relative motivazioni.

Una sintesi delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità medesima.

Documento per la consultazione del 20 febbraio 2002

Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali

Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2002, n. 71

L'AUTORITÀ,

nell'ambito della propria attività di analisi dei mercati delle telecomunicazioni

INVITA

i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", i soggetti - portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi - costituiti in associazioni e comitati, nonché tutti i soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al mercato delle linee affittate internazionali.

In particolare, i soggetti dovranno rispondere ai seguenti quesiti:

A) Definizione del mercato

1. Definizione del mercato delle linee affittate internazionali;
2. in particolare, si richiede di valutare se le diverse componenti del servizio di linee affittate internazionali (ovvero, semicircuiti nazionali, a loro volta distinti in componente di accesso e di trasporto) possano costituire specifici segmenti di mercato;
3. in tal caso, indicare la dimensione geografica dei suddetti segmenti di mercato.

Sulla base di quanto indicato ai punti precedenti, relativamente all'identificazione del mercato del servizio di linee affittate internazionali ed alle sue eventuali articolazioni in specifici segmenti, si prega di rispondere alle domande che seguono.

B) Valore economico del mercato

1. Indicazione o stima del valore economico del mercato delle linee affittate internazionali, anche per i segmenti eventualmente indicati alla lettera A).

C) Aspetti relativi alle condizioni di offerta

1. Numero di operatori - nazionali ed esteri - che offrono il servizio di linee affittate internazionali ed illustrazione della tipologia di offerta;
2. valutazione in merito al grado di concorrenzialità del mercato ed eventuali elementi di criticità che ostacolano lo sviluppo della concorrenza;
3. modalità di definizione degli accordi tra operatori di diversi paesi per l'offerta del servizio di linee affittate internazionali al cliente finale;
4. modalità di formazione del prezzo del servizio;
5. stima delle quote di mercato degli operatori che offrono il servizio di linee affittate internazionali in Italia, con riferimento al periodo 2000-2001.

D) Aspetti relativi alle condizioni di domanda

1. Articolazione del proprio fatturato per tipologia di clientela (operatori, ISP, clienti finali);
2. nel caso di operatore-acquirente, indicazione dei principali fornitori del servizio di linee affittate internazionali.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente testo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio Analisi Economiche e di Mercato – Torre Francesco – Isola B/5 80143 Napoli e recare la dicitura “Consultazione pubblica finalizzata a verificare il grado di sviluppo e di concorrenzialità del mercato delle linee affittate internazionali”. Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: saem@agcom.it.

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell’Autorità, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell’Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle parti.

Napoli, 20 febbraio 2002

Il Direttore del Servizio analisi economiche e di mercato
ANTONIO PERRUCCI

Delibera n. 8/02/CIR del 24 aprile 2002

Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2002

Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2002, n. 105

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 24 aprile 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, n. 318/97, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la delibera di Consiglio n. 278/99, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

VISTA l'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 proposta e resa pubblica da Telecom Italia s.p.a. in data 18 aprile 2002;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere tecnico, giuridico ed economico implicati dal procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", l'Autorità, tramite la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, ritiene opportuno permettere al maggior numero di soggetti potenzialmente interessati di esprimere la propria opinione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'offerta di riferimento di Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2002.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

3. Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 aprile 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Allegato A
alla delibera n. 8/02/CIR

**Consultazione pubblica concernente l'Offerta di Riferimento di Telecom Italia s.p.a.
per l'anno 2002. Documento per la consultazione**

Nell'ambito del procedimento istruttorio "Offerta di Riferimento 2002", finalizzato alla valutazione dell'offerta di interconnessione della società Telecom Italia s.p.a. per l'anno 2002, l'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, osservazioni, elementi di informazione e documentazione, relativamente alle condizioni tecnico-economiche ed alle procedure di fornitura ed assistenza, con i rispettivi livelli di servizio, sulle condizioni di offerta per l'anno 2002, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti servizi:

1. i servizi di interconnessione nazionali ed internazionali;
2. i servizi di accesso disaggregato alla rete locale;
3. i servizi di co-locazione;
4. i servizi di *backhauling*.

Le condizioni di offerta relative ai servizi sopra indicati sono state proposte e rese pubbliche agli operatori di telecomunicazioni dalla società Telecom Italia s.p.a. in data 18 aprile 2002. Ciò premesso,

L'AUTORITÀ,

ai sensi della delibera di Consiglio n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive",

INVITA

gli organismi di telecomunicazioni ai quali si applicano le condizioni di cui all'Offerta di Riferimento 2002 a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica sulle condizioni di offerta di riferimento per l'anno 2002", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Att.ne Ing. Vincenzo Lobianco, responsabile del procedimento
Centro Direzionale is. B5 - "Torre Francesco"
80143 Napoli

Le comunicazioni saranno anticipate, entro il medesimo termine, anche in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura "Consultazione pubblica Offerta di Riferimento 2002".

In particolare le comunicazioni dovranno contenere le osservazioni del soggetto rispondente, in maniera puntuale e sintetica sull'Offerta di Riferimento 2002, rispettando preferibilmente l'ordine espositivo della medesima, con riferimento alle sole parti ritenute di interesse.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare integralmente i contributi inviati, i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione" contenente l'indicazione delle eventuali parti da considerare riservate con la relativa motivazione.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo: *www.agcom.it*.

Delibera n. 132/02/CONS del 24 aprile 2002

Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59"

Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2002, n. 106

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 24 aprile 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante "Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet";

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento finalizzato ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59, l'Autorità ritiene opportuno acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti titolari di licenza individuale, dei soggetti autorizzati, nonché di tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione del suddetto provvedimento;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, d'intesa con il Direttore del Servizio analisi economiche e di mercato;

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto "Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59".

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 aprile 2002

Il Commissario relatore
ALESSANDRO LUCIANO

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 132/02/CONS

Consultazione pubblica finalizzata a verificare le caratteristiche del mercato rilevante del “mercato dell’accesso a Internet”, indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59. Documento per la consultazione

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito del procedimento avente ad oggetto “Aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell’accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59”, invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell’Autorità n. 467/00/CONS recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, i soggetti - portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi - costituiti in associazioni e comitati, nonché tutti i soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla definizione e alle caratteristiche del mercato dell’accesso a Internet, indicato all’articolo 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

In particolare, i soggetti dovranno rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quale definizione del mercato dell’accesso ad Internet ritenete più adeguata dal punto di vista della normativa di settore?

2. Il mercato finale dell’accesso a Internet è differenziabile in funzione delle infrastrutture/tecnologie utilizzate per il servizio di accesso? In particolare, si considera che il servizio finale fruito mediante un accesso attraverso rete fissa (PSTN/ISDN) appartenga allo stesso o a diversi mercati rispetto alla fruizione del medesimo servizio attraverso una rete mobile (GSM/WAP, GPRS e, in futuro, UMTS), attraverso collegamenti dedicati (CDN) o attraverso tecnologie a banda più ampia, caratterizzate da funzionalità *always on* (accesso in fibra e servizi x-DSL)? Laddove i servizi di accesso ad Internet siano commercializzati congiuntamente ad altri servizi (per es., servizi voce), quali criteri di ripartizione dei ricavi si riterrebbero più pertinenti?

3. Indipendentemente dalle valutazioni relative alla tipologia di accesso, si ritiene sufficiente identificare il solo mercato relativo al servizio finale (o ai servizi finali), ovvero si ritiene necessario individuare separatamente anche il/i mercati intermedio/i relativi ai servizi di accesso ad Internet (ad esempio, i mercati di raccolta e terminazione dei servizi di accesso ad Internet)?

4. Nel caso, quali mercati intermedi si ritiene utile identificare, per quali ragioni e con quali criteri?

5. Si ritiene che i servizi Internet (diversi da quelli di connettività) facciano parte del mercato di accesso ad Internet o siano da ritenere parte di un diverso mercato?

6. Si ritiene che il mercato possadebba essere differenziato in funzione della tipologia di domanda (per esempio, residenziale/affari) o per area geografica o che debba essere considerato unitariamente?

7. Quale criterio di misurazione del mercato ritenete più adeguato: volumi, ricavi, altro?

8. Con finalità conclusive, si prega di effettuare ogni valutazione ritenuta opportuna in merito agli ambiti ed alle modalità applicative della legge 8 aprile 2002, n. 59.

Tenuto conto dei vincoli temporali definiti dalla legge 8 aprile 2002, n. 59, le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il quindicesimo trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente testo sul sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
Dipartimento vigilanza e controllo Servizio analisi economiche e di mercato
Torre Francesco – Isola B/5 80143 Napoli

e recare la dicitura “Consultazione pubblica finalizzata a verificare le caratteristiche del mercato rilevante del “mercato dell’accesso a Internet” indicato dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: dvcsaem@agcom.it.

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell'Autorità, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito *web* dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle Parti.

AUDIOVISIVO

Delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001

Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (art. 2 bis, comma 7, legge n. 66/01)

Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2001, n. 164

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 4 luglio 2001 ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 5 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

VISTA la propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS, recante “Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (legge n. 66/01 art. 2 bis, comma 7)”;

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, l’Autorità ha svolto una prima consultazione pubblica, avviata con la citata delibera n. 170/01/CONS;

CONSIDERATA la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione ed in considerazione dell’elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all’emanando regolamento, l’Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale;

VISTE le risultanze della consultazione pubblica di cui alla richiamata delibera n. 170/01/CONS;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

RAVVISATA la particolare urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell’allegato A alla delibera n. 278/99, l’Autorità ritiene di limitare a 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento, il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all’Autorità medesima le previste comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica concernente: regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissione radiotelevisive in tecnica digitale (art. 2 bis, comma 7, legge n. 66/01).

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante.

3. In ragione dell'urgenza, considerati i termini imposti dalla legge, in deroga a quanto previsto dal comma 6 dell'allegato A alla delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento. È disposta la pubblicazione dell'avvio della consultazione pubblica sui quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Allegato A
alla delibera n. 287/01/CONS

**Documento per la consultazione pubblica sul regolamento
relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale**

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando regolamento sulla televisione digitale terrestre ed invita i soggetti interessati a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione. Le eventuali proposte di modifica allo schema di articolato, di seguito allegato, devono essere formulate sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica in merito al regolamento sulla televisione digitale terrestre", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento in oggetto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale - Is. B5 - "Torre Francesco", 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa e saranno esaminate ai fini della predisposizione della versione finale del regolamento. Le comunicazioni inviate sono rese pubbliche ad eccezione delle parti esplicitamente indicate come riservate ai sensi della delibera n. 217/01/CONS.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo www.agcom.it.

**Schema di regolamento
relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale**

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "legge n. 249/97": la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- b) "legge n. 66/01": la legge 20 marzo 2001, n. 66 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti televisivi";

c) “legge n. 223/90”: la legge 6 agosto 1990, n. 223 “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

d) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

e) “fase transitoria” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;

f) “programma o palinsesto”: l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione circolare e caratterizzati da un unico marchio;

g) “programmi dati”: servizi di informazione, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;

h) “blocco di diffusione”: l’insieme della capacità trasmissiva, in tecnica digitale, su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;

i) “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di produzione, moltiplicazione, distribuzione e diffusione, e delle altre risorse che consentono la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;

l) “fornitore di contenuti”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla diffusione attraverso una rete di comunicazioni elettroniche;

m) “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione di apparati e chiavi numeriche agli utenti per l’abilitazione alla visione dei programmi ed alla fatturazione dei servizi, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

n) “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione televisiva in almeno l’80% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia ovvero la diffusione radiofonica in almeno il 60% del territorio nazionale ed in tutti i capoluoghi di provincia;

o) “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione in almeno il 60% del territorio del relativo bacino di utenza o della parte assegnata di detto bacino, così come individuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433 come convertito dalla legge 14 febbraio 2000, n. 5;

p) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

q) “opere europee”: le opere originarie:

1) di Stati membri dell’Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

c) il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell’audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per il rilascio delle licenze per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale su frequenze terrestri e delle autorizzazioni per la fornitura dei contenuti di tali trasmissioni e dei servizi associati.

2. Il regolamento contiene inoltre le disposizioni per la fase transitoria ai fini della definitiva trasformazione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica a quella digitale.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER FORNITORI DI CONTENUTI

Art. 3

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. La diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni al fornitore di contenuti, sulla base delle norme del presente regolamento.

2. La autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'Allegato 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento;

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nell'Allegato 1, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di 60 giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

7. La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:
 - a) i dati relativi al soggetto richiedente ed al responsabile dei programmi;
 - b) l'indicazione dello spazio che il richiedente intende destinare ai vari tipi di programmazione;
 - c) l'indicazione dell'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - d) l'eventuale uso di un sistema di codificazione e l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi;
 - e) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97.

Art. 5

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata per una durata non superiore ai dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 3 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.
3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.

Art. 6

Contributi

1. Il richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di lire italiane _____ a titolo di contributo per istruttoria.
2. Il soggetto autorizzato è inoltre tenuto al pagamento dei contributi, secondo gli importi e le modalità che verranno fissati dall'Autorità con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97.

Art. 7

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I fornitori di contenuti compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall'Autorità.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo conservano, d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

Art. 8

Responsabilità e rettifica

1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 223/90.

2. I fornitori di contenuti sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 9

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni ed in particolare di quelle di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I fornitori di contenuti, qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 10

Quote di emissione e produzione

1. I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

Art. 11

Promozione di opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i fornitori di contenuti devono riservare all'interno di ciascun programma un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee.

Art. 12

Tutela dei minori

1. I fornitori di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

2. I fornitori di contenuti non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e trasmessi nella fascia oraria fra le 24.00 e le 7.00.

Art. 13

Limiti alla fornitura dei contenuti

1. Uno stesso soggetto o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile, non possono irradiare programmi che impegnino più del 20 per cento della capacità trasmissiva totale consentita dal piano di assegnazione delle frequenze.

2. Fermi restando i limiti previsti dalla legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quanto previsto al Capo VII del presente regolamento per le concessionarie del servizio pubblico, al fine di consentire l'avvio dei mercati, il limite di cui al primo comma non si applica fino alla data del 25 luglio 2005.

3. L'Autorità nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, valutato l'andamento dei mercati, si riserva di stabilire per la fornitura dei programmi radiofonici in ambito nazionale una percentuale di cui al primo comma superiore al 20.

4. Nella fase transitoria, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all'art. 2, commi 6 e 8, legge n. 249/97.

Capo III

AUTORIZZAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art. 14

Autorizzazione alla fornitura dei servizi

1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme previste dalla delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS.

2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE), o in uno dei Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5 della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS. Tale dichiarazione deve attenersi a quanto indicato:

a) nell'allegato 2 al presente regolamento, per la fornitura al pubblico dei servizi di accesso condizionato;

b) nell'allegato 3 al presente regolamento, per la fornitura dei servizi della società dell'informazione.

3. I fornitori di servizi ad accesso condizionato:

a) rispettano gli *standard* tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

4. I fornitori di servizi ad accesso condizionato adottano entro 30 giorni dall'autorizzazione una carta dei servizi da sottoporre ad approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che in tutto o parte offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi ad accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e l'operatore di rete che li diffonde.

Capo IV

LICENZE PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVO

Art. 15

Tipologie di licenza e obblighi dell'operatore di rete

1. La licenza di operatore di rete per la diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata in ambito nazionale ovvero in ambito locale.

2. La trasmissione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase transitoria, dall'art. 30.

3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

4. L'operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la moltiplicazione dei programmi e dei dati:

a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'allegato A della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza.

5. L'operatore di rete è responsabile dell'identificazione dei programmi e stabilisce gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete.

Art. 16

Modalità di rilascio delle licenze

1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

2. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 100 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.

3. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 20 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.

4. Il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo per quest'ultimo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore radiotelevisivo. Il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta per quest'ultimo l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 249/97.

5. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti, abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

6. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.

7. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 17

Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:

- a) i dati relativi al soggetto richiedente;
- b) l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
- c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
- d) il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
- e) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attività;
- f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
- g) l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all'allegato 4;
- h) le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;
- i) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
- l) l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare direttamente per le varie mansioni e qualifiche;
- m) gli impegni finanziari per la promozione e la diffusione dei sistemi di radiodiffusione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
- n) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6, della legge n. 249/97;
- o) la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge n. 249/97;
- p) l'impegno ad adottare le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 223/90;

q) l'impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi dal richiedente.

2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;

b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

e) certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 20, comma 1, a titolo di contributo per istruttoria.

3. La domanda di licenza da parte dei soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive deve indicare con eventuale specifica dichiarazione:

a) lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;

b) di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;

c) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

d) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all'allegato 5, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti.

4. Gli adempimenti di cui al comma 3 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all'atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all'art. 31.

5. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2 del presente articolo.

6. Non è consentita la trasformazione della licenza di operatore di rete per la diffusione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

7. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di licenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

8. L'operatore di rete è tenuto a verificare il rispetto da parte dei fornitori di contenuti che diffondono palinsesti attraverso la propria rete degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, e 12 del presente regolamento.

Art. 18

Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere, oltre agli elementi

di cui alle lettere da a) a f), e da h) a q) del comma 1 dell'art. 17, e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 3 dell'articolo 17, le seguenti indicazioni:

a) il bacino di utenza che si intende coprire;

b) i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di licenza, specificando l'ordine di preferenza.

2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'articolo 17, comma 2, lettere da b) ad f), deve essere corredata da certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda. Il comma 6 dell'art. 17 si applica anche alle domande di licenza previste dal presente articolo.

3. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente.

4. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una licenza per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

5. Non è consentita la trasformazione della licenza per operatore di rete televisivo in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

Art. 19

Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radio-comunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza.

Art. 20

Contributi e canoni

1. Il richiedente la licenza di operatore di rete è tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di contributo per istruttoria:

a) lire italiane _____ per licenza in ambito nazionale;

b) lire italiane _____ per licenza in ambito locale.

2. I titolari licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi annuali per controlli e verifiche stabiliti dall'Autorità.

3. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97 tenendo conto anche della scarsità delle risorse spettrali.

4. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'art. 2 del T.U. sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 21

Progetto dell'impianto o della rete

1. Il progetto di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall'Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori richiamati dall'art. 2 della legge n. 66/01, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall'art. 23 del presente regolamento.

Art. 22

Omologazione e collaudo degli impianti

1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente.

2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

Art. 23

Condivisione di infrastrutture, impianti e siti

1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture, impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche e dei piani di assegnazione delle frequenze.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 66/01, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, il Ministero delle comunicazioni, fin dalla fase sperimentale, e quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, può imporre agli operatori di rete la condivisione di infrastrutture, impianti e siti nonché piani di trasferimento anche graduali.

3. L'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale avviene in condizioni di equità e non discriminazione fra i titolari di licenza per operatore di rete.

4. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti di radiodiffusione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

5. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all'art. 13, commi 2 e 3, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

6. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previa adeguata consultazione nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

Art. 24

Fornitura della guida ai programmi

1. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi nel rispetto delle previsioni della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall'utente.

2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

Art. 25

Durata delle licenze e revoca

1. Le licenze hanno una validità non superiore a 12 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

Art. 26

*Procedure a regime per il rilascio delle licenze
e l'assegnazione di frequenze*

1. Al termine della fase transitoria, l'Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.

2. Contestualmente all'adozione del piano di assegnazione delle frequenze, l'Autorità provvede ad individuare, sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, i criteri per il rilascio delle ulteriori licenze o per l'assegnazione di ulteriori frequenze, tenendo conto, in particolare, della potenzialità economica, dei progetti radioelettrici e tecnologici e degli accordi con i fornitori di contenuti e di servizi.

Art. 27

*Disciplina degli accordi fra operatore di rete
e fornitore di contenuti e di servizi*

1. L'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti ovvero di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione o di licenza.

2. La fornitura di capacità diffusiva e trasmissiva, nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano soggetti controllanti, controllati o collegati ai sensi dell'art. 13, comma 1, del presente regolamento, avviene sulla base di negoziazione commerciale, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della legge n. 249/97.

3. L'operatore di rete nello stabilire gli opportuni accordi tecnici non opera discriminazioni di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 13, comma 1, del presente regolamento e fornitori indipendenti di contenuti e servizi.

4. Gli accordi di cui ai precedenti commi sono preventivamente comunicati all'Autorità.

5. Gli accordi che non rispettano il limite di cui all'art. 13, nonché il limite di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, ovvero che siano destinati ad eludere l'applicazione di detti limiti, sono nulli.

6. Ai fini del presente regolamento si considerano soggetti all'influenza dominante dell'operatore di rete i fornitori di contenuti che, mediante specifici accordi, attribuiscono direttamente o indirettamente all'operatore di rete, anche mediante la composizione di organi amministrativi, ovvero la nomina di organi dirigenziali dotati di specifiche responsabilità editoriali, di determinare, in tutto o in parte, i contenuti dei palinsesti.

7. L'Autorità, valutato il rispetto del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, può intervenire al fini di imporre obblighi specifici agli operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro.

Capo V

DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

Art. 28

Fornitori di contenuti radiofonici

1. Ai fornitori di contenuti radiofonici si applicano le disposizioni del capo II del presente regolamento ad eccezione dell'art. 4, comma 1, lett. d), dell'art. 9, comma 2, dell'art. 10, dell'art. 11 e dell'art. 12, comma 2.

Art. 29

Licenze per operatore di rete radiofonico

1. Entro sei mesi dall'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, i soggetti in possesso dei requisiti specificati successivamente possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento e secondo le modalità che verranno specificate contestualmente all'adozione del piano o in successivo provvedimento.

2. Al rilascio delle licenze per operatore di rete radiofonico non si applicano le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3, all'art. 20, comma 1, e all'art. 24 del presente regolamento.

3. La licenza di operatore di rete radiofonico può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di 14 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, nel caso di licenza in ambito nazionale, ovvero che impieghino non meno di 5 dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale, nel caso di licenza in ambito locale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.

4. Per l'operatore di rete radiofonico la documentazione relativa alla domanda di licenza di cui all'art.17, comma 2, lett. a), si riferisce alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma.

5. Il richiedente la licenza di operatore di rete radiofonico è tenuto al pagamento delle seguenti somme a titolo di contributo per istruttoria:

a) lire italiane _____ per licenza in ambito nazionale;

b) lire italiane _____ per licenza in ambito locale.

Capo VI

FASE TRANSITORIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Art. 30

Attuazione del piano digitale

1. La data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale è specificata contestualmente all'adozione del piano di assegnazione stesso. Entro dodici mesi a partire dalla data di attuazione l'esercizio della radiodiffusione avviene esclusivamente in conformità con i piani di assegnazione delle frequenze e sui siti da essi previsti.

Art. 31

Fase sperimentale

1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni televisive terrestri e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

2. L'abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un impegno a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 32, comma 1.

3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare esclusivamente i soggetti di cui al comma 1, ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.

4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere sottoscritte esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La sottoscrizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese sottoscrittrici, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell'intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa sottoscrittrice.

5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.

Art. 32

Abilitazione alla sperimentazione

1. I soggetti richiedenti la abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l'altro:

a) le aree interessate dalla sperimentazione;

b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;

- c) le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;
 - d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
 - e) l'impegno ad adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a), del presente regolamento.
2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione come all'art. 17, comma 3, del presente regolamento.
3. Il Ministero delle comunicazioni nel rilasciare l'abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.
4. I richiedenti la abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni, conformi a quanto previsto dall'art. 2 *bis*, comma 1, della legge n. 66/01, alle quali consentiranno, all'interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione ai soggetti di cui al medesimo comma 1. In ogni caso dette condizioni devono garantire il maggior numero possibile di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, devono privilegiare i soggetti che garantiscano contenuti informativi diversificati in base ai principi di pluralismo informativo.
5. Il Ministero delle comunicazioni, su richiesta del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.
6. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all'art. 27 del presente regolamento.
8. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale presentano domanda conformemente a quanto previsto al comma 1.

Art. 33

Conversione delle abilitazioni televisive

1. A partire da sei mesi dall'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, i soggetti abilitati alla sperimentazione di cui all'art. 31 possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l'abilitazione.
2. I soggetti abilitati alla sperimentazione la cui rete copre un territorio nel quale risiedono complessivamente più di 15 milioni di abitanti sono tenuti a richiedere una licenza di operatore di rete in ambito nazionale.
3. I soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente alle previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, allo scopo di ottenere la licenza, devono:
- a) impegnarsi a trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi previsti dal presente regolamento, ad adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni ed a cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;
 - b) impegnarsi con le frequenze oggetto dell'abilitazione a coprire almeno il 70% della popolazione residente nei bacini di serviti;
 - c) impegnarsi ad investimenti in infrastrutture non inferiori a 150 miliardi per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e 15 miliardi per blocco di diffusione per le licenze in ambito locale, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza;
 - d) impegnarsi, anche tramite accordi commerciali con fornitori di servizi, a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre;
 - e) impegnarsi a completare la copertura del bacino nazionale o locale entro 24 mesi dall'assegnazione delle frequenze necessarie.

4. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, sentito il parere dell'Autorità in merito agli obblighi specifici assunti nei confronti dei fornitori di contenuti, nonché in merito al rispetto del regolamento di cui al successivo comma 6.

6. Nel rispetto dei principi di equità, non discriminazione e trasparenza, l'Autorità pubblica entro il 1° giugno 2002 un regolamento concernente le modalità ed i criteri di valutazione delle domande di cui al presente articolo.

7. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fidejussione bancaria, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.

Art. 34

Conversione delle concessioni

1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall'art. 33, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di chiedere il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti ai sensi del Capo II del presente regolamento.

2. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto l'abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

3. Le frequenze liberate a seguito dell'estinzione delle concessioni ovvero liberate a seguito della conversione della concessione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo della licenza di operatore di rete rilasciata, sono assegnate con le procedure previste dal presente regolamento ad altri licenziatari.

Capo VII

DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 35

Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale

1. Le concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo sono abilitate alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su un blocco di frequenze.

2. Le concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo sono tenute, qualora richiedano l'abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall'art. 32, comma 4, del presente regolamento.

Art. 36

Blocchi di diffusione riservati alle concessionarie del servizio pubblico

1. È riservato alle concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo l'utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze.

2. Nel rispetto delle stesse procedure previste per gli altri licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alle concessionarie, previa separazione contabile del ramo d'azienda cui sarà affidata la gestione dei blocchi sui quali potranno essere trasmessi anche palinsesti ad accesso condizionato.

3. Sui blocchi di diffusione assegnati alle concessionarie del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri operatori di rete ovvero a questi riconducibili, direttamente o indirettamente.

**Fine dello schema di provvedimento
(Allegati non inclusi)**

Delibera n. 600/01/CSP del 15 novembre 2001

Consultazione pubblica concernente il contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998

Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, ed in particolare l’articolo 2, comma 4”;

VISTA la propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

CONSIDERATA la particolare rilevanza della materia oggetto di regolamentazione ed in considerazione dell’elevato numero di soggetti che hanno potenzialmente interesse a far conoscere le proprie valutazioni in merito all’emanando regolamento, l’Autorità, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e partecipazione, ritiene di dover sottoporre a consultazione lo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle “quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi” a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Dipartimento regolamentazione;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998;

2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.

3. Il termine per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica è fissato in 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento. È disposta la pubblicazione dell’avvio della consultazione pubblica sui quotidiani.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 15 novembre 2001

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 600/01/CSP

Documento per la consultazione pubblica sul contenuto del provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 30 aprile 1998

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive”, indice una consultazione pubblica al fine di acquisire elementi in merito all'emanando provvedimento relativo alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi.

INVITA

i soggetti interessati a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione. Le eventuali proposte di modifica allo schema di articolato, di seguito allegato, devono essere formulate sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione.

Le comunicazioni, recanti la dicitura “Consultazione pubblica in merito alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi”, nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno pervenire, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del documento in oggetto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Dipartimento regolamentazione
Centro Direzionale – Is. B5 – “Torre Francesco”, 80143 Napoli

Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: regolamentazione@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa e saranno esaminate ai fini della predisposizione della versione finale del provvedimento. Le comunicazioni inviate sono rese pubbliche ad eccezione delle parti esplicitamente indicate come riservate ai sensi della delibera n. 217/01/CONS.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo: www.agcom.it.

La consultazione è composta di due parti, la parte A relativa all'indagine conoscitiva relativa al mercato dei prodotti audiovisivi al fine di raccogliere ulteriori elementi utili in merito alla determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122/98; la parte “B” relativa allo schema di provvedimento sul quale si invita a presentare emendamenti motivati.

Parte A

1. Come si struttura il mercato della produzione audiovisiva in relazione ai vari generi di prodotto?
2. È possibile individuare tra i vari generi della produzione audiovisiva gruppi omogenei ai fini del ciclo del prodotto audiovisivo, e quindi rilevanti ai fini della definizione del limite temporale a partire dal quale vengono corrisposti le quote di diritti residuali?
3. Le quote di diritti residuali definibili rispetto agli introiti derivanti dall'utilizzazione radiotelevisiva possono essere differenziate in base al genere di programma oggetto dei diritti in questione?
4. È auspicabile prevedere modalità di corresponsione che prevedano l'intervento di soggetti terzi?
5. Eventuali commenti sul fondamento normativo e praticabilità di un'applicazione retroattiva dei criteri temporali.
6. Si ritiene utile quantificare nel provvedimento sui diritti residuali una soglia minima di tali diritti per i diversi generi di opera audiovisiva? In caso affermativo indicare i criteri relativi.

Parte B**Schema di provvedimento****Determinazione dei criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge n. 122 del 1998**

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini della presente regolamento si intende:
 - a) per legge: la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";
 - b) per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, della legge 31 luglio 1997, n. 241;
 - c) per produttori indipendenti: gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la radiodiffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente;
 - d) per provvedimento: i criteri stabiliti dall'Autorità per delineare le quote, da attribuire ai produttori indipendenti, di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva delle opere audiovisive acquisiti dagli operatori radiotelevisivi;
 - e) per utilizzazione radiotelevisiva: l'effettiva messa in onda della produzione audiovisiva;
 - f) per diritto residuale: il diritto soggettivo posto in capo ai produttori indipendenti derivante dalla limitazione temporale dell'utilizzazione radiotelevisiva da parte dell'operatore.

Art. 2

Produzione audiovisiva

1. La produzione audiovisiva avviene:
 - a) per le opere cinematografiche audiovisive e sequenze di immagini in movimento, per la cui definizione di cui all'articolo 78 *bis* della legge n. 644 del 1941;

- b)* per gli spettacoli, intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento;
- c)* per i documentari intesi come produzioni di cortometraggi informativi di natura scientifica, didattica e culturale;
- d)* per i videogrammi intesi come produzioni di eventi culturali, musicali, sportivi, di intrattenimento di breve durata;
- e)* per i *format* intesi come produzioni aventi struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tecniche, idonee ad essere rappresentate in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli. Ai fini della tutela l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura, narrativa di base, apparato scenico, personaggi;
- f)* per i cartoni animati intesi come produzione di immagini disegnate in movimento, indipendentemente dalla tecnica impiegata.

Art. 3

Limite temporale

1. Il limite temporale di cui all'articolo 2, comma 4, della legge sorge dalla prima utilizzazione radiotelevisiva al più tardi dopo:
 - a)* sette anni per le produzioni di cui alle lett. *a)* e *f)* del precedente articolo;
 - b)* cinque anni per le produzioni di cui alla lett. *b)* del precedente articolo;
 - c)* tre anni per le produzioni di cui alle lett. *c)*, *d)* ed *e)* del precedente articolo.

Art. 4

Modalità di corresponsione

1. Il compenso ai produttori indipendenti di cui al precedente articolo è corrisposto dagli operatori radiotelevisivi anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Delibera n. 624/01/CSP del 29 novembre 2001

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea

Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Commissione per i servizi e i prodotti del 29 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, cd. "Televisione senza frontiere", come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e in particolare l'art. 26 che prevede che, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;

VISTA la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni del 14 dicembre 1999, COM(1999) 657 def., su principi e orientamenti per la politica audiovisiva della Comunità nell'era digitale, con la quale si annuncia per il 2002 la revisione della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE;

VISTA la III Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale riguardante l'attuazione della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere", COM(2001) 9 def. del 15 gennaio 2001, con la quale si prevede di ascoltare i pareri di tutte le parti interessate;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n.17/98 e, in particolare, gli articoli 29 e 34;

VISTA la propria delibera n. 278/99, "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive";

CONSIDERATO che, al fine di tenere conto dei diversi aspetti di carattere giuridico ed economico relativi alla materia attualmente regolata dalla direttiva 89/552/CEE, come già emendata dalla direttiva 97/36/CE, l'Autorità, attraverso la consultazione pubblica oggetto del presente provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi, anche in vista della realizzazione, nel corso del primo semestre del 2002, di un *workshop* pubblico sul tema;

RAVVISATA l'urgenza della consultazione oggetto del presente provvedimento, l'Autorità ritiene di limitare a 45 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del documento il termine entro il quale i soggetti invitati presentano all'Autorità medesima le previste comunicazioni;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio relazioni comunitarie e internazionali;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta la consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A della presente delibera e ne costituisce parte integrante.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno pervenire entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2001

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 624/01/CSP

Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ,

nell'ambito del processo di revisione, da parte della Commissione europea, della direttiva 89/552/CEE, cd. "Televisione senza frontiere" (di seguito direttiva TVSF), come modificata dalla direttiva 97/36/CE, intende acquisire, mediante consultazione pubblica, elementi conoscitivi, relativi all'Italia, sui temi della direttiva, anche in vista della realizzazione, nel corso del primo semestre del 2002, di un *workshop* pubblico.

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa,

INVITA

- i soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi e le relative associazioni rappresentative;
 - gli autori e i produttori di programmi televisivi o cinematografici e le relative associazioni rappresentative;
 - le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori;
 - altri soggetti potenzialmente interessati,
- a far pervenire all'Autorità una comunicazione contenente la propria posizione in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'ambito del processo di revisione della direttiva "Televisione senza frontiere" da parte della Commissione europea", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio relazioni comunitarie e internazionali
Centro Direzionale is. B5 – "Torre Francesco" – 80143 Napoli

nonché, in formato elettronico, al seguente indirizzo *e-mail*: srcci@agcom.it, recando in oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.

In particolare la comunicazione deve essere strutturata in maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sugli argomenti di interesse di seguito descritti, preferibilmente nel rispetto dell'ordine espositivo proposto.

È gradito l'invio di note di approfondimento a corredo della risposta fornita alla presente consultazione.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Si prega di indicare nella risposta il grado di accessibilità ai terzi della documentazione inviata.

Una sintesi elaborata dall'Autorità delle risultanze della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità stessa, all'indirizzo <http://www.agcom.it>.

I. Ambito di applicazione

Introduzione

Nella comunicazione del 10 marzo 1999 “La convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei *media* e delle tecnologie dell’informazione e le sue implicazioni per quanto concerne la regolamentazione - Risultati della consultazione pubblica sul Libro verde”⁽¹⁾, la Commissione europea delinea i tratti essenziali dell’ampio progetto di riforma del quadro normativo delle comunicazioni, articolato in due livelli di intervento nettamente distinti.

Il primo concerne la revisione delle norme esistenti applicabili alle infrastrutture e ai servizi correlati nell’ottica di un approccio orizzontale alla regolamentazione del trasporto nelle comunicazioni elettroniche, indipendentemente dal tipo di servizio veicolato, già intrapresa ed in corso di finalizzazione con l’adozione, ormai prossima, delle proposte di direttiva note con il nome di *Review ’99*⁽²⁾. Il secondo riguarda la riforma della regolamentazione relativa ai servizi di contenuto, da realizzarsi con adeguamenti della legislazione esistente e/o con l’introduzione di nuove misure.

In particolare, come evidenziato dalla Commissione nella citata comunicazione, la regolamentazione relativa ai contenuti dovrà tenere conto della specificità del settore audiovisivo, adottando, ove necessario, un approccio differenziato a seconda delle diverse modalità di diffusione dei contenuti.

Tale linea evolutiva in materia di regolamentazione di contenuti audiovisivi, risulta confermata nella successiva comunicazione della Commissione sui “Principi e orientamenti della politica audiovisiva della Comunità nell’era digitale”⁽³⁾, del 14 dicembre 1999, nella quale la Commissione definisce le priorità, gli obiettivi ed i principi della politica audiovisiva della Comunità a breve e medio termine (periodo di riferimento: 2000-2005).

La Commissione sottolinea che il patrimonio di principi ed obiettivi proprio della politica comunitaria dell’audiovisivo (libertà di espressione, pluralismo, protezione degli autori e delle loro opere, promozione della diversità culturale e linguistica, protezione dei minori e della dignità umana, tutela dei consumatori-utenti, ecc.) continuerà a rappresentare il “nocciolo duro” dell’intervento settoriale. Tuttavia, l’evoluzione della tecnologia e del mercato dei contenuti audiovisivi rende necessaria, a parere della Commissione, una regolamentazione più completa del contenuto audiovisivo.

Infine, si richiama l’attenzione sulla problematica relativa al tipo di intervento regolamentare da applicare al settore dei *media*, come recentemente sollevata nel corso di un seminario internazionale relativo all’autoregolamentazione nei *media* ⁽⁴⁾.

Quesiti

Nell’ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. I-1

La prossima revisione della direttiva TVSF, dovrebbe estendere il campo di applicazione ai contenuti audiovisivi veicolati anche attraverso piattaforme diverse da quella televisiva?

a) Sì, perché _____

b) No, perché _____

Quesito n. I-2

Sono evidenziabili una serie di principi generali applicabili al contenuto audiovisivo, indipendentemente dalla piattaforma di distribuzione utilizzata?

a) Sì, perché _____

b) No, perché _____

(1) COM (1999) 108 def.

(2) Cfr. http://europa.eu.int/information_society/topics/telecoms/regulatory/new_rf/index_en.htm.

(3) COM (1999) 657 def.

(4) Cfr. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/key_doc/saarbruck_en.htm.

Quesito n. I-3

Ritenete opportuno elaborare una disciplina minima applicabile, indifferentemente dal tipo di piattaforma utilizzata, in base al tipo di contenuto veicolato?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. I-4

Sareste favorevoli ad un approccio regolamentare “graduato” e differenziato a seconda della piattaforma utilizzata per veicolare il contenuto?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. I-5

In caso positivo, con quali criteri e attraverso quali strumenti? _____

Quesito n. I-6

Siete favorevoli a potenziare il ricorso all'autoregolamentazione in materia di contenuti audiovisivi?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. I-7

In caso positivo, attraverso quali strumenti? _____

II. Lista degli eventi**Introduzione**

L'art. 3 bis della direttiva TVSF prevede la possibilità per ciascuno Stato membro di redigere una lista di eventi “di particolare rilevanza per la società” che non possono essere trasmessi in esclusiva da parte di emittenti televisive a pagamento. L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che “una parte importante del pubblico” di ciascuno Stato membro non sia privata della possibilità di seguire i suddetti eventi su canali liberamente accessibili.

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. II-1

Ritenete che l'elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società non trasmissibili in esclusiva da parte di televisioni a pagamento costituisca un meccanismo efficace a garantire che parti rilevanti del pubblico non siano escluse dalla fruizione degli stessi?

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Quesito n. II-2

Alla luce dell'esperienza degli ultimi due anni e dei recenti casi che hanno visto coinvolte alcune emittenti di diversi Stati membri ⁽⁶⁾, ritenete che i meccanismi di attuazione, mutuo riconoscimento e risoluzione delle controversie si siano rivelati efficaci?

- c) Sì, perché _____
d) No, perché _____

(6) Cfr. il ricorso della Kirch Media GmbH & Co KgaA e della Kirchmedia WM AG contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 febbraio 2001, causa T-33/01, in GUCE del 5 maggio 2001, C 134, pag. 24, e la decisione della House of Lords del 25 luglio 2001, nella causa Regina v ITC, Ex parte TV Danmark I Ltd disponibile su <http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld200102/ldjudgmt/jd010725/dan-1.htm>.

Quesito n. II-3

In caso negativo, come potrebbero essere migliorati? _____

Quesito n. II-4

Ritenete che esistano autonomi meccanismi di mercato in grado di garantire il raggiungimento dei suddetti obiettivi?

a) Sì, quali? _____

b) No, perché _____

Domanda n. II-5

Ritenete che i suddetti obiettivi possano essere raggiunti attraverso differenti e più efficaci meccanismi di regolamentazione?

a) Sì, quali? _____

b) No, perché _____

III. Quote europee**Introduzione**

Gli artt. 4, 5 e 6 della direttiva TVSF individuano alcune misure volte alla promozione della distribuzione e della produzione di opere audiovisive europee. In particolare, l'art. 4 prevede che le emittenti televisive riservino alle opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione; l'art. 5 prevede che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse almeno il 10% del loro tempo di trasmissione o (a scelta di ciascuno Stato membro) almeno il 10% del loro bilancio destinato alla programmazione; l'art. 6 contiene la definizione di "opere europee" collegandola a criteri di "origine" territoriale, di "stabilimento" del produttore, di "supervisione e controllo effettivo" sulla produzione, di "contributo dei coproduttori".

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. III-1

Ritenete che la formulazione degli articoli 4, 5 e 6, e in particolare le definizioni ivi contenute (opera, co-produzione, origine delle opere, produttore indipendente, etc.), siano sufficientemente chiare o dovrebbero essere ulteriormente specificate?

a) Sì, perché? _____

b) No, perché _____

Quesito n. III-2

Quale definizione fornireste per il concetto di opera, ai fini del capitolo III della direttiva?

Quesito n. III-3

Ritenete che il meccanismo delle quote di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti sia efficace al fine di raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivi europei?

c) Sì, perché _____

d) No, perché _____

Quesito n. III-4

In che modo il meccanismo delle quote di riserva incide sui piani di sviluppo e di investimento realizzati dalle imprese audiovisive?

Quesito n. III-5

Quali eventuali altri strumenti regolamentari, sostitutivi o alternativi, potrebbero risultare efficaci al fine di raggiungere gli obiettivi di promuovere la produzione e distribuzione televisiva di prodotti audiovisivi europei?

Quesito n. III-6

Ritenete che vi siano elementi di debolezza nell'industria audiovisiva italiana rispetto a quella di altri paesi europei?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. III-7

Quali meccanismi di regolamentazione, eventualmente anche già sperimentati in altri paesi dell'Unione europea, possono, a vostro avviso, incidere positivamente sulla struttura dell'industria audiovisiva italiana ed europea incentivandone lo sviluppo?

Quesito n. III-8

Ritenete necessario che il meccanismo delle quote di riserva, o eventuali altre misure di sostegno all'industria audiovisiva, riguardino anche i contenuti audiovisivi trasmessi sulle nuove piattaforme di distribuzione convergenti?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

IV. Pubblicità**Introduzione**

Il capitolo IV della direttiva TVSF definisce, tra i principi generali che disciplinano la trasmissione televisiva di pubblicità, la riconoscibilità e la separazione del contenuto pubblicitario dal resto della programmazione (art. 10), la tutela di determinati programmi (art. 11) nonché di particolari categorie di telespettatori (art. 16). Sul tema la Commissione ha avviato uno studio indipendente ^(*) in vista del possibile impiego di nuove tecniche pubblicitarie.

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. IV-1

Le definizioni dei concetti elencati nell'attuale direttiva possono considerarsi tuttora attuali o dovrebbero essere modificati? Si prega di motivare la risposta.

- a) Emittente televisiva _____
- b) Trasmissione televisiva _____
- c) Pubblicità televisiva _____
- d) Sponsorizzazione _____
- e) Autopromozione _____

(*) Cfr. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/study_en.htm.

- f) Televendita _____
g) Pubblicità clandestina _____

Quesito n. IV-2

Quale definizione fornireste dei seguenti concetti?

- a) Pubblicità inevitabile _____
b) *Product placement* _____
c) *Infomercial* _____
d) Pubblicità virtuale _____
e) Pubblicità interattiva _____
f) Pubblicità a schermo ripartito (*split-screen*) _____

Quesito n. IV-3

Ritenete che la nuova direttiva debba disciplinare i seguenti concetti?

- a) Pubblicità inevitabile:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- b) *Product placement* :
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- c) *Infomercial*:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- d) Pubblicità virtuale:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- e) Pubblicità interattiva:
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- f) Pubblicità a schermo ripartito (*split-screen*):
• Sì, perché _____
• No, perché _____
- g) Altro _____

Quesito n. IV-4

Quale approccio regolamentare ritenete opportuno per le suddette tecniche pubblicitarie?

- a) Legislazione comunitaria, perché _____
b) Legislazione nazionale, perché _____
c) Co-regolamentazione, perché _____
d) Autoregolamentazione, perché _____
e) Deregolamentazione, perché _____

Quesito n. IV-5

Come ritenete che le nuove tecniche pubblicitarie (*split-screen*, pubblicità interattiva e virtuale) possano incidere sulla scelta dei programmi da parte degli utenti?

a) Pubblicità virtuale:

- Positivamente, perché _____
- Negativamente, perché _____
- In nessun modo, perché _____

b) Pubblicità interattiva:

- Positivamente, perché _____
- Negativamente, perché _____
- In nessun modo, perché _____

c) *Split-screen*:

- Positivamente, perché _____
- Negativamente, perché _____
- In nessun modo, perché _____

Quesito n. IV-6

In presenza di nuove tecniche pubblicitarie, è possibile assicurare il rispetto del principio di separazione tra pubblicità e programmi?

- a) Sì, come _____
- b) No, perché _____

Quesito n. IV-7

Ritenete opportuno escludere l'impiego di nuove tecniche pubblicitarie da alcune categorie di programmi?

- a) Programmi destinati ai minori, perché _____
- b) Programmi di approfondimento, perché _____
- c) Notiziari, perché _____
- d) Documentari, perché _____
- e) Programmi religiosi, perché _____
- f) Altro, perché _____

Quesito n. IV-8

Ritenete opportuno estendere l'ambito d'applicazione delle norme in materia di pubblicità anche alla trasmissione di contenuti audiovisivi su piattaforme convergenti?

- a) Radio, perché _____
- b) Cinema, perché _____
- c) Internet, perché _____
- d) Telefonia, perché _____
- e) VHS, perché _____
- f) DVD, perché _____
- g) PVR (*Personal Video Recorder*), perché _____
- h) Altro, perché _____

V. Minori

Introduzione

Il capitolo V della direttiva TVSF prevede alcune misure volte a tutelare l'integrità psico-fisica dei minorenni rispetto alla trasmissione televisiva di contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, men-

tale o morale (art. 22). A tale disposizione fa inoltre espresso richiamo l'art. 2bis della direttiva nell'introdurre un'apposita procedura volta a colpire casi di ricezione transfrontaliera di contenuti ritenuti nocivi per i minori.

Quesiti

Nell'ambito dello scenario brevemente descritto, si pongono i seguenti quesiti:

Quesito n. V-1

L'art. 22, comma 2, della direttiva consente alle emittenti di optare tra la scelta dell'ora di trasmissione e l'uso di accorgimenti tecnici al fine di assicurare che i minori non assistano a programmi che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale. Ritenete che tale previsione sia idonea ad assicurare una tutela efficace del minore?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-2

L'art. 22, comma 3, della direttiva consente agli Stati membri di scegliere tra la previsione di un'avvertenza acustica e la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione dei programmi che possano nuocere ai minori qualora siano trasmessi in chiaro. Ritenete che l'alternatività di tali strumenti sia idonea ad assicurare una tutela efficace del minore?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-3

Ritenete che i programmi per bambini, inclusi i programmi contenitori, debbano essere del tutto esenti da pubblicità a fini commerciali?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-4

Ritenete che la procedura prevista dall'art. 2 bis della direttiva per le ipotesi di trasmissione di programmi nocivi da parte di emittenti stabilite in altri Stati membri costituisca uno strumento efficace per la tutela dei minori?

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Quesito n. V-5

A quale livello ritenete che la materia della tutela dei minori debba essere disciplinata?

- a) Legislazione comunitaria, perché _____
- b) Legislazione nazionale, perché _____
- c) Co-regolamentazione, perché _____
- d) Autoregolamentazione, perché _____
- e) Deregolamentazione, perché _____

Documento per la consultazione del 4 ottobre 2001

Consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori”

Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2001, n. 239

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive”,

INDICE

una consultazione pubblica, nell'ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori. La consultazione è stata autorizzata dalla Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base del “documento per la consultazione” approvato dal Comitato tecnico scientifico del progetto.

Documento per la consultazione

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio, alla luce dei mutamenti intervenuti nel rapporto tra minori e *media*, di alcune problematiche connesse alla programmazione televisiva nella “fascia oraria protetta”, si invitano le categorie di soggetti: famiglie; “minori”; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti; a partecipare alla consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori”, che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti rispettivamente le seguenti quattro aree:

- A. La fascia protetta;
- B. La valutazione dei contenuti;
- C. Le icone di segnalazione;
- D. Le guide ai programmi.

La consultazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito *web* dell'Autorità stessa all'indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rapporto sulle risultanze della consultazione è pubblicato nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Contenuti

A. La fascia protetta

Introduzione

Per determinate categorie di programmi televisivi, la legge prevede delle apposite fasce orarie protette per i minori nelle quali è vietata la loro trasmissione: si tratta delle fasce comprese tra le ore 7 e le ore 22,30 per i film cinematografici vietati ai minori di anni quattordici, tra le ore 7 e le ore 23 per i film per la televisione contenenti immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, tra le ore 7 e le ore 24 per i servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali linea diretta conversazione, messengerie vocali, chat line, one to one e hot line. Alle fasce protette si aggiungono norme che impongono il divieto assoluto di trasmissione di film cinematografici vietati ai minori di anni diciotto o di programmi dal contenuto osceno o che, più in generale, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto contenenti scene di violenza gratuita o pornografiche, ovvero scene rientranti nelle fattispecie previste dagli articoli 14 e 15 della legge n. 47 del 1948 ed applicabili in base all'espresso richiamo dell'art. 30, comma 2, della legge n. 223/90.

Domanda n. 1

È opportuno continuare ad utilizzare la fascia oraria come strumento di prevenzione e vigilanza a tutela dei minori?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Domanda n. 2

Quali strumenti si potrebbero utilizzare in alternativa?

Risposta

- a) _____ (Specificare uno o più strumenti in ordine di priorità)

Domanda n. 3

È utile incentivare la sperimentazione, negli apparecchi televisivi, di dispositivi tecnici che consentano di controllare le trasmissioni in onda?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Domanda n. 4

Quali potrebbero essere le motivazioni che spingono i minori a scegliere una fascia oraria piuttosto che un'altra?

Risposta

- a) presenza di trasmissioni specificatamente dedicate a loro, perché _____
- b) fascia oraria di emissione compatibile con i loro impegni, perché _____
- c) desiderio di stare accanto ai genitori, perché _____
- d) altro (specificare in ordine di priorità), perché _____

Domanda n. 5

Quali compiti potrebbero essere attribuiti, in un'emittente televisiva, a un responsabile della programmazione dedicata ai minori, anche al fine di incentivare l'attività di prevenzione?

Risposta

- a) Supervisione e analisi della qualità dei programmi, perché _____
- b) Supervisione e selezione del materiale da mandare in onda, perché _____
- c) Analisi della risposta del pubblico, non solo minorile, perché _____
- d) Altro (specificare), perché _____

Domanda n. 6

È opportuno prevedere un unico codice di disciplina europeo ed un sistema sanzionatorio univoco per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

B. La valutazione dei contenuti**Introduzione**

La necessità di procedere sia ad un'accurata classificazione dei contenuti, di carattere editoriale e pubblicitario, come vietati o nocivi, ai fini della prevista verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di fascia protetta e di tutela dei minori, sia ad una valutazione, anche qualitativa, dei programmi dedicati ai minori volta, prioritariamente, ad identificare il contributo che i programmi stessi possono fornire ai processi educativi e formativi dei minori, richiede che l'esame dei loro contenuti si fondi su di un sistema di criteri omogenei. Relativamente al primo obiettivo, tali criteri devono risultare funzionali all'inquadramento di ciascun programma nella rispettiva categoria contemplata dalle norme di legge e dunque alla classificazione dello stesso come osceno, violento o, più in generale, come nocivo per lo sviluppo dei minori.

Domanda n. 7

Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori?

Risposta

- a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____
b) Criteri relativi al *target* specifico di riferimento, perché _____
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), perché _____

Domanda n. 8

È opportuno procedere alla valutazione dei contenuti di carattere pubblicitario oltre che di quelli di carattere editoriale?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

C. Le icone di segnalazione**Introduzione**

Per agevolare la scelta dei programmi da parte dei minori e la vigilanza da parte degli educatori, potrebbe essere opportuno trasmettere in sovrapposizione, per tutta la durata dei programmi, delle icone di segnalazione sui contenuti dei programmi che, pur rispettando la normativa, presentano caratteristiche tali da renderli non adatti a tutti o parte dei potenziali telespettatori minori. Per essere funzionale al riconoscimento delle caratteristiche dei programmi, la classificazione degli stessi dovrà tradursi in termini perfettamente speculari in una serie di icone di segnalazione identificative dei fattori di rischio presenti nei contenuti degli eventi trasmessi. Analoghe soluzioni risultano ad oggi sperimentate in Olanda.

Domanda n. 9

È opportuno introdurre un sistema di segnalazione iconografica dei contenuti non adatti ai minori, rendendolo omogeneo per categorie (ad es. contenenti scene di paura, violenza, sesso, ecc.), nonché omologare le tecniche impiegate dall'emittenza pubblica e da quella privata?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Domanda n. 10

Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per attribuire, con modalità standardizzata, le icone di segnalazione ai singoli programmi?

Risposta

- a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____
- b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perché _____
- c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____
- d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), perché _____

Domanda n. 12

Le icone dovrebbero permanere in sovrimpressionazione per l'intera durata dei programmi?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

Domanda n. 12

È opportuno introdurre le icone di segnalazione dei contenuti nelle guide elettroniche ai programmi e nelle riviste specializzate per consentirne la selezione?

Risposta

- a) Sì, perché _____
- b) No, perché _____

D. Le guide ai programmi**Introduzione**

Di particolare interesse, almeno nei programmi specificatamente dedicati ai minori, risulta la disponibilità di guide atte a informare sui contenuti dei programmi stessi per facilitare la scelta da parte dei telespettatori. Pertanto, i contenuti delle guide devono essere tali da contribuire all'educazione del minore sulla selezione ragionata dei programmi di interesse culturale e di approfondimento, nonché potrebbero utilmente armonizzarsi con i criteri seguiti nei processi di istruzione e di formazione. Una tassonomia funzionale all'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela dei minori deve, infatti, fondarsi su sistemi di classificazione degli elementi caratterizzanti i contenuti trasmessi, che siano universalmente riconoscibili, in quanto tali, da genitori ed educatori e da questi condivisi.

Domanda n. 13

Le guide ai contenuti dei programmi possono contribuire ad accrescere la autonoma e libera capacità del minore di valutare e selezionare i programmi d'interesse?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Domanda n. 14

Le guide possono rappresentare un elemento di ausilio esterno ai processi educativi istituzionali?

Risposta

- a) Sì, perché _____
b) No, perché _____

Domanda n. 15

Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per costruire i contenuti delle guide ai programmi?

Risposta

- a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché _____
b) Criteri relativi al *target* specifico di riferimento, perché _____
c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché _____
d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e perché _____

Domanda n. 16

In che modo potrebbe procedersi alla divulgazione delle guide, anche elettroniche, e dei criteri di segnalazione dei contenuti dei programmi?

- a) Istruzioni d'uso delle guide elettroniche ai programmi, perché _____
b) Apposite campagne di sensibilizzazione, perché _____
c) Approfondimenti nelle sedi scolastiche, perché _____
d) Altro (specificare), perché _____

Modalità e termini per la partecipazione

I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del mittente, la relativa categoria (famiglie; "minori"; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonché per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite:

- a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Gabinetto
Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori
Centro Direzionale - Is. B5 Torre Francesco
80143 - Napoli

indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: "La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori";

ovvero

b) in formato elettronico al seguente indirizzo *e-mail*: *progettominori@agcom.it*, indicando in oggetto, dopo le informazioni sul mittente, la dicitura sopra indicata.

Per le comunicazioni di risposta può essere utilizzato il modello presente, unitamente al testo della consultazione, sul sito *web* dell'Autorità.

I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/96 recante "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Per gli altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.

Le comunicazioni non preconstituiscono, ai sensi della delibera n. 278/99, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità.

Napoli, 5 luglio 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori”. Proroga del termine per l’inoltro delle comunicazioni di risposta

Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299

Per agevolare la più diffusa partecipazione dei soggetti interessati ai quesiti posti con la consultazione pubblica concernente “La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori” indetta dall’Autorità con documento del 4 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 2001, la Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione dell’11 dicembre 2001 ha autorizzato la proroga al 15 febbraio 2002 del termine per l’inoltro delle comunicazioni di risposta alla consultazione stessa.

La proroga del termine è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità, sul sito *web* dell’Autorità stessa all’indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il Responsabile del progetto
MARIO BELATI

Delibera n. 16/02/CSP del 22 gennaio 2002

Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa

Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2002, n. 38

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

VISTO il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, n. 5/2000, del 20 settembre 2000, in materia di autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000;

VISTA la propria delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento finalizzato all’emanazione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, è emersa l’esigenza di acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti interessati;

RITENUTO pertanto di procedere all’avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi utili al fine dell’emanazione del predetto regolamento;

RITENUTO che il termine di trenta giorni, entro il quale i soggetti invitati potranno trasmettere le proprie comunicazioni, risulta giustificato in relazione alla necessità di stabilire regole e criteri certi a tutela della correttezza della divulgazione dei risultati dei sondaggi;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio affari giuridici e comunitari;

UDITA la relazione del relatore, Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta una consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi della delibera n. 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 22 gennaio 2002

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Allegato A
alla delibera n. 16/02/CSP

**Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa**

L'AUTORITÀ,

ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive” ed al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione in vista dell’emanazione del regolamento previsto dall’art. 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa,

INVITA

le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, l’Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana degli editori dei giornali e le altre associazioni di editori, le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi, le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, a far pervenire all’Autorità una comunicazione contenente la proprie osservazioni in merito al tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente documento, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio affari giuridici e comunitari – Centro Direzionale isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli e recare la dicitura “Consultazione pubblica in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi”.

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: sagc@agcom.it e dovranno riportare le osservazioni in merito alle questioni di seguito elencate (massimo 30 pagine).

Le comunicazioni, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 278/99, non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell’Autorità stessa, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell’esame delle varie comunicazioni, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell’Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

Le citate comunicazioni dovranno contenere osservazioni, commenti od indicazioni sui seguenti argomenti:

1. Definizione del termine “sondaggio” ed eventuali sue specificazioni, anche in riferimento alla necessità di distinguere i sondaggi dalle indagini di carattere sociale, di mercato e dalle inchieste giornalistiche.
2. Individuazione dei soggetti operanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa obbligati a pubblicare o diffondere, contestualmente al sondaggio, le relative note informative.
3. Indicazioni ed elementi che si ritiene debbano essere obbligatoriamente inseriti nella predetta nota informativa, rivolta all’utente finale.
4. Specifiche modalità di pubblicazione o diffusione della nota informativa in relazione alle varie tipologie di mezzi di comunicazione.
5. Rapporto tra i criteri contenuti nell’emanando regolamento ed i criteri definiti dai codici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni professionali maggiormente rappresentative.
6. Osservazioni sugli specifici strumenti di vigilanza e di controllo, che consentano di garantire il rispetto dei criteri che saranno stabiliti dal regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi.

Delibera n. 108/02/CSP del 21 maggio 2002

Consultazione pubblica in materia di televendite

Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2001, n. 143

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 21 maggio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la delibera n. 278/99 del 20 ottobre 1999, recante: “Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell’ambito di ricerche e indagini conoscitive”;

CONSIDERATO che la Commissione per i servizi e i prodotti, nella sua riunione del 12 marzo 2002, ha incaricato il Servizio affari giuridici e comunitari, d’intesa con il Dipartimento regolamentazione, di aprire un’istruttoria in materia di televendite ai fini dell’eventuale adozione di atti o provvedimenti da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta istruttoria, risulta opportuno acquisire elementi di informazione e documentazione da parte delle emittenti televisive e radiofoniche, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, delle concessionarie o agenzie di pubblicità, delle associazioni rappresentative dei predetti soggetti, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e di ogni altro soggetto interessato;

CONSIDERATA la necessità di avviare una consultazione pubblica e di stabilire un termine di 45 giorni per la ricezione dei contributi da parte dei soggetti interessati, data l’urgenza, per l’Autorità, di avviare le attività di competenza relativamente alla materia in questione;

VISTO il documento per la consultazione proposto dal Direttore del Servizio affari giuridici e comunitari, d’intesa con il Direttore del Dipartimento regolamentazione;

DELIBERA

Art. 1

1. È indetta una consultazione pubblica nell’ambito dell’istruttoria in materia di televendite ai fini dell’eventuale adozione di atti o provvedimenti da parte dell’Autorità.

2. Il documento per la consultazione è riportato nell’allegato A della presente delibera.

3. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è fissato in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 maggio 2001

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Il Presidente
ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera n. 108/02/CSP del 21 maggio 2002

Consultazione pubblica in materia di televendite. Documento per la consultazione

L'AUTORITÀ

nell'ambito del procedimento relativo all'eventuale adozione di atti o provvedimenti di competenza in materia di televendite,

INVITA

Le emittenti televisive e radiofoniche, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, le concessionarie o agenzie di pubblicità, le associazioni rappresentative dei predetti soggetti, le associazioni dei consumatori e degli utenti e ogni altro soggetto interessato a far pervenire una comunicazione contenente proprie osservazioni in merito agli aspetti della disciplina giuridica in materia di televendite di seguito evidenziati.

Le comunicazioni dovranno essere inviate, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Servizio affari giuridici e comunitari, Centro Direzionale-Isola B 5 - 80143 Napoli, e recare la dicitura: "Consultazione pubblica in materia di televendite".

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate, entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: *sagc@agcom.it*.

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell'Autorità e hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi. Una sintesi dei risultati della consultazione è pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità. Copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.

A. Breve introduzione sul quadro normativo di riferimento

La televendita ha ricevuto, con la novella comunitaria del 1997 (la direttiva 97/36/CE), un trattamento paritario rispetto alla pubblicità e alla sponsorizzazione, essendo stata inserita a fianco di queste ultime sia nelle definizioni, contenute all'art. 1 della direttiva (*"offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni"*, art. 1, lett. f) sia nella titolazione del capo IV, che contiene la disciplina di dettaglio. In particolare alla televendita sono estesi i principi fondamentali in materia di contenuto del messaggio pubblicitario (artt. 10-12), i divieti merceologici (artt. 13 e 14) e le norme a tutela dei minori (art. 16, comma 2).

Con la recente adozione della legge 1° marzo 2002, n. 39 (*"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001"*) sono state inoltre recepite le disposizioni della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, in materia di contenuto delle televendite e di tutela dei minori. L'art. 52 recepisce infatti, anche in seguito alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia del 14 giugno 2001, l'art. 12 (nella parte relativa alle televendite)

e l'art. 16, comma 2, della citata direttiva, che estende alle televendite i principi fondamentali in materia di tutela dei minori ⁽¹⁾.

A livello nazionale, si rileva inoltre che il d.m. 9 dicembre 1993, n. 581, recante “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e di offerte al pubblico”, contiene una disciplina dettagliata relativa alle televendite. L'art. 10 ⁽²⁾, in particolare, dispone che “le trasmissioni concernenti le offerte [...] devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale [...]” e che le stesse devono rappresentare fedelmente le caratteristiche dei prodotti o dei servizi offerti.

In base alla formulazione utilizzata dal legislatore risulta che la televendita rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, con i requisiti di una vera e propria proposta di contratto (“offerta”) in *incertam personam* (“al pubblico”), che spiega effetti non meramente promozionali, come il messaggio pubblicitario di tipo tradizionale, ma specifici effetti diretti, aventi un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale. Si tratta cioè di una vera e propria offerta al pubblico come configurata e disciplinata dall'art. 1336 cod. civ., ovvero, di una pubblica offerta veicolata attraverso il mezzo televisivo e dotata del valore vincolante di proposta ai fini del perfezionamento del contratto di scambio.

Si evidenzia che la norma citata (l'art. 10 del d.m. n. 581/1993) nel rinviare alle disposizioni in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali di cui al decreto legislativo n. 50 del 1992 (emanato in attuazione della direttiva 85/557/CEE) e modificato dal decreto legislativo n. 185 del 1999 sui contratti a distanza (in attuazione della direttiva 97/07/CE) offre, sul versante privatistico del rapporto contrattuale, una specifica tutela al consumatore.

Occorre peraltro rilevare che, nella prassi delle emittenti, le televendite sono assimilate alle “telepromozioni” le quali, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del d.m. 9 dicembre 1993, n. 581, consistono “nell'esibizione di prodotti, la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o della attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi fatte dall'emittente (c.d. “telepromozioni”), allo scopo di cui alla lettera a⁽³⁾, nell'ambito di un programma, anche se sponsorizzato” ⁽⁴⁾. La

⁽¹⁾ Art. 52 (Disposizioni in materia di televendita).

1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“Art. 3-bis. (Televendita). - 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, compori discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievole per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.

2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose”.

⁽²⁾ Art. 10 (Offerte fatte direttamente al pubblico):

“1. I contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati da impresa diversa dalla concessionaria sulla base di offerte effettuate direttamente al pubblico tramite il mezzo televisivo, sono disciplinati, per gli aspetti di tutela dell'acquirente, dalle disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e da quelle ivi richiamate.

2. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al comma 1 devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto dei programmi in uno spazio slegato da ogni altro contenuto editoriale. Esse devono essere definite da un'apposita sigla di apertura e di chiusura al fine di consentire al pubblico un'evidente percezione del particolare tipo di programma; ad esse si applicano, le disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

3. Le trasmissioni concernenti le offerte di cui al primo comma possono essere interrotte da annunci o “break” pubblicitari, purché questi siano nettamente distinti dalla trasmissione con mezzi ottici o acustici di evidente percezione.

4. Gli oggetti, i prodotti o i servizi cui si riferiscono le offerte al pubblico devono essere descritti in maniera precisa nei loro elementi quantitativi e qualitativi. Le immagini televisive devono rappresentare fedelmente gli oggetti, i prodotti, i servizi e non devono determinare ambiguità sulle loro caratteristiche ed in particolare sulle dimensioni, sul peso e sulla qualità. L'offerta deve essere chiara, rigorosa e completa quanto ai principali elementi quali il prezzo, le garanzie, le modalità della fornitura o della prestazione.

5. Ogni trasmissione concernente le offerte di cui al comma 1 deve avere una durata continuativa non inferiore ai tre minuti, comprensiva delle sigle di apertura e chiusura.

6. È vietata l'offerta dei prodotti di cui all'art. 8 del presente regolamento”.

⁽³⁾ Si tratta dello scopo di: “a) promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi”.

⁽⁴⁾ Pertanto, per “telepromozione” si intende quella pratica di promozione pubblicitaria in forza della quale determinate caratteristiche di prodotti o servizi di soggetti terzi vengono presentate, illustrate e promosse all'interno, e nel corso, di un programma televisivo.

“telepromozione” si configura pertanto come semplice esposizione ed illustrazione delle caratteristiche del bene pubblicizzato, che non si traduce in una manifestazione di volontà equiparabile ad una proposta nel senso inteso dagli artt. 1326 e ss. cod. civ. ed è quindi priva di effetti negoziali. Da ciò consegue che il *nomen iuris* della pratica promozionale non dovrebbe risultare dalla autoqualificazione effettuata dall'emittente che la trasmette, ma deve essere verificato alla luce delle concrete modalità di realizzazione.

L'Autorità è di recente intervenuta con un proprio atto regolamentare in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite. Il primo capoverso dell'art. 1, comma 6, lett. b), n. 5, della legge n. 249/97, prevede, infatti, che la Commissione per i servizi ed i prodotti “*in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge*”. In forza di tale previsione la Commissione per i servizi e prodotti con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, ha appunto adottato il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, che reca le disposizioni di attuazione delle prescrizioni vigenti in materia, riconducibili alla già citata direttiva comunitaria c.d. “Televisione Senza Frontiere” 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

Come noto, i principi informatori in materia di pubblicità televisiva, di derivazione comunitaria, sono riassumibili nei criteri di riconoscibilità, eccezionalità e correttezza del messaggio pubblicitario. Riconoscibilità, nel senso che la comunicazione pubblicitaria deve essere immediatamente individuabile e nettamente distinta dal resto del programma con adeguati mezzi (art. 10, comma 1, della direttiva). Eccezionalità, nel senso dell'esclusione, in via generale, della messa in onda di spot isolati (art. 10 comma 2, della direttiva) e della previsione di chiari limiti quantitativi alla pubblicità rispetto sia alla programmazione complessiva (art. 18 e 19 della direttiva) sia rispetto alla singola trasmissione (art. 11 della direttiva). Correttezza, che si identifica non solo nel divieto di utilizzazione di tecniche subliminali o di forme di pubblicità clandestina (art. 10, comma 3 e 4 della direttiva) ma anche nel rispetto di regole generali (art. 12 e 16 della direttiva) e di divieti specifici (art. 13-15 della direttiva) in materia di contenuti del messaggio pubblicitario.

Recentemente è stata avvertita l'esigenza di disciplinare con particolare rigore le modalità di svolgimento delle televendite e delle telepromozioni, riconducibili alle norme poste a protezione del consumatore-utente ivi inclusa, in particolare, la categoria dei minori, per i quali l'Autorità è espressamente chiamata alla verifica del rispetto degli obblighi di tutela posti in capo alle emittenti.

In tale contesto, un eventuale “nuovo” intervento regolamentare dell'Autorità in materia di televendite potrebbe trovare fondamento nello stesso art. 1, comma 6, lett. b) n. 5, già utilizzato dall'Autorità quale base giuridica per il succitato regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite. Tale norma riconosce infatti in capo Commissione per i servizi e prodotti una piena ed ampia potestà regolamentare di attuazione delle norme di legge in materia di pubblicità e televendite ed il fatto che l'Autorità se ne sia già avvalsa non comporta affatto l'esaurimento del potere che, in ipotesi, potrebbe essere nuovamente esercitato. D'altronde lo stesso dato testuale della norma fa riferimento al concetto di “regolamenti” al plurale (il che conferma tale conclusione). Tale “nuova” iniziativa potrebbe eventualmente assumere carattere complementare ed integrativo rispetto al regolamento già adottato, prevedendo una disciplina attuativa delle norme relative alla correttezza e chiarezza del messaggio pubblicitario, in particolare di quelle relative alle modalità di svolgimento delle televendite e delle telepromozioni, norme poste a tutela del consumatore-utente, con particolare riferimento ai minori.

Con riferimento all'oggetto del messaggio, assume inoltre un particolare rilievo, sotto il profilo della tutela del consumatore e dei minori, la verifica del contenuto obiettivo dei servizi offerti tramite l'utilizzo di specifiche numerazioni, quale la propaganda dei servizi *audiotex*. Tali servizi sono definiti all'art. 2, comma 1, del d.m. 13 luglio 1995, n. 385, “Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi *audiotex* e *videotel*”, come segue:

“[...] tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso, a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni, di tipo vocale, testuale o grafico, rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi, e contraddistinte da “modalità di espletamento”, “caratteristiche e contenuti”, “procedure di esercizio” quali, in particolare, descritte nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento [...]”.

Un importante riferimento normativo è altresì costituito dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante: “Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a

distanza”, ed in particolare l’art. 3, comma 2. La norma da ultimo citata prevede che le informazioni debbono essere fornite al consumatore, prima della conclusione del contratto, “*in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili*”. L’allegato I del decreto legislativo in questione espressamente annovera “*il televisore (teleacquisto, televendita)*”, fra le tecniche di comunicazione a distanza contemplate.

La disciplina sopra richiamata, relativa agli obblighi in materia di televendite posti in capo alle emittenti, risulta peraltro distinta da quella dettata dal decreto legislativo n. 74 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 67 del 2000, in tema di pubblicità ingannevole (la cui competenza è affidata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato), in quanto esclusivamente volto a disciplinare e verificare il rispetto degli obblighi di correttezza e chiarezza del messaggio pubblicitario previsti dal legislatore in capo alle emittenti, senza incidere sul divieto generale di pubblicità ingannevole previsto dalle norme citate a carico agli operatori commerciali.

B. Oggetto e struttura delle comunicazioni

Le comunicazioni dovranno essere così strutturate:

I. Una breve descrizione delle tipologie di televendite (*spot*, finestre, programmi) abitualmente trasmesse e l’indicazione dell’ammontare dei proventi derivanti dalla trasmissione delle televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari.

II. Una breve descrizione dei principali problemi risultanti dalla normativa vigente in materia di obblighi gravanti sulle emittenti con riguardo alle televendite, in particolare per quanto concerne il rapporto tra emittente e soggetto venditore, in ordine alla responsabilità circa le qualità e le caratteristiche del bene o servizio in questione.

III. Eventuali osservazioni in merito alle seguenti specifiche questioni relative all’ambito di disciplina sopra indicato.

1. Riconoscibilità e separazione della televendita rispetto al resto della programmazione.

2. Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni di televendita.

3. Modalità di realizzazione della televendita:

a) modalità di descrizione del prodotto o servizio cui si riferisce l’offerta;

b) modalità di rappresentazione televisiva delle caratteristiche del prodotto o servizio offerto;

c) caratteristiche dell’offerta;

4. Televendita di particolari prodotti o servizi:

a) astrologia, cartomanzia e servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari;

b) divieti merceologici imposti dalla legislazione vigente;

c) servizi *audiotex*.

5. Problemi connessi al rapporto tra televendite dei servizi di astrologia, cartomanzia e relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, superenalotto, totocalcio, totogol, lotterie ed altri giochi similari e tutela di particolari categorie di utenti particolarmente vulnerabili.

6. Televendite e tutela dei minori. Criteri e modalità di tutela:

a) divieto di esortazione alla stipula dei contratti di compravendita o locazione di beni o servizi;

b) divieto di offerte d’acquisto rivolte direttamente ai minori di beni o servizio;

c) divieto di offerte di beni o servizi poste in essere con modalità tali da indurre il minore a persuadere il genitore all’acquisto;

d) divieto di raggiri a danno del minore basati sullo sfruttamento del senso naturale di fiducia che il minore ripone nei genitori/insegnanti.

7. Osservazioni circa l'esigenza di una disciplina più rigorosa in materia e la previsione di eventuali restrizioni e divieti merceologici per talune tipologie di televendita.

8. Osservazioni in merito all'efficacia degli strumenti di autoregolamentazione in materia di obblighi di contenuto delle trasmissioni di televendita gravanti sulle emittenti.

9. Ogni altro commento, osservazione e rilievo utile ai fini della presente consultazione.

I PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

INTERCONNESSIONE

Delibera n. 18/01/CIR del 7 agosto 2001

Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia

Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2001, n. 202

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 7 ed 8, e l’articolo 5;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla “Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)”;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell’8 gennaio 1998, concernente “L’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)” ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell’8 aprile 1998, concernente “L’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)” ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente “Fissazione dei prezzi d’interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98, concernente “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell’11 dicembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/99, concernente “Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.193 del 18 agosto 1999, e successive modifiche;

VISTA la propria delibera n. 197/99, relativa alla “Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTA la propria delibera n. 3/CIR/99, recante “Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di preselezione (Carrier Preselection)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 1/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 3/00/CIR, recante “Disposizioni relative all’appendice all’offerta di interconnessione di riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all’offerta delle prestazioni di Carrier Preselection e di Service Provider Portability”;

VISTA la propria delibera n. 4/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la propria delibera n. 5/00/CIR, recante “Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e Carrier Preselection”;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 7/00/CIR, recante “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante “Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA l’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2000, formulata in data 23 novembre e 9 aprile 2001, in adempimento alla delibera n. 10/00/CIR;

VISTA la nota dell’Autorità del 29 maggio 2001, prot. n. 530/01/RM, indirizzata a Telecom Italia, concernente gli esiti della valutazione della sopra citata offerta di interconnessione di riferimento;

SENTITA la società Telecom Italia nell’ambito delle audizioni del 19 giugno e 30 luglio 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dalla stessa Società;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

CONSIDERATO quanto segue:

1. Iter istruttorio

In data 23 novembre 2000, a seguito e in adempimento a quanto disposto dalla delibera n. 10/00/CIR, Telecom Italia ha pubblicato una nuova versione dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento per l’anno 2000.

L’Autorità ha provveduto ad un’analisi della nuova Offerta ed ha conseguentemente indicato a Telecom Italia alcuni temi rispetto ai quali il nuovo testo dell’Offerta non è risultato pienamente allineato alle disposizioni della citata delibera.

L’approfondimento relativo alle numerose tematiche aperte, effettuato dagli uffici istruttori, anche attraverso un confronto con Telecom Italia, ha condotto alla individuazione di soluzioni applicative per alcune di tali tematiche.

In data 9 aprile 2001 Telecom Italia ha proposto una nuova versione dell’Offerta di Riferimento; gli uffici istruttori dell’Autorità hanno, peraltro, continuato a registrare un non completo allineamento della nuova versione al quadro normativo vigente.

L’Autorità ha, pertanto, deciso di avviare una specifica istruttoria finalizzata a determinare i contenuti dell’Offerta di Riferimento per gli aspetti di seguito elencati, in quanto ritenuti non conformi alle disposizioni regolamentari:

a) condizioni economiche per la fornitura delle prestazioni di fatturazione e rischio d’insolvenza per l’accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori (articolo 2, delibera n. 10/00/CIR);

b) condizioni economiche per l’offerta del servizio di circuiti parziali (articolo 5, delibera n. 10/00/CIR);

c) contenuti del *Service Level Agreement* relativo ai servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* (delibere n. 4/00/CIR e n. 7/00/CIR).

2. Condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

L'articolo 2 della delibera n. 10/00/CIR dispone l'inserimento all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di accesso da parte di abbonati di Telecom Italia alle numerazioni non geografiche assegnate ad altro operatore, ivi comprese le condizioni economiche per le attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha omesso di includere, nelle due pubblicazioni dell'Offerta sopra richiamate, le condizioni economiche relative a tali prestazioni, provvedendo a definire tali condizioni su base commerciale e a pubblicarle in un allegato a parte.

La soluzione applicativa proposta da Telecom Italia non risulta in linea con le vigenti disposizioni: in primo luogo, l'inclusione nell'Offerta di condizioni economiche per la fatturazione e rischio d'insolvenza per l'accesso a numerazioni non geografiche di altri operatori e la conseguente applicazione del regime regolamentare connesso (in particolare, degli obblighi di non discriminazione e orientamento ai costi) sono specificamente previste dalla delibera n. 10/00/CIR.

Sotto un profilo sostanziale, la mancata applicazione della richiamata disciplina si risolve, d'altro canto, nella definizione di valori economici tali da non consentire lo sviluppo concorrenziale del mercato dei servizi non geografici; l'analisi delle condizioni economiche proposte da Telecom Italia per le attività di fatturazione e rischio d'insolvenza, effettuata anche alla luce delle condizioni che Telecom Italia pratica alla propria clientela per servizi analoghi, evidenzia che tali condizioni costituiscono un ostacolo alla sostenibilità di offerte concorrenziali da parte degli operatori interconnessi; in particolare si rileva che tali costi raggiungono anche il 30 % del prezzo praticato dall'operatore al cliente finale (a cui vanno aggiunti i costi sopportati dall'operatore per la fornitura del proprio servizio).

L'Autorità ha chiesto in più occasioni a Telecom Italia di produrre evidenza dei costi sottesi alle condizioni economiche proposte per l'offerta di tali servizi. Telecom Italia non ha reso disponibili i dati richiesti, ritenendo che le attività di fatturazione e rischio d'insolvenza non rientrino nel regime regolamentare definito per i servizi d'interconnessione.

Al fine di pervenire alla definizione di un valore economico riferito a tali servizi, l'Autorità ha ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad un'analisi comparata delle condizioni economiche praticate nei principali Paesi europei per la fornitura delle prestazioni in parola. Tale analisi ha evidenziato che, pur tenendo in considerazione le differenti articolazioni dei prezzi dei servizi finali, nonché i differenti modelli regolamentari e di *pricing* applicati nei vari Paesi alla fornitura di tali prestazioni, la remunerazione dei servizi di fatturazione e rischio di insolvenza è quantificabile, sulla base di una valutazione della migliore prassi corrente a livello europeo, in un valore medio pari al 7% complessivo, ossia remunerativo di entrambe le attività, da calcolare sul prezzo praticato dall'operatore al cliente finale; tale valore risulta significativamente inferiore rispetto ai valori richiesti da Telecom Italia.

È appena il caso di precisare che la definizione dei valori sulla base della migliore prassi corrente registrata a livello europeo assume un carattere transitorio; infatti, l'applicazione di tale criterio consegue all'esigenza di pervenire per l'anno 2000, in assenza di evidenze contabili, alla definizione di valori coerenti con le esigenze di sviluppo del mercato, ferma restando la piena applicabilità dei principi di non discriminazione e orientamento ai costi.

3. Condizioni economiche per la fornitura del servizio di circuiti parziali

L'articolo 5 (commi 1 e 3) della delibera n. 10/00/CIR prevede l'inserimento all'interno dell'Offerta di Riferimento di condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali per l'interconnessione di linee dedicate, con capacità pari a 64 Kbit/s, 2Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze predeterminate (5 Km per circuiti a 64 Kbit/s; 2 e 5 Km per circuiti a 34 Mbit/s). Il comma 2 del medesimo articolo 5 (letto in combinato con i considerando alla delibera stessa) provvede a definire le caratteristiche tecniche e le condizioni d'utilizzo dei circuiti parziali; essi sono da intendersi come beni intermedi che realizzano un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso, allo scopo di consentire all'operatore interconnesso di fornire un servizio finale di linee affittate. Con specifico riferimento alle condizioni economiche, il comma 4 del citato articolo 5 fa esplicito richiamo alle indicazioni di *benchmark* fornite dalla Commissione europea, nell'ambito della raccomandazione C(1999) 3863. L'Offerta del 23 novembre 2000, nel contem-

plare la fattispecie dei circuiti parziali, ne limita il profilo tecnico al caso in cui l'operatore sia co-locato presso le centrali di Telecom Italia. L'Autorità ha segnalato a Telecom Italia che tale applicazione non è in linea con la delibera n. 10/00/CIR. Nella successiva versione del 9 aprile 2001, Telecom Italia ha modificato la configurazione tecnica del servizio, allineandosi alle indicazioni fornite dall'Autorità, ma discostandosi in maniera significativa dalla raccomandazione europea per quanto riguarda la formulazione delle condizioni economiche.

Al fine di superare gli ostacoli alla diffusione del servizio di circuiti parziali, l'Autorità ha ritenuto di intervenire per determinare le condizioni economiche di tali servizi contenute nell'Offerta 2000.

In tal senso, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad una verifica comparativa delle condizioni economiche praticate nei principali Paesi europei; tale scelta appare tanto più opportuna, ai fini di una migliore interpretazione dell'impatto dei valori della raccomandazione europea, se si considera che i valori riportati nella raccomandazione stessa sono stati formulati nel 1999 (ovvero in un periodo nel quale l'offerta di circuiti parziali non era ancora diffusa a livello internazionale), prendendo come base i valori economici dei servizi *retail* in relazione alla maggior parte dei Paesi considerati. Il quadro comparativo internazionale ha fatto emergere che il servizio di circuiti parziali è stato finora introdotto in un numero limitato di Paesi (quali, ad esempio, Regno Unito, Belgio e Lussemburgo), mentre sta per essere introdotto nel corso del 2001 in altri Paesi (quali, ad esempio, Spagna e Francia). Anche nei Paesi in cui il servizio è in fase di introduzione, le Autorità di regolamentazione hanno pubblicato le linee guida sull'implementazione di tale servizio, sia in termini di configurazione, sia in termini di valori economici.

Telecom Italia, nel corso delle attività istruttorie, ha chiesto una applicazione progressiva dei valori della raccomandazione, su un arco temporale di 2 anni, con particolare riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s. L'Autorità ritiene che, in fase di prima applicazione, possa essere consentito un meccanismo di gradualità per l'allineamento ai valori della raccomandazione europea, con esclusivo riferimento ai circuiti parziali a 64 Kbit/s.

Particolarmente importante è, inoltre, la previsione di opportuni meccanismi contrattuali che assicurino agli operatori interessati la possibilità di fruire dei servizi di circuiti parziali tempestivamente e senza eventuali penali o condizioni limitative in caso di recesso da contratti pregressi per la fornitura di servizi di linee affittate.

Infine, appare opportuno sottolineare l'esigenza che Telecom Italia definisca un sistema di programmazione per la fornitura dei circuiti parziali adeguato alla natura del servizio. L'Autorità ritiene, infatti, che la previsione di condizioni contrattuali particolarmente onerose e non giustificate per la programmazione dei circuiti parziali rischia di costituire un forte ostacolo all'effettiva fruibilità del servizio da parte degli operatori.

Ciò detto, per quanto concerne l'applicazione della disciplina dei circuiti parziali nell'ambito dell'Offerta di Interconnessione per il 2000, è il caso di precisare che, anche alla luce dell'interesse manifestato da parte degli operatori, tale disciplina appare destinata a produrre effetti di notevole rilievo anche in prospettiva.

In tal senso, è il caso di precisare che la raccomandazione della Commissione europea suggerisce, a titolo di modello, un sistema di prezzi massimi per circuiti di determinate distanze e capacità, finalizzato a semplificare le attività degli Stati membri nell'applicazione della fattispecie, senza peraltro limitare, in termini di distanze e/o capacità, tale fattispecie del servizio.

In tale ottica, non è esclusa la possibilità per gli operatori di richiedere, nell'ambito dei negoziati d'interconnessione (e secondo il regime generale definito per i servizi d'interconnessione, con particolare riguardo agli obblighi di non discriminazione, trasparenza ed orientamento ai costi), circuiti parziali per distanze superiori ai 5 Km e per tutte le capacità che sono nella disponibilità tecnica di Telecom Italia. Si richiama al riguardo la stessa raccomandazione, secondo cui tutte le tipologie di linee affittate che sono fornite alla clientela finale da parte dell'operatore notificato devono essere rese disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore.

Resta, peraltro, nella competenza dell'Autorità di imporre che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km, nonché con capacità superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacità disponibili, costituisca contenuto obbligatorio dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia.

Sempre sotto il profilo della configurazione tecnica del servizio, le attività istruttorie suggeriscono, inoltre, l'esigenza di puntualizzare la natura del circuito parziale, come servizio intermedio di collegamento tra un punto terminale di rete ed un punto di presenza che sia inequivocabilmente identificabile come un nodo dell'operatore interconnesso; presso tale nodo si concentrerà, quindi, tipicamente la raccolta di uno o più circuiti parziali, utilizzati dall'operatore per la fornitura di un servizio finale di linee affittate. In tale ottica, ne consegue che in nessun caso un singolo circuito parziale potrà essere utilizzato dall'operatore per collegare due sedi di clienti finali.

Una ulteriore notazione tecnica riguarda un passaggio puntuale dell'Offerta di Riferimento dell'aprile 2001, in cui si utilizza l'espressione "*co-locazione nel sito della centrale di competenza della sede di utente*". Si tratta di una espressione che si presta ad interpretazioni restrittive e potenzialmente limitative della discrezionalità dell'operatore di definire il proprio punto di raccolta del circuito parziale; naturalmente, tale discrezionalità trova un preciso limite nella corretta applicazione della fattispecie, così come sopra descritta.

In termini più generali, si ritiene utile, ai fini di una più chiara rappresentazione della natura del servizio in questione, che l'Offerta di Interconnessione riporti una dettagliata descrizione delle diverse configurazioni tecniche del servizio. Al riguardo, è possibile prevedere almeno le seguenti differenti configurazioni:

a) il punto di interconnessione è situato presso la centrale di Telecom Italia: Telecom Italia fornisce, quindi, il circuito parziale dalla sede del cliente fino alla propria centrale, nella quale l'operatore è co-locato. L'ulteriore prolungamento trasmissivo può essere fornito dall'operatore stesso, da Telecom Italia o da un operatore terzo;

b) il punto di interconnessione è situato presso il sito dell'operatore: Telecom Italia fornisce l'intero collegamento (il circuito parziale), costituito dalla sede del cliente alla propria centrale e dal circuito d'interconnessione di questa fino al sito dell'operatore.

Sulla base delle configurazioni sopra descritte, appare utile precisare che le condizioni economiche definite dal presente provvedimento (canoni e contributi di attivazione) si riferiscono alla fornitura dei circuiti parziali propriamente detti, ovvero ai collegamenti tra la sede d'utente e il punto di interconnessione dell'operatore, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia co-locato o meno. Nel caso di cui alla lettera a) le condizioni economiche di circuito parziale si applicano al collegamento tra la sede d'utente e la centrale di Telecom Italia. In tal caso, l'eventuale servizio di prolungamento trasmissivo richiesto dall'operatore è da considerarsi non compreso nelle condizioni economiche del circuito parziale, e dovrà essere evidenziato a parte.

4. Service Level Agreement per servizi di Carrier Preselection e Number Portability

Telecom Italia ha provveduto a pubblicare un *Service Level Agreement* (SLA) per i servizi di *Carrier Preselection* (CPS) e *Number Portability* (NP) in data 9 aprile 2001; i contenuti del SLA risultano, in più punti, in contrasto con le vigenti disposizioni:

a) per la *Carrier Preselection*, la previsione di un tempo massimo di 15 giorni è in contrasto con l'articolo 2, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR che prevede un tempo massimo di 10 giorni lavorativi;

b) per la *Number Portability*, i tempi massimi previsti di 25/30 giorni sono in contrasto con l'articolo 7, comma 2, della delibera n. 4/CIR/99 che prevede un tempo massimo di 15 giorni lavorativi;

c) il SLA non viene applicato da Telecom Italia agli "ordinativi non standard", intesi da Telecom Italia come quelli per i quali l'operatore non riporti informazioni quali *directory number*, tipo linea, caposerie e quantità di flussi/linee; tali informazioni non sono ritenute come obbligatorie ai sensi del vigente quadro regolamentare;

d) i tempi di *assurance* proposti sono inadeguati ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio;

e) il sistema di penali proposto non appare adeguato ad assicurare uno stimolo all'efficace e tempestiva implementazione delle prestazioni di *Carrier Preselection* e *Number Portability*.

L'Autorità ritiene, quindi, indispensabile una revisione del SLA per servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* secondo criteri analoghi a quelli già adottati per la disciplina di altri servizi intermedi forniti agli operatori; si richiamano, al riguardo, le disposizioni definite nell'ambito della disciplina delle linee affittate (delibera n. 711/00/CONS) e dell'accesso disaggregato a livello di rete locale (delibera n. 13/00/CIR). Con specifico riferimento ai servizi in oggetto, emerge, inoltre, la necessità di definire meccanismi di penali per garantire una tempestiva comunicazione all'operatore di eventuali rifiuti, nonché, nel caso della *Number Portability*, per assicurare il rispetto della data di *cut-over* prevista dalla

delibera n. 7/00/CIR. Il meccanismo di penali proposto da Telecom Italia fissa un tetto massimo della penale pari al 100% del costo di attivazione a partire dal 30° giorno di ritardo. Tale proposta non è coerente con il disposto della delibera n. 10/00/CIR ed, in particolare, con l'articolo 1, comma 2, lettera e), che indica chiaramente che le penali debbano avere carattere progressivo. L'Autorità ritiene, infatti, che, con particolare riferimento ai servizi in questione caratterizzati da un forte rilievo concorrenziale, la natura progressiva delle penali sia indispensabile al fine di disincentivare comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Condizioni economiche per le attività di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

1. Le condizioni economiche, all'interno dell'Offerta di Interconnessione di riferimento, per la prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, sono fissate in una misura non superiore al 7% dei ricavi percepiti dall'utente chiamante.

Art. 2

Condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali

1. Le condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali per l'anno 2000 sono le seguenti:

Tipologia	Canoni mensili		Contributo di attivazione	
	Euro	Lire	Euro	Lire
64 kbit/s ≤ 5 km	100	193.600	465	900.000
2 Mbit/s ≤ 5 km	350	677.700	568	1.100.000
34 Mbit/s ≤ 2 km	1.800	3.485.000	1.085	2.100.000
34 Mbit/s ≤ 5 km	2.600	5.034.300	1.085	2.100.000

2. Le distanze di cui al precedente comma 1 sono misurate in "linea d'aria".

3. Telecom Italia assicura che il recesso dagli attuali contratti stipulati per linee affittate, finalizzato alla migrazione all'offerta di circuiti parziali, avvenga senza penali e aggravii di costi per gli operatori richiedenti.

Art. 3

Service Level Agreement per i servizi di Carrier Preselection e Number Portability

1. Con riferimento al *Service Level Agreement* per i servizi di *Carrier Preselection* (CPS) e *Number Portability* (NP) si applicano le seguenti definizioni, indipendentemente dalla tipologia di linea di riferimento:

a) "ordinativo standard": ordinativo in cui tutti i campi obbligatori e facoltativi sono stati compilati dall'operatore;

b) “ordinativo non standard”: ordinativo in cui tutti i campi obbligatori sono stati compilati dall’operatore, mentre quelli facoltativi sono stati parzialmente compilati;

c) “ordinativo complesso”: “ordinativo non standard” con particolari criticità di lavorazione da parte di Telecom Italia;

d) “tempo di attivazione”: il tempo intercorrente tra il giorno di ricezione dell’ordinativo e il giorno dell’attivazione;

e) “tempo di ripristino”: il numero di ore intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia.

2. I tempi massimi di attivazione contenuti nel *Service Level Agreement* per i servizi di *Carrier Preselection* sono i seguenti:

Tabella 1 - **Tempi massimi di attivazione per i servizi di *Carrier Preselection***

	100% dei casi
“ordinativi standard”	7 gg. lavorativi
“ordinativi non standard”	10 gg. lavorativi

3. In caso di “ordinativo complesso”, Telecom Italia comunica all’operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che in ogni caso non può superare i 20 giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l’ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli “ordinativi non standard”.

4. Eventuali rifiuti da parte di Telecom Italia degli ordinativi sono comunicati all’operatore entro tre giorni dalla presa in carico dell’ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, Telecom Italia è tenuta a corrispondere all’operatore una penalità pari al costo dell’attivazione.

Tabella 2 - **Tempi massimi di attivazione per i servizi di *Number Portability***

	100% dei casi
“ordinativi standard”	10 gg. lavorativi
“ordinativi non standard”	15 gg. lavorativi

5. I tempi massimi di attivazione contenuti nel *Service Level Agreement* per i servizi di *Number Portability* sono i seguenti:

6. In caso di “ordinativo complesso”, Telecom Italia comunica all’operatore, entro tre giorni dalla ricezione, il tempo di attivazione stimato, che in ogni caso non può superare i 30 giorni lavorativi. Qualora tale comunicazione non avvenga entro tre giorni dalla ricezione, l’ordinativo si intende lavorabile negli stessi tempi degli “ordinativi non standard”.

7. Eventuali rifiuti da parte di Telecom Italia degli ordinativi inviati dall’operatore sono comunicati all’operatore *recipient* entro tre giorni dalla presa in carico dell’ordinativo. In caso di mancato rispetto del termine indicato, nonché il mancato rispetto della data di *cut-over* comunicata o concordata, tra Telecom Italia e l’operatore *recipient*, Telecom Italia è tenuta a corrispondere all’operatore una penalità pari al costo dell’attivazione.

8. I tempi di *assurance* per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* sono i seguenti:

Tabella 3 - Tempi di *assurance* per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability*

100% dei casi
Entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto

9. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di attivazione per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* di cui ai commi 2 e 5 del presente articolo, si applicano le seguenti penali:

Tabella 4 - Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di attivazione

Ritardo	Penale
1-2 giorni solari	30% del costo di attivazione singola linea
3-7 giorni solari	100% del costo di attivazione singola linea
8-15 giorni solari	150% del costo di attivazione singola linea
Oltre il 16-esimo giorno solare	al 200% del costo di attivazione singola linea si aggiunge il 100% del costo di attivazione singola linea per ciascun giorno di ritardo

10. In caso di mancato rispetto dei termini massimi di *assurance* per i servizi di *Carrier Preselection* e *Number Portability* di cui al comma 8 del presente articolo, si applicano le seguenti penali:

Tabella 5 - Penali in caso di mancato rispetto dei termini massimi di *assurance*

Ritardo di ripristino	Penale
4 ore lavorative	30% del costo di attivazione singola linea
5-8 ore lavorative	100% del costo di attivazione singola linea
8-10 ore lavorative	150% del costo di attivazione singola linea
Ogni ora lavorativa oltre la decima	Al 200% del costo di attivazione singola linea si aggiunge il 50% del costo di attivazione singola linea per ogni ora di ritardo

Art. 4

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e pubblicate nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento per la società Telecom Italia ha effetto dalla data della notifica.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il Commissario Relatore

VINCENZO MONACI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

VICO VINCENZI

Delibera n. 4/02/CIR del 1° marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia

Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2002, n. 87

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2002, in particolare nella sua prosecuzione del 1° marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 3/CIR/99, "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalità di Preselezione (*Carrier Preselection*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, "Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 1/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 3/00/CIR, "Disposizioni relative all'appendice all'Offerta di Interconnessione di Riferimento 1999 di Telecom Italia. Servizi di interconnessione finalizzati all'offerta delle prestazioni di *Carrier Preselection* e di *Service Provider Portability*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *carrier preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 5/00/CIR, “Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *carrier preselection*”;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portabilità* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, “Valutazione e richiesta di modifica dell’Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, “Valutazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 14/00/CIR, “Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, “Disposizioni relative all’attivazione del servizio di *carrier preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 13/01/CIR, “Disposizioni in materia di condizioni economiche per la fornitura del servizio di instradamento del traffico internazionale uscente da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001;

VISTA la delibera n. 15/01/CIR, “Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell’accesso disaggregato a livello di rete locale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 10 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA l’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2001, pervenuta all’Autorità in data 7 settembre 2001;

VISTA la delibera n. 21/01/CIR, “Consultazione pubblica concernente l’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia s.p.a., per l’anno 2001”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell’11 ottobre 2001;

VISTI gli esiti della sopra menzionata consultazione pubblica ed i commenti pervenuti dagli operatori licenziatari in tale ambito;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 19 ottobre 2001, 26, 27 e 28 novembre 2001 e 6 dicembre 2001;

SENTITI gli operatori Albacom, Atlante, Blu, Edisontel, Fastweb, H3G, KpnQwest, Omnitel, Tiscali, Welcome Italia, Wind-Infostrada in data 7 dicembre 2001;

VISTA la decisione assunta dalla Commissione per le infrastrutture e le reti nella riunione del 20 dicembre 2001 di approvazione dello schema di provvedimento ai fini dell’invio all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e della Commissione europea;

ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

ACQUISITO, in data 20 febbraio 2002, il parere congiunto della Direzione Generale Concorrenza e Direzione Generale Società dell’informazione della Commissione europea;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio

La società Telecom Italia ha pubblicato l’Offerta di Riferimento per l’anno 2001 in data 7 settembre 2001.

Nell’ambito del procedimento è stata avviata, con delibera n. 21/01/CIR, una consultazione pubblica con l’obiettivo di acquisire osservazioni, elementi di informazione e documentazione, dagli organismi di telecomunicazioni, ai quali si applicano le condizioni di cui all’Offerta di Riferimento 2001 (di seguito denominati OLO).

L'analisi dei contributi acquisiti nel corso della consultazione pubblica ha fornito l'opportunità di approfondire una serie di aspetti tecnico-economici presenti nell'offerta proposta da Telecom Italia che, a parere degli operatori, renderebbero l'offerta stessa non adeguata a supportare lo sviluppo del mercato in un regime di piena concorrenzialità.

Nel corso del procedimento è stato condotto un puntuale confronto con Telecom Italia sui contenuti tecnico-economici dell'Offerta di Riferimento relativamente alle segnalazioni pervenute dagli operatori ed agli aspetti critici rilevati dall'Autorità.

Nell'ambito del procedimento sono stati anche ascoltati in audizione i soggetti partecipanti alla consultazione, con l'obiettivo di approfondire le risultanze delle attività svolte, nell'anno 2001, congiuntamente con Telecom Italia in merito alle modalità di implementazione di alcuni servizi di interconnessione.

Nell'ambito del procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno far confluire l'attività svolta nel procedimento relativo all'approfondimento degli aspetti regolamentari riguardanti la numerazione dei servizi di accesso ad internet, anche in seguito all'inserimento da parte di Telecom Italia all'interno dell'Offerta di Riferimento dei servizi di raccolta e terminazione per le numerazioni in decade 7.

L'Autorità ha approvato, in data 20 dicembre 2001, uno schema di provvedimento che è stato inviato per un parere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Commissione europea.

In data 20 febbraio 2002, l'Autorità ha acquisito i pareri formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalle competenti Direzioni della Commissione europea.

Esaminati tali pareri, l'Autorità ha disposto un breve approfondimento istruttorio, ai fini dell'adozione del provvedimento finale sull'Offerta di Riferimento 2001, con lo scopo di valutare, in contraddittorio con Telecom Italia, alcuni rilievi metodologici sul calcolo dei valori di interconnessione.

L'Autorità, considerato l'invio da parte di Telecom Italia, in data 21 dicembre 2001, della documentazione sui costi relativi al servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso ai servizi non geografici degli OLO, ritiene, altresì, necessario procedere ad un approfondimento istruttorio sul tema specifico e, quindi, di rinviare a separato provvedimento la determinazione delle condizioni relative al servizio in questione.

B. La valutazione regolamentare

Nel corso del procedimento istruttorio sono stati rilevati alcuni aspetti critici dell'Offerta di Riferimento, sia relativi all'interconnessione, sia relativi ai servizi di accesso disaggregato, per i quali l'Autorità ritiene opportuno intervenire prevedendo:

- a) la modifica delle condizioni tecniche ed economiche di alcuni servizi con effetto a partire dal 1° gennaio 2001, salvo diversa indicazione;
- b) la modifica e l'integrazione delle condizioni d'offerta di alcuni servizi con effetti a partire dall'anno 2002.

I. Condizioni economiche di offerta dei servizi a traffico

Nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2001 Telecom Italia ha proposto la differenziazione delle voci di costo relative ai servizi di raccolta e terminazione del traffico rispetto a quelle relative al traffico di accesso ad Internet tramite numerazioni in decade 7.

Relativamente ai servizi di raccolta, Telecom Italia ha argomentato che la differenza di costi è riconducibile ad una diversa efficienza nell'utilizzo delle risorse di rete associabile alle due tipologie di traffico. In particolare, il traffico per il servizio di raccolta verso numerazioni Internet necessita di minori risorse di rete rispetto a quello fonia, a parità di minuti di traffico originati.

In termini economici la differenziazione proposta da Telecom Italia si traduce in una distribuzione del costo totale della tratta SL-SGU sui due servizi in funzione della percentuale di circuiti trasmissivi necessari per lo smaltimento delle due tipologie di traffico. In particolare, dalla differente caratterizzazione statistica di questi ultimi consegue, che a fronte di un'occupazione delle risorse di rete (in termini di minuti) pari a 88% per il traffico voce ed a 12% per il traffico Internet, il numero di circuiti necessari allo smaltimento del traffico voce risulta il 91.4% totale, mentre quelli necessari al traffico Internet risulta pari a 8.6% del totale.

Il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico voce è stato, quindi, valutato moltiplicando il costo al minuto medio (ottenuto come rapporto del costo della tratta e del numero totale di minuti voce ed Internet) per un fattore correttivo $a = 0.914/0.88 = 1.038$. Analogamente, il costo al minuto della tratta SL-SGU per il traffico Internet è stato valutato moltiplicando il costo al minuto medio per un fattore correttivo $b = 0.086/0.12 = 0.717$.

Le differenti caratteristiche del traffico di raccolta Internet hanno impatti anche sul valore del rapporto Do/De (durata occupazione/durata comunicazione) a causa della maggiore durata delle chiamate verso numerazioni Internet (pari a circa 15 minuti) rispetto alle chiamate voce (pari a circa 3 minuti). Tale rapporto infatti, tenendo in conto le risorse di rete utilizzate, ma non remunerate come, ad esempio, nei casi di linea occupata, mancata risposta, congestione di rete ed in generale in tutti i casi in cui non vi è fatturazione effettiva del traffico, è prossimo ad 1 per il traffico Internet, mentre è circa 1,18 per il traffico voce.

Un ulteriore elemento, che contribuisce alla differenziazione dei costi di raccolta fonia ed Internet, è la voce di costo denominata da Telecom Italia “costo di vendita, *customer care* e fatturazione per OLO”, che viene aggiunta ai costi di rete propriamente detti al fine della determinazione delle tariffe di interconnessione e che remunererebbe le attività di gestione dei rapporti con gli operatori interconnessi quali vendita, fatturazione, contrattualistica e gestione cliente. In tale voce di costo, rientrano i sistemi per la rilevazione e gestione dei dati di traffico, le procedure di fatturazione e gestione del credito attribuiti solo ai servizi di interconnessione a traffico. La previsione di tale elemento di costo deriva da una modifica metodologica della contabilità regolatoria effettuata da Telecom Italia rispetto agli anni precedenti nei quali tali costi venivano distribuiti nei costi di struttura generali ed attribuiti in maniera uniforme considerando i volumi di traffico complessivo.

L'importo complessivo di tale voce di costo è stato, nella valutazione dei costi di raccolta, anch'esso differenziato tra servizi voce e servizi Internet, contribuendo in maniera significativa alla differenziazione di costo tra i due servizi. Infatti, il costo a minuto è stato valutato a partire da un “costo a chiamata” (ottenuto come rapporto tra costo di struttura complessivo e numero di chiamate di interconnessione totali) reso minutarario dividendo per la durata media della chiamata. Poiché, secondo Telecom Italia, la durata media delle chiamate Internet è pari a 5 volte quella del traffico voce, il valore minutarario di costo di struttura risulterà 5 volte inferiore.

L'Autorità, ritiene opportuno non procedere, per l'anno 2001, all'applicazione al traffico di fonia di un metodo di calcolo differenziato per la valorizzazione degli elementi di rete rispetto alle ipotesi effettuate per la decade 7, stante lo scarso utilizzo di quest'ultima. Di conseguenza, la differenziazione in esame, applicata in assenza di volumi di traffico di raccolta in decade 7, avrebbe come unico effetto l'innalzamento dei costi di raccolta per il traffico di fonia, a fronte di una solo “virtuale” riduzione dei costi di raccolta del traffico in decade 7.

Relativamente ai servizi di terminazione verso numerazioni 701, oltre alle differenze di costo riconducibili alle medesime motivazioni del servizio di raccolta, il cui impatto è peraltro ridotto, Telecom Italia ha definito un'architettura di interconnessione differente per il traffico in decade 7, con l'introduzione di un punto di consegna distrettuale.

La tematica della condizioni tecniche ed economiche verso numerazioni 701 viene discussa approfonditamente al successivo punto 2 del presente provvedimento.

Con riferimento alle condizioni economiche proposte per i servizi di traffico commutato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) si è soffermata sul processo di definizione dei valori seguito nel 2001. Da un lato, l'AGCM ha espresso apprezzamento per l'impiego di una metodologia basata sui costi di contabilità regolatoria valutati a costi correnti in alternativa alla metodologia di “migliore prassi corrente” (di seguito *best practice*) utilizzata negli scorsi anni.

D'altra parte, l'AGCM ha evidenziato come il passaggio alla nuova metodologia a costi correnti per l'attribuzione dei costi ai servizi offerti da Telecom Italia avrebbe dovuto implicare una significativa diminuzione delle condizioni economiche di interconnessione, essendo il settore delle telecomunicazioni, caratterizzato da un rapido progresso tecnologico, nonché da rilevanti economie di scala statiche e dinamiche. In considerazione di tale ragionevole previsione, l'AGCM ha osservato che la diminuzione delle condizioni economiche per i servizi di raccolta e terminazione individuati nell'offerta 2001 rispetto all'anno precedente è piuttosto contenuta. Inoltre, se confrontate a livello internazionale, dette condizioni economiche risultano superiori ai valori massimi dell'intervallo di “*best practice*”, così come calcolato dall'AGCM con riferimento ai valori di offerta 2001, come di seguito riportato:

Fascia intera	Best Practice			
	Centesimi di €	RIO 2001	Minimo	Massimo
SGU		0,72	0,58	0,64
Singolo SGT		1,14	0,90	0,94
Doppio SGT		1,80	1,03	1,32

La Commissione europea, nel suo parere, ha accolto favorevolmente l'impiego di un sistema di contabilità per l'interconnessione basato sui costi correnti in linea con i principi alla base delle proprie raccomandazioni.

L'Autorità, esaminati i pareri pervenuti, ha disposto un breve approfondimento istruttorio finalizzato a valutare, anche in contraddittorio con Telecom Italia, alcuni approfondimenti metodologici sul calcolo dei valori di interconnessione, nonché ad acquisire ulteriori elementi relativi al confronto tra i valori esposti ed i relativi valori in vigore nel 2001 negli altri paesi dell'Unione europea.

In merito all'impiego dei valori di *best practice* per la definizione delle condizioni economiche di offerta, Telecom Italia ha sottolineato che la corretta applicazione della raccomandazione comunitaria in materia prevedrebbe l'utilizzo dei valori relativi all'anno 2000, rispetto ai quali le condizioni economiche proposte sono all'interno dell'intervallo. D'altra parte, sempre secondo Telecom Italia, la stessa Commissione europea ha deciso di non aggiornare la Tabella relativa alla migliore prassi corrente per incoraggiare l'utilizzo di dati basati sui reali dati contabili.

L'Autorità, per quanto concerne il disposto dell'articolo 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, rileva che la Commissione europea, da ultimo, in data 20 marzo 2000 con la raccomandazione n. 2000/263/CE, ha aggiornato la tabella dei prezzi di interconnessione di cui alla raccomandazione n. 98/195/CE citata in premessa. Pertanto, i valori rilevati dall'AGCM non costituiscono una base giuridica conforme al disposto del citato articolo. L'Autorità, ha ritenuto, quindi, anche in linea con il parere della Commissione europea, di mantenere una valorizzazione basata sui dati di contabilità regolatoria a costi correnti. D'altra parte, l'Autorità ritiene che il confronto con la migliore prassi corrente rappresenti uno strumento del quale la stessa Autorità ha facoltà di avvalersi al fine di valutare le condizioni proposte da Telecom Italia per servizi analoghi, nonché i parametri di efficienza, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del suddetto decreto. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto opportuno procedere ad un confronto con Telecom Italia sui dati di contabilità regolatoria esposti, evidenziando gli elementi ritenuti particolarmente critici anche alla luce del confronto internazionale.

L'Autorità, pur riservandosi un giudizio definitivo sulla congruità di tale valorizzazione, ha ritenuto, inoltre, di applicare alcune modifiche riguardanti elementi di particolare criticità già rilevati nel corso dell'istruttoria, anche alla luce delle indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, modifiche che vanno nel senso di assicurare una maggiore efficienza di Telecom Italia rispetto alle migliori condizioni di offerta a livello europeo.

In particolare l'Autorità ha ritenuto opportuno evidenziare a Telecom Italia due elementi di criticità:

a) da un lato, alcune voci riguardanti i costi di struttura e relativa modalità di allocazione ai servizi di interconnessione, anche con riferimento al principio di non discriminazione rispetto ai servizi offerti alle divisioni commerciali di Telecom Italia. Gli approfondimenti condotti hanno portato l'Autorità a rivedere l'attribuzione di costi direttamente attribuibili, il cui impatto sui servizi di interconnessione è pari a 0,02 € cent/minuto. L'Autorità si riserva di rivedere, anche alla luce della necessità di assicurare la parità di trattamento interno-esterno, la metodologia di allocazione di tali voci di costo;

b) dall'altro lato, è stato evidenziato a Telecom Italia che i valori proposti relativamente al servizio di doppio SGT, all'interno della contabilità regolatoria presentavano un significativo aumento dal 1998 ad oggi, comportando nell'Offerta di Riferimento per il 2001 un aumento dei valori rispetto al 2000, in controtendenza rispetto agli altri servizi. L'Autorità non ritiene accettabile, ai fini di un corretto assetto concorrenziale del mercato, un aumento dei valori rispetto al 2000. L'evidenza di costi molto elevati, soprattutto nelle tratte di collegamento tra SGT, è significativa di un'inefficienza allocativa di Telecom Italia anche alla luce degli analoghi valori esposti a livello internazionale. L'Autorità, rilevando la necessità di assicurare un recupero di ef-

ficienza, ritiene opportuno utilizzare per la determinazione delle condizioni economiche di raccolta e terminazione via doppio SGT i valori all'anno precedente, rettificati con la riduzione dei costi descritta al precedente punto a).

L'applicazione per il 2001 per i servizi di interconnessione fonia delle indicazioni sopra esposte conduce ad una riduzione per il 2001 delle condizioni di raccolta e terminazione contenute nell'Offerta di Riferimento per i servizi fonia, secondo la Tabella di seguito riportata:

Raccolta e terminazione	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.	Riduzione rispetto all'OIR 2000	
			punta	ridotta
SGU	0,69	0,51	-7,9%	-3,2%
Singolo SGT	1,10	0,82	-17,4%	-12,3%
Doppio SGT	1,77	1,24	-1,8%	-2,0%

La modifica dei valori economici dei servizi di raccolta e terminazione comporta una riduzione coerente dei valori di transito. In particolare, per il transito via singolo e doppio SGT, l'Autorità ritiene opportuno applicare i valori di contabilità regolatoria con un fattore correttivo Do/Dc pari a 1,18, ovvero analogo a quello adoperato per i servizi di raccolta e terminazione, caratteristico del traffico medio complessivo. Analogamente il valore del transito via doppio SGT è desunto con la seguente formulazione: (terminazione doppio SGT - raccolta singolo SGT + transito singolo SGT).

I valori da applicare sono dunque:

Transito		Punta	Ridotta
		€ cent/min.	€ cent/min.
Via singolo	SGT	0,12	0,09
Via doppio	SGT	0,79	0,51

Resta inteso che i valori riportati saranno oggetto di verifiche di congruità con le risultanze della certificazione della contabilità regolatoria anno 2000, da effettuarsi da parte del soggetto all'uopo incaricato ai sensi del d.P.R. n. 318/97.

2. Modelli di interconnessione per l'accesso a numerazioni in decade 7 di un operatore interconnesso

L'Autorità ritiene utile effettuare alcune considerazioni sulle condizioni di interconnessione per l'accesso alle numerazioni Internet in decade 7.

La delibera dell'Autorità n. 6/00/CIR ha riservato la numerazione in decade 7 per l'accesso ai servizi Internet. Ad oggi, per l'accesso ad Internet sono state utilizzate prevalentemente numerazioni di tipo geografico che hanno consentito anche lo sviluppo di offerte di tipo "free internet", rese possibili dal modello di interconnessione c.d. "di terminazione", in base al quale l'operatore dalla cui rete origina la chiamata fattura al cliente chiamante una tariffa urbana e corrisponde, all'operatore sulla cui rete è attestato l'ISP, il valore di interconnessione di terminazione.

Tale modello è sostenibile nella misura in cui la tariffa di terminazione *reverse* consente margini sufficienti all'OLO per la remunerazione dei propri costi di rete e per la eventuale corresponsione all'ISP della quota c.d. di *revenue sharing*.

Per le numerazioni in decade 7 relative agli archi 700, 702 e 709, utilizzati rispettivamente per l'accesso gratuito, la fatturazione a carico dell'operatore assegnatario della numerazione e per i servizi a tariffazione specifica, viene applicato un modello di interconnessione c.d. "di raccolta" in base al quale, l'operatore assegnatario della numerazione fissa la tariffa al chiamante e remunera l'operatore d'accesso per il servizio di interconnessione di raccolta ed eventuali attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha proposto all'interno dell'Offerta di Riferimento per il 2001, per le chiamate rivolte verso le proprie numerazioni 701, un modello di terminazione, prevedendo allo stesso tempo una differenziazione delle condizioni economiche rispetto al servizio di terminazione per le chiamate verso numerazioni geografiche, nonché una diversa architettura di interconnessione.

Il modello proposto prevede, infatti, per gli operatori interconnessi la consegna del traffico con origine nel distretto e destinato a numerazioni 701 di Telecom Italia sul c.d. "Punto di consegna distrettuale", individuato da Telecom Italia stessa per ciascun distretto. Inoltre, il valore economico di terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia è posto a 0.28 cent/minuto in *peak*, da confrontarsi con il corrispondente valore di terminazione SGU delle chiamate voce (0.72 cent/minuto in *peak*). Tale riduzione viene giustificata da Telecom Italia sulla base di proprie scelte architettureali che prevedono l'attestazione degli ISP direttamente sui punti di consegna distrettuali scelti da Telecom Italia, con la conseguente eliminazione di alcuni costi di rete.

Telecom Italia nel corso del procedimento, nella negoziazione delle condizioni economiche per la terminazione di chiamate originate da abbonati della stessa Telecom Italia verso numerazioni 701 di altri operatori, pone la tariffa all'utente chiamante pari al prezzo della tariffa urbana a tempo al netto della differenza tra le normali condizioni di terminazione previste per il traffico voce (pari a 0.72 cent in *peak*) e le condizioni di terminazione verso numeri 701, contenute nell'Offerta di Riferimento (pari a 0.28 cent in *peak*). Qualora l'operatore interconnesso richieda un valore di terminazione superiore, la differenza verrebbe ribaltata sull'utente finale.

L'Autorità ritiene che la modalità di interconnessione prevista da Telecom Italia presenti delle criticità in quanto, da un lato, potrebbe non corrispondere a scelte architettureali effettuate dagli altri operatori e, dall'altro, potrebbe comportare delle discriminazioni tra ISP in funzione della loro localizzazione sul territorio. Non si ritiene, pertanto, giustificata l'introduzione di una differente modalità di interconnessione di terminazione verso numerazioni 701 e, pertanto, Telecom Italia deve riformulare la propria offerta facendo riferimento ai medesimi livelli di interconnessione di terminazione degli altri servizi di traffico commutato.

In merito alle condizioni di offerta al pubblico per l'accesso a numerazioni 701, si rileva innanzitutto che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere formulato ha evidenziato come gli interventi regolamentari, pur indirizzati primariamente ad un obiettivo di efficienza di breve periodo attraverso la riduzione dei costi di accesso per l'utenza finale, non possano non tenere conto dell'esistenza di processi concorrenziali in tutti gli stadi della filiera produttiva di tali servizi, evitando in particolare artificiose contrazioni dei margini di alcuni operatori a favore di altri o la creazione di nuove situazioni monopolistiche a discapito degli effetti positivi della concorrenza sull'efficienza di lungo periodo.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ritiene opportuno che in fase di avvio dei servizi sulle numerazioni 701, l'operatore di accesso determini le condizioni economiche di offerta al pubblico per l'accesso a tali servizi senza praticare differenziazioni in funzione dell'operatore di terminazione. Ciò al fine di evitare che le eventuali riduzioni nei confronti dell'utenza si realizzino solo a fronte di una riduzione dei margini dell'operatore di terminazione.

3. Servizi di terminazione e raccolta in *Carrier Selection Easy Access*

3.1 Raccolta in Carrier Selection Easy Access del traffico dei servizi interni di rete

Per quanto concerne i servizi in decade 4, considerato che gli stessi sono accessibili tramite il servizio di raccolta in *carrier selection* ed al fine di garantire quindi una maggiore leggibilità e chiarezza dell'offerta di interconnessione di riferimento, l'Autorità ritiene opportuno che, i servizi in decade 4 vengano inclusi nel paragrafo 11 (relativo al servizio di raccolta in *carrier selection easy access*) in luogo del paragrafo 13.4 (accesso ai servizi interni di rete forniti dall'operatore interconnesso), come proposto da Telecom Italia.

3.2 Livello di raccolta e terminazione SGU distrettuale

I servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale sono attualmente offerti da Telecom Italia su base commerciale, individuando, all'interno di ciascun distretto, lo stadio di gruppo urbano più idoneo all'espletamento del servizio in funzione del grado di occupazione della rete.

A giustificazione di tale scelta, Telecom Italia ha argomentato che rendere operativo per tutti gli SGU, appartenenti ad un medesimo distretto, i servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale genererebbe

inefficienze di sistema tali da comportare un incremento dei costi rispetto al servizio offerto su base negoziale. L'Autorità tuttavia osserva che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, si prevede un aumento del numero di operatori che saranno interconnessi a livello di SGU. Ne consegue, quindi, la necessità di garantire a tali operatori le medesime condizioni tecniche e economiche di accesso ai servizi di raccolta e terminazione via SGU all'interno del distretto, rispetto a quelle attualmente disponibili per Telecom Italia.

Ciò considerato, l'Autorità ritiene opportuno prevedere a partire dal 2002 l'introduzione, nell'Offerta di Riferimento, di servizi di raccolta e terminazione via SGU distrettuale. L'offerta relativa a tutti gli SGU in ambito distrettuale potrà essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale per i servizi di raccolta e terminazione, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta accessibile da tutti gli SGU, previa presentazione all'Autorità (ed approvazione) delle giustificazioni tecniche ed economiche sottostanti tale eventuale differenziazione.

3.3 Parametri di qualità della rete

Con riferimento al paragrafo 3.4.1 del "Manuale delle procedure servizi di interconnessione", alcuni operatori hanno segnalato la mancanza di una previsione di reciprocità in relazione ai parametri di qualità che l'operatore interconnesso deve garantire nel caso di raccolta e/o terminazione da/su rete Telecom Italia. Tale questione è ritenuta di particolare importanza nel caso di congestioni su rete Telecom Italia che possano comportare perdite di traffico per gli operatori interconnessi e disservizi lato cliente.

Nel corso dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato che i livelli di qualità previsti nei contratti *reverse* sono i medesimi, a parità di tipologia di traffico, rispetto a quelli previsti nei contratti di interconnessione diretta.

Sul punto, l'Autorità rileva l'opportunità dell'applicazione di condizioni di reciprocità al fine di garantire elevati livelli di qualità di servizio su tutte le reti. Pertanto l'Autorità, pur non considerando appropriato prevedere l'integrazione dell'offerta di interconnessione di riferimento con parametri contrattuali relativi alla contrattazione *reverse*, ritiene che nella formulazione di questi ultimi debba essere assicurato il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire a tutti gli operatori interconnessi l'applicazione dei medesimi livelli di qualità.

4. Servizio di transito

4.1 Modalità di transito con fatturazione "a cascata"

L'articolo 4 della delibera n. 1/00/CIR dell'Autorità ha imposto a Telecom Italia "una puntuale e separata evidenza delle componenti di costo che concorrono alla formazione dell'importo complessivo richiesto agli operatori interconnessi per la fornitura del servizio di transito (in particolare: quota per rischio di insolvenza, quota per le attività di fatturazione, quota per l'utilizzo di kit e circuiti di interconnessione verso la rete di terminazione distinta per singolo operatore di terminazione)".

Nel corso delle attività istruttorie Telecom Italia ha fatto presente che il problema della separazione delle componenti di costo aggiuntive rispetto ai valori del servizio di transito non è di semplice risoluzione, in quanto occorrerebbe fornire evidenza dei valori di terminazione negoziati con gli operatori interconnessi, determinati per i relativi contratti e per i quali viene di norma definito un vincolo di riservatezza.

In particolare, Telecom Italia ha evidenziato le seguenti voci di costo:

- a) valore di terminazione stipulato con l'operatore;
- b) kit e flussi di interconnessione, verso l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, a carico di Telecom Italia e valorizzati su base minutaria;
- c) intermediazione amministrativa.

L'evidenziazione delle componenti di costo b) e c) implicherebbe l'automatica valutazione della componente residua, soggetta al vincolo di riservatezza.

L'Autorità ritiene che tale problema possa essere risolto prevedendo, da parte di Telecom Italia, la pubblicazione, accanto al semplice servizio di transito, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalità di fatturazione "a cascata" e l'invio all'Autorità, in maniera riservata, del dettaglio delle voci com-

ponenti il costo del servizio. Le condizioni di offerta, qualora modificate nel corso del periodo di riferimento in seguito alla variazione dei valori di terminazione, saranno aggiornate, rese pubbliche e comunicate, in forma riservata, all'Autorità.

Relativamente alla voce di costo di intermediazione amministrativa, l'Autorità ritiene che essa sia già stata completamente allocata come "costi di struttura di interconnessione" sui servizi presenti nell'Offerta di Riferimento, come emerso nel corso del procedimento istruttorio, e che pertanto tale voce non debba essere prevista come costo aggiuntivo al servizio di transito per l'anno 2001.

4.2 Modalità di transito con fatturazione "direct billing"

L'articolo 1 della delibera n. 10/00/CIR impone a Telecom Italia la "esplicitazione delle procedure tecniche e delle condizioni economiche per la richiesta e la fornitura del servizio di transito per le numerazioni non geografiche di operatori terzi di cui al Par. 6 dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, sia in relazione al caso di direct billing tra operatori, sia in relazione al caso in cui Telecom Italia svolga l'attività di intermediazione finanziaria".

Telecom Italia ha avviato, nell'aprile 2001, un tavolo di lavoro congiunto con gli operatori interconnessi, al fine di definire le procedure tecniche per la fornitura del servizio di *direct billing*.

Nel corso del procedimento sono stati analizzati i risultati dell'attività svolta sino ad ora dagli operatori, dai quali, tuttavia, non emergono indicazioni puntuali in merito alle modalità tecniche per la realizzazione di tale servizio ed alle categorie di numerazioni per le quali il servizio potrebbe essere implementato anche senza l'introduzione di particolari *facilities*, condivise dagli operatori, quali, ad esempio, il Data Base dei numeri portati.

Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba comunque procedere all'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni tecnico-economiche relative al servizio di *direct billing*, evidenziando gli eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione per tutte le numerazioni o per particolari categorie delle stesse.

4.3 Servizio di transito a livello SGU

Nel corso del procedimento è stata analizzata la possibilità di includere, nell'Offerta di Riferimento, il servizio di transito via SGU.

Al riguardo, Telecom Italia ritiene che, analogamente al caso della raccolta e terminazione via SGU distrettuale, anche per il transito via SGU non sia possibile inserire nell'Offerta di Riferimento il servizio in modalità generalizzata. Ciò, da un lato, perché la principale funzione dell'SGU è quella di attestare utenza e non di effettuare operazioni di transito, dall'altro, perché l'utilizzo effettivo della rete dipende dalla posizione relativa degli OLO nell'ambito del distretto. In sostanza, non essendo tutti gli SGU appartenenti allo stesso distretto interconnessi tra loro, non sarebbe sempre possibile garantire il servizio di transito tra due SGU utilizzando lo stesso numero di componenti di rete.

Analogamente a quanto definito per i servizi di terminazione e raccolta via SGU distrettuale, l'Autorità osserva che, in vista di una sempre maggiore diffusione dell'accesso disaggregato, aumenterà il numero di operatori che saranno attestati a livello di SGU e con esigenze reciproche di interconnessione. Ne consegue quindi la necessità di garantire a tali operatori la possibilità di usufruire del servizio di transito anche tramite SGU e di beneficiare delle relative riduzioni di costo rispetto al transito via SGT. In assenza di tale opportunità, si avrebbe il paradosso di obbligare gli operatori interconnessi a livello di centrale locale, di attestarsi anche a livello di SGT ai soli fini del transito.

Ciò considerato, l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'introduzione, nell'offerta di riferimento, delle condizioni relative a servizi di transito a livello SGU. L'offerta accessibile a tutti gli SGU in ambito distrettuale potrà essere affiancata da un'offerta che, identificando alcuni SGU predefiniti su base distrettuale per i servizi di transito, contenga condizioni economiche migliorative rispetto all'offerta per tutti gli SGU, previa presentazione all'Autorità (ed approvazione) delle giustificazioni tecniche ed economiche sottostanti tale eventuale differenziazione.


5. Servizi di interconnessione alla rete di Telecom Italia

Con riferimento al paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento 2001, l'Autorità ritiene che debba essere prevista, come a livello SGT, la possibilità per un operatore di ottenere l'interconnessione virtuale ad un SGU

aperto all'interconnessione, qualora sia impedita, per motivi tecnici, l'interconnessione fisica allo stesso SGU. Deve, inoltre, essere rimossa la previsione della chiusura dell'impianto di commutazione in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione.

5.1 Modalità di interconnessione agli autocommutatori della rete di Telecom Italia

Relativamente all'introduzione di circuiti di interconnessione a 155 Mbps, Telecom Italia ha evidenziato che la problematica è stata oggetto di uno specifico tavolo di lavoro con gli operatori interconnessi, che ha condotto alla definizione ed attuazione di una fase di sperimentazione, ancora parzialmente in corso. Telecom Italia ha, inoltre, precisato che un portante trasmissivo a 155 Mbps, attivato tra la sede OLO ed una centrale TELECOM (sede A), può essere condiviso per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2 Mbps diretti tra le due sedi, e per il trasporto di circuiti di interconnessione a 2 Mbps tra un'altra sede TELECOM (sede B) e la medesima sede OLO.



Tale possibilità consente all'OLO di utilizzare un minor numero di porte di interconnessione sulla propria centrale, potendo convogliare più circuiti di interconnessione (ad esempio verso i vari SGU di un distretto) su un'unica interfaccia a 155 Mbps, e conseguire, così, maggiori economie per l'interconnessione.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia renda al più presto operativa la modalità di interconnessione a 155 Mbps, chiarendo nell'Offerta di Riferimento le modalità di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi.

Per consentire, inoltre, la gestione di elevate capacità di interconnessione e predisporre la realizzabilità di meccanismi di "bandwidth on demand", l'Autorità ritiene necessario integrare l'offerta di interconnessione con l'introduzione di porte di interconnessione, lato centrale Telecom Italia, con capacità superiore ai 2 Mbps attualmente previsti.

5.2 Canali fonici di ampliamento e kit base di interconnessione

Nel corso della consultazione pubblica alcuni operatori hanno evidenziato che il differenziale di prezzo tra i contributi di attivazione del kit base e del canale fonico in ampliamento ha subito una notevole variazione rispetto all'Offerta di Riferimento 2000. In particolare, se nel 2000 era previsto un maggior costo per l'attivazione del kit base, nel 2001 Telecom Italia ha previsto un maggior costo per l'attivazione del canale in ampliamento.

Telecom ha precisato, nel giustificare tale variazione, che la stessa è frutto di una più puntuale attribuzione dei costi sulle singole componenti di rete rispetto all'anno precedente. Ha inoltre, ulteriormente precisato che:

1. nel kit base si rilevano delle economie legate al fatto che si installano contemporaneamente due circuiti, mentre nei canali in ampliamento se ne installa uno alla volta;

2. l'allocazione dei costi è stata effettuata sulla base della reale distribuzione dei volumi dei flussi di interconnessione rilevata tra il 1999 ed il 2000, mentre nell'Offerta di Riferimento 2000 erano stati stimati dei valori medi.

L'Autorità ritiene che le argomentazioni presentate da Telecom Italia non siano sufficienti per giustificare le condizioni economiche esposte, tenuto conto che, da un lato, non è stato fornito un dettaglio delle differenze tra le attività da svolgere per l'installazione dei canali in ampliamento e quelle per il kit base, e che tali differenze erano, comunque, di valore opposto nelle condizioni economiche presenti nell'Offerta di Riferimento 2000; dall'altro, non è stato quantificato il risparmio in termini di tempo legato all'installazione contemporanea di più porte, né è stata prospettata la possibilità di riconoscere tali economie anche nel caso di richiesta di attivazione contemporanea di più canali in ampliamento.

L'Autorità, pertanto, non ritiene applicabili per il 2001 i valori proposti per il contributo di attivazione del kit base e per il canale fonico in ampliamento, ma ritiene che Telecom Italia debba riformulare l'offerta, prevedendo una riduzione dei costi dei canali in ampliamento rispetto ai corrispondenti valori del kit base a parità di canali richiesti, nonché ulteriori riduzioni nel caso di richieste contemporanee.

5.3 Modalità di misurazione delle distanze a valere per i collegamenti trasmissivi di interconnessione

Nell'Offerta di Riferimento, paragrafo 8.1, è riportato che la misurazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione avviene come "distanza minima via cavo" tra la centrale Telecom e quella dell'OLO.

Tale modalità di misurazione è apparsa non in linea con quella adoperata per altre tipologie di servizio analoghe (ad esempio le linee affittate) ove viene calcolata la distanza in linea d'aria tra le centrali, e differente rispetto a quanto previsto nel 2000.

Telecom ha reso pubblico, e comunicato all'Autorità un *errata corrige* che prevede l'adozione della metodologia via cavo per i circuiti urbani e di quella in linea d'aria per i circuiti interurbani, precisando che tale modalità era quella già prevista nel 2000 e sulla base della quale sono state fatte le stime di costo per gli OLO nel corso del 2001.

L'Autorità ritiene opportuno prevedere l'impiego di un'unica metodologia di misurazione indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio. D'altra parte, per evitare un ulteriore appesantimento della fase di congruaggio dovuto al ricalcolo di tutte le distanze dei circuiti già attivi, si ritiene opportuno disporre l'introduzione della variazione metodologica per la valutazione delle distanze dei collegamenti trasmissivi urbani in linea d'aria a partire dal 2002.

5.4 Tempi di contratto minimi

È stato segnalato dagli OLO che la durata minima prevista per il noleggio delle interfacce di centrale è di due anni, mentre per i flussi trasmissivi di interconnessione è di un anno, ciò comportando alcune criticità nella gestione dei contratti di interconnessione.

L'Autorità ritiene opportuno che i servizi affini, previsti nell'Offerta di Riferimento, siano soggetti alle medesime clausole di scadenza contrattuale e, pertanto, ritiene opportuno ridurre la durata minima per il noleggio delle interfacce ad un anno.

5.5 Provisioning e Service Level Agreement (SLA) dei servizi di interconnessione

Nel corso del procedimento, l'Autorità ha riscontrato come il processo di pianificazione per l'attivazione dei servizi di interconnessione rappresenti un elemento di notevole rilevanza al fine di garantire le condizioni di equa concorrenzialità.

L'Offerta di Riferimento prevede in capo agli OLO delle procedure di pianificazione per le richieste di servizi di interconnessione onerose in termini di tempi, in quanto vengono richieste con molto anticipo e vengono previste penali in caso di mancato rispetto delle pianificazioni, a cui non corrisponde un miglioramento dei tempi di effettiva attivazione dei servizi pianificati. In altre parole, a fronte di un processo di pianificazione particolarmente vincolante, dovrebbero corrispondere tempi di attivazione molto più brevi.

Alla luce delle considerazioni sopra prospettate, l'implementazione del processo di pianificazione e realizzazione proposto da Telecom Italia non appare completamente giustificato, introducendo quindi un obiettivo ostacolo all'evoluzione delle strutture di rete degli OLO.

Pur nel rispetto dell'esigenza di pianificazione manifestata da Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno che la stessa riesami le condizioni proposte, non solo in termini di tempi di pianificazione, ma soprattutto in termini di tempi di realizzazione delle risorse pianificate, con l'obiettivo di incrementare il grado di

flessibilità per gli operatori interconnessi. Inoltre, dovrà essere inclusa la possibilità per l'OLO di richiedere risorse di interconnessione anche non previste nel processo di pianificazione.

L'Autorità, infine, ritenendo il sistema proposto di eccessiva rigidità e rappresentando con ciò un disincentivo alla flessibilità di programmazione degli OLO, non considera opportuno prevedere l'applicazione delle penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per il 2001 ed, in prospettiva, per il 2002.

6. Attività di configurazione delle centrali

Telecom Italia ha inserito alcune voci aggiuntive rispetto all'interno delle condizioni economiche per le configurazioni relative alle attività di riconfigurazione delle centrali. In particolare, si rileva l'inserimento di una voce relativa ad attività gestionali preparatorie alle effettive operazioni di configurazione (Tabella 25), nonché l'inserimento di una voce relativa ai costi di riconfigurazione a fronte di una variazione del profilo tariffario degli operatori interconnessi e dei codici mobili (Tabella 29).

Relativamente alle altre voci, che risultano aumentate rispetto all'OIR 2000 del 9% in media, si rileva la proliferazione dei costi di configurazione relativi a tutti i codici non geografici, essendo prevista la configurazione non più a livello di OP_ID, ma a livello di *routing number*, nonché dei costi di configurazione relativi ai codici di *carrier selection*.

Al riguardo, Telecom Italia ha precisato che la struttura di costi proposta rispetta pienamente il principio di causalità e, solo disaggregando le singole voci di costo, si può evitare il sussidio tra le attività di configurazione richieste dagli OLO. Telecom Italia rileva, inoltre, che, relativamente ai costi di configurazione dei codici di *carrier selection*, è stato previsto un *routing number* C11 dedicato per l'instradamento delle chiamate distrettuali.

In merito si osserva che già nella delibera n. 10/00/CIR, al considerando C.7, l'Autorità aveva ritenuto che ogni operatore dovesse essere tenuto ad adeguare i propri sistemi di fatturazione (ed a sostenerne i relativi costi di configurazione) al fine di garantire l'accesso da parte dei propri abbonati a tutte le numerazioni del piano di numerazione nazionale, siano esse geografiche o non geografiche, ed ai relativi servizi sulla base del carattere di reciprocità di tali attività ed alla luce dei benefici derivanti ai consumatori finali dalla disponibilità di nuovi servizi. Si noti, peraltro, che l'applicazione del principio di reciprocità risulta in buona misura penalizzante per gli operatori interconnessi, visto che gli stessi devono configurare, al loro ingresso sul mercato o per l'apertura ai propri clienti dell'accesso alle numerazioni gestite da Telecom Italia, tutte le numerazioni sia geografiche che non geografiche esistenti di Telecom Italia, attività non remunerata da Telecom Italia se non, in misura limitata, per l'apertura di nuove numerazioni non geografiche, con una evidente asimmetria in favore di Telecom Italia.

La proliferazione dei costi di configurazione conseguenti all'assegnazione di nuove numerazioni agli operatori interconnessi risulta, inoltre, un oggettivo ostacolo concorrenziale tenuto conto che questi ultimi hanno maggiori necessità di assegnazione di nuove numerazioni, di tipo sia geografico che non geografico, per l'offerta dei propri servizi, rispetto alle numerazioni già assegnate a Telecom Italia.

Ciò premesso, si ritiene che le voci di costo esplicitate da Telecom Italia nell'OIR 2001 e relative alle Tabelle 25, 26 e 28 debbano essere eliminate. Relativamente alla Tabella 27, l'Autorità, sempre nel rispetto del principio di reciprocità sopra enunciato, ritiene che la stessa non possa applicarsi alla configurazione degli indicativi mobili e satellitari e dei codici *Routing Number* 180 OP_ID, C71_OP_ID e C70_OP_ID.

L'Autorità ritiene inoltre che anche la Tabella 29, relativa alla riconfigurazione del profilo tariffario di numerazioni non geografiche e di codici mobili precedentemente configurate su rete Telecom Italia, debba essere eliminata, sempre sulla base del carattere di reciprocità di tale attività. Ovviamente, allo stesso modo, Telecom Italia potrà procedere a modificazioni tariffarie dei servizi offerti su proprie numerazioni senza dover ristorare i costi di riconfigurazione agli operatori interconnessi.

La Tabella 29, inoltre, è analoga alla Tabella 33 dell'Offerta di Riferimento di aprile 2000 della quale era stata disposta l'eliminazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della delibera n. 10/00/CIR.

In merito all'aumento del 9% di tutti i costi di configurazione delle centrali già previsti all'interno dell'Offerta di Riferimento 2000 si rileva che, sebbene tale aumento dovrebbe essere sostanzialmente dovuto all'aumento dei costi del personale del 9%, dovrebbe, comunque, registrarsi una diminuzione di tali costi sulla base dell'esperienza e della centralizzazione delle funzioni e delle attività di configurazione.

Relativamente alle attività di configurazione delle numerazioni, è stato segnalato da alcuni operatori che i tempi di evasione degli ordini risultano eccessivamente lunghi.

Al riguardo Telecom Italia ha precisato che i tempi indicati nel *Service Level Agreement* per i Servizi di Interconnessione 2001, ovvero 90 giorni per la “configurazione di numerazione non geografica e codici degli operatori” e 60 giorni per la “configurazione di numerazione geografica”, sono tempi massimi relativi alle attività di prima configurazione ed a quelle che richiedono gli interventi su centrali. Pertanto, in caso di configurazioni successive o che non richiedono interventi su centrali, tali tempi sono significativamente ridotti.

In merito, l’Autorità ritiene che le attività di configurazione che non necessitano di un intervento sulle centrali, ma richiedano la sola modifica del Data Base di rete intelligente e che, pertanto, possono essere esplesate in tempi inferiori, devono essere esplicitamente previste nell’Offerta di Riferimento. Pertanto, l’Autorità ritiene necessaria l’introduzione, nella Tabella 3 del paragrafo 3.1.6. del *Service Level Agreement* per i servizi di interconnessione 2001, di un’ulteriore voce riguardante le attività di configurazione di numerazioni su Data Base di rete intelligente, per il quale il tempo massimo di evasione è fissato a 30 giorni.

7. Interventi a vuoto

Sono state inserite nuovi voci di costo non presenti nelle Offerte di Riferimento precedenti riguardanti le condizioni economiche per gli interventi a vuoto, di cui alle Tabelle 30, 31 e 32.

In merito, Telecom Italia ha fatto rilevare che l’inserimento di tale voce è dovuta all’incremento del numero di operatori interconnessi ed al conseguente aumento del numero di richieste di intervento per malfunzionamenti, una certa percentuale delle quali si rileva, successivamente all’intervento, non dovuta a guasti imputabili alle proprie infrastrutture. Telecom Italia si ritrova, pertanto, nella necessità di dover sostenere i costi per gli interventi a vuoto.

L’Autorità ritiene, in linea di massima, condivisibile il principio che i costi relativi alle richieste di intervento per guasti non imputabili a Telecom Italia siano in qualche misura sostenuti dagli operatori interconnessi, anche al fine di incentivare gli stessi ad una maggiore efficienza nel controllo delle proprie infrastrutture. Tuttavia l’Autorità ritiene che, considerate la complessità degli impianti e la non sempre facile ed immediata valutazione delle responsabilità di un malfunzionamento, una certa percentuale di interventi c.d. “a vuoto” risulti fisiologica nell’ambito delle richieste di intervento di manutenzione e ricomprese nell’ambito dei contratti per i servizi di interconnessione. Di conseguenza, l’implementazione di tale principio consiste nello stabilire una soglia percentuale di numero di interventi a vuoto, da riferirsi al totale degli interventi richiesti di manutenzione, superata la quale può essere richiesto il ristoro dei costi da parte di Telecom Italia.

Pertanto l’Autorità ritiene che Telecom Italia rimoduli l’Offerta di Riferimento 2001, esplicitando che gli interventi a vuoto soggetti a pagamento siano solo quelli eccedenti una data soglia percentuale del totale degli interventi richiesti.

Tale definizione si accompagna alla raccomandazione che Telecom Italia introduca i relativi livelli di servizio (SLA) nel caso di intervento di ripristino sugli apparati dell’operatore interconnesso, richiesto dallo stesso a seguito di un intervento a vuoto.

8. Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia

8.1 Data Base 12

Si è rilevata la soppressione, nell’Offerta di Riferimento 2001, del servizio di accesso *on-line* al Data Base del servizio 12.

Al riguardo, Telecom Italia giustifica tale soppressione con la messa a disposizione gratuita del Data Base del servizio 12, che renderebbe inutile il servizio di accesso *on-line*. Telecom Italia ha, peraltro, confermato al disponibilità per gli operatori del servizio su base negoziale alle medesime condizioni dell’Offerta 2000.

L’Autorità, sulla scorta anche di quanto rappresentato da alcuni operatori, ritiene che, per un numero ridotto di transazioni, il servizio di accesso risulti più efficiente dell’utilizzazione del Data Base di Telecom Ita-

lia, vista anche la necessità di dotarsi di apparecchiature informatiche specifiche per l'utilizzazione del particolare formato magnetico di rilascio del Data Base fornito da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia re-inserisca, nell'Offerta di Riferimento del 2002, il servizio di accesso *on-line* al Data Base del servizio 12.

8.2 Condizioni di accesso al servizio 12

Relativamente alle condizioni economiche di accesso al servizio 12 da parte degli operatori interconnessi, nell'Offerta di Riferimento 2001, è stato proposto un incremento del 24% rispetto all'analogo valore pubblicato nel 2000.

In merito, è stato fatto rilevare da alcuni operatori che le condizioni economiche pubblicate (pari a € 1.70 per transazione) non consentono di fornire il servizio ai propri clienti alle medesime condizioni applicate da Telecom Italia ai suoi clienti (pari a € 0.43 per transazione). È stato, inoltre, segnalato che la tassazione del servizio risulta differente nel caso di utenze Telecom Italia (l'importo viene addebitato solo in caso di transazione andata a buon fine), rispetto a quella del cliente di operatore interconnesso (l'importo viene addebitato sulla base del criterio di risposta allo stabilimento della chiamata anche se la transazione non va a buon fine). In generale, sul servizio in questione, gli OLO richiedono l'applicazione di un principio di parità, al fine di consentire ai clienti dell'operatore interconnesso le medesime condizioni di accesso dei clienti di Telecom Italia.

Al riguardo, Telecom Italia fa presente che il valore esposto nell'offerta di riferimento è determinato in base al principio di orientamento ai costi, mentre il servizio *retail* ai propri utenti è offerto alle condizioni determinate dall'Autorità, che determinano per Telecom Italia un costo netto positivo da riportare ai costi del Servizio Universale.

L'Autorità, in prima istanza rileva che l'incremento applicato alle condizioni economiche (+24%) risulta di gran lunga superiore al generale incremento dei costi di mano d'opera prospettati da Telecom Italia nell'Offerta 2001. Pertanto, particolare attenzione dovrà essere fornita nell'analisi di tale incremento di costi, nel corso della verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia. L'Autorità ritiene, inoltre, che non possa esistere disparità di trattamento tra clienti, siano essi di Telecom Italia o di operatore interconnesso, in merito alle modalità di tassazione della chiamata al servizio 12. Pertanto, Telecom Italia è invitata a verificare e, se del caso, modificare, per il 2001, le modalità di tassazione ai clienti di operatore interconnesso, adeguandole a quelle dei propri clienti, con la tassazione al buon fine della transazione.

In merito all'offerta del servizio 12, si segnala altresì il tema dell'equiparazione della tariffazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici per i quali la tariffa viene definita dall'operatore che gestisce la numerazione, che corrisponde all'operatore d'accesso la remunerazione della raccolta, ed eventuale attività di fatturazione e rischio di insolvenza. L'Autorità ritiene che la problematica vada affrontata in un'ottica prospettica che assicuri a tutti gli utenti di rete fissa parità di trattamento rispetto ad un servizio che risulta, allo stato, una componente del Servizio Universale. Ciò, a maggior ragione, considerando il prevedibile sviluppo dell'offerta di accesso disaggregato che si verificherà nel corso del 2002, con il conseguente trasferimento di utenza da Telecom Italia ad altri operatori.

Si ritiene, pertanto, opportuno che, per l'anno 2002, Telecom Italia formuli, nell'offerta di riferimento, una nuova modalità di accesso al servizio 12, secondo i principi generali previsti per l'offerta di servizi su numerazioni non geografiche in capo ad un operatore. Secondo tale modalità, la stessa risulterebbe titolare della tariffa, che sarebbe offerta allo stesso valore per tutti i clienti degli operatori di rete fissa interconnessi.

In tal caso, anche le chiamate originate dai clienti degli operatori interconnessi concorreranno alla determinazione del costo netto del Servizio Universale.

Su tale aspetto, si segnala anche il parere fornito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ritiene che vada eliminata l'attuale discriminazione fra abbonati, derivante dal fatto che le condizioni proposte da Telecom Italia non consentono agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti il predetto servizio informativo alle medesime condizioni economiche applicate da quest'ultima ai propri abbonati e reputa quindi opportuno, con riferimento all'Offerta 2002, l'inserimento nel deliberato del provvedimento finale di esplicite previsioni relative al servizio 12 nel senso sopra esposto.

La Commissione europea evidenzia che le condizioni di interconnessione al servizio informazione elenco abbonati di Telecom Italia (€ 1,7 a transazione) sembrano essere notevolmente più elevate rispetto alle condizioni applicate da Telecom Italia per la fornitura del medesimo servizio ai propri clienti (€ 0,43 per tran-

sazione), ai sensi della delibera n. 271/01/CONS. Sebbene si riconosca la necessità di assicurare l'accessibilità di tale servizio nel contesto dell'obbligo di fornitura del servizio universale conformemente al diritto comunitario rilevante (in particolare, gli articoli da 3 a 6 della nuova direttiva sulla telefonia vocale 98/10/CE), la Commissione europea ritiene che l'Autorità debba tenere conto delle implicazioni derivanti dalla determinazione di prezzi accessibili sull'eventuale fornitura di tali servizi in un ambiente concorrenziale.

9. Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso

9.1 Accesso alle numerazioni 163 e 164

Telecom Italia ha omesso di pubblicare, nell'offerta di accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso, le condizioni relative alle numerazioni per servizi interattivi in fonia (163 e 164). Più in generale, non vengono formalizzate, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, le condizioni per l'accesso a tutte le numerazioni non geografiche e che potrebbero essere attivate nel corso del periodo di validità dell'Offerta di Riferimento. Pertanto, l'accesso a tali servizi sarebbe demandato a negoziazioni commerciali, sembrando preclusa la possibilità di estendere a tali numerazioni le condizioni già previste dall'Offerta di Riferimento.

Telecom Italia, in merito, precisa che i servizi offerti, in particolare attraverso le numerazioni 163 e 164, sono caratterizzati da modalità di prezzo specifiche, con in genere una prima parte della chiamata ad accesso gratuito durante la quale l'utente ha un'interazione con un risponditore automatico, ed una successiva tariffazione su base minutaria o di transazione in funzione dello specifico servizio.

L'Autorità, in merito, ritiene che l'offerta di interconnessione di riferimento debba includere, ai sensi dell'articolo 14, comma 19, lettera *b*) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tutte le numerazioni per i servizi non geografici, siano essi esplicitamente indicati in tal modo nella disciplina della numerazione o meno. Pertanto, i valori esposti nella Tabella 8 dell'Offerta di Riferimento 2001 devono essere immediatamente applicabili anche per l'accesso alle numerazioni in questione 163 e 164, nonché alle altre numerazioni non geografiche.

Tuttavia, riconoscendo che su alcuni servizi possano essere applicate differenti modalità di tariffazione, in dipendenza dalle differenti modalità di svolgimento del servizio e dai conseguenti criteri di applicazione della tariffazione definiti dall'operatore che offre il servizio stesso, l'Autorità ritiene che per tali servizi possano essere definite, se del caso e su richiesta dell'operatore interconnesso, condizioni negoziali nel rispetto, comunque, dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

9.2 Applicabilità della Carta delle Garanzie di Telecom Italia per le numerazioni 892/899 di OLO

Alcuni operatori, nel corso della consultazione, hanno segnalato che Telecom Italia richiede l'applicazione della propria Carta delle Garanzie anche per l'accesso ai servizi espletati su numerazioni non geografiche in capo agli operatori, con la conseguente imposizione, in alcuni casi, di limitazioni nelle articolazioni tariffarie.

Telecom Italia ha chiarito, nel corso del procedimento, che l'applicazione della propria Carta dei Servizi si effettua solo nei casi in cui l'OLO non abbia a disposizione una Carta comunicata agli organi competenti. In tali casi, risulta necessario, infatti, garantire l'utente finale che ha un rapporto contrattuale unicamente con Telecom Italia e che non ha modo di conoscere la titolarità della numerazione chiamata.

L'Autorità, nel rispetto del principio di massima tutela dei diritti del consumatore, condivide l'applicazione della Carta delle Garanzie di Telecom Italia, ma unicamente nei casi in cui l'OLO non disponga di una Carta delle Garanzie comunicata agli organi competenti e opportunamente resa nota ai clienti.

10. Service Provider Portability e Carrier Preselection

Telecom Italia ha esposto nell'Offerta di Riferimento 2001 un *Service Level Agreement* (SLA) per i servizi di *Carrier Preselection* (CPS) e *Number Portability* (NP) non conforme a quanto prescritto dall'Autorità all'articolo 3 della delibera n. 18/01/CIR. In particolare, non sono pienamente rispettati i tempi previsti per le casistiche indicate dalla delibera n. 18/01/CIR e vengono introdotte delle nuove casistiche di ordinativi (ordinativi standard complessi) non previsti dalla stessa delibera. Inoltre, relativamente all'attivazione del servizio di CPS, si rileva che Telecom Italia ha introdotto delle modalità di gestione della *Waiting List*, introdotta dalla delibera n. 8/01/CIR, che limitano la lista d'attesa al massimo al 20% degli ordinativi giornalieri in CPS.

Al riguardo, Telecom Italia ha fatto presente che le tematiche in questione sono in discussione con gli operatori in più tavoli tecnici, con il fine di pervenire a dei valori concordati sui tempi e le modalità di implementazione dei SLA. Gli operatori di rete fissa, d'altro canto, ritengono che l'obiettivo dei tavoli tecnici non sia quello di modificare quanto stabilito dall'Autorità in merito ai *Service Level Agreement* per CPS e NP, ma solo di precisare alcune modalità tecniche per l'effettiva implementazione dei contratti di interconnessione.

L'Autorità, nel rilevare il parziale recepimento della delibera n. 18/01/CIR, ritiene che Telecom Italia debba adeguarsi completamente alle previsioni di tale delibera in merito alle modalità e tempi per i SLA dei servizi CPS e NP.

Relativamente alle modalità di gestione della *Waiting List* per la CPS, l'Autorità ritiene che la limitazione della stessa al 20% degli ordinativi giornalieri, oltre a non avere fondamento tecnico, possa non garantire il soddisfacimento dell'obiettivo che si era posta attraverso l'introduzione di tale modalità nella delibera n. 8/01/CIR, ovvero quello di permettere il pieno utilizzo della capacità di evasione giornaliera di Telecom Italia. Tale affermazione è supportata dalle evidenze fornite dagli operatori nel corso delle attività di monitoraggio del processo di implementazione della *carrier preselection* in seguito alla delibera n. 8/01/CIR, da cui emerge ancora una non completa evasione della capacità di attivazioni giornaliera di Telecom Italia, a fronte dell'esistenza di un *backlog* da parte di diversi operatori, anche a causa della limitazione posta alla *Waiting List*.

L'Autorità ritiene, quindi, opportuno che Telecom Italia riformuli le modalità di gestione della *Waiting List*. In particolare, l'Autorità ritiene che, in linea teorica, il limite alla *Waiting List* giornaliera per ogni operatore debba essere uguale al massimo teorico complessivo giornaliero al netto dell'assegnato all'operatore.

11. Servizi per l'accesso disaggregato a livello di rete locale

11.1 Richiesta di informazioni relative alla disponibilità di fibra ottica presso i siti

Gli OLO hanno segnalato che Telecom Italia non mette a disposizione, per i siti ove è disponibile l'accesso disaggregato, le informazioni relative alla disponibilità di fibra ottica e che, a loro avviso, anche tali informazioni devono essere rese a loro note ai sensi della delibera n. 13/00/CIR.

Telecom Italia ha evidenziato che dispone di tali informazioni su un sistema molto complesso da gestire e con un grado di affidabilità intorno al 90%. La società si è peraltro resa disponibile ad effettuare delle estrazioni puntuali a condizioni commerciali.

L'Autorità osserva, in merito, che le informazioni sulla disponibilità di fibra ottica presso i siti di *unbundling* sono di fondamentale importanza per garantire agli OLO la fruizione del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, come previsto dalla delibera n. 2/00/CIR. Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba, in conformità con la normativa vigente in materia di accesso disaggregato, rendere tali informazioni disponibili al pari delle altre informazioni fornite agli operatori per l'accesso ai siti di co-locazione e alla rete in rame. Tali informazioni, pertanto, dovranno essere disponibili su richiesta degli operatori e non su base negoziale.

11.2 Limitazioni per l'*unbundling* della fibra ottica alla disponibilità di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori"

Con riferimento al paragrafo 28.1.1 dell'offerta di riferimento, dove viene indicato che il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica è subordinato alla disponibilità di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori", l'Autorità ritiene che tale dizione, che lascia intendere che nel sito vi possano essere risorse disponibili per usi commerciali da parte di Telecom non accessibili agli OLO, debba essere eliminata.

11.3 Condizioni economiche

Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato si è registrato, rispetto al 2000, un aumento dei canoni mensili, con particolare riferimento all'utilizzo della coppia in rame per ADSL.

Gli OLO ritengono che la crescita dei prezzi di questo servizio rappresenti il tentativo di Telecom Italia di difendere la propria posizione su questo mercato creando barriere all'entrata attraverso il controllo indiretto della struttura dei costi degli operatori concorrenti, soprattutto nel mercato a larga banda, obiettivo principale dei concorrenti.

L'Autorità ha richiesto a Telecom Italia giustificazioni sugli aumenti di costo relativi a tali servizi, a fronte di una diminuzione dei costi di contabilità regolatoria 2000 sottostanti all'offerta 2001.

Telecom Italia ha dichiarato che la differenza nei canoni mensili è imputabile sostanzialmente ai costi di assistenza tecnica dei singoli servizi, indotti dai tassi di segnalazione dei guasti effettuati dalla clientela risultanti dai consuntivi aziendali e presenti nella Contabilità regolatoria del 2000. Secondo Telecom Italia, nell'anno 2000, il POTS ha registrato un tasso di segnalazione dei guasti effettuati dalla clientela pari all'8%, l'ISDN BRA pari al 17%, l'ADSL pari al 21% e l'HDSL/ISDN PRA pari al 23%, mentre nella definizione delle condizioni economiche relative all'Offerta 2000, l'Autorità aveva tenuto conto di un tasso per l'ADSL e per l'HDSL/ISDN PRA del 15% (pari al doppio del POTS).

Le altre componenti del canone mensile sono, secondo Telecom Italia, per lo più in diminuzione in quanto l'aumento del tasso di remunerazione del capitale non influenza i costi impiantistici a causa della riduzione del capitale medio impiegato nel 2000.

L'Offerta di Riferimento presenta, altresì, un aumento generalizzato di tutti i costi *una tantum* per contributo impianto, disattivazione, ecc. Tali valori erano stati fissati dall'Autorità con la delibera n. 14/00/CIR non sulla base della contabilità regolatoria (che non è disponibile per tali attività), ma sulla base delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle singole attività, tempistiche che con il crescere dell'esperienza con il tempo ed i guadagni di efficienza dovrebbero diminuire.

Telecom Italia ha argomentato che l'aumento dei contributi di attivazione di coppia per uso HDSL/ISDN è dovuto alla previsione di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le verifiche da svolgere qualora, pur in presenza di coppia attiva, il cliente che vi è attestato utilizzi un servizio diverso da quello HDSL/ISDN PRA (ad es. ADSL, POTS o ISDN BRA). Tale fattispecie si realizza anche nel caso dell'attivazione delle 2 coppie.

Con riferimento al contributo di disattivazione delle 2 coppie e dei GNR, Telecom Italia ha considerato un tempo di realizzazione tecnica di 45 minuti in luogo dei 30 minuti stabiliti dall'Autorità, dovuti secondo Telecom Italia alla disattivazione della permuta della seconda coppia in rame.

In generale, con riferimento ai contributi relativi alla rete di accesso in rame, Telecom Italia afferma che le differenze sono imputabili sostanzialmente alle variazioni del costo del personale, con delle eccezioni per i contributi relativi alla qualificazione della coppia ADSL, ai lavori in rete di distribuzione, all'identificazione ed al distacco della coppia disturbante, dovute al fatto che lo scorso anno sarebbero stati sottovalutati i costi di supporto e di coordinamento del personale attribuiti a questi specifici contributi.

Con riferimento al costo orario, per la valorizzazione dei minuti necessari allo svolgimento delle attività sottostanti ai contributi, Telecom Italia ha utilizzato il costo orario del personale determinato in base ai consuntivi aziendali dell'anno 2000. Il costo orario del personale dell'anno 2000, comprensivo dei costi di struttura, mostra un aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente che porta il costo orario da 80.594 lire per il 1999 a 89.531 lire per il 2000. L'Autorità ha richiesto a Telecom Italia la giustificazione di tale aumento, ritenuto eccessivo anche a fronte di un *trend* in diminuzione dei costi del personale desumibile dai bilanci. Telecom Italia ha argomentato che la variazione è dovuta solo in parte all'aumento degli oneri a libro paga che, rispetto al 1999, evidenziano una variazione del 3%, ma è dovuta sostanzialmente ad un aumento significativo dei costi di ricarica sul costo del personale per tenere conto di attività varie degli operatori (di formazione, di rifornimento materiali, ecc.), nonché di costi relativi a spazi, energia, carburante, dotazioni, assicurazioni ed al costo del personale per coordinamento del territorio, nelle strutture di direzione generale e costi di struttura. Tale ricarica sul costo degli oneri a libro paga è passato dall'86% del 1999 al 102% del 2000 con un incremento del 17%. Telecom Italia ha segnalato che gli investimenti compiuti per adeguare i sistemi informativi e per consentire ai tecnici lo svolgimento delle attività di *provisioning* o di *assurance* per rispettare i tempi previsti dagli SLA stipulati con gli OLO hanno appesantito i ricarichi sugli oneri a libro paga rispetto all'anno precedente, in quanto attività precedentemente ad alta intensità di manodopera sono diventate maggiormente automatizzate. L'Autorità non ritiene le motivazioni fornite da Telecom Italia sufficienti in quanto da un lato non appare corretto attribuire il costo delle pregresse inefficienze di Telecom Italia sugli altri operatori e, dall'altro, la maggiore automatizzazione delle attività precedentemente ad alta intensità di manodopera dovrebbe produrre una maggiore efficienza nei costi e non un aumento. Infatti, eventuali maggiori costi delle procedure di automatizzazione dovrebbero essere più che compensati da riduzioni nei tempi e costi delle attività.

Si segnala, infine, l'aumento rilevante relativo ai costi delle attività di qualificazione coppia in rame per ADSL il cui valore di 74.800 lire era stato fissato dall'Autorità nella delibera n. 14/00/CIR. Telecom Italia ha

argomentato di avere commesso un errore nell'Offerta per il 2000, nella quale erano stati sottovalutati i costi di supporto e di coordinamento del personale da attribuire al contributo. Il valore proposto da Telecom Italia per il 2001 era stato oggetto di valutazione nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorità non ritiene vi siano motivazioni sufficienti per rivedere tale valore, in quanto ritiene che, essendo tale contributo prevalentemente basato sul tempo impiegato per svolgere le attività, con il tempo e con il crescere dell'esperienza tale importo dovrebbe in ogni caso progressivamente diminuire.

È stato, inoltre, proposto un aumento per i costi dei servizi di accesso disaggregato in fibra sia con riferimento ai canoni mensili che ai contributi *una tantum*. Anche in questo caso, i valori erano stati fissati con delibera n. 14/00/CIR.

Sono state, inoltre, introdotte alcune nuove voci di costo relativamente ai contributi relativi agli interventi di fornitura e manutenzione a vuoto precedentemente non previsti.

L'Autorità non ritiene che Telecom Italia abbia fornito sufficienti giustificazioni alle condizioni economiche proposte per i servizi di accesso disaggregato, sia con riferimento ai canoni di affitto, sia con riferimento ai contributi *una tantum*. In particolare, in alcuni casi si registra una mancata applicazione dei criteri di cui alla delibera n. 14/00/CIR.

Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzo PSTN/ISDN BRA, si evidenzia una mancata riduzione dei costi a fronte di una riduzione dei costi derivanti dalla contabilità regolatoria pari a circa il 2%.

Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzo di tipo ADSL, Telecom Italia ha argomentato, analogamente allo scorso anno, che per tali linee ha registrato un tasso di guastabilità pari al 21% contro un tasso di guastabilità stimato dall'AGCOM pari al 15% nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorità non ritiene pienamente corretto l'approccio adottato da Telecom Italia, poiché il tasso di guastabilità indicato dalla stessa non appare significativo, in quanto relativo ad un parco abbonati del 2000 pari a soli 8.700 utenti ADSL di Telecom Italia. D'altra parte, la stessa delibera n. 14/00/CIR prevedeva, a titolo precauzionale, un tasso di guastabilità pari al doppio della media risultante dalla contabilità regolatoria con un meccanismo di conguaglio a fine anno per tenere conto dei guasti effettivamente segnalati dagli operatori. In tale ottica, non appare condivisibile l'aumento proposto da Telecom Italia per il 2001 per i canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzi di tipo ADSL.

In ogni caso, data la sostanziale non applicabilità dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato nel 2001 - in quanto non risulta all'Autorità che siano stati forniti servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, mentre sono stati forniti circa un migliaio di servizi di accesso disaggregato alla rete in rame - l'Autorità ritiene non approvata l'Offerta di Riferimento per il 2001 ed intende fornire alcune indicazioni utili ai fini della predisposizione dell'Offerta per il 2002.

In particolare, si evidenzia che le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato dovrebbero evolvere in maniera da eliminare progressivamente il problema del "price squeeze" tra le tariffe *retail* e le tariffe di *unbundling*. In tale ottica, si sottolinea che il confronto va riferito non solo ai canoni mensili, ma alla totalità dei costi relativi all'*unbundling* (ivi inclusi contributi *una tantum*, costi di co-locazione, servizio di prolungamento dell'accesso, ecc.).

12. Servizio di prolungamento dell'accesso

12.1 Prolungamento dell'accesso su infrastrutture civili

La delibera n. 2/00/CIR prevede la possibilità per l'OLO di condividere infrastrutture di Telecom Italia per la posa di propri portanti trasmissivi o l'installazione di propri apparati per ponti radio nel caso di comprovata indisponibilità del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia.

L'Autorità ha rilevato che, nell'Offerta di Riferimento, non viene indicata tale possibilità.

Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha argomentato di ritenere non realistico il ricorso a tale possibilità, in quanto la tratta di rete tra SL-SGU è realizzata con fibra ottica e, pertanto, con una capacità trasmissiva potenzialmente illimitata. Per tale ragione, Telecom Italia ritiene che il servizio di prolungamento dell'accesso potrà essere sempre fornito nella modalità attualmente previste dall'Offerta di Riferimento. Telecom ha, peraltro, dichiarato che, nella ipotesi di non riuscire a fornire il servizio del prolungamento dell'accesso, applicherebbe il dispositivo della delibera n. 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene che sia opportuno, comunque, includere nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche dei servizi richiesti dalla delibera n. 2/00/CIR.

12.2 Offerta del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo

Telecom Italia ha sostenuto che è disponibile capacità sufficiente per fornire la soluzione di canale numerico a tutti coloro che ne fanno richiesta, in quanto tutti gli SL sono collegati in fibra e che, pertanto, la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo viene fornito in via subordinata allo scopo di rendere possibile un miglior soddisfacimento di una pluralità di richieste sulla tratta SL-SGU.

L'Autorità ritiene che, in conformità alla delibera n. 2/00/CIR, il servizio di prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo debba essere equivalente al servizio di prolungamento dell'accesso tramite canale numerico.

12.3 Condizioni economiche

Nell'ambito della consultazione pubblica alcuni operatori hanno segnalato che, essendo i valori economici del servizio di prolungamento dell'accesso superiori a quelli dei circuiti diretti offerti all'utenza finale, nonché a quelli dei flussi di interconnessione, l'offerta di prolungamento dell'accesso risulta di fatto inapplicabile.

Telecom Italia ha affermato che tale circostanza deriva dai risultati della contabilità regolatoria, che sono stati oggetto di analisi nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR.

L'Autorità non condivide pienamente le argomentazioni fornite da Telecom Italia, soprattutto in termini di confronto con altre offerte di circuiti, in quanto il servizio in oggetto condivide in parte le risorse di rete necessarie per la fornitura di un circuito diretto, ma rispetto a quest'ultimo utilizza meno risorse poiché coinvolge esclusivamente la tratta SL-SGU, mentre la fornitura di un servizio di circuito diretto per la stessa tratta coinvolge anche la tratta utente-SL. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'offerta di prolungamento dell'accesso debba essere riformulata nella direzione di un costo inferiore a quello dei circuiti diretti.

13. Servizi di co-locazione

13.1 Co-locazione fisica

L'Offerta per i servizi di co-locazione 2001 propone per gli operatori co-locati due alternative relativamente ai servizi di energia elettrica e condizionamento. Nel corso del procedimento è stato evidenziato da Telecom Italia che le due alternative proposte si differenziano in quanto l'una, utilizzando gli impianti di Telecom Italia, ha costi di predisposizione del sito molto bassi e un canone annuo più alto, che tiene conto dell'utilizzo degli apparati; l'altra prevede l'installazione di impianti dedicati all'OLO e, pertanto, ha costi di predisposizione del sito molto alti e un canone annuo ridotto.

Telecom Italia ha, peraltro, precisato che, nella stesura degli studi di fattibilità per il servizio di co-locazione, viene privilegiata, tra le due soluzioni, quella che prevede l'utilizzo condiviso degli impianti di Telecom Italia, proponendo l'altra in via subordinata (ovvero solo in caso di impossibilità tecnica della prima). Tale priorità è dovuta soprattutto all'esigenza di sicurezza del sito, in quanto si evita di installare più impianti in diversi punti all'interno del sito e quindi consente, in caso di necessità, l'intervento in unico punto ben definito; inoltre tale soluzione richiede meno spazio fisico per l'allocazione di eventuali impianti dedicati, lasciando maggiore disponibilità per le sale di co-locazione degli operatori.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno già sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio. Inoltre, per garantire il rispetto delle condizioni economiche offerte a tali operatori nell'ambito dello studio di fattibilità, l'Autorità ritiene opportuno che i nuovi canoni indicati nell'Offerta 2001 siano applicabili soltanto allo scadere del primo anno di co-locazione.

Gli aspetti relativi ai criteri di scelta del servizio applicati da Telecom Italia devono essere chiariti nell'ambito dell'Offerta di Riferimento prevedendo, inoltre, l'eventualità per l'operatore di richiedere, su base negoziale, soluzioni alternative.

L'Autorità ritiene, infine, che per il servizio di energia elettrica debba essere prevista la possibilità di installare, a cura degli operatori co-locati, dei misuratori di energia che consentano agli stessi di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita, dichiarata a Telecom Italia, ma sulla base degli effettivi consumi.

13.2 Co-locazione di apparati

Nel corso dell'attività istruttoria Telecom Italia ha affermato che, coerentemente con le delibere dell'Autorità in materia, gli apparati che gli OLO possono installare negli spazi co-locati possono essere di qualsiasi tipo e svolgere qualsiasi funzione purché rispettino gli standard internazionali e non siano invasivi rispetto agli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità dei servizi).

L'Autorità ritiene che nell'Offerta di Riferimento debba essere fatto esplicito riferimento a tale possibilità per gli operatori, nonché debbano essere esplicitate le procedure (modalità e tempi) per l'inserimento in rete degli apparati di altri operatori e per il costante aggiornamento delle tipologie di apparati che possono essere inseriti, in quanto già inseriti in rete da altri operatori anche diversi da Telecom Italia.

13.3 Raccordo diretto tra due operatori co-locati

In considerazione delle numerose richieste di co-locazione recentemente presentate, molti operatori hanno sottolineato l'importanza di realizzare i circuiti di interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito ed all'interno delle sale.

Nel caso in cui gli operatori siano co-locati non solo nel medesimo sito, ma anche nella medesima sala, la realizzazione dell'interconnessione può avvenire direttamente ad opera degli OLO. Nel caso in cui gli operatori siano ospitati in sale differenti, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia realizzi e gestisca le infrastrutture necessarie all'interconnessione, prevedendo nell'ambito dell'offerta per la co-locazione, le relative condizioni economiche.

13.4 Co-locazione virtuale

Attualmente il servizio di co-locazione virtuale è disponibile solo per utilizzi di tipo ADSL sul doppino in rame.

La motivazione principale di tale scelta, secondo Telecom Italia, risiede nell'impossibilità di utilizzo della co-locazione virtuale per la fornitura di servizi di accesso disaggregato per servizi quali POTS e ISDN in quanto, da un lato, lo stadio di linea ha un unico fascio d'uscita verso l'SGU in tecnologia non standard, dall'altro, non è possibile segmentare l'accesso prima dello stadio di linea (a livello di permutatore).

Nel caso di utilizzo del doppino in rame per la fornitura di servizi ADSL, tali problemi vengono superati adoperando gli apparati DSLAM.

L'Autorità ritiene, pertanto, possibile prevedere, a partire dal 2002, la co-locazione virtuale per tutti gli apparati xDSL, non solo con riferimento agli apparati xDSL (quali ad esempio HDSL e SDSL) già introdotti in rete da Telecom Italia, ma, in generale, con riferimento agli apparati xDSL previsti per altre forme di co-locazione.

L'Autorità ritiene, inoltre, che non sussistano motivazioni perché la co-locazione virtuale sia accessibile agli OLO solo in caso di indisponibilità della co-locazione fisica.

13.5 Condizioni generali per il subentro

Come riportato nell'offerta di servizi di co-locazione di Telecom Italia, paragrafo 11, il subentro di un operatore su uno spazio assegnato ad un altro operatore implica la necessità di aggiornare le banche dati di rete.

Nella fase di analisi dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione di detto aggiornamento, l'Autorità ritiene che Telecom Italia non abbia fornito adeguati giustificativi a sostegno dei valori proposti.

L'Autorità ritiene pertanto, in prima istanza, opportuno ridurre i tempi previsti ad un massimo di 5 giorni lavorativi e rendere non applicabile la Tabella 12 relativa alle condizioni economiche.

Relativamente alle attività propedeutiche per la cessione del contratto, l'Autorità non ritiene debba essere prevista da parte di Telecom Italia una verifica della propria possibilità di utilizzo degli spazi o risorse rese disponibili dall'operatore cedente, in quanto ciò costituirebbe un diritto di prelazione non giustificato ed inopportuno.

13.6 Condizioni generali per il sopralluogo sui siti oggetto di co-locazione

Il servizio di sopralluogo, previsto nell'offerta di servizi di co-locazione di Telecom Italia ai sensi della delibera n. 15/01/CIR, è stato inteso da Telecom Italia come finalizzato al riscontro *in situ* da parte dell'OLO dei contenuti dell'offerta di co-locazione predisposta da Telecom Italia, al fine di poter presentare, se del caso un'istanza di revisione della stessa.

In tale ottica è stato previsto che, durante il sopralluogo nei siti di centrale, gli operatori vengano accompagnati da tre tecnici specializzati rispettivamente per gli aspetti edili, per gli aspetti impiantistici-tecnologici (condizionamento e alimentazione) e per gli aspetti di rete. I tecnici in questione sono i medesimi che predispongono il progetto di co-locazione. I valori economici riportati tengono conto, inoltre, dei tempi di spostamento dalla sede di lavoro dei tecnici fino alle centrali, che di norma sono situate in zone decentrate e non presidiate.

L'articolo 6 della delibera n. 15/01/CIR prevede che l'operatore abbia la possibilità di effettuare "sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo".

L'Autorità ritiene che l'interpretazione fornita da Telecom Italia risulti eccessivamente restrittiva, tendendo a sovrastimare gli impegni effettivi delle proprie risorse nei sopralluoghi che potranno essere richiesti dagli operatori ed, allo stesso tempo, non considera le economie perseguibili in caso di sopralluoghi congiunti di più operatori. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno rendere non applicabili le condizioni economiche previste nella Tabella 13 ed invitare, di conseguenza, Telecom Italia a formulare una nuova proposta maggiormente orientata agli effettivi costi sostenuti al termine del sopralluogo (ad esempio, espressa in termini di ore/uomo richieste dall'operatore).

Relativamente alla sospensione dei termini realizzativi durante l'effettuazione dei sopralluoghi, l'Autorità ritiene che essa debba essere prevista unicamente nei casi in cui le stesse attività siano "invasive" ai fini della prosecuzione dei lavori di realizzazione, come riportato dal verbale di sopralluogo firmato dall'operatore.

Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito anche AGCM) ha ribadito, nel parere fornito, che la loro concreta disponibilità per gli operatori concorrenti appare di fondamentale rilevanza per lo sviluppo della concorrenza su base locale, in ragione del monopolio di fatto ivi detenuto da Telecom Italia. In tale senso, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le modifiche dell'Offerta 2001 di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, volte a favorire una veloce accessibilità delle informazioni da parte dei concorrenti in relazione alla disponibilità di fibra ottica, nonché quelle rivolta a rimuovere vincoli di utilizzabilità di tale mezzo, oltre a quelle connesse ai servizi di prolungamento dell'accesso e di co-locazione.

Con riferimento alle condizioni economiche, l'AGCM esprime la propria preoccupazione sulla possibilità di comportamenti di compressione dei prezzi (*price squeeze*) tra prezzi finali e tariffe di interconnessione. In tal senso, ritiene sostenibile la decisione di non approvare per l'anno 2001 gli incrementi delle condizioni economiche per i servizi di *unbundling* e di confermare i valori vigenti per l'anno 2000.

Su questo aspetto, interviene anche il parere della Commissione europea che evidenzia la criticità di un prezzo del servizio di accesso disaggregato alla rete locale inferiore solo dell'1% alle tariffe praticate agli utenti finali. La fornitura di entrambi i servizi dipende dalla stessa infrastruttura; tuttavia, il canone di abbonamento mensile all'utenza residenziale comprende elementi di costo specifici (fatturazione, *customer care*, ecc.) che vanno ad aggiungersi ai costi derivanti dall'infrastruttura e che difficilmente potranno essere inferiori all'1%.

14. Circuiti parziali

14.1 Sistema di attestazione

La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento all'interno dell'Offerta di Riferimento di condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali con capacità pari a 64 kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.

Nella delibera n. 18/01/CIR l'Autorità ha fissato i valori massimi di riferimento per tali circuiti parziali per il 2000, che Telecom Italia ha inserito nell'Offerta per il 2001. In tale Offerta, tuttavia, Telecom Italia ha previsto anche l'inserimento di una nuova categoria di costo *a tantum* per il "sistema di attestazione", con

costo variabile da circa 5.000 a circa 14.700 € in funzione delle capacità. Nell'Offerta di Riferimento per il 2001, Telecom Italia ha, altresì, previsto un contributo per dismissione dei circuiti parziali, non previsto nella delibera n. 18/01/CIR. Tale contributo aggiuntivo appare improprio, anche alla luce del fatto che il contratto di circuiti parziali è vincolato in termini di durata minima con penali in caso di recesso anticipato. Inoltre, l'Autorità ha fatto presente a Telecom Italia che tale contributo non viene richiesto in altre fattispecie similari, quali i circuiti affittati ed i flussi di interconnessione. Telecom Italia ha argomentato che tale contributo nel caso dei circuiti affittati è compreso nel contributo di attivazione.

L'Autorità ritiene che l'aggiunta di tali voci di costo non sia pienamente coerente con le disposizioni di cui alla delibera n. 18/01/CIR in quanto i valori di cui all'articolo 2, comma 1, sono da considerarsi valori massimi per l'offerta del servizio. Si ritiene, tuttavia, condivisibile prevedere una maggiore disaggregazione ed articolazione dell'offerta del servizio di circuito parziale, rispetto a quella contenuta nella delibera n. 18/01/CIR, nel rispetto, tuttavia, dei livelli massimi indicati.

Pertanto, a fronte della previsione dei costi del sistema di attestazione, dovrà corrispondere una riduzione dei canoni annui in quanto si realizza una ottimizzazione dei costi di fornitura del servizio, con particolare riferimento al costo dei circuiti successivi all'installazione del sistema di attestazione. Analogamente, a fronte della previsione di un contributo di disattivazione, dovrà corrispondere una riduzione del contributo di attivazione.

14.2 Capacità e lunghezza dei circuiti parziali

Nella delibera n. 18/01/CIR l'Autorità ha indicato di ritenere che il servizio di circuito parziale non debba avere limitazioni in termini di distanze e/o capacità trasmissiva. La normativa prevede, infatti, che tutte le tipologie di linee affittate fornite alla clientela finale da parte dell'operatore notificato devono essere rese disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore.

In tale ottica, sempre nell'ambito della delibera n. 18/01/CIR, l'Autorità ha affermato l'orientamento che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km, nonché con capacità superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacità disponibili, costituisca contenuto obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Tale orientamento è coerente con l'offerta di circuiti parziali a livello europeo.

L'Autorità ritiene, pertanto, che l'offerta di circuiti parziali all'interno dell'Offerta di Riferimento comprenda:

- a) tutte le velocità disponibili per le linee affittate a livello *retail*;
- b) lunghezze superiori a 5 km, tali da garantire la consentire al realizzazione di circuiti parziali all'interno del distretto in cui è situata la sede dell'OLO.

14.3 Provisioning e Service Level Agreement (SLA)

Nel corso della consultazione pubblica gli OLO hanno segnalato forti criticità relativamente agli SLA per l'offerta di circuiti parziali, che risultano peggiorativi rispetto a quelli per l'offerta *retail* di linee affittate di Telecom Italia di cui alla delibera n. 711/00/CONS. Si evidenzia, quindi, la conseguente necessità di revisione di tali SLA, anche alla luce del confronto europeo nel quale si sottolineano tempi di fornitura e di assistenza tecnica notevolmente inferiori a quelli proposti da Telecom Italia, come si evince dalle Tabelle sottostanti:

Gli operatori evidenziano l'inadeguatezza delle penali, che non forniscono un incentivo a Telecom Italia ad adempiere gli obblighi contrattuali e richiedono, oltre ad un maggior valore economico, l'introduzione di elementi di progressività sul singolo giorno di ritardo.

Tabella 1 - Tempi massimi di fornitura del servizio

	OIR 2001	711/00/CONS	Altri paesi europei
64 kbit	45	20	14-21
2 Mbit/s	60	45	21-35
34 Mbit/s	120	90	40-91
155 Mbit/s	-	90	45*

Tabella 2 - **Tempi di *assurance* (tempo massimo di ripristino nel 90% dei casi)**

	OIR 2001	711/00/CONS	Altri paesi europei
64 kbit	20	8	2-8
2 Mbit/s	12	4,5	2-8
34 Mbit/s	8	4,5	2-8
155 Mbit/s	-	-	-

Relativamente al tempo di ripristino, gli operatori hanno evidenziato l'inadeguatezza delle penali, che non disincentivano l'inadempimento da parte di Telecom Italia, sottolineando che i ritardi sui tempi di ripristino possono significare in molti casi la perdita del cliente. Viene, pertanto, richiesto che le penali siano maggiormente significative ed, in ogni caso, calcolate in ore solari.

Particolare rilievo assume, infine, la tematica della programmazione dei circuiti parziali. Già nella delibera n. 18/01/CIR, l'Autorità aveva evidenziato la necessità di un sistema di programmazione adeguato alla natura del servizio senza la previsione di condizioni contrattuali onerose e non giustificate tali da costituire un forte ostacolo all'effettiva fruibilità del servizio da parte degli operatori.

In tale ottica, l'obbligo contenuto nell'Offerta di Riferimento, concernente la pianificazione annuale e il piano di consolidamento trimestrale per la richiesta di circuiti parziali contenente indicazioni dettagliate sul numero di collegamenti suddivisi per velocità per ciascun sito, non appare giustificato data la natura del servizio di circuito parziale che è strettamente dipendente dalla volontà del cliente finale. Per tale ragione, nell'offerta di linee affittate ad operatori, non viene richiesta alcuna pianificazione.

L'Autorità ritiene possibile prevedere forme di pianificazione in ogni caso più flessibili rispetto a quelle proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2001, a fronte, tuttavia, di significativi miglioramenti dei tempi di fornitura del servizio rispetto a quelli previsti nella delibera n. 711/00/CONS, nonché di SLA coerenti con l'offerta di un servizio di interconnessione e non discriminatori rispetto a quelli offerti a livello *retail* da parte di Telecom Italia.

15. Servizio di accesso alle *cable station* e circuiti di *backhaul*

Dall'analisi dell'Offerta di Riferimento emerge che, per i circuiti di *backhaul*, vengono applicate le condizioni economiche previste dalla delibera n. 711/00/CONS, ma che nessun riferimento è fatto ai relativi SLA.

Telecom Italia ha dichiarato la propria disponibilità alla previsione, anche per i circuiti di *backhaul*, dell'applicabilità degli SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia faccia esplicito riferimento a tale soluzione nell'ambito dell'Offerta di Riferimento.

16. Tempi di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento

Nel corso del procedimento, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di una definizione anticipata delle condizioni di interconnessione, al fine di potere correttamente pianificare la propria attività commerciale disponendo dei relativi elementi di costo.

Sullo stesso tema si sono espresse anche la Commissione europea e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che hanno posto all'attenzione dell'Autorità le criticità derivanti dai ritardi nella pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001, pubblicata solo a settembre 2001, e della mancata pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2002.

In particolare, a parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i ritardi nella pubblicazione ed approvazione di un'Offerta di Riferimento sembrerebbero avere prodotto in passato consistenti effetti negativi sullo sviluppo della concorrenza. L'AGCM ritiene, pertanto, assolutamente necessario che, per il futuro, l'Offerta di Interconnessione di Riferimento debba essere approvata e quindi, a mag-

gior ragione, presentata con un congruo anticipo che secondo l'AGCM dovrebbe essere di almeno sei mesi, rispetto all'anno di applicazione della medesima. Con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per l'anno in corso, al fine di evitare il ripetersi del ritardo registrato per l'anno 2001, l'AGCM ritiene opportuno che, nell'ambito del presente provvedimento, venga fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia debba presentare l'Offerta di Riferimento per il 2002.

L'Autorità condivide pienamente le osservazioni poste dalla Commissione europea e dall'AGCM in merito alla necessità per gli operatori di disporre dell'Offerta di Riferimento approvata in anticipo rispetto all'operatività della stessa al fine di pianificare le proprie offerte commerciali e, già nell'ambito della delibera 10/00/CIR, aveva previsto l'invio dell'Offerta di Riferimento entro novembre di ogni anno per l'anno successivo. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia presenti l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA DI ALCUNI SERVIZI CONTENUTI NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2001 DI TELECOM ITALIA

Art. 1

Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni d'offerta relative ai servizi dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001:

a) Carrier preselection: riformulazione della *Waiting List* per servizi di *carrier preselection* garantendo un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica di Telecom Italia al netto degli ordinativi assegnati all'operatore.

b) Interventi a vuoto: inserimento, al paragrafo 22 dell'Offerta di Riferimento, della soglia di franchigia per gli interventi a vuoto, per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni, espressa in termini percentuali rispetto al numero totale degli interventi richiesti dall'operatore interconnesso.

c) Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia: inserimento delle condizioni economiche per il servizio di accesso al Data Base del servizio 12.

d) Circuiti di backhaul: previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti di *backhaul* e di livelli di *assurance*, nonché del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS.

e) Servizio di trasporto del traffico commutato:

1) le condizioni economiche per i servizi di interconnessione di traffico commutato di cui alle Tabelle 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15 dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:

	Punta € cent/min.	Ridotta € cent/min.
SGU	0,69	0,51
Singolo SGT	1,10	0,82
Doppio SGT	1,77	1,24

2) le condizioni economiche per i servizi di interconnessione per il servizio di transito di cui alla Tabella 7 dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:

	Punta	Ridotta
	€ cent/min.	€ cent/min.
Via Singolo SGT	0,12	0,09
Via Doppio SGT	0,79	0,51

f) *Servizio di Transito*: eliminazione della voce di costo di "intermediazione amministrativa" prevista da Telecom Italia per la modalità di fatturazione "a cascata".

g) *Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione*:

- 1) riformulazione dell'offerta per il costo di attivazione dei kit base e canali fonici in ampliamento;
- 2) Telecom Italia non applica le penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per i servizi di interconnessione per l'anno 2001.

h) *Attività di configurazione delle centrali*:

- 1) eliminazione delle Tabelle 25, 26, 28 e 29 dell'Offerta di Riferimento 2001;
- 2) applicazione della Tabella 27 unicamente in caso di configurazione dei codici di *Carrier Selection* (configurazione del "Routing Number" C10XY(Z) e C11XY(Z)), *Customer Care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale.

i) *Circuiti parziali*: riformulazione delle condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali, anche disaggregate per componenti, nel rispetto dei valori massimi di cui alla delibera n. 18/01/CIR.

l) *Accesso disaggregato alla rete locale*:

- 1) le condizioni economiche per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'Offerta di Riferimento 2001, paragrafi 27 e 28, non sono approvate;
- 2) nelle more della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2002, si applicano per i servizi di accesso disaggregato le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento per il 2000, così come modificate dalla delibera n. 14/00/CIR.

m) *Servizio di Co-locazione*:

- 1) applicazione dei canoni indicati nell'Offerta di Riferimento 2001 per i servizi di energia elettrica e condizionamento dei siti, soltanto allo scadere del primo anno di co-locazione per ogni operatore allo stato già sottoscrittore di un contratto di co-locazione;
- 2) eliminazione della Tabella 12 relativa alle condizioni economiche per il subentro, di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001, paragrafo 11;
- 3) non applicazione della Tabella 13 di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001 relativa alle condizioni economiche per il sopralluogo.

Capo II

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA CON EFFETTI A PARTIRE DALL'ANNO 2002

Art. 2

Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia a partire dall'anno 2002:

a) Accesso disaggregato alla rete locale:

1) Telecom Italia rende disponibili le informazioni sulla disponibilità di fibra ottica presso i siti disponibili per l'accesso disaggregato entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera;

2) eliminazione, al paragrafo 28.1.1 dell'Offerta di Riferimento, della dizione secondo cui il servizio di accesso disaggregato della fibra ottica è subordinato alla disponibilità di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori".

b) Prolungamento dell'accesso: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di condivisione delle infrastrutture di Telecom Italia per la posa di portanti trasmissivi o l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore licenziatario in caso di comprovata indisponibilità del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera.

c) Servizio di co-locazione:

1) con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento previsti nell'offerta 2001, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno già sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio;

2) integrazione degli aspetti relativi ai criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale;

3) esplicitazione della possibilità per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità dei servizi);

4) esplicitazione della possibilità di richiedere il servizio di co-locazione virtuale anche indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;

5) riduzione a 5 giorni lavorativi dei tempi massimi previsti per il subentro di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore di cui al paragrafo 11;

6) eliminazione in caso di subentro della fase preliminare di verifica, da parte di Telecom Italia, della possibilità di utilizzo in proprio degli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente, di cui al paragrafo 11.

Art. 3

Modifica ed integrazione delle condizioni dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia con effetti a partire dall'anno 2002

1. Si dispongono le seguenti modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento a partire dall'anno 2002:

a) Servizi di Raccolta e terminazione: inclusione dei servizi in decade 4 nel paragrafo 11, relativo al servizio di raccolta in *carrier selection easy access*.

b) Servizio di Transito:

1) pubblicazione, ad integrazione del servizio di transito già previsto, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalità di fatturazione "a cascata", eventualmente distinte per ogni operatore di terminazione, nonché comunicazione in via riservata all'Autorità del dettaglio delle voci di costo componenti il totale. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorità nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia;

2) inserimento delle condizioni di offerta del servizio di *direct billing*, evidenziando nella stessa eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione.

c) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione:

1) previsione, al paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento, della virtualizzazione dell'interconnessione anche a livello SGU in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione, rimuovendo le eccezioni attualmente previste;

2) integrazione delle condizioni di offerta della modalità di interconnessione a 155 Mbps, comprendendo le modalità di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi. Il piano di operatività è eventualmente differenziato per tecnologia di centrale.

d) Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso:

1) inserimento delle condizioni economiche relative ai servizi di accesso di abbonati di Telecom Italia a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale;

2) applicazione della Tabella 8 del paragrafo 13 dell'Offerta di Riferimento a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale, ivi incluse le numerazioni 163 e 164. Su richiesta dell'operatore interconnesso, e per specifici servizi o numerazioni, possono essere definite condizioni negoziali per l'accesso degli abbonati di Telecom Italia a tali numerazioni.

e) Circuiti parziali:

1) previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti parziali e di livelli di *assurance*, nonché del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS;

2) riformulazione del manuale delle procedure per i servizi di circuiti parziali sulla base delle seguenti linee guida:

2.1 eliminazione dell'obbligo di pianificazione annuale e trimestrale e relative penali, con mantenimento di SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS;

2.2 possibilità di richiedere una pianificazione trimestrale per la richiesta di circuiti parziali a fronte di SLA migliorativi rispetto a quelli di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

f) Punto di Interconnessione SGU distrettuale: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di traffico commutato a livello di SGU distrettuale.

g) Servizio di Transito via SGU: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per il servizio di transito a livello di SGU, applicabile almeno a livello distrettuale.

h) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione:

1) previsione della modalità di misurazione "in linea d'aria" per le distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio;

2) allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete;

3) presentazione di una nuova proposta relativa al processo di pianificazione per la fornitura di servizi di interconnessione ed alle modalità e tempi di attivazione delle risorse pianificate. La proposta include anche le modalità ed i tempi di realizzazione delle risorse richieste dall'operatore interconnesso e non previste nel processo di pianificazione;

4) inserimento di interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacità superiore ai 2 Mbps.

i) Circuiti parziali: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte le velocità disponibili sulla rete Telecom Italia e con lunghezze anche superiori a 5 km.

l) Servizio di Co-locazione

1) relativamente al servizio di energia elettrica, inserimento della possibilità di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata a Telecom Italia ma sulla base degli effettivi consumi;

2) inserimento delle condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati;

3) disponibilità del servizio di co-locazione virtuale per gli apparati di raccolta xDSL già introdotti nella rete di Telecom Italia;

4) formulazione di una nuova proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo una tantum ed un costo orario. La proposta prevede la sospensione dei termini di realizzazione unicamente nel caso in cui le attività di sopralluogo impediscano la prosecuzione delle attività di predisposizione del sito.

m) Servizi in decade 7:

1) le condizioni economiche per la terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia devono essere riformulate applicando i medesimi livelli di interconnessione degli altri servizi di traffico commutato (SGU, SGU distrettuale, SGT, doppio SGT) nonché la valorizzazione di tutti gli elementi di rete sottostanti analogamente al servizio di raccolta in decade 7.

2) Il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701 è definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori interconnessi.

3) Con riferimento alle numerazioni 702 e 709, le condizioni di offerta al chiamante sono definite dall'operatore assegnatario della numerazione che può richiedere all'operatore di accesso la prestazione di fatturazione.

n) Attività di configurazione: introduzione, nella Tabella 3 del par. 3.1.6 del *Service Level Agreement* per i servizi di interconnessione, di un'ulteriore voce riguardante le attività di configurazione di numerazioni su Data Base di rete intelligente, per le quali il tempo massimo di evasione è fissato a 30 giorni.

o) Accesso al servizio 12: applicazione del modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche delle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4

Disposizioni finali

1. Si dispone quanto segue:

a) Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera per l'anno 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2001, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di Riferimento 2001, per i quali le stesse hanno effetto dal 7 settembre 2001;

c) le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento per il 2001, così come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta;

d) Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera;

e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° marzo 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Delibera n. 5/02/CIR del 12 marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione forfetaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR

Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1997, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, e l'articolo 5 della suddetta legge;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2001;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001, e le risultanze di tale consultazione;

VISTA la delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002;

VISTE le integrazioni all'Offerta di Riferimento per l'anno 2001, inviate da Telecom Italia all'Autorità in data 22 gennaio e 1° febbraio 2002, ai sensi della menzionata delibera n. 25/01/CIR;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione;

SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 26 febbraio 2002 e 6 marzo 2002, e visti i documenti dalla stessa presentati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio

Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 22 gennaio 2002 una proposta di integrazione all'Offerta di Riferimento per il 2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l'inserimento di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l'accesso ad Internet.

In data 1° febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un'integrazione a tale proposta contenente le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure e *Service Level Agreement*.

L'Autorità ha, pertanto, avviato l'attività di valutazione di tale offerta. Nell'ambito di tale valutazione, è stata approfondita la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio proposta da Telecom Italia, nonché sono stati effettuati confronti approfonditi con altre Autorità nazionali di regolamentazione in paesi che hanno già introdotto tale servizio.

B. La descrizione dell'offerta di Telecom Italia

L'offerta proposta da Telecom Italia si configura come un servizio di raccolta forfetario a livello di SGU, distrettuale e di SGT, applicabile al traffico rivolto a numerazioni in decade 7 con le seguenti condizioni economiche:

	€/anno
SGU	23.648
SGU Distrettuale	33.000
SGT	43.000

Il servizio prevede il trabocco del traffico eccedente la capacità acquistata su flussi a consumo utilizzati indifferentemente per il traffico fonia e per il traffico decade 7, presenti sul medesimo autocommutatore.

Il trabocco del traffico ha un limite massimo verificato da Telecom Italia: è consentito il superamento di un predeterminato tasso di trabocco, espresso in termini percentuali rispetto al traffico offerto, tasso variabile in funzione del numero di canali forfetari attivati dall'operatore, per non più di 2 ore al giorno per un massimo di 10 giorni al mese anche non consecutivi; superato detto limite Telecom Italia segnala all'operatore la necessità di provvedere ad incrementare il numero di flussi FRIACO.

L'operatore è tenuto ad individuare i blocchi da 100 numeri in decade 7 sui quali desidera che sia applicata l'offerta forfetaria, indipendentemente dalla corrispondente offerta *retail*. Per gestire in maniera differenziata il traffico FRIACO è previsto l'utilizzo di un *routing number* specifico.

L'operatore può trasformare i circuiti a consumo in circuiti forfetari e viceversa, senza alcun aggravio di costo. Telecom Italia prevede tuttavia una clausola per cui tra una richiesta di trasformazione e l'altra, riferite al medesimo flusso di interconnessione, devono trascorrere almeno 6 mesi.

Per garantire l'integrità della rete, sono previsti i parametri qualitativi di seguito elencati diversificati da quelli previsti per i servizi sia voce che dati su base minutaria.

	FRIACO	Servizi voce	Decade 7
ASR ⁽¹⁾ orario	90%	50%	90%
ASR nel quarto d'ora	80%	30%	70%
SCH ⁽²⁾	50 impegni/ora	70 impegni/ora	70 impegni/ora

⁽¹⁾ ASR Answer Seizure Ratio: rapporto fra numero di risposte e numero di occupazioni verificate all'interfaccia.

⁽²⁾ SCH Seizure per Circuit per Hour.

La proposta di Telecom Italia prevede, inoltre, due limitazioni: la prima relativa all'indisponibilità immediata al servizio di circa il 4% degli impianti SGU ed SGT, la seconda relativa ad un limite massimo per i flussi a capacità attivabili a livello SGT per singolo operatore interconnesso secondo il seguente criterio:

distretti con 0-1 SGU:	max 3 circuiti per operatore
distretti con 2-4 SGU:	max 2 circuiti per operatore
distretti con più di 5 SGU:	max 1 circuito per operatore

Con riferimento al manuale di *provisioning* e *Service Level Agreement*, vengono indicati tempi di fornitura dei circuiti di interconnessione forfetaria.

C. La valutazione dell'Autorità

1. Le condizioni economiche

1.1 La metodologia proposta da Telecom Italia

Al fine della determinazione delle condizioni economiche, Telecom Italia ha proposto l'applicazione di un modello analogo a quello utilizzato dall'Autorità di regolamentazione del Regno Unito, OFTEL, adattato ai parametri e valori estratti dalla propria contabilità regolatoria relativa all'anno 2000, coerentemente con la base di costi utilizzata per gli altri servizi dell'Offerta di riferimento 2001.

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti parametri di riferimento per la determinazione del livello di prezzo a livello di SGU.

Tabella 1 – Livello SGU

A	Minuti annui su tratta SL-SGU (LECO ^(*)) (milioni)	174.810
B	Numero di tratte SL-SGU:	68.579
C	Minuti per tratta (ovvero A/B) (milioni)	2,55
D	Costo medio minutario LECO ^(*)	0,46 € cent/minuto
E	Costo totale medio circuito LECO (ovvero D*C)	11.717 €
F	Erlang per Circuito tratta SL-SGU	0,5
G	Erlang per Circuito porta Friaco	0,9
H	Fattore correttivo (ovvero G/F)	1,8
I	Costo totale medio "corretto" circuito LECO (ovvero E*H)	21.090 €
L	Mark up costi operativi (ovvero 12,1%*I)	2.558 €
E	Totale costo servizio FRIACO a livello SGU (ovvero I+L)	23.648 €

Il costo totale medio del circuito LECO viene moltiplicato per un fattore correttivo che è pari al rapporto tra gli Erlang totali di un circuito LECO misurati sulla rete di Telecom Italia nell'ora di punta, pari a circa 0,5, e gli Erlang stimati relativi all'utilizzo tipico di un circuito FRIACO specifici per traffico Internet, pari a 0,9. Il fattore correttivo applicato da Telecom Italia è pertanto pari a 0,9/0,5 ovvero a 1,8, che fornisce un valore medio "corretto" del circuito pari a 21.090 €/anno.

A tale valore viene poi applicato un *mark-up* che tiene conto dei costi operativi, stimati in misura pari al 12,1% dei costi di rete, ovvero pari a 2.558 €, per un costo totale del circuito FRIACO a livello di SGU pari a 23.648 €/anno.

Per la determinazione delle condizioni economiche a livello di SGT, sono stati adottati i seguenti parametri:

(*) LECO Local Exchange Call Origination

(*) Corrispondente alla somma del costo minutario desunto dalla contabilità regolatoria pesato con i relativi routing factor dei seguenti elementi di rete: SL trasporto, SGU commutazione, SGU giunzione, SGU segnalazione, SL-SGU (funzione distanza) ed SL-SGU (non funzione distanza).

Tabella 2 – Livello SGT

A	Minuti per tratta SGU-SGT (milioni)	4,13
B	Costo medio minutario tratta SGU-SGT ^(*)	0,30 € cent/minuto
C	Costo totale medio tratta (ovvero A*B)	12.594 €
D	Erlang per circuito tratta SGU-SGT	0,65
E	Erlang per circuito porta FRIACO	0,9
F	Fattore correttivo (ovvero E/D)	1,38
G	Costo medio circuito FRIACO (costo medio “corretto” a livello SGU + F*C)	38.469 €
H	Costi operativi (ovvero 12,1%*G)	4.531 €
I	Totale costo servizio FRIACO a livello SGT (ovvero G+H)	43.000 €

Il costo a livello SGT è dunque determinato a partire dal valore individuato per il livello SGU aggiungendo i costi relativi alla tratta SGU-SGT stimati con la medesima metodologia.

Anche per la definizione del costo aggiuntivo viene applicato un fattore correttivo dato dal rapporto tra gli Erlang per Circuito stimati sulla porta FRIACO e gli Erlang per Circuito misurati sulla tratta SGU-SGT, ovvero 0,9/0,65.

Per la determinazione delle condizioni economiche a livello SGG distrettuale, sono stati adottati i seguenti parametri:

Tabella 3 – Livello SGU distrettuale

A	Minuti anno tratta SGU-SGG (milioni)	2,42
B	Costo medio minutario tratta SGU-SGG	0,27 € cent/minuto
C	Costo totale medio tratta SGU-SGG (ovvero A*B)	6.497 €
D	Erlang per Circuito tratta SGU-SGG	0,7
E	Erlang per circuito porta FRIACO	0,9
F	Fattore correttivo su tratta SGU-SGG	1,29
G	Costo medio circuito FRIACO (ovvero costo medio “rettificato” a livello SGU + C*F)	29.471 €
H	Costi operativi commerciali (ovvero 12,1% * G)	3.529 €
I	Totale costo circuito FRIACO a livello SGG (ovvero G+H)	33.000 €

Il fattore correttivo applicato alla tratta SGU-SGG è valutato in maniera analoga ai precedenti ove però gli Erlang per circuito sulla tratta SGU-SGG sono stati stimati e non misurati.

1.2 Le considerazioni dell'Autorità sulle condizioni economiche

La metodologia proposta da Telecom Italia ed in particolare la stima effettuata di alcuni parametri caratteristici, presenta alcune criticità. Occorre, infatti, verificare che i parametri esposti siano da un lato sostenibili e dall'altro coerenti con i valori della contabilità regolatoria di Telecom Italia, nonché con gli altri valori dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento. In particolare sono state analizzate le modalità di definizione di due parametri utilizzati nell'algoritmo di valorizzazione:

a) il valore del parametro EPC (Erlang Per Circuito) nell'ora di punta stimato da Telecom Italia sulla porta FRIACO in misura di 0,9;

b) la stima dei costi operativi del servizio c.d. “di struttura” proposti da Telecom Italia in misura del 12,1% dei costi di rete, ma che per i servizi di raccolta minutaria del traffico decade 7 erano stati fissati a circa il 3% del costo della raccolta SGU ed al 2% del costo della raccolta SGT, in considerazione della durata media delle chiamate e dei conseguenti minori costi di fatturazione rispetto al traffico voce.

(*) Corrispondente alla somma dei costi minutari pesati con i relativi routine factor desunti dalla contabilità regolatoria per il 2000 dei seguenti elementi di rete: SGU giunzione, SGU segnalazione, SGT commutazione, SGT giunzione, SGT segnalazione, SGU-SCT (funzione distanza), SGU-SGT (non funzione distanza).

Con riferimento alla lettera a), l'Autorità ha effettuato un'analisi per verificare l'effettiva sostenibilità di un valore di EPC nell'ora di punta pari a 0,9 sulle porte di interconnessione FRIACO, sulla base di considerazioni anche di natura statistica.

In particolare, per valutare gli impatti sulla rete e la relazione con il traffico offerto di un valore di EPC pari a 0,9 sulla porta FRIACO, sono stati calcolati la probabilità di trabocco ed il tasso di occupazione in Erlang nell'ora di punta al variare del traffico offerto.

Il principale risultato dell'analisi svolta è che il valore di 0,9 Erlang per circuito sulla porta FRIACO, pur considerando la funzionalità di trabocco, rappresenta un valore di efficienza nel dimensionamento dei flussi di interconnessione molto elevato, realizzabile solo in corrispondenza di particolari condizioni di traffico e non rappresentativo della generalità dei profili di traffico che caratterizza il totale degli operatori interconnessi.

Una prima considerazione, alla base di tale conclusione è che, già in corrispondenza di valori di EPC inferiori a 0,9, per smaltire il traffico di trabocco occorre utilizzare un elevato numero di circuiti minutari, con conseguenti incrementi di costo per l'operatore e la necessità quindi di attivare nuovi circuiti a capacità per smaltire il traffico di trabocco. L'attivazione di nuovi circuiti comporta naturalmente la riduzione del fattore EPC medio sul flusso complessivo a capacità.

L'analisi dei valori stimati per il numero di circuiti necessari per lo smaltimento del traffico di trabocco al variare del tasso di Erlang per Circuito ha mostrato che, per valori di rendimento elevati, occorre disporre di un numero elevato di canali di trabocco, anche dell'ordine di venti canali.

Oltre alle valutazioni sul traffico di trabocco e sull'effettiva convenienza economica di gestire elevati volumi di traffico su circuiti minutari, occorre considerare che rendimenti più bassi dello 0,9 si possono verificare anche nei casi di operatori che non dispongono, all'avvio del servizio, di volumi di traffico tali da conseguire uno sfruttamento ai massimi livelli di efficienza del circuito a capacità e di operatori che, in considerazione dei tempi necessari per attivare o riconfigurare circuiti di interconnessione forfetari, vogliono anticipare l'evoluzione della domanda dei propri clienti.

In base a tali considerazioni, appare evidente che solo in un numero limitato di casi, un operatore potrà essere in grado di utilizzare i propri circuiti a capacità con un EPC pari a 0,9, per cui non risulterebbe giustificata l'utilizzazione di una tale valore per la valorizzazione del costo del servizio, non essendo rappresentativo di una situazione media o sostenibile nel lungo periodo.

Le precedenti considerazioni conducono a adottare un valore di Erlang per circuito di 0,8. Un tale valore, infatti, si ritiene sostenibile e stabile per gli operatori nell'ipotesi di una distribuzione probabilistica uniforme dei volumi di traffico offerto ai flussi di interconnessione a capacità.

L'applicazione del valore di EPC di 0,8 determina la variazione dei fattori correttivi applicati nell'algoritmo di valorizzazione, come indicato nella seguente tabella:

Tabella 4 — **Variazione dei fattori correttivi**

	Proposto da T.I.	Modificato
SL - SGU	$0,9/0,5=1,8$	$0,8/0,5=1,6$
SGU - SGT	$0,9/0,65=1,38$	$0,8/0,65=1,23$
SGU - SGU Distrettuale	$0,9/0,7=1,29$	$0,8/0,7=1,14$

Si osserva che il valore di 0,8 sarà comunque oggetto di una puntuale rivalutazione, alla luce delle misure di traffico svolte nei primi mesi di operatività del servizio.

Con riferimento alla lettera b), l'utilizzo di un *mark up* del 12,1% appare sovrastimato rispetto ai corrispettivi *mark up* adottati da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche minutarie per la decade 7.

Si ritiene, pertanto, opportuno adottare come tetto massimo, il valore percentuale corrispondente a quello proposto da Telecom Italia per la definizione delle condizioni economiche per il traffico minutario, pari al 3,2% a livello di SGU ed al 1,8% a livello di SGT. Considerando che i costi di fatturazione e gestione del traffico hanno un impatto inferiore nel caso di offerte forfetarie rispetto a quelle a consumo, si ritiene opportuno di fissare un valore percentuale per i costi operativi non superiore al 2% di costi di rete, quale valore unico per i diversi livelli di interconnessione.

Un ulteriore elemento oggetto di analisi nella fase istruttoria è rappresentato dal valore di costo forfetario della tratta SGU-SGT utilizzato per la valorizzazione delle condizioni economiche del servizio FRIACO a livello SGT.

Come si desume dall'analisi dei valori proposti da Telecom Italia, riportati nel precedente punto 1.1, il costo di tale catena impiantistica prima dell'applicazione dei fattori correttivi è valutato da Telecom Italia in € 12.594. Tale valutazione deriva dall'ipotesi di utilizzare ciascuna tratta SGU-SGT con un volume di traffico medio di 4,13 milioni di minuti per anno. L'analisi di tale valore deve essere peraltro svolta congiuntamente a quella del dato di EPC pari a 0,65 caratteristico della stessa tratta.

Effettuando il dimensionamento delle tratte SGU-SGT con l'obiettivo di smaltire il 50% del traffico dell'ora di punta dei circuiti di accesso (dato da contabilità regolatoria 2000) e considerando un fattore di rendimento del 65%, risulta, sulla base di tali ipotesi, un numero di 26.500 tratte SGU-SGT, a fronte di circa 87.700 milioni di minuti. Tale valutazione porta all'adozione ai fini del calcolo dei costi forfetari della tratta SGU-SGT di un volume di traffico pari a 3,31 milioni di minuti per tratta, con conseguente valorizzazione dei costi a € 10.100.

Al medesimo valore di traffico si perviene applicando la formula che mette in relazione lineare il traffico in Erlang nell'ora di punta (BHE) con i volumi di traffico medi sul circuito (M), riportata nella Raccomandazione ITU.T E.506, ove il coefficiente di proporzionalità è funzione della distribuzione specifica del traffico in esame. Considerando che il traffico sulle tratte SL-SGU ha una caratterizzazione statistica equivalente al traffico sulle tratte SGU-SGT, applicando la suddetta relazione deriva che il rapporto tra i volumi di traffico in Erlang in ora di punta sulle tratte SL-SGU e SGU-SGT deve essere pari al corrispondente rapporto dei minuti medi trasportati sulle stesse tratte.

Applicando dunque il rapporto 0,65/0,5 ai minuti annui della tratta d'accesso (pari a 2,55 milioni di minuti) si ottengono gli stessi 3,31 milioni di minuti per la tratta SGU-SGT, valutati in precedenza.

La consistenza di tale valore è, infine, confermata dall'analisi dei valori di traffico utilizzati nel Regno Unito. Come si rileva dalle decisioni di Oftel⁽⁶⁾, infatti, il rapporto tra i minuti annui sulla tratta d'accesso (equivalente alla tratta SL-SGU) ed i minuti annui sulla tratta di trasporto (equivalente alla tratta SGU-SGT) è esattamente pari al rapporto tra gli EPC valutati da Oftel nell'ora di punta delle rispettive tratte, ossia $98,7 = 0,59/0,35 * 58,6$. Le valutazioni qui esposte potranno essere oggetto di verifica sulla base delle effettive statistiche di traffico.

Relativamente al costo del servizio FRIACO a livello SGU distrettuale, sono stati prospettati da Telecom Italia dei valori caratteristici della tratta SGU-SGU, valori che, stante la novità del servizio e in assenza dei parametri di riferimento della corrispondente offerta a consumo, nonché di analoghe offerte nel contesto internazionale, l'Autorità ritiene ragionevole adottare in sede di prima applicazione, per la valutazione delle condizioni massime di offerta per l'anno 2001, rinviando ulteriori approfondimenti nell'ambito della valutazione dell'offerta per l'anno 2002.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, l'Autorità ritiene che i valori massimi per i prezzi del servizio di raccolta forfetario per il traffico in decade 7, ai tre livelli di interconnessione richiesti, siano quelli riportati nella seguente tabella.

Tabella 5 – Valori massimi di offerta aggiornati

	Valore (senza porta di interconnessione)	Valore (inclusa la porta di interconnessione)
	€/anno	€/anno
<i>SGU</i>	19.100	22.175
<i>SGU distrettuale</i>	26.700	29.775
<i>SGT</i>	31.700	34.775

Si fa osservare che i valori risultanti dall'applicazione dell'algoritmo descritto non sono comprensivi dei costi annui della porta di interconnessione prevista nell'Offerta di Riferimento alla voce "kit di interconnessione", valutata indicativamente a 3.075 € annui.

⁽⁶⁾ "Determination relating to a dispute between British Telecommunications and Worldcom concerning the provision of a Flat Rate Internet Access Call Origination product ("FRIACO")" del 15 febbraio 2001.

Pertanto, sono stati riportati, a titolo esemplificativo, nella terza colonna della tabella 5, i livelli massimi di prezzo comprensivi dei costi della porta di interconnessione.

Qualora l'operatore richieda la trasformazione di un circuito di interconnessione a consumo attivo, per il quale ha quindi già sostenuto gli oneri di attivazione e gli eventuali anticipi sui canoni annui, non sarà tenuto a corrispondere nuovamente tali costi.

Si rileva, infine, che, con le rettifiche adottate, il differenziale di prezzo sussistente tra le offerte forfetarie ai livelli SGU ed SGT è in linea con il differenziale caratteristico dei corrispondenti valori minutari, coerentemente a quanto si riscontra dal confronto internazionale.

1.3 Il confronto internazionale

La delibera n. 25/01/CIR prevede, all'articolo 2, comma 11, che, nella valutazione dell'offerta FRIACO, l'Autorità tenga conto anche delle condizioni di offerta di servizi analoghi approvate dalle Autorità di regolamentazione di altri paesi europei.

I valori per l'offerta FRIACO di Telecom Italia, così come modificati dal presente provvedimento, pongono l'Italia in linea con le migliori prassi europee. Si nota, tra l'altro, che i valori ottenuti qui esposti sono in linea con l'offerta approvata nel 2001 dall'Autorità francese ART con tabacco.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, nel confronto internazionale svolto nell'ambito della delibera n. 25/01/CIR, almeno nel caso di Francia, Spagna e Regno Unito, il prezzo indicato del servizio FRIACO è comprensivo anche del costo relativo alla porta del circuito di interconnessione.

Di seguito è riportato un prospetto riepilogativo delle offerte presenti nel panorama internazionale, aggiornato sulla base delle informazioni acquisite nel corso della valutazione dell'offerta di Telecom Italia.

Tabella 6 – Confronto Internazionale

Valori in €/anno	SGU	Distr.	ST	Regionale	Porta IC	SGU	ST	Regionale
						Totale inclusa porta	Totale inclusa porta	Totale inclusa porta
Francia								
Senza tabacco (2002)	15.600	-	-	30.000	inclusa	15.600	-	30.000
Con tabacco (2002)	21.000	-	-	38.000	inclusa	21.000	-	38.000
Con tabacco (2001)	22.000	-	-	42.685	inclusa	22.000	-	42.685
Spagna								
Con tabacco (2001)	15.913	17.077	19.528	-	inclusa	15.913	19.528	-
Inghilterra								
Senza tabacco (2002)	15.095	-	22.432	-	inclusa	18.233	25.600	-
Con A.R. pari a 1,8 (2002)	13.991	-	-	-	inclusa	17.158	-	-
Senza tabacco (2001)	15.986	-	23.833	-	inclusa	19.154	27.001	-
Rete intelligente	3.168	-	-	-	-	-	-	-
Italia								
Con tabacco proposti da TI (2001)	23.658	33.000	43.171	-	3.075	26.733	46.246	-
Con tabacco valutati da AGCOM (2001)	19.100	26.700	31.700	-	3.075	22.175	34.775	-

Nota: in corsivo i valori relativi all'anno 2001

2. Le condizioni tecniche

2.1 Limitazioni sui flussi a livello SGT

La limitazione, per singolo operatore, del numero di flussi attivabili a livello di SGT con il relativo criterio quantitativo appare suscettibile di criticità, in considerazione che il rapporto SGU-SGT è definito sulla base dei bacini di utenza e non della dimensione del distretto e che gli interessi di interconnessione degli operatori non saranno tutti allo stesso livello e per il medesimo autocommutatore.

Le motivazioni fornite da Telecom Italia a sostegno di tale limitazione si riferiscono alla necessità di salvaguardare l'integrità della rete, evitando un eccesso di traffico sulle tratte trasmissive SGU-SGT.

L'Autorità, pur condividendo l'obiettivo di salvaguardare l'integrità della rete, ritiene opportuno approfondire la reale necessità di porre limitazioni al numero di flussi attivabili a livello SGT, nonché la modalità di gestione di tale eventuale limitazione in maniera più flessibile. In tale ottica, se la limitazione fosse giustificata, sarebbe più corretto prevedere un eventuale contingentamento dei flussi SGT non a livello di singolo operatore, ma a livello di capacità complessiva.

L'Autorità, quindi, si riserva di valutare dopo 6 mesi dall'avvio del servizio la necessità e gli effetti di tale limitazione, con particolare riguardo al mancato soddisfacimento delle richieste degli operatori, alla luce sia dei dati di traffico rilevati nella compagna di misure disposta dalla delibera n. 25/01/CIR, sia dell'analisi delle effettive esigenze degli operatori.

2.2 Valutazione del traffico di trabocco

Come si evince dall'Offerta di Riferimento 2001 proposta, Telecom Italia effettua un monitoraggio del traffico di trabocco effettuato dagli operatori interconnessi al fine di individuare situazioni di eccessivo impatto sulla rete del fenomeno della congestione dei flussi a capacità.

A tal fine sono stati proposti alcuni parametri di misura del grado di perdita in Erlang, realizzato sui flussi a capacità in funzione del dimensionamento del flusso stesso.

Anche in merito a tali parametri relativi al traffico di trabocco, l'Autorità si riserva di valutare, sulla base delle misurazioni presentate Telecom Italia e dagli operatori interconnessi, l'articolazione dei parametri in funzione del numero di flussi FRIACO attivati.

2.3 Disponibilità degli impianti

Relativamente alle indisponibilità prospettate su alcuni impianti di centrale (SGU ed SGT) per l'attivazione di nuovi flussi, l'Autorità prende atto delle motivazioni addotte da Telecom Italia e delle soluzioni ipotizzate dalla stessa Telecom Italia per superare progressivamente gli impedimenti.

L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia comunichi puntualmente lo stato delle richieste sugli impianti al momento dichiarati indisponibili e segnali il superamento della relativa situazione di criticità. Al fine di assicurare la parità di trattamento per l'attivazione di nuovi flussi su tali impianti, Telecom Italia dovrà garantire la gestione trasparente delle attivazioni sugli stessi, anche nei confronti delle richieste provenienti da fornitori di servizi controllati da Telecom Italia o da proprie divisioni.

2.4 Modalità di offerta

Con riferimento alle modalità di offerta del servizio di interconnessione forfetaria, l'Autorità ritiene necessario valutare l'opportunità che venga inserita nell'Offerta di Riferimento anche l'opzione senza trabocco.

Tale opzione viene comunemente offerta in altri Paesi europei e si ritiene che, in conformità con il principio di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 - secondo il quale le condizioni di interconnessione devono essere disaggregate per servizi e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto - debba essere fornita all'operatore interconnesso l'opzione di richiedere o meno la prestazione di trabocco e che il relativo onere, di dimensionamento dei circuiti sarà assunto dallo stesso operatore.

L'Autorità si riserva, pertanto, nell'ambito della prima fase di operatività del servizio, previa consultazione con gli operatori eventualmente interessati, di verificare l'opportunità di introduzione anche di una modalità di offerta del servizio di interconnessione forfetario senza trabocco, nel rispetto delle garanzie di integrità della rete.

3. Il manuale di procedure ed il *Service Level Agreement*

L'Autorità ritiene che le tempistiche proposte da Telecom Italia per la conversione di flussi di interconnessione esistenti tariffati a tempo in flussi FRIACO (pari a 58 o 72 giorni solari) presentino alcune criticità.

Con riferimento ai tempi proposti da Telecom Italia per la riconversione di flussi di interconnessione minutari in flussi di interconnessione forfetari, l'Autorità ritiene che essi siano eccessivi in virtù del fatto che è sufficiente un intervento di riconfigurazione degli stessi e non occorre effettuare alcun intervento impiantistico sulla rete. Le attività di riconfigurazione si ritiene possano essere svolte in un tempo massimo di 30 giorni.

Si fa osservare che oltre ai tempi di configurazione dei flussi, è necessario considerare i tempi di configurazione della numerazione in decade 7 (tra cui il nuovo *routing number* necessario per l'instradamento) pari, sulla base della proposta di Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, a 90 giorni solari. Le due attività non possono essere effettuate in parallelo e, pertanto, si arriverebbe ad un tempo per l'attivazione di circuiti FRIACO pari a 148 o 162 giorni solari.

L'Autorità, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001 di Telecom Italia, aveva già segnalato la criticità derivante dalla previsione di un tempo massimo di 90 giorni solari per la configurazione di numerazioni non geografiche che non richiedevano interventi in centrale, prevedendo una riduzione a 30 giorni solari.

Il tempo complessivo risultante dai valori di tempo massimo stimati per le due attività è dunque di 60 giorni.

4. Fatturazione

L'Autorità ritiene utile segnalare la necessità che le modalità di fatturazione per i servizi di interconnessione forfetaria siano analoghe a quelle previste per i servizi di interconnessione minutaria. In altre parole, la fatturazione del canone annuo per il servizio di interconnessione forfetario da parte di Telecom Italia verso gli operatori interconnessi dovrà essere ripartito su fatture mensili per il mese di riferimento, emesse da Telecom Italia in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 del Manuale di procedure dei servizi di interconnessione.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Condizioni economiche di offerta

1. Le condizioni massime di offerta del servizio di raccolta forfetario per l'accesso ad Internet, con l'esclusione della quota relativa ai kit di interconnessione in termini di porta e circuiti, sono le seguenti:

	Valore massimo d'offerta
	€/anno
SGU	19.100
SGU distrettuale	26.700
SGT	31.700

Art. 2

Condizioni tecniche di offerta

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di offerta del servizio di raccolta forfetario per l'accesso ad Internet:

- a) previsione di tempi massimi per la riconversione dei flussi interconnessione da minutario a forfetario pari a 30 giorni solari;
- b) previsione di modalità di fatturazione in analogia ai servizi di traffico commutato.

2. Telecom Italia comunica lo stato delle richieste sugli impianti attualmente dichiarati indisponibili e segnala il superamento della situazione di criticità su tali impianti.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e le pubblica nell'Offerta di Riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Telecom Italia aggiorna nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per il 2002 le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetario per accesso ad Internet coerentemente con l'evoluzione dei costi.

3. Ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 25/01/CIR, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di raccolta forfetaria per l'accesso ai servizi in decade 7, dopo sei mesi dalla data di attivazione del servizio, con particolare riguardo ai seguenti aspetti :

- a) parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche;
- b) parametri di controllo della qualità di servizio, con particolare riferimento ai valori di ASR e SCH;
- c) parametri di limitazioni sul traffico di trabocco;
- d) limitazioni tecniche relative al numero di flussi attivabili per singolo operatore a livello SGT;
- e) previsione di un'ulteriore modalità di offerta del servizio di interconnessione forfettaria senza trabocco.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 12 marzo 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Delibera n. 6/02/CIR del 28 marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento 2001 di Telecom Italia: condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2002, n. 102

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione C(1999) 3863 del 24 novembre 1999, concernente "Fissazione dei prezzi d'interconnessione per le linee affittate in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 1/CIR/98, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 1/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del luglio 1999", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2000;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTA la delibera n. 18/01/CIR, "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 2001;

VISTA l'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, pervenuta all'Autorità in data 7 settembre 2001;

VISTA la delibera n. 21/01/CIR, "Consultazione pubblica concernente l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia s.p.a., per l'anno 2001", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'11 ottobre 2001;

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 20 febbraio 2002;

VISTO il parere della Commissione europea, Direzione generale concorrenza e Direzione generale società dell'informazione, espresso in data 20 febbraio 2002;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per il 2001", in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

VISTA la delibera n. 78/02/CONS, "Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: selezione numerica multifrequenza, blocco selettivo di chiamata e fatturazione dettagliata";

SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 6 e 18 marzo 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio

L'Autorità, con le delibere n. 1/00/CIR e n. 10/00/CIR, aveva disposto l'inserimento, all'interno dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia, del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori.

Relativamente all'anno 2000, Telecom Italia ha provveduto a pubblicare, in data 23 novembre 2000 e 9 aprile 2001, le condizioni commerciali per la fornitura del servizio al di fuori dell'Offerta di Riferimento.

Conseguentemente l'Autorità, non ritenendo la proposta di Telecom Italia in linea con il combinato disposto dalle delibere sopraccitate, ha determinato per l'anno 2000, con la delibera n. 18/01/CIR, in una misura non superiore al 7% del prezzo praticato al cliente chiamante, il costo del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Relativamente all'anno 2001, Telecom Italia ha pubblicato l'Offerta di Interconnessione di Riferimento in data 7 settembre 2001. Nel corso del procedimento finalizzato alla valutazione del contenuto di tale offerta, l'Autorità, rilevata la mancata inclusione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza ha richiesto a Telecom Italia, in data 28 settembre 2001, di integrare l'Offerta di Riferimento.

Telecom Italia ha comunicato all'Autorità, in data 10 ottobre 2001, un'offerta per i servizi in questione per l'anno 2001, applicabile ai soli ricavi percepiti dall'utenza e non già a quelli fatturati alla stessa. Tale offerta non è stata resa pubblica. Durante l'audizione del 26 novembre 2001, tenutasi nell'ambito del procedimento sopra menzionato, l'Autorità ha comunicato a Telecom Italia che l'offerta in questione non era stata ritenuta in linea con quanto disposto dalle delibere n. 10/00/CIR e n. 18/01/CIR ed ha richiesto a Telecom Italia di formulare un'offerta riferita ai valori fatturati al cliente chiamante e di fornire contestualmente i dati di costo sottostanti alla fornitura del servizio.

Telecom Italia non ha provveduto alla formulazione dell'offerta ed alla trasmissione di tali dati e pertanto l'Autorità ha determinato, all'interno dello schema di provvedimento approvato in data 20 dicembre 2001 ed inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) e Commissione europea, l'applicazione per il 2001 del valore del 7% del prezzo praticato al cliente chiamante quale remunerazione per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Telecom Italia ha inviato all'Autorità, successivamente all'adozione dello schema di provvedimento, in data 21 dicembre 2001, un documento riguardante la giustificazione dei costi relativi alle attività di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di propri abbonati ai servizi non geografici di altri operatori.

L'Autorità, nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 1° marzo 2002, ha esaminato lo schema di provvedimento adottato in data 20 dicembre 2001, anche alla luce dei pareri pervenuti dall'AGCM e dalla Commissione europea.

Nel succitato parere, l'AGCM aveva ritenuto corretta, dal punto di vista dell'impatto sulla concorrenza, la determinazione assunta dall'Autorità relativa alla misura del 7% dei valori fatturati al cliente chiamante per la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza.

Ad ogni modo l'Autorità ha disposto un approfondimento circa la documentazione fornita in data 21 dicembre 2001 ed ha quindi convocato a tal fine Telecom Italia in audizione, in data 6 e 18 marzo 2002.

B. Le valutazioni dell'Autorità

Come sopra riportato, Telecom Italia non ha introdotto, nell'offerta di Interconnessione di Riferimento per l'anno 2001, le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori, ritenendo di poter applicare, per il medesimo anno, le condizioni pubblicate il 9 aprile 2001.

Le condizioni economiche comunicate da Telecom Italia in data 10 ottobre 2001, condizioni peraltro mai rese pubbliche dalla medesima società, non sono state ritenute ammissibili dall'Autorità in quanto le stesse fanno riferimento ai valori percepiti dal cliente chiamante e non ai valori fatturati.

Telecom Italia, inoltre, nonostante specifici inviti in tal senso, non ha fornito, durante il procedimento per la valutazione dell'Offerta di Riferimento 2001, le specifiche evidenze contabili dei costi sottostanti al servizio di fatturazione e rischio insolvenza relative all'anno 2000.

L'esame della documentazione trasmessa da Telecom Italia in data 21 dicembre 2001, data, come già sottolineato, successiva all'adozione dello schema di provvedimento inviato all'AGCM ed alla Commissione europea, evidenzia che la società espone un valore per la remunerazione del servizio di fatturazione e rischio di insolvenza pari al 21,05% del fatturato applicabile ai servizi erogati su numerazioni 144, 166, 892 e 899 (audiotel) ed al 9,1% del fatturato applicabile agli altri servizi.

Gli approfondimenti condotti dall'Autorità hanno fatto rilevare tuttavia una serie di aspetti critici sulla metodologia adottata da Telecom Italia per la valorizzazione di tali percentuali. In particolare, molti dei dati forniti sono non riscontrabili nella contabilità regolatoria fornita all'Autorità, mentre altri sono determinati a partire da statistiche estratte da dati campionari. Pertanto, i dati forniti da Telecom Italia non sono stati assunti come base valutativa relativamente all'anno 2001 per la valorizzazione di servizi differenziati. Dai dati di contabilità regolatoria in possesso dell'Autorità è stato, peraltro, riscontrato un valore medio in linea con la misura del 7%, per la remunerazione delle attività di fatturazione e rischio di insolvenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono e del parere reso dall'AGCM, l'Autorità ritiene opportuno determinare, per il 2001, le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori nella misura massima del 7% del prezzo fatturato al cliente finale.

Oltre a portare a conclusione il processo di valutazione per l'Offerta di Riferimento per l'anno 2001, l'Autorità ritiene opportuno fornire nell'ambito del presente provvedimento alcuni elementi di riferimento che possano consentire agli operatori di proporre i servizi su numerazioni non geografiche disponendo di condizioni economiche chiare e tempestivamente conosciute.

A tal fine si osserva che, alla luce delle motivazioni sottostanti la differenziazione proposta da Telecom Italia tra servizi audiotel ed altri servizi non geografici, l'Autorità ritiene ragionevole una diversificazione del costo per la fornitura di tali servizi, così come evidenziato anche nell'ambito della delibera n. 10/00/CIR.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno prevedere, a partire dall'anno 2002, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, una nuova struttura di prezzi in grado di rispecchiare le differenti caratteristiche dei servizi di fatturazione e richiedere a Telecom Italia di articolare l'offerta in due livelli di prezzo, entrambi espressi come percentuale del prezzo fatturato al cliente finale.

Per consentire una rapida formulazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 l'Autorità ritiene, inoltre, opportuno definire nel presente provvedimento il livello di soglia tra servizi ad alto rischio e servizi a basso rischio, in coerenza con la soglia utilizzata nella delibera n. 78/02/CONS, ossia definendo i "servizi ad alto rischio" come i servizi di accesso a numerazioni non geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente chiamante è superiore a 0,22931 € o il cui prezzo a transazione è superiore ad 1 € (IVA esclusa) ed i "servizi a basso rischio" come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai predetti valori.

Si osserva, infine, che la delibera n. 4/02/CIR ha previsto la possibilità per gli operatori interconnessi di richiedere la prestazione di fatturazione per l'accesso in *dial up* alla rete internet mediante l'utilizzo delle numerazioni in decade 7, gestite con il modello di raccolta, quali i codici 702 e 709. L'accesso a tali numerazioni dovrà, pertanto, essere assimilato, per la determinazione dei valori da applicare agli operatori interconnessi, all'accesso ai servizi non geografici offerti da operatori interconnessi titolari delle relative numerazioni.

Pertanto, l'Autorità ritiene che le condizioni economiche per le prestazioni di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori debbano essere integrate con l'inclusione delle modalità relative all'accesso alle numerazioni su codici 702 e 709, qualora ciò venga richiesto dagli operatori interconnessi.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Modifiche all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001: condizioni di offerta per le attività fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori

1. Per il periodo dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, le condizioni economiche per il servizio di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori sono fissate in misura non superiore al 7% dei valori fatturati al cliente chiamante.

Art. 2

Disposizioni relative alle condizioni di offerta per le attività di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori per l'anno 2002

1. Ai fini del presente provvedimento si definiscono i “servizi ad alto rischio” come quei servizi di accesso a numerazioni non geografiche per cui il prezzo minutario addebitato al cliente chiamante è superiore a 0,22931 € o il cui prezzo a transazione è superiore ad 1 € (IVA esclusa). Si definiscono, inoltre, i “servizi a basso rischio” come quelli per cui i prezzi al cliente chiamante sono inferiori ai predetti valori.

2. Le condizioni di offerta per la prestazione di “fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso da parte di abbonati di Telecom Italia a numerazioni non geografiche di altri operatori”, sono articolate in due valori percentuali riferiti agli importi fatturati al cliente chiamante: uno relativo ai servizi ad alto rischio ed uno ai servizi a basso rischio, secondo la definizione di cui al precedente comma.

3. Telecom Italia fornisce evidenza all'Autorità, nell'ambito della contabilità regolatoria, dei costi sottostanti le condizioni di offerta di cui al precedente comma.

4. La prestazione di fatturazione e rischio di insolvenza per l'accesso, da parte di abbonati di Telecom Italia, alle numerazioni in decade 7 gestite con il modello di raccolta, qualora richiesta dall'operatore assegnatario della numerazione, è offerta alle condizioni di cui al precedente comma 2.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte all'art. 1 della presente delibera e la pubblica nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Telecom Italia pubblica all'interno dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2002 le condizioni economiche secondo i criteri di cui all'art. 2, applicabili a partire dal 1° gennaio 2002 entro trenta giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2002

Il Commissario relatore

VINCENZO MONACI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente

ALESSANDRO DELLA GATTA

Delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002

Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 maggio 2002;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni”;

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ufficiale 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”, pubblicata nel Bollettino dell’Autorità n. 1/99;

VISTA la propria delibera n. 407/99 del 22 dicembre 1999, recante “Autorizzazione provvisoria alla società Telecom Italia s.p.a., per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull’applicazione delle tecnologie ADSL”, pubblicata nel Bollettino dell’Autorità n. 2/99;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante “Linee guida per l’implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 marzo 2000, n. 73;

VISTO il provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato A/285, recante “Infostada - Telecom Italia - Tecnologia ADSL”;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE del 28 giugno 1990, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision*);

VISTA la direttiva della Commissione europea 90/388/CEE del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Consiglio 92/44/CEE del 5 giugno 1992, sull’applicazione della fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision - ONP*) alle linee affittate;

VISTA la direttiva 96/19/CE della Commissione europea del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 relativa sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell’8 gennaio 1998 sull’interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte I - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 – separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la comunicazione 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni – Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

VISTA la bozza di raccomandazione del Consiglio dell'OCSE relativa alla separazione strutturale nelle industrie regolamentate, C(2001)78 del 5 aprile 2001;

VISTA la propria delibera 712/00/CONS, recante “Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni relative alla parità di trattamento interna ed esterna ed i criteri relativi alla presentazione delle offerte nelle procedure di gara”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 dicembre 2000, n. 302;

VISTI i risultati della suddetta consultazione;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTO lo schema di provvedimento approvato dal Consiglio nella riunione del 20 febbraio 2002;

VISTO il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sull'predetto schema di provvedimento, trasmesso il 29 aprile 2002;

Considerato quanto segue:

1. Il percorso istruttorio

Nel luglio 2000, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'opportunità di elaborare delle misure per assicurare il rispetto della parità di trattamento interno-esterno, in particolare per quanto concerne la fornitura di servizi intermedi ai concorrenti di Telecom Italia e la contemporanea presenza di quest'ultima nel mercato dei beni finali realizzati attraverso l'acquisto, da parte degli operatori concorrenti di Telecom Italia (ovvero operatori licenziatari, di seguito in questa delibera OLO) dei succitati beni intermedi.

Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la citata delibera n. 712/00/CONS, sono pervenuti i contributi di numerosi operatori di telefonia vocale fissa e mobile.

In data 3 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) che hanno partecipato alla consultazione, in data 4 maggio 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI) e in data 7 maggio 2001 sono stati ascoltati gli operatori mobili Blu, Omnitel Vodafone, Telecom Italia Mobile e Wind.

A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

Lo schema di provvedimento è stato successivamente approvato dall'Autorità in data 20 febbraio 2002 e trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Quadro giuridico e applicazione del principio di parità di trattamento interno/esterno

Il principio della parità di trattamento e della non discriminazione è uno dei principi cardine della disciplina comunitaria: l'art. 82 [ex. Art 86], comma c) del Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea indica, tra le pratiche vietate di abuso di posizione dominante, “l'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza”.

Nel settore delle telecomunicazioni esso fa parte inoltre dei principi armonizzati in campo tariffario, di cui all'allegato 2, comma 4), della direttiva 90/387/CE sulla fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni, che recita:

“[5° tratto] le tariffe [per la fornitura di una rete aperta] non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento”.

Tale principio, che rappresenta un'applicazione particolare del più generale principio di non discriminazione e di parità di accesso, è poi espressamente richiamato nelle direttive relative all'offerta di servizi intermedi, specificamente nella citata Direttiva 92/44/CE (Considerando 17) sulla fornitura di linee affittate e, in

particolare, dall'art. 6, comma 1, lett. a), della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, che recita: [*gli Stati Membri provvedono affinché*]:

“a) gli organismi interessati [*ovvero gli operatori notificati*] osservino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali”.

Telecom Italia è attualmente operatore con notevole forza di mercato nel mercato delle reti e dei servizi di telefonia pubblica fissa, nel mercato dei sistemi di linee affittate, nel mercato nazionale dell'interconnessione. Come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, tale società, definita di seguito operatore notificato, è tenuta ad osservare, oltre al citato comma 1 lett. a) dell'art. 6 della direttiva interconnessione, i seguenti obblighi:

a) disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi;

b) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete;

c) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del d.P.R. 318/97.

L'art. 30, comma 7, del d.P.R. n. 77/01 prevede che l'Autorità assicuri il rispetto da parte degli organismi di telecomunicazioni con significativo potere di mercato del principio di non discriminazione, quando tali organismi utilizzano le reti telefoniche pubbliche fisse e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

La legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 12, lettera f), statuisce che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”.

Infine, l'art. 2, comma 12, lett. c), della legge n. 481/95 prevede che [ciascuna Autorità]: “controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte [...]”.

L'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento rappresenta, quindi, uno dei presupposti per gli operatori concorrenti dell'operatore avente notevole forza di mercato per potere concorrere equamente con quest'ultimo sul mercato dei servizi finali, accedendo alle medesime condizioni per l'utilizzo di servizi intermedi che l'operatore notificato riserva alle proprie divisioni commerciali, società controllate e collegate.

3. Il contesto economico e di mercato

L'istruttoria sulla parità di trattamento si è avvalsa di una consultazione pubblica che ha consentito alle parti di evidenziare numerose problematiche, cui si è data ampia visibilità, anche in virtù della pubblicazione integrale dei contributi pervenuti sul sito *web* dell'Autorità. In particolare, la consultazione pubblica ha messo in evidenza possibili criticità per quanto riguarda l'effettiva applicazione del principio di non discrimi-

minazione e della parità di trattamento tra le divisioni di rete dell'operatore dominante e le sue divisioni commerciali, da un lato, e le divisioni di rete dell'operatore dominante e gli operatori alternativi che ne acquistano i servizi, dall'altro. La maggiore criticità evidenziata dalla consultazione, peraltro conformemente all'ampia letteratura in materia regolamentare, è rappresentata dalla situazione in cui, in un'industria [in questo caso il settore delle telecomunicazioni in Italia], l'*incumbent* mantiene il controllo di un punto nodale della fornitura di servizi (c.d. *bottleneck*) o di una infrastruttura essenziale e non replicabile secondo criteri di economicità e, contemporaneamente, offre servizi nel mercato concorrenziale della medesima industria. Tale *incumbent*, specialmente se regolato a monte, ma relativamente libero nel mercato a valle, avrebbe quindi un forte incentivo a ridurre il grado di concorrenzialità sfruttando il controllo della infrastruttura essenziale.

I molteplici contributi e le analisi svolte nell'ambito dell'istruttoria hanno permesso di ricostruire un quadro dal quale emerge l'opportunità di un intervento integrativo da parte dell'Autorità. Ciò anche in virtù di alcuni fenomeni di notevole rilevanza, tra cui è opportuno segnalare:

- per quanto riguarda la contabilità regolatoria, è opportuno che le indicazioni ivi riscontrabili siano modificate per consentire più approfondite valutazioni, in particolare per offrire migliore evidenza che la fornitura di beni intermedi rifletta i costi soggiacenti, data la complessità e il grado di sviluppo del mercato di tali beni. Inoltre, l'asimmetria informativa cui è naturalmente soggetto il regolatore può essere ragionevolmente contenuta solo, come nel caso della valutazione dei costi industriali e delle architetture specializzate di rete per la fornitura del servizio, con il concorso degli operatori alternativi che dispongono di un grado di conoscenza rilevante delle effettive funzionalità di rete;

- per quanto concerne la separazione amministrativa e contabile prevista dalla legge n. 481/95, coerentemente con quanto illustrato *inter alia* dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, appare opportuno mantenere separate, sotto il profilo gestionale, le attività di rete delle imprese notificate in modo da limitare gli incentivi a discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, mirando invece a promuovere l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi attraverso una opportuna visibilità dei centri di costo e delle funzionalità operative di rete, distinte dalle attività commerciali che possono essere gestite da altre unità funzionali all'interno di un medesimo gruppo sociale. Peraltro, si ritiene che la lettera del già citato art. 2, comma 12, lett. f), della legge n. 481/95, utilizzando il concetto di "direttiva" relativamente alla separazione amministrativa (mentre gli obblighi di separazione contabile discendono anche dalla dettagliata normativa di settore), lasci in ultima istanza le scelte con cui conseguire gli scopi regolamentari alla piena libertà e autonomia dell'impresa oggetto del provvedimento, fatto salvo il diritto del regolatore di verificare che tali scelte garantiscano il conseguimento degli obiettivi prefissati;

- per quanto riguarda gli aspetti tecnici della fornitura di servizi intermedi, in particolare di interconnessione, l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione deve tassativamente assicurare il sistematico rispetto di condizioni operative di identico livello, a parità di condizioni, agli operatori alternativi, soprattutto per non danneggiare l'utente finale, specie quello meno tutelato, che rischia di essere penalizzato in primo luogo da un'insufficiente attenzione di qualunque fornitore di servizio agli aspetti qualitativi e in secondo luogo da un livello di competitività tecnica potenzialmente insufficiente tra operatore notificato e operatore alternativo;

- per quanto riguarda la predisposizione dell'offerta di riferimento (OIR che comprende l'offerta di interconnessione di riferimento e l'offerta relativa alla disaggregazione della rete di utente), l'attuale calendarizzazione non garantisce opportune condizioni operative, in particolare per quanto riguarda la programmazione delle spese e degli investimenti da parte degli operatori alternativi. L'Autorità intende pertanto apportare importanti modifiche alla regolamentazione in essere, in modo da migliorare la pianificazione degli attori presenti nel mercato, assicurare condizioni competitive migliori perché maggiormente prevedibili e in prospettiva introdurre una differente formulazione dell'offerta dal punto di vista del regime di prezzo, introducendo un cd. *network cap*, ovvero una riduzione programmata dei prezzi massimi dei servizi di interconnessione, al fine di incentivare una maggiore efficienza di rete da parte dell'operatore notificato. Tale modalità di formazione dei prezzi di interconnessione è stata, ad esempio, adottata dal regolatore OFTEL nel Regno Unito. Il *network cap* ivi in vigore prevede la fissazione di un decremento dei prezzi di interconnessione su base quadriennale, con cinque tipologie di servizi non competitivi (originazione, terminazione, servizi di transito, servizi di accesso a Internet su base forfettaria [FRIACO] e servizi aggiuntivi di interconnessione) sottoposti a condizioni differenti, mentre per un ulteriore tipo di servizi di interconnessione potenzialmente competitivi è consentito all'operatore storico il recupero del tasso di inflazione. Per la categoria dei servizi competitivi è prevista la fissazione del prezzo in autonomia. BT può inoltre variare i prezzi di interconnessione, all'interno della fascia di riduzione prevista, con un minimo di 90 giorni di anticipo.

- infine, per quanto riguarda il controllo dei prezzi dell'offerta di servizi finali da parte dell'operatore notificato, l'Autorità, anche sull'esempio di quanto realizzato da altre Autorità di settore in alcuni Stati membri dell'Unione europea, ha deciso di adottare linee guida che consentano di migliorare la trasparenza e la non discriminazione. Le linee guida saranno utilizzate dall'Autorità per valutare l'esistenza di compressione dei margini degli operatori alternativi e altre pratiche potenzialmente non conformi alla normativa vigente, identificando alcuni servizi che potranno mutare a seconda dell'evoluzione delle condizioni di mercato. Il controllo delle condizioni di offerta è volto ad aumentare la trasparenza delle offerte presenti nel mercato, in particolare favorendo la conoscenza dei meccanismi di valutazione che presiedono all'introduzione di particolari condizioni che possono essere articolate a seconda della tipologia di utenza, dei volumi di traffico, della temporalità e durata dell'offerta.

4. Le valutazioni dell'Autorità

Gli aspetti diversi e collegati, connessi con la parità di trattamento e ampiamente illustrati nella sintesi della consultazione pubblica e nel corso delle audizioni, e brevemente ricordati in precedenza, sono stati valutati dall'Autorità nella presente delibera concludendo favorevolmente sull'opportunità di adottare una serie di misure per assicurare, anche in prospettiva, l'effettivo rispetto del principio della parità di trattamento. Tra tali misure le più rilevanti per contribuire alla realizzazione di un mercato pienamente competitivo sono:

a) una maggiore articolazione sia della contabilità regolatoria sia della separazione contabile dell'operatore notificato, fatta salva la tutela della riservatezza commerciale su taluni elementi di costo;

b) l'applicazione di misure organizzative per la separazione delle funzioni aziendali preposte alla gestione della rete fissa dalle funzioni commerciali preposte alla vendita di servizi finali dell'operatore notificato;

c) la pubblicazione di dati dettagliati di tipo contabile ed economico, nonché il perfezionamento dei criteri di riferimento delle metodologie di contabilità dei costi attualmente impiegate. Tuttavia, data la complessità inerente lo sviluppo di un nuovo modello contabile, si propone l'adozione di un provvedimento separato per quanto riguarda l'introduzione, in particolare, di un modello a costi correnti;

d) assicurare la non discriminazione, a parità di altre condizioni di fornitura, nell'ambito delle prestazioni tecniche offerte dalla rete dell'operatore notificato alle proprie divisioni commerciali e agli OLO, anche tramite verifiche puntuali della qualità effettivamente offerta;

e) introdurre una nuova metodologia per l'offerta di servizi di interconnessione da parte dell'operatore notificato, nella forma di un cd. *network cap* ovvero di una fascia di prezzi di interconnessione agganciata a criteri di efficienza dell'operatore notificato, anche al fine di allungare l'orizzonte previsionale di riferimento degli operatori alternativi che utilizzano la rete dell'operatore notificato per l'offerta dei propri servizi;

f) l'applicazione di linee guida, che includono l'utilizzo di test di prezzo, nella valutazione delle offerte finali dell'operatore notificato per ridurre il rischio di attività anti-concorrenziali da parte dell'operatore notificato.

5. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)

Il parere è stato trasmesso all'Autorità il 29 aprile 2002. L'AGCM ha innanzitutto condiviso le considerazioni generali espresse dall'Autorità e relative alla natura di impresa verticalmente integrata dell'operatore notificato e alle asimmetrie informative cui è soggetto il regolatore.

L'AGCM ha inoltre evidenziato come i maggiori problemi per l'instaurarsi di processi realmente concorrenziali, che garantiscano il trasferimento ai consumatori dei benefici in termini di qualità e prezzo dei servizi, sono da ritrovare sia nella difficoltà di attribuzione di corretti valori di costo sottostanti la prestazione dei servizi di interconnessione da parte dell'operatore dominante, sia nella possibilità che quest'ultimo sfrutti, allo scopo di rafforzare la propria posizione di dominanza, le legittime prerogative derivantegli dalla gestione integrata di rete e servizi.

Inoltre, l'AGCM ha condiviso le previsioni in materia di contabilità regolatoria che impongono all'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione obblighi di maggiore trasparenza circa il calcolo dei costi di interconnessione, obblighi previsti nell'art. 1 del presente provvedimento e nei relativi allegati. Per l'AGCM, tale meccanismo appare idoneo a ridurre le asimmetrie informative esistenti tra l'operatore e l'organismo di regolamentazione in considerazione del fatto che, rispetto alle attuali previsioni, esso appare garantire un maggiore dettaglio informativo ed un maggior grado di trasparenza nella predisposizione della contabilità regolatoria, in particolare con riferimento alle disposizioni che prevedono un certo grado di pubblicità di alcune informazioni aggregate di costo.

In merito alle misure previste in materia di parità di trattamento, l'AGCM ha osservato che quanto previsto dall'Autorità nello schema di provvedimento demanda all'operatore notificato la definizione operativa della riorganizzazione richiesta, determinando, in potenza, il risultato che la base di verifica su quanto predisposto sia influenzata da obiettivi aziendali confliggenti con quelli regolamentari. Pertanto, secondo l'AGCM, da un punto di vista concorrenziale, la soluzione più idonea a garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sarebbe quella di una imposizione in via amministrativa di una separazione strutturale proprietaria, o societaria, delle attività di gestione dei servizi di rete da quelle di fornitura di servizi finali dell'operatore verticalmente integrato. L'AGCM argomenta questa sua analisi sostenendo che tale soluzione comporta due vantaggi principali, ovvero, una più corretta imputazione dei costi congiunti con un'attenuazione dell'asimmetria informativa cui è soggetto il regolatore, da un lato, e l'eliminazione degli incentivi ad assumere comportamenti anticoncorrenziali per aver creato separate società di gestione della rete e per la fornitura di servizi con conseguenti obiettivi aziendali distinti, dall'altro.

A tale riguardo, l'Autorità rileva che le misure regolamentari previste nello schema di provvedimento si devono necessariamente collocare nell'ambito del quadro normativo comunitario e nazionale vigente. In tale quadro è garantita la libertà di impresa e non si rilevano poteri *ex-ante* di imporre misure che incidano sulla proprietà o gestione dell'impresa. Un intervento volto ad imporre la separazione strutturale o proprietaria delle attività di rete, caso senza precedenti in Europa, non rientra fra le fattispecie previste nel nuovo ordinamento comunitario delle comunicazioni elettroniche e risulterebbe peraltro di dubbia compatibilità con i principi del Trattato in materia di libera prestazione di servizi da parte di imprese private. Inoltre la misura prevista dal quadro comunitario per garantire la trasparenza delle transazioni interne-esterne per le imprese aventi notevole forza di mercato nell'ambito della telefonia fissa è la separazione contabile, imposta nel rispetto del principio di proporzionalità. L'Autorità ritiene infatti che sia per questa via che vada perseguito l'obiettivo della trasparenza e della corretta imputazione dei costi di interconnessione e dei beni intermedi in generale. La nuova struttura della contabilità regolatoria prevista dal presente provvedimento prevede un livello di dettaglio idoneo ad evidenziare il trasferimento di servizi tra il ramo di azienda dell'operatore notificato preposto alla gestione della rete e quello preposto alla vendita dei servizi.

Considerato l'elevato livello di dettaglio con il quale vengono evidenziate le poste contabili relative alle transazioni fra aggregati di costo di rete e servizi commerciali, una separazione strutturale o societaria, sotto il profilo della trasparenza contabile, fornirebbe analoghe indicazioni a quelle ottenibili con le misure contabili previste dal presente provvedimento.

Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, esaminato nel precedente paragrafo 2, un intervento dell'Autorità, non limitato all'emanazione e verifica dell'attuazione di misure di separazione amministrativa previste dall'art. 2, comma 12, lett. f), della legge n. 481/95, che si configuri come una imposizione diretta di misure *ex-ante* di separazione societaria e amministrativa, non risulterebbe in linea con i principi di libertà di impresa previsti dall'ordinamento nazionale.

Per quanto concerne, invece, la verifica delle misure di separazione amministrativa effettivamente adottate, l'Autorità intende peraltro, come dettagliato nell'articolo 2 del presente provvedimento, accertare al massimo livello l'efficacia delle misure introdotte dall'operatore notificato per assicurare la parità di trattamento.

Infine, occorre notare che l'assimilazione del settore delle comunicazioni elettroniche con industrie tradizionali in rete, quali l'energia elettrica ed il gas, non appare completamente condivisibile sotto il profilo tecnico e di mercato. L'interazione fra rete e servizi è il presupposto, nell'ambito della convergenza, per l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese.

Infine, per quanto riguarda l'implementazione di linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali, di cui all'art. 4 del presente provvedimento, l'AGCM ha osservato quanto segue.

Innanzitutto l'AGCM condivide, in via generale, l'attuazione di misure atte a ridurre il grado di incertezza degli operatori, in quanto tali misure stabiliscono modalità applicative e tempistiche decisionali improntate alla chiarezza. L'Autorità ritiene che l'utilizzo di test di prezzo, con le modalità applicative introdotte nel presente provvedimento e la specificazione delle modalità di verifica delle offerte da parte dell'Autorità stessa, aumenti la propria trasparenza decisionale e possa migliorare l'orizzonte previsionale degli operatori.

Tuttavia l'AGCM ha osservato, su aspetti di dettaglio dei test di prezzo, come alcuni di questi potrebbero non essere utili a favorire un assetto di mercato adeguatamente concorrenziale. In particolare, l'AGCM ritiene che il calcolo dei costi dell'operatore efficiente considerati ai fini della seconda soglia cosiddetta di replicabilità [dell'offerta di Telecom Italia da parte di un operatore alternativo], ed ottenuti aggiungendo ai costi di interconnessione i costi di rete ed i costi operativi dell'OLO, posti in prima applicazione uguali, rispettivamente, ai costi di rete e ai co-

sti dell'operatore notificato, potrebbe non offrire un adeguato incentivo alla realizzazione di guadagni di efficienza da parte degli operatori alternativi. Tale circostanza, secondo l'AGCM, non consentirebbe di trasferire ai consumatori né guadagni di efficienza tecnica dell'operatore integrato, né risparmi di costo degli operatori concorrenti.

A tale riguardo l'Autorità ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni. Innanzitutto, la valutazione della soglia di replicabilità è condotta "in prima applicazione" sui costi di rete dell'operatore notificato poiché questo dato è l'unico conoscibile sulla base dei documenti di contabilità regolatoria disponibili. In secondo luogo, il modello di rete utilizzato per la definizione dei costi di interconnessione è elaborato nell'ipotesi che l'operatore efficiente sia dotato di un'infrastruttura capillarmente diffusa, prevedendo che il costo della rete dell'operatore alternativo (OLO) sia invece rappresentativo "della parte di rete replicata". Se la stima puntuale dei costi della rete replicata dall'operatore efficiente si rivelasse minore rispetto ai costi dell'operatore notificato, l'approssimazione proposta avrebbe unicamente comportato una lieve crescita della soglia di replicabilità; tuttavia il test ha come principale obiettivo quello di segnalare all'Autorità una condizione di possibile criticità dell'offerta proposta dall'operatore notificato, a fronte della quale sono previsti ulteriori indagini ed approfondimenti. Un innalzamento della soglia, stante la natura non cogente del test di prezzo, comporta pertanto unicamente una crescita del livello di attenzione da parte dell'Autorità e non necessariamente effetti distorsivi sulle condizioni di mercato in essere.

In ogni caso, l'Autorità ritiene opportuno procedere ad ulteriori approfondimenti sulle valutazioni dei costi di rete applicabili all'operatore efficiente, coinvolgendo tutti gli operatori interessati.

Per quanto riguarda gli altri costi da utilizzare per la definizione della soglia di replicabilità, ovvero i costi di interconnessione e i costi operativi, si esprimono alcune considerazioni.

I costi di interconnessione sono, allo stato attuale di sviluppo delle infrastrutture, da considerarsi inevitabili, specie per quanto riguarda i segmenti di mercato dove minore è la concorrenza, come a livello locale. Peraltro, nel test proposto, la valutazione dei costi di interconnessione è agganciata a un percorso pluriennale, con un parametro incentivante la creazione di infrastrutture d'accesso basate su un conteggio decrescente dei costi fissi di interconnessione, cioè infrastrutturali.

Relativamente ai costi operativi dell'operatore efficiente, infine, l'Autorità ritiene opportuno accogliere le osservazioni dell'AGCM, prevedendo, rispetto a quanto inizialmente prospettato, una formulazione alternativa consistente, in fase di prima applicazione del test, in una percentuale dei costi operativi da applicare alla soglia di replicabilità pari al 35% dei costi di rete e di interconnessione: tale percentuale, assunta come rappresentativa di un operatore efficiente, sarà successivamente affinata coinvolgendo tutti gli operatori interessati.

Si osserva che la metodologia descritta è seguita da altre Autorità di settore di Stati membri dell'Unione europea.

La diffusione dei test di prezzo nelle pratiche dei regolatori europei si colloca nell'ambito di un processo volto ad assicurare maggiore trasparenza all'azione di vigilanza sulle offerte finali degli operatori notificati affinché eventuali vantaggi per i consumatori nel breve periodo non si traducano in una concentrazione eccessiva delle quote di mercato ed in una riduzione progressiva di quel grado di concorrenzialità che è stato introdotto con il processo di liberalizzazione delle telecomunicazioni.

CONSIDERATO quanto sopra esposto;

UDITA le relazioni del prof. Silvio Traversa, della dott.ssa Paola Maria Manacorda e dell'ing. Vincenzo Monaci, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Contabilità regolatoria

1. L'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio di telefonia vocale, di seguito indicato come "operatore notificato", a partire dalle risultanze dell'esercizio 2001, predispone la contabilità regolatoria basandola sui costi correnti. Tale contabilità è organizzata in conformità alle disposizioni vigenti e secondo il formato e i criteri di separazione contabile e contabilità dei costi indicati nell'allegato A.

2. I principi di contabilità a costi correnti per la rete fissa, da utilizzarsi per la contabilità regolatoria a partire dall'esercizio 2001, vengono perfezionati con separato provvedimento.

3. In sede di prima applicazione e sulla base delle verifiche previste dalla normativa vigente, se la contabilità regolatoria non risulta conforme ai formati e ai criteri di cui ai commi 1 e 5, l'operatore notificato ne modifica i contenuti in modo da assicurarne la conformità.

4. Eventuali proposte di modifica ai formati e ai criteri di cui al comma 1 e 5, devono essere espressamente approvate dall'Autorità e comunicate non meno di 90 giorni prima della data di presentazione della contabilità regolatoria prevista dalla normativa vigente.

5. A partire dai dati relativi all'esercizio 2002, nell'ambito della propria contabilità regolatoria a costi correnti (CCA), l'operatore notificato predispose un prospetto dettagliato dei costi degli elementi di rete a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della raccomandazione 322/98/EC e della comunicazione 98/C 84/03, nonché secondo i criteri contabili di cui al comma 1. La predetta documentazione è organizzata secondo il formato indicato con separato provvedimento da adottarsi, sentite le parti interessate, entro il 31 dicembre 2002.

6. L'operatore notificato rende disponibili al pubblico le informazioni di contabilità dei costi di cui all'allegato B entro 45 giorni dalla pubblicazione da parte dell'Autorità delle verifiche metodologiche condotte dal soggetto incaricato ai sensi e agli effetti del d.P.R. n. 318/97.

Art. 2

Condizioni per assicurare la parità di trattamento

1. L'operatore notificato garantisce che, entro il 31 dicembre 2002, mediante opportune misure organizzative sul piano della separazione amministrativa e contabile e della trasparenza, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, le unità organizzative preposte alla gestione della rete siano sufficientemente separate da quelle preposte alla vendita dei servizi finali.

2. L'Autorità verifica che le misure adottate garantiscano:

a) che la fornitura di servizi di rete alle proprie unità organizzative commerciali avvenga attraverso accordi che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche. Tali accordi devono contenere almeno le clausole di cui all'allegato C;

b) che la fornitura di servizi di rete avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori interconnessi e alle unità organizzative commerciali interne o a società collegate o controllate;

c) che la contrattualizzazione e la vendita di servizi di rete sia condotta da soggetti distinti da quelli che operano nelle unità organizzative commerciali che offrono servizi finali;

d) che la gestione di dati commerciali e di informazioni relative al traffico degli operatori interconnessi sia separata dalla gestione e l'utilizzo dei dati a fini commerciali. In particolare, i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori interconnessi sono gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e tali sistemi non sono accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali;

e) che a seguito dell'implementazione delle misure organizzative di cui al presente articolo la contabilità regolatoria rifletta adeguatamente l'evoluzione dei trasferimenti interni tra le varie unità.

3. L'operatore notificato, nell'esecuzione degli accordi di cui al comma 2, lett. a), assicura la parità di trattamento interna/esterna sugli aspetti relativi alla fornitura (di seguito *provisioning*), alle azioni sistematiche per la garanzia di rispondenza alle specifiche e di qualità complessiva per le attività elementari (di seguito *assurance*), necessarie sia alla fornitura del servizio commerciale all'utente finale, sia alla fornitura di servizi intermedi per gli OLO. In particolare, le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche e i valori degli indicatori di qualità contenuti negli ordinativi interni relativi a ciascun servizio di rete offerto dalle unità organizzative preposte alla gestione della rete dell'operatore notificato (rete di trasporto e rete di accesso nella contabilità regolatoria) alle proprie unità organizzative commerciali sono le medesime offerte agli OLO per ciascun analogo servizio di rete.

4. L'operatore notificato comunica all'Autorità, contestualmente all'adozione delle misure di cui al comma 1, le modalità e le condizioni generali di fornitura tecnico-economiche, ivi inclusi gli indicatori di qualità, di cui al comma 3, previste negli ordinativi interni relativi ai servizi di rete tra le proprie funzioni di rete e commerciali, nonché gli accordi tra funzioni di rete e OLO. Eventuali variazioni alle condizioni tecniche succitate sono comunicate all'Autorità con 30 giorni di anticipo.

5. Le condizioni tecniche di fornitura sopra indicate sono oggetto di una relazione semestrale da parte dell'operatore notificato. Tale relazione, da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 e successivamente ogni sei

mesi, riporta in allegato una tabella comparativa dei valori, misurati dall'operatore notificato, degli indicatori di cui all'allegato C, in modo tale che sia possibile verificare la qualità erogata alle proprie funzioni commerciali e agli OLO che fanno uso dei medesimi beni intermedi. L'Autorità utilizza i dati così ricavati anche ai fini della verifica del rispetto della parità di trattamento.

6. Qualora emerga una differenza persistente in un indicatore tecnico rispetto al valore previsto dagli accordi interni o esterni, l'Autorità, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la parità di trattamento.

7. L'operatore notificato presenta sotto la propria responsabilità, a partire dal 30 giugno 2003, una relazione annuale certificata da un soggetto terzo che comprovi la separazione tra sistemi informativi delle funzioni di rete e delle funzioni commerciali. Tale relazione indica inoltre quali misure siano adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli OLO, in possesso delle funzioni di rete, da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato.

Art. 3

Modalità di predisposizione dell'Offerta di riferimento - OR

1. L'Autorità, al fine di promuovere una maggiore efficienza e trasparenza delle condizioni competitive, stabilisce entro il 30 ottobre 2002, anche all'esito di una consultazione pubblica, le modalità e la composizione di un *network cap* con l'obiettivo di disporre entro il 1 gennaio 2003 di un sistema di programmazione della riduzione dei prezzi massimi di interconnessione.

Art. 4

Linee guida per la verifica dei prezzi dei servizi finali

1. L'Autorità adotta le linee guida, ai fini della verifica dei prezzi delle offerte di servizi finali dell'operatore notificato, di cui all'allegato E.

2. I costi sostenuti dall'operatore notificato nell'offerta di servizi finali regolamentati, ricavati dalla contabilità regolatoria, sono utilizzati dall'Autorità come base di riferimento per le valutazioni relative ai prezzi finali e alla replicabilità dell'offerta da parte di altri soggetti, sulla base delle linee guida di cui al comma 1.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 del d.P.R. n. 77/01, l'operatore notificato comunica all'Autorità i criteri di trasparenza, non discriminazione e obiettività che informano i programmi di riduzione delle condizioni economiche o tariffarie per categorie di utenti, per volumi di traffico o sulla base di elementi significativi relativi all'occorrenza temporale o durata nel tempo del servizio, secondo le modalità illustrate nelle linee guida di cui al comma 1.

4. L'Autorità può approvare in modo condizionato, chiedere la modifica o la revoca delle offerte e dei programmi di riduzione tariffaria o di prezzo relative ai servizi finali dell'operatore notificato, anche in base alle linee guida di cui al comma 1.

5. La presentazione e la valutazione delle offerte dei servizi finali avviene secondo la procedura descritta nell'allegato D.

6. L'Autorità entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in sede di prima applicazione, riesamina le linee guida di cui all'allegato E.

7. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, l'Autorità riesamina, applicando le linee guida di cui all'allegato E, le offerte che, a quel momento, risultano autorizzate in via provvisoria.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5 e presso l'Ufficio di rappresentanza in Roma, via delle Muratte, n. 25, e nel sito *web* all'indirizzo *www.agcom.it*.

Napoli, 15 maggio 2002

Il Commissario relatore

SILVIO TRAVERSA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Commissario relatore

VINCENZO MONACI

Il Commissario relatore

PAOLA MARIA MANACORDA

Il Segretario generale

ALESSANDRO BOTTO

Allegato A

Criteria e formato di predisposizione della contabilità regolatoria e della separazione contabile

1. Elementi della contabilità regolatoria

L'operatore notificato predispone annualmente, per ogni esercizio, i seguenti documenti, anche secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente delibera:

- informazioni dettagliate sugli aspetti economici e finanziari della gestione e relativamente agli aggregati di cui alla Tabella 1
- conti economici e rendiconti del capitale impiegato;
- conto economico di riconciliazione con il Bilancio di esercizio;
- separazione contabile secondo quanto previsto dall'art. 9, d.P.R. 318/97 - principi e criteri metodologici;
- contabilità dei costi secondo quanto previsto dall'art. 8, d.P.R. 318/97 - principi e criteri metodologici;
- contabilità separata articolata negli aggregati regolatori individuati alla Tabella 1;
- descrizione dettagliata della metodologia a costi correnti utilizzata.

L'Autorità potrà richiedere informazioni supplementari e integrative che tengano conto dell'evoluzione delle offerte di beni intermedi e finali nel mercato.

A partire dall'esercizio 2001, la contabilità regolatoria dovrà presentare ⁽¹⁾, su base a costi correnti, i seguenti elementi disaggregati, a modifica e integrazione di quelli attualmente disponibili:

⁽¹⁾ I documenti devono essere consegnati all'Autorità in formato cartaceo ed elettronico.

Tabella 1 – Aggregati regolatori nella contabilità regolatoria dell'operatore notificato, da predisporre a partire dall'Esercizio 2001

AGGREGATI	RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZI	SERVIZI	Conto economico	Conto patrimoniale	Elementi di dettaglio	Pubblicazione
COMMERCIALE	FONIA VOCALE		X	X		X
			X	X		X
		SERVIZIO ACCESSO	X	X		X
		- Affari	X	X		
		- Residenziale	X	X		
		TRAFFICO LOCALE/DISTRETTUALE	X	X		X
		- Traffico Internet dial-up			X	
		TRAFFICO INTERDISTRETTUALE	X	X		X
		TRAFFICO EXTRANAZIONALE USCENTE	X	X		X
		TRAFFICO DECADE 7 (TOTALE)	X	X		
		- Traffico 701	X	X		
		TRAFFICO FISSO-MOBILE	X	X		X
		TRAFFICO VS. NON GEOGRAFICO	X	X		
		TELEFONIA PUBBLICA	X	X		X
		Servizi xDSL	X	X		
		- ADSL			X	
		- CVP/HDSL			X	
		CIRCUITI DIRETTI	X	X		X
		CDA	X	X		X
		- Urbani	X	X		
		- Interurbani	X	X		
		CDN	X	X		X
		- Fino a 64 Kbps (esclusi)	X	X		
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)	X	X		
		- 2 Mbps	X	X		
		- 34 Mbps	X	X		
		- 155 Mbps	X	X		
	- Oltre 155 Mbps	X	X			
	CD INTERNAZIONALI	X	X		X	
	INFORM.NI ELENCO ABBONATI					
	SERVIZIO "12"	X	X		X	
	- Automatico			X		
	- Da operatore			X		
	SERVIZIO ELENCO ABBONATI					
	SERVIZIO ELENCO ABBONATI	X	X		X	
	ALTRI SERVIZI					

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AGGREGATI	RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZI	SERVIZI	Conto economico	Conto patrimoniale	Elementi di dettaglio	Pubblicazione
RETE DI ACCESSO			X	X		X
	<i>Componenti impiantistico-Funzionali (cfr. nota x)</i>					
	SERVIZI PER OLO		X	X		
		ULL/ SUB-loop ULL RAME	X	X		
		Coppie Pots / Isdn BRA			X	
		Coppie Isdn PRA			X	
		Coppie ADSL			X	
		Coppie xDSL			X	
		SHARED ACCESS	X	X		
		xDSL WHOLESALE	X	X		
		- ADSL			X	
		- CVPMDSL			X	
	SERVIZI PER T.I. COMMERCIALE		X	X		
		Accessi Pots			X	
		Accessi Isdn BRA			X	
		Accessi Isdn PRA			X	
		Accessi ADSL			X	
		Accessi xDSL			X	

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

AGGREGATI	RAGGRUPPAMENTI DI SERVIZI	SERVIZI	Conto economico	Conto patrimoniale	Elementi di dettaglio	Pubblicazione
RETE TRASPORTO			X	X		X
	<i>Componenti impiantistico-Funzionali (cfr. Tab. 2C)</i>				X	
	SERVIZI PER OLO		X	X		
	<i>Tabella dei costi delle componenti e dei relativi fattori di utilizzo (cfr. Tab. 2A)</i>				X	
		SERVIZI DI INTERCONNESSIONE	X	X	X	
		- Attivazioni Non geografica per OLO			X	
		CARRIER PRESELECTION	X	X		
		- Adeguamento sistema			X	
		- Costi di configurazione			X	
		NUMBER PORTABILITY	X	X	X	
		ULL FIBRA*	X	X		
		2 fibre			X	
		4 fibre			X	
		Canale Numerico	X	X	X	
		Prolungamento Accesso	X	X	X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		SERVIZI DI FATTURAZIONE PER OLO	X	X	X	
		CIRCUITI PARZIALI	X	X		
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)			X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		- Oltre 155 Mbps			X	
		CDN (wholesale)	X	X		
		- Fino a 64 Kbps (esclusi)			X	
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)			X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		- Oltre 155 Mbps			X	
	* Nel conto economico vengono forniti dettagli relativi ai costi attribuiti all'aggregato Accesso per l'utilizzo della fibra					
	SERVIZI PER T.I. COMMERCIALE		X	X		
	<i>Tabella dei costi delle componenti e dei relativi fattori di utilizzo (cfr. Tab. 2B)</i>				X	
		SERVIZI FONIA	X	X		
		TRAFFICO LOCALE/DISTRETTUALE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO INTERDISTRETTUALE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO EXTRANAZIONALE USCENTE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO DECADE 7 (TOTALE)	X	X		
		- Traffico 701	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TRAFFICO FISSO-MOBILE	X	X		
		- Costi di terminazione su altre reti			X	
		TELEFONIA PUBBLICA	X	X		
		TRAFFICO VS. NON GEOGRAFICO	X	X		
		- Attivazioni per T. Commerciale			X	
		CDA	X	X		
		- Urbani			X	
		- Interurbani			X	
		CDN	X	X		
		- Fino a 64 Kbps (esclusi)			X	
		- da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)			X	
		- 2 Mbps			X	
		- 34 Mbps			X	
		- 155 Mbps			X	
		- Oltre 155 Mbps			X	
		CD INTERNAZIONALI	X	X		
ALTRE ATTIVITA'			X	X		X

Note

L'operatore notificato unitamente alla presentazione della contabilità 2001 propone all'Autorità una matrice, analoga alle tabelle 2A e 2B di seguito illustrate, che evidenzia la contribuzione delle differenti componenti di costo della rete di accesso ai diversi servizi forniti internamente ed esternamente.

L'operatore notificato presenta per ciascun conto separato la lista dei servizi commerciali i cui costi e ricavi afferiscono al conto. Nel caso in cui un servizio afferisca a più conti dovrà essere data evidenza della lista dei conti con le relative proporzioni.

Gli elementi di dettaglio includono almeno i volumi ed il dettaglio dei costi e sono certificati dal revisore.

Per ciascuno dei servizi di cui è presentato il conto economico ovvero gli elementi di dettaglio, l'operatore notificato comunica i relativi volumi, intesi come:

- servizi a traffico: numero di chiamate e minuti di traffico
- servizi non a traffico: attivazioni e disattivazioni nell'anno e volumi complessivi al mese di dicembre di ciascun anno.

I moduli forniscono le matrici di riconciliazione dei costi degli elementi di rete dell'operatore notificato con i costi dei beni intermedi, in particolare per quanto riguarda l'interconnessione. L'elenco dei servizi con i relativi fattori di utilizzo delle componenti di rete (vd. Tabella 2a e 2b), valutabile annualmente dall'Autorità per eventuali modifiche o integrazioni, comprende:

- Traffico locale
- Traffico interdistrettuale
- Traffico internazionale (ITZ) uscente (naz.)⁽²⁾
- Traffico fisso-mobile
- Traffico Decade 7

Dati per l'applicazione della metodologia a costi correnti

L'operatore notificato comunica tempestivamente all'Autorità l'elenco delle principali classi patrimoniali comprendenti gli elementi considerati nell'offerta di servizi di rete articolati nel modo seguente:

Tabella 1A – Estratto dal Piano dei conti 2001

Codice conto	Descrizione classe patrimoniale	Contenuto	Metodo di valutazione ipotizzabile (analitico, MEA, indicizzazione)	Note

Principi di imputazione dei costi

La separazione contabile deve essere basata sul principio di causalità, in funzione del quale i costi e i ricavi dovrebbero essere assegnati a quei servizi o prodotti che ne determinano l'insorgere. Ciò impone l'attuazione di metodologie appropriate e dettagliate di imputazione dei costi. In pratica occorre:

- esaminare ciascuna voce di costo, capitale investito e ricavo;
- stabilire il fattore che ne ha causato la manifestazione;
- fare riferimento a tale fattore per imputare ciascuna voce ai singoli rami di attività.

⁽²⁾ Per le direttrici di traffico indicate dall'art. 2 della delibera n. 13/01/CIR.

Tutte queste scelte sono soggette a verifica dell'Autorità.

Ciascuna voce di costo e di ricavo deve essere imputata ai prodotti e servizi forniti dall'operatore (dagli operatori). Nel caso dei ricavi è da prevedere che per la maggior parte sia possibile un'imputazione diretta a quei prodotti o servizi ai quali essi sono correlati.

I costi possono essere imputati sia direttamente a servizi o a centri di costo relativi alle componenti di rete, funzioni correlate o altre funzioni. La relativa definizione è la seguente:

a) Servizi

Trattasi dei costi che possono essere direttamente correlati ad un servizio specifico. A tal fine il termine "servizio" si riferisce tanto ai servizi all'utente finale (ad esempio fornitura di telefonia pubblica) che ai servizi intermedi (ad esempio servizi di rete).

b) Componenti di rete

Tale centro di costo contiene i costi relativi alle varie componenti di trasmissione, commutazione ed altre installazioni e sistemi di rete. I costi saranno registrati a fronte di componenti di rete che non possono essere direttamente collegate ad un servizio particolare in quanto sono utilizzati per la fornitura di vari servizi.

c) Funzioni correlate

Tale centro di costo contiene i costi di funzioni necessarie per la fornitura di servizi al cliente, ad esempio fatturazione, manutenzione e assistenza alla clientela.

d) Altre funzioni

Tale centro di costo contiene i costi di funzioni che non sono correlate alla fornitura di servizi particolari, ma costituiscono una parte importante dell'attività dell'impresa. Esempi di tali funzioni sono la pianificazione, il personale e la gestione finanziaria generale.

Come osservato, è possibile procedere progressivamente ad una imputazione ai centri di costo in un approccio graduale fino all'imputazione dei costi ai servizi. Queste imputazioni per fasi sono effettuate grazie al ricorso a fattori adeguati. Ciascuna fase è così riepilogata:

Fase 1

Imputazione delle altre funzioni ripartita tra funzioni correlate, componenti di rete e servizi.

Fase 2

Imputazione dei costi delle funzioni correlate ai servizi e alle componenti di rete.

Fase 3

Imputazione delle componenti di rete ai servizi.

Fase 4

Raggruppamento dei servizi in rami di attività (come definiti ai fini della separazione contabile).

Ciascuna delle fasi di imputazione sopra descritte potrebbe comportare alcune sottofasi analitiche, in particolare se la rilevazione iniziale dei costi si fa ad un livello aggregato. Ove sia possibile procedere ad una imputazione attraverso alcune attribuzioni dirette o indirette, il metodo è preferibile rispetto ad una imputazione effettuata in un'unica fase.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella 2a - Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di interconnessione

Costi DO (cent di €/min)	Costo Medio cent di €/min DC		Costo cent di €/min DC		Costo cent di €/min DC																																																																							
	Costo Medio cent di €/min DC	Rapporto di conversione in DC	Costo Medio cent di €/min DC	Rapporto di conversione in DC	Costo Medio cent di €/min DC	Rapporto di conversione in DC																																																																						
SI Trasporto																																																																												
Sgu Commutazione																																																																												
Sgu Giunzione																																																																												
Sgu Segnalazione																																																																												
Sgt Commutazione																																																																												
Sgt Giunzione																																																																												
Sgt - Segnalazione																																																																												
SI - Sgu (portanti)																																																																												
SI - Sgu (apparati)																																																																												
Sgu - Sgu (portanti)																																																																												
Sgu - Sgu (apparati)																																																																												
Sgt - Sgt (portanti)																																																																												
Sgt - Sgt (apparati)																																																																												
Sgt - Itz (portanti)																																																																												
Sgt - Itz (apparati)																																																																												
Fascio interconnessione Reverse																																																																												
Itz Commutazione																																																																												
Itz Giunzione																																																																												
Itz Segnalazione																																																																												
Itz-Itz Racordo (portanti)																																																																												
Itz-Itz Racordo (apparati)																																																																												
Itz Estensione (portanti)																																																																												
Itz Estensione (apparati)																																																																												
Rete Trasmittiva Itz (portanti)																																																																												
Rete Trasmittiva Itz (apparati)																																																																												
Costo Medio cent di €/min DC																																																																												
Costi commerciali specifici per Intercon. cent di €/min DC																																																																												
TOTALE COSTO cent di €/min DC																																																																												
Gradiente Peak																																																																												
Gradiente Off-Peak																																																																												
Costo cent di €/min Peak																																																																												
Costo cent di €/min Off-Peak																																																																												
RACCOLTA / TERMINAZIONE FONIA																																																																												
Singolo SGU																																																																												
Singolo SGT																																																																												
Doppio SGT							RACCOLTA INTERNET							Singolo SGU							Singolo SGT							Doppio SGT							TERMINAZIONE INTERNET							Punto di Consegna Distrettuale							Punto Cons. Distret. via SGT							TRANSITI							Transito singolo SGT							Transito doppio SGT						
RACCOLTA INTERNET																																																																												
Singolo SGU																																																																												
Singolo SGT																																																																												
Doppio SGT							TERMINAZIONE INTERNET							Punto di Consegna Distrettuale							Punto Cons. Distret. via SGT							TRANSITI							Transito singolo SGT							Transito doppio SGT																																		
TERMINAZIONE INTERNET																																																																												
Punto di Consegna Distrettuale																																																																												
Punto Cons. Distret. via SGT							TRANSITI							Transito singolo SGT							Transito doppio SGT																																																							
TRANSITI																																																																												
Transito singolo SGT																																																																												
Transito doppio SGT																																																																												

Tabella 2b - Coefficienti di utilizzo delle componenti di rete da parte dei servizi di trasporto end-to-end

Costo Medio cent di €/min DC	Rapporto di conversione in DC	Costo Medio cent di €/min. DO	Rete Trasmittiva Itz (appareati)	Rete Trasmittiva Itz (portanti)	Itz Estensione (appareati)	Itz Estensione (portanti)	Itz-Itz Raccordo (appareati)	Itz-Itz Raccordo (portanti)	Itz Segnalazione	Itz Giunzione	Itz Commutazione	Fascio interconnessione Reverse	Sgt - Itz (appareati)	Sgt - Itz (portanti)	Sgt - Sgt (appareati)	Sgt - Sgt (portanti)	Sgu - Sgt (appareati)	Sgu - Sgt (portanti)	Sgu - Sgu (appareati)	Sgu - Sgu (portanti)	SI - Sgu (appareati)	SI - Sgu (portanti)	Sgt - Segnalazione	Sgt Giunzione	Sgt Commutazione	Sgu Segnalazione	Sgu Giunzione	Sgu Commutazione	SI Trasporto
Costi DO (cent di €/min)																													
Servizi Commerciali:																													
Traffico Locale																													
Traffico Interdistrettuale																													
Traffico Fisso -> Mobile																													
Internet (dial-up) in decade 7																													
700																													
701																													
702																													
709																													
Traffico ITZ uscente																													

Nota: devono essere evidenziati i differenti routing factor, se del caso, per chiamate on-net e off-net.

Tabella 2c - a) Componenti della Rete di Accesso e b) Componenti della Rete di Trasporto

L'operatore notificato predispone una tabella relativa ai componenti della Rete di Accesso, similmente a quanto avviene con la Tabella relativa alla Rete di Trasporto:

Componenti della rete di trasporto	Totale costi operativi (A) Euro	Capitale impiegato netto Euro	Costo del capitale (B)	Costo del componente (A+B) in Euro
Sl Trasporto				
Sgu Commutazione				
Sgu Giunzione				
Sgt Segnalazione				
Sgt Commutazione				
Sgt Giunzione				
Sgt Segnalazione				
Sl-Sgu Apparati				
Sl-Sgu Portanti				
Sgu-Sgu Apparati				
Sgu-Sgu Portanti				
Sgu-Sgt Apparati				
Sgu-Sgt Portanti				
Sgt-Sgt Apparati				
Sgt-Sgt Portanti				
Sgt-Itz Apparati				
Sgt-Itz Portanti				
Itz -Commutazione				
Itz- Giunzione				
Itz- Segnalazione				
Itz-Itz Raccordo Portanti				
Itz-Itz Raccordo Apparati				
Itz- Estens. Portanti				
Itz. Estens. Apparati				
Rete trasmissiva Itz Port.				
Rete trasmissiva Itz. Apparati				
Apparati centraliz. Telefonia Pubblica				
Circuiti diretti				
Informazione elenco abbonati				
Altri servizi				
Totale aggregato rete trasporto				

Nota: l'elemento "Informazione elenco abbonati" si riferisce agli elementi necessari per la fornitura del servizio.

Tabella 4 - Reportistica

L'operatore notificato adotta i seguenti moduli per la propria contabilità:

TABELLA 4 -								
Rete di Accesso	Conto economico	2001	2000	Variazione	Stato patrimoniale	2001	2000	Variazione
	Ricavi				Immobilizzazioni			
	Da vendite a Commerciale (transfer charge)				Materiali			
	Da altri operatori				Immateriali			
					Finanziarie			
	Totale ricavi				Totale imm.			
	Costi operativi				Attivo circolante			
	Ammortamenti				Rimanenze			
	Personale				Crediti commerciali			
	Costi esterni e altri				Altre attività			
	di cui quote da versare ad altri operatori				Cassa e Banca			
	Aggiustamenti CCA				Totale att. Circolante			
	Totale costi operativi				Passività			
	Risultato				Debiti commerciali			
					Fondo rischi e oneri			
					Altre passività			
					Totale passività			
					Totale Capitale impiegato			
					Redditività capitale impiegato			
Rete di trasporto	Conto economico	2001	2000	Variazione	Stato patrimoniale	2001	2000	Variazione
	Ricavi				Immobilizzazioni			
	Da Commerciale per servizi di rete				Materiali			
	Da altri operatori per interconnessione				Immateriali			
					Finanziarie			
	Totale ricavi				Totale imm.			
	Costi operativi				Attivo circolante			
	Ammortamenti				Rimanenze			
	Personale				Crediti commerciali			
	Costi esterni e altri				Altre attività			
	di cui quote da versare ad altri operatori				Cassa e Banca			
	Aggiustamenti CCA				Totale att. Circolante			
	Transfer charge da Rete di Accesso				Passività			
	Totale costi operativi				Debiti commerciali			
	Risultato				Fondo rischi e oneri			
					Altre passività			
					Totale passività			
					Totale Capitale impiegato			
					Redditività capitale impiegato			

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Commerciale	Conto economico			Stato patrimoniale			
	da attività al dettaglio				2001	2000	Variazione
	di cui:						
	Traffico			Immobilitazioni			
	Canoni			Materiali			
	Contributi			Immateriali			
	Vendite (specificare)			Finanziarie			
	Altri servizi (specificare)						
	Totale ricavi			Totale imm.			
	Costi operativi di cui:			Attive circolante			
	Ammortamenti			Rimanenze			
	Personale			Crediti commerciali			
	Costi esterni ed altri			Altre attività			
	di cui: quote da versare ad altri operatori			Cassa e Banca			
	Transfer charge a Rete Accesso			Totale att. Circolante			
	Transfer charge a Rete Trasporto						
	Costi di terminazione su altra rete			Passività			
				Debiti commerciali			
				Fondo rischi e oneri			
				Altre passività			
	Aggiustamenti CCA			Totale passività			
	Totale costi operativi			Totale Capitale impiegato			
	Risultato			Redditività capitale impiegato			
	Contribuzione al Servizio Universale						
	Risultato dopo la contribuzione al costo netto SU						
Altre attività	Conto economico	2001	2000	Variazione	2001	2000	Variazione
	Ricavi:						
	Traffico				Immobilitazioni		
	Canoni				Materiali		
	Contributi				Immateriali		
	Vendite				Finanziarie		
	Altri ricavi						
	Totale ricavi				Totale imm.		
	Costi operativi				Attive circolante		
	Ammortamenti				Rimanenze		
	Personale				Crediti commerciali		
	Costi esterni e altri				Altre attività		
	di cui quote da versare ad altri operatori				Cassa e Banca		
	Transfer charge da Rete Trasporto				Totale att. Circolante		
	Transfer charge da Rete Accesso				Passività		
					Debiti commerciali		
					Fondo rischi e oneri		
					Altre passività		
					Totale passività		
	Aggiustamenti CCA						
	Totale costi operativi				Totale Capitale impiegato		
	Risultato				Redditività capitale impiegato		

Allegato B**Pubblicazione dei dati**

L'operatore notificato rende annualmente disponibili al pubblico le seguenti informazioni relative ai dati certificati dal revisore e verificati dal soggetto terzo incaricato dall'Autorità ai sensi del d.P.R. n. 318/97:

Tabella 1 dell'allegato A - i macroaggregati o gli aggregati che figurano nella colonna "pubblicazione".

Tabella 2a e 2b dell'allegato A - i costi medi e i routing factor degli elementi di rete che vi figurano *in corsivo*.

Metodologia relativa al sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Criteri di separazione contabile adottati dall'operatore notificato, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Allegato C

Condizioni tecniche di fornitura dei servizi di rete

Gli accordi interni tra le unità organizzative di rete e le unità organizzative commerciali dell'operatore notificato, relativi, tra l'altro, ai servizi di trasporto end-to-end, devono riportare, se applicabili, almeno le clausole presenti nel *Service Level Agreement* relativo ai servizi di interconnessione dell'operatore notificato presentato nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento. L'operatore notificato predispone, inoltre, la seguente tabella secondo la tempistica indicata all'art. 2 del presente provvedimento. Per assicurare la parità di trattamento, la tabella viene presentata per le transazioni interne e per quelle esterne all'azienda.

	Provisioning		Disponibilità		Assurance	
	Tempo max da contratto	Tempo medio	Minimo da contratto	Media realizzata	Tempo max da contratto	Tempo medio
Servizi di interconnessione						
<i>Accesso/Circuiti per interconnessione</i>						
PDI presso OLO						
PDI presso sito adiacente						
PDI presso sito adiacente con estens. collegamento						
PDI presso TI						
PDI presso TI con estens. collegamento						
consegna commutativa di 2Mbps su nuovo fascio						
consegna commutativa di 2Mbps su fascio attivo						
<i>Configurazione delle numerazioni</i>						
codici operatore						
SPP						
CPS						
<i>Circuiti parziali</i>						
da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)						
2 Mbps						
34 Mbps						
155 Mbps						
oltre 155 Mbps						
<i>ULL</i>						
coppia attiva						
coppia non attiva						
fibra ottica						
canale numerico						
prolungamento dell'accesso						
<i>Sub-loop unbundling</i>						
coppia attiva						
coppia non attiva						
<i>Shared Access</i>						
Servizi retail e wholesale						
<i>Configurazione delle numerazioni</i>						
numerazione geografica						
numerazione non geografica						

	Provisioning		Disponibilità		Assurance	
	Tempo max da contratto	Tempo medio	Minimo da contratto	Media realizzata	Tempo max da contratto	Tempo medio
<i>Accessi</i>						
ADSL						
xDSL						
CDN NAZIONALI						
fino a 64 Kbps (esclusi)						
da 64 Kbps a 2 Mbps (esclusi)						
2 Mbps						
34 Mbps						
155 Mbps						
oltre 155 Mbps						
Servizi retail						
<i>Accessi</i>						
POTS						
ISDN						
<i>CDA</i>						
Urbani						
Interurbani						
CD INTERNAZIONALI						

Allegato D**Procedura per la presentazione e valutazione delle offerte al pubblico**

Le comunicazioni all'Autorità di condizioni di offerta di servizi di telecomunicazioni sono presentate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano presso gli uffici dell'Autorità, e, ove necessario, anticipate a mezzo fax.

Fatte salve le sospensioni per richieste di informazioni e/o documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli interni in partenza ed in arrivo, l'Autorità adotta le decisioni di sua competenza entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni. Ai fini del calcolo della decorrenza di tale termine si fa riferimento al giorno successivo a quello di protocollazione della comunicazione presso gli uffici dell'Autorità.

Qualora le offerte soggette alla verifica del rispetto dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. n. 318/97 richiedano l'approfondimento di analisi previsto dalle Linee guida, il termine iniziale di trenta giorni può essere prorogato di ulteriori trenta giorni, dandone motivata comunicazione all'operatore interessato.

Allegato E**Linee guida per la valutazione delle offerte agli utenti finali**

L'Autorità verifica che le condizioni di offerta proposte dagli operatori di telecomunicazioni notificati rispettino quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, nel caso di servizi relativi all'offerta di rete aperta e di servizi finali regolamentati, l'Autorità verifica che siano rispettati i criteri di trasparenza, non discriminazione, orientamento al costo e obiettività.

Data la complessità di tale valutazione, l'Autorità intende illustrare con chiarezza i meccanismi di valutazione delle offerte, con la duplice finalità di rendere maggiormente trasparenti le modalità di analisi applicate e di garantire i consumatori e tutti gli attori presenti nel mercato.

A tal fine, nel presente allegato sono descritte alcune linee guida utilizzabili per la valutazione delle offerte agli utenti finali di servizi di telefonia e di accesso a Internet.

Il principale strumento che l'Autorità intende applicare è il "test di prezzo" che confronta le proposte di offerta al pubblico presentate dall'operatore notificato con alcuni livelli di soglia predeterminati, in modo analogo a quanto adottato da altre Autorità di regolamentazione in Stati Membri dell'Unione europea. In particolare i test di prezzo si sostanziano in:

a) la fissazione di un livello di soglia minimo, utile a verificare che le condizioni economiche di offerta proposte dall'operatore notificato siano tali da garantire all'operatore stesso un ragionevole margine rispetto ai costi del servizio, valutati sulla base della medesima base di contabilità adottata per la determinazione dei costi dei servizi di interconnessione;

b) la fissazione di un ulteriore livello di soglia al di là del quale verosimilmente le offerte proposte sono replicabili da un operatore alternativo efficiente (di seguito indicato con OLO), che operi nel mercato di riferimento per il servizio in esame utilizzando i servizi di interconnessione ai costi offerti dall'operatore notificato;

c) l'illustrazione di una serie di criteri utilizzati dall'Autorità per le proprie valutazioni, in particolare per le offerte che, configurandosi in un'area intermedia tra i due livelli di soglia descritti, necessitano di un approfondimento di mercato.

Con riferimento all'ultimo punto illustrato, le verifiche di mercato sono finalizzate a comprendere, a titolo di esempio, se sussistono eventuali motivazioni per evoluzioni dei costi dovute a fattori straordinari e non prevedibili dai test, se i valori di test utilizzati sono coerenti con i valori di costo che caratterizzano le eventuali offerte già presenti, se le peculiarità proprie dell'offerta in termini di caratteristiche dei clienti di riferimento sono tali da influenzare i valori medi di costo applicati nei test.

Nell'analisi di sostenibilità dell'offerta da parte di un OLO efficiente, l'Autorità ritiene opportuno tener presente il grado di contendibilità del mercato dell'originazione raggiunto nel momento della verifica, inteso in termini di stato di sviluppo di reti di accesso alternative (realizzate anche grazie al servizio di accesso disaggregato). Tale fattore può essere considerato nella valutazione della seconda soglia ipotizzando che, con il passare degli anni, l'OLO efficiente di riferimento gestisca un numero crescente di minuti di traffico originato sulla propria rete e non su quella dell'operatore notificato.

Il test di prezzo è applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico erogati sulla rete telefonica, tra cui, in maniera non esaustiva, si elencano:

- a) offerta di telefonia vocale locale/distrettuale;
- b) offerta di telefonia vocale interdistrettuale;
- c) offerta di telefonia internazionale uscente (parte nazionale);
- d) offerta di telefonia fisso-mobile (parte di originazione o *retention*).

1. I test di prezzo

L'obiettivo principale dei test di prezzo è, da un lato, evidenziare se le divisioni commerciali dell'impresa notificata sono in grado di svolgere il servizio in maniera remunerativa sulla base dei costi unitari di produzione dei servizi di trasporto sulla rete telefonica sostenuti dalle divisioni operative di rete, dall'altro, verificare che un OLO efficiente abbia la possibilità di competere con l'offerta in esame.

Le offerte che superano il test di prezzo sono approvabili dall'Autorità e possono essere presentate al pubblico, fatti salvi i risultati di altri controlli svolti (ad esempio, la verifica di eventuali pratiche discriminatorie).

1.1 Il test n. 1: il recupero dei costi

Il primo test proposto è finalizzato a verificare che le condizioni economiche di offerta consentano all'operatore notificato il recupero dei costi di rete e dei costi operativi sottostanti al servizio offerto.

Per garantire il principio di parità di trattamento interna - esterna, i costi unitari di rete sono valutati sulla base della medesima base di costi (dati di contabilità regolatoria) utilizzata per la preparazione dell'offerta di riferimento rivolta agli OLO.

Il livello economico di soglia utilizzato nel test di prezzo è definito dalla somma di tutti i costi sostenuti dall'operatore notificato per l'offerta del servizio, inclusa una ragionevole remunerazione del capitale impiegato, dei costi di rete, dei costi di interconnessione per le chiamate terminate sulla rete di altri operatori, ove applicabile, e di un ragionevole margine pari ai costi operativi della struttura commerciale ascrivibili al servizio in esame. In termini aritmetici il test è così articolato:

$$P_s = P * S \geq X + C + \alpha * K$$

dove:

- P_s = prezzo medio⁽³⁾ (ovvero non articolato in fasce orarie) della nuova proposta commerciale, comprensivo di tutte le componenti di offerta (ad esempio: contributi di attivazione, canoni, traffico a consumo) e tradotto in quota minutaria utilizzando il profilo di consumi tipici della clientela di riferimento.
- P = prezzo medio generalizzato praticato alla categoria di utenza di riferimento, comprensivo dell'eventuale scatto alla risposta, tradotto in quota minutaria utilizzando il volume delle chiamate dell'anno precedente.
- S = riduzione media di P_s rispetto al prezzo base P . Essa è valutata confrontando il prezzo proposto P_s con il prezzo di riferimento P . Essendo una riduzione, il valore risultante sarà compreso tra 0 ed 1.
- X = costi di rete, sia interni che esterni, sostenuti dall'operatore per l'erogazione del servizio. Tali costi comprendono, pertanto, sia i costi interni, sia gli eventuali costi di interconnessione ed i costi di terminazione su rete di altro operatore, ove esistenti.
- C = costi operativi sostenuti dall'operatore per l'offerta del servizio. Tali costi includono i costi del personale, gli ammortamenti, nonché le eventuali quote di *revenue sharing*.
- α = costo del capitale impiegato al lordo delle imposte, espresso in termini percentuali.
- K = capitale impiegato netto utilizzato per la fornitura del servizio, derivato dal conto patrimoniale relativo al servizio oggetto di analisi.

I valori di costo X sono desumibili dai dati esposti nella contabilità regolatoria dell'operatore notificato, utilizzata per la definizione dell'offerta di interconnessione di riferimento in vigore. Tale modalità di valutazione della base di costo dell'operatore notificato, utilizzando i medesimi valori di costo unitari alla base servizi di interconnessione, garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento.

La quota di costi di interconnessione alle reti esterne è valutata per le sole chiamate terminate su reti di altri operatori ed essendo valorizzata sulla base della distanza fisica tra le sedi dei due operatori interconnessi, è necessariamente espressa in termini di valore medio.

⁽³⁾ In caso di articolazioni in fasce orarie, i valori di costo e prezzo da utilizzare nel test sono da intendersi medi tra valori interi e ridotti.

In relazione al servizio in esame, il costo di interconnessione è pesato con un fattore pari alla probabilità che la chiamata sia terminata sulla stessa rete dell'operatore notificato ovvero debba essere consegnata ad un operatore alternativo. Esso è, pertanto, direttamente dipendente dalla percentuale di accessi fisicamente attestati sulla rete dell'operatore notificato rispetto a quelli della totalità degli operatori alternativi.

Al diminuire degli utenti direttamente attestati sulla rete dell'operatore notificato, la parte di costi di rete X dipendente dall'interconnessione, ovvero legata alle chiamate che terminano su una rete differente da quella di originazione, aumenta evidenziando i maggiori costi derivanti dall'interconnessione tra reti diverse rispetto alle economie di integrazione verticale; tale effetto è, peraltro, compensato da una prevedibile corrispondente riduzione dei costi interni di rete, dovuta anche ad una maggiore propensione all'efficienza degli operatori in un mercato concorrenziale.

I costi operativi medi imputabili al servizio in esame sono valutati a partire dai dati della contabilità regolatoria disponibile all'Autorità all'atto dell'applicazione del test.


I costi operativi sono incrementati di un ragionevole ritorno minimo sul capitale commerciale investito, definito sulla base di un WACC^(*) divisionale ovvero, in mancanza di quest'ultimo dato, sulla base del WACC applicabile alla contabilità regolatoria fissato dall'Autorità, rappresentato dal parametro α .

L'Autorità valuta i parametri da utilizzare nel test per ognuno dei servizi a traffico, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Servizio di traffico distrettuale, interdistrettuale

Il traffico distrettuale e interdistrettuale è caratterizzato da due tipologie di chiamate: *on-net* ovvero le chiamate che originano e terminano su numerazioni in decade 0 appartenenti alla medesima rete ed *off-net* ovvero le chiamate che terminano su numerazioni geografiche appartenenti alla rete di un operatore diverso dall'origine.

Nella valutazione dei costi di rete X per tali tipologie di traffico occorre pertanto tener presente la percentuale di traffico *off-net* rispetto all'*on-net* e valutare di conseguenza i diversi costi di rete interni ed esterni.



(*) Weighted average cost of capital, o remunerazione media ponderata del costo del capitale.

Nel caso di traffico on-net il costo di rete medio minutorio è composto dai soli costi interni di rete. Essi possono essere integralmente valutati applicando ai costi unitari degli elementi di rete i fattori di utilizzo riportati nella contabilità regolatoria come *transfer charge* tra divisione rete e commerciale.


Per il traffico *off-net* occorre considerare, oltre alle componenti di costi di rete interne, anche i costi di interconnessione alla rete dell'operatore di terminazione con i relativi costi di terminazione.

Il costo di interconnessione comprende il valore delle porte e dei circuiti di interconnessione alla rete di un altro operatore, stimati sulla base dei costi riportati nell'offerta di riferimento. Il costo di riferimento per l'applicazione del test di prezzo può essere valutato pertanto soltanto come valore medio, in considerazione della dipendenza dalla distanza tra le sedi degli operatori dei costi dei circuiti di interconnessione.

Servizio di traffico fisso - mobile e internazionale

Stante la regolamentazione vigente, che vede il prezzo finale del servizio fisso-mobile come composto da una quota di *retention* (di pertinenza dell'operatore fisso) ed una quota di terminazione (definita dall'operatore mobile), nel caso di offerte di traffico fisso-mobile il test è applicato con riferimento alla sola parte di *retention* dell'offerta proposta, escludendo il valore di terminazione riconosciuto all'operatore mobile.

Con riferimento all'articolazione della valutazione dei costi di rete applicabile nei casi precedentemente descritti, per il traffico fisso-mobile tutte le chiamate sono terminate su una rete differente da quella dell'operatore notificato (ovvero, con la dizione precedentemente utilizzata, sono *off-net*).



I costi di rete comprendono pertanto le componenti di rete interne (valutate dai costi elementari della contabilità regolatoria con i fattori di utilizzo) ed i costi di interconnessione alla rete mobile comprende il valore delle porte e dei circuiti di interconnessione alla rete di un altro operatore.

Restano escluse, pertanto, le quote di terminazione su rete mobile, non comprese nella quota di *retention*.

Analoghe considerazioni restano valide per la parte nazionale del servizio di traffico internazionale.

1.2 Il test n. 2: la sostenibilità per un operatore efficiente

Il secondo test è finalizzato a verificare il grado di sostenibilità dell'offerta proposta dall'operatore notificato per un OLO efficiente che, in competizione sullo stesso mercato, acquista i servizi di interconnessione sulla base dell'offerta di riferimento dell'operatore notificato.

Il test prevede di confrontare il prezzo finale di un servizio regolamentato offerto dall'operatore notificato con il costo che un OLO efficiente deve affrontare per offrire il medesimo servizio comprendendo anche un ragionevole margine sui costi di produzione sostenuti.

Per valutare i costi di tale OLO si tiene pertanto conto dei costi di interconnessione secondo l'offerta di riferimento in vigore (ipotizzando l'interconnessione ai livelli più bassi di rete offerti) e si stimano i restanti costi.

Il test è così articolato:

$$P_S = P * S \geq (C_{int} + C_{OIR} + X_{OLO}) * (1 + M_{OLO})$$

dove P_S , P e S sono gli stessi definiti nel test n. 1, mentre:

- X_{OLO} = costi della infrastruttura di rete, in prima applicazione uguali ai costi di rete dell'operatore notificato
- C_{int} = costi fissi di interconnessione (cosiddetti kit e flussi di interconnessione)
- C_{OIR} = costi variabili di interconnessione (servizi a traffico di originazione e terminazione)
- M_{OLO} = margine operativo, inclusivo dei costi operativi sostenuti dall'operatore per l'offerta del servizio, espresso in termini percentuali rispetto ai costi di rete.

Analogamente al test n. 1, il test n. 2 viene applicato separatamente per ciascuno dei servizi a traffico erogati sulla rete telefonica.

I costi dei servizi di interconnessione C_{int} e C_{OIR} sono desunti dal listino di interconnessione di riferimento in vigore, sommando gli elementi che contribuiscono alla realizzazione del servizio.

La valutazione dei costi di interconnessione è strettamente correlata al grado di concorrenza sviluppatosi per il servizio in esame (ad esempio i costi di interconnessione in raccolta non devono essere considerati per i clienti dell'OLO direttamente collegati alla sua rete con servizi quali l'accesso disaggregato). Per incentivare lo sviluppo di infrastrutture alternative da parte degli OLO, l'Autorità ritiene che, ai fini del test n. 2 di sostenibilità dell'offerta, il costo C_{int} in raccolta sia considerato per un massimo di cinque anni, per ognuno dei quali si apporterà una riduzione dipendente dal grado di sviluppo dei servizi utili al collegamento diretto dei clienti alle reti alternative. In particolare, salvo indicazione contraria da parte dell'Autorità, il parametro avrà un fattore di attenuazione e che, partendo dal valore 1, si riduce del 20% ogni anno (il secondo anno è pari a 0.8, il terzo a 0.6 e così via).

In definitiva

$$C_{int} \text{ (raccolta)} = \epsilon * (\text{costi kit e flusso})$$

Il costo della rete dell'OLO, X_{OLO} , è rappresentativo della parte di rete telefonica replicata dagli OLO. Per la sua valutazione si utilizzano in sede di prima applicazione i costi unitari di rete dell'operatore notificato.

I costi operativi, espressi in termine di margine percentuale M_{OLO} dei costi di rete, comprendono i costi del personale, gli ammortamenti, nonché le eventuali quote di *revenue sharing* ed i costi del capitale impiegato al lordo delle imposte.

In sede di prima applicazione la percentuale M_{OLO} è fissata in misura del 35%; tale valore esprime un obiettivo competitivo, rappresentativo del mercato italiano, avvalorato anche da un'analisi comparata di analoghi valori adottati in altri stati membri dell'Unione Europea.

In via definitiva, l'Autorità procederà ad ulteriori specifiche valutazioni dei costi di rete X_{OLO} e dei costi operativi, che caratterizzano un operatore efficiente, anche sulla base dei dati di costo degli operatori alternativi.

2. Applicazione dei test di prezzo

Nella fase di analisi delle offerte presentate dall'operatore notificato l'Autorità applica i test di prezzo secondo le indicazioni precedentemente illustrate.

Nel caso di pacchetti di offerta, l'operatore notificato presenta una disaggregazione dell'offerta nei suoi servizi componenti, evidenziando le modalità di distribuzione di eventuali voci di costo aggiuntive quali contributi di attivazione e canoni mensili.

L'Autorità procede, quindi, alla verifica dei singoli elementi componenti il pacchetto sulla base dei test descritti in precedenza.

Le proposte di offerta che non superano il test n. 1 sono da ritenersi sotto-costo in quanto non garantiscono un margine sufficiente per l'operatore notificato.

Le offerte che superano entrambi i test non manifestano particolari situazioni di criticità sia per la garanzia di recupero dei costi per l'operatore notificato sia per la replicabilità dell'offerta da parte di un operatore efficiente.

Un'analisi più approfondita deve essere, invece, condotta da parte dell'Autorità, anche su richiesta dell'operatore notificato, per tutte le proposte di offerta che ricadono nell'area intermedia tra le soglie definite dai due test.

In particolare l'analisi deve essere finalizzata a compiere ulteriori valutazioni della situazione competitiva del mercato di riferimento prendendo in considerazione:

- il grado di concorrenza del mercato di riferimento;
- le caratteristiche delle offerte già presenti sul mercato;
- l'eventuale utilizzo di piattaforme tecnologiche innovative ed il loro impatto sui servizi di interconnessione;
- la massimizzazione del beneficio sociale apportato da sconti rivolti a un elevato numero di utenti;
- l'identificazione delle tipologie di clientela beneficiate dai programmi di riduzione tariffaria;
- le tipologie di traffico considerate e le relazioni costo-volume.

In tale fase di approfondimento l'operatore notificato comunica tutte le documentazioni integrative ritenute utili dall'Autorità; sulla base delle risultanze dell'indagine integrativa l'Autorità si esprime in merito alla valutazione dell'offerta proposta.

Nel caso di offerte pluriennali, i test sono applicati per ognuno degli anni previsti dall'offerta, utilizzando i valori di costo degli elementi di rete eventualmente modificati con un fattore previsionale di adeguamento, che tenga in considerazione l'evoluzione dei costi di rete, qualora tale adeguamento sia oggetto di impegni vincolanti di analoghe riduzioni sui servizi di interconnessione da parte dell'operatore notificato.

ACCESSO SPECIALE E LINEE AFFITTATE

Delibera n. 15/01/CIR del 25 luglio 2001

Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale

Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2001, n. 185

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet";

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTO il decreto ministeriale 8 maggio 1997, n. 197, recante: "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 4 luglio 1997;

VISTA la delibera n. 1/CIR/98, - "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 dell'11 dicembre 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, - "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 467/00/CONS, - "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 2/00/CIR, - "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

VISTA la delibera n. 4/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Carrier Preselection* (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 5/00/CIR, - "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilità del numero e *Carrier Preselection*";

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, - "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA l'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000;

VISTA la delibera n. 13/00/CIR, - "Valutazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedere per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

VISTA la delibera n. 3/01/CIR, - "Integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2001;

VISTA la delibera n. 7/01/CIR, - "Differimento dei termini per l'avvio della seconda fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2001;

VISTA la delibera n. 8/01/CIR, - "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di *Carrier Preselection*: revisione delle capacità di evasione e della distribuzione delle richieste", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001;

SENTITI gli operatori licenziatari nell'ambito delle audizioni del 6 e 10 aprile, e 4 giugno 2001 e tenuto conto delle osservazioni formulate e dei documenti presentati dagli stessi;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il quadro regolamentare di riferimento

La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

In particolare, l'articolo 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato alla Commissione europea come "avente notevole forza di mercato" nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'Offerta di riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'articolo 4 della stessa delibera, nonché il relativo manuale di procedura ed una proposta di *Service Level Agreement*.

La medesima delibera prevede una definizione dinamica del quadro regolamentare in materia di accesso disaggregato alla rete locale: in primo luogo, l'articolo 9, comma 8, prevede il riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso. Inoltre, ai fini di un efficace e tempestivo avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'articolo 9, comma 6, dispone la costituzione di una struttura interna all'Autorità, appositamente dedicata alle attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonché di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operatività dei servizi.

Con la delibera n. 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorità ha dato seguito alle richiamate disposizioni, istituendo l'Unità per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, pre-selezione e portabilità del numero.

Con specifico riferimento all'accesso disaggregato alla rete locale, l'Unità ha, tra l'altro, compiti di monitoraggio delle attività di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operatività dei servizi, nonché di segnalazione all'Autorità circa eventuali esigenze di integrazione e/o di modifica del quadro regolamentare.

La delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000 ha provveduto ad integrare le linee guida definite dalla delibera n. 2/00/CIR ed ha introdotto una specifica procedura per la gestione delle attività di predisposizione e allocazione degli spazi di co-locazione.

In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/EC, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'Offerta di Riferimento di servizi di ac-

cesso disaggregato. Il predetto regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordinazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato, alle condizioni di accesso ai sistemi operativi di supporto dell'operatore notificato ed ai sistemi informativi e alle banche dati per l'ordinazione preventiva, ai tempi di fornitura dei servizi e delle altre risorse, alle clausole contrattuali standard.

Il regolamento assegna, inoltre, alle Autorità nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

2. Le risultanze istruttorie e i profili d'intervento regolamentare

In coerenza con il vigente quadro regolamentare, l'Autorità ha svolto un'attività istruttoria finalizzata all'analisi delle prime fasi di operatività del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale.

L'analisi ha riguardato preliminarmente la valutazione dell'efficacia delle procedure e degli strumenti attivati da Telecom Italia; ciò, sotto il duplice profilo della piena coerenza di tali procedure con le linee guida identificate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR e dell'eventuale esigenza di introdurre correttivi, ovvero integrazioni a dette linee guida, sulla base dell'esperienza maturata e delle evidenze emerse nell'ambito delle prime attività applicative.

In tema di procedure, nell'ambito delle attività istruttorie, Telecom Italia ha riconosciuto la legittimità e la praticabilità operativa di alcune richieste di miglioramento proposte dagli operatori, impegnandosi ad apportare i conseguenti necessari correttivi; in particolare, gli impegni di Telecom Italia hanno riguardato gli aspetti relativi alla definizione di una nuova piattaforma per la gestione degli ordinativi, pienamente allineata ai requisiti della delibera n. 13/00/CIR; al miglioramento delle modalità di assistenza agli operatori; alla fornitura di indicazioni dettagliate ed aggiornate in merito alle varie causali di rifiuto degli ordinativi; alla sincronizzazione nella fornitura di servizi di accesso disaggregato e di portabilità del numero; alla definizione di procedure per l'annullamento di ordinativi introdotti nel sistema di gestione, ma non ancora lavorati.

In relazione ad ulteriori aspetti critici di natura procedurale, gli esiti della sperimentazione e della prima fase di operatività dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, hanno peraltro messo in luce la necessità di apportare alcuni miglioramenti al processo di gestione delle richieste di siti di collocazione e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. Gli aspetti procedurali rivestono, infatti, un ruolo fondamentale per assicurare una corretta ed efficace implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato, altresì, preso in esame il contratto standard proposto da Telecom Italia agli operatori. L'analisi ha evidenziato alcune clausole contrattuali non pienamente coerenti con le vigenti disposizioni, rispetto alle quali peraltro il vigente quadro regolamentare risulta sufficientemente dettagliato.

Oltre alla verifica dell'adeguatezza delle procedure e del contratto standard, un'attenta analisi delle prime fasi di implementazione si è resa necessaria al fine di valutare l'opportunità di ulteriori interventi di natura regolamentare, atti ad assicurare la massima diffusione, in tempi rapidi, dei servizi di accesso disaggregato e a garantirne le migliori condizioni di utilizzo da parte degli operatori.

Sulla base delle risultanze istruttorie sopra sintetizzate, il presente provvedimento dispone una integrazione del vigente quadro regolamentare in ordine a due profili:

- a) integrazione alle linee guida procedurali recate dalle delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR;
- b) disciplina di tematiche di natura regolamentare emerse nel corso delle prime attività applicative delle predette delibere.

L'Autorità, alla luce delle risultanze istruttorie ed, in particolare, degli esiti della fase di avvio della negoziazione e delle conseguenti attività di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, ritiene inoltre opportuno che le attività dell'Unità per il Monitoraggio siano prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Linee guida procedurali

L'Autorità ritiene fondamentale un intervento sui seguenti aspetti:

a) *attivazione del servizio di portabilità del numero nel caso di numerazioni secondarie di accessi ISDN*: allo stato attuale il servizio di multinumero fornito da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di servizi ISDN viene trattato alla stregua di un servizio supplementare ed, in quanto tale, viene a cessare automaticamente con la richiesta di accesso disaggregato da parte di un operatore, in relazione allo specifico cliente già titolare di un contratto ISDN. L'Autorità ritiene che la mancata attivazione di numerazioni secondarie ISDN sia in contrasto con gli obblighi, posti in capo a Telecom Italia, di fornitura della completa portabilità dei numeri e di sincronizzazione delle richieste di accesso disaggregato e portabilità del numero relative al singolo cliente. D'altro canto, non costituisce ostacolo alla portabilità delle numerazioni secondarie l'inquadramento dell'offerta di Telecom Italia come servizio supplementare al servizio ISDN; l'oggetto della richiesta da parte dell'operatore e del cliente è, infatti, esclusivamente riferito alla prestazione di *Number Portability*, non già al servizio supplementare di accesso multinumero di Telecom Italia.

Sotto il profilo delle procedure, si ritiene, altresì, indispensabile che le richieste di portabilità dei numeri siano gestite mediante procedure automatiche; una eventuale elaborazione manuale di tali richieste rischia, infatti, di compromettere il rispetto delle previste esigenze di sincronizzazione e delle tempistiche di fornitura, a danno del cliente finale.

b) *Attivazione e disattivazione indipendenti di servizi di accesso disaggregato e Number Portability*: allo stato attuale, un ordine di cessazione del servizio di *Number Portability* provoca la contestuale cessazione dell'eventuale servizio di accesso disaggregato che fosse stato richiesto congiuntamente alla predetta portabilità. L'Autorità rileva che la fornitura dei due servizi in questione, ancorché sincronizzata (per evidenti ragioni di utilità del cliente finale), debba comunque preservare la piena autonomia degli stessi e debba, quindi, garantire anche modalità di attivazione e disattivazione tra loro indipendenti, per i casi in cui essa risulti nell'interesse del cliente finale.

c) *Sincronizzazione fra più ordinativi relativi ad uno stesso cliente*: allo stato la possibilità di sincronizzare la richiesta di più ordinativi di lavoro relativi allo stesso cliente non risulta implementata. Una lavorazione congiunta degli ordinativi inviati lo stesso giorno consentirebbe, fatti salvi i casi di specifiche anomalie, la sincronizzazione a livello giornaliero di più ordinativi della stessa tipologia relativi ad uno stesso cliente. L'Autorità ritiene, peraltro, che tale soluzione non risulti pienamente efficace ai fini della sincronizzazione degli ordinativi riferiti ad un unico cliente, in quanto non basata su un sistema di collegamento automatico tra detti ordinativi e ritiene, pertanto, opportuna la predisposizione, in relazione a tale fattispecie, di un modulo e di un conseguente flusso procedurale unico relativo a più ordinativi di uno stesso cliente.

d) *Cambio di destinazione d'uso di un doppino*: ad oggi non è prevista alcuna procedura per consentire, con un singolo ordine, la modifica della destinazione d'uso di un doppino (tipicamente: da POTS a ADSL e viceversa); si rende, quindi, necessario l'invio di due richieste separate, una di cessazione relativa ad una determinata destinazione d'uso, l'altra di attivazione di un'altra destinazione d'uso. L'Autorità ritiene che tale limitazione comporti costi aggiuntivi ed ingiustificati per l'operatore, nonché rischi di interruzioni del servizio per il cliente finale.

In termini generali, è emerso, nel corso dell'attività istruttoria, l'interesse degli operatori a discutere i temi connessi all'operatività delle procedure di gestione automatizzata degli ordinativi relativi ai servizi di accesso disaggregato, *Carrier Preselection* e *Number Portability* (ivi comprese le specifiche funzionali per la piattaforma di gestione degli ordinativi e l'interfaccia tra operatori e Telecom Italia), nell'ambito di un tavolo tecnico appositamente costituito; tale attività dovrebbe consentire una definizione congiunta delle modalità di corretta implementazione delle linee guida procedurali fissate dall'Autorità.

In particolare, l'utilità di una trattazione congiunta dei servizi in parola si impone in ragione delle notevoli similitudini tra detti servizi per quanto riguarda le relazioni comunicazionali fra i soggetti coinvolti. La definizione di un'unica piattaforma di gestione degli ordinativi costituirebbe un utile elemento di razionalizzazione e di guadagno di efficienza e, ad avviso dell'Autorità, merita di essere perseguita. L'Autorità condivide pertanto la proposta di costituzione di un tavolo tecnico, che veda coinvolti gli operatori e Telecom Italia, con il mandato di definire, in tempi brevi, le funzionalità della piattaforma unificata di gestione degli ordinativi di accesso disaggregato, *Carrier Preselection* e *Number Portability*, in coerenza con le linee guida contenute nel presente provvedimento.

L'implementazione delle specifiche funzionali definite a cura del tavolo tecnico potrà essere effettuata mediante *releases* successive, secondo tempistiche di disponibilità definite nell'ambito del tavolo tecnico stesso. Ciascun operatore provvederà ad implementare le funzionalità della piattaforma di rispettiva competenza.

4. Aspetti regolamentari

Le prime fasi del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato hanno messo in luce l'opportunità di apportare correttivi e integrazioni al quadro regolamentare definito dai precedenti provvedimenti.

Come già evidenziato, l'esigenza di un costante e tempestivo aggiornamento del contesto regolamentare di riferimento all'evoluzione delle condizioni del mercato costituisce una caratteristica della disciplina dell'accesso disaggregato ed è, tra l'altro, già stata formalmente preventivata da parte dell'Autorità nell'ambito delle delibere n. 2/00/CIR, n. 5/00/CIR e n. 13/00/CIR.

In particolare, l'istruttoria ha messo in evidenza i sottoelencati aspetti.

a) *Capacità di evasione degli ordini di accesso disaggregato*: nell'ambito dell'attività istruttoria, gli operatori hanno manifestato la necessità di poter conoscere preventivamente il numero minimo di ordinativi giornalieri di accesso disaggregato attivabili da parte di Telecom Italia, nonché il numero minimo di ordinativi di prestazioni di *Number Portability* associate.

La questione è analoga a quella già affrontata in occasione della introduzione delle prestazioni di *Carrier Preselection* e *Number Portability*; l'obiettivo è quello di consentire, da un lato, agli operatori una adeguata pianificazione delle rispettive attività commerciali, dall'altro, di imporre a Telecom Italia la organizzazione di attività e processi in grado di evadere un numero di ordinativi effettivamente congruo per la diffusione del servizio in questione.

Nel caso di richiesta di servizi di accesso disaggregato, la questione appare, peraltro, tanto più delicata, in quanto eventuali limitazioni della capacità di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia sono particolarmente penalizzanti per gli operatori, in considerazione degli ingentissimi investimenti iniziali e costi ricorrenti sostenuti dagli operatori stessi per il servizio di co-locazione.

Il vigente quadro regolamentare prevede già alcune linee guida, di particolare interesse ai fini di una loro applicazione analogica.

Si richiama in particolare l'articolo 1, comma 1 della delibera n. 7/00/CIR, che prevede un obbligo in capo agli operatori di adeguare la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *Service Provider Portability* (SPP), sulla base delle esigenze del mercato, nonché di comunicare all'Autorità il numero minimo giornaliero di evasione degli ordini (numero minimo fissato da Telecom Italia, in adempimento a tale disposizione, in 1.100 ordinativi per giorno lavorativo).

Il successivo articolo 1, comma 3 della citata delibera n. 7/00/CIR, riserva all'Autorità la possibilità di riconsiderare la congruità della capacità di evasione dichiarata dagli operatori alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

In relazione alle richieste di servizi di accesso disaggregato, l'Autorità ha, in primo luogo, considerato l'ipotesi che la previsione di un obbligo di adeguamento della capacità di evasione degli ordinativi da parte di Telecom Italia alle esigenze del mercato, supportato da puntuali e stringenti obblighi di *Service Level Agreement* e da adeguate penali (secondo quanto già definito nell'ambito della delibera n. 13/00/CIR), potesse efficacemente avviare alla puntuale fissazione di un livello minimo di ordinativi e potesse costituire un incentivo strutturale all'adeguamento delle capacità di lavorazione di Telecom Italia alle effettive esigenze del mercato. Occorre, tuttavia, tenere presente che il meccanismo delle penali (ancorché opportunamente definite al fine di ristorare l'operatore per il danno subito dalla mancata attivazione dell'ordinativo relativo ad un singolo cliente) risulta di fatto inefficace soprattutto nella fase di prima implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Infatti, in tale fase, gli operatori si accreditano come fornitori di soluzioni efficienti nei confronti della clientela finale e, pertanto, debbono poter fare affidamento su un numero certo di ordinativi attivabili per poter pianificare le proprie attività.

Sulla base di tali considerazioni e dando anche seguito alle esplicite richieste degli operatori di definire un livello minimo di capacità di evasione delle richieste di accesso disaggregato (e di eventuale *Number Portability*), l'Autorità ha proceduto quindi ad effettuare un'analisi basata su una valutazione della domanda potenziale dei servizi di accesso disaggregato nella prima fase d'implementazione.

I siti selezionati nell'ambito della prima e seconda fase della procedura di assegnazione degli spazi di co-locazione, ai sensi della delibera n. 13/00/CIR, forniscono un copertura potenziale di circa 14 milioni di linee attive, pari a circa il 50% del totale delle linee attive fornite da Telecom Italia. Se si considera come mercato potenziale per i nuovi operatori almeno il 15% di tale utenza, si arriva ad un potenziale di circa 2.100.000 di clientela per il primo anno, equivalente a circa 10.000 ordinativi giornalieri per 220 giorni lavorativi.

A valori sostanzialmente analoghi si perviene, per altra via, effettuando delle stime conservative sulla base della capacità dei moduli richiesti e resi disponibili agli operatori nell'ambito delle due fasi della procedura sopra richiamata.

Appare in ogni caso opportuno prevedere una puntuale e tempestiva verifica circa l'andamento delle richieste di accesso disaggregato da parte degli operatori nell'ambito della fase di avvio dell'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, al fine di provvedere eventualmente ad una rimodulazione della capacità di evasione da parte di Telecom Italia dei predetti ordinativi alle effettive esigenze del mercato.

Sempre sul tema del numero minimo di ordinativi giornalieri, un aspetto parimenti rilevante è costituito dalla necessità di definire una differenziazione del trattamento degli ordinativi di *Number Portability*, a seconda che la richiesta di detto servizio sia associata, o meno, ad una richiesta di accesso disaggregato.

Al riguardo, si rileva in primo luogo che la richiesta di *Number Portability* deve necessariamente seguire le medesime procedure e modalità di fornitura dell'accesso disaggregato cui è associata, sia in termini di flussi procedurali per la gestione degli ordinativi, sia per quanto concerne il *Service Level Agreement* relativo.

Appare, inoltre, indispensabile che il valore minimo di capacità di evasione sia differenziato in relazione alle due fattispecie; è, infatti, evidente che il numero di 1.100 ordinativi, se può essere considerato adeguato con riferimento alle richieste di portabilità del numero non associate all'accesso disaggregato alla rete locale (anche in considerazione dell'assenza di significative infrastrutture di accesso alternative), appare estremamente limitato in un contesto di piena operatività dell'accesso disaggregato. Pertanto, in relazione alle richieste di *Number Portability* associate a richieste di servizi di accesso disaggregato, il valore minimo di capacità di evasione definito per i servizi di accesso disaggregato deve intendersi come riferito anche alla capacità di evasione di richieste di *Number Portability* ad essi associate.

b) Informazioni in merito ai tempi previsti per l'allestimento di spazi di co-locazione nei singoli siti: l'esperienza maturata nell'ambito della prima fase del processo di implementazione ha segnalato l'esigenza di una puntuale e periodica informativa agli operatori sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento degli spazi di co-locazione.

È evidente, infatti, che, fermo restando il tempo massimo dei 90 giorni previsto dalla delibera n. 13/00/CIR per la predisposizione dei siti, gli operatori hanno uno specifico interesse a conoscere il calendario previsto per la consegna dei siti, nonché eventuali ritardi, ai fini della pianificazione delle proprie attività. È, pertanto, opportuna l'integrazione dell'attuale disciplina con la previsione di specifici obblighi di informativa su tale aspetto. Nel corso delle attività istruttorie, Telecom Italia si è dichiarata disponibile a produrre un *report* mensile di dettaglio ed ha concretamente fornito indicazioni in merito allo stato di avanzamento dei lavori in relazione ai siti oggetto della prima fase. Le informazioni contenute in tale *report* non sono risultate peraltro sufficientemente dettagliate; esse non includono, ad esempio, l'effettiva data di inizio lavori, né indicazioni in merito alla prevista data di conclusione degli stessi.

L'Autorità ritiene, inoltre, che debbano essere fornite indicazioni in merito ad eventuali problemi connessi ad esigenze di permessi, concessione edilizie ed altri strumenti autorizzatori, con la relativa indicazione della data di inoltro della richiesta da parte di Telecom Italia alle Amministrazioni competenti.

c) Disciplina dell'offerta wholesale di servizi di accesso disaggregato: nell'ambito delle analisi dell'Unità per il Monitoraggio, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni operatori, sono stati presi in considerazione gli aspetti tecnici, economici e regolamentari connessi alla possibilità per gli operatori di formulare offerte, in modalità *wholesale* dei servizi di accesso disaggregato acquistati da Telecom Italia, ad altri operatori licenziatari, ovvero ad operatori autorizzati alla fornitura di servizi x-DSL.

L'analisi ha preso in considerazione diverse ipotesi di offerta *wholesale* in particolare:

a) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali non abbiano in essere un contratto per l'accesso ai servizi di accesso disaggregato di Telecom Italia;

b) offerta di servizi ad operatori licenziatari i quali, pur avendo un contratto per l'accesso disaggregato con Telecom Italia, non abbiano (per mancanza di spazi, ovvero per autonoma decisione imprenditoriale) disponibilità di spazi in co-locazione presso uno o più determinati siti;

c) offerta di servizi ad operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di trasmissione dati e di servizi di tipo Internet.

In tutti e tre i casi sopra descritti, la fattispecie presa in esame contempla la fornitura ad un altro operatore (OLO o ISP), da parte dell'operatore titolare di un contratto di accesso disaggregato, di un servizio intermedio di accesso al singolo cliente finale; in altri termini, l'accesso al cliente finale viene realizzato integralmente mediante infrastrutture dell'operatore che fornisce il servizio intermedio (in quanto proprietarie, ovvero acquisite da Telecom Italia nell'ambito del predetto contratto).

Non sono invece state prese in considerazione, in quanto concettualmente eterogenee (sotto diversi profili: della natura contrattuale, delle soluzioni tecniche e degli impatti di mercato) soluzioni di mera rivendita ad altri operatori di singoli servizi di accesso disaggregato in senso proprio (ovvero di servizi accessori o di co-locazione), tali da realizzare un accesso al cliente finale realizzato tramite risorse impiantistiche di più operatori.

Fatta tale precisazione, da un punto di vista regolamentare, non si ravvisano, a livello nazionale e comunitario, particolari ostacoli alla introduzione di una specifica fattispecie di offerta *wholesale* di servizi di accesso disaggregato.

Tale fattispecie, ancorché non espressamente definita dalla delibera n. 2/00/CIR, appare infatti coerente con i principi definiti e gli obiettivi sottesi alle disposizioni della delibera stessa.

L'assenza di una puntuale disciplina dell'ipotesi di offerta *wholesale* nella citata delibera n. 2/00/CIR comporta, peraltro, che i rapporti contrattuali descritti nelle linee guida procedurali e contrattuali siano esclusivamente basati su due operatori (l'operatore e Telecom Italia), nell'assunto che l'operatore richiedente il servizio di accesso disaggregato a Telecom Italia sia il medesimo che sottoscrive il contratto con il cliente finale. L'introduzione di un terzo operatore nella catena commerciale implica, pertanto, un riallineamento delle disposizioni procedurali.

Ciò premesso in termini di praticabilità regolamentare, l'analisi ha messo in luce numerosi elementi a favore di una introduzione di forme di offerta *wholesale* dei servizi di accesso disaggregato.

In primo luogo, essa mette a disposizione degli operatori una interessante alternativa per la realizzazione di soluzioni concorrenziali nel mercato dell'accesso verso la clientela finale; è infatti evidente che i forti investimenti iniziali necessari per accedere all'offerta di servizi di accesso disaggregato possono indurre alcuni operatori a desistere dal prendere in considerazione un loro impegno nel mercato dell'accesso, soprattutto in considerazione della forte incertezza dei tempi di rientro di tali investimenti.

La possibilità di ottenere servizi di accesso alla clientela finale da un altro operatore a condizioni *wholesale*, senza dover affrontare gli elevati investimenti iniziali, può quindi risultare utili a tali operatori.

D'altro canto, appare utile consentire agli operatori che hanno invece deciso di acquistare servizi di accesso disaggregato da Telecom Italia e, quindi, di affrontare gli ingenti investimenti iniziali (per poi procedere, in prospettiva, ad una progressiva capillarizzazione delle proprie infrastrutture), di poter rivendere le soluzioni di accesso a loro disposizione ed ottimizzare così tali investimenti.

L'introduzione di soluzioni *wholesale*, d'altra parte, sembra utile a produrre benefici più generali e di sistema, non esclusivamente riferiti agli operatori interessati, in quanto consente di perseguire obiettivi di massimizzazione dell'utilizzo degli spazi di co-locazione, di ampliamento del numero, della gamma e della capillarità territoriale delle offerte alternative, nonché di ottimizzazione degli investimenti e riduzione delle barriere all'entrata nel mercato dell'accesso.

L'attività istruttoria ha preso anche in considerazione l'esperienza maturata nei principali Paesi europei che hanno già avviato l'implementazione di soluzioni di accesso disaggregato. In questo senso, l'Autorità ha riscontrato che, nella maggior parte dei casi, la fattispecie dell'offerta *wholesale* è contemplata e che, anzi, per alcuni operatori, essa è considerata una soluzione di *business* particolarmente attraente.

Un forte interesse per la possibilità di fornire o acquistare servizi *wholesale* è stato registrato anche da parte degli operatori presenti in Italia.

Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilità di un'offerta *wholesale* pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: Telecom Italia, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato con Telecom Italia e che fornisce il servizio intermedio. Ad esempio, nel caso specifico di presentazione di una richiesta congiunta di accesso disaggregato e *Number Portability*, l'operatore che richiede l'accesso disaggregato dovrà indicare, nell'ordinativo inviato a Telecom Italia, come operatore *Recipient* l'operatore titolare del contratto con il cliente finale (il quale, a sua volta, dovrà essere titolare di un contratto, di *Number Portability* con Telecom Italia).

Un altro specifico aspetto, approfondito nell'ambito dell'attività istruttoria, riguarda il novero dei soggetti titolati ad accedere all'offerta *wholesale*. Destinatari naturali di tale offerta sono da considerare gli operatori titolari di licenza individuale; tali operatori, designati come destinatari dell'offerta dei servizi di accesso disaggregato ai sensi dell'articolo 3 della delibera n. 2/00/CIR, debbono, infatti, essere messi in condizione di poter optare per l'acquisto *wholesale* di detti servizi.

Occorre, d'altro canto, considerare che il profilo di utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, ai fini della fornitura di servizi finali, è piuttosto articolato e non riguarda esclusivamente servizi di telefonia vocale, ma anche servizi innovativi di accesso a larga banda, tramite l'applicazione al tradizionale doppino in rame delle tecnologie della famiglia x-DSL.

Al riguardo, è il caso di rilevare che l'utilizzo finalizzato ad applicazioni x-DSL è, ad oggi, il profilo applicativo prevalente per i servizi di accesso disaggregato; ciò emerge, non soltanto dall'analisi dei comportamenti del mondo dell'impresa (in ragione di valutazioni strategico-commerciali), ma anche, e soprattutto, in base alle posizioni espresse da parte delle Istituzioni e dei Regolatori internazionali, che individuano nella promozione dei servizi di accesso disaggregato un volano per la diffusione di servizi innovativi a larga banda.

In tal senso, si esprime chiaramente il regolamento dell'Unione europea del dicembre 2000; l'Autorità stessa, d'altro canto, si è già attivata in tal senso, con la delibera n. 3/01/CIR, estendendo agli *Internet Service Providers* la possibilità di accedere all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente di Telecom Italia.

Appare, pertanto, opportuno consentire che all'offerta *wholesale* di servizi di accesso disaggregato accedano anche gli operatori titolari di autorizzazione alla fornitura di servizi di tipo Internet, nei limiti d'utilizzo delle relative funzionalità derivanti dal relativo titolo autorizzatorio.

d) *Cessione del contratto di co-locazione*: la fase di avvio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato ha evidenziato alcuni elementi di rigidità rispetto alle esigenze di massima flessibilità procedurale connesse all'avvio di un segmento di mercato assolutamente innovativo come quello delle infrastrutture d'accesso. In particolare, come sopra ricordato, appare indispensabile che gli operatori abbiano la massima flessibilità nella valutazione delle rispettive prospettive di *business*.

È parimenti utile evitare, non solo nell'interesse dei singoli operatori, bensì dell'intero mercato dei servizi di accesso disaggregato, che alcune risorse scarse rimangano inutilizzate, invece di esser reintrodotte tempestivamente nel circuito produttivo, a beneficio degli operatori interessati ad un loro utilizzo ed, in ultima analisi, della clientela finale.

In tal senso, uno strumento utile appare l'istituto della cessione da parte di un operatore del proprio contratto di co-locazione ad un altro operatore; tale soluzione appare particolarmente proficua in tutti i casi in cui un operatore, dopo aver richiesto determinati spazi di co-locazione da Telecom Italia, decida successivamente di non utilizzare tali spazi per ragioni di natura tecnica (ad esempio, nel caso in cui il meccanismo di assegnazione degli spazi si sia risolto in un'allocazione non ottimale nel sito di centrale), ovvero per sopravvenute valutazioni di ordine strategico-commerciale.

È, dunque, opportuno che l'operatore abbia la possibilità di trasferire ad altro operatore lo spazio allocato, a fronte del subentro da parte di quest'ultimo nelle posizioni giuridiche attive e passive nei confronti di Telecom Italia scaturenti dal predetto contratto.

Il subentro negli spazi di co-locazione contribuisce ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi a disposizione, nonché a rendere più efficiente il processo ed a diminuire i costi di uscita per alcuni operatori.

Le modalità operative e gestionali degli accordi di cessione, oltre a dover essere definite nel pieno rispetto delle disposizioni generali previste dal codice civile (in particolare, all'articolo 1406 e seguenti) per l'istituto della cessione del contratto, debbono, inoltre, salvaguardare le esigenze fondamentali di sicurezza ed integrità delle infrastrutture di rete (nel caso di specie, della funzionalità delle centrali di Telecom Italia), nonché assicurare la continuità dei rapporti contrattuali in essere con Telecom Italia in merito alla fornitura dei servizi di co-locazione. La cessione del contratto di co-locazione deve avvenire senza alcuna interruzione nella corresponsione di quanto dovuto a Telecom Italia.

e) *Procedure per la verifica dei costi di co-locazione e della disponibilità dei siti*: le prime attività di implementazione del servizio di co-locazione hanno evidenziato l'esigenza degli operatori di un maggiore dettaglio delle informazioni fornite da Telecom Italia, sia in merito ai casi di indisponibilità di spazi di co-locazione presso le proprie centrali, sia in merito alle offerte commerciali elaborate in relazione agli spazi disponibili.

In tal senso, le delibere n. 2/00/CIR e n. 13/00/CIR già prevedono alcune indicazioni di carattere generale atte a fornire agli operatori evidenza dettagliata degli studi di fattibilità effettuati da Telecom Italia, sia in relazione alla disponibilità di spazi, sia in relazione ai preventivi economici.

In particolare, l'articolo 2, comma 2, della delibera 13/00/CIR, dispone che *“In caso di indisponibilità degli spazi di co-locazione di tipo fisico, di cui all'allegato A della delibera 2/00/CIR, lo studio di fattibilità per gli spazi di co-locazione deve contenere adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità, nonché fornire indicazioni di fattibilità relative a tutte le ulteriori tipologie di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR.”*

Il successivo comma 3 prosegue *“in caso di esito positivo dello studio di fattibilità, Telecom Italia è tenuta a fornire all'operatore il preventivo economico per l'allestimento degli spazi di co-locazione, corredato di un elenco dettagliato delle opere da eseguire.”*

Il comma 4 prevede che *“Telecom Italia è tenuta a fornire, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, dettagliata evidenza delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.”*

Puntuali strumenti di controllo diretto da parte degli operatori interessati circa le condizioni tecniche ed economiche di fornitura degli spazi di co-locazione da parte dell'operatore notificato (ad esempio, la facoltà di effettuare sopralluoghi nei siti) sono inoltre previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso disaggregato.

Gli studi di fattibilità forniti da Telecom Italia, nell'ambito della prima fase del processo di implementazione dell'accesso disaggregato alla rete locale, non hanno fornito informazioni di dettaglio relative alle singole voci di costo tali da permettere agli operatori di valutare la congruità dei preventivi forniti; d'altro canto, con riferimento ai siti per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'indisponibilità di spazi di co-locazione, non è stata fornita, né all'Autorità, né agli operatori, adeguata e documentata motivazione delle ragioni di tale indisponibilità.

L'Autorità ritiene opportuna la introduzione di strumenti che consentano agli operatori di poter acquisire informazioni di dettaglio in ordine agli aspetti sopra richiamati, in particolare ai costi di co-locazione connessi ai siti ed ai relativi lavori di allestimento.

In tale ottica si ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca agli operatori adeguata giustificazione dell'indisponibilità di un sito e metta a disposizione degli stessi ogni informazione ed elemento utile alla verifica di tale indisponibilità (esempio, l'esibizione della planimetria del sito; informazioni relative agli utilizzi attuali e pianificati del sito; esibizione del contratto di locazione, in caso di vincoli ad esso connessi), ovvero adeguate e dettagliate informazioni circa i lavori da eseguire.

Gli operatori hanno, inoltre, la facoltà di richiedere a Telecom Italia di effettuare sopralluoghi, direttamente o tramite un soggetto terzo incaricato; ferma restando la facoltà di adire l'Autorità ai fini della risoluzione di eventuali controversie fondate sulla mancata condivisione delle motivazioni fornite da Telecom Italia.

Appare in ogni caso necessario che l'esercizio di tali facoltà di verifica e richiesta di chiarimenti di dettaglio da parte degli operatori avvenga in tempi certi e rapidi, in modo tale da non risolversi in rallentamento delle attività di allestimento dei siti, con un evidente danno in capo ad altri operatori interessati.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Linee guida procedurali per la gestione degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato alla rete locale

1. Le procedure per la gestione degli ordinativi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale devono risultare atte ad assicurare almeno:

a) la fornitura di *Number Portability* anche in relazione alle numerazioni secondarie associate ai servizi ISDN di Telecom Italia;

b) la possibilità di richiedere separatamente la disattivazione della prestazione di *Number Portability* o del servizio di accesso disaggregato, ancorché precedentemente richiesti in modalità congiunta e, relativi al medesimo cliente;

c) adeguati meccanismi per la sincronizzazione fra più ordinativi di lavoro relativi al medesimo cliente, nel caso di utenza multilinea e/o multinumero, per il servizio di accesso disaggregato e per le eventuali richieste di *Number Portability*;

d) la possibilità, su richiesta del cliente, di variazione della destinazione d'uso di un servizio di accesso disaggregato senza necessità di cessazione del servizio di accesso disaggregato esistente e dell'eventuale prestazione di *Number Portability* associata.

Art. 2

Capacità di evasione giornaliera minima degli ordinativi per servizi di accesso disaggregato

1. In fase di avvio del processo di implementazione, la capacità di evasione giornaliera minima di ordinativi relativi a servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale è fissata in 10.000 ordinativi per giorno lavorativo.

2. La capacità di evasione giornaliera minima fissata al precedente comma 1 è da intendersi riferita anche alle richieste di prestazioni di *Number Portability* associate e contestuali alla richiesta di servizi di accesso disaggregato.

3. L'Autorità si riserva di rivedere il numero minimo di attivazioni giornaliere entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, in conformità con le esigenze del mercato.

Art. 3

Informazioni sul calendario delle attività di allestimento dei siti di co-locazione

1. Telecom Italia fornisce agli operatori interessati, a cadenza mensile, una informativa dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento in relazione a ciascun sito di co-locazione, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) data di conferma degli ordinativi;

b) regime amministrativo applicato allo svolgimento dei lavori e indicazione della data di richiesta delle eventuali autorizzazioni e/o concessioni edilizie alle Amministrazioni competenti;

c) data indicativa di prevista consegna.

2. Telecom Italia fornisce agli operatori l'indicazione puntuale della data di ingresso in ciascun sito di co-locazione, con un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, nel caso di sito di nuovo allestimento, e di 5 giorni lavorativi, nel caso di predisposizione di nuovo modulo in un sito già operativo.

Art. 4

Offerta wholesale per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale

1. Gli operatori titolari di un contratto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso a rivolte ad altri operatori.

2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997.

3. Sono altresì legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1 gli operatori muniti di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio.

4. Gli operatori di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente, nonché, nel caso di un cliente precedentemente titolare di un contratto di abbonamento con Telecom Italia, copia della manifestazione di volontà del tale cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia.

5. L'operatore fornitore del servizio intermedio di accesso è tenuto al rispetto delle disposizioni recate all'articolo 7 della delibera n. 2/00/CIR ed all'articolo 4 della delibera n. 13/00/CIR.

6. In caso di richiesta congiunta di portabilità del numero, l'ordinativo inviato a Telecom Italia deve indicare l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *Recipient*.

Art. 5

Cessione di contratti di co-locazione

1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, dettagliate condizioni procedurali relative alla cessione da parte di un operatore ad un altro operatore del proprio contratto di co-locazione sottoscritto con Telecom Italia.

2. L'operatore cedente non può richiedere all'operatore cessionario condizioni economiche diverse da quelle definite nell'ambito dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per i servizi di co-locazione e del contratto oggetto di cessione.

Art. 6

Verifiche sulla disponibilità e sui costi di allestimento di spazi di co-locazione

1. Telecom Italia include nel manuale di procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, procedure atte a consentire all'operatore di effettuare, direttamente o mediante soggetti terzi appositamente designati, sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo.

2. In caso di esito negativo, lo studio di fattibilità deve riportare adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.

3. In caso di esito positivo, lo studio di fattibilità deve riportare una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, con particolare riferimento alla attuale capacità di fornitura di servizi di alimentazione e condizionamento ed alla eventuale necessità di ampliamento dei relativi impianti, ovvero di realizzazione di ulteriori impianti.

4. Entro 10 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore.

5. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate a Telecom Italia per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, nonché a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti e delle fatture pagate a soggetti terzi i fornitori per l'espletamento dei lavori di allestimento dei siti indicati nei preventivi.

6. L'operatore, qualora riscontri l'applicazione di condizioni economiche adeguatamente giustificate o comunque superiori ai prezzi correnti di mercato per servizi analoghi, può adire i competenti uffici dell'Autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 7

Disposizioni finali

1. Telecom Italia è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del presente provvedimento entro 45 giorni dalla data di notifica e ad adeguare alle medesime disposizioni i contenuti dell'Offerta di Riferimento ed il manuale di procedura di cui all'articolo 4 della delibera n. 2/00/CIR.

2. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Le attività dell'Unità per il Monitoraggio di cui alla delibera n. 5/00/CIR sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 25 luglio 2001

Il Commissario relatore

VINCENZO MONACI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

VICO VINCENZI

Delibera n. 393/01/CONS del 10 ottobre 2001

Offerta *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 19 giugno 1992, serie L n. 165;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1994, n. 112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 26 ottobre 1997, serie L n. 295;

VISTA la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 20 gennaio 1998, serie L n. 14;

VISTA la propria delibera n. 66/98, recante "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera n. 101/99, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n. 73;

VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, recante "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;

VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, recante “Nuove condizioni economiche per l’offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la propria delibera n. 15/00/CIR, recante “Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all’art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati *Ring e Full Business Company*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2001, n. 17;

VISTA la propria delibera n. 89/01/CONS, recante “Consultazione pubblica finalizzata a valutare l’opportunità di disporre di un’offerta *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2001, n. 48;

VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, recante “Integrazione dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l’accesso all’offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 marzo 2001, n. 56;

VISTA la propria delibera n. 4/01/CIR, recante “Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2001, n. 57;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, recante “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;

VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, recante “Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTI i documenti acquisiti da parte degli operatori licenziatari ed autorizzati nell’ambito della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 89/01/CONS;

SENTITA la società Telecom Italia s.p.a. in data 20 giugno 2001;

SENTITE le società Adriacom, Albacom, Blixer, Blu, Cities on Line, E.biscom, Edisontel, Infostrada, KPNQWest, Lombardia.Com, ITS, MCI WorldCom, MC-Link, Netscalibur Italia, Noi.Com, Peppercom, Serena.com, Tele2 Italia, Teti, Tibercom, Wind, in data 27 giugno 2001;

SENTITA l’Associazione Italiana Internet Service Provider in data 27 giugno 2001;

VISTI i documenti delle società Cities On Line e KPNQWest, pervenuti in data 4 luglio 2001;

VISTO il documento della società Telecom Italia s.p.a. del 9 luglio 2001;

VISTO il documento condiviso dalle società @dria.com, Albacom, Blixer, Blu, Cities On Line, COIT Telecom, Edi&Sons, Infostrada, KPNQwest, Lombardiacom, MCI WorldCom, Noicom, PepperCom, Planetnetwork, Serena.Com, Telcom3, Teti, Tibercom, Wind del 13 luglio 2001;

VISTO il documento della società Edisontel del 21 luglio 2001;

VISTA la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio;

VISTO il documento della società E.bone del 4 settembre 2001;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il percorso istruttorio

In data 14 febbraio 2001, l’Autorità ha avviato – con la delibera n. 89/01/CONS – il procedimento istruttorio finalizzato a valutare l’opportunità circa la predisposizione di un’offerta *wholesale* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati.

Nell'ambito della consultazione pubblica, avviata con la delibera citata, sono pervenuti i contributi di 32 operatori di telefonia vocale, nonché quello dell'Associazione Italiana Internet Service Providers (di seguito AIP).

In data 20 giugno 2001 è stata ascoltata la società Telecom Italia (di seguito TI), mentre il 27 giugno 2001, sono stati ascoltati, rispettivamente, gli operatori licenziatari alternativi (di seguito OLO) e l'AIP.

A seguito delle audizioni indicate, alcuni operatori hanno inviato ulteriori contributi, finalizzati ad approfondire aspetti tecnici, economici e regolamentari pertinenti al procedimento in corso.

L'Autorità si è inoltre avvalsa del supporto del CIRET – Politecnico di Milano – che ha contribuito all'analisi economica e concorrenziale del settore delle linee affittate, con particolare attenzione al mercato *wholesale*.

In data 6 agosto 2001, infine, l'Autorità ha disposto una proroga di sessanta giorni al termine di chiusura del procedimento, fissando lo stesso al 14 ottobre 2001.

2. Il quadro giuridico di riferimento

Come noto, l'Autorità, con la delibera n. 197/99, ha notificato la società Telecom Italia s.p.a. come organismo dotato di significativo potere di mercato nel mercato nazionale delle linee affittate, in quanto *“oltre a detenere una quota di mercato molto significativa, mantiene ancora una notevole capacità di determinare le condizioni di mercato soprattutto in ragione della sua precedente posizione di operatore monopolista di telecomunicazioni (...)”*.

Nella delibera n. 171/99, inoltre, l'Autorità ha incluso il servizio di linee affittate offerte dall'operatore *incumbent* tra i servizi regolamentati, proprio alla luce della particolare posizione di forza detenuta da Telecom Italia nel mercato indicato.

Nella delibera n. 389/00/CONS, paragrafo 1, l'Autorità ha sottolineato che *“le linee affittate rivestono un duplice ruolo nel mercato delle telecomunicazioni: da un lato, si configurano come un servizio di telecomunicazioni rivolto alla generalità della clientela finale e rispetto al quale vanno perseguite condizioni di fornitura concorrenziali; dall'altro, costituiscono un fattore di produzione indispensabile agli operatori nuovi entranti al fine di poter predisporre offerte di servizi di telecomunicazioni alternative a quella dell'operatore storico”*. Nello stesso procedimento, l'Autorità ha ritenuto opportuno distinguere tra circuiti di interconnessione e linee affittate, dando luogo a due decisioni distinte.

Il valore di bene intermedio delle linee affittate, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni era, infine, già stato definito nella delibera n. 101/99 (Titolo VII).

L'importanza della distinzione tra offerta *retail* e *wholesale* è stata avvertita dall'Autorità fin dalla delibera n. 711/00/CONS, con la quale si è provveduto ad effettuare una prima riorganizzazione del mercato delle linee affittate che ha portato all'approvazione della nuova offerta di Telecom Italia dedicata agli OLO, agli *Internet Service Providers* (di seguito ISP) e ai clienti finali, nonché all'adozione di un *Service Level Agreement* per la fornitura e riparazione dei circuiti diretti.

Inoltre, con la delibera n. 4/01/CIR, paragrafo 4, l'Autorità ha rimandato al procedimento in oggetto l'analisi delle condizioni economiche dell'offerta *wholesale* per il servizio di collegamento tra il nodo dell'operatore e quello di Telecom Italia, effettuato tramite circuito diretto numerico (CDN).

Con la delibera n. 10/00/CIR, infine, l'Autorità ha disposto l'inserimento, nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di TI (di seguito OIR), dei circuiti parziali a 64 Kbit/s e 2 Mbit/s fino a 5 km e dei circuiti a 34 Mbit/s a 2 e 5 km, definendone, nella successiva delibera n. 18/01/CIR, le relative condizioni economiche. In tale contesto, il circuito parziale è definito come il servizio destinato a *“realizzare un collegamento tra un punto terminale di rete ed il nodo dell'operatore interconnesso”*. Nella stessa delibera n. 10/00/CIR si disponeva l'inserimento nell'OIR delle condizioni tecnico-economiche per l'accesso alle *cable stations*, chiedendo che le condizioni economiche dei circuiti di *backhauling* erano quelle previste per le linee affittate (ovvero Allegato A alla delibera n. 711/00/CONS).

3. Il contesto economico e di mercato

Nella delibera n. 389/00/CONS il mercato delle linee affittate è stato distinto in due segmenti: i circuiti di breve distanza fino a 5 km (ovvero urbani e di accesso) e quelli di lunga distanza (trasporto o *backbone*). Sui due segmenti, l'analisi del mercato e della concorrenza aveva portato alla conclusione che entrambi i mercati fossero caratterizzati da un monopolio di fatto in capo a Telecom Italia, anche se nel segmento dei circuiti di lunga distanza si ravvisavano alcuni accenni di apertura alla concorrenza.

Nel corso del procedimento istruttorio in oggetto, è stato richiesto alle parti intervenute di fornire un quadro della situazione di mercato e concorrenziale esistente, al fine di acquisire valutazioni in merito ad eventuali significative evoluzioni nelle situazioni di mercato descritte.

Sul punto è emerso quanto segue.

Per quanto riguarda il mercato delle linee affittate di lunga distanza, TI ritiene che questo sia ormai caratterizzato da un sufficiente grado di concorrenzialità, dovuto alla presenza di infrastrutture alternative (es. reti di società quali Ferrovie dello Stato, Enel, Autostrade). Sullo stesso mercato, la maggior parte degli OLO e l'AIP hanno dichiarato di riscontrare una situazione di apprezzabile concorrenza limitatamente ad alcune tratte considerate maggiormente remunerative (es. Milano-Torino o Milano-Roma), laddove sul resto delle tratte, con particolare riferimento al Sud Italia, permane la marcata dominanza di Telecom Italia.

Per quanto riguarda il mercato dei circuiti di breve distanza, gli OLO e l'AIP hanno ribadito come la situazione permanga di sostanziale monopolio di TI. Inoltre, le parti hanno sottolineato come in alcune città (generalmente i maggiori centri), a TI si stiano affiancando operatori che hanno stretto accordi con le società municipalizzate. Tale situazione, tuttavia, non sembra aver finora portato benefici sostanziali in termini di pressione concorrenziale, laddove al monopolio di TI tenderebbe a sostituirsi una situazione di mercato caratterizzata da prezzi dell'operatore nuovo entrante allineati a quelli dell'*incumbent*.

Per altro verso, l'analisi istruttorie ha accertato che il mercato continua a caratterizzarsi per l'esistenza di elevate barriere all'ingresso, derivanti dagli alti costi di investimento, dai lunghi tempi di realizzazione delle infrastrutture alternative ed, infine, dagli elevati livelli di rischio — ovvero dall'incertezza sui profitti — associati allo sviluppo di infrastrutture di rete alternative, soprattutto nelle aree geografiche considerate meno remunerative da parte degli operatori.

In definitiva, quindi, il quadro di mercato che emerge non modifica significativamente quello indicato nella delibera n. 389/00/CONS, risultando caratterizzato da una generale posizione di dominanza della società Telecom Italia, maggiormente accentuata nel mercato dei circuiti di breve distanza.

4. Le valutazioni dell'Autorità

4.1 L'opportunità di un'offerta *wholesale* di linee affittate

Come ricordato in precedenza, l'Autorità ha da tempo riconosciuto l'importanza delle linee affittate come bene intermedio, necessario — quindi — per offrire un collegamento *end-to-end* ai clienti finali. L'analisi sulle condizioni economiche e concorrenziali ha ribadito le caratteristiche peculiari del mercato delle linee affittate *wholesale*.

Sul punto, le parti hanno espresso posizioni discordanti.

Telecom Italia ritiene che, nel mercato dell'accesso, l'Autorità, con gli interventi relativi all'*Unbundling del local loop* da una parte, e all'inserimento dei circuiti parziali nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento, dall'altra, abbia reso disponibili agli operatori alternativi quegli elementi di rete, di difficile duplicazione, necessari per fornire un collegamento *end-to-end* a condizioni economiche concorrenziali. Inoltre, la società ritiene che, attraverso la predisposizione di un'offerta *wholesale* che interessi tutte le componenti di una linea affittata, si incoraggerebbe il solo servizio di rivendita di capacità, a detrimento degli investimenti nella costruzione di infrastrutture alternative.

Diversamente da TI, gli OLO ritengono che la predisposizione di un'offerta *wholesale* di linee affittate sia necessaria per garantire una concorrenza effettiva nell'offerta di circuiti all'utenza finale. Dal punto di vista del contenuto, per gli OLO l'offerta dovrebbe prevedere gli stessi servizi regolamentati con la delibera n. 711/00/CONS, differenziandosene per le migliori condizioni economiche e di qualità.

Per l'AIP, infine, l'offerta *wholesale* dovrebbe comprendere tutte le componenti delle linee affittate, dal momento che gli ISP non possono accedere all'Offerta di Interconnessione di Riferimento.

Con riferimento alle caratteristiche di *input* produttivo delle linee affittate, il procedimento istruttorio ha definitivamente accertato come le linee affittate servano, da una parte, agli OLO per offrire i propri servizi di telecomunicazioni sia a livello *wholesale* che *retail* e, dall'altra, agli ISP per rivendere capacità al fine di consentire ai propri clienti l'accesso ad Internet, pervenendo, in tal modo, a conclusioni pienamente in linea con quanto indicato dalla Commissione europea⁽¹⁾.

Al riguardo, si è provveduto ad effettuare un'analisi degli orientamenti emersi in sede comunitaria, dai quali emerge un percorso evolutivo che attribuisce sempre maggior enfasi ai mercati *wholesale*.

In particolare, l'Unione europea, nell'Allegato alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", distingue espressamente tra il mercato della "fornitura di linee affittate agli utenti finali" e quello della "fornitura all'ingrosso di linee affittate ad altri fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica", quali mercati da inserire nella decisione della Commissione relativa ai mercati dei prodotti e dei servizi, al fine dell'analisi necessaria per individuare gli organismi con significativo potere di mercato.

A livello di Stati membri, l'*Autorité de régulation des télécommunications* francese (ART) ha pubblicato, il 25 luglio 2001, una "Raccomandazione relativa ad un'offerta di linee affittate di France Télécom agli operatori, per permettere loro di assicurare il servizio ai propri clienti". Nel "Rapporto sull'analisi della concorrenza sui servizi di trasporto dati ad alta velocità" la stessa ART, nella definizione del mercato rilevante, ha identificato due mercati di linee affittate: quello intermedio dei servizi agli OLO ed agli ISP e quello finale alle imprese.

Inoltre, anche in Gran Bretagna, l'*Office of Telecommunications* (OFTEL) ha pubblicato, nell'agosto 2000, il documento per la consultazione pubblica "National leased lines: Effective competition review and policy options", nel quale ci si sofferma a lungo sul mercato *retail* e *wholesale* di linee affittate, distinguendo quest'ultimo in "terminating segment" e "trunk segment".

Infine, alcune analisi di mercato condotte da importanti Istituti di ricerca, hanno sottolineato l'importanza di un'offerta all'ingrosso di linee affittate, sulla quale, come indicato, alcuni paesi europei hanno iniziato ad intervenire⁽²⁾.

Per quanto riguarda, infine, i destinatari di un'offerta *wholesale* di linee affittate, nella Relazione introduttiva alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica", viene indicata, tra le principali finalità della stessa, quella di "regolare tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica con un'unica autorizzazione generale, limitando la concessione di diritti specifici solamente all'assegnazione di frequenze radio e dei numeri. (...)".

Inoltre, all'art. 3 si stabilisce che tutti i servizi e le reti di comunicazione elettronica siano subordinati alla concessione di un'autorizzazione generale, laddove, all'art. 4, tra i diritti derivanti dall'autorizzazione generale, vengono inclusi "il diritto di fornire al pubblico servizi di comunicazione elettronica e di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di servizi pubblici e il diritto a costruire reti di comunicazione elettronica e di richiedere i necessari diritti di passaggio". Da quanto riportato, emerge la tendenza ad uniformare il titolo autorizzatorio tra OLO ed ISP, sia per la fornitura dei servizi di telecomunicazioni, sia per la possibilità di negoziare l'interconnessione.

In tal senso, la stessa Autorità ha sancito, con la propria delibera n. 3/01/CIR, la "convergenza" tra OLO ed ISP, estendendo ai soggetti titolari di autorizzazione generale, l'accesso all'offerta *wholesale* del canale virtuale permanente, ovvero, al pari delle linee affittate, di un bene intermedio.

Sulla base delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene opportuna la predisposizione di un'offerta *wholesale* di linee affittate destinata agli operatori licenziatari (OLO) ed ai soggetti, titolari di autorizzazione generale, fornitori di accesso ad Internet, sia in considerazione del grado di sviluppo del mercato italiano, sia con riferimento all'evoluzione della normativa europea e dei principali paesi comunitari.

(1) Raccomandazione della Commissione europea C(1999) 3863 del 24 novembre 1999.

(2) The Yankee Group report, Convergent Communications Europe, Agosto 2001.

Peraltro, l'Autorità si riserva, a valle di una verifica sulle condizioni di concorrenza effettivamente sviluppatesi in particolari segmenti di mercato, di rivedere le modalità dell'intervento regolamentare, prevenendo, ove le condizioni di mercato lo consentano, una maggiore libertà nella fissazione del prezzo da parte dell'operatore *incumbent*.

4.2 Il contenuto dell'offerta *wholesale* di linee affittate

Al fine di permettere ai clienti finali, da una parte, ed agli operatori licenziatari e fornitori di accesso ad Internet (titolari di autorizzazione generale), dall'altra, di accedere allo stesso servizio, si ritiene opportuno che le tipologie di circuito oggetto delle offerte *retail* e *wholesale* siano le medesime.

In tali termini, la società Telecom Italia dovrà presentare un'offerta *wholesale* di linee affittate per tutte le tipologie di circuito attualmente previste dall'offerta *retail* (delibera n. 711/00/CONS), applicandovi una riduzione del prezzo che scorpori i costi di commercializzazione e quelli di gestione del cliente, secondo il principio del *retail minus*. La proposta, pertanto, dovrà presentare la stessa struttura - anche in termini di classi di sconto - dell'offerta di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

La congruità delle condizioni economiche proposte verrà verificata dall'Autorità che, se ritenuto opportuno, potrà modificarle. Una volta approvata, la proposta costituirà l'offerta *wholesale* di linee affittate di Telecom Italia, destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Per quanto riguarda la qualità dei circuiti oggetto della offerta *wholesale*, l'Autorità, come già indicato nella delibera n. 711/00/CONS, ritiene indispensabile la previsione di un *Service Level Agreement* (SLA) con l'indicazione di tempi certi di fornitura e riparazione dei circuiti, nonché di un sistema di penali da applicare in caso di mancato rispetto dei tempi previsti. Tale necessità, oltre ad essere riconosciuta a livello di operatori e clienti di linee affittate, è anche sottolineata dalla Commissione europea, nonché da indagini di mercato.

Per tali motivazioni l'Autorità, nelle more della corrente attività di monitoraggio finalizzata a verificare, in particolare, lo stato di prima applicazione dello SLA indicato, ritiene opportuno applicare alla nuova offerta di linee affittate *wholesale*, il *Service Level Agreement* base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS.

Al termine dell'attività di monitoraggio indicata, inoltre, l'Autorità, disponendo di un quadro esauriente sull'effettivo stato di implementazione dello SLA, valuterà l'opportunità di predisporre un *Service Level Agreement* da applicare esclusivamente all'offerta *wholesale* di linee affittate.

Fino a tale data, pertanto, l'Allegato B alla delibera n. 711/00/CONS costituirà il *Service Level Agreement* base, da applicare sia nei confronti dei clienti finali, che degli operatori licenziatari e dei fornitori di accesso ad Internet titolari di un'autorizzazione generale.

A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta *wholesale* di linee affittate, infine, gli operatori licenziatari, nonché i fornitori di accesso ad Internet, titolari di un'autorizzazione generale, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta *wholesale*, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

UDITA la relazione della dott.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Condizioni di offerta

1. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* di linee affittate, secondo le indicazioni contenute nella presente delibera, entro 15 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. La struttura della offerta *wholesale* deve assumere a riferimento l'offerta *retail*, attualmente disciplinata dalla delibera n. 711/00/CONS, sia in termini di categorie di circuiti considerate, sia con riguardo alle classi di sconto.

3. I valori economici devono essere determinati sottraendo dai prezzi *retail*, attualmente previsti nella delibera n. 711/00/CONS, i costi di commercializzazione e di gestione del cliente.

4. L'offerta *wholesale* di linee affittate di cui al presente articolo sarà destinata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

Art. 2

Service Level Agreement

1. Il *Service Level Agreement* base dell'offerta *retail*, di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, costituisce parte integrante dell'offerta di linee affittate *wholesale* di Telecom Italia e deve, pertanto, essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

2. I destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, possono richiedere a Telecom Italia, dietro corresponsione di una somma aggiuntiva da definire su base contrattuale, la definizione di condizioni di fornitura e riparazione di linee affittate diverse da quelle indicate nel *Service Level Agreement* base di cui al precedente comma 1. In tali casi, Telecom Italia è obbligata a rispettare il principio di non discriminazione ed a negoziare, se richiesto, il servizio di riparazione di linee affittate 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

3. L'Autorità si riserva, al termine della corrente attività di monitoraggio sullo stato di prima applicazione dello SLA di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, di predisporre un *Service Level Agreement* da applicare esclusivamente all'offerta *wholesale* di linee affittate.

Art. 3

Migrazione dei contratti

1. A seguito dell'entrata in vigore dell'offerta *wholesale* di linee affittate, i destinatari dell'offerta di cui all'art. 1, comma 4, potranno "migrare" dai contratti attualmente in essere verso quelli contenenti le condizioni dell'offerta *wholesale*, senza penali, né costi tecnici d'accesso aggiuntivi, qualora il circuito esista e sia già utilizzato.

2. I prezzi del nuovo contratto, relativi all'offerta *wholesale* di linee affittate, si applicano retroattivamente dalla data di entrata in vigore dell'offerta *wholesale* di linee affittate.

Art. 4

Obblighi di pubblicazione

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova offerta *wholesale* di linee affittate, nonché il *Service Level Agreement* base di cui all'Allegato B della delibera n. 711/00/CONS, a far data dal giorno successivo la notifica del provvedimento di approvazione delle condizioni economiche.

2. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet tutte le informazioni riguardanti le proprie strutture di riferimento per la richiesta di consegna e segnalazione dei guasti dei circuiti da parte degli utilizzatori, completi di numero di telefono e numero di fax. L'indicazione delle strutture competenti per la segnalazione dei guasti dovrà essere indicata anche nei contratti stipulati tra Telecom Italia ed i singoli utilizzatori di linee affittate.

Art. 5

Disposizioni finali

1. L'offerta *wholesale* di linee affittate entra in vigore dalla data di notifica delle relative condizioni economiche da parte dell'Autorità.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 24/01/CIR del 29 novembre 2001

Disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale

Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2001, n. 292

L'AUTORITÀ

NELLA sua seduta della Commissione infrastrutture e reti del 29 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla "Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni" (*Open Network Provision - ONP*);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla "Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 1/CIR/98, del 24 luglio 1998, recante "Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia";

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";

VISTA la comunicazione della Commissione 98/C 265/02 sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa alla identificazione di organismi di telecomunicazione aventi notevole forza di mercato;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM(2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "*Unbundled Access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet*";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/CE del 25 maggio 2000, "relativa all'accesso disaggregato all'anello locale: consentire la fornitura concorrenziale di una gamma completa di servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare dei servizi multimediali a larga banda e di Internet ad alta velocità";

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2887/2000/EC del 5 dicembre 2000 relativo all'accesso disaggregato alla rete locale;

VISTA la propria delibera n. 13/00/CIR del 6 dicembre 2000, recante “Valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia avente ad oggetto gli aspetti tecnici e procedurali dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e procedure per le attività di predisposizione ed attribuzione degli spazi di co-locazione”;

VISTA la propria delibera 14/00/CIR, del 21 dicembre 2000, recante “Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000”;

VISTA la propria delibera 15/00/CIR, del 21 dicembre 2000, recante “Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali x-DSL di Telecom Italia denominati *ring e full business company*”;

VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, del 22 febbraio 2001, recante “Integrazione dell'articolo 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente”;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTE le risultanze della “consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso (*shared access*) nella rete locale in doppino e sul problema della gestione dello spettro (*spectrum management*) dei sistemi xDSL” avviata dall'Autorità in data 27 giugno 2001 e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 15/01/CIR, del 25 luglio 2001, recante “Integrazione delle linee guida in materia di implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale”;

VISTA la propria lettera del 5 luglio 2001 indirizzata a Telecom Italia nella quale l'Autorità ha invitato la Società, nel provvedere alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001, a tener conto delle indicazioni contenute nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 5 dicembre 2000;

SENTITA la società Telecom Italia nel corso dell'audizione svoltasi il 19 ottobre 2001 nell'ambito del procedimento istruttorio relativo alla “valutazione dell'offerta di riferimento per il 2001” in merito all'opportunità di inserire nell'Offerta di Riferimento il servizio di accesso condiviso;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La delibera n. 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, più specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale.

2. In particolare, l'articolo 9 (commi 1, 2 e 3) della predetta delibera pone in capo a Telecom Italia, in qualità di operatore notificato alla Commissione europea come “avente notevole forza di mercato” nei mercati della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di presentare un'Offerta di Riferimento contenente una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta per i servizi di accesso disaggregato indicati all'articolo 4 della stessa delibera, nonché il relativo manuale di procedura ed una proposta di *Service Level Agreement*.

3. In data 5 dicembre 2000, l'Unione europea ha emanato il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2887/2000/CE, relativo all'accesso disaggregato alla rete locale; il regolamento fissa disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri, circa i contenuti minimi dell'Offerta di Riferimento di servizi di accesso disaggregato. Il predetto regolamento fissa, inoltre, disposizioni puntuali in merito alla fornitura di informazioni, alle procedure di ordine e di fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

4. Il regolamento n. 2887/2000/CE dispone per gli operatori notificati l'obbligo di pubblicare dal 31 dicembre 2000 un'offerta di riferimento per l'“accesso disaggregato alla rete locale”, che comprende sia “..l'accesso completamente disaggregato alla rete locale..”, sia “..l'accesso condiviso alla rete locale..”. In base alle

definizioni riportate nel regolamento, l'“accesso completamente disaggregato alla rete locale” consiste nella “fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*) dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica”. L'“accesso condiviso (*shared access*) alla rete locale” consiste invece nella “fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso della banda non vocale di frequenza dello spettro disponibile sulla coppia elicoidale metallica; la rete locale continua ad essere impiegata dall'operatore notificato per fornire al pubblico il servizio telefonico”.

5. Il regolamento n. 2887/2000/CE assegna, inoltre, alle Autorità nazionali di regolamentazione compiti di vigilanza e intervento, con l'obiettivo di assicurare condizioni di non discriminazione, concorrenza leale, efficienza economica e massimo vantaggio per la clientela nella fornitura dei servizi di accesso disaggregato.

6. Il regolamento n. 2887/2000/CE all'art. 2 (b) indica come soggetti legittimati a richiedere la fornitura di un servizio di accesso disaggregato alla rete locale, sia esso “full unbundling” o accesso condiviso, “il terzo debitamente autorizzato ai sensi della direttiva 97/13/CE(7) o abilitato a fornire servizi di comunicazioni in virtù della legislazione nazionale e che ha titolo all'accesso disaggregato ad una rete locale”.

7. L'articolo 3 della delibera n. 2/00/CIR dispone che i soggetti legittimati a richiedere la fornitura di servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale sono gli operatori licenziatari ai sensi del d.m. 25 novembre 97 recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”.

8. L'articolo 2 della delibera n. 467/00/CONS dispone che la disciplina in materia di autorizzazioni generali si applica ai servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico diversi dalla telefonia vocale e dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze.

9. La delibera n. 3/01/CIR integra l'articolo 3 della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazione generale l'accesso all'offerta *wholesale* del servizio di “canale virtuale permanente”.

10. L'articolo 4 comma 3 della delibera n. 15/01/CIR estende agli operatori autorizzati l'accesso ad offerte *wholesale* di servizi di accesso formulate da parte di OLO (*Other Licensed Operator*).

11. Allo scopo di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito all'implementazione delle modalità di accesso condiviso per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione in doppino di rame con i sistemi xDSL, l'Autorità ha attivato, in data 27 giugno 2001, una consultazione pubblica sulla implementazione dell'accesso condiviso e gestione dello spettro nella rete di distribuzione in doppino di rame. La scelta dell'Autorità di avviare una consultazione pubblica è maturata nell'ambito dell'attività dell'Unità per il Monitoraggio, con il consenso unanime degli operatori, sulla base dell'esigenza, diffusamente percepita, di definire *ex ante* alcune linee guida di natura tecnica ed economica. Dall'esame delle risultanze della consultazione sono emerse una serie di tematiche meritevoli di approfondimenti, di seguito richiamate.

12. Il servizio di accesso condiviso non richiede l'utilizzo di risorse scarse, né in termini di frequenze, né in termini di numerazione. L'Autorità ha pertanto ritenuto di includere tra i soggetti aventi titolo a richiedere il servizio di accesso condiviso anche i soggetti titolari di autorizzazione generale, a condizione che essi assumano gli stessi oneri degli operatori licenziatari per quanto riguarda la fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso condiviso.

13. Il servizio di accesso condiviso si basa sul fatto che i servizi di telefonia vocale ed alcuni servizi a larga banda, trasmessi con tecnica xDSL, utilizzano diverse bande di frequenza e possono quindi coesistere sullo stesso doppino (*modem* adatti a tale scopo sono ad es. quelli utilizzante la tecnica ADSL e VDSL). Un aspetto emerso dalla consultazione riguarda il fatto che la rete di accesso prevede oggi il trasporto della telefonia vocale con tecnica analogica POTS e numerica ISDN. La normativa internazionale e lo stato attuale della tecnologia consentono di realizzare l'accesso condiviso sia nel caso POTS sia nel caso ISDN. Questa seconda possibilità è stata introdotta in alcuni paesi europei con opportuni accorgimenti tecnici per evitare interferenze tra linee che utilizzano ADSL su POTS e linee che utilizzano ADSL su ISDN. Allo scopo di non discriminare gli utenti (il cui numero è sempre crescente) connessi tramite linee ISDN, l'Autorità ha ritenuto di contemplare la possibilità di implementare entrambe le soluzioni, a condizione che siano praticabili gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare interferenze dannose tra linee che già utilizzano ADSL su POTS e le linee su cui si intende utilizzare ADSL su ISDN.

14. Un altro elemento emerso dalla consultazione riguarda il fatto che per l'implementazione dell'accesso condiviso è necessario utilizzare, sia nella terminazione d'utente sia nella centrale locale pertinente, uno

splitter che effettui gli opportuni filtraggi del segnale su doppino per evitare interferenze tra servizi di telefonia vocale e servizi xDSL. Lo *splitter* è quindi un dispositivo singolo che viene utilizzato da entrambi gli operatori. La scelta su quale degli operatori in *line sharing* debba fornire lo *splitter* influenza in modo determinante tempi, modi e costi di implementazione del servizio di accesso condiviso. Su tale punto l'Autorità ha determinato che il soggetto che fornisce lo *splitter*, tanto nella centrale locale, che presso la terminazione dell'utente, sia l'operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Tale scelta è stata dettata dalle seguenti considerazioni:

- a) favorire la rapidità e facilità di implementazione dell'accesso condiviso;
- b) ridurre i costi di implementazione;
- c) ridurre gli spazi occupati dagli *splitter* sia nelle aree riservate alla co-locazione che sul permutatore dell'operatore notificato;
- d) semplificare le attività da effettuare in caso di migrazione tra servizi *shared access* e *full unbundling*;
- e) scegliere la soluzione che presenta la maggiore analogia strutturale con il *full unbundling* e che quindi consente il riuso di esperienza e procedure pregresse;
- f) ridurre al minimo i disservizi del cliente finale, facendo in modo che quest'ultimo abbia rapporti commerciali, per quanto riguarda i servizi xDSL, unicamente con l'operatore che fornisce tali servizi.

15. Nell'ambito della consultazione sono stati trattati temi riguardanti le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso. L'implementazione dell'accesso condiviso richiede sia elementi della rete di distribuzione già utilizzati dall'operatore notificato per la fornitura del servizio di telefonia vocale, sia elementi aggiuntivi specifici per la fornitura del servizio di accesso condiviso (ad. es. *splitter*, cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine con l'operatore che ha richiesto accesso condiviso). L'Autorità ritiene che le condizioni economiche di offerta debbano essere definite, nel rispetto del principio dell'orientamento ai costi, attribuendo all'operatore che richiede accesso condiviso solo i costi incrementali necessari per la predisposizione dell'accesso condiviso ed escludendo i costi comuni in quanto già coperti dalle attuali tariffe per i servizi di telefonia. Tra i costi incrementali l'Autorità pone quelli necessari per:

- a) *splitter* (se fornito dall'operatore notificato);
- b) alimentazione dello *splitter* in centrale (solo nel caso di *splitter* attivi);
- c) spazi di centrale per alloggiamento *splitter* (nel caso di *splitter stand alone*);
- d) cavi di raccordo tra il permutatore dell'operatore notificato e il permutatore di confine con l'operatore che utilizza il servizio di accesso condiviso;
- e) effettuazione della permuta necessarie ai collegamenti per l'accesso condiviso;
- f) manutenzione addizionale necessaria per l'accesso condiviso;
- g) costi dell'implementazione della linea (qualora necessario);
- h) co-locazione a carico dell'operatore che richiede accesso condiviso, ove questi già non abbia co-locazione per altri fini.

16. L'Autorità ha inoltre riscontrato, dalle risultanze della consultazione, l'interesse da parte di alcuni operatori a valorizzare il ruolo dell'accesso condiviso, inteso ad allargare l'accesso alla rete locale ad un numero di soggetti maggiore di quanto non sia possibile con il *full unbundling*, introducendo la possibilità di fornire o acquistare servizi *wholesale* basati appunto sull'utilizzo di linee in accesso condiviso. Sotto un profilo contrattuale-gestionale, l'introduzione della possibilità di un'offerta *wholesale* pone l'esigenza di definire i rapporti tra gli operatori coinvolti nel processo di fornitura dei servizi all'utente finale: l'operatore notificato, l'operatore titolare del contratto con il cliente finale e l'operatore che ha un contratto di accesso disaggregato (condiviso) con l'operatore notificato e che fornisce il servizio intermedio. Appare peraltro opportuno specificare che, alla luce del vigente regime autorizzatorio, la possibilità di realizzare offerte di servizi *wholesale* è riservata agli operatori titolari di licenza individuale.

UDITA la relazione finale del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni e riferimenti

1. Ai fini delle disposizioni del presente provvedimento, si intende per:

a) “accesso disaggregato alla rete locale”, i servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale e di accesso condiviso alla rete locale, di cui ai successivi punti c) e d) del presente articolo;

b) “sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa;

c) “servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale”, il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica;

d) “servizio di accesso condiviso”, il servizio che consiste nella fornitura dell'accesso alla porzione di spettro non utilizzata per servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica in rame della rete locale o della sottorete locale. In tale porzione di spettro, l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso può fornire servizi basati su tecnologia xDSL, mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico del servizio telefonico;

e) “operatore notificato”, ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato come avente notevole forza di mercato ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 1997, n. 318;

f) “operatore licenziatario”, ogni organismo di telecomunicazioni titolare di una licenza individuale ai sensi dell'art. 2, commi 2, lett. a) e b), e 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”;

g) “licenza individuale”, un'autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, possono aggiungersi a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento;

h) “autorizzazione generale”, un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una disciplina per categoria o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, è ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.

2. Le definizioni del presente articolo integrano e non sostituiscono le definizioni recate dalla normativa vigente in materia di accesso disaggregato alla rete locale, con particolare riferimento a quelle recate dall'art. 1, comma 1 della delibera 2/00/CIR.

3. Le definizioni dei termini tecnici riportati nella presente delibera sono contenute nel Glossario e Definizioni annessi all'Allegato A.

Art. 2

Obbligo di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale

1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale, le condizioni di fornitura per il servizio di accesso alla sottorete locale, conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'Allegato A, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 3

Obbligo di fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale

1. L'operatore notificato inserisce all'interno dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato a livello locale, le condizioni di fornitura per il servizio di accesso condiviso, conformemente alle linee guida di implementazione di cui all'Allegato A, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.

Art. 4

Soggetti legittimati a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale

1. Gli operatori licenziatari hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera e delle disposizioni vigenti in materia di accesso disaggregato alla rete locale.

2. Gli operatori titolari di autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, hanno diritto a richiedere la fornitura del servizio di accesso condiviso a livello di rete locale, in tutti i casi in cui intendano utilizzare tale servizio per la fornitura alla clientela finale di servizi innovativi di accesso a larga banda mediante tecnologia xDSL.

3. Gli operatori titolari di un'autorizzazione generale sono tenuti, in applicazione delle presenti disposizioni, al rispetto degli oneri gravanti sugli operatori licenziatari relativi alla fornitura agli utenti finali di servizi xDSL tramite accesso condiviso.

Art. 5

Offerta wholesale per i servizi di accesso condiviso a livello di rete locale

1. Gli operatori titolari di licenza individuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, che abbiano sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi di accesso condiviso alla rete locale dell'operatore notificato, hanno la facoltà di utilizzare tali servizi ai fini della formulazione di offerte di servizi intermedi di accesso rivolte ai soggetti di cui al successivo comma 2.

2. Sono legittimati ad accedere alle offerte di servizi intermedi di cui al precedente comma 1, gli operatori titolari di licenza individuale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e comma 3 del decreto ministeriale 25 novembre 1997, nonché gli operatori titolari di un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di telecomunicazioni mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati alle reti pubbliche, ai sensi della delibera n. 467/00/CONS, nel rispetto dei limiti di utilizzo connessi al rispettivo titolo autorizzatorio.

3. Gli operatori di cui al precedente comma 2 sono titolari del rapporto contrattuale con il cliente finale e sono tenuti a produrre all'operatore fornitore del servizio intermedio copia del contratto sottoscritto con il cliente.

Art. 6

Aspetti economici

1. Le condizioni economiche di offerta del servizio di accesso condiviso alla rete locale sono definite nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

2. I costi ammessi sono solamente quelli incrementali imputabili alla fornitura del servizio di accesso condiviso.

Art. 7

Contenuti dell'Offerta di Riferimento

1. L'Offerta di Riferimento pubblicata dall'operatore notificato contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete locale, conformemente a quanto riportato nell'Allegato A.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente i necessari elementi tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali per l'effettiva operatività dei servizi di accesso condiviso alla rete locale e di accesso alla sottorete locale.
3. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di *Service Level Agreement* (SLA) contenente tutti gli elementi relativi agli *standard* di qualità ed alle modalità di fornitura del servizio di accesso condiviso e di accesso alla sottorete locale.

Art. 8

Disposizioni finali

1. L'operatore notificato adegua e pubblica la propria Offerta di Riferimento, l'allegato manuale di procedura ed il *Service Level Agreement* di cui all'art. 7, entro quindici giorni dalla notifica della presente delibera.
2. L'Autorità verifica i contenuti dell'Offerta di Riferimento, del manuale di procedura e della proposta di *Service Level Agreement* richiedendo, se del caso, eventuali modifiche.
3. Conseguentemente alla notifica della presente delibera, l'operatore notificato avvia un'attività di sperimentazione. L'operatore notificato comunica all'Autorità e agli operatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, gli obiettivi, i termini e le condizioni per la partecipazione alla fase sperimentale. L'Autorità si riserva di fornire indirizzi integrativi ai suddetti elementi comunicati dall'operatore notificato.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 29 novembre 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VICENZI

**Allegato A
alla delibera n. 24/01/CIR****Linee guida di implementazione tecnica**

Il presente allegato descrive il servizio di accesso condiviso a livello di rete locale di cui all'art. 1 della presente delibera.

1. Descrizione del servizio di accesso condiviso

Il "servizio di accesso condiviso" consiste nell'offerta disaggregata in uso della porzione di spettro non utilizzata per servizi di telefonia vocale di una coppia elicoidale simmetrica in rame della rete locale o della sottorete locale di distribuzione. In tale porzione di spettro l'operatore che ha richiesto l'accesso condiviso può fornire servizi basati su tecnologia xDSL mentre la porzione inferiore dello spettro continua ad essere utilizzata per la fornitura al pubblico del servizio telefonico. Allo scopo di eliminare le possibili interferenze tra i servizi dell'operatore che offre i servizi di telefonia vocale e dell'operatore che fornisce servizi xDSL è necessario l'utilizzo di uno *splitter*. Lo *splitter* è un dispositivo che viene installato presso la terminazione d'utente e presso la centrale locale pertinente di quella sede cliente. Esso è costituito da un filtro passa basso, per i servizi di telefonia vocale, ed un filtro passa alto, per i servizi xDSL. Parte dello *splitter*, quella che svolge la funzione di filtro passa alto, è in alcuni casi incorporata nel *modem* xDSL.

L'accesso condiviso è realizzato in due modalità:

1. Trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi POTS (c.d. ADSL su POTS)
2. Trasmissione di servizi ADSL in condivisione con servizi ISDN (c.d. ADSL su ISDN)

I metodi per configurare la trasmissione su singolo doppino di servizi "ADSL su POTS" oppure "ADSL su ISDN" sono descritti nella raccomandazione ITU G.992.1 ⁽¹⁾.

La trasmissione con tecnica ADSL è conforme alle raccomandazioni ITU G.992.1 per l'ADSL c.d. *full rate* e alla Raccomandazione ITU-T G.992.2 per il c.d. "*splitterless* ADSL" o "ADSL Lite" che consente l'utilizzo, in sostituzione dello *splitter* che va installato nella terminazione d'utente, di singoli micro-filtri di tipo passa basso, ognuno dei quali può essere connesso dallo stesso utente all'apparecchio telefonico ⁽²⁾.

Nel seguito vengono fornite le linee guida di implementazione dell'accesso condiviso nel caso di utilizzo del sistema ADSL. Tali linee guida saranno adattate nel caso in cui la normativa internazionale produca degli *standard* per altri apparati xDSL adatti all'uso in accesso condiviso (si veda ad esempio il sistema VDSL tuttora in corso di standardizzazione) e lo stato di maturazione della tecnologia e del mercato ne consenta l'introduzione nella rete locale.

2. Configurazione tecnica di implementazione dell'accesso condiviso a livello di rete locale

L'offerta del servizio di accesso condiviso si basa sulla catena impiantistica riportata in Fig.1 e comprende:

1. *Splitter* d'utente ⁽³⁾. Viene fornito dall'operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Risulta comunque utile prevedere una modalità di fornitura da parte dell'ON a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Lo *splitter* deve essere conforme alle specifiche tecniche riportate nella sezione 3 del presente allegato.

⁽¹⁾ Lo standard G.992.1 Annex B dell'ITU-T prevede anche la coesistenza di ADSL e ISDN sullo stesso doppino ("ADSL su ISDN"). In tal caso per evitare interferenze con il segnale ISDN (il cui spettro si estende fino a circa 90-130 kHz a seconda che il codice di linea utilizzato sia 2B1Q o 4B3T) la banda utilizzata dal sistema ADSL viene ristretta all'intervallo che va da circa 138 kHz a 1,1 MHz (i toni DMT da 0 a 28 non vengono utilizzati). La presenza contemporanea delle due soluzioni ADSL su POTS e ADSL su ISDN su doppioli adiacenti può comportare problemi di interferenza (paradifonia) per cui la fattibilità e modalità di implementazione dell'accesso condiviso nel caso ADSL su ISDN è condizionata alla possibilità di adottare opportuni accorgimenti tecnici necessari ad evitare interferenze dannose tra linee che utilizzano ADSL su POTS e linee su cui si richiede di utilizzare ADSL su ISDN.

⁽²⁾ Tale soluzione, basata sull'utilizzo di micro-filtri, viene spesso indicata con il termine ADSL con "splitter distribuito".

⁽³⁾ Lo *splitter* nella terminazione di utente può essere omesso e sostituito con micro-filtri applicabili a ciascun apparecchio telefonico nel caso di utilizzo della tecnica "ADSL Lite".

2. *Splitter* nella centrale locale (SL/SGU) pertinente di quella sede cliente. Viene fornito dall'operatore che richiede il servizio di accesso condiviso. Risulta comunque utile prevedere una modalità di fornitura da parte dell'ON a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Lo *splitter* deve essere conforme alle specifiche tecniche riportate nella sezione 3 del presente allegato. Lo *splitter* può essere integrato nel DSLAM o di tipo *stand alone*.

3. Cavo di raccordo (a) che collega il lato centrale del MDF al HDF e trasporta sia la telefonia vocale sia i servizi ADSL. Le caratteristiche e la lunghezza del cavo di raccordo sono compatibili con i requisiti di qualità della telefonia vocale. Tali requisiti sono riportati nell'offerta di riferimento dell'ON. Il cavo di raccordo viene fornito e installato dall'ON.

4. Cavo di raccordo (b) che collega il lato rete del MDF al HDF e trasporta i servizi di telefonia vocale. Le caratteristiche e la lunghezza del cavo di raccordo sono compatibili con i requisiti di qualità della telefonia vocale. Tali requisiti sono riportati nell'offerta di riferimento dell'ON. Il cavo di raccordo viene fornito dall'ON.

5. Tratta di rete dal MDF fino alla terminazione d'utente. Viene fornita dall'ON e comprende: Raccordo di abbonato, Distributore, Tratta della rete secondaria, Armadio di distribuzione, Tratta della rete primaria, Permutatore.




Fig. 1 - Schema di principio di implementazione dell'accesso condiviso nel caso ADSL su POTS o ADSL su ISDN (co-locazione fisica).

Per quanto riguarda le procedure di *test* in linea occorre tener presente che i problemi connessi alla risorsa fisica in rame si possono verificare sia in banda fonica sia alle frequenze superiori. Per quanto riguarda malfunzionamenti in banda fonica molti guasti possono essere individuati anche con lo *splitter* in uso. Viceversa in altri casi può essere necessario dover effettuare il *test* senza lo *splitter* in cascata. Per tale ragione è necessario che lo SLA tra i due operatori definisca le modalità di disconnessione tramite *bypass* dello *splitter* minimizzando i disservizi per l'utente e per gli operatori coinvolti. Gli stessi aspetti sono previsti nello SLA per i guasti che possono verificarsi nella banda utilizzata per i servizi xDSL.

3. Caratteristiche tecniche dello *splitter* per ADSL su POTS/ISDN

Lo *splitter* è un dispositivo a tre porte: una verso la linea d'utente (L), una verso il *modem* ADSL (X) ed una verso gli apparati per la telefonia (telefono o autocommutatore) (T). Le porte T e X devono essere idealmente isolate. Fra le porte L e T e viceversa devono sussistere condizioni di massima trasparenza per tutte le funzionalità della rete PSTN.

Le caratteristiche tecniche dello *splitter* rispettano gli *standard* di riferimento (ETSI e/o ITU) allo scopo di evitare qualunque distorsione del segnale in banda fonica e in banda dati che porti ad una degradazione della qualità del servizio percepita dall'utente finale. Le caratteristiche dello *splitter* sono definite nei documenti ETSI TR 101 728 V1.1.1 (2000-12), ETSI TR 101 388 V1.2.1 (2001-10) ed ETSI TR 102 139 V1.1.1 (2000-06), e il sistema ADSL utilizzato è conforme alla tecnologia di trasmissione numerica definita nella raccomandazione ITU-T G.992.1.

4. Co-locazione

Gli operatori che richiedono il servizio di accesso condiviso hanno requisiti di spazio simili a quelli necessari nel caso di *full ULL*. Di conseguenza gli obblighi dell'ON relativi alla co-locazione nel caso dell'accesso condiviso sono gli stessi previsti nell'allegato A della delibera n. 2/00/CIR. La configurazione riportata nella Fig.1 si riferisce alla co-locazione fisica interna degli apparati dell'operatore che richiede accesso condiviso in ambienti opportuni adibiti all'interno della centrale dell'ON (SL/SCU). Il servizio di accesso condiviso viene fornito anche secondo la modalità di co-locazione fisica esterna (o a distanza) in appositi cabinet/armadio nei pressi dei siti dell'ON.

5. Struttura dei costi del servizio di accesso condiviso

La struttura di *pricing* del servizio di accesso condiviso è articolata in canoni mensili e contributi "una tantum", questi ultimi sono ulteriormente distinti in contributo impianto e contributi aggiuntivi. Il valore del canone è legato solo ai costi aggiuntivi dovuti alla fornitura del servizio di accesso condiviso rispetto a quelli legati alla fornitura del servizio di telefonia vocale e non contiene i costi comuni. I costi comuni sono quelli legati a tutti gli elementi della rete di distribuzione ed alle attività svolte per la fornitura del servizio di telefonia vocale e che sono già coperti dalle tariffe relativi a tali servizi.

6. Condizioni relative all'accesso disaggregato alla sottorete locale (*sub-loop unbundling*)

6.1 Definizione del servizio

L'accesso alla sottorete locale è una forma di accesso disaggregato in cui viene consentito all'operatore beneficiario l'accesso ad una rete locale parziale (in rame o in fibra) che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.

6.2 Informazioni minime necessarie riguardo gli elementi della sottorete cui è offerto l'accesso

L'operatore notificato mette a disposizione lo spazio fisico e le risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario, che intende usufruire del servizio di accesso alla sottorete locale.

L'operatore notificato rende altresì disponibili le risorse connesse alla fornitura dell'accesso disaggregato alla sottorete locale, in particolare gli spazi per la ubicazione degli apparati del soggetto beneficiario, i cavi di collegamento e i sistemi informatici pertinenti, il cui accesso è necessario a un beneficiario per fornire i servizi su base concorrenziale ed equa.

Gli elementi minimi necessari che sono resi disponibili dall'operatore notificato sono:

- a) informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici intermedi della rete locale;
- b) informazioni relative a disponibilità di sottoreti locali in parti specifiche della rete di accesso;
- c) condizioni tecniche relative all'accesso alle sottoreti locali e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della sottorete locale;
- d) procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso;
- e) servizi di co-locazione nei punti di accesso alla sottorete locale dove per "co-locazione" si intende la messa a disposizione dello spazio fisico e delle risorse tecniche necessarie per ospitare e connettere, secondo modalità ragionevoli, le apparecchiature pertinenti di un beneficiario;
- f) opzioni di co-locazione nei siti di cui al precedente punto;

- g) caratteristiche delle apparecchiature: limitazioni eventuali delle apparecchiature che possono essere installate;
- h) condizioni di accesso per il personale di operatori concorrenti;
- i) norme di sicurezza;
- j) norme per l'assegnazione dello spazio in caso di spazio limitato nei punti di accesso alla sottorete locale.

Glossario

ADSL	Asymmetric Digital Subscriber Line
CPE	Customer Premise Equipment
DMT	Discrete Multitone
DSL	Digital subscriber Line
DSLAM	DSL Access Multiplexer
HDF	Hand-over Distribution Frame
ISDN	Integrated Services Digital Network
ITU	International Telecommunications Union
MDF	Main Distribution Frame
NT	Network Termination
ON	Operatore Notificato
ONP	Open Network Provision
POTS	Plain Old Telephone Service
SA	Shared Access
SGU	Stadio di Gruppo Urbano
SL	Stadio di Linea
SLA	Service Level Agreement
SGT	Stadio di Gruppo di Transito
TR	Technical Recommendation
ULL	Unbundling Local Loop
VDSL	Very high bit rate Digital Subscriber Line
xDSL	Digital Subscriber Line di tipo "x"

Definizioni

ACCESSO DISAGGREGATO: Istituto mediante il quale un operatore rende disponibili, a qualsiasi altro operatore che ne faccia richiesta per la fornitura di un servizio di telecomunicazioni, dei singoli elementi dell'infrastruttura di rete in modo non discriminatorio e in qualsiasi punto tecnicamente ragionevole. In genere, il servizio di accesso disaggregato può comprendere sia la disponibilità fisica/virtuale dell'elemento di rete sia alcune funzioni basilari di manutenzione dello stesso. L'"accesso disaggregato alla rete locale", include sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale (full unbundling), sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale.

ARMADIO DI DISTRIBUZIONE: Punto di sezionamento fra rete di distribuzione primaria e secondaria che rappresenta un elemento di elasticità. Chiamato anche armadio di distribuzione primario.

BORCHIA D'UTENTE: vedi **TERMINAZIONE D'UTENTE**.

CAVO A COPPIE SIMMETRICHE: Cavo in rame realizzato con coppie di conduttori fisicamente ed elettricamente simmetrici rispetto alla terra.

DISTRIBUTORE: Elemento di separazione tra la rete di distribuzione secondaria in cavo a coppie simmetriche in rame e i singoli raccordi di utente. Chiamato anche distributore secondario.

DSLAM: DSL Access Multiplexer. Elemento che affaccia lato utente i modem xDSL sui quali si attestano le linee d'utente xDSL raccolte. Realizza funzioni di moltiplicazione delle suddette linee xDSL su un'interfaccia a larga banda con protocollo di tipo ATM od IP.

ETSI: European Telecommunications Standards Institute: l'organismo europeo di stati membri il cui compito è quello di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria europea di telecomunicazioni.

FULL ULL (Full Unbundling): "Accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore notificato che autorizzi l'uso di tutto lo spettro delle frequenze disponibile sulla coppia elicoidale metallica nel caso di accesso alla rete in rame;

HDF: Hand-Over Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE DI SCAMBIO.

ISDN: Rete numerica che permette la fornitura di servizi di telefonia pubblica in connettività numerica end-to-end e servizi dati.

ITU-T (International Telecommunication Union- Telecommunications): L'organismo internazionale di stati membri il cui compito è quello di definire gli standards e raccomandazioni dell'industria internazionale di telecomunicazioni.

MDF: Main Distribution Frame. Vedi PERMUTATORE.

PERMUTATORE (URBANO): Main Distribution Frame nella terminologia inglese. Elemento posto in centrale al confine tra la rete di distribuzione in rame e l'autocommutatore. Svolge le funzioni di terminazione e numerazione della rete in rame e consente la funzione di permutazione, protezione e sezionamento tra la rete e l'autocommutatore.

PERMUTATORE DI SCAMBIO (Hand-Over Distribution Frame): Permutatore che realizza il confine tra il permutatore dell'operatore Notificato e quello dell'Operatore co-locato. Ad esso accedono entrambi gli operatori.

POTS: Rete pubblica di telefonia che consente la fornitura end-to-end di servizi di telefonia pubblica in connettività analogica di tipo 3.1kHz.

RACCORDO DI UTENTE: Singola coppia simmetrica in rame che dal distributore arriva alla terminazione di utente.

RETE DI DISTRIBUZIONE IN RAME: Complesso di portanti fisici basati su coppie simmetriche (doppini) in rame e terminazioni che si estende dal permutatore presso la centrale locale (SGU o SL) fino alla rete di abbonato.

RETE DI DISTRIBUZIONE: Svolge le stesse funzioni della rete di accesso. Mentre con rete di distribuzione s'intende usualmente la porzione di rete locale realizzata da collegamenti in rame (ma anche fibra in taluni casi) e apparecchiature passive quali distributori e ripartitori, il termine rete di accesso è più generico e indica una porzione di rete locale che può comprendere anche apparati trasmissivi di diverso tipo quali moltiplicatori di utente, Sistemi di Accesso Flessibile, Sistemi di Accesso Sincrono, ecc. Il termine rete di distribuzione non è definito formalmente e nel presente contesto normativo non è usato, se non in casi specifici per indicare specifiche porzioni di rete di accesso e quando non sono possibili ambiguità.

RETE DI DISTRIBUZIONE IN RAME PRIMARIA: Parte della rete di distribuzione in rame che collega la centrale locale (SGU o SL) agli armadi di distribuzione (nel caso di rete elastica) o anche direttamente ai centri nodali di riparto elementare (nel caso di rete rigida).

RETE DI DISTRIBUZIONE IN RAME SECONDARIA: Parte della rete di distribuzione in rame che collega l'armadio di distribuzione o il centro nodale di riparto elementare (nel caso di rete rigida) ai distributori.

SOTTORETE LOCALE: per "sottorete Locale", si intende una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete nella sede dell'abbonato ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete telefonica pubblica fissa.

STADIO DI GRUPPO URBANO: Lo stadio di commutazione che svolge funzioni di instradamento verso le SGT e gestisce tutti gli SL che ad esso fanno capo (livello 2 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia).

STADIO DI LINEA: Lo stadio di commutazione che consente la raccolta dell'utenza attraverso la rete di distribuzione (livello 3 della gerarchia di commutazione di Telecom Italia). Può essere sia remotizzato che collocato presso la centrale SGU. Normalmente realizzato con un modulo remoto dell'autocommutatore posto presso la SGU.

STRISCE DI PERMUTAZIONE: Elementi, posti presso un multiplatore o uno SL remoto, che costituiscono il punto ove sono attestate le coppie corrispondenti al livello periferico di rete. Svolgono le funzioni di permutazione, protezione e sezionamento delle coppie.

SUB-LOOP UNBUNDLING: Accesso disaggregato alla "sottorete locale".

TERMINAZIONE DI UTENTE (Network Termination): Punto in cui è attestata presso l'utente la linea fisica, cui sono collegati gli apparati e/o l'impianto di utente.

XDSL: Una famiglia di standard e di tecnologie trasmissive concepite per realizzare flussi dati ad alta velocità sugli esistenti doppini in rame della rete di distribuzione. La lettera "x" sottintende la genericità dei sistemi DSL e viene sostituita da "A", "RA", "H", "S", "T", "V" in funzione della capacità trasmissiva dell'apparato DSL.

Delibera n. 59/02/CONS del 20 febbraio 2002

Offerta di linee affittate *wholesale* da parte della società Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2002, n. 61

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 20 febbraio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la direttiva 92/44/CEE del Consiglio del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate;

VISTO il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva 92/44/CEE, concernente l'applicazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) alle linee affittate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997, che modifica le direttive 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

VISTA la decisione 98/80/CE della Commissione del 7 gennaio 1998, che modifica l'allegato II della direttiva 92/44/CEE del Consiglio;

VISTA la propria delibera n. 66/98, "Autorizzazione alla Telecom Italia in relazione all'offerta di circuiti diretti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera n. 101/99, "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 197/99, "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato", pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 1/1999;

VISTA la propria delibera n. 2/00/CIR, "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 marzo 2000, n. 73;

VISTA la propria delibera n. 389/00/CONS, "Determinazioni di condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2000, n. 168;

VISTA la propria delibera n. 10/00/CIR, "Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2000, n. 256;

VISTA la propria delibera n. 711/00/CONS, "Nuove condizioni economiche per l'offerta di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a.", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 novembre 2000, n. 275, S.O. n. 193;

VISTA la propria delibera n. 15/00/CIR, "Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di canale virtuale permanente di cui all'art. 5 della delibera n. 2/00/CIR: principi generali e applicazioni specifiche in relazione ai servizi commerciali X-DSL di Telecom Italia denominati *ring* e *full business company*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2001, n. 17;

VISTA la propria delibera n. 89/01/CONS, “Consultazione pubblica finalizzata a valutare l’opportunità di disporre di un’offerta *“wholesale”* di linee affittate da parte della società Telecom Italia s.p.a. dedicata agli operatori licenziatari ed, eventualmente, agli operatori autorizzati”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 febbraio 2001, n. 48;

VISTA la propria delibera n. 3/01/CIR, “Integrazione dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 2/00/CIR al fine di estendere ai soggetti titolari di autorizzazioni generale l’accesso all’offerta *wholesale* del servizio di canale virtuale permanente”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 marzo 2001, n. 56;

VISTA la propria delibera n. 4/01/CIR, “Valutazione della proposta di adempimento di Telecom Italia alle disposizioni della delibera n. 15/00/CIR”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 marzo 2001, n. 57;

VISTA la propria delibera n. 18/01/CIR, “Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 agosto 2001, n. 202;

VISTA la propria delibera n. 266/01/CONS, “Integrazione della delibera 711/00/CONS in merito al calcolo delle condizioni economiche dei circuiti diretti analogici urbani”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 luglio 2001, n. 160;

VISTA la propria decisione del 6 agosto 2001 di proroga del termine di chiusura del procedimento istruttorio;

VISTA la propria delibera n. 393/01/CONS, “Offerta *wholesale* di linee affittate da parte di Telecom Italia s.p.a.”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2001, n. 259;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, in data 7 novembre 2001, Telecom Italia presentava all’Autorità l’Offerta *wholesale* di linee affittate, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 della delibera 393/01/CONS, ed, in particolare, che – in base ad alcune assunzioni della società sulle configurazioni tecniche ed impiantistiche - i costi commerciali e di gestione del cliente, in questa proposta, venivano individuati nella misura del 2,79% per l’Offerta Standard, mentre erano dichiarati sostanzialmente nulli nel caso dell’Offerta Pianificata;

CONSIDERATO che l’Autorità, con lettera del 26 novembre 2001, ha richiesto a Telecom Italia un maggior dettaglio delle informazioni fornite in data 7 novembre, con particolare riguardo alla composizione dei costi di commercializzazione e gestione del cliente;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha risposto, in data 28 novembre 2001, fornendo le informazioni richieste dall’Autorità;

CONSIDERATO che Telecom Italia ha richiesto all’Autorità, in data 17 dicembre 2001, alcuni chiarimenti di carattere tecnico, necessari al fine della predisposizione di un’offerta *wholesale* secondo i criteri individuati nella delibera n. 393/01/CONS;

CONSIDERATO che l’Autorità ha stabilito, con lettera-provvedimento inviata a Telecom Italia il 10 gennaio 2002, che l’accesso all’offerta *wholesale* di linee affittate di Telecom Italia, da parte degli operatori licenziatari (OLO) e/o degli *Internet Service Providers* (ISP) interessati, è condizionata all’utilizzo di almeno un nodo e/o un apparato di cui l’OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilità;

CONSIDERATO che, in data 18 febbraio 2002, è pervenuta in Autorità la nuova proposta di linee affittate *wholesale*, formulata da Telecom Italia sulla base delle precisazioni indicate dall’Autorità;

CONSIDERANDO che i valori economici e le condizioni di offerta presentate da Telecom Italia rispettano le condizioni previste dalla delibera n. 393/01/CONS;

CONSIDERATO che, in particolare, l’entità delle riduzioni – rispetto all’Offerta ai clienti finali - risulta essere la seguente:

– 10% per i canoni mensili dei circuiti diretti numerici (CDN) dell’Offerta Standard per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto, tranne per i circuiti di capacità di 155 Mbit/s e 622 Mbit/s dove - per le classi di sconto fino a 10 e da 10 a 50 miliardi - la riduzione è pari al 5%;

– 11% per i contributi di attivazione dei circuiti diretti numerici (CDN) dell’Offerta Standard, per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto;

– 3% per i canoni mensili e i contributi di attivazione dei CDN dell’Offerta Pianificata, per tutte le capacità trasmissive e classi di sconto;

– 10% per i prezzi dei circuiti diretti analogici (CDA).

CONSIDERATO che le suddette riduzioni sono state ottenute da Telecom Italia a partire dai dati aggregati di contabilità regolatoria, tenuto conto dell’identificazione di configurazioni tecniche ed impiantistiche tali da prevedere ottimizzazioni nelle modalità di attestazione in sede OLO/ISP;

CONSIDERATO che l’entità delle riduzioni risulta in linea con i risultati del *benchmarking* internazionale condotto dagli Uffici;

UDITA la relazione della d.ssa Paola Manacorda, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;

DELIBERA

Art. 1

Condizioni di offerta

1. Sono approvate le condizioni di cui all’allegato A che, pertanto, costituiscono l’offerta *wholesale* di collegamenti diretti analogici e numerici in ambito nazionale da parte di Telecom Italia, dedicata agli operatori licenziatari ed agli operatori, fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale.

2. Al fine di poter accedere all’offerta di cui al comma 1, gli operatori licenziatari (OLO) e/o i fornitori di accesso ad Internet, titolari di autorizzazione generale (*Internet Service Providers - ISP*) interessati, dovranno utilizzare almeno un nodo e/o un apparato di cui l’OLO/ISP sia proprietario o abbia comunque disponibilità.

3. L’Allegato A costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Il *Service Level Agreement*, di cui all’allegato B della presente delibera, costituisce parte integrante dell’offerta di linee affittate *wholesale* di Telecom Italia di cui al presente provvedimento e, pertanto, deve essere allegato a tutti i contratti sottoscritti.

Art. 2

Obblighi di pubblicazione

1. Telecom Italia pubblica sul proprio sito Internet la nuova offerta *wholesale* di linee affittate di cui all’Allegato A, nonché il *Service Level Agreement* base di cui all’Allegato B della presente delibera, a far data dal giorno successivo la notifica del presente provvedimento.

Art. 3

Entrata in vigore dell’offerta wholesale di linee affittate

1. L’offerta *wholesale* di linee affittate entra in vigore dalla data di notifica del presente provvedimento alla società Telecom Italia s.p.a..

Art. 4

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni di cui alle delibere n. 711/00/CONS e n. 393/01/CONS.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 febbraio 2002

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Allegato A

**Prezzi per circuiti diretti numerici in ambito nazionale - collegamenti punto - punto.
Offerta per operatori licenziatari e per operatori fornitori di accesso ad Internet
titolari di autorizzazione generale**

Offerta standard

Offerta relativa a contratti di durata minima pari ad un anno per collegamenti diretti numerici di velocità fino a 2,5 Gbit/s.

Per le velocità pari o superiori a 2 Mbit/s l'offerta standard è articolata anche in base ai volumi di spesa annua del cliente individuati come indicato nelle tabelle dei prezzi.

Offerta pianificata

L'offerta è valida per CDN di velocità pari o superiore a 2 Mbit/s fino a 2,5 Gbit/s.

La durata minima dei contratti è così articolata:

- 2 anni per velocità pari a 2 Mbit/s;
- 3 anni per le velocità superiori.

L'offerta è articolata anche in base ai volumi di spesa annua del cliente come indicate nella tabella relativa ai prezzi.

I criteri di pianificazione delle richieste sono così suddivisi:

1. Piano Annuale contenente le esigenze del cliente per ciascun anno solare di vigenza del contratto. Tali esigenze si riferiscono al numero di collegamenti diretti numerici (CDN) per velocità necessari al cliente nell'anno ed al comune di appartenenza delle sedi interessate dai collegamenti stessi.
2. Piano di Consolidamento Trimestrale contenente, per ciascun mese del trimestre di riferimento, gli impegni d'ordine espressi in termini di numero di CDN per velocità e relativa ubicazione delle singole sedi-cliente, a cui seguono gli ordinativi.
3. Soglie di Tolleranza tra Piano Annuale e Piano di Consolidamento Trimestrale:

Velocità di trasmissione	Intervallo soglie di tolleranza	
CDN 2 Mbit/s	+40%	-40%
CDN > 2 Mbit/s	+20%	-20%

Dopo il raggiungimento della soglia superiore, ogni ulteriore richiesta sarà sottoposta a verifica di fattibilità e considerata come "standard" (non pianificata). A partire dal successivo anno, il cliente ha l'opportunità che il collegamento così acquisito sia considerato facente parte dell'Offerta Pianificata se confermato per due anni (CDN a 2 Mbit/s) o tre anni (CDN > 2 Mbit/s).

Per il superamento dello scostamento per difetto tra il piano annuale e i piani di consolidamento trimestrale è previsto il meccanismo di disincentivo basato sulla corresponsione dei contributi di attivazione dei collegamenti previsti e non ordinati per la quota eccedente la soglia inferiore.

Allegato A

Offerta di collegamenti diretti punto - punto per operatori licenziatari e per operatori di accesso a Internet titolari di autorizzazione

Contributi di attivazione per terminazione in sede cliente

Circuiti Diretti Analogici

C.D. con interfaccia Analogica (CDA) - Tipo di prestazione:

M 1040 2 e 4 fili 372,00

M 1020 2 e 4 fili 372,00

Circuiti Diretti Numerici

Velocità di trasmissione	Offerta Standard (Euro) (*)	Offerta Standard (*) per volumi di spesa (Euro)(**)		
		Fino a 5,2 Mini €	Oltre 5,2 fino a 25,8 Mini €	Oltre a 25,8 Mini €
CDN fino a 64 Kbit/s	465,00			
CDN da 128 a 768 Kbit/s	930,00			
CDN a 2Mbit/s	930,00	930,00	837,00	744,00
CDN a 34 Mbit/s	7.669,00	7.669,00	7.284,00	6.898,00
CDN a 155 Mbit/s (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s)	16.268,00	16.268,00	14.874,00	13.015,00
CDN a 155 Mbit/s con modalità frazionata (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s):				
per ogni terminazione	16.268,00	16.268,00	14.874,00	13.015,00
per ogni ampliamento su terminazione esistente	8.367,00	8.367,00	7.669,00	7.205,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia 4 x 155 Mbit/s	21.614,00	21.614,00	19.754,00	17.430,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia a 2 Mbit/s	21.614,00	21.614,00	19.754,00	17.430,00
CDN a 2,5 Gbit/s con interfaccia 16 x 155 Mbit/s	28.818,00	28.818,00	26.494,00	23.241,00

(*) Contratto Standard: contratto di durata annuale.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda la spesa per canoni relativa a tutti i collegamenti nazionali di velocità uguale o maggiore a 2 Mbit/s del cliente; la spesa viene rapportata ad un anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato). Nel caso di variazione del fatturato del cliente è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

segue: Allegato A

Contributi di attivazione per terminazione in sede cliente**Circuiti Diretti Numerici**

Velocità di trasmissione	Offerta Pianificata (*) per volumi di spesa (Euro) (**)		
	Fino a 5,2 Mini €	Oltre 5,2 fino a 25,8 Mini €	Oltre a 25,8 Mini €
CDN a 2Mbit/s	601,00	501,00	401,00
CDN a 34 Mbit/s	3.507,00	2.931,00	2.355,00
CDN a 155 Mbit/s (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s)	6.262,00	5.260,00	4.258,00
CDN a 155 Mbit/s con modalità frazionata (interfaccia a 155 Mbit/s o 2 Mbit/s):			
per ogni terminazione	6.262,00	5.260,00	4.258,00
per ogni ampliamento su terminazione esistente	3.507,00	3.006,00	2.505,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia 4 x 155 Mbit/s	8.266,00	7.013,00	5.761,00
CDN a 622 Mbit/s con interfaccia a 2 Mbit/s	8.266,00	7.013,00	5.761,00
CDN a 2,5 Gbit/s con interfaccia 16 x 155 Mbit/s	11.021,00	9.518,00	7.514,00

(*) Contratto Pianificato: contratto biennale per CDN a 2 Mbit/s e triennale per CDN > 2 Mbit/s con pianificazione delle richieste.

(**) La valutazione del volume di spesa viene effettuata per periodo di fatturazione (mese o bimestre) e riguarda la spesa per canoni relativa a tutti i collegamenti nazionali di velocità uguale o maggiore a 2 Mbit/s del cliente; la spesa viene rapportata ad un anno valutando i collegamenti in base ai prezzi del primo listino (standard o pianificato).

Nel caso di variazione del fatturato del cliente è previsto l'adeguamento automatico al nuovo listino di competenza a partire dal periodo di fatturazione immediatamente successivo.

segue: Allegato A

**Collegamenti diretti analogici punto - punto in ambito nazionale
Canoni mensili (euro)**

Circuiti Diretti Analogici

Prezzi per collegamenti diretti urbani a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)

Tipo di prestazioni (*)	Accesso	Trasmissivo (**)	
		Quota fissa	Quota per Km
M 1040 2 Fili	12,00	0,00	6,50
M 1020 2 Fili	27,00	0,00	6,50
M 1040 4 Fili	24,00	0,00	13,20
M 1020 4 Fili	39,00	0,00	13,20

Prezzi per collegamenti diretti interurbani a larghezza di banda vocale (CD con interfaccia analogica: CDA)

Tipo di prestazioni (*)	Accesso	Trasmissivo (**)				
		0-60 Km		61-30 Km		Oltre 30 Km
		Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa
M 1040 2 Fili	55,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20
M 1020 2 Fili	70,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20
M 1040 4 Fili	98,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20
M 1020 4 Fili	114,00	0,00	6,40	346,20	0,63	535,20

I prezzi sono riferiti a contratti di durata annuale.

(*) Sono assicurate, in sede d'utente, le caratteristiche tecniche (interfaccia e prestazioni) di cui all'insieme minimo di linee affittate a larghezza di banda vocale previsto dall'allegato II della Direttiva 92/44/CE e successive modificazioni.

(**) La distanza in Km del collegamento é misurata come distanza in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero. Per i CDA urbani tale distanza é calcolata come il rapporto tra la distanza elettrica tra le sedi cliente ed il fattore di conversione 1,355.

segue: Allegato A

Circuiti Diretti Numerici

Prezzi per collegamenti diretti numerici punto-punto in ambito nazionale di velocità inferiori a 2 Mbit/s - Canoni mensili (euro)

Velocità di Trasmissione	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo - Classi di distanza del Collegamento (*)				
		Fino a 60 Km	60-300 Km		Oltre 300 Km	
		Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km
1,2 - 2,4 Kbit/s	65,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
4,8 Kbit/s	65,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
9,6 Kbit/s	65,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
19,2 Kbit/s	81,00	3,70	194,40	0,46	317,40	0,05
48 - 64 Kbit/s	93,00	4,20	224,40	0,46	335,40	0,09
128 Kbit/s	174,00	5,60	285,60	0,84	510,60	0,09
256 Kbit/s	237,00	11,60	556,80	2,32	1.195,80	0,19
384 Kbit/s	246,00	16,30	810,60	2,79	1.578,60	0,23
512 Kbit/s	260,00	18,60	837,00	4,65	2.094,00	0,46
768 Kbit/s	270,00	23,70	1.031,40	6,51	2.774,40	0,70

I prezzi sono riferiti a contratti di durata annuale.

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali TI di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero.

segue: Allegato A

Circuiti Diretti Numerici

Prezzi per collegamenti diretti numerici punto-punto in ambito nazionale di velocità 2 e 34 Mbit/s - Canoni mensili (euro)

Velocità di Trasmissione e soglie di spesa annuali	Canone per il raccordo della sede-cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni terminazione in sede-cliente	Canone Trasmissivo - Classi di distanza del Collegamento (*)				
		Fino a 60 Km		60-300 Km		Oltre 300 Km
		Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km
2 Mbit/s - Standard						
fino a 5,2 M.ni €	291,00	33,20	1.320,00	11,20	4.470,00	0,70
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	279,00	32,10	1.314,00	10,20	4.248,00	0,42
Oltre 25,8 Mni €	256,00	31,60	1.392,00	8,40	3.801,00	0,37
2 Mbit/s - Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	240,00	33,10	1.566,00	7,00	3.561,00	0,35
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	225,00	32,10	1.566,00	6,00	3.276,00	0,30
Oltre 25,8 Mni €	213,00	31,60	1.656,00	4,00	2.796,00	0,20
34 Mbit/s - Standard						
fino a 5,2 M.ni €	1.859,00	218,50	10.374,00	45,60	22.938,00	3,72
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	1.790,00	215,20	10.176,00	45,60	22.881,00	3,25
Oltre 25,8 Mni €	1.720,00	205,40	9.870,00	40,90	21.303,00	2,79
34 Mbit/s - Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	1.829,00	207,90	10.158,00	38,60	21.063,00	2,25
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	1.753,00	205,40	10.248,00	34,60	20.028,00	2,00
Oltre 25,8 Mni €	1.603,00	200,40	10.428,00	26,60	17.958,00	1,50

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero.

segue: Allegato A

Circuiti Diretti Numerici

Prezzi per collegamenti diretti numerici punto-punto in ambito Nazionale di velocità 155 Mbit/s
Canoni mensili (euro)

Velocità di Trasmissione e soglie di spesa annuali	Canone per il rac- cordo della sede- cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni termina- zione in sede-cliente	Canone Trasmissivo - Classi di distanza del Collegamento (*)				
		Fino a 60 Km		60-300 Km		Oltre 300 Km
		Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km
155 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.397,00	603,50	29.142,00	117,80	60.948,00	11,78
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.348,00	598,60	28.998,00	115,30	60.498,00	10,30
Oltre 25,8 Mni €	5.020,00	593,70	28.854,00	112,80	60.045,00	8,83
155 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.360,00	601,20	29.340,00	112,20	61.047,00	6,51
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.110,00	596,10	29.724,00	100,70	58.131,00	6,01
Oltre 25,8 Mni €	4.809,00	576,10	29.940,00	77,10	51.717,00	4,51
155 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.667,00	633,70	30.606,00	123,60	63.978,00	12,36
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.615,00	628,50	30.444,00	121,10	63.528,00	10,82
Oltre 25,8 Mni €	5.271,00	623,40	30.294,00	118,50	63.063,00	9,27
155 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.628,00	631,20	30.804,00	117,80	64.092,00	6,84
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.365,00	626,00	31.218,00	105,70	61.035,00	6,31
Oltre 25,8 Mni €	5.050,00	604,90	31.434,00	81,00	54.315,00	4,73
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.397,00	199,10	9.612,00	38,90	20.115,00	3,89
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.348,00	197,50	9.570,00	38,00	19.950,00	3,40
Oltre 25,8 Mni €	5.020,00	195,90	9.522,00	37,20	19.809,00	2,91
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.360,00	198,40	9.684,00	37,00	20.139,00	2,15
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.110,00	196,70	9.810,00	33,20	19.176,00	1,98
Oltre 25,8 Mni €	4.809,00	190,10	9.876,00	25,50	17.079,00	1,49
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	5.667,00	209,10	10.098,00	40,80	21.114,00	4,08
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.615,00	207,40	10.044,00	40,00	20.973,00	3,57
Oltre 25,8 Mni €	5.271,00	205,70	9.996,00	39,10	20.808,00	3,06
155 Mbit/s Modalità Frazionata - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	5.628,00	208,30	10.164,00	38,90	21.156,00	2,26
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	5.365,00	206,60	10.302,00	34,90	20.148,00	2,08
Oltre 25,8 Mni €	5.050,00	199,60	10.374,00	26,70	17.916,00	1,56

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali T.I. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero.

segue: Allegato A

Circuiti Diretti Numerici

Prezzi per collegamenti diretti numerici punto-punto in ambito nazionale di velocità
622 Mbit/s e 2,5 G/bits - Canoni mensili (euro)

Velocità di Trasmissione e soglie di spesa annuali	Canone per il rac- cordo della sede- cliente alla centrale TI di appartenenza. Per ogni termina- zione in sede-cliente	Canone Trasmissivo - Classi di distanza del Collegamento (*)				
		Fino a 60 Km		60-300 Km		Oltre 300 Km
		Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km	Quota Fissa	Quota per Km
622 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	13.492,00	1.508,70	72.858,00	294,40	152.346,00	29,44
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	13.370,00	1.496,40	72.492,00	288,20	151.224,00	25,76
Oltre 25,8 Mni €	12.550,00	1.484,20	72.126,00	282,10	150.132,00	22,08
622 Mbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	13.401,00	1.502,90	73.344,00	280,50	152.610,00	16,28
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	12.775,00	1.490,40	74.322,00	251,70	145.323,00	15,03
Oltre 25,8 Mni €	12.023,00	1.440,30	74.844,00	192,90	129.333,00	11,27
622 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	14.167,00	1.584,10	76.500,00	309,10	159.957,00	30,91
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	14.038,00	1.571,30	76.116,00	302,70	158.811,00	27,05
Oltre 25,8 Mni €	13.177,00	1.558,40	75.732,00	296,20	157.638,00	23,18
622 Mbit/s - Interfaccia 2 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	14.071,00	1.578,00	77.004,00	294,60	160.254,00	17,10
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	13.413,00	1.564,90	78.036,00	264,30	152.592,00	15,78
Oltre 25,8 Mni €	12.624,00	1.512,30	78.588,00	202,50	135.786,00	11,84
2,5 Gbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Standard						
fino a 5,2 M.ni €	33.731,00	3.771,70	182.142,00	736,00	380.862,00	73,60
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	33.424,00	3.741,10	181.230,00	720,60	378.090,00	64,40
Oltre 25,8 Mni €	31.375,00	3.710,40	180.306,00	705,30	375.336,00	55,20
2,5 Gbit/s - Interfaccia 155 Mbit/s - Offerta Pianificata						
fino a 5,2 M.ni €	33.502,00	3.757,20	183.354,00	701,30	381.534,00	40,70
oltre 5,2 e fino a 25,8 M.ni €	31.936,00	3.725,90	185.796,00	629,30	363.315,00	37,57
Oltre 25,8 Mni €	30.058,00	3.600,70	187.110,00	482,20	323.316,00	28,18

(*) La distanza in km del collegamento è misurata in linea d'aria tra le centrali TI. di appartenenza delle sedi-cliente arrotondata matematicamente all'intero.

Allegato B

Service Level Agreement base per la fornitura di linee affittate**1. Tempo di consegna**

1.1 Il tempo di consegna è definito come il numero dei giorni solari intercorrenti tra la data di presentazione della richiesta e la data in cui il circuito viene reso effettivamente disponibile alla clientela.

La richiesta, effettuata in forma scritta, dovrà essere indirizzata alla struttura competente di Telecom Italia, utilizzando le informazioni contenute nell'elenco riportato sul sito Web di Telecom Italia, sulla base di quanto disposto nella delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 711/00/CONS - dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nell'orario: 8.00-16.00.

Nel caso le richieste pervenissero fuori dall'orario indicato, il numero dei giorni comincerà a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

1.2 Per ogni circuito ordinato Telecom Italia garantisce, salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente, un tempo di consegna pari al massimo ai valori contenuti nella seguente tabella:

Tempi massimi di consegna garantiti

Tipo di circuito	Tempo massimo di consegna
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	Entro 30 giorni
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	Entro 45 giorni
CDN 2 Mbit/s	Entro 60 giorni
CDN > 2 Mbit/s	Entro 120 giorni

Tab. 1

Qualora Telecom Italia non sia in grado di rispettare il tempo massimo di consegna di cui alla tabella 1, si impegna a darne comunicazione al cliente entro il tempo massimo di consegna previsto per il tipo di circuito ordinato, indicando la nuova data prevista per la consegna.

L'effettiva consegna del circuito è definita sulla base della relazione tecnica firmata dalle parti sull'effettivo funzionamento del circuito.

Inoltre, per i clienti che ordinano nell'arco di un anno solare un numero di circuiti dello stesso tipo superiore a 20 (sulla base della tipologia indicata in tab. 1), Telecom Italia garantisce la consegna del 95% di tali circuiti nei tempi previsti dalla tabella seguente:

segue: Allegato B

Percentuali di consegna garantite

Tipo di circuito	Percentuale di consegna garantita	Giorni solari
CDA e CDN £ 64 Kbit/s	95% delle richieste	20
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	95% delle richieste	30
CDN 2 Mbit/s	95% delle richieste	45
CDN > 2 Mbit/s	95% delle richieste	90

Tab. 2

Per i circuiti per i quali Telecom Italia ed il cliente concordano una specifica data di consegna, al fine del calcolo delle percentuali di cui alla precedente tabella si tiene conto del rispetto di tale impegno da parte di Telecom Italia (i circuiti consegnati oltre la data concordata vengono considerati come non consegnati entro il numero di giorni solari previsti dalla tabella 2). Similmente si opera per i circuiti di cui al punto 1.3.

1.3 I tempi di consegna di cui alla tab.1:

- 1) in caso di fermi per causa “permessi enti pubblici”, vengono prolungati del tempo necessario per ottenere tali permessi; il prolungamento va comunicato al cliente;
- 2) nel caso in cui la terminazione d’utente sia collocata in un sito posto in “aree speciali”, riconoscibili per l’isolamento e la bassa densità di popolazione (ad es.: le isole con meno di 1000 abitanti, le aree di alta montagna pressoché disabitate, ecc..) e/o in un sito posto in “località disagiate”, in quanto non raggiungibili per vie ordinarie o raggiungibili solo con mezzi di trasporto speciali (ad es.: elicottero, funivia, ecc..), Telecom Italia può derogare ai tempi indicati in tabella 1, dandone comunicazione motivata al cliente e comunicando allo stesso il tempo necessario per la fornitura e la conseguente data di consegna prevista;
- 3) in caso di necessità di posare la fibra per il rilegamento del circuito richiesto, sono prolungati del tempo necessario per la posa di tale fibra; in tal caso Telecom Italia si impegna a comunicare al cliente il tempo necessario per tale posa e la conseguente data di consegna prevista;
- 4) in caso di inaccessibilità della sede o degli impianti del cliente, per cause dipendenti da quest’ultimo, vengono incrementati del 20%.

2. Penali a carico di Telecom Italia s.p.a. in caso di ritardi nella consegna dei circuiti richiesti

Qualora Telecom Italia s.p.a. non rispetti i tempi massimi di consegna indicati nel precedente paragrafo 1 - tabella 1 – eventualmente modificati come definito al punto 1.3 o nei tempi concordati con il cliente, corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Ritardo	Penale
1-2 giorni solari	30% canone mensile
3-7 giorni solari	50% canone mensile
8-15 giorni solari	100% canone mensile
16-30 giorni solari	200% canone mensile
Oltre il 31-esimo giorno solare	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ciascun giorno di ritardo

Tab. 3

segue: Allegato B

Qualora Telecom Italia s.p.a., per una delle tipologie di circuiti di cui alla tabella 2, non rispetti le percentuali di consegna garantite definite in tale tabella, corrisponderà al cliente una penale commisurata alla differenza tra il 95% e la percentuale di circuiti effettivamente consegnati nei tempi previsti nella tabella 2, nella misura fissata nella seguente tab. 4 per ciascun punto percentuale:

Punti percentuali inferiori al 95%	Penale
1-10 punti percentuali	3 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tab. 2
11-20 punti percentuali	6 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tab. 2
Oltre 20 punti percentuali	12 volte canone mensile medio dei circuiti di tale tipologia non consegnati nei tempi previsti dalla tab. 2

Tab. 4

La verifica del rispetto delle percentuali di consegna garantite di cui alla tab. 2 è effettuata annualmente, in relazione ai circuiti ordinati in ciascun anno solare da ciascun cliente che supera il numero minimo di 20 circuiti ordinati per tipo.

A tal fine, il cliente deve, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presentare a Telecom Italia la contestazione del mancato rispetto delle percentuali di consegna di cui alla tabella 2. Telecom Italia, a meno di diverse valutazioni, da trasmettere al cliente entro 30 giorni, dovrà corrispondere al cliente la penale prevista nella tab. 4 a partire dalla prima fattura utile.

3. Tempi di ripristino

3.1 Il tempo di ripristino del servizio è definito come il numero di ore (solari o lavorative, a seconda dei casi) intercorrenti tra la segnalazione del guasto e la sua risoluzione da parte di Telecom Italia, fatti salvi i casi di indisponibilità della sede cliente.

La segnalazione del guasto dovrà essere effettuata all'apposita struttura centralizzata di Telecom Italia indicata nel contratto, così come previsto dalla delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 711/00/CONS, e operante 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno,

La segnalazione può avvenire via fax/segreteria telefonica o via telefono. Nel primo caso, Telecom Italia è tenuta a trasmettere al cliente, entro un'ora lavorativa dall'avvenuto ricevimento del fax/messaggio, il numero di intervento e l'orario di avvenuta ricezione della segnalazione.

Nel caso di segnalazione telefonica, l'operatore di Telecom Italia comunicherà direttamente al cliente il numero di intervento e l'ora della segnalazione.

La riparazione del guasto avverrà nell'orario di lavoro 8.00-16.00.

I tempi di ripristino garantiti sono quelli indicati nella seguente tabella 5, salvo quanto diversamente concordato con il cliente:

*segue: Allegato B***Tempi normali di ripristino**

Tipo di circuito	Tempi massimi di ripristino*
CDA e CDN ≤ 64 Kbit/s	entro 8 ore lavorative
CDN > 64 Kbit/s e < 2Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN 2 Mbit/s	entro 4,5 ore lavorative
CDN > 2 Mbit/s	entro 4,5 ore solari

Tab. 5

* da far decorrere dal momento della segnalazione del guasto.

3.2 I tempi di ripristino indicati nel precedente paragrafo 3.1 non si applicano in caso di:

- 1) cause di forza maggiore;
- 2) guasti causati da terzi;
- 3) causa cliente, ovvero indisponibilità della sede del cliente, laddove l'accesso a tale sede sia indispensabile per la riparazione del guasto;
- 4) collegamenti posti in "aree speciali" o "località disagiate", così come definite al precedente paragrafo 1.3.2).

Nei casi di cui ai punti 1 e 2 Telecom Italia si impegna a ripristinare il servizio nel minor tempo possibile.

Nel caso di cui al punto 3, il tempo si considera reiterato.

Nel caso di cui al punto 4, le parti dovranno concordare nuovi tempi di ripristino.

4. Penali a carico di Telecom Italia s.p.a. in caso di ritardo nella riparazione dei circuiti

Nel caso in cui vi sia un ritardo rispetto ai tempi di ripristino indicati nella precedente tabella 5, o quelli diversamente concordati tra le parti, Telecom Italia corrisponderà al cliente, automaticamente e a partire dalla prima fattura utile, una penale pari a:

Ritardo di ripristino	Penale
4 ore	25% del canone mensile
5-8 ore	100% del canone mensile
8-10 ore	200% del canone mensile
Ogni ora oltre la decima	Al 200% del canone mensile si aggiunge il 200% del canone giornaliero per ogni ora di ritardo

Tab. 6

Al fine del calcolo dei ritardi di ripristino del servizio di cui alla tabella 6:

1. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore lavorative, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base dei seguenti orari: 8.00-20.00 dal lunedì al venerdì; 8.00-13.00 il sabato;
2. nei casi in cui i tempi massimi di ripristino garantiti siano espressi in numero di ore solari, il ritardo di ripristino va calcolato sulla base del numero di ore solari di ritardo.

segue: Allegato B

Recesso anticipato dal contratto

A) Contratti di durata iniziale 1 anno (standard):

Qualora il cliente receda prima della scadenza dell'anno di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e per i costi sostenuti, una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni residui, attualizzati in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso stesso.

B) Contratti di durata iniziale superiore ad un anno (pianificati):

1. Qualora il cliente receda prima che sia trascorso il primo anno del periodo di validità del contratto, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati ed i costi sostenuti:

- per le mensilità precedenti il recesso, il conguaglio derivante dalle differenze tra i canoni relativi alla tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata) e quelli relativi ai contratti di durata annuale (standard).

- per le mensilità residue fino alla copertura dell'intero anno in corso una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni ai prezzi del corrispondente contratto di durata annuale (standard), attualizzato in base alla media percentuale dell'EURIBOR (lettera 1 mese) del mese precedente rispetto a quello in cui avviene il recesso.

- una penale pari al 5% dei canoni residui del/degli anno/i successivo/i al primo fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata).

2. Qualora il cliente receda dopo che sia trascorso il primo anno del periodo temporale di validità dello stesso, il cliente medesimo riconoscerà a Telecom, a titolo di indennizzo per i servizi prestati e i costi sostenuti:

- una somma pari all'ammontare complessivo dei canoni rimanenti fino alla copertura dell'anno in corso ai prezzi di una tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata).

- una penale pari al 5% di eventuali ulteriori canoni residui fino alla scadenza naturale del contratto ai prezzi della tipologia contrattuale inizialmente richiesta (pianificata).

PORTABILITÀ DEL NUMERO (*Number Portability*)

Delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001

Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)

Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2001, n. 143

L'AUTORITÀ

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 31 maggio 2001 e nella sua prosecuzione del 7 giugno 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante “Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare, l’articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali sono tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle comunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l’approvazione, tra l’altro, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione di frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 16 giugno 1999, in particolare l’articolo 12, comma 1;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996 che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo, del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR del 8 giugno 2000, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS, del 21 giugno 2000, recante “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la normativa ETSI 03.66 “*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation; Stage 2*”;

VISTA la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni del 6 marzo 2001;

CONSIDERATO che, come rilevato dall’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato nel parere reso in data 13 giugno 2000, relativo allo schema di provvedimento successivamente adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 388/00/CONS, la portabilità del numero favorisce la realizzazione di un mercato pienamente competitivo e, in considerazione dell’ampiezza della clientela radiomobile, è necessario procedere in tempi brevi all’introduzione della portabilità del numero al fine di stimolare il livello di concorrenza del mercato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, i gestori dei servizi di comunicazione mobile e personale erano tenuti a consentire la *MNP* a partire dal 1 luglio 1999 e che l’Autorità ha confermato tale obbligo riservandosi di definire la data di avvio e le modalità di offerta, sicché gli operatori mobili hanno avuto a disposizione un congruo periodo di tempo per pianificare l’introduzione del servizio di *MNP*;

CONSIDERATO che la soluzione tecnica da adottare per l’offerta della prestazione di *MNP* è quella di “*Direct Routing*”, come dichiarato da tutti gli operatori titolari di licenza per il servizio di comunicazione mobile e personale (di seguito denominati “operatori mobili”) nell’ambito della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

RILEVATO che:

1) la regolamentazione del servizio di *MNP* comprende sia la portabilità definita con riferimento al fornitore del servizio (*Mobile Service Provider Portability*) sia la portabilità definita con riferimento al servizio GSM e UMTS (*Mobile Service Portability*), non essendo la stessa prevista in caso di passaggio dal GSM (UMTS) al TACS, al fine di incentivare il completo passaggio dell’utenza ai più efficienti sistemi numerici;

2) la soluzione tecnica per le procedure di tipo “*Call Related*” e “*Non Call Related*” da adottare, per l’offerta del servizio, è quella di:

a) “*Direct Routing*” (denominata nello standard ETSI 03.66 “*NP Query in Originating Network*” per le procedure “*Call Related*” e “*Direct Routing*” per le procedure “*Non Call Related*”) per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) “*Onward Routing*” (denominata nello standard ETSI 03.66 “*NP Query in Number Range Holder Network*” per le procedure “*Call Related*” e “*Indirect Routing*” per le procedure “*Non Call Related*”);

c) “*Onward Routing*” per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali;

3) la soluzione “*Direct Routing*” sarà adottata anche per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali con calendario stabilito da un successivo provvedimento;

CONSIDERATO che gli operatori Blu e Wind, hanno dichiarato, anche in sede di audizione, di aver provveduto ovvero di essere in procinto di adeguare, al più tardi entro ottobre 2001, le proprie reti per offrire la prestazione di *MNP* e che le società IPSE e H3G si sono dichiarate pronte ad offrire la funzionalità di *MNP* in concomitanza con l’avvio del servizio;

CONSIDERATO che, nel corso dell’istruttoria, le società Telecom Italia Mobile e Omnitel Pronto Italia, pur impegnandosi a realizzare comunque gli adeguamenti previsti nel minor tempo possibile, hanno stimato, allo stato, in almeno quindici mesi, a decorrere dall’adozione delle deliberazioni dell’Autorità, il tempo necessario per adeguare le proprie reti e i sistemi informativi necessari per l’offerta della prestazione, in considerazione dell’elevato numero di clienti e della particolare complessità e diffusione territoriale delle proprie reti;

CONSIDERATO che la maggior parte delle società manifatturiere fornitrici di apparati agli operatori di reti mobili dispongono delle soluzioni “*Direct Routing*” e “*Onward Routing*” in quanto già sviluppate e ope-

ranti in fase di collaudo in altri Paesi europei e considerato che i tempi di consegna, installazione, messa in opera e collaudo finale variano in funzione dei costruttori e della complessità di realizzazione da un minimo di tre mesi ad un massimo di circa dodici mesi;

CONSIDERATO che la maggioranza dei Paesi europei ha già avviato il processo di implementazione della prestazione di *MNP* e che in particolare la prestazione è attiva in Danimarca, Olanda, Spagna e Regno Unito e che sarà disponibile nel corso del 2002 nella quasi totalità dei Paesi europei;

CONSIDERATO che, in base a quanto dichiarato dai costruttori e come dimostrato dalle esperienze europee, al fine di promuovere un mercato pienamente competitivo è ragionevole stabilire un termine di dieci mesi per l'introduzione della prestazione e d'altra parte garantire al tempo stesso una fase iniziale di introduzione della prestazione anche tenendo conto degli operatori che hanno già adeguato le proprie reti;

RITENUTO necessario, al fine di garantire una graduale introduzione della prestazione di *MNP*, avviare entro il 30 giugno 2001 tutte le procedure per l'attuazione della prestazione e dall'autunno 2001 una fase iniziale, su un campione di utenza significativo e che riguardi tutti gli elementi distintivi della prestazione;

RITENUTO di istituire una apposita Unità di monitoraggio che segua puntualmente l'avanzamento della messa in opera della *MNP* e riferisca all'Autorità anche circa il calendario, nonché sull'avvio e condizioni di offerta della fase iniziale;

RITENUTO necessario fissare, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Unità di monitoraggio, una quota minima di attivazioni mensili, da aumentare progressivamente, che un operatore mobile "donante" garantisce;

CONSIDERATO che l'offerta della migrazione dal servizio TACS di Telecom Italia Mobile ai servizi GSM, e successivamente ai servizi UMTS dello stesso gestore senza il cambiamento di numero, dovrà avvenire in condizioni di assoluta parità di trattamento con gli altri gestori mobili e che l'Unità per il monitoraggio verificherà la puntuale applicazione di questo principio;

SENTITI gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per la installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito ai tempi necessari per realizzare le modifiche degli impianti ed in merito alle soluzioni tecniche ed operative per l'avvio della fase iniziale;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Soluzioni tecniche relative alla portabilità del numero mobile

1. La soluzione tecnica per la prestazione di *MNP* è la seguente:

a) "*Direct Routing*", per le chiamate originate dalle reti mobili nazionali e dirette a numerazioni mobili nazionali;

b) "*Onward Routing*", per le chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di *MNP* comprende sia la possibilità per l'utente di mantenere il proprio numero passando ad un differente operatore mobile sia il mantenimento del numero passando a diverso servizio GSM ovvero UMTS.

Art. 2

Calendario attuativo

1. Entro il 30 giugno 2001 gli operatori mobili avviano le procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP* agli utenti. La prestazione, secondo le modalità tecniche previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), diviene operativa entro il 30 aprile 2002.

Art. 3

Unità per il monitoraggio

1. È istituita una Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di *MNP*.
2. L'Unità per il monitoraggio è composta da funzionari del Dipartimento regolamentazione, Dipartimento vigilanza e controllo, Dipartimento garanzie e contenzioso e si avvale della collaborazione del Servizio per le tecnologie.
3. L'Unità di cui al comma 1 ha il compito di seguire l'attuazione delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2, con particolare riferimento al calendario, alle condizioni di offerta e alle modalità operative, e quello di avviare ogni opportuna iniziativa per il raggiungimento dei relativi obiettivi, informandone tempestivamente la Commissione per le infrastrutture e le reti.
4. L'avvio di una "fase iniziale", entro il mese di novembre 2001, che comprende comunque tutte le funzionalità del servizio operativo di *MNP*, è soggetta alle verifiche dell'Unità per il monitoraggio. Quest'ultima verifica, tra l'altro, la tempistica di avvio, nonché la congruità delle eventuali soluzioni tecniche alternative impiegate, la rispondenza del numero minimo delle attivazioni garantite all'effettiva domanda.
5. L'Unità per il monitoraggio può promuovere incontri con le associazioni portatrici di interessi generali, in particolare con le associazioni dei consumatori, in merito alle problematiche inerenti l'introduzione del servizio di *MNP*.
6. L'Unità per il monitoraggio predispose un rapporto mensile sullo stato di avanzamento delle attività e sulle segnalazioni pervenute. L'Unità stessa predispose altresì una informativa periodica pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.
7. Il Coordinatore del comitato dei dipartimenti, sentiti i competenti direttori, provvede agli atti e alle iniziative ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4

Disposizioni finali

1. L'Autorità determina con successivo provvedimento le condizioni applicabili all'offerta della prestazione di *MNP*.
2. Entro il 30 settembre 2001, gli operatori mobili comunicano all'Unità per il monitoraggio le condizioni relative alla "fase iniziale" di cui all'articolo 3, comma 4, oltre al numero di attivazioni mensili garantite durante tale fase. Il numero delle attivazioni è progressivamente aumentato in base alla domanda e tenuto conto del contesto operativo, secondo le rilevazioni dell'Unità per il monitoraggio.
3. Telecom Italia Mobile (di seguito denominata Tim), relativamente alle attivazioni della *MNP* agli utenti che chiedono il passaggio dal servizio TACS al servizio GSM ovvero UMTS, è tenuta al rispetto delle condizioni di parità di trattamento. A tal fine, tra l'altro, Tim assicura un numero di attivazioni mensili da TACS a GSM non superiore alla media delle attivazioni garantite agli altri gestori. L'Unità per il monitoraggio verifica l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma.
4. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili Blu, Ipse, H3G, Omnitel Pronto Italia, Tim, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2001

Il Commissario relatore
MARIO LARI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
VICO VINCENZI

Delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001

Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)

Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2001, n. 197

L'AUTORITÀ

NELLA seduta della Commissione per le infrastrutture e le reti del 7 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ed in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante “Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 1997;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l’articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 recante “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante l’approvazione, tra l’altro, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la propria delibera n. 69/99 del 9 giugno 1999, recante “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione di frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia” “ pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 4/CIR/99 del 7 dicembre 1999, recante “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 388/00/CONS del 21 giugno 2000, recante “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 7/00/CIR del 1° agosto 2000, recante "Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di *Service Provider Portability* (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CONS del 7 giugno 2001, recante "Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la normativa ETSI 03.66 "*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation; Stage 2*";

VISTA la relazione del Presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 26 giugno 2001;

CONSIDERATA la necessità di determinare, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 della delibera n. 12/01/CIR, le condizioni applicabili all'offerta della prestazione *MNP* in tempo utile per l'avvio dell'offerta della prestazione da parte degli operatori di rete mobile secondo il calendario stabilito dalla succitata delibera;

CONSIDERATA l'opportunità di fare riferimento ai medesimi principi regolamentari adottati in tema di portabilità del numero per le reti fisse (*Service Provider Portability*), per ciò che attiene in particolare ai modelli di interazione tra operatori per l'attivazione della prestazione di *MNP*;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato A alla propria delibera n. 4/CIR/99, può stabilire, per le reti fisse, una soluzione tecnica basata, eventualmente, sulla rete intelligente relativamente all'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti fisse;

CONSIDERATO altresì che tale soluzione tecnica può essere utilizzata anche per l'instradamento delle chiamate dirette a numeri portati nelle reti degli operatori mobili;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare al cliente richiedente della prestazione di *MNP* un'adeguata informativa in merito alle modalità di offerta della prestazione stessa, con particolare riferimento al trattamento del credito residuo, in caso di contratti di tipo pre-pagato;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare al cliente da cui originano chiamate dirette a utenti portati delle reti mobili un'adeguata informativa relativamente alle possibili differenze di tariffazione dovute alla presenza di un operatore differente rispetto a quello a cui appartiene l'arco di numerazione del numero portato;

CONSIDERATA l'opportunità di valutare, attraverso l'attività dell'Unità per il Monitoraggio istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, i risultati della prima fase di introduzione della prestazione allo scopo di meglio definire alcuni aspetti procedurali relativi all'introduzione della prestazione, con riferimento alla modalità di determinazione delle capacità di evasione ed al periodo di realizzazione dell'attivazione della prestazione;

CONSIDERATA l'esigenza di stabilire le regole di ripartizione dei costi di trasporto aggiuntivo nel caso di caso di chiamate dirette a numeri portati nelle reti mobili che, analogamente a quanto previsto per la portabilità del numero tra reti fisse, favoriscano l'adozione di soluzioni tecniche che minimizzino i costi di instradamento (quali il "*Direct routing*") nonché di criteri di efficienza di rete;

CONSIDERATO altresì che, in tale ottica, non potranno essere addebitati dall'operatore *Donor* all'operatore *Recipient* i costi di trasporto aggiuntivo derivanti dall'adozione di una soluzione tecnica e di rete meno efficiente;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire, attraverso l'Unità per il Monitoraggio, di cui all'art. 3 della delibera n. 12/01/CIR, i piani esecutivi, predisposti dagli operatori mobili, per l'implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP* e di verificarne l'attuazione al fine di assicurare la disponibilità della prestazione secondo il calendario previsto dalla citata delibera;

SENTITI gli operatori mobili e gli operatori titolari di licenza per l'installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, in merito alle modalità per l'offerta della prestazione di *MNP*;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) Operatore Assegnatario (indicato nel provvedimento come Operatore “*Donor*”): l’operatore al quale è assegnata la numerazione cui appartiene il numero portato;

b) Operatore Cedente (indicato come Operatore “*Donating*”): l’operatore che cede il numero. Nel caso di prima portabilità operatore *Donor* e *Donating* coincidono;

c) Operatore Ricevente (indicato come Operatore “*Recipient*”): l’operatore che acquisisce il cliente con il numero oggetto di portabilità;

d) Numero portato: il numero del Piano di numerazione nazionale per i servizi di comunicazioni mobili e personali (numero *Mobile Station International ISDN Number - MSISDN*) acquisito dall’Operatore *Recipient*;

e) Accordo quadro: accordo tra gli operatori mobili che stabilisce le relazioni generali tra gli stessi in merito alle modalità di fornitura della prestazione di *Mobile Number Portability (MNP)*;

f) Accordi tra operatori: accordi bilaterali tra gli operatori che sulla base di quanto previsto nei contratti di interconnessione e dalla normativa vigente disciplinano le procedure amministrative, le modalità, i tempi e le condizioni per la realizzazione della prestazione di *MNP*;

g) Periodo di attivazione: periodo che inizia con la richiesta della prestazione di *MNP* da parte del cliente e termina con l’attivazione della prestazione;

h) Periodo di realizzazione: periodo che inizia con la ricezione da parte dell’operatore *Donating* della richiesta di portabilità e termina con l’attivazione della prestazione;

i) Data di attivazione (indicata come data di “*cut over*”): data in cui avviene l’attivazione della numerazione portata sulla rete dell’operatore *Recipient* e la contestuale disattivazione dalla rete dell’operatore *Donating*;

l) Operatore: un organismo di telecomunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera e) del d.P.R. 318/97 con licenza per servizi di comunicazioni mobili e personali (operatore mobile) o con licenza per servizi di telefonia vocale (operatore di rete fissa).

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e all’art. 1 dell’allegato A alla delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente provvedimento definisce le condizioni applicabili all’offerta della prestazione di portabilità del numero tra le reti degli operatori dei servizi di comunicazioni mobili e personali, di seguito indicata come *Mobile Number Portability (MNP)*, così come definita nella delibera dell’Autorità n. 12/01/CIR.

Art. 3

Disposizioni generali

1. La *Mobile Number Portability* non modifica la titolarità dell’operatore assegnatario del blocco a cui affezisce il numero oggetto di portabilità. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell’operatore *Recipient*, il numero ritorna a disposizione del *Donor*, salvo nei casi di portabilità successive.

2. Gli operatori coinvolti nel trattamento delle chiamate verso numeri portati sono tenuti a mantenere gli stessi livelli qualitativi delle chiamate verso numeri non portati. I clienti con numero portato non sono discriminati in termini di qualità del servizio.

3. Gli operatori mobili, in quanto *Donating*, adeguano la capacità di evasione degli ordinativi della prestazione di *MNP*, anche sulla base delle richieste di mercato. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4,

comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, gli operatori rendono noto e comunicano all'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, entro il 31 dicembre 2001, il numero minimo giornaliero di evasione ordini.

4. L'Autorità si riserva di riconsiderare la congruità della capacità di evasione di cui al comma precedente alla luce dell'evoluzione della domanda e delle condizioni di mercato.

5. Gli operatori sono tenuti ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive secondo procedure analoghe a quelle seguite per la configurazione della prima portabilità.

6. Gli operatori provvedono alla riparazione dei guasti che si verificano sulle proprie reti e in relazione alle proprie responsabilità; pertanto, nel caso di *Mobile Number Portability* la responsabilità degli operatori è limitata alle infrastrutture di rete di loro competenza e relative funzionalità. Gli operatori cooperano al fine di garantire il massimo livello di qualità ai servizi eventualmente offerti attraverso l'utilizzo delle infrastrutture della rete *Donor* e di quella *Recipient*.

7. Qualora per comprovate ragioni tecniche occorra effettuare dei cambi di numero su numeri portati, l'operatore *Recipient* aggiorna tempestivamente la propria banca dati.

8. Gli operatori coinvolti trattano il formato del codice d'instradamento (*Routing Number*), definito nella Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e nelle successive modificazioni, per l'instradamento in rete delle chiamate verso numeri portati.

Art. 4

Obblighi a carico dell'operatore Donating

1. All'atto della ricezione della comunicazione nelle forme delineate nel modello di interazione di cui al successivo art. 9, l'operatore *Donating* procede all'espletamento di tutte le attività interne per la fornitura della *Mobile Number Portability* solo se in possesso di tutti i dati necessari ai controlli di cui al successivo art. 9, comma 6, inviati a cura dell'operatore *Recipient*.

2. Il periodo di realizzazione della prestazione di *MNP* non supera cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte dell'operatore *Donating* fino alla data di *cut-over*, indipendentemente dal termine di preavviso per il recesso dal contratto.

3. L'Autorità si riserva di modificare la durata del periodo di realizzazione, di cui al comma precedente, sulla base delle verifiche che saranno espletate dall'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR.

4. In ogni caso l'operatore *Donating* garantisce al cliente, fino alla data di *cut-over*, la fruibilità del servizio.

5. Le condizioni generali relative ai costi ed ai tempi di attivazione della fornitura della *Mobile Number Portability* sono riportate nell'accordo quadro.

6. Al momento del passaggio del numero all'operatore *Recipient*, l'operatore *Donating* è tenuto ad assicurare un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di *MNP* per il tempo strettamente necessario all'effettuazione da parte dell'operatore *Recipient* delle prove stesse.

7. L'operatore *Donating* comunica all'operatore *Recipient* le causali relative alla mancata attivazione delle richieste della prestazione di *MNP*, compreso il riscontro di eventuali cause di non conformità tecniche o procedurali nelle richieste pervenute.

8. L'operatore *Donating* segnala con adeguato anticipo all'Autorità ed agli altri operatori interessati eventuali limiti temporanei a livello operativo relativi all'espletamento di richieste di *MNP*, fornendo contestualmente indicazioni sui tempi di rimozione di tali limiti. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR, vigila sulla corretta prestazione del servizio di *MNP*.

9. I dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di *MNP* sono trattati dall'operatore *Donating* con la massima riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini dell'attivazione della prestazione.

Art. 5

Obblighi a carico dell'operatore Recipient

1. L'operatore *Recipient* richiede al cliente i dati e la documentazione necessaria alla fornitura della prestazione richiesta dal cliente stesso.

2. L'operatore *Recipient* comunica l'acquisizione e la data di cut-over relativa al numero oggetto di portabilità agli altri operatori mobili o, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata, prima della data di cut-over, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.

3. L'operatore *Recipient* invia mensilmente all'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR adeguata documentazione che evidenzia dati statistici sui tempi di completamento della procedura di attivazione della prestazione di *MNP*, il numero di richieste di attivazione avanzate dai clienti, il numero di richieste di attivazione portate a buon fine.

4. L'operatore *Recipient* comunica all'operatore *Donor* e, se del caso, al gestore della banca dati centralizzata il recesso dal contratto da parte del cliente titolare di numero portato o la scadenza del contratto, entro 24 ore dalla data di disattivazione del servizio indicata nella comunicazione di recesso o nel contratto stesso. Allo scadere dei termini relativi alla fornitura del servizio da parte dell'operatore *Recipient*, il numero non può essere riassegnato dall'operatore *Recipient* e ritorna a disposizione del *Donor* per successive assegnazioni. L'invio delle informazioni di cui al presente comma può avvenire anche mediante formato elettronico.

Art. 6

Obblighi a carico dell'operatore Donor

1. L'operatore *Donor* è tenuto ad espletare le configurazioni dovute a portabilità successive nel termine di attivazione del numero oggetto di portabilità comunicato dall'operatore *Recipient*, a seguito di accordo con l'operatore *Donating*.

2. Qualora occorra effettuare dei cambi di numero che, per comprovate ragioni tecniche, coinvolgano numeri portati, il cambiamento si applica anche a questi ultimi; l'operatore *Donor* avverte l'operatore *Recipient* con un periodo di anticipo di almeno centoventi giorni, salvo eccezioni previste nell'accordo quadro. L'operatore *Donor* e l'operatore *Recipient* dovranno concordare le condizioni di fornitura dei messaggi in fonia inerenti i cambi numero.

Art. 7

Soluzioni tecniche di rete

1. La *Mobile Number Portability* è realizzata attraverso le soluzioni tecniche di rete previste dalla delibera dell'Autorità n. 12/01/CIR.

2. Il formato e lo scambio dei messaggi di segnalazione ai punti di interconnessione avviene in conformità con quanto previsto dalla relativa Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

Art. 8

Caratteristiche generali della prestazione

1. La prestazione di *Mobile Number Portability* si applica ai numeri *MSISDN* associati alle carte *Subscriber Identification Module* (*SIM*) e ai terminali della rete *Total Access Communication System* (*TACS*) e rende disponibile, agli utenti portati sulla rete dell'operatore *Recipient*, i servizi di base, i servizi supplementari e gli altri servizi basati su segnalazione non correlata al circuito, secondo quanto previsto dalla Specifica Tecnica 763-2 del Ministero delle comunicazioni e successive modificazioni.

2. Un numero *MSISDN* può essere portato più volte e può anche essere nuovamente attivato sulla rete *Donor*. Non è consentita la portabilità di un numero *MSISDN* da rete *GSM/UMTS* a rete *TACS*.

3. L'operatore *Recipient* assegna un nuovo IMSI al cliente con numero portato e può attribuire ad una carta SIM, a cui è associato un MSISDN portato, un MSISDN addizionale appartenente ad un arco di numerazione della rete *Recipient*.

4. Le modalità di selezione per le chiamate dirette al numero portato non sono modificate dalla prestazione di *MNP*.

5. Nelle chiamate originate da un utente che usufruisce della prestazione di *MNP*, l'identità del chiamante (*Calling Line Identity* – *CLI*) trasferita dalla rete *Recipient* è quella del numero portato.

6. L'operatore *Recipient* offre l'accesso e il trasferimento al servizio di Segreteria Telefonica Centralizzata ai propri clienti con numero portato con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *Donor*.

7. I dati relativi al profilo di servizio dell'utente con numero portato non sono trasferiti tra operatori.

8. L'operatore *Recipient* assicura al richiedente della prestazione di *MNP*, all'atto della sottoscrizione del contratto, un'adeguata informativa su quanto previsto negli accordi tra operatori in materia di trasferibilità del credito residuo.

9. Le condizioni economiche applicate al cliente finale per la fornitura della prestazione di *MNP* non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.

Art. 9

Modelli di interazione

1. L'accordo quadro stabilisce il quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di *Mobile Number Portability (MNP)*. Tale accordo, da definirsi entro il 31 ottobre 2001, riguarda almeno i seguenti aspetti :

a) modalità generali di comunicazione delle richieste;

b) condizioni standard di attivazione della prestazione;

c) standard applicabili agli accordi di *Service Level Agreement (SLA)*, che includono, tra l'altro, la gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa e il trasferimento dei dati necessari ai fini dell'attivazione della prestazione;

d) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria;

e) modalità di aggiornamento reciproco delle banche dati dei numeri portati gestite da ciascun operatore di rete mobile.

2. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, avvia ogni opportuna iniziativa per favorire la definizione dell'accordo quadro.

3. Gli accordi tra operatori, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), necessari alla fornitura della prestazione, contemplano le modalità operative e le condizioni economiche inerenti la *MNP*. Tali accordi prevedono le modalità con le quali regolare almeno i seguenti aspetti, in conformità alle disposizioni delle carte dei servizi degli altri operatori e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali:

a) modalità di comunicazione delle richieste;

b) modalità e tempi di attivazione della prestazione;

c) responsabilità degli operatori nella fase di attivazione e disattivazione della prestazione al cliente;

d) modalità di comunicazione delle causali di rifiuto, annullamento o sospensione della richiesta di attivazione della prestazione;

e) responsabilità degli operatori nella gestione di eventuali disservizi o malfunzionamenti che possono verificarsi durante l'esercizio della prestazione stessa;

f) trasferimento dei dati personali del cliente ai fini dell'attivazione della prestazione;

g) procedure relative alle prestazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria.

4. La manifestazione di volontà inequivoca del cliente di cessare il rapporto contrattuale in essere con l'operatore *Donating* e di instaurare, usufruendo della *MNP*, un rapporto contrattuale con l'operatore *Reci-*

Recipient è rappresentata dalla richiesta inoltrata dal cliente medesimo all'operatore *Recipient*, nella quale è indicata la data preferita per l'attivazione stessa. Tale data tiene conto del periodo di realizzazione della prestazione. L'operatore *Recipient* verifica l'identità del richiedente secondo le modalità previste dalla normativa in vigore.

5. Nel caso di contratti di tipo pre-pagato, il possessore della carta SIM può richiedere l'attivazione della prestazione di *MNP*, certificando all'operatore *Recipient*, secondo le modalità previste dalla normativa in vigore, il legittimo possesso della carta SIM.

6. L'operatore *Recipient* trasmette all'operatore *Donating* un ordine di lavorazione, anche avvalendosi di supporto informatico e in ogni caso secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico. L'utilizzo delle modalità informatiche dovrà avvenire con gli opportuni strumenti di sicurezza nelle comunicazioni. L'ordine trasmesso deve riportare almeno i seguenti dati:

- a) Numero o ranghi di numerazione MSISDN su cui si richiede di attivare la prestazione di *MNP*;
- b) Codice Fiscale del cliente o, in mancanza di questo, Partita IVA;
- c) Data e ora previste per l'attivazione della prestazione di *MNP* al cliente;
- d) Numero seriale della carta SIM (o del terminale mobile TACS);
- e) Tipo di servizio usufruito nella rete dell'operatore *Donating*: pre-pagato oppure post-pagato;
- f) Tecnologia di servizio usufruita nella rete dell'operatore *Donating*: tecnica digitale oppure tecnica analogica.

7. L'operatore *Recipient*, quale responsabile del rapporto col cliente, conserva l'originale dell'ordine trasmesso, unitamente alla copia del contratto con il proprio cliente per la fornitura della prestazione di *MNP* e della relativa documentazione.

8. L'operatore *Donating*, al momento della ricezione dell'ordine, verificati i dati trasmessi dall'operatore *Recipient*, attiva la prestazione al cliente nei tempi e secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

9. Nel caso in cui il cliente intenda richiedere l'applicazione della prestazione di *MNP* relativamente a più numeri MSISDN, è consentita la sottoscrizione di un'unica richiesta indicante tutti i numeri o archi di numeri.

10. La richiesta di attivazione della prestazione può essere rifiutata, annullata o sospesa dall'operatore *Donating* nei seguenti casi:

- a) richiesta ricevuta mancante di alcuni dei dati di cui al precedente comma 6, limitatamente al rifiuto;
- b) non corrispondenza tra Codice Fiscale o Partita IVA e numero MSISDN, nel caso di servizio post-pagato, limitatamente al rifiuto;
- c) non corrispondenza tra numero seriale della carta SIM e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica digitale, limitatamente al rifiuto;
- d) non corrispondenza tra numero seriale del terminale mobile TACS e numero MSISDN, nel caso di servizio pre-pagato in tecnica analogica, limitatamente al rifiuto;
- e) disservizio tecnico, limitatamente alla sospensione;
- f) disattivazione completa del servizio di comunicazione per il numero MSISDN, limitatamente al rifiuto;
- g) non appartenenza del numero MSISDN all'operatore *Donating*, limitatamente al rifiuto;
- h) ricezione di una successiva richiesta di attivazione della prestazione di *MNP* per lo stesso MSISDN, limitatamente all'annullamento.

11. In nessun caso, eventuali situazioni di morosità, insolvenza o ritardo nei pagamenti di un abbonato mobile nei confronti dell'operatore *Donor/Donating* e altre eventuali cause che non rientrino tra quelle contemplate nell'accordo quadro costituiscono condizione ostativa alla fornitura della prestazione della *Mobile Number Portability*.

12. In caso di contestazioni, l'operatore *Donating* può richiedere all'operatore *Recipient* copia del contratto stipulato con il cliente completo della relativa documentazione. Tale richiesta non è vincolante ai fini dell'attivazione della prestazione.

13. Le modalità di trasmissione e di gestione amministrativa delle richieste, nonché le procedure concordate tra l'operatore *Donating* e l'operatore *Recipient* per l'attivazione della prestazione, sono improntate alla massima efficienza e tali da minimizzare i tempi di interruzione del servizio al cliente finale.

14. Gli operatori sono responsabili dell'espletamento delle attività da svolgere sulle rispettive reti per la fornitura della *MNP*.

Art. 10

Rete di banche dati

1. Il riconoscimento dell'associazione tra numero del cliente portato e rete *Recipient* è effettuato, nel rispetto delle disposizioni per la tutela dei dati personali, da apposite banche dati gestite da ciascun operatore mobile.

2. Ciascun operatore mobile ha l'obbligo di mantenere aggiornate la propria banca dati e di comunicare ai restanti operatori l'acquisizione dei numeri oggetto di portabilità. In particolare, l'operatore *Recipient* comunica tempestivamente e comunque entro la data di cut over l'acquisizione del numero oggetto di portabilità.

3. Le banche dati includono almeno l'associazione tra il numero del cliente portato e l'operatore *Recipient*. Tale associazione è resa disponibile alla Autorità Giudiziaria.

4. Le banche dati sono, a partire dal 30 aprile 2003, collegate ad una banca dati centralizzata, che è realizzata secondo le modalità stabilite dall'Autorità con successiva deliberazione.

Art. 11

Condizioni relative alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale

1. La soluzione tecnica di "Onward Routing" si applica alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali e per le chiamate originate al di fuori del territorio nazionale.

2. La prestazione di *MNP* non modifica i principi di determinazione dei prezzi delle comunicazioni fissa-mobile di cui alla delibera dell'Autorità n. 338/99 e successive modificazioni.

3. L'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore *Donor* la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore *Donor*.

4. Entro il 30 aprile 2003, si applica la soluzione tecnica di "Direct Routing" alle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numerazioni delle reti per i servizi mobili nazionali.

5. A partire dal 30 aprile 2003 l'operatore di rete fissa, nel caso di chiamate dirette a numeri portati, riconosce all'operatore *Recipient* la stessa tariffa di terminazione delle chiamate dirette a numeri non portati della rete dell'operatore *Recipient*.

6. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera n. 12/01/CIR, verifica i piani di introduzione delle funzionalità di rete intelligente per l'instradamento delle chiamate originate dalle reti fisse nazionali e dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali e le condizioni atte ad assicurare la trasparenza tariffaria agli utenti delle reti fisse nazionali da cui originano chiamate dirette a numeri portati nelle reti per i servizi mobili nazionali.

Art. 12

Criteri di ripartizione dei costi

1. I costi per singolo numero portato, intesi come i costi di gestione relativi all'attivazione efficiente di un singolo numero portato sulla base di quanto consentito dalle più recenti tecnologie e tenendo conto dell'esperienza degli altri Stati membri dell'Unione europea, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato, sono addebitati dall'operatore *Donating* all'operatore *Recipient*.

2. Gli eventuali costi di trasporto aggiuntivo, intesi come i costi sostenuti dall'operatore *Donor* al fine del reinstradamento al punto di interconnessione con l'operatore *Recipient* della chiamata diretta ad un numero

portato, possono essere addebitati dall'operatore *Donor* all'operatore *Recipient* solo nella misura corrispondente ad una soluzione tecnica efficiente basata su moderne tecnologie di rete, che consenta la minimizzazione dei costi di instradamento.

3. I criteri relativi alla attribuzione e ripartizione dei costi di progettazione, implementazione e gestione della banca dati centralizzata dei numeri portati saranno stabiliti dall'Autorità con successiva deliberazione.

4. In nessun caso l'operatore *Donor/Donating* può addebitare, in tutto o in parte, direttamente all'utente i costi per l'attivazione del singolo numero portato.

Art. 13

Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 2 della delibera n. 12/01/CIR, ciascun operatore di rete mobile fornisce, entro il 31 dicembre 2001, il proprio piano esecutivo di implementazione delle procedure tecniche ed operative per l'introduzione della prestazione di *MNP*, in conformità con quanto previsto dalla delibera n. 12/01/CIR e dal presente provvedimento.

2. L'Unità per il Monitoraggio, istituita ai sensi della delibera 12/01/CIR, verifica l'attuazione dei piani esecutivi di cui al comma 1.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

VICO VINCENZI

Delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001

Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)

Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2001, n. 247

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ed in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 aprile 1997, recante “Istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni”;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 27 agosto 2001;

VISTA la normativa ETSI 03.66 “*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability (di seguito MNP); Technical Realisation; Stage 2*”;

VISTA la relazione del presidente della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle comunicazioni in data 17 settembre 2001, nella quale veniva richiesto parere all’Autorità in merito alla determinazione, nell’ambito del Piano di Numerazione Nazionale, dei *codici di instradamento* della segnalazione relativa ai numeri portati e dei *codici di accesso* per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

CONSIDERATA la necessità di definire opportuni codici da assegnare agli operatori per il trattamento delle chiamate e dei brevi messaggi di testo, in regime di portabilità del numero (*routing number*), e per l’accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica;

CONSIDERATO che, per i vincoli tecnici imposti dai protocolli usati nel sistema radiomobile, le cifre dei *routing number* devono essere decadiche ed in numero non superiore a tre;

CONSIDERATA altresì l’opportunità che i codici di *routing number* vengano determinati nell’ambito delle risorse del Piano di Numerazione Nazionale, allo scopo di rendere minimo l’impatto sulle reti degli operatori mobili e che gli stessi possano essere utilizzati per l’instradamento della segnalazione relativa alle chiamate su tutte le reti dei medesimi operatori;

CONSIDERATA la necessità di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile l’accesso per le chiamate, originate da rete fissa nazionale o estera, ovvero da rete mobile nazionale o estera differente da quella del *recipient*, al servizio di segreteria telefonica centralizzata, con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell’operatore *donor*, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;

CONSIDERATA inoltre la necessità di assicurare agli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile il trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata con le stesse modalità offerte agli utenti con numeri non portati e senza il coinvolgimento della rete dell'operatore *donor*, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 6, della delibera n. 19/01/CIR;

RITENUTO quindi opportuno che i codici di accesso e trasferimento al servizio di segreteria telefonica centralizzata vengano determinati nell'ambito delle risorse del Piano di Numerazione Nazionale;

CONSIDERATA l'esigenza che i codici di *routing number* e quelli relativi all'accesso alla segreteria telefonica vengano determinati in modo tale da garantire l'efficienza di utilizzazione delle risorse di numerazione del Piano di Numerazione Nazionale e che gli stessi possano essere utilizzati anche in caso di estensione a 11 cifre del numero significativo nazionale di rete mobile;

SENTITI gli operatori di rete mobile;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Codici per l'instradamento della segnalazione

1. I codici per l'instradamento della segnalazione sono assegnati, tra gli indicativi disponibili, nella decade 3 del Piano di Numerazione Nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR.

Art. 2

Codici di accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica

1. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile, i codici di accesso per le chiamate al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono assegnati nella decade 3 del Piano di Numerazione Nazionale ed assumono il valore 3XY, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, con la cifra Y, di preferenza, pari al valore 3, ove disponibile.

2. Per gli utenti che usufruiscono del servizio di portabilità del numero mobile, i codici per i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata sono gli stessi definiti al precedente comma 1.

3. I codici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati per l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche degli utenti non portati.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Gli operatori di rete mobile garantiscono l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata anche nel caso di estensione a 11 cifre del numero significativo nazionale di rete mobile.

2. I codici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono utilizzati ai soli fini dell'instradamento della segnalazione per le chiamate e l'accesso per le chiamate ed i trasferimenti al servizio di segreteria telefonica centralizzata.

La presente delibera è notificata agli operatori di rete mobile BLU, IPSE, H3G, Omnitel Pronto Italia, TIM, Wind ed all'operatore Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

VICO VICENZI

Delibera n. 7/02/CIR del 28 marzo 2002

Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio

Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2002, n. 85

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità”, ed in particolare gli articoli 1 e 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, “Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, “Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTA la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell’allegato I;

VISTO il provvedimento del Comitato dei ministri del 4 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, ed in particolare l’articolo 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998 “Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

VISTA la legge 1° luglio 1997, n. 189, “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.151 del 1° luglio 1997;

VISTA la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva n. 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

VISTA la delibera n. 17/98, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 16 giugno 1998, recante l’approvazione, tra l’altro, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

VISTA la delibera n. 69/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 9 giugno 1999, “Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l’assegnazione di frequenze”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, ed in particolare l’articolo 12, comma 1;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, “Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato”;

VISTA la delibera n. 338/99, adottata dal Consiglio dell’Autorità nella riunione del 6 dicembre 1999, “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso - mobile originate dalla rete di Telecom Italia”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 4/CIR/99, “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la delibera n. 388/00/CONS, “Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 7/00/CIR, “Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

VISTA la delibera n. 10/00/CIR, “Valutazione e richiesta di modifica dell’offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”;

VISTA la delibera n. 12/01/CIR, “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la delibera n. 19/01/CIR, “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la delibera n. 22/01/CIR, “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la normativa ETSI 03.66 “*Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Support of Mobile Number Portability* (di seguito *MNP*); *Technical Realisation; Stage 2*”;

VISTO il parere formulato in data 14 dicembre 2001 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo alla normativa in materia di portabilità del numero su reti mobili;

CONSIDERATO che l’Autorità ha disposto, in data 22 gennaio 2002, l’avvio del procedimento concernente la “Definizione di elementi relativi al quadro di riferimento generale per gli standard di servizio della prestazione di *Mobile Number Portability (MNP)*, di cui all’articolo 9, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR”;

SENTITI in audizione congiunta gli operatori mobili in data 31 gennaio 2002 e 14 febbraio 2002;

VISTA la nota congiunta del 25 febbraio 2002 delle Associazioni dei consumatori riguardante una richiesta di intervento da parte dell’Autorità in materia di tutela del consumatore relativamente alle modalità di fruizione della *MNP*;

VISTE le comunicazioni relative all’accordo quadro inviate dagli operatori BLU, H3G, IPSE 2000, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e WIND Telecomunicazioni;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto dagli operatori BLU, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile e Wind Telecomunicazioni, che definisce le modalità di avvio della prestazione relativamente alla fase iniziale fino al 1° maggio 2002;

RILEVATO che, in merito alla definizione dell’accordo quadro tra gli operatori, gli aspetti relativi al periodo di realizzazione della prestazione, alle modalità di trattamento del credito residuo ed al prezzo per l’attivazione della prestazione richiedono una specifica valutazione da parte dell’Autorità;

CONSIDERATO quanto segue in merito agli aspetti sopra evidenziati:

a) periodo e modalità di realizzazione

L’Autorità, tenuto conto delle esigenze di pubblica sicurezza prospettate dalla Direzione Nazionale Antimafia, ritiene che le stesse siano tenute in debito conto nello schema di accordo quadro, che prevede una riduzione progressiva del periodo di realizzazione della prestazione a 5 giorni lavorativi, disposto dall’articolo 4, comma 2, della delibera n. 19/01/CIR, entro il 31 dicembre 2002 e debbano essere adeguatamente considerate nelle procedure commerciali non adottando modalità di affiancamento di numerazione dell’operatore recipient nelle more dell’attivazione della prestazione.

b) modalità di trattamento del credito residuo

Ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 8, comma 8, della delibera n. 19/01/CIR, il cliente con contratto di tipo pre-pagato, che richiede la prestazione di *MNP*, deve essere adeguatamente informato su quanto previsto negli accordi tra operatori recipient e donating in merito alla trasferibilità del credito residuo. Al fine di garantire quanto sopra, l'Autorità ritiene che gli operatori mobili debbano adeguare le proprie carte dei servizi al fine di fornire alla clientela tali informazioni. Parimenti, l'Autorità ritiene che il cliente debba essere opportunamente informato in merito alla restituzione del credito residuo, in caso di cessazione di contratto di tipo pre-pagato. Tale informativa al cliente, indipendente dal servizio di portabilità, è, comunque, ad esso collegata in quanto risulta evidente che l'eventuale mancanza di chiarezza sul trattamento del credito residuo può rappresentare una externalità non controllabile dall'operatore recipient e quindi tradursi in un ostacolo alla fruizione della prestazione ed alla concorrenza fra gestori. Inoltre, l'Autorità ritiene necessario che gli operatori di rete mobile informino compiutamente il cliente, in occasione di particolari promozioni od offerte sconto, delle eventuali restrizioni alla restituzione del credito nominale maturato.

L'Autorità ritiene che, in caso di portabilità, la trasferibilità del credito, materia già disciplinata in via generale dal Codice civile, debba essere realizzata attraverso il raggiungimento di un accordo tra gli operatori coinvolti. La trasferibilità del credito è una funzione utile per l'utente e riveste una valenza pro-concorrenziale stante la preponderanza di clienti che usufruiscono dei servizi mobili in modalità pre-pagata. Lo schema di accordo quadro comunicato all'Autorità prevede, coerentemente con la delibera n. 19/01/CIR, la possibilità della trasferibilità del credito residuo del cliente che richiede l'attivazione della prestazione ma rimanda agli accordi bilaterali la definizione delle modalità e condizioni per l'eventuale trasferibilità del credito residuo. L'Autorità per il tramite dell'Unità per il monitoraggio, istituita dalla delibera n. 12/01/CIR, vigilerà sugli accordi fra operatori al fine di garantire la tutela dell'utenza ed una effettiva concorrenza. In particolare, l'Autorità vigilerà affinché non vengano opposti rifiuti al raggiungimento degli accordi di trasferibilità del credito ovvero vengano imposte condizioni contrattuali ed economiche gravose ovvero immotivate.

c) prezzo di attivazione della prestazione

Nell'attivazione della prestazione occorre considerare separatamente le relazioni cliente-donating, cliente-recipient e donating-recipient. Per ciò che attiene alla relazione cliente-donating, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della delibera n. 19/01/CIR, in nessun caso il donating può addebitare, in tutto o in parte, direttamente al cliente i costi per l'attivazione del singolo numero portato. Per ciò che riguarda la relazione cliente-recipient, ai sensi dell'articolo 8, comma 9, della precitata delibera, le condizioni economiche applicate al cliente non devono essere tali da costituire disincentivo alla richiesta della stessa.

In merito alla relazione donating-recipient, gli operatori di rete mobile che aderiscono allo schema di accordo quadro hanno concordato un prezzo iniziale per l'attivazione della prestazione al 1° maggio 2002, che si riduce nel corso del 2003.

L'Autorità rileva che, in una situazione di regime, i flussi di numeri portati da un operatore ad un altro sono tendenzialmente simili, e conseguentemente, in tale situazione, tende ad annullarsi quanto un operatore deve all'altro, ovvero, il prezzo interoperatore praticato non ha una particolare incidenza. Questo spiega perché in alcuni paesi il prezzo interoperatore ha valore nullo.

Tuttavia la situazione italiana presenta quote di mercato particolarmente sbilanciate e, soprattutto nel caso di nuovi entranti, è ragionevole considerare un maggior flusso di clienti dagli operatori già presenti sul mercato verso i nuovi operatori. Il prezzo interoperatore diviene, quindi, una leva concorrenziale in quanto un prezzo interoperatore elevato si può tradurre in un onere solamente per il nuovo entrante che potrebbe, stante la fragilità del conto economico, essere costretto a ribaltare tali costi sui clienti e quindi in un possibile disincentivo all'uso della prestazione di *MNP*. Risulta, pertanto, necessario valutare correttamente i costi effettivi della prestazione considerando anche il confronto con le migliori pratiche internazionali al fine di evitare che le eventuali inefficienze degli operatori esistenti vengano ribaltate sui nuovi entranti ovvero sui clienti finali a danno di un equilibrato sviluppo della concorrenza.

L'Autorità ritiene ragionevole che in una prima fase possono essere presenti costi interoperatore più elevati rispetto alla situazione a regime a causa della non completa automatizzazione delle procedure. D'altra parte, deve essere garantito che in tempi certi il costo della prestazione risulti in linea con le migliori prassi internazionali.

Le procedure per l'attivazione della prestazione di portabilità del numero presentano analoghe caratteristiche in termini di segnalazione e processi informatici coinvolti nel caso di rete fissa e di rete mobile. A regime si tratta di procedure dal lato donator completamente automatiche che hanno necessità di supervisione solo in caso di anomalie.

Il confronto internazionale tra i paesi in cui la *MNP* è attiva mostra che in numerosi casi e per le ragioni sopra esposte il donating non richiede alcun compenso, né al cliente, né al recipient e che nei paesi nei quali il donating richiede al recipient compensi questi variano da circa 5 euro ad un massimo di 20 euro.

Si rileva, inoltre, che la gestione dell'applicazione della prestazione di *MNP* sul numero principale di una *SIM*, o sull'insieme di numeri associati ad una medesima *SIM*, è analoga e che, quindi, risulterebbe ingiustificata da parte del donator una richiesta di ulteriore compenso per l'attivazione;

CONSIDERATO che non sussistono motivazioni per stabilire un valore a regime per il costo di attivazione della prestazione difforme da quello già in vigore per la portabilità del numero fisso. Tale analogia è riscontrabile in termini di trattamento e controlli sulla richiesta di prestazione, aggiornamento dei database di rete e configurazione della centrale. Peraltro, occorre notare che, nel caso di rete mobile, la maggiore efficienza della soluzione direct routing, nonché la maggiore evoluzione tecnologica degli apparati e dei processi dovrebbero comportare costi inferiori. Il valore così indicato risulta in linea sia con il confronto internazionale, sia con la necessità di tutelare l'utente finale, nonché gli operatori nuovi entranti da richieste di oneri corrispondenti a una prestazione non efficiente. Viene, comunque, considerato necessario stabilire una data certa, per un eventuale intervento dell'Autorità, compatibile con i tempi di ingresso degli operatori nuovi entranti UMTS;

CONSIDERATO che l'Unità per il monitoraggio di cui alla sopra menzionata delibera n. 12/01/CIR vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e sulla effettiva realizzazione delle condizioni di mercato previste, segnalando alla Commissione per le infrastrutture e le reti la necessità di una eventuale revisione della disciplina prevista;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi della normativa vigente sopra richiamata sia primaria sia secondaria, può intervenire in qualsiasi momento, ove giustificato, nella determinazione delle condizioni inerenti l'interconnessione, ivi inclusa la fissazione dei valori economici massimi e che la fornitura della prestazione di portabilità del numero rientra, ai sensi della direttiva 97/33 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nei servizi previsti dagli accordi di interconnessione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 77/01, l'Autorità ha facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di una organizzazione che difende i consumatori, di richiedere agli operatori mobili modifiche delle condizioni contrattuali e delle condizioni dei regimi di compensazione e rimborso applicati;

CONSIDERATO che l'intervento dell'Autorità risulta necessario qualora le condizioni contenute nell'accordo quadro possano costituire un ostacolo al realizzarsi di soluzioni efficienti, di condizioni di effettiva concorrenza fra operatori esistenti e nuovi entranti e possano comportare un disincentivo per l'utenza nella fruizione della stessa;

VALUTATO necessario, per quanto sopra illustrato, un intervento dell'Autorità ad integrazione e completamento di quanto previsto dagli operatori nello schema di accordo quadro;

ACQUISITO in data 26 marzo 2002 il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in pari data;

CONSIDERATO che in merito al succitato parere, l'Autorità ritiene condivisibili i principi generali in esso enunciati relativamente alla tutela della concorrenza nell'ottica di offrire una prestazione efficiente ai consumatori, principi che risultano ispiratori della regolamentazione in materia di portabilità del numero mobile stabilita dall'Autorità. Con riferimento agli specifici orientamenti contenuti nel parere, l'Autorità osserva quanto segue:

a) come evidenziato precedentemente, il prezzo interoperatore diviene un elemento rilevante solo nei casi in cui il recipient sia un operatore nuovo entrante, ovvero ritenga di richiedere all'utente finale un corrispettivo che, in tutto o in parte, può rappresentare un compenso dei costi sostenuti. D'altra parte, i principi comunitari di imputazione dei costi prevedono la corretta allocazione degli stessi onde evitare che i costi della prestazione vengano ribaltati sugli utenti che non usufruiscono della stessa. Pertanto l'Autorità, fermo restando che non ritiene giustificabile un costo interoperatore superiore a quello della portabilità fissa valuterà, anche alla luce delle risultanze della prima fase di avvio, i costi effettivi della prestazione e i loro criteri di attribuzione al fine, se necessario, di stabilire un prezzo massimo interoperatore;

b) il problema della carente disciplina dei rapporti intercorrenti tra coloro che concludono contratti di tipo prepagato ed il fornitore di servizi è stato adeguatamente considerato, imponendo ai gestori di servizi mobili e personali di aggiornare la propria carta dei servizi, nonché di fornire una corretta informazione in caso di campagne promozionali. L'Autorità ritiene che le prestazioni e le modalità di trasferimento del credito dovranno essere concordate tra il donator e l'operatore recipient che le richiede a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti;

c) in merito alle osservazioni sulle basi di dati dei numeri portati, risulta evidente, da quanto già disciplinato con la delibera n. 19/01/CIR, che tali supporti informatici, che hanno finalità esclusivamente di natura tecnica, contengono solo le informazioni relative al corretto instradamento delle chiamate e, pertanto, non possono rappresentare in alcun modo fonti di informazioni di rilievo competitivo;

d) relativamente alla tempistica di introduzione della prestazione, nel rilevare che non esistono cause ostative ad una introduzione diffusa della stessa al 1° maggio 2002, l'Autorità ritiene utile prevedere, oltre all'eventuale sanzione, che, qualora un operatore non renda disponibile dal 1° maggio 2002 tutti gli identificativi, lo stesso non acquisisca nuovi clienti in modalità recipient, ma possa solo cedere clienti in modalità donator;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Fissazione del prezzo massimo interoperatore

1. Entro il 30 novembre 2002 l'Autorità si riserva di fissare il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003. Tale prezzo, che non deve superare quanto stabilito dall'Autorità per la rete fissa all'articolo 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, nonché in relazione alla fissazione di valori che non rappresentino un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.

Art. 2

Trattamento del credito residuo

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina generale in materia di rapporti fra gestori e utenti e di trattamento del rapporto fra soggetti creditori e debitori, i gestori di servizi mobili e personali aggiornano entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento la propria carta dei servizi al fine di specificare le condizioni dei rapporti derivanti dai contratti di tipo pre-pagato ed, in particolare, le condizioni di trattamento del credito residuo nel caso di cessazione del rapporto contrattuale, anche in relazione alla richiesta di attivazione della prestazione di portabilità del numero.

2. In caso di offerte promozionali ed altre forme equivalenti, i gestori di servizi mobili e personali evidenziano le eventuali restrizioni alla restituzione del credito accumulato in virtù dell'offerta stessa.

3. L'operatore donator, su richiesta dell'operatore recipient, concorda le modalità di trasferibilità del credito residuo a condizioni trasparenti, non discriminatorie e ragionevoli.

Art. 3

Disposizioni transitorie

1. Gli operatori di rete mobile che, alla data del 1° maggio 2002, non rendano disponibile la prestazione di portabilità a tutti i propri indicativi di rete mobile svolgono le sole funzioni di operatore donator non richiedendo l'attivazione e non attivando nuovi clienti in qualità di recipient sino alla completa apertura dei suddetti indicativi da effettuarsi entro e non oltre il 1° luglio 2002. Rimane ferma la verifica da parte dell'Autorità della sussistenza di cause di forza maggiore, di natura tecnica, anche ai fini dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.

Art.4

Disposizioni finali

1. L'Unità per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorità in merito alla necessità di adeguare le stesse.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili BLU, IPSE 2000, H3G, Omnitel Pronto Italia, Telecom Italia Mobile, WIND Telecomunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 marzo 2002

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente

ALESSANDRO DELLA GATTA

CONTABILITÀ REGOLATORIA

Delibera n. 344/01/CONS del 6 agosto 2001

Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia ai fini regolatori

Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2001, n. 198

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sul regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul Servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell’8 aprile 1998, sull’interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTI gli atti del procedimento;

SENTITA la società Telecom Italia;

CONSIDERATO quanto segue:

1. L’Autorità, con la delibera n. 101/99, ha stabilito nella misura del 12,5% il tasso di remunerazione del capitale da applicare per la predisposizione della contabilità di Telecom Italia ai fini regolatori.

2. L’Autorità ha preso in esame le richieste di Telecom Italia di revisione del tasso di remunerazione sopra indicato ed in particolare quella avanzata in data 6 luglio 2001. In linea con quanto previsto dalla raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea, l’Autorità ha proceduto a valutare il costo del capitale utilizzando il metodo del WACC (*Weighted Average Cost of Capital*, o costo medio ponderato del capitale), considerando:

- a) il costo del capitale proprio dell’operatore notificato, riferito alle attività di rete fissa;
- b) il costo del capitale di debito;
- c) l’aliquota fiscale di riferimento;
- d) il rapporto tra i valori economici del capitale proprio e di debito.

3. Per la valutazione del costo del capitale proprio, l’Autorità ha utilizzato, secondo la migliore prassi corrente, la formula basata sul CAPM (*Capital Asset Pricing Model*), considerando:

a) il tasso di finanziamento privo di rischio, per il quale è stata effettuata una valutazione basata sul rendimento dei titoli di stato di lunga durata. In merito all’orizzonte temporale, l’Autorità ha considerato una media fra i Buoni Pluriennali del Tesoro (BTP) di durata 10 e 30 anni; nella stima è stato utilizzato il tasso

medio dei BTP negli ultimi 12 mesi, e sono stati considerati i rendimenti netti più rispondenti al regime fiscale italiano. Il valore stimato risultante del tasso privo di rischio è pari al 5%;

b) il premio di mercato, che rappresenta la remunerazione aggiuntiva rispetto al tasso privo di rischio richiesta mediamente dall'investitore con riferimento ad un portafoglio di mercato. Al riguardo, sono state prese in considerazione le indicazioni provenienti da studi di istituzioni finanziarie nazionali e di altre fonti, che, tenendo conto anche della eterogeneità dei mercati di riferimento, hanno condotto ad una valutazione del premio di mercato del 4%;

c) il coefficiente di rischio sistematico o rischio specifico dell'investimento (Beta). Per le aziende quotate, il Beta si può misurare con maggiore affidabilità, in quanto si dispone di serie storiche significative di durata superiore a tre anni. La misurazione del Beta in intervalli di tempo inferiori non permette di ottenere risultati affidabili. La fissazione del costo del capitale ai fini del presente provvedimento è relativa alla remunerazione degli investimenti connessi con la rete fissa dell'operatore notificato: occorre scorporare quindi dal Beta di Telecom Italia la parte attribuibile alla rischiosità delle aziende controllate. Le attività connesse alla rete fissa, pur avendo visto aumentare la rischiosità, presentano comunque un minor rischio rispetto ad altre intraprese da Telecom Italia, anche in considerazione della attuale struttura del mercato e della prevedibilità della domanda. Tale circostanza risulta particolarmente significativa per gli aggregati regolatori relativi alle attività di rete e di accesso locale. Per le considerazioni sopra esposte il Beta preso in considerazione per "Telecom Italia rete fissa", ai fini della contabilità regolatoria, è pari ad valore di 1,05. Peraltro, tale valore per la rete fissa è in linea, nel contesto europeo, con recenti decisioni di altre Autorità nazionali di Regolamentazione.

4. Per la valutazione del costo del capitale di debito di Telecom Italia è stata presa in considerazione la media ponderata del costo dei debiti effettivamente sostenuti dalla società, ivi incluse le fonti di finanziamento a tasso zero; inoltre è stato stimato, a partire dal tasso privo di rischio, un premio (*spread*) che il mercato del credito richiede in relazione al settore ed all'impresa. Sulla base di tali metodologie si perviene ad una valutazione pari al 5,35%.

5. Per la valutazione dell'aliquota fiscale di riferimento, l'Autorità ha assunto una misura del 41%, valore corrente relativo all'anno 2000. Quest'ultimo è stato valutato sostenibile anche in termini prospettici, tenuto conto di quanto previsto in materia di riduzione della pressione fiscale nel documento di programmazione economico-finanziaria proposto dal Governo, relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006.

6. Relativamente al rapporto fra il valore del capitale proprio e di debito, la misura assunta è stata valutata considerando un valore di riferimento di 80% capitale proprio e 20% capitale di debito. Tale valore risulta in linea con il valore medio di capitalizzazione di Telecom Italia, stimato su un periodo di riferimento di un anno, ed il valore del debito della società stessa che deve essere integrato, coerentemente con la normativa vigente, con il valore del fondo per il trattamento di fine rapporto e con i debiti tributari risultanti da dati di bilancio, che sono fonti di finanziamento a tasso zero.

CONSIDERATE le valutazioni sopra esposte e tenuto conto del contesto nazionale ed internazionale, la misura del tasso di remunerazione del capitale applicabile per la predisposizione della contabilità di Telecom Italia ai fini regolatori può essere fissata al 13,5%;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità stabilisce che il tasso di remunerazione del capitale di Telecom Italia ai fini regolatori, di cui all'art. 4, comma 7 del d.P.R. 318/97 è pari al 13,5%.

La presente delibera è notificata alla Società Telecom Italia ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 6 agosto 2001

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 402/01/CONS del 10 ottobre 2001

Pubblicazione della descrizione e della relazione di conformità del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia relativo all'esercizio 1998

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (Open Network Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8 aprile 1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTE le note SG(2001)D/ 287974 e SG(2001)D/ 287972 del 20 aprile 2001, con le quali la Commissione europea avvia nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 226 del Trattato CE, due procedure di infrazione, 2001/2052 e 2001/2059;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 5, della direttiva 97/33/CE prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni, nella quale siano precisate le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. Il medesimo articolo prevede la pubblicazione, a scadenze annuali, di una relazione di conformità con i requisiti indicati nell'allegato V della direttiva;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 318/97 prevede che l'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni renda disponibile, su richiesta dell'Autorità, una descrizione del sistema di contabilità dei costi impiegato, in particolare per il servizio di telefonia vocale;

CONSIDERATO che l'art. 9, comma 5, del d.P.R. n. 318/97 prevede che un soggetto incaricato dall'Autorità verifichi l'adeguatezza del sistema di separazione contabile dell'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni e che una relazione di conformità sia trasmessa dal suddetto soggetto all'Autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.P.R. n. 318/97, l'Autorità può pubblicare informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione dell'operatore notificato, se ciò può contribuire a un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.m. 23 aprile 1998, l'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del d.P.R. n. 318/97 del sistema di contabilità dei costi adottato dall'operatore notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di reti pubbliche di telecomunicazioni;

RITENUTA la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 97/33, in relazione alla prevista pubblicazione e messa a disposizione delle informazioni sulla conformità del sistema di contabilità dei costi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 77/01, l'Autorità incarica un soggetto pubblico o privato con specifica competenza, indipendente rispetto agli organismi di telecomunicazioni, della verifica della conformità e dell'adeguatezza del sistema contabile utilizzato dall'organismo di telecomunicazioni notificato come avente notevole forza di mercato nell'offerta di servizi di telefonia vocale e provvede alla pubblicazione annuale della relativa dichiarazione di conformità;

VISTI gli atti del procedimento;

DELIBERA

Art. 1

1. L'allegato A alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG s.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di contabilità dei costi relativo all'Esercizio 1998 adottato da Telecom Italia.

Art. 2

1. L'allegato B alla presente delibera reca la relazione redatta dalla KPMG s.p.a. quale soggetto incaricato della verifica dell'adeguatezza del sistema di separazione contabile relativo all'Esercizio 1998 adottato da Telecom Italia.

Art. 3

Gli allegati A e B alla presente delibera sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it

Art. 4

1. La descrizione del sistema di contabilità dei costi riportata nel documento di Telecom Italia "Contabilità regolatoria. Contabilità dei costi ex. art. 8 d.P.R. n. 318/97. Principi e criteri metodologici. Esercizio 1998", nonché la descrizione del sistema di separazione contabile riportata nel documento di Telecom Italia "Contabilità regolatoria. Separazione contabile ex. art. 9 d.P.R. n. 318/97. Principi e criteri metodologici. Esercizio 1998" sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it e sono disponibili presso il dipartimento regolamentazione dell'Autorità, Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco, Napoli.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 484/01/CONS del 19 dicembre 2001

Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità: approvazione degli atti di gara

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, ed in particolare nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità, approvato con delibera n. 17/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998, e in particolare l'art. 39;

VISTA la propria delibera n. 674/00/CONS del 24 ottobre 2000, con la quale è stato disposto l'avvio di una licitazione privata in ambito comunitario con procedura accelerata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97 e delle successive deliberazioni dell'Autorità;

VISTA la propria delibera n. 714/00/CONS del 9 novembre 2000, con la quale è stata adottata la lettera d'invito ed il relativo capitolato d'onori;

VISTA la propria delibera n. 750/00/CONS del 22 novembre 2000 con la quale è stata nominata la Commissione per la preselezione dei soggetti da invitare alla gara;

VISTO il verbale della Commissione di preselezione riunitasi il 28 novembre 2000 che giudicava idonee al prosieguo della gara le società Mazars & Guerard s.p.a. e KPMG s.p.a.;

VISTA la lettera di invito inviata alle predette società in data 14 dicembre 2000;

VISTA l'offerta formulata dalla società KPMG s.p.a. in data 15 gennaio 2001;

VISTA la propria delibera n. 72/01/CONS, del 31 gennaio 2001, con la quale è stata nominata la Commissione aggiudicatrice della gara;

VISTO il verbale della Commissione aggiudicatrice del 26 marzo 2001, che ha dato "atto della validità dell'offerta pervenuta", formulata dalla società KPMG s.p.a. per un importo complessivo pari a € 4.893.429,10, IVA esclusa, ed ha ritenuto che l'unicità dell'offerta stessa dava "ingresso all'applicazione della clausola di salvaguardia (punto 12.6 della lettera d'invito) che consente, come nella fattispecie, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida", evidenziando, tuttavia, l'incompletezza e l'indeterminatezza di alcuni punti dell'offerta stessa;

VISTO il parere reso dalla Commissione di garanzia in data 12 aprile 2001, a seguito di richiesta formulata dal Consiglio dell'Autorità nella sua riunione del 28 marzo 2001;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità, nella sua seduta del 26 aprile 2001, chiedeva al Dipartimento regolamentazione, conformemente a quanto suggerito dalla Commissione di garanzia nel predetto parere, di attivarsi per eliminare quelle ragioni di incertezza e di eccedenza in relazione all'offerta della società KPMG s.p.a. segnalate dalla Commissione aggiudicatrice;

VISTI i chiarimenti forniti dalla società KPMG s.p.a. in data 8 maggio 2001, richiesti dall'Autorità relativamente ad alcuni aspetti dell'offerta presentata;

VISTO il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato in data 22 settembre 2001, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Autorità in data 2 agosto 2001, ove si rilevava che, alla stregua della *lex specialis* della gara, sotto il profilo procedimentale, le "carenze informative" ascrivibili alla KPMG non sembravano "costituire motivo formale di esclusione dalla gara", e che, sotto il profilo sostanziale:

a) non costituisce "circostanza ostativa all'aggiudicazione dell'appalto l'avvenuto espletamento nell'anno 2000, in veste neutra ed imparziale, di un incarico peritale affidato dal Tribunale ai sensi di legge";

b) potesse formare “oggetto di un impegno per il relativo abbandono, garantito da fideiussione, l’incarico non consulenziale in corso con la Seat s.p.a.”;

c) con riguardo ai rapporti concernenti la società Bbnet, avrebbe dovuto essere verificato e valutato dall’Autorità, in contraddittorio con la società KPMG, “se essi siano di carattere continuativo e tuttora in atto e possano ragionevolmente dar luogo alla configurazione di un conflitto di interessi”, fermo restando che “la mancata cessazione di eventuali ragioni di incompatibilità, inerenti al difetto della garanzia di imparzialità, dovrebbe precludere l’affidamento dell’incarico”.

VISTA la comunicazione inviata in data 9 ottobre 2001 alla società KPMG, in cui l’Autorità, allo scopo di verificare l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, chiedeva alla società di fornire chiarimenti in merito all’incarico non consulenziale in corso con Seat s.p.a. ed ai rapporti intercorrenti con la società BB-NED N.V.;

VISTA la posizione espressa dalla società KPMG in occasione dell’incontro tenutosi il 24 ottobre 2001 presso la sede di rappresentanza dell’Autorità, in Roma, e formalizzata con il documento inviato il 9 novembre 2001, nel quale la predetta società comunicava:

a) quanto all’obbligo di informativa relativo ad eventuali incarichi di certificazione contabile in corso con i soggetti oggetto di verifica (ossia Telecom Italia s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a.), che “nessun obbligo di informativa può ravvisarsi riguardo a SEAT s.p.a., società meramente controllata da Telecom Italia s.p.a.”;

b) quanto all’obbligo di abbandonare, in caso di aggiudicazione, eventuali incarichi in corso relativi a servizi oggetto dell’appalto con concessionari/licenziatari di servizi di telecomunicazioni in Italia, che “il fatto di aver in corso incarichi con Seat s.p.a. non può [...] costituire impegno all’abbandono”, non essendo la stessa società “titolare di licenze individuali per il servizio di telecomunicazione ai sensi del DPR 318/97”, ed essendo i servizi oggetto dell’appalto “ben diversi dai servizi di revisione contabile svolti da KPMG s.p.a. su SEAT s.p.a.”;

c) quanto ai rapporti con la società BB-NED N.V., che la stessa KPMG “non ha, né ha avuto in passato alcun tipo di coinvolgimento nella costituzione di BB-NED N.V., [...] né ha mai avuto inoltre alcun tipo di cointeressenza con la stessa, né ha mai fornito alcun tipo di servizi professionali alla medesima”, dovendosi pertanto escludere, al riguardo, l’esistenza di una “situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale”;

CONSIDERATO che KPMG s.p.a. nella medesima comunicazione assumeva l’impegno di:

a) “non coinvolgere nel gruppo di lavoro che opererà nello svolgimento dell’incarico oggetto del bando di gara risorse che facciano parte del team per la revisione contabile del bilancio di SEAT s.p.a.”;

b) “richiedere a tutti gli esperti esterni di cui la KPMG s.p.a. si avvarrà nello svolgimento dell’incarico una specifica e precisa dichiarazione di indipendenza nei confronti di Telecom Italia s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia s.p.a.”.

PRESO atto degli impegni della società KPMG e tenuto conto che ai sensi del capitolato d’oneri la stessa, in caso di aggiudicazione, è tenuta a rinnovare la dichiarazione di non trovarsi in conflitto d’interessi;

RITENUTO altresì di nominare un responsabile di progetto ai sensi del punto 2.7.1 della lettera d’invito;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. Si approvano gli atti di gara, relativamente all’aggiudicazione alla società KPMG s.p.a., con sede in Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano, del servizio concernente la verifica e il controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all’Autorità per i fini e gli effetti del d.P.R. n. 318/97.

2. Il servizio di cui al comma 1 avrà durata massima di 36 mesi a decorrere dalla firma del contratto redatto secondo le modalità previste nella lettera d’invito e sulla base dell’offerta e successive integrazioni, ivi compresi gli impegni assunti dalla società KPMG s.p.a. nella comunicazione del 9 novembre 2001, ed allegato quale parte integrante della presente delibera.

3. Il compenso complessivo del suddetto incarico è pari a € 4.697.175,48, IVA esclusa, così suddiviso per le prestazioni oggetto dell'appalto di cui al punto 1. della lettera d'invito:

a) per le prestazioni di cui alla lettera a) del bando di gara: € 1.546.788,41 - IVA esclusa;

b) Per le prestazioni di cui alla lettera b) del bando di gara: € 1.910.890,52 - IVA esclusa;

c) Per le prestazioni di cui alla lettera c) del bando di gara: € 1.239.496,55 - IVA esclusa.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alla copertura finanziaria della spesa si provvede, ai sensi del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, a valere sul capitolo n. 1108 Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari di competenza.

5. L'Autorità, ai fini della redazione del contratto in forma pubblica, nomina ufficiale rogante il dott. Giuseppe Catta.

6. L'Autorità nomina responsabile di progetto, ai sensi del punto 2.7.1 della lettera d'invito, il Direttore del Dipartimento regolamentazione o una persona da lui delegata ai sensi dell'art. 31 del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità.

7. Il Presidente, il Direttore del Dipartimento regolamentazione ed il Direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie provvedono ad attivare tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

Il presente provvedimento è notificato alla società KPMG s.p.a. ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Delibera n. 485/01/CONS del 20 dicembre 2001

Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001, ed, in particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;

VISTA la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, sul regime di fornitura di una rete aperta (*Open Network Provision - ONP*) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell’8 aprile 1998, sull’interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni (Parte II - Separazione contabile e contabilità dei costi);

VISTA la comunicazione 98/C 84/03 della Commissione europea sulla fissazione dei prezzi di interconnessione in un mercato liberalizzato delle telecomunicazioni

VISTA la propria delibera n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante “Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione di meccanismi concorrenziali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 1999;

VISTA la propria delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante “Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia s.p.a.”;

VISTA la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante “Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell’interconnessione” e i risultati del gruppo di lavoro costituito in tale ambito;

VISTA la consultazione pubblica per un’indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88;

VISTA la propria delibera n. 344/01/CONS del 6 agosto 2001, recante “Determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale applicabile alla contabilità predisposta da Telecom Italia s.p.a. ai fini regolatori”;

VISTA la documentazione sottoposta da Telecom Italia Mobile s.p.a. e Omnitel Pronto Italia in merito alla predisposizione della contabilità a costi storici relativamente all’anno 1999;

CONSIDERATO quanto segue:

A) Sistema di contabilità dei costi degli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato

1. L'Autorità ha richiesto, con la propria delibera 340/00/CONS, agli operatori Telecom Italia Mobile s.p.a. (di seguito TIM) e Omnitel Pronto Italia s.p.a. (oggi Omnitel Vodafone, di seguito OPI) di predisporre, in quanto notificati quali operatori aventi notevole forza di mercato nei mercati dei servizi mobili e dei servizi dell'interconnessione, un sistema di contabilità basato su un modello a costi pienamente distribuiti ("Fully Allocated Cost" o FAC) a costi correnti (FAC-CC), relativamente all'anno di esercizio 1999, quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilità di tipo "Long Run Incremental Cost" (LRIC).

2. Gli operatori TIM e OPI hanno predisposto, a seguito delle attività nel gruppo di lavoro congiunto instaurato dalla delibera 340/00/CONS, un sistema di contabilità dei costi a costi storici per la verifica dell'orientamento al costo della terminazione fisso-mobile per l'esercizio 1999.

3. L'Autorità ritiene necessaria la predisposizione, in tempi brevi, di un sistema di contabilità dei costi FAC a costi storici, relativamente all'esercizio 2000, anche a supporto delle decisioni in materia di regolamentazione dei prezzi massimi di terminazione. Inoltre, in vista dell'obiettivo finale di un sistema di contabilità dei costi a costi incrementali da raggiungere con l'esercizio 2002, l'Autorità ritiene necessario disporre di una contabilità a costi correnti in via sperimentale relativa all'esercizio 2000 ed in via operativa relativamente all'esercizio 2001. Il sistema contabile dovrà inoltre essere integrato rispetto a quanto originariamente previsto dalla delibera 340/00/CONS, ai fini di meglio evidenziare, come necessario, la contabilità relativa a servizi di interconnessione che utilizzano configurazioni o elementi di rete differenti. Tale circostanza può verificarsi nel caso di offerta di servizi di interconnessione ad operatori mobili o fissi interconnessi con modalità e livelli differenti. Scopo di tale evidenziazione è assicurare che i costi di interconnessione riferiti allo stesso elemento di rete si applichino in maniera non discriminatoria a tutti gli operatori interconnessi.

4. I criteri di base per l'applicazione di una metodologia a costi correnti sono riportati dalla raccomandazione 98/322/CE e saranno ulteriormente sviluppati entro 120 giorni dall'adozione della presente delibera mediante l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro congiunto formato dall'Autorità e dagli operatori mobili aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione. In tale ambito, il gruppo di lavoro esaminerà eventuali integrazioni e modificazioni alla metodologia per la determinazione del tasso medio di remunerazione del capitale, anche tenendo conto delle indicazioni derivanti dalla determinazione del tasso di remunerazione del capitale della rete pubblica fissa. Successivamente alla definizione dei criteri relativi alla contabilità a costi correnti il gruppo di lavoro avrà il compito di individuare entro il 2002 i criteri relativi al passaggio a costi incrementali. Tali criteri saranno applicati in via sperimentale all'esercizio 2001 ed in via definitiva all'esercizio 2002.

5. L'obiettivo del sistema di contabilità dei costi è quello di consentire la valutazione dell'orientamento al costo dei valori di terminazione nell'ottica di un operatore efficiente. Tale valutazione può, tra l'altro, consentire all'Autorità la determinazione di un sistema pluriennale di programmazione di riduzione dei valori massimi di terminazione nell'ottica di fornire al mercato una possibilità di stabile programmazione ed alle imprese oggetto di regolamentazione la possibilità di realizzare meccanismi competitivi, già previsti con la delibera 338/99, tesi a raggiungere incrementi progressivi di efficienza rispetto all'obiettivo programmato. L'elaborazione di un eventuale meccanismo di *network cap* per le reti mobili è oggetto di procedimento istruttorio separato che comunque necessita, quale elemento di valutazione del valore massimo di terminazione, dei dati contabili e dell'individuazione della fascia di oscillazione ragionevole dei parametri relativi alla determinazione del costo del capitale, anche tenendo conto della rischiosità inerente gli investimenti necessari allo sviluppo delle reti di terza generazione.

UDITA la relazione del Commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Sistema di contabilità dei costi

1. Entro 45 giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili aventi notevole forza di mercato forniscono all'Autorità i dati a costi storici, per l'esercizio 2000, conformemente all'allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante. Gli operatori mobili suddetti forniscono altresì le loro stime relativamente alla determinazione del costo del capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera d) del d.P.R. n. 318/97.

2. L'Autorità istituisce un gruppo di lavoro congiunto con le società TIM ed OPI, che formuli proposte sui seguenti temi:

a. predisposizione della contabilità relativa all'esercizio 2001 a costi correnti anche secondo i criteri della raccomandazione 322/98/CE e i criteri contabili di cui all'allegato A.

b. modificazioni ed integrazioni del sistema di contabilità dei costi di cui all'allegato A, anche alla luce della necessità di verificare il rispetto del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi di interconnessione da parte degli operatori mobili notificati.

c. metodologia per la predisposizione della contabilità relativa all'esercizio 2002 a costi incrementali di lungo periodo secondo i criteri della raccomandazione 322/98/CE, della comunicazione 98/C 84/03 e i criteri contabili di cui alla precedente lettera a);

3. Le attività di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), si concludono entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento. L'attività di cui al precedente comma 2 lettera c), si conclude entro 360 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

4. Entro 120 giorni a partire dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi correnti, di cui al precedente comma 2, lettera a), gli operatori mobili notificati producono in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2000. Entro 120 giorni a partire dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi incrementali di lungo periodo, di cui al precedente comma 2, lettera b), gli operatori mobili notificati producono in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2001.

La presente delibera è notificata alle Società Telecom Italia Mobile e Omnitel Vodafone ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 20 dicembre 2001

Il Commissario relatore

ALESSANDRO LUCIANO

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera n. 485/01/CONS

TABELLA I - LINEE GUIDA PER L'ALLOCAZIONE DEI COSTI PIENAMENTE DISTRIBUITI

	Servizi*				Driver
	Teleselezione fissa-mobile		Altri servizi		
	Imputazione	Anno	Imputazione	Anno	
Costi Industriali Diretti					
Leasing/Carona di concessione					
Interconnessione					
Costi per il roaming generato (es. proprio abbonato all'estero)					
Costi Commerciali Diretti					
Provvigioni ai dealer - traffico e SMS					
Totale Costi Diretti					
Costi Industriali Indiretti					
Costi di Rete** (vd. anche Tabella II)					
Ammortamenti**					
Costi operativi di rete**					
Costi per destinazione**					
Customer Equipment					
Carte SIM e ricaricabili (costo del venduto)					
Costo dei terminali ed accessori (al netto dei ricavi)					
Costi Commerciali Indiretti					
Retention					
Billing e Prepagate (incl. Value card)					
Red Debt e gestione rischi frodi (comprende personale e sist. info a supporto)					
Costi della Rete Commerciale					
Compensi ai dealer - attiv.ingraz.					
Costi di supporto ai dealer (es. impianti attiv. Client)					
Costo del personale di vendita					
Altri costi relativi alla rete di vendita (provvigioni fisse)					
Distribuzione logistica (customer equipment), handling e magazzinaggio					
Costi di Marketing					
Pubblicità e promozione					
Costo del personale di marketing					
Costo di supporto alla Clientela					
Customer Care (incl. Ammortamenti apparati Hard/Soft)					
Assistenza tecnica (al netto dei ricavi)					
Totale Costi Indiretti					
Costi Generali di Struttura					
Costi d'informatica (personale e costi collegati, ammortamento HW/SW)					
Spese del personale dirigenziale e di staff					
Ammortamenti generali di struttura (maglie edifici)					
Altre spese generali (costi indiretti del personale, formazione, ricerche di mercato, consulenza, affitto uffici, sorveglianza, acque e energia...)					
Accantonamenti rischi ed oneri vari					
Costo della frequenza					
Totale Overheads					
Totale Costi Operativi					
Costo del Capitale					
Totale Costi					

* minuti di traffico stimolano il dato relativo ai busy hour Erlang (minuti busy hourMO)

Tabella II - Allocazione dei costi di rete

	BSS	NSS* Trasporto	Altro	Costi driver Routing factor (diretto)
Ammortamenti		BTS BTS MSC**	MSC-MSC MSC-TSC e TSC-TSC MSC_Altro operatore SM-SC Altre Piattaforme (GPRS,Wap...)	
	Ammortamenti rete (1)			
	Ammortamenti non-rete (2)			
Costi operativi di rete				
	Linee affittate (3)			
	Manutenzione (apparati, infrastrutture) (4)			
	Altri costi industriali (affitto edifici tecnici, energia elettrica edifici tecnici, altre spese) (5a-5b)			
Costi per destinazione				
	Costi personale tecnico diretti (personale interno, consulenze individ e. internali) (6)			
	Costi personale tecnico indiretti (formazione, viaggi-leasing autovetture, altro)			
	Altri costi non riconducibili al personale (consulenze, altro) (7)			
* Comprende DXC, Intelligent Network, Voice Mail	1 - Costi OMC,NMC inclusi nei costi dei componenti di rete (imputazione proporzionale agli ammortamenti di rete) 2 - Comprende situazione di misura dotaz personale rete (imputaz. proporz. agli ammort. di rete, 3 - Rilevato da sistema di tracciamento (dato statistico non contabile) - imputaz. Diretta, 4 - Imputazione diretta fin dove possibile, poi in proporzione agli ammort. di rete, 5a - Per gli apparati imputazione diretta fin dove possibile, 5b - Per la restante parte in proporzione agli ammort. di rete, 6 - Imputazione diretta o activity based costing, 7 - In proporzione agli ammort. di rete			
**Comprende BTS-BSC				

SERVIZIO UNIVERSALE

Delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001

Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia s.p.a.

Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2001, n. 177

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, ed, in particolare, l’art. 3 relativo al Servizio Universale ;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante “Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, ed, in particolare, l’art. 20, relativo ai servizi elenchi abbonati;

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99 concernente la “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1998”;

VISTA la propria delibera n. 171/99 concernente “Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999”;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR concernente “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”;

VISTA la decisione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Ispettorato generale delle Telecomunicazioni - del 28 marzo 1992 con la quale si autorizzava la società S.I.P. all’adeguamento della tassazione del servizio “12” da 3 a 5 scatti con conseguente aumento della tariffa a 635 lire al netto di I.V.A.;

VISTA la nota del 25 gennaio 2001, con la quale Telecom Italia ha presentato all’Autorità una proposta di rimodulazione dei prezzi del servizio “12”, in cui venivano proposte condizioni economiche pari a 635 lire al netto di I.V.A. per risposta tramite risponditore automatico e 1.500 lire al minuto al netto di I.V.A. più 200 lire alla risposta dell’operatore;

VISTA la nota del 22 febbraio 2001 con la quale, nell’ambito dell’istruttoria volta all’esame della suddetta proposta, il Dipartimento vigilanza e controllo, in considerazione dei tempi occorrenti per l’attuazione da parte di Telecom Italia di un’adeguata informativa all’utenza, ha comunicato alla società la necessità di apprestare gli strumenti tecnici onde consentire una corretta informazione alla clientela;

VISTA la nota del 26 febbraio 2001 con la quale Telecom Italia, in risposta alla lettera sopracitata, faceva presente, tra l’altro, che il servizio stesso sarebbe stato attivato in data 28 febbraio;

VISTA la nota del 2 marzo 2001, confermata dalla successiva nota del 23 marzo, con la quale l’Autorità ha sospeso le nuove modalità di fornitura del servizio, ritenendo che, in base all’applicabilità al servizio “12”

dell'art. 3 del d.P.R. n. 318/97, Telecom Italia dovesse essere previamente autorizzata prima dell'offerta al pubblico del servizio in questione;

CONSIDERATO che, con la citata nota dell'Autorità del 2 marzo, veniva, inoltre, comunicato a Telecom Italia che le nuove modalità di offerta erano oggetto di attività istruttoria presso il Dipartimento vigilanza e controllo ai fini della successiva adozione di una specifica delibera;

VISTA la nota del 23 marzo 2001, con la quale Telecom Italia comunicava di avere ripristinato le precedenti modalità di fornitura del servizio;

CONSIDERATO che il servizio di informazione abbonati fa parte dei servizi inclusi nel servizio universale, di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997 n. 318;

CONSIDERATA l'esigenza di contenere gli oneri dei servizi inclusi nel servizio universale, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità di tali servizi;

CONSIDERATO che l'attuale prezzo di 635 lire al netto di I.V.A. da collegamento privato del servizio "12", stabilito nel marzo 1992, non è stato sinora successivamente oggetto di nessun adeguamento;

CONSIDERATA l'attività svolta al fine di procedere alla determinazione del livello economico di accessibilità del servizio "12" nell'ambito del servizio universale;

CONSIDERATO l'esito della consultazione delle associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 2 luglio 2001, relativamente alla revisione dei prezzi del servizio informazione abbonati "12";

CONSIDERATO che la numerazione "12", utilizzata da Telecom Italia per l'espletamento del servizio informazione elenco abbonati, è una numerazione per servizi speciali nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 6/00/CIR;

CONSIDERATO che l'utilizzo di una numerazione per servizi speciali nazionali è giustificata dalla fornitura di un servizio incluso nel servizio universale;

CONSIDERATA infine la necessità di procedere ad un'analisi del mercato della fornitura dei servizi di informazione abbonati, finalizzata a valutare il grado di concorrenzialità attuale e prospettico di tale servizio, anche alla luce dell'obbligo di fornitura a titolo gratuito del database abbonati disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento n. 8545 (C3932) del 27 luglio 2000;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Le condizioni di offerta del servizio "12" di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparecchi privati, sono modificate secondo le modalità e i prezzi di seguito indicati:

- a) Il servizio è prestato per una sola informazione.
- b) Il servizio è prestato con risponditore automatico e con eventuale intervento dell'operatore in caso di mancato esito della richiesta.
- c) Il prezzo del servizio è pari a Lire 840 + IVA.
- d) Le condizioni economiche di offerta del servizio, di cui alla lett. c), sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 318/97.
- e) Telecom Italia è tenuta a predisporre entro la data di vigenza delle nuove condizioni economiche del servizio e per la durata di almeno 90 giorni un avviso telefonico registrato che informi la clientela delle nuove condizioni economiche di offerta del servizio, prima della connessione al servizio stesso.

2. I prezzi per il servizio erogato da apparecchi a disposizione del pubblico rimangono invariati.

3. La numerazione "12" è utilizzabile unicamente per la fornitura del servizio di informazione elenco abbonati, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 2

1. L'Autorità avvia un'analisi del mercato dei servizi di informazione abbonati, da concludersi entro il 30 dicembre 2001.

In caso di inottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 1 del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Il Presidente

ENZO CHELI

Delibera n. 290/01/CONS dell'11 luglio 2001

Determinazione di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche

Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2001, n. 199

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge del 11 dicembre 1952 n. 2529, recante autorizzazione all'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST) a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati e successive modificazioni;

VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTO il d.PR. 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il d.PR. 11 gennaio 2001, n. 77 recante, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 marzo 1998 in materia di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 25 febbraio 1998 "*First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union*";

VISTA la delibera n. 310/00/CONS del 24 maggio 2000, recante variazione delle condizioni economiche per la fornitura dei servizi di telefonia espletati da impianti a disposizione del pubblico da parte di Telecom Italia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 2000;

VISTA la delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000, sull'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999;

SENTITE le associazioni dei consumatori Adiconsum, Assoutenti, Cittadinanza Attiva (già Movimento Federativo Democratico), Codacons, Federconsumatori e Movimento Difesa del Cittadino, le rappresentanze sindacali CISAL e UGL e la Confindustria;

SENTITE le società Omnitel Pronto Italia s.p.a., Infostrada s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a. in qualità di contribuenti al fondo per il servizio universale, ai sensi della citata delibera 8/00/CIR;

SENTITA la società Telecom Italia s.p.a. incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.PR. 318/97;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Il contesto normativo di riferimento

L'art. 17, comma 4, del d.PR. n. 318/97, che recita "*L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite*".

La materia riceve una speciale disciplina dalla legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, e successive modificazioni.

Tali disposizioni sono volte ad assicurare la presenza di collegamenti telefonici in particolari luoghi, quali ad esempio comuni di ridotte dimensioni, frazioni distanti dal comune principale, rifugi di montagna, stazioni ferroviarie distanti dai centri abitati.

Nel corso del procedimento istruttorio, l'Autorità ha approfondito gli aspetti di natura generale sulla distribuzione quantitativa e qualitativa delle postazioni telefoniche pubbliche, con lo scopo di definire una disciplina complessiva della materia relativamente alla presenza di postazioni sull'intero territorio nazionale ed al soddisfacimento delle esigenze della totalità della popolazione.

Il presente provvedimento dà attuazione all'art. 17, comma 4 del d.P.R. n. 318 del 1997, tenendo conto delle indicazioni contenute nella legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952 e successive modificazioni e dal capitolato della licenza individuale assegnata all'operatore Telecom Italia.

2. Analisi istruttoria

2.1 Il percorso istruttorio

L'iter del procedimento istruttorio si è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) analisi del contesto e definizione dei requisiti del sistema di telefonia pubblica;
- 2) individuazione del numero ragionevole di postazioni telefoniche pubbliche sul territorio italiano;
- 3) definizione di criteri di distribuzione geografica delle postazioni telefoniche;
- 4) caratterizzazione delle postazioni telefoniche;
- 5) analisi dei criteri accessori finalizzati a garantire un migliore utilizzo delle postazioni telefoniche.

Nel corso del procedimento istruttorio sono emerse varie esigenze riconducibili alla distribuzione ed alle modalità di utilizzo delle postazioni di telefonia pubblica. Tali esigenze riguardano :

- a) l'omogeneità, sull'intero territorio nazionale, della distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche;
- b) la presenza di postazioni telefoniche pubbliche in luoghi di particolare rilevanza sociale;
- c) la disponibilità di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche in grado di accettare come mezzo di pagamento anche le monete, in considerazione della difficoltà di reperire, in particolari orari e zone, schede telefoniche pre-pagate;
- d) la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche nelle zone non coperte (ovvero non sufficientemente coperte) dal servizio radiomobile;
- e) la disponibilità di un numero congruo di postazioni telefoniche pubbliche accessibili ai e utilizzabili dai portatori di handicap;
- f) la presenza in determinati luoghi di lavoro, nei quali risulta limitata o proibita l'utilizzazione di telefoni mobili;
- g) la disponibilità, negli uffici aperti al pubblico, di postazioni telefoniche pubbliche per le esigenze dell'utenza dei predetti uffici.

2.2 Il confronto internazionale

L'Autorità, nel condurre un confronto, in ambito europeo, sul tema del numero delle postazioni telefoniche esistenti in rapporto alla popolazione e dei criteri di localizzazione utilizzati, ha tenuto conto dei dati forniti dalla Commissione europea, nel suo rapporto *"First monitoring report on universal service in telecommunications in the European Union"*, del 25 febbraio 1998, per i quali il numero di postazioni telefoniche pubbliche per abitante (di seguito indicate come PTP) risultava in Italia, al dicembre 1998, di 6,70 postazioni per 1000 abitanti, mentre la media europea era sostanzialmente più bassa e pari a 2,82 postazioni per 1000 abitanti.

2.3 Le segnalazioni

Nel corso dell'attività istruttoria sono pervenute all'Autorità varie segnalazioni provenienti, anche per tramite del Ministero delle comunicazioni, da associazioni, comuni, comunità montane, tutte riconducibili alla soppressione di postazioni telefoniche pubbliche, in luoghi pubblici, abitualmente frequentati dalla popolazione. Da tali segnalazioni emerge la necessità di vigilare, nelle forme opportune, sul processo di dismissione delle postazioni telefoniche pubbliche.

3. La valutazione regolamentare

Sulla base di quanto rappresentato nei punti precedenti e tenuto conto dell'attività istruttoria, è stato definito un criterio relativo al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti nel territorio nazionale, basato, come punto di partenza, sulla popolazione residente in ciascun comune italiano.

Infatti, si è ritenuto opportuno considerare, oltre alle unità amministrative minime determinate dalla legislazione nazionale vigente, ovvero i comuni, anche le ripartizioni determinate ai fini statistici dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ciò al fine di assicurare una più accurata ed omogenea distribuzione delle postazioni di telefonia pubblica rispetto alla ripartizione della popolazione italiana. Sono stati quindi presi in considerazione gli 8.100 comuni italiani, secondo il dato ISTAT aggiornato al 31 dicembre 1998 e le unità statistiche denominate "centri abitati" e "nuclei abitati". Queste ultime sono state definite dall'ISTAT come segue :

Centro abitato : la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine, con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale.

Nucleo abitato : la località abitata caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato.

Relativamente alla relazione tra unità amministrative (comune) e statistiche, il comune di norma si suddivide in centri abitati e nuclei abitati. La sede di comune coincide con uno dei centri abitati del comune o, in alcuni casi ridotti, col nucleo abitato.

Con riferimento ai centri abitati coincidenti con la sede di comune, appare opportuno assicurare per tutti la presenza di almeno una postazione telefonica pubblica.

Relativamente ai centri abitati ed ai nuclei abitati, differenti dalla sede di comune, la maggior parte di essi ha dimensioni ridotte ed inferiori alle 200 abitanti. Secondo i dati ISTAT, relativi all'ultimo censimento del 1991, sono presenti 13.902 centri abitati di cui oltre 7768 con meno di 200 abitanti e 37.767 nuclei abitati di cui oltre 37.137 con meno di 200 abitanti.

Pertanto, tenuto conto delle possibili difficoltà nell'identificazione dei luoghi di installazione di postazioni nelle unità statistiche di più ridotte dimensioni e della ridotta probabilità che le stesse siano utilizzate e risultino remunerative, si ritiene adeguato considerare, nella determinazioni degli obblighi relativi al numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, soltanto i centri abitati (differenti dalla sede di comune) ed i nuclei abitati con popolazione superiore alle 200 unità. Tuttavia, per garantire l'accesso ai servizi telefonici anche per la popolazione residente nelle entità di ridotte dimensioni, potrà essere richiesta in queste ultime l'installazione di una postazione telefonica pubblica da parte delle amministrazioni locali. Ciò a condizione che sia comprovata la relativa esigenza, anche tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazioni mobili.

Premesso quanto sopra, il criterio per la distribuzione delle postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale è riportato come segue:

a) Per le unità territoriali con popolazione inferiore o uguale ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo :

- 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato in eccesso;

- 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato in eccesso.

b) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore o uguale a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo :

- 2 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso.

c) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è definito nel seguente modo :

- 3 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato in eccesso.

Con riferimento alle unità con popolazione compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti ed a quelle con popolazione superiore a 100.000 abitanti, si osserva che il valore di distribuzione per 1000 abitanti, (rispettivamente pari a 2 e 3) è superiore a quello (pari a una postazione per 1000 abitanti) definito per le unità di minori dimensioni. Ciò tiene conto dei fenomeni di pendolarismo (giornaliero o stagionale) e delle prevedibili forme di aggregazione sociale urbana che possono tradursi, nelle entità di maggiori dimensioni, in una maggiore richiesta di servizio.

Con l'applicazione della regola di distribuzione ora descritta, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche sull'intero territorio nazionale può essere stimato, sulla base dei dati contenuti nell'Annuario Statistico Italiano 2000, nell'intorno delle 120.000 unità.

Tale stima ha un significato esclusivamente statistico, visto che la regola sopra definita si applica alle singole unità territoriali e che pertanto il valore minimo corrispondente all'applicazione dei criteri sopra enunciati, può essere calcolato solo sulla base ai dati puntuali di popolazione raccolti dall'ISTAT.

Relativamente ai criteri di distribuzione, secondo quanto previsto dal comma 4, art. 17, del d.P.R. n. 318/97, si è ritenuto necessario integrare l'indicazione di natura quantitativa con la definizione di un insieme coerente di indicazioni generali di natura qualitativa, che individuino i luoghi di interesse nei quali cui è necessario assicurare, secondo differenti modalità, la disponibilità e la fruibilità delle postazioni telefoniche pubbliche.

I luoghi di interesse individuati sono stati raggruppati secondo le categorie di seguito elencate:

1) Luoghi di grande rilevanza sociale:

- a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
- b) carceri;
- c) caserme: con almeno 50 occupanti.

2) Luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile o ad alta frequentazione:

- a) luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile;
- b) uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico;
- c) rifugi di montagna;
- d) scuole (di primo e secondo livello);
- e) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;
- f) luoghi di culto;
- g) mercati comunali e rionali;
- h) centri commerciali;
- i) centri ricreativi e sociali;
- l) centri sportivi;
- m) i luoghi indicati al sub 1), di dimensioni inferiori ai valori ivi specificati.

Sulla base di tale suddivisione, è stato ritenuto opportuno indicare un principio di tutela per i luoghi di grande rilevanza sociale, quali le "istituzioni totali", indicati al sub 1), ove la permanenza dell'individuo è continuativa e disciplinata. In tali circostanze, si ritiene indispensabile garantire la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche attraverso la definizione di obblighi per l'installazione ed il mantenimento di postazioni in tali strutture. In primo luogo deve essere assicurato un numero minimo di postazioni, da considerarsi aggiuntiva rispetto al quantitativo minimo precedentemente determinato. Inoltre l'installazione e la dismissione all'interno dei luoghi di grande rilevanza sociale vengono assoggettate ad un regime di autorizzazione.

Per i restanti luoghi di interesse, indicati al sub 2), si ritiene che i criteri di natura qualitativa debbano avere un valore indicativo e pertanto le numerosità risultanti saranno ricomprese nel valore numerico minimo precedentemente indicato.

In particolare, i luoghi di interesse di cui ai punti 2 a) sono quelli dove non è possibile impiegare la telefonia mobile quale alternativa alle postazioni di telefonia pubblica ed ove, pertanto, l'utenza potrebbe manifestare particolari esigenze di servizio. Per ciò che attiene ai rifugi di montagna, la materia è regolata dalla legge n. 2529 del 11 dicembre 1952 e successive modificazioni.

I luoghi di cui ai punti 2 b), d), e), f), g), h), i) ed l) sono caratterizzati da una notevole affluenza di popolazione e pertanto, dove vi è una maggiore probabilità di impiego della telefonia pubblica. Infine, i luoghi di cui al punto 2 m) comprendono le strutture di grande rilevanza sociali di dimensioni inferiori a quelle indicate al sub 1), con riferimento in particolare alle caserme ed agli ospedali.

L'installazione e la dismissione di postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di interesse indicati al sub 2) sono assoggettate ad un regime di comunicazione.

Per salvaguardare tutte le categorie d'utenza delle postazioni pubbliche, si ritiene opportuno garantire la disponibilità di apparecchiature telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap.

A completamento della valutazione effettuata è stato affrontato il tema della modalità di pagamento delle chiamate effettuate da telefoni pubblici (monete, carte pre-pagate, carte di credito) ritenuto dalle Associazioni dei Consumatori, particolarmente rilevante. L'uso delle sole schede pre-pagate può creare, in alcune situazioni, limitazioni alla fruibilità del servizio. D'altra parte, le postazioni utilizzando moneta, in particolar modo quelle installate sul suolo pubblico e non presidiate, sono spesso oggetto di tentativi di effrazione e di atti di vandalismo, che riducono l'efficienza delle postazioni e provocano un aumento dei costi di manutenzione delle stesse.

Si è ritenuto quindi opportuno intervenire sul numero delle postazioni utilizzando moneta, salvaguardando in prima istanza le esigenze nei luoghi di grande rilevanza sociale attraverso l'imposizione di obblighi per la percentuale minima di postazioni a moneta installate in tali strutture.

Per i restanti luoghi di interesse, si ritiene che la previsione di una percentuale congrua di postazioni telefoniche utilizzando moneta possa accompagnarsi con le seguenti misure:

a) l'introduzione e la diffusione di schede pre-pagate di valore ridotto rispetto alle carte di emissione attuale (p.e. L. 2.000 o 4.000 pari a circa 1 o 2 Euro);

b) l'installazione di distributori automatici di carte pre-pagate, in numero adeguato tenuto conto delle problematiche relative agli atti di vandalismo ed ai tentativi di effrazione;

c) l'accessibilità, dalle postazioni telefoniche pubbliche, alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato senza il preventivo inserimento di monete o schede telefoniche pre-pagate per la telefonia pubblica.

In merito al punto sub 2 c), si precisa che l'accessibilità a tali numerazioni è generalmente determinata dal fornitore del servizio sulla base degli specifici accordi commerciali con l'operatore di telefonia pubblica, secondo le condizioni di offerta da quest'ultimo praticate per tale tipologia di servizi.

Dovrà di conseguenza essere garantito l'accesso alle numerazioni per servizi di addebito al chiamato, per i quali viene concordata l'accessibilità, senza la preventiva introduzione di monete o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

In ogni caso, la valutazione dell'adeguatezza del numero di postazioni utilizzando moneta dovrà essere effettuata alla luce della modalità di introduzione delle postazioni utilizzando l'Euro e della relativa disponibilità.

Si è quindi ritenuto opportuno richiedere alla società incaricata di fornire il servizio universale di comunicare, in tempo utile per la scadenza del 1° gennaio 2001, i propri piani relativamente all'installazione di postazioni in grado di utilizzare l'Euro, e gli adattamenti dei ritmi di tariffazione per assicurare la compatibilità delle attuali condizioni economiche con i nuovi valori di conio delle monete europee.

Pertanto, si ritiene opportuno riesaminare il numero delle postazioni utilizzando moneta sulla base della situazione che si verrà a stabilire, successivamente al 28 febbraio 2002, termine ultimo per la coesistenza delle monete italiane ed europee, alla luce anche delle informazioni disponibili dalla costituenda banca dati della telefonia pubblica, che viene di seguito descritta.

La verifica del soddisfacimento degli obblighi regolamentari sopra previsti richiede una dettagliata conoscenza dei luoghi di installazione e delle tipologie delle postazioni telefoniche pubbliche minime. In merito si è ritenuto opportuno prescrivere, entro un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento, la costituzione, a carico dell'operatore incaricato di fornire il servizio universale, di una banca dati della telefonia pubblica con-

tenente tutte le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni regolamentari, relativamente alle postazioni telefoniche indicate nel presente provvedimento.

Alla luce dei dati disponibili al completamento della banca dati, potrà essere effettuata la valutazione in merito al soddisfacimento degli obblighi, nonché valutare la necessità di modificazioni ed integrazioni del presente provvedimento, con riguardo segnatamente all'installazione dei luoghi di grande rilevanza sociale, alla distribuzione delle postazioni per utenti portatori di handicap e, come già detto, di quelle utilizzanti moneta.

3.1 Gli impatti sul Servizio universale

Relativamente al calcolo del costo del servizio universale, la definizione del numero e l'imposizione degli obblighi qualitativi per le postazioni telefoniche pubbliche nei luoghi di grande rilevanza sociale non determineranno in maniera automatica l'indicazione del numero delle postazioni non remunerative. Sarà scopo infatti delle periodiche analisi del costo del Servizio Universale valutare il numero delle postazioni non remunerative, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra l'altro, si dovrà tenere conto, nell'esame dei benefici, delle valutazioni di natura commerciale in merito alle ulteriori funzioni che potranno essere svolte dalle postazioni telefoniche pubbliche.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Criteria quantitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche

1. Fatte salve le disposizioni speciali previste dalla normativa vigente, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze dell'utenza, che è messo a disposizione dalla società incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale (nel seguito società incaricata) è determinato come segue :

a) Per le unità territoriali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) è pari a:

1) 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati sede di comune, arrotondato per eccesso;

2) 1 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati differenti dalla sede di comune, e con popolazione superiore ai 200 abitanti, arrotondato per eccesso.

b) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti ed inferiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche (PTP) è pari a:

1) 2 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso.

c) Per le unità territoriali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche è pari a:

1) 3 PTP ogni 1000 abitanti per i centri abitati ed i nuclei abitati, arrotondato per eccesso;

2. Nei centri abitati e nei nuclei abitati, differenti, dalla sede di comune, con popolazione inferiore ai 200 abitanti e nei nuclei abitati, la società incaricata mette a disposizione una postazione telefonica pubblica, se richiesto in maniera motivata dall'amministrazione comunale, tenendo conto della copertura dei servizi di comunicazione mobili.

Art. 2

Criteria qualitativi di distribuzione territoriale delle postazioni telefoniche pubbliche

1. La società incaricata determina l'effettiva dislocazione delle postazioni secondo le indicazioni riportate nei commi seguenti.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, nei luoghi di seguito indicati è presente almeno una postazione di telefonia pubblica:

- a) ospedali e strutture sanitarie equivalenti, con almeno 10 posti letto;
- b) carceri;
- c) caserme, con almeno 50 occupanti stabili.

3. Per la pianificazione relativa all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti, si considerano, in relazione a quanto disposto al precedente art.1, le esigenze di fornitura del servizio di telefonia pubblica nei seguenti luoghi di interesse:

- a) luoghi di lavoro nei quali, per motivi di sicurezza, è proibito l'uso del telefono mobile;
- b) uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico;
- c) scuole;
- d) stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti;
- e) luoghi di culto;
- f) mercati comunali e regionali;
- g) centri commerciali;
- h) centri ricreativi e sociali;
- i) centri sportivi;
- l) i luoghi di cui al precedente comma 2, lettere a) e c) di dimensioni inferiori ai valori ivi indicati.

4. L'installazione di postazioni telefoniche pubbliche nei rifugi di montagna avviene d'intesa con le amministrazioni interessate, in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 3

Criteria accessori alla pianificazione territoriale

1. Nei luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, le postazioni telefoniche pubbliche funzionanti anche a moneta sono pari ad almeno il 50% del totale delle postazioni disponibili negli stessi luoghi.

2. Le postazioni telefoniche pubbliche consentono la selezione delle numerazioni per servizi di addebito al chiamato accessibili senza l'inserimento di moneta o schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

3. La società incaricata mette a disposizione dell'utenza schede pre-pagate di modesto valore non superiore 2 Euro (pari a L. 3.873).

4. La società incaricata garantisce la disponibilità di postazioni telefoniche pubbliche accessibili agli utenti portatori di handicap, nel rispetto delle legislazione vigente.

5. Per i luoghi di cui al precedente art. 2, comma 2, la società incaricata richiede all'Autorità, entro 30 giorni dalla data di intervento, l'autorizzazione all'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero alla dismissione delle postazioni esistenti. L'autorizzazione è fornita dall'Autorità entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il predetto termine, l'autorizzazione si considera concessa.

6. Per i luoghi, di cui al precedente art. 2, comma 3, la società incaricata comunica all'Autorità entro 15 giorni dalla data di intervento, l'installazione di nuove postazioni di telefonia pubblica ovvero la dismissione di postazioni esistenti.

7. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 sono corredate delle seguenti informazioni :

- a) Localizzazione della postazione;
- b) Tipologia di postazione: orario limitato o illimitato;
- c) Mezzi di pagamento accettati: schede pre-pagate, monete;
- d) Indicazione della postazione di telefonia pubblica più prossima, corredata dall'indicazione della sua localizzazione, della distanza rispetto a quella da dismettere o da installare, della tipologia di tale postazione e dei mezzi di pagamento accettati.

Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni relative alle dismissioni, sono corredate delle seguenti ulteriori informazioni:

e) Ricavo annuale derivante dall'ultimo anno di esercizio della postazione;

f) Numero di minuti medi giornalieri di utilizzo nell'ultimo anno di esercizio della postazione.

8. La società incaricata fornisce, entro il 15 di ogni mese, un elenco sintetico delle installazioni e dismissioni di postazioni telefoniche pubbliche avvenute nei luoghi di cui al precedente art. 2, commi 2 e 3, nel mese precedente. Tale elenco è corredato delle informazioni di cui al precedente comma 7.

Art. 4

Banca dati della Telefonia Pubblica

1. La società incaricata costituisce e rende operativa, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente delibera, una banca dati informatica della telefonia pubblica contenente almeno le informazioni riportate nell'Allegato A.

2. Fino al termine di cui al comma 1, la società incaricata informa l'Autorità, con cadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della banca dati.

3. Successivamente al termine di cui al comma 1, la società incaricata mantiene aggiornate le informazioni contenute nella banca dati.

4. La banca dati è accessibile dall'Autorità, nel rispetto dei principi di sicurezza degli accessi e di riservatezza delle informazioni.

Art. 5

Regime di applicazione e disposizioni transitorie

1. La società incaricata adegua, entro un anno dalla pubblicazione della presente delibera, la distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche secondo le disposizioni contenute nella presente delibera.

2. La società incaricata adegua il numero minimo di postazioni telefoniche pubbliche, di cui al precedente art. 1, al variare della popolazione di ciascun comune.

3. La società incaricata informa periodicamente l'Autorità sulla distribuzione qualitativa e quantitativa delle postazioni telefoniche pubbliche.

4. La società incaricata comunica entro il 31 ottobre 2001 il piano di adeguamento delle postazioni telefoniche pubbliche all'introduzione dell'Euro.

5. L'Autorità determina, entro il 30 aprile 2002, il numero minimo delle postazioni telefoniche pubbliche utilizzanti moneta.

6. L'Autorità si riserva di rivedere annualmente il sistema dei criteri di cui alla presente delibera, sulla base dell'evoluzione di mercato, delle esigenze del servizio e dei costi e delle modalità di finanziamento ad esse connessi.

La presente delibera è notificata alla società incaricata di fornire il servizio universale sul territorio nazionale, allo stato Telecom Italia, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° luglio 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Allegato A
alla delibera n. 290/01/CONS

Banca dati della Telefonia Pubblica

Di seguito sono riportate le informazioni minime da includere nella banca dati della Telefonia Pubblica.

1. Identificativo della postazione

- a)* Numero identificativo (un codice numerico univoco, ad es. un codice progressivo, il numero di telefono, o altro).
- b)* Città.
- c)* Provincia.
- d)* C.A.P.
- e)* Indirizzo.
- f)* Locazione geografica della postazione.
- g)* Tipologia del luogo di installazione (ospedali e strutture sanitarie equivalenti, carceri, caserme, rifugi di montagna, luoghi di lavoro nei quali per motivi di sicurezza è proibito l'uso del telefono mobile, uffici della Pubblica Amministrazione aperti al pubblico, scuole, stazioni ferroviarie, stazioni autotranviarie, aeroporti, porti, luoghi di culto, mercati comunali e regionali, centri commerciali, centri ricreativi e sociali, centri sportivi, altro).

2. Tipologia delle postazioni telefoniche

- a)* Classe di appartenenza, definita a partire dal precedente punto 6 (postazione stradale, "luogo di grande rilevanza sociale", "luoghi con difficoltà di utilizzo dei sistemi di telefonia mobile", "luoghi ad alta frequentazione", altro).
- b)* Modello dell'apparecchio telefonico;
- c)* Tipo dell'installazione (interna/esterna e cabina, cupola, colonna, muro, altro)
- d)* Orario di accessibilità della postazione.
- e)* Forme di pagamento e possibilità di utilizzo delle monete (Si/No).
- f)* Postazione per portatori di handicap (Si/No).
- g)* Possibilità di utilizzare anche servizi speciali (ad es. fax).

3. Distribuzione delle schede pre-pagate

- a)* Numero totale e distribuzione per regione degli esercizi commerciali nei quali è effettuata la rivendita di schede pre-pagate per la telefonia pubblica.
- b)* Numero totale e distribuzione per regione dei distributori automatici di schede pre-pagate per la telefonia pubblica.

Delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001

Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS “Determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”

Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2001, n. 199

EAUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 1° agosto 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1999;

VISTO il decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2000;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 11 luglio 2000 e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità n. 3/2000 (maggio-giugno 2000);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2001, n. 242, recante regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio del 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 103, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2001;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, contenente l’approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO che la delibera n. 314/00/CONS prevede un sistema di agevolazione tariffaria a favore di categorie di clientela considerate socialmente ed economicamente svantaggiate, il cui sistema di accesso si basa sulla contemporanea soddisfazione dei requisiti di natura sociale ed economica, di cui all’art. 1, commi 4 e 5 della delibera n. 314/00/CONS;

CONSIDERATO che il requisito di carattere economico viene determinato sulla base del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente del soggetto richiedente l’agevolazione, il cui calcolo compete agli enti erogatori (Comuni, CAAF, amministrazioni pubbliche) o all’INPS competente per territorio, presso cui il cittadino consegna la dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 2 del d.P.C.M. 18 maggio 2001;

CONSIDERATO che il calcolo dell’ISEE deve effettuarsi ad opera del sistema informatico posto in essere dall’INPS, secondo quanto indicato all’art. 4-bis del d.lgs. 130 del 3 maggio 2000;

CONSIDERATO che, dal combinato disposto dell’art. 1, commi 2 e 3, art. 2, comma 3, nonché art. 4-bis, del d.lgs. 3 maggio 2000, n. 130, si evince che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel quale si individuano i criteri per “l’individuazione del nucleo familiare (...)”, l’INPS predisporre e rende operativo il sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (di seguito ISEE);

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 1, comma 2 del d.lgs. 130 del 3 maggio 2000 è stato adottato con il d.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, in vigore dall'11 luglio 2001;

CONSIDERATO che, pertanto, il termine ultimo per la predisposizione del sistema informativo necessario per effettuare il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, da parte dell'INPS, è il giorno 11 gennaio 2002;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS dispone "le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano in conformità ai tempi e secondo le modalità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio nel quale verranno stabiliti i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione, di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.";

CONSIDERATO che il provvedimento legislativo richiamato dall'art. 2, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS è stato adottato con il d.P.C.M. 18 maggio 2001, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 luglio 2001;

CONSIDERATO che il sistema di accesso alle agevolazioni, così come delineato dalla delibera n. 314/00/CONS, richiede la soddisfazione del requisito economico come condizione necessaria per l'accesso all'agevolazione indicata;

CONSIDERATO che tale requisito economico deve essere soddisfatto sulla base del valore dell'ISEE calcolato dall'INPS o dagli enti erogatori;

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni legislative in vigore, il sistema di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS è così di seguito strutturato:

1. il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica al Comune, al Centro di Assistenza Fiscale, all'INPS o alle amministrazioni pubbliche, che gli rilasciano un'attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo dell'ISEE (art. 4, comma 4, d.lgs. 130/2000);

2. la dichiarazione sostitutiva unica ha validità un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione (art. 6, comma 5 del d.P.C.M. n. 242/2001);

3. l'ente ricevente provvede ad inviare, entro 10 giorni dalla ricezione, la dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS (art. 2, comma 3, d.P.C.M. 18 maggio 2001);

4. l'INPS (o l'ente ricevente) effettua il calcolo dell'ISEE e rende disponibile detto indicatore all'ente erogatore, nonché al dichiarante (art. 2, comma 3, d.P.C.M. 18 maggio 2001 e art. 4, comma 3, d.lgs. 130/2000);

5. il dichiarante, qualora verifichi che il proprio ISEE è inferiore ai 13 milioni di lire (art. 1, comma 3, delibera n. 314/00/CONS) e — contemporaneamente — soddisfi il requisito di carattere sociale di cui all'art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS, presenta a Telecom Italia il documento indicante il valore dell'ISEE, nonché la documentazione comprovante la soddisfazione del requisito "sociale";

6. l'agevolazione può essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest'ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia, dovrà essere effettuata dall'intestatario del contratto telefonico;

7. Telecom Italia, qualora ricorrano i presupposti di cui alla delibera n. 314/00/CONS, art. 1, commi 3, 4 e 5, attiva l'agevolazione;

8. Telecom Italia, ai fini della verifica del calcolo dell'ISEE, è equiparata agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate di cui all'art. 4-bis del d.lgs. n. 130/2000 (art. 1, comma 7, delibera n. 314/00/CONS) e, pertanto, può interrogare la banca dati dell'INPS nella quale sono contenute le indicazioni sui valori ISEE dei richiedenti l'agevolazione. L'interrogazione della banca dati dell'INPS, da parte di Telecom Italia, può avvenire all'esclusivo fine di verificare la rispondenza tra le informazioni contenute nel documento indicante il valore dell'ISEE, trasmesso dal richiedente l'agevolazione, rispetto alle informazioni risultanti all'INPS (con riferimento al valore dell'ISEE, alla composizione del nucleo familiare e alla data di scadenza del documento);

CONSIDERATA la tempistica necessaria per la predisposizione — da parte dell'Istituto nazionale di previdenza sociale — del sistema informativo necessario al calcolo dell'ISEE, di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 130 del 3 maggio 2000;

CONSIDERATA la necessità di definire criteri chiari ed univoci per gli utilizzatori di sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), al fine di permettere loro un più agevole accesso all'agevolazione di cui all'art. 1, comma 2 della delibera n. 314/00/CONS;

CONSIDERATA la necessità di tutelare gli attuali beneficiari del sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a “basso traffico”, di cui all’articolo 6 del d.m. 28 febbraio 1997 e titolo V, comma 1, della delibera dell’Autorità n. 85/98, attraverso un passaggio al nuovo sistema che non comporti l’interruzione dell’agevolazione goduta, a danno di coloro che attualmente beneficiano dell’agevolazione indicata e che — contemporaneamente — presentano i requisiti di cui all’art. 1, commi 4 e 5, della delibera n. 314/00/CONS;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del procedimento;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento che renda chiara ed univoca l’attuazione della delibera n. 314/00/CONS, alla luce delle evoluzioni normative sopra richiamate e del completamento del quadro giuridico necessario al fine dell’applicazione del sistema di accesso alle prestazioni agevolate di cui alla delibera dell’Autorità n. 314/00/CONS;

UDITA la relazione della dott.ssa Paola Maria Manacorda;

DELIBERA

Art. 1

Modalità di presentazione della domanda per l’accesso alle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1 della delibera n. 314/00/CONS

1. L’abbonato richiedente l’agevolazione è tenuto a presentare alla società Telecom Italia il documento indicante il valore dell’ISEE rilasciato dall’INPS o dagli enti erogatori, di cui all’art. 2, comma 3, del d.P.C.M. 18 maggio 2001, unitamente alla documentazione comprovante l’appartenenza ad almeno una delle categorie sociali di cui all’art. 1, comma 5 della delibera n. 314/00/CONS.

Art. 2

Oggetto e durata dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS

1. L’agevolazione potrà essere richiesta per un solo abbonamento, che può identificarsi in un nuovo contratto o in uno già in essere: in quest’ultimo caso, la richiesta a Telecom Italia dovrà essere effettuata dall’intestatario del contratto telefonico.

2. L’agevolazione decorre dalla data in cui è stata effettuata la presentazione dei documenti di cui al precedente art. 1 e termina con la scadenza della validità della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’art. 6, comma 5 del d.P.C.M. n. 242 del 4 aprile 2001.

3. Al fine di non interrompere l’erogazione dell’agevolazione alla scadenza della stessa, ed in attesa della richiesta di rinnovo, effettuata secondo quanto indicato al precedente art. 1, Telecom Italia prorogherà automaticamente l’agevolazione di un bimestre successivo al termine della stessa, con eventuale addebito delle somme a saldo in caso di mancato rinnovo o, a seguito dello stesso, successivamente alla verifica della mancanza dei requisiti richiesti.

Art. 3

Agevolazione per gli utilizzatori di sistemi di comunicazioni DTS

1. Il comma 2 dell’art. 1 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente “Gli utenti residenziali che utilizzano sistemi di comunicazione denominati DTS (Dispositivo Telefonico per Sordomuti), sono esentati dal pagamento del canone mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B. Al fine di usufruire dell’agevolazione indicata, dovrà essere presentata alla società Telecom Italia la certificazione comprovante la presenza, all’interno del nucleo familiare del richiedente l’agevolazione, di un portatore di handicap dell’udito e della parola.”

Art. 4

Sistema di agevolazione tariffaria per le utenze c.d. "a basso traffico"

1. L'art. 2, comma 3 della delibera n. 314/00/CONS è sostituito dal seguente "L'articolo 6 del d.m. 28 febbraio 1997 e il comma 1, titolo V, della delibera dell'Autorità n. 85/98, relativi al sistema di agevolazione tariffaria per le utenze cosiddette a "basso traffico", restano in vigore per un bimestre successivo all'avvenuta applicazione della presente delibera".

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente e di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 314/00/CONS, non possono essere cumulate.

Art. 5

Regime di pubblicità del sistema delle agevolazioni

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, della delibera n. 314/00/CONS, la società Telecom Italia s.p.a. è tenuta ad effettuare la comunicazione scritta, in allegato alle fatture commerciali trasmesse agli abbonati, a partire dalle bollette relative al bimestre ottobre-novembre 2001 e ad inserire l'apposita pagina informativa dedicata negli elenchi telefonici prossimi di stampa.

2. Telecom Italia provvederà a ricordare, al beneficiario dell'agevolazione, la scadenza della stessa, tramite apposita comunicazione scritta, da inserire nelle fatture commerciali dei due bimestri precedenti la scadenza dell'agevolazione.

Art. 6

Applicazione della delibera ed entrata in vigore

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento è condizionata all'effettiva operatività del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'art. 4-bis del d.lgs. 130 del 3 maggio 2000, predisposto dall'INPS.

2. In caso di inottemperanza delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° agosto 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MARIA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001

Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000

Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2002, n. 3

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 novembre 2001;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, relativa alla istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTA la comunicazione della Commissione COM(96) 608, relativa agli "Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", in particolare l'articolo 3;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 1997;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la delibera n. 8/00/CIR del 1° agosto 2000 recante "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTO il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle;

VISTA la delibera n. 290/01/CONS recante "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

VISTA la decisione dell'Autorità di conferire alla società NERA l'incarico di controllare il calcolo del costo netto connesso agli obblighi di fornitura del servizio universale, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

VISTA la lettera del 30 marzo 2001, con la quale la società Telecom Italia s.p.a. ha reso nota la valutazione del costo netto del servizio universale per il 2000, nonché la metodologia di riferimento;

VISTA la nota della società Telecom Italia s.p.a. del 21 giugno 2001 relativa ai "Benefici indiretti del servizio universale 1999";

VISTA la nota della società Telecom Italia s.p.a. del 26 giugno 2001 relativa a "Chiarimenti in tema di servizio universale";

VISTA la relazione finale della società NERA del 2 agosto 2001 concernente: "L'esame della determinazione dei costi netti del Servizio Universale nel settore delle telecomunicazioni in Italia presentata dalla Telecom Italia";

SENTITE le società Infostrada s.p.a., Omnitel Pronto Italia s.p.a., Telecom Italia s.p.a., Telecom Italia Mobile s.p.a. in sede di audizione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il percorso istruttorio

La società Telecom Italia s.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha dichiarato, in data 30 marzo 2001, l'esistenza di un costo netto positivo per l'anno 2000 ai sensi del d.P.R. n. 318/97 e del d.m. 10 marzo 1998.

L'Autorità, in conseguenza di ciò, ha avviato un procedimento istruttorio per verificare:

1. in primo luogo, la sussistenza dell'iniquità dell'onere per l'anno 2000;
2. in secondo luogo, la necessità di applicazione di un meccanismo di ripartizione del costo netto ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del d.m. 10 marzo 1998;
3. in terzo luogo, l'ammissibilità del costo netto di ciascun servizio compreso negli obblighi del servizio universale delle telecomunicazioni all'interno del fondo.

L'Autorità ha effettuato un'analisi del livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni con riferimento all'anno 2000 al fine di valutare l'iniquità dell'onere. Analogamente alle valutazioni effettuate nell'ambito delle delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni sia una *proxy* adeguata al fine di valutare il livello di iniquità derivante dall'obbligo di fornitura del servizio universale.

L'Autorità ha, inoltre, avviato la verifica del costo netto dichiarato da Telecom Italia, affidando l'incarico di revisione alla società NERA, ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del d.P.R. n. 318/97 e dell'articolo 5, comma 2, lettera b), del d.m. 10 marzo 1997.

L'articolo 6 del d.m. 10 marzo 1998 prevede la possibilità per l'Autorità di applicare un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per gli operatori nuovi entranti, tenuto conto del livello di concorrenzialità del mercato. L'Autorità ha pertanto stabilito, coerentemente con quanto definito nella delibera n. 8/00/CIR, che la congruità del livello di esenzione è pari all'1% dei ricavi netti degli operatori licenziatari.

1.1 La valutazione dell'iniquità dell'onere e la costituzione del fondo per il finanziamento del costo netto

L'Autorità ha ritenuto opportuno confermare l'orientamento di mettere in relazione la valutazione dell'iniquità dell'onere con il livello di competitività raggiunto nei mercati rilevanti delle telecomunicazioni.

L'Autorità, come per l'anno 1999, ha effettuato un'analisi economica volta a stabilire il livello concorrenziale nelle telecomunicazioni anche attraverso una valutazione strutturale dei mercati rilevanti. A tal fine una serie di dati e informazioni relative alle attività svolte nell'anno 2000 in termini di operatività di mercato, volumi di traffico, clienti e ricavi sono state richieste a tutti gli operatori licenziatari attivi nel corso del 2000.

L'analisi ha condotto a registrare, rispetto al 1999, un aumento significativo degli operatori attivi sul mercato della telefonia fissa, che passano da 15 a circa 100. L'aumento degli operatori è stato accompagnato da una diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia che passa dal 91,8% in termini di valore (ri-

cavi) e dal 95,4% in termini di quantità (volumi di traffico) a, rispettivamente, 83% e 81%. A livello di singoli segmenti di mercato, un aumento della concorrenza è presente in ambito locale dove si registra per Telecom Italia una quota in termini di minuti di traffico prodotti di circa 82%, una diminuzione sia della quota di mercato sul segmento interurbano (dall'86% all'81%), sia sull'internazionale (dal 68% al 58%).

È stato riscontrato che nel corso del 2000 l'evoluzione del livello di concorrenzialità nel mercato della telefonia vocale è stata significativa sia in termini di numerosità degli operatori, sia in virtù dell'erosione delle quote di mercato di Telecom Italia da parte dei concorrenti. Alla luce di questi riscontri oggettivi, l'Autorità ha valutato, da un lato, l'ammissibilità delle singole voci di costo netto presentate da Telecom Italia e verificate dalla società NERA, e, dall'altro, la possibilità di istituire un meccanismo di ripartizione del costo netto tra gli operatori delle comunicazioni qualora tale iniquità fosse accertata.

1.2 La determinazione della soglia di esenzione

Gli operatori delle telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 sono tenuti a contribuire al fondo per il finanziamento del costo netto proporzionalmente alle quote di ricavi conseguite nel corso del 2000 secondo la base di calcolo descritta nell'allegato A del suddetto decreto.

L'articolo 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 attribuisce all'Autorità la facoltà di introdurre meccanismi di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale nel caso di operatori nuovi entranti. La previsione di tale meccanismo trova ragione nell'esigenza di non imporre oneri eccessivi agli operatori licenziatari nella fase di entrata sul mercato, almeno fino a quando i livelli di fatturato, al netto del costo dei servizi acquisiti da altri operatori, non abbiano raggiunto dimensioni coerenti con la contribuzione al fondo per il servizio universale, ovvero fino a quando tale contribuzione non comprometta la capacità competitiva degli operatori nuovi entranti che, come è noto, hanno registrato per alcuni anni profitti negativi a causa degli elevati investimenti iniziali sia in infrastrutture, sia in attività di commercializzazione. In ragione di tali considerazioni, come per l'anno 1999, l'Autorità ha fissato il livello di esenzione nella misura dell'1%, con riferimento alla formula di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

1.3 La valutazione del costo netto dichiarato da Telecom Italia

Telecom Italia ha presentato il 30 marzo 2001 la relazione sul costo netto per l'anno 2000. Il calcolo del costo netto in essa contenuto era suddiviso per le seguenti categorie di aree e servizi:

1. Aree di centrale SL non remunerative;
2. Aree armadio non remunerative in aree di centrale SL remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi);
3. Telefoni pubblici non remunerativi;
4. Servizio di informazioni elenco abbonati.

L'Autorità ha incaricato la società NERA di verificare la metodologia ed il calcolo del costo netto del servizio universale presentato da Telecom Italia per il 2000.

Nel rapporto finale presentato all'Autorità, la società NERA:

1. ha verificato il costo netto dichiarato da Telecom Italia evidenziando la necessità di alcune rettifiche dei valori presentati;
2. ha fornito una propria valutazione dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

In particolare, il costo netto dichiarato da Telecom Italia per il 2000 è stato pari a 390 mld. di lire, senza tenere conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti. La tabella sottostante indica in dettaglio le voci di costo netto presentate da Telecom Italia, i correttivi introdotti dalla società NERA a seguito dell'attività di verifica, nonché le valutazioni effettuate dall'Autorità circa l'ammissibilità dei singoli costi all'interno del costo netto totale.

Relativamente ai valori contrassegnati con *, la società NERA fa presente di non essere stata in grado di condurre l'analisi con l'accuratezza necessaria per giustificare in maniera analitica i costi presentati nel rapporto di Telecom Italia.

Tabella 1 - Costo netto (in miliardi di lire) del servizio universale presentato da Telecom Italia e modifiche apportate

mld. di lire	Aree SL non remunerative	Aree armadio non remunerative	Servizio 12	Telefoni Pubblici	Benefici indiretti
Dichiarazione Telecom Italia	186	46	101	57	13
Valutazione NERA	186*	46*	75	40	62
Ammissibilità ai fini della ripartizione	136,1	-	-	39,6	62

Telecom Italia ha stimato il costo del servizio universale come segue.

Per quanto riguarda le aree di centrale SL non remunerative, Telecom Italia ne ha individuate 2.479, su un totale di 10.279, per un costo netto di 186 mld. di lire. Le aree di centrale SL sono 551 più dello scorso anno (1928 ammesse dall'Autorità con la delibera n. 8/00/CIR), pari a un incremento percentuale del 28,6%. In termini di valore, il costo netto è parallelamente aumentato da 143 mld. di lire del 1999 a 186 mld. di lire nel 2000, subendo un incremento del 30,1%. Secondo quanto dichiarato da Telecom Italia, nella relazione sul costo netto per l'anno 2000, e dalla successiva attività di verifica della società NERA, è possibile dedurre che l'incremento sia delle aree di centrale SL non remunerative sia del costo netto da esse derivante è fondamentalmente dovuto a una riduzione generalizzata dei ricavi. Telecom Italia ritiene che la diminuita redditività della fonia sia causata dalla maggiore incisività della concorrenza nell'erodere quote di mercato e dalla riduzione dei prezzi del traffico non compensate dagli aumenti dei canoni (*price cap*).

Per quanto riguarda le aree armadio non remunerative all'interno di aree SL complessivamente remunerative, Telecom Italia ha calcolato un costo netto di 46 mld di lire derivante da circa 2.817 aree armadio per complessivi 129.803 clienti, facendo registrare una riduzione di 22 mld di lire rispetto al costo netto calcolato dalla società NERA nel 1999 (68 mld). Per il 1999, le aree armadio non remunerative, dichiarate dalla Telecom Italia, ammontavano a circa 6524 per un numero di clienti pari a 130.844. Sebbene le aree armadio non remunerative siano diminuite di circa il 57% nel 2000, il numero complessivo di clienti non remunerativi in esse presenti è rimasto sostanzialmente invariato. Telecom Italia ritiene che la riduzione delle aree armadio non remunerative presenti nelle aree di centrale SL remunerative sia dovuta al sensibile numero di aree di centrale SL (551) che sono diventate nel corso dell'anno 2000 non remunerative a causa di una riduzione generalizzata dei ricavi.

Il servizio informazione abbonati (servizio "12") determinerebbe, secondo Telecom Italia, un costo netto di 101 mld. di lire, 30 mld. in più dei 71 mld. riconosciuti dalla società NERA nella relazione di conformità al d.P.R. n. 318/97 per l'anno 1999.

Relativamente ai telefoni pubblici, Telecom Italia ne individua circa 76.000 come non remunerativi, per un costo netto di 57 mld. di lire, circa il 15,8% meno di quanto calcolato lo scorso anno (66 mld) dalla società NERA, per una riduzione, in valore assoluto, di circa 20.000 postazioni telefoniche pubbliche.

Infine, la valutazione effettuata da Telecom Italia circa i benefici indiretti è pari a 13 mld. di lire, 75 mld in meno rispetto a quanto registrato dalla società NERA per l'anno 1999 e che conduce ad una stima complessiva del costo netto, presentato da Telecom Italia, pari a 377 mld. di lire.

In relazione ai predetti dati esposti da Telecom Italia, il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha espresso valutazioni che sono di seguito sintetizzate, unitamente a quelle di competenza dell'Autorità.

1. *Aree SL non remunerative*: Telecom Italia ha impiegato due metodologie per misurare i costi nelle aree di centrale SL. Circa il 68% dei costi si basano su costi realmente contabilizzati mentre per il 32% degli stessi, non essendo disponibili dati relativi ai costi effettivi, è stata usata una metodologia di campionamento con

il fine di stimare i costi delle aree di centrale SL. La società NERA riscontra come valido l'impegno di Telecom Italia ad aumentare il numero di variabili misurate direttamente, tuttavia, la proporzione dei costi stimati sulla base del campione rispetto al totale dei costi resta significativa. A seguito dell'analisi della società NERA, il campione (circa 300 aree SL) dal quale sono state calcolate le stime dei costi è risultato statisticamente non rappresentativo della popolazione di tutte le aree di centrale SL (10.279). Relativamente alla qualità dei dati campionari, in alcune circostanze sono state riscontrate l'assenza o l'incongruenza di talune informazioni. Questo ha sollevato problemi relativi alla validità dei risultati di qualsiasi tecnica di analisi che fosse basata su tali dati. La società NERA ha evidenziato come la metodologia usata da Telecom Italia nello stimare i costi attraverso l'analisi di regressione a singola variabile non sia nella fattispecie la più appropriata considerata, da un lato, l'assenza dei più importanti test statistici e, dall'altro, la presenza di un numero elevato di variabili di rete che avrebbero simultaneamente una relazione diretta con la variabile dipendente dei costi delle aree di centrale SL. L'Autorità pertanto, visto quanto sopra riportato, considerate le diverse raccomandazioni della società NERA relative ai precedenti anni e ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'articolo 3, comma 10, e le indicazioni dell'allegato G del d.P.R. n. 318/97, ritiene che il costo netto dichiarato da Telecom Italia non sia sufficientemente giustificato, in quanto il margine di incertezza derivante dall'uso di dati campionari statisticamente non rappresentativi della popolazione potrebbe condurre, attraverso la relativa analisi di regressione a sovrastimare o sottostimare i reali costi delle aree di centrale. I costi totali evitabili dichiarati da Telecom Italia ammontano a 775 Mld di lire, di cui 527 basati su costi effettivi e 248 derivati dalle stime calcolate sul campione disponibile. I ricavi delle stesse aree di centrale SL risultano pari a 589 Mld di lire. L'esclusione dal calcolo del costo netto della componente di costo non giustificato porterebbe ad un annullamento del costo netto.

La non rappresentatività del campione non implica l'inesistenza delle tipologie di costi in esso inclusi ed il conseguente annullamento. D'altra parte, non sembra appropriato ammettere un costo non pienamente giustificato nel fondo che è oggetto di ripartizione tra i diversi operatori. L'Autorità ritiene, pertanto, ammissibile per questa particolare voce degli obblighi del servizio universale, il costo netto delle sole aree di centrale SL risultate non remunerative sia nel corso del 1999 sia del 2000 e ammesse dall'Autorità nel calcolo del costo netto del servizio universale per il 1999. Il numero di tale aree è pari a 1630 le quali generano un costo netto, calcolato a costi correnti 2000, di 136,1 mld di lire.

Coerentemente con quanto già stabilito nella delibera n. 8/00/CIR, non è sufficiente l'esistenza di un costo netto affinché i costi delle aree non remunerative possano essere imputati al fondo. L'Autorità ritiene che Telecom Italia non abbia adeguatamente dimostrato, per la parte relativa all'incremento di aree SL non remunerative (551) rispetto al 1999, che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale avendo, l'operatore notificato, sufficienti informazioni *ex-ante* per stabilire che quelle aree non sarebbero state remunerative nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata area. In sostanza, la riduzione generalizzata dei ricavi di Telecom Italia, a causa dell'azione della concorrenza, tale da rendere non remunerative alcune aree di centrale SL, non può essere una valida ragione per includere queste aree nel costo netto oggetto di ripartizione.

2. *Aree Armadio non remunerative (Gruppi di clienti non profittevoli in aree remunerative)*: la metodologia proposta da Telecom Italia ha individuato, all'interno delle aree complessivamente remunerative, alcuni gruppi di clienti non remunerativi identificati come "aree armadio" complessivamente non remunerative, con un costo netto pari a 46 mld. di lire. Analogamente alle valutazioni effettuate con riferimento al costo netto per il 1999, la valutazione dell'Autorità sull'ammissibilità dei predetti costi all'interno del meccanismo di ripartizione ha condotto alla conclusione che - ai fini dell'ammissibilità - non sia sufficiente la dimostrazione di un costo netto positivo, quanto piuttosto la dimostrazione che tale costo poteva essere evitato in assenza di obblighi di fornitura del servizio universale. In altre parole, occorre accertare se Telecom Italia aveva sufficienti informazioni *ex-ante* per stabilire che quel gruppo di clienti non sarebbe stato remunerativo nel momento in cui ha comunque deciso di servire una determinata "area armadio" o un determinato cliente all'interno di aree complessivamente remunerative. Nella fattispecie, la società NERA aveva già richiesto a Telecom Italia, all'interno della propria relazione di conformità dell'anno 2000, di fornire evidenza del fatto che tali aree fossero distinte geograficamente, suggerendo che una modalità per tale dimostrazione sarebbe stata la presentazione di una mappatura geografica di tali aree sul territorio. Nel corso della valutazione per il 2000, Telecom Italia ha fornito indicazioni sulla procedura di pianificazione di rete ma le informazioni geografiche fornite non sono state ritenute adeguate dal soggetto incaricato della verifica del costo netto. Pertanto, in assenza di codici di localizzazione geografica delle aree armadio, la società NERA non è stata in grado di valutare

la richiesta di Telecom Italia di includere tali aree all'interno del costo netto. Le limitate evidenze disponibili suggeriscono una sovrastima dei costi di tali aree armadio. Al fine di rendere possibile, per il futuro, l'attribuzione di tale categoria di costo all'interno del complessivo costo netto del servizio universale, è essenziale che Telecom Italia fornisca un'analisi di mappatura geografica della localizzazione di tali aree, per dimostrare che, pur essendo collocate all'interno di aree di centrale SL complessivamente remunerative, esse siano effettivamente distinte da un punto di vista geografico e che, pertanto, non sarebbero state servite in assenza di obblighi normativi.

3. *Servizio "12"*: Telecom Italia ha dichiarato un costo netto per la fornitura del servizio di informazione abbonati pari a 104 mld. di lire. Le verifiche effettuate dalla società NERA hanno condotto ad una riduzione di tale costo a 75 mld., in considerazione del fatto che un operatore efficiente avrebbe la possibilità di offrire lo stesso servizio di informazione abbonati a costi inferiori.

La principale novità del servizio di informazione elenco abbonati, per l'anno 2000, è legata al provvedimento n. 8545 del 27/07/2000 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle che si è concluso con un'autorizzazione con condizioni. Tra le condizioni, di tale provvedimento, che hanno rilevanza ai fini del presente procedimento istruttorio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha stabilito che Telecom Italia doveva cedere gratuitamente, agli OLO, ISP e chiunque ne facesse richiesta per la realizzazione di annuari telefonici o di informazioni sugli abbonati, l'intero *data base* contenente tutte le informazioni su circa 25 milioni di abbonati del quale Telecom Italia ha goduto in virtù della posizione di monopolio legale antecedente la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Il provvedimento dell'AGCM non ha, tuttavia, modificato lo scenario giuridico relativo al servizio "12" in modo tale da fornire all'Autorità ulteriori elementi per l'ammissibilità del costo netto di questa particolare voce del servizio universale. Il *data base* è fornito gratuitamente da Telecom Italia ai suoi concorrenti ma ciò non modifica la situazione di neutralità competitiva generata dal provvedimento dell'AGCM in quanto la stessa Telecom Italia non include alcun costo di utilizzo del *data base* nella presentazione del costo netto del servizio "12". Telecom Italia ha infatti dichiarato che non avrebbe senso includere un prezzo di trasferimento interno per l'uso del *data base* in quanto esso è gratuito sul mercato, è un costo non evitabile e non sarebbe comunque rilevante.

La riduzione del costo netto del Servizio "12", calcolata dalla società NERA, è in ossequio al principio secondo il quale Telecom Italia non può attribuire ad altri operatori costi derivanti da proprie specifiche inefficienze interne. Anche in questo caso, indipendentemente dall'esistenza di un costo netto positivo, occorre valutare se sia giustificato includere il costo stesso all'interno del costo netto da ripartire. In sintesi, occorre stabilire se Telecom Italia, anche in assenza di un obbligo del servizio universale, avrebbe potuto evitare di offrire un servizio di informazione abbonati alla propria clientela. Al riguardo, va infatti considerato che ancora nel 2000 il servizio "12" di Telecom Italia includeva esclusivamente abbonati della stessa Telecom Italia. Tale situazione è in evidente contrasto con i principi di neutralità competitiva e di "pay or play". In altre parole, per quasi tutto il 2000, gli operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto, da un lato, dotarsi di un servizio simile per i propri abbonati (vale a dire "play") e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento ("pay") del servizio di Telecom Italia. Al fine di poter considerare tale costo all'interno dei costi da ripartire, occorrerà, come minimo, che il servizio informazione abbonati includa le informazioni relative a tutti gli abbonati di tutti gli operatori. Dal punto di vista normativo, mentre il servizio di informazione abbonati è incluso tra i contenuti del servizio universale, non vi è un obbligo di includere il costo netto derivante all'interno del meccanismo di ripartizione, se non giustificato, alla luce dei vantaggi di mercato che Telecom Italia ne ricava, anche considerando la posizione competitiva goduta dalla stessa nell'annuaristica. Per le ragioni sopra esposte, si conferma l'orientamento già espresso dall'Autorità nelle delibere n. 2/CIR/99 e n. 8/00/CIR di non includere tale servizio nel costo netto del servizio universale.

4. *Telefoni pubblici*: Telecom Italia ha dichiarato un costo netto derivante dall'obbligo di fornitura di telefoni pubblici pari a 57 mld. di lire, equivalenti a circa 76.000 telefoni pubblici non profittevoli. Il soggetto incaricato della verifica del calcolo del costo netto ha appreso una rettifica di circa 17 mld., sulla base delle seguenti motivazioni:

a. Nel corso del 2000, analogamente al 1999, è rimasta una incertezza sui criteri per la quantificazione dei telefoni pubblici derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale, e, pertanto, è stata accettata la metodologia proposta da Telecom Italia. Nel merito si rileva che l'intervento dell'Autorità sulla de-

terminazione dei criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, di cui alla delibera n. 290/01/CONS non pone in capo a Telecom Italia obblighi per l'anno 2000, oggetto della presente valutazione e che il sopra citato provvedimento rinvia alla verifica del costo netto del Servizio Universale, le valutazioni concernenti la determinazione del numero di postazioni non remunerative.

b. Il numero di telefoni pubblici non profittevoli dichiarati da Telecom Italia nelle aree economiche è stato ridotto tramite l'utilizzo di dati geografici forniti da Telecom Italia per l'identificazione delle località in cui (i) vi sono più di un telefono pubblico non profittevole nello stesso indirizzo/luogo e (ii) vi sono telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli nello stesso luogo. Nel caso di 2 o più telefoni pubblici non profittevoli nello stesso luogo, è stato valutato se l'esistenza di un solo telefono pubblico sarebbe stata profittevole a causa dei maggiori ricavi derivanti dall'eliminazione degli altri telefoni pubblici. In caso positivo, sono stati rimossi tutti i costi e ricavi dei telefoni pubblici in quel luogo dal calcolo del costo netto. In caso negativo, sono stati considerati solo i costi di un singolo telefono pubblico. Laddove vi erano telefoni pubblici non profittevoli nello stesso luogo di telefoni pubblici profittevoli, i costi di tali telefoni pubblici sono stati rimossi dal calcolo del costo netto. A causa della mancanza di dati di tipo "geo-code" sulla localizzazione dei telefoni pubblici, non è stato possibile valutare l'esistenza di telefoni pubblici profittevoli e non profittevoli siti nelle immediate vicinanze ma con indirizzi diversi. Pertanto, la metodologia applicata comporta il permanere di una sovrastima del costo netto delle cabine pubbliche ed il soggetto incaricato raccomanda che, nel caso in cui Telecom Italia intenda richiedere un costo netto per la telefonia pubblica nel prossimo anno, sia in grado di fornire dati "geo-code" in modo da permettere una più puntuale valutazione. Il costo netto dichiarato da Telecom Italia è stato ridotto sia applicando l'aliquota del 2,7% invece del 3% utilizzata da Telecom Italia (che ha condotto ad un revisione del costo netto pari a 52,4 Mld) sia applicando la metodologia sopra descritta dell'eliminazione di telefoni pubblici "duplicati", che ha condotto ad un totale di telefoni pubblici non profittevoli pari a 61.282 ed a un costo netto pari a 39,6 mld. di lire.

1.4 La valutazione dei benefici indiretti

Il costo netto dichiarato da Telecom Italia non tiene conto dei vantaggi di mercato e dei benefici non finanziari o indiretti ad essa derivanti in quanto soggetto incaricato della fornitura del servizio universale, la cui valutazione spetta al soggetto incaricato dall'Autorità per la verifica del costo netto, anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni. In tal senso, Telecom Italia ha inviato in data 21 giugno una proposta per la valutazione dei benefici non finanziari.

I benefici indiretti derivanti dalla fornitura del servizio universale sono elencati, nell'articolo 5, comma 2, lett. b), del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Di seguito, sono illustrate le valutazioni dei benefici indiretti effettuate dalla società NERA congiuntamente alle stime proposte da Telecom Italia. In particolare, è importante notare come l'andamento dei benefici indiretti proposto da Telecom Italia negli ultimi tre anni sia stato significativamente decrescente: 177 mld., 77 mld. e 13 mld. rispettivamente per gli anni 1998, 1999 e 2000.

1. riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti: I benefici di una denominazione commerciale notevolmente avviata si basano sul presupposto che la clientela di Telecom Italia possa utilizzare maggiormente i servizi da essa offerti in quanto fornitore del servizio universale. La quantificazione dei benefici della c.d. "brand loyalty" sono particolarmente complessi. Nel passato Telecom Italia ha prodotto una stima dei benefici effettuando una ricerca di mercato sulle preferenze dei consumatori che nel 1999 era pari a circa 55 mld. di lire. Telecom Italia ha realizzato, per il 2000, una nuova ricerca di mercato dalla quale risulta che il potenziale beneficio dovuto a una denominazione commerciale notevolmente avviata abbia un valore irrilevante. La società NERA, considerate le difficoltà legate alla quantificazione monetaria della c.d. "brand loyalty" e pur riconoscendo i limiti della metodologia di valutazione proposta da Telecom Italia, ha riprodotto una stima di tali benefici indiretti, utilizzando lo stesso approccio adottato nel 1999, dal quale scaturisce un valore pari a 39,6 mld. di lire. Il valore è inferiore a quello dello scorso anno sia perché vi è stata una parziale diminuzione dei ricavi, sia perché il numero di clienti è minore. Come dichiarato anche per il 1999, il valore effettivo dei benefici della denominazione commerciale può essere diverse volte superiore o inferiore a quanto stimato.

2. valore pubblicitario delle occasioni di contatto: il beneficio stimato da Telecom Italia per il 2000, calcolato in termini di investimento pubblicitario in azioni di mailing che sarebbe necessario per ottenere un ef-

fetto equivalente all'invio della bolletta ai clienti residenti in aree non profittevoli di cui si ipotizza la disconnessione in caso di cessazione della fornitura del servizio universale, è stato pari a circa 8 mld. di lire. Le valutazioni effettuate dal soggetto incaricato accettano sostanzialmente la metodologia adottata da Telecom Italia, introducendo una leggera correzione per tenere conto dei clienti non profittevoli in aree armadio, che vengono esclusi dal computo.

3. *valore pubblicitario delle cabine e cupole degli apparecchi pubblici*: il beneficio stimato per il 2000 da parte del soggetto incaricato è stato di 11,5 mld. di lire. Rispetto alle valutazioni proposte da Telecom Italia, sono stati inclusi i benefici derivanti da due categorie addizionali di telefoni pubblici, non considerate da Telecom Italia (ovvero i telefoni pubblici a muro e le postazioni pubbliche interne), nonché i benefici pubblicitari delle postazioni sia in aree profittevoli che in aree non profittevoli.

4. *ciclo di vita del cliente*: Telecom Italia ritiene che non sia opportuno includere alcun beneficio indiretto derivante dall'effetto ciclo di vita del cliente in quanto, complessivamente, i ricavi totali della telefonia vocale, avranno un andamento decrescente. La società NERA ritiene che, mentre il *trend* generale di diminuzione dei ricavi dalla telefonia vocale è plausibile, alcune aree marginalmente non profittevoli potrebbero diventare remunerative nel corso del ciclo di vita degli investimenti effettuati da Telecom Italia. Non vi sono, tuttavia, sufficienti informazioni disponibili per poter prevedere quali e quante aree possano essere soggette a tale inversione di tendenza. Applicando l'ipotesi metodologica proposta dalla società NERA, nel considerare l'esclusione di aree che sono solo marginalmente non profittevoli (con un costo netto inferiore a 20 Milioni di lire), i vantaggi di mercato relativi all'effetto del ciclo di vita del cliente sono stimati in circa 3,3 mld.

5. *data base e profili di consumo dei clienti*: in quanto fornitore del servizio universale, Telecom Italia dispone di un *data base* aggiornato che comprende sia l'anagrafica clienti, sia i loro profili di consumo. Il beneficio ipotizzabile sarebbe costituito dalla possibilità di disporre commercialmente di tale base dati e la valutazione è volta ad individuare il valore commerciale di tali informazioni. Tuttavia, a differenza della valutazione effettuata nel 1999, in seguito alla fusione con SEAT, Telecom Italia è stata obbligata a fornire il *data base* sulla clientela ad altri operatori a titolo gratuito. La stima effettuata dal soggetto incaricato per la prima metà dell'anno 2000 è pari a circa 0,25 mld. in quanto nella seconda metà dell'anno il valore del *data base* potrebbe essere diminuito in seguito alla decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in seguito alle aspettative dei potenziali acquirenti di poter disporre nel breve del *data base* a titolo gratuito.

L'Autorità riconosce che la stima dei benefici indiretti associati con la fornitura del servizio universale è particolarmente complessa in quanto non esistono metodologie consolidate per tale valutazione che non comportino un certo margine di discrezionalità. Le poche esperienze internazionali disponibili sul tema, conducono a valori dei benefici indiretti molto più elevati rispetto a quelli rilevati nel presente procedimento istruttorio. A titolo di esempio, OFTEL (Office of Telecommunications), nel 1997, ha stimato i benefici indiretti in un margine compreso tra circa 300 e 450 mld. di lire, riducendo questa stima a circa 180 mld. nel 2000. Nel 1999, l'ART (Autorité de régulation des télécommunications) ha condotto un'indagine di mercato al fine di valutare i benefici indiretti del servizio universale, arrivando ad una stima per la sola categoria di "*brand loyalty*" pari a circa 165 mld. di lire. Nei restanti paesi, non vi è al momento alcuna previsione di istituzione di un meccanismo per la ripartizione del costo netto del servizio universale essendo ciò dovuto sia alla non iniquità dell'onere, sia alla presenza di considerevoli benefici indiretti per il soggetto fornitore del servizio universale. L'Autorità ritiene, pertanto, fondamentale, per il futuro, sia l'istituzione dei meccanismi di "*pay or play*" che, come già espresso nella delibera n. 8/00/CIR, forniscono una migliore valutazione dei reali benefici associati alla fornitura del servizio universale, sia una maggiore attenzione ed approfondimento sulle metodologie per la stima delle voci componenti i benefici indiretti.

1.5 Conclusioni

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità ha determinato che il costo netto per il servizio universale per il 2000, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, sia pari a 113,7 mld. di lire, a cui vanno aggiunti i costi del soggetto incaricato della verifica del costo netto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera f) del decreto ministeriale 10 marzo 1998 per un totale di 114,037 mld.

1.6 Evoluzione della metodologia di valutazione del costo netto del servizio universale e del meccanismo di ripartizione

L'Autorità anche per l'anno in corso ripropone la raccomandazione del 1999 relativamente allo sviluppo di adeguati meccanismi che consentano una progressiva riduzione del costo netto, sia tramite uno stimolo ad una maggiore efficienza dei soggetti fornitori, sia attraverso l'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale. In tale ottica, si ribadisce l'opportunità di uno sviluppo di meccanismi "pay or play" i quali, oltre a stimolare una maggiore efficienza, evidenziano il vero vantaggio di mercato derivante al soggetto incaricato dell'obbligo di fornitura del servizio universale.

Allo stesso tempo, Telecom Italia ha evidenziato l'esigenza di pervenire ad una definizione *a priori* condivisa con l'Autorità dei criteri e delle metodologie utilizzate per la quantificazione del costo netto e per l'ammissibilità delle singole voci di costo all'interno del meccanismo di ripartizione dello stesso. L'Autorità ritiene opportuno procedere ad riesame delle metodologie del calcolo del costo netto del servizio universale anche in considerazione della necessità di valutare l'impatto sul servizio universale delle decisioni adottate dall'Autorità nel corso dell'anno 2001 sia in merito al servizio informazioni elenco abbonati sia relativamente ai criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche, nonché in coerenza con il procedimento istruttorio relativo all'introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

L'Autorità ritiene necessaria anche una revisione delle voci componenti i benefici indiretti con particolare riferimento alla denominazione commerciale. Le tecniche di stima fin'ora adottate hanno messo in evidenza, come dichiarato dalla società NERA, una forte aleatorietà nella valutazione dei benefici derivanti dalla denominazione commerciale. Altri Paesi della Comunità adottano tecniche di stima diverse, anche se non necessariamente più appropriate di quelle usate dalla società NERA nel corso degli ultimi due anni. La revisione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti dovrà, da un lato, individuare tecniche di calcolo più omogenee in relazione allo scenario europeo e, dall'altro, raggiungere risultati basati su una minore soggettività nella scelta del metodo di valutazione.

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. L'Autorità valuta che, alla luce delle condizioni concorrenziali e di mercato nel settore della telefonia riscontrate in Italia nel corso del 2000, esistano i presupposti per l'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale del 10 marzo 1998.

Art. 2

Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per il 2000

1. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del d.P.R. n. 318/97, il meccanismo di ripartizione del costo netto è giustificato sulla base della relazione presentata dal soggetto incaricato per la verifica del costo netto. Ai fini della ripartizione del costo predetto per il 2000, l'onere complessivo è pari, tenuto conto dei vantaggi di mercato e dei benefici indiretti, a lire 113,7 miliardi, a cui va aggiunto il costo della verifica pari a 337,529 milioni di lire per un totale complessivo pari a 114,04 miliardi di lire (58,90 milioni di Euro).

Art. 3

Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, fissa nell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'articolo 3, comma 6, del d.P.R. n. 318/97 con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato A del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Art. 4

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Sono tenuti a contribuire al fondo per il servizio universale per il 2000, nella misura indicata nella tabella che segue, le società Telecom Italia s.p.a., Infostrada s.p.a., Omnitel Pronto Italia s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a.

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (Miliardi di lire)	Contributo al fondo (Milioni di Euro)
Telecom Italia	48,26%	55,03	28,42
Telecom Italia Mobile	31,38%	35,79	18,49
Omnitel Pronto Italia	18,90%	21,55	11,13
Infostrada	1,46%	1,67	0,86

Art. 5

Disposizioni finali

L'Autorità, con il presente provvedimento, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 318/97.

Il presente provvedimento è notificato alle società Infostrada s.p.a., Omnitel Pronto Italia s.p.a., Telecom Italia s.p.a. e Telecom Italia Mobile s.p.a., e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 21 novembre 2001

Il Commissario relatore

VINCENZO MONACI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

VICO VICENZI

Delibera n. 36/02/CONS del 6 febbraio 2002

Regole e modalità organizzative per la realizzazione e l'offerta di un servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale

Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 febbraio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTA la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante “Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica”;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, relativo al finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante “Regolamento recante norme per l’individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675”;

VISTA la propria delibera n. 4/99/CIR del 7 dicembre 1999, recante “Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (*Service Provider Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell’8 giugno 2000, recante “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la propria delibera n. 466/00/CONS del 18 luglio 2000, recante “Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito alla comunicazione dell’operazione di concentrazione Telecom Italia – Seat Pagine Gialle”;

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR del 1 agosto 2000, recante “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”, ed, in particolare, l’articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”, ed, in particolare, l’art. 20;

VISTA la propria delibera n. 12/01/CIR del 7 giugno 2001, recante “Disposizioni in tema di portabilità del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2001;

VISTA la propria delibera n. 271/01/CONS del 4 luglio 2001, recante “Modifica alle condizioni economiche di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia s.p.a.”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 1 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 14/01/CIR del 12 luglio 2001, recante “Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sull’introduzione di meccanismi concorrenziali per la fornitura del servizio universale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 8 agosto 2001 e le relative risultanze;

VISTA la propria delibera n. 332/01/CONS del 1° agosto 2001, recante “Consultazione pubblica concernente un’indagine conoscitiva sulle regole e modalità organizzative per la realizzazione e l’offerta di un servizio di elenco telefonico generale”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2001, e le relative risultanze;

VISTA la propria delibera n. 19/01/CIR del 7 agosto 2001, recante “Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (*Mobile Number Portability*)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 25 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 22/01/CIR del 10 ottobre 2001, recante “Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazione mobili e personali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 23 ottobre 2001;

VISTA la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001, recante “Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l’anno 2000”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002;

VISTA la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 28 gennaio 2002, prot. n. 986/16395, avente ad oggetto il trattamento dei dati personali con riferimento alla pubblicazione degli elenchi abbonati in attuazione dell’art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Le disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione, recepite dal d.P.R. n. 318/97, hanno sancito, a partire dall’1 gennaio 1998, l’abolizione di ogni diritto di esclusiva, anche di quelli relativi alla predisposizione ed alla prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca, nonché alla pubblicazione degli elenchi stessi, considerando tali attività come centrali in relazione all’uso dei servizi di telecomunicazioni in un contesto di mercato liberalizzato, anche in considerazione del fatto che ad essi sono legati l’effettivo sviluppo commerciale dell’accesso disaggregato alla rete locale e della portabilità del numero. Lo sviluppo della concorrenza, quindi, nei mercati relativi ai servizi di informazione abbonati, in quello degli annuari telefonici e in quello dei servizi di informazione sull’elenco abbonati tramite operatore/risponditore automatico, presuppone la disponibilità delle informazioni relative agli abbonati al servizio telefonico, informazioni che si rivelano essenziali anche per lo svolgimento di una serie di altri servizi da parte di nuovi e diversi operatori (annuari categorici, elenchi on-line, raccolta pubblicitaria sull’annuaristica telefonica e categorica, servizi legati ad Internet, ecc). In tal senso si è espressa anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel provvedimento n. 8545 con il quale è stata autorizzata l’operazione di concentrazione Telecom Italia – Seat Pagine Gialle e nel quale, come condizione all’operazione, è stata prevista, in primo luogo, la cessione, da parte di Telecom Italia s.p.a., dell’intera base dati degli abbonati al servizio telefonico - ivi inclusi i dati forniti dagli OLO e relativi ai propri abbonati - a titolo gratuito e senza vincolo di utilizzo ad alcuni soggetti (OLO, ISP, fornitori di servizi di *directory assistance*, soggetti operanti nel settore degli annuari telefonici e nel commercio elettronico) e a pagamento ai restanti soggetti interessati. La base dati relativa agli abbonati, comprendente, tra le altre, informazioni inerenti l’accesso telefonico, la località, i dati anagrafici e i dati accessori, costituisce innanzitutto una risorsa chiave per ogni operatore di telecomunicazioni, in quanto parte di un sistema integrato di prestazioni e funzioni sottostanti allo specifico servizio fornito (ad es. numerazione, segnalazione, fatturazione) ed è anche il principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione abbonati. D’altronde, la conoscenza dell’elenco di tutti gli abbonati al servizio telefonico, indipendentemente dall’operatore che offre il servizio stesso, è uno strumento indispensabile sia per l’effettivo utilizzo dei servizi telefonici da parte degli utenti, sia per la garantire l’efficienza delle reti attraverso lo sviluppo delle necessarie esternalità. Inoltre, si tratta di un elemento la cui disponibilità ha acquisito notevole importanza anche per quanto concerne i servizi offerti dagli operatori mobili, in considerazione della sempre maggiore diffusione dell’utilizzo del numero mobile come numero primario di contatto. Con riferimento al citato provvedimento n. 8545 va, peraltro, rilevato che l’Autorità garan-

te della concorrenza e del mercato ha altresì prescritto “[...] che Telecom metta a gara la raccolta pubblicitaria per l’elenco ufficiale abbonati al telefono di Telecom Italia a partire dal primo gennaio 2008”, aggiungendo poi che “tale impegno non pregiudica le determinazioni che potrebbero essere assunte dall’Autorità di settore nell’esercizio delle proprie funzioni regolamentari, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, al fine di anticipare l’apertura del mercato”.

2. La necessità di rendere disponibile un elenco generale degli abbonati al servizio telefonico, accessibile anche tramite operatore, ed il diritto degli abbonati stessi di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni, sono stati più volte evidenziati dal legislatore comunitario e nazionale. Il d.P.R. n. 318/97 e il d.P.R. n. 77/01 recano specifiche disposizioni in tal senso: l’art. 17, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 318/97, dispone che “L’Autorità provvede affinché l’elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente”, e, il comma 2 del medesimo articolo, dispone che “Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali”. L’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 77/01, in attuazione della direttiva 98/10/CE, integra le disposizioni succitate, prevedendo la necessità di armonizzare le disposizioni del medesimo articolo con le garanzie che il legislatore ha introdotto con fonte primari attraverso il decreto legislativo n. 171/1998 a tutela di diritti fondamentali delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza nel settore delle comunicazioni. Tali garanzie dovranno essere specificate in un apposito provvedimento integrativo, da adottare nel quadro di una cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali anche ai sensi dell’art.31, commi 5 e 6, della legge n. 675/1996.

3. Pertanto, per realizzare gli obiettivi sopra evidenziati, gli operatori devono rendere disponibili le proprie base dati relative agli abbonati, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Diviene prioritaria, conseguentemente, la creazione di un’unica base di dati, anche al fine di evitare una frammentazione delle stesse base dati, in considerazione dell’evoluzione del mercato rispetto alla situazione in cui l’unico operatore telefonico provvedeva anche alla pubblicazione degli elenchi e alla fornitura del servizio di informazione abbonati ed in cui, quindi, esisteva un’unica base dati degli abbonati. Tale frammentazione costituirebbe, in primo luogo, una forte barriera all’accesso per i soggetti nuovi entranti che, in assenza di una base dati unica, si vedrebbero costretti a negoziare una molteplicità di accordi bilaterali per essere in grado di offrire un servizio completo e renderebbe, in secondo luogo, di difficile realizzazione un servizio di informazione abbonati con una accettabile qualità del servizio per gli utenti finali, in particolare in termini di tempi previsti per accedere ad un’informazione completa. Una base dati unica consente, invece, di prevedere una strutturazione dei dati univoca, con soluzioni tecniche omogenee e flessibili che possano eventualmente consentire, anche in relazione al mutare delle esigenze, l’inserimento di nuove categorie di dati, garantendone, altresì, la completezza, la correttezza e l’aggiornamento. L’esistenza di un’unica base dati, inoltre, garantisce gli operatori e gli stessi utenti in merito al rispetto della sicurezza dei dati ed alla gestione degli stessi secondo le attuali previsioni normative in materia di protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle comunicazioni. Le garanzie di cui sopra sussistono nel caso di un’unica base dati, sia “fisica”, sia “logica” intesa, nel primo caso, come infrastruttura che raccoglie fisicamente in un unico luogo i dati forniti dagli operatori e, nel secondo caso, come interconnessione delle base dati degli operatori. Al riguardo, va peraltro evidenziato che la scelta di una base dati “fisica” risulta più efficace e garantisce una maggiore semplicità di realizzazione e mantenimento per il minor impatto sull’adeguamento tecnologico dei processi e dei sistemi degli operatori. A favore di un’unica base dati “fisica” si può facilmente argomentare che il rischio di accessi non autorizzati aumenta in proporzione al numero delle base dati fisiche esistenti. La definizione delle modalità di gestione della base dati unica, le modalità di accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e l’eventuale individuazione dell’organismo al quale ne è affidata la gestione si ritiene debbano realizzarsi attraverso la stipula di un accordo quadro tra i soggetti titolari di servizi di telecomunicazioni, ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate.

4. Gli elementi e le caratteristiche della base dati sopra indicati, relativi alla sua natura di principale fattore produttivo comune dei servizi di informazione abbonati, ne evidenziano anche l’importanza in relazione alle condizioni di accesso e utilizzo delle informazioni ivi contenute da parte degli abbonati stessi, quale condizione di garanzia di un servizio di natura pubblica e di utilità sociale. Le medesime disposizioni in ma-

teria di liberalizzazione dei servizi in oggetto non escludono che alcuni elenchi telefonici e servizi di informazione elenco abbonati siano forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti, evidenziando in tal modo il particolare valore sociale degli stessi. Tenuto conto inoltre del fatto che l'apertura alla concorrenza non implica l'universalità del servizio, tali servizi sono inseriti nell'ambito di quell'insieme di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica, e offerti ad un prezzo abbordabile, che compongono il servizio universale. Il citato d.P.R. n. 318/97 all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) indica, quali componenti del servizio universale "[...] b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza; c) i servizi di informazione abbonati". Tale elenco, che attualmente deve essere fornito dall'operatore incaricato del servizio universale, deve avere specifiche caratteristiche. Il richiamato art. 17 del d.P.R. n. 318/97 prevede, infatti, che l'elenco riporti i numeri di tutti gli abbonati al servizio di telefonia vocale, qualunque sia l'operatore fornitore del servizio stesso: ciò comporta, necessariamente, che sia rispettato il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni e, quindi, che tale elenco non rechi il marchio di un singolo operatore, ma tutte le informazioni relative ai servizi degli operatori i cui utenti sono inseriti nell'elenco. Tale elenco deve essere reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e deve essere aggiornato periodicamente. L'art. 20 del d.P.R. n. 77/01 - collocato nel capo IV, sezione II "Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale" - specifica ulteriormente le caratteristiche degli elenchi che devono essere messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'Autorità, includendovi, oltre ai numeri dei telefoni fissi, anche i mobili ed i numeri personali degli abbonati, apportando quindi una modifica all'ambito oggettivo del contenuto del servizio universale. La medesima norma dispone, inoltre, che almeno un servizio informazioni elenco abbonati, che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco, sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

5. Il sistema attuale di fornitura del servizio universale, pur presentando il vantaggio relativo allo sfruttamento delle economie di scala e di scopo realizzate dall'unico operatore che serve l'intero mercato, presenta alcuni limiti, quali, ad esempio, la scarsa presenza di incentivi per l'unico fornitore a ridurre il costo complessivo del servizio e adeguare l'offerta alle preferenze degli utenti, le difficoltà nella realizzazione della stima del costo netto a causa delle asimmetrie informative presenti tra regolatore ed imprese, le contestazioni, da parte degli operatori chiamati a contribuire al pagamento del costo netto di erogazione del servizio universale, dei risultati che determinano la ripartizione del costo suddetto. Tali limiti potrebbero essere in parte superati introducendo meccanismi alternativi di fornitura che facciano leva sulla partecipazione di diversi soggetti. Sulla base delle disposizioni del d.P.R. n. 318/97, a partire dall'1 gennaio 1998 possono essere, infatti, incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale, anche in relazione a singoli servizi ovvero per ambiti diversi dall'intero territorio nazionale. A tale fine, occorre precisare che il paniere dei servizi facenti parte del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e dello sviluppo dei singoli mercati di riferimento e che la valutazione del contenuto del servizio universale e la sua eventuale revisione sono effettuate, almeno ogni due anni, dal Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 249/97, l'Autorità individua i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi di fornitura del servizio universale secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

6. Con riferimento ai servizi qui considerati, il mercato rilevante nel quale si colloca il servizio di elenco telefonico generale, come già anticipato, è quello dei servizi di informazione abbonati generale. Le aspettative dell'utenza sono progressivamente divenute più sofisticate in relazione alla disponibilità e specialità delle informazioni reperibili tramite il servizio di informazione abbonati, garantendo quindi una domanda sufficiente anche per servizi differenziati sia per contenuto, sia per modalità di accesso. Per quanto concerne il servizio di elenco telefonico generale, sebbene il formato cartaceo continui, anche per il futuro, ad essere quello maggiormente diffuso, in particolare in ambito residenziale, la distribuzione elettronica, sia *on line* sia *off-line*, risulta particolarmente interessante anche per i suoi bassi costi, soprattutto in ambito *business*, e sarà quella maggiormente interessata dagli sviluppi connessi alla diffusione di massa di Internet. Attualmente, all'interno del mercato rilevante del servizio di informazioni abbonati generale sono offerte due tipologie di servizi che presentano un alto grado di sostituibilità: il servizio di informazione abbonati tramite operatore o risponditore automatico (Servizio 12) e il servizio di fornitura dell'elenco abbonati cartaceo (Pagine Bianche). La base dati è, come già detto, il principale fattore produttivo comune per la realizzazione, da parte del sog-

getto incaricato del servizio universale, sia dell'elenco cartaceo sia del servizio informazione abbonati. Tuttavia, il finanziamento di tali servizi è soggetto a diversi regimi di controllo dei ricavi. Il servizio informazione abbonati associato alla numerazione 12 è fruibile dall'utente finale di telefonia fissa dietro il pagamento di una tariffa controllata, fissata, fino al 4 luglio 2001, dal provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 28 marzo 1992 e successivamente dalla delibera dell'Autorità n. 271/01/CONS. Il servizio di fornitura elenchi abbonati è finanziato principalmente attraverso la raccolta pubblicitaria, che non è soggetta ad alcun limite tariffario. Come evidenziato nella citata delibera n. 466/00/CONS con riferimento ai servizi di fornitura dell'elenco telefonico generale e di informazioni abbonati, "l'evoluzione della regolamentazione da parte dell'Autorità settoriale è finalizzata a creare la struttura di incentivi che da una parte consente la realizzazione dell'obiettivo di garanzia di un servizio di pubblica utilità fornito all'utenza a condizioni favorevoli, dall'altra consente di individuare le modalità di fornitura più efficienti e tali da ridurre i costi del servizio (o ripartirne i profitti) a carico del sistema delle telecomunicazioni", con l'obiettivo della minima distorsione del mercato e della garanzia che le modalità di copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale complessivamente considerati siano tali da permettere la riduzione al minimo dell'impatto dell'onere finanziario gravante sugli utenti finali, sia soggettivamente, sia oggettivamente.

7. Nell'ambito dei servizi in questione, l'Autorità, secondo quanto previsto dall'art. 22 del d.P.R. n. 77/01, può adottare misure specifiche per garantire che consumatori disabili o con particolari esigenze sociali abbiano accesso al servizio di informazioni telefoniche. Tali misure possono prevedere prezzi che si discostano da quelli risultanti dalle normali condizioni di mercato.

RITENUTA l'opportunità che la definizione delle modalità di gestione della base dati elenco abbonati sia condivisa dagli operatori licenziatari di servizi di telecomunicazioni e considerato che le modalità per la gestione delle basi di dati della rete fissa risultano più agevoli in conseguenza della maggiore maturità del mercato, mentre nel caso della rete mobile, stante il carattere di novità delle disposizioni contenute nel d.P.R. 77/01, è necessario prevedere l'operatività delle basi di dati secondo tempi differiti rispetto alla rete fissa;

RILEVATO che il rispetto delle esigenze fondamentali e della tutela dei dati personali è condizione necessaria per l'utilizzo delle base di dati degli abbonati ai fini della fornitura di servizi di informazione elenco abbonati con qualunque mezzo realizzata e che tale fornitura risulta pertanto soggetta al regime di autorizzazione generale, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di prodotti editoriali;

RITENUTA altresì la necessità di un intervento di adeguamento del servizio universale alla luce delle modifiche introdotte dal d.P.R. n. 77/01, in adempimento ai compiti di garanzia demandati da tali norme all'Autorità;

RITENUTO altresì, di segnalare al Governo, alla luce dell'evoluzione del mercato e delle intervenute modifiche legislative ed al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione dei servizi elettronici, l'opportunità di una revisione del contenuto del servizio universale ricomprendendo nell'ambito dei servizi ivi previsti anche la fornitura dell'elenco abbonati in formato elettronico;

UDITA la relazione del Commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Costituzione degli elenchi telefonici generati

1. La fornitura di elenchi abbonati e dei servizi di informazione abbonati di cui al presente provvedimento avviene previo conseguimento del necessario titolo abilitativo e salvo quanto previsto in materia di prodotti editoriali ed è subordinata al rispetto delle disposizioni vigenti e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. L'elenco telefonico generale include i numeri degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale ed i relativi elementi identificativi, in conformità al provvedimento di cui al successivo articolo 5, ed in particolare:

a) i numeri telefonici e di facsimile degli abbonati ai servizi offerti dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia fissa;

- b) gli elementi strettamente necessari all'identificazione degli abbonati di cui alla lettera a);
 - c) i numeri telefonici degli abbonati e degli utenti dei servizi offerti dagli operatori titolari di licenze per servizi di telefonia mobile;
 - d) gli elementi strettamente necessari all'identificazione degli abbonati e degli utenti di cui alla lettera c).
3. In fase di prima attuazione ed ai fini della costituzione degli elenchi generali, gli operatori titolari di numerazione di rete fissa e mobile, qualora non abbiano già provveduto a costituire una base di dati conforme al presente provvedimento, sono tenuti a:
- a) entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al successivo art. 5, adeguare ed integrare la carta dei servizi e le condizioni contrattuali prevedendo le modalità relative all'inserimento degli utenti negli elenchi generali;
 - b) comunicare agli abbonati esistenti le nuove condizioni di cui al punto a);
4. In caso di portabilità del numero l'operatore *recipient* provvede a comunicare all'abbonato l'inserimento nella sua base dati relativa agli elenchi abbonati al fine di verificare o modificare le informazioni che l'abbonato intende inserire ovvero per permettere allo stesso di poter negare l'autorizzazione ad apparire nella base-dati stessa. L'operatore *donor* provvede alla cancellazione dell'utente "portato" dalla propria base dati relativa agli elenchi abbonati.

Art. 2

Modalità di gestione delle basi di dati

1. La base dati per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, è costituita dall'insieme dei dati contenuti nelle base dati di tutti gli operatori titolari di licenze per servizi di telecomunicazioni ai quali risultino assegnate risorse di numerazione effettivamente utilizzate. Gli operatori medesimi sono responsabili dell'esattezza, della veridicità, integrità, conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati ed aggiornamento dei dati trasmessi. L'aggiornamento avviene secondo le modalità stabilite negli accordi quadro di cui ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Entro il 30 giugno 2002 gli operatori licenziatari di rete fissa che offrono servizi di telefonia vocale realizzano e rendono operativa la base-dati di cui al comma 1 mediante un accordo quadro che stabilisce:
- a) le modalità di interconnessione ed aggiornamento delle base dati relative agli abbonati;
 - b) i livelli di qualità ed integrità del servizio;
 - c) le condizioni economiche relative alla ripartizione dei costi di interconnessione delle base dati;
 - d) le condizioni per la fornitura del servizio *wholesale* ai soggetti autorizzati sia in forma di consegna di aggiornamenti periodici, sia di fornitura dei dati su base transnazionale;
 - e) le modalità tecniche, conformi al provvedimento di cui al successivo articolo 5, volte a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché a garantire la sicurezza, l'integrità delle base dati ed i rapporti con l'autorità giudiziaria;
 - f) le procedure di aggiornamento delle base dati in caso di portabilità del numero;
 - g) le interfacce verso altre base dati relative ad elenchi abbonati, in particolare verso quelle contenenti dati relativi ad abbonati a reti mobili nazionali ovvero internazionali.
3. Entro il 31 dicembre 2002 gli operatori licenziatari di servizi mobili e personali realizzano e rendono operativa la base dati di cui al comma 1 del presente articolo mediante un accordo quadro relativo alla gestione delle base dati degli abbonati al servizio radiomobile. Tale accordo è comprensivo dei punti da a) a g) di cui al comma 2 del presente articolo ed include le modalità di gestione degli utenti dei servizi prepagati.
4. Gli operatori possono stabilire, mediante gli accordi di cui al presente articolo, di costituirsi in opportune forme associative per la gestione di una base dati unica degli abbonati ovvero di incaricare un soggetto terzo della gestione della base dati stessa.
5. Gli accordi quadro prevedono, qualora non venga incaricato della gestione della base dati un soggetto terzo, che almeno un operatore offra a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie l'accesso alle base dati di tutti gli abbonati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, ivi incluso il soggetto ovvero i soggetti incaricati della fornitura dei servizi compresi nel servizio universale.

6. Nel periodo antecedente l'entrata in vigore delle disposizioni degli accordi quadro, ciascun operatore rende disponibile la propria base dati abbonati a condizioni orientate al costo, ragionevoli e non discriminatorie, anche al fine di garantire che almeno un servizio informazioni elenco abbonati comprendente i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

7. L'Autorità si riserva di adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento qualora entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, non siano stati stipulati idonei accordi quadro secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3

Elenco abbonati

1. I soggetti incaricati della fornitura dell'elenco abbonati relativo alla rete urbana di appartenenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 318/97, sono tenuti ad inserire le informazioni rispettando il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni, ed, in particolare, a:

a) includere tutti i numeri degli abbonati residenti a prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio telefonico senza operare discriminazioni;

b) rendere disponibile a tutti gli abbonati, a prescindere dall'operatore utilizzato, con le stesse modalità e condizioni l'elenco telefonico;

c) includere a condizioni eque e non discriminatorie le condizioni di abbonamento ai servizi telefonici di tutti gli operatori che ne facciano richiesta. Ciascun operatore ha diritto all'inserimento gratuito in un'apposita sezione dei numeri del servizio assistenza clienti. In tale sezione, che deve essere ben visibile e facilmente individuabile dall'utente, non sono ammessi caratteri differenziati di presentazione;

d) non indicare nel frontespizio il simbolo ovvero i simboli di riconoscimento di specifici operatori del servizio telefonico: è ammessa la presentazione dei simboli di uguale misura di tutti gli operatori che hanno abbonati al servizio telefonico presenti in elenco;

e) a permettere le evidenziazioni a pagamento dei numeri degli abbonati: sono vietate le forme di evidenziazione che possono indurre il pubblico a preferire un particolare operatore del servizio telefonico.

2. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente articolo potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre procedure selettive, anche su base regionale, che garantiscano l'erogazione all'utenza di un servizio con modalità efficienti e tali da ridurre i costi di fornitura del servizio o ripartirne i profitti. A tal fine, l'Autorità potrà emanare, entro il 30 giugno 2002, linee guida per lo svolgimento di tali procedure.

3. I soggetti incaricati comunicano annualmente all'Autorità le forme di accessibilità, tenuto conto delle moderne tecnologie, degli elenchi ai soggetti non vedenti o colpiti da altri gravi *handicap* che impediscono la consultazione degli elenchi cartacei. In sede di prima applicazione tale comunicazione è inviata all'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 4

Il servizio di informazioni abbonati

1. I soggetti incaricati della fornitura del servizio di informazioni abbonati di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 318/97 (di seguito informazioni abbonati) sono tenuti a fornire informazioni su tutti gli abbonati, a prescindere dall'operatore utilizzato per il servizio telefonico senza operare discriminazioni.

2. L'Autorità rivede entro il 30 giugno 2002 il piano nazionale di numerazione, in relazione alle numerazioni da rendere disponibili per i servizi di informazione abbonati.

3. L'affidamento del servizio di cui al comma 1 del presente articolo potrà avvenire mediante meccanismi di gara o altre procedure selettive, in base ai vantaggi offerti agli utenti e al costo netto minimo del servizio universale. In tal caso, entro il 30 giugno 2002, l'Autorità potrà adottare delle linee guida per lo svolgimento di tali procedure.

4. Il soggetto di cui al comma 1 del presente articolo comunica annualmente all'Autorità le forme di accessibilità, tenuto conto delle moderne tecnologie e delle esigenze dei soggetti portatori di handicap sensoriali che impediscono la fruizione del servizio ordinario. In sede di prima applicazione tale comunicazione è

inviata all'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. L'Autorità in ogni caso si riserva di adottare le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con particolari esigenze sociali parità di accesso ai servizi di informazioni telefoniche, a costi accessibili.

Art. 5

Protezione dei dati personali

1. L'Autorità entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in cooperazione con il Garante per la protezione dei dati personali, anche ai sensi articolo 31, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, adotta le disposizioni relative alla raccolta e il successivo trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione di elenchi telefonici generali e per la prestazione dei relativi servizi di informazione all'utenza, con particolare riferimento ai dati personali che possono essere trattati e le finalità del loro utilizzo in conformità alle manifestazioni di volontà degli interessati, nonché la disciplina transitoria relativa alla fase di prima formazione degli elenchi oltre alle modalità di individuazione automatizzata di dati nominativi sulla base di un numero disponibile.

Art. 6

Ambito oggettivo del servizio universale

1. L'Autorità segnala al Ministero delle comunicazioni l'opportunità di una revisione del contenuto del servizio universale, con particolare riferimento all'inserimento nell'ambito del servizio universale della distribuzione in forma elettronica dell'elenco generale degli abbonati.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 6 febbraio 2002

Il Commissario relatore
ALFREDO MEOCCI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 79/02/CONS del 13 marzo 2002

Rimodulazione del prezzo del servizio “12” di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica

Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2002, n. 80

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 13 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante “Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante “Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001 n. 77 recante “Regolamento di attuazione delle direttive 97/151/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni”;

VISTA la propria delibera 171/99 concernente “Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerte da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999;

VISTA la propria delibera 6100/CIR concernente “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa”;

VISTA la propria delibera n. 81/00/CIR concernente la “Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999”;

VISTA la propria delibera 271/01/CONS concernente “Modifica alle condizioni di offerta del servizio di informazione abbonati di Telecom Italia s.p.a.”;

VISTA la nota dell'11 dicembre 2001, con la quale Telecom Italia ha presentato all'Autorità una proposta di rimodulazione dei prezzi del servizio “12” erogato da apparecchi a disposizione del pubblico;

CONSIDERATO l'esito della consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori tenutasi in data 1 febbraio 2002, relativamente alla revisione dei prezzi del servizio informazione abbonati “12” da telefonia pubblica;

CONSIDERATA la riformulazione della proposta originaria inviata da Telecom Italia il successivo 27 febbraio 2002, anche a seguito degli esiti della citata consultazione con le associazioni degli utenti e dei consumatori;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. E' autorizzata la rimodulazione del prezzo del servizio “12” di informazione abbonati, per le comunicazioni originate da apparati di telefonia pubblica, alle seguenti condizioni:

Prezzo servizio 12 da Telefonia Pubblica	
Scatti alla risposta	3
Ritmo di tassazione (sincrono postic.)	20 secondi
Valore dello scatto inclusa IVA	0,1 E (193,627 Lit.)

2. Le condizioni economiche di offerta del servizio, riportate nella tabella di cui al comma 1, sono comunicate al pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera d), del d.P.R. 318/97.

3. Le modalità di fornitura del servizio rimangono invariate.

4. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 13 marzo 2002

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

CONDIZIONI DI OFFERTA ALL'UTENZA FINALE

Delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001

Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico

Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2001, n. 238

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al Servizio universale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la nota n. 0018533-01 del 18 luglio 2001, con la quale la società Telecom Italia s.p.a. ha presentato all'Autorità una proposta di variazione delle condizioni di fornitura dei servizi di telefonia internazionale espletati attraverso impianti a disposizione del pubblico, consistente nella riduzione da sette a cinque delle zone internazionali di tariffazione, nell'adozione di nuovi ritmi di tassazione con modalità sincrona posticipata e nella conseguente riallocazione dei Paesi nelle nuove zone;

VISTO l'esito dell'audizione con le Associazioni dei Consumatori svoltasi in data 5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

CONSIDERATO che il servizio di telefonia internazionale espletato attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

CONSIDERATO che la rimodulazione proposta da Telecom Italia semplifica il quadro di riferimento delle zone geografiche internazionali portandone il loro numero da sette a cinque;

CONSIDERATO che l'incremento della spesa stimato sulla base dei dati di consumo disponibili risulta comunque inferiore alla variazione subita dall'indice dei prezzi al consumo nel periodo intercorrente dalla data dell'ultima variazione dei prezzi della telefonia pubblica e che pertanto la variazione proposta non pregiudica l'accessibilità del servizio;

RITENUTO opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le Associazioni dei Consumatori, di richiedere alla società Telecom Italia s.p.a. la fissazione di modalità trasparenti di comunicazione al pubblico delle nuove condizioni di fornitura del servizio, in aggiunta alla consueta pubblicazione sugli organi di stampa;

RITENUTE adeguate allo scopo che precede le modalità di comunicazione al pubblico proposte dalla società Telecom Italia s.p.a. con la nota n. 0022822-01 dell'11 settembre 2001, consistenti nella predisposizione sul proprio sito web di specifiche pagine riportanti i prezzi del servizio per ciascun Paese di destinazione e nell'attivazione, nel mese di gennaio 2001, di un servizio informativo gratuito, accessibile dagli impianti a disposizione del pubblico, attraverso apposita numerazione, pubblicizzata, quest'ultima, anche con idoneo testo informativo riportato sulle schede telefoniche;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione della crescente presenza di utilizzatori non di madrelingua italiana, sia in virtù dei flussi turistici che di quelli migratori, che Telecom Italia effettui un'analisi delle esigenze di informazione di questa specifica fascia di clientela e proponga all'Autorità le misure che ritiene adeguate per il soddisfacimento di tali esigenze;

RITENUTO opportuno, in considerazione della prossima introduzione dell'Euro, che la società Telecom Italia illustri all'Autorità le proprie proposte relative all'evoluzione dei mezzi di pagamento e dei sistemi di tariffazione, oltre alle misure di comunicazione alla clientela che intende mettere in atto in occasione dell'introduzione della nuova valuta;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Collocazione dei paesi nelle fasce di tariffazione

1. Le comunicazioni internazionali da impianti destinati al pubblico sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle fasce di tariffazione di cui alla seguente tabella:

Frontaliera	<ul style="list-style-type: none"> – dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); – dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); – dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); – dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); – dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); – dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO; – dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); – dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); – dal distretto di BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); – dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); – dai distretti di BAVENO, CHIAVENNA, COMO, DOMODOSSOLA, MENAGGIO, SONDRIO, VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); – dai distretti di BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA);
-------------	--

Fascia 1	ALBANIA, AUSTRIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CANADA, REP. CECA, CROAZIA, CIPRO, DANIMARCA, ISOLE FAEROER, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, MALTA, PRINCIPATO DI MONACO, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Isole Azzorre e Madeira), REGNO UNITO, REP. SLOVACCA, SLOVENIA, SPAGNA (compreso Principato d'Andorra), STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati), SVEZIA, SVIZZERA (compreso Liechtenstein), TUNISIA
Fascia 2	ALGERIA, ARGENTINA, BELIZE, BIELORUSSIA, BOLIVIA, BRASILE, CILE, CINA, COLOMBIA, EGITTO, EL SALVADOR, EQUADOR, ESTONIA, FILIPPINE, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MAURIZIO, MESSICO, MOLDAVIA, NIGER, NIGERIA, RUSSIA, UCRAINA, ROMANIA, SENEGAL, SRI LANKA, UNGHERIA
Fascia 3	AZERBAIJAN, BANGLADESH, COSTA D'AVORIO, CUBA, INDIA, ISRAELE, KENIA, LIBANO, NICARAGUA, SIRIA, VENEZUELA, TURCHIA
Fascia 4	tutti gli altri paesi

Art. 2

Modalità di tariffazione

1. Alle fasce di tariffazione di cui all'art. 1 sono applicati i criteri di contabilizzazione di cui alla seguente tabella:

Fasce di tariffazione	Numero degli impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la chiamata, in secondi ⁽¹⁾
Frontaliera	2	30,0
Fascia 1	4	11,5
Fascia 2	4	8,5
Fascia 3	4	7,2
Fascia 4	4	5,0

⁽¹⁾ tariffazione sincrona posticipata

2. Il valore di ciascun impulso rimane invariato e pari a Lire 181,82 I.V.A. esclusa.

Art. 3

Misure permanenti per l'informazione della clientela

1. Telecom Italia è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2002, un servizio di informazione della clientela a titolo gratuito accessibile da tutti gli apparati di telefonia pubblica 24 ore su 24, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve fornire ai richiedenti tutte le informazioni relative ai prezzi applicati per la fruizione dei servizi di telefonia pubblica.

3. La numerazione utilizzata per accedere al servizio di cui al comma 1 deve essere adeguatamente comunicata alla clientela; a tal fine tale numerazione deve essere riportata su tutte le schede utilizzabili per accedere al servizio di telefonia pubblica e deve essere indicata in maniera chiara ed evidente in tutti i posti di telefonia pubblica.

4. Telecom Italia è tenuta a mantenere ed aggiornare tempestivamente, nel proprio sito web, una corretta ed esaustiva informazione sui prezzi dei servizi di telefonia pubblica.

5. Telecom Italia è tenuta a presentare all'Autorità, entro il 31 gennaio 2002, una relazione che descrive le esigenze di informazione che riscontra presso la clientela non di madrelingua italiana e contenente proposte adeguate al soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 4

Introduzione dell'euro

1. Telecom Italia è tenuta, entro e non oltre il 15 ottobre 2001, a presentare all'Autorità un piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica, che illustri le proposte della società in merito all'evoluzione del sistema di tariffazione e dei mezzi di pagamento, nonché le specifiche iniziative di informazione della clientela che prevede di mettere in atto in tale occasione.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. che provvede a dare adeguata informativa alla clientela delle nuove modalità di erogazione del servizio nonché a predisporre quanto previsto all'art. 3 della presente delibera.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

3. Le variazioni di cui all'art. 1 ed all'art. 2 del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 settembre 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Delibera n. 376/01/CONS del 26 settembre 2001

Variatione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore

Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2001, n. 238

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 26 settembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al Servizio universale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997 recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la nota n. 0013212-01 del 18 maggio 2001, e successive integrazioni, con la quale la società Telecom Italia s.p.a. ha presentato all'Autorità una proposta di variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale tramite operatore, svolto attraverso la numerazione 170, consistente nell'adozione di una diversa suddivisione dei Paesi di destinazione delle comunicazioni, nell'adozione di nuove modalità di tassazione delle chiamate e nella modifica dell'importo e delle modalità di addebito della quota fissa di accesso al servizio;

VISTO l'esito della riunione con le Associazioni dei Consumatori svoltasi in data 5 settembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

CONSIDERATO che il servizio di telefonia internazionale tramite operatore rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

CONSIDERATO che la proposta prevede di realizzare per le zone internazionali interessate al servizio una suddivisione analoga a quella prevista per la teleselezione internazionale da impianto di abbonato semplificando in tal modo il quadro tariffario;

RITENUTO opportuno, anche in esito alle consultazioni avute con le Associazioni dei Consumatori, di richiedere alla società Telecom Italia s.p.a. di attuare una comunicazione trasparente all'utente in merito all'addebito della quota fissa per l'accesso al servizio;

RITENUTO opportuno di richiedere alla società Telecom Italia s.p.a. l'adozione di misure a tutela dei consumatori al fine di garantire un'adeguata trasparenza nelle modalità di addebito della quota fissa per l'accesso al servizio, nel caso di comunicazioni non andate a buon fine;

RITENUTE adeguate agli scopi che precedono le misure proposte con la nota n. 0021075-01, del 10 agosto 2001, nella quale la società Telecom Italia s.p.a. ha previsto l'introduzione di un apposito messaggio informativo in ordine al costo del servizio e previsto particolari cautele circa l'addebito della quota fissa per l'accesso al servizio nel caso di comunicazioni non andate a buon fine;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Collocazione dei paesi nelle zone di tariffazione

1. Le comunicazioni internazionali, svolte con l'assistenza dell'operatore, sono riordinate, in relazione al Paese di destinazione, nelle zone di tariffazione attualmente fissate per la telefonia internazionale da impianto d'abbonato di cui alla seguente tabella:

Frontaliera	<ul style="list-style-type: none"> – dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÉ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); – dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); – dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); – dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); – dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); – dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO; – dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); – dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); – dal distretto di BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); – dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); – dai distretti di BAVENO, CHIAVENNA, COMO, DOMODOSSOLA, MENAGGIO, SONDRIO, VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); – dai distretti di BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA);
Zona 1	AUSTRIA, BELGIO, CANADA, DANIMARCA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LUSSEMBURGO, NORVEGIA, PAESI BASSI, PORTOGALLO (incluse Isole Azzorre e Madeira), PRINCIPATO DI MONACO, REGNO UNITO, SPAGNA (compreso Principato d'Andorra), STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati), SVEZIA, SVIZZERA (compreso Liechtenstein)
Zona 2	ALBANIA, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, REP. CECA, CROAZIA, CIPRO, GIBILTERRA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), ISOLE FAEROER, ISLANDA, LIBIA, MACEDONIA, MALTA, POLONIA, REP. SLOVACCA, SLOVENIA, TUNISIA, ROMANIA, UNGHERIA

Zona 3	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA
Zona 4	AUSTRALIA, CINA, COREA DEL SUD, HONG KONG, FILIPPINE, GIAPPONE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, NUOVA ZELANDA, SINGAPORE, TAIWAN, THAILANDIA
Zona 5	ARGENTINA, BRASILE, CUBA, EGITTO, ISRAELE, MESSICO, SUD AFRICA, VENEZUELA
Zona 6	Tutti gli altri paesi

Art. 2

Modalità di tariffazione

1. Alle zone di tariffazione cui all'art. 1 sono applicati i criteri di tariffazione di cui alla seguente tabella:

Zone di tariffazione	Importo alla risposta dell'utente chiamato	Prezzo al minuto
Frontaliera e Zona 1	500	400
Zona 2	500	600
Zona 3	500	900
Zona 4	500	1.400
Zona 5	500	1.800
Zona 6	500	3.000

1) le conversazioni sono tassate al minuto;

2) ogni frazione di minuto è arrotondata al minuto intero.

2. Per l'accesso al servizio è applicata una quota fissa di Lire 6.000 I.V.A. esclusa.

3. Non si dà luogo all'addebito della quota fissa di cui al comma che precede nei seguenti casi:

a) quando risulti accertata la condizione di non andata a buon fine della comunicazione per problematiche tecnico-funzionali connesse all'espletamento del servizio e, nell'impossibilità di tale accertamento, quando i tentativi di connessione si protraggano inutilmente per un tempo superiore alle tre ore;

b) nel caso di interruzione della connessione non provocata dai due corrispondenti, qualora il chiamante richieda nuovamente la connessione entro tre minuti dall'interruzione.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. che provvede a dare adeguata informativa alla clientela delle nuove modalità di erogazione del servizio nonché a predisporre quanto previsto nella comunicazione del 10 agosto 2001 citata nelle premesse.

2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 417/01/CONS del 7 novembre 2001

Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettere i) e l);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e, in particolare, gli articoli 7, commi 1 e 12, e 16, comma 1, lettera d);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 24 giugno 1998;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1997 concernente "Problematiche connesse all'introduzione dell'Euro";

VISTO il regolamento CE n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'Euro, e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

CONSIDERATO che la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 1997 richiede alle amministrazioni pubbliche di svolgere un ruolo di guida nel processo di introduzione dell'Euro, anche al fine di facilitare la transizione all'Euro per i cittadini e per le imprese;

CONSIDERATI i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

SENTITA l'Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni in data 10 settembre 2001;

SENTITE le società Blu, H3G, Omnitel, Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia Mobile in data 17 settembre 2001;

SENTITE le società Atlantel, Edisontel, Fastweb, King Com e TU Telecomunicazioni in data 20 settembre 2001;

SENTITE le società Albacom, Link Up, Noicom, Plug It, Publitel, Tele 2, Telecom Italia, Tibercom e Vox-tel in data 21 settembre 2001;

SENTITA la società Telecom Italia in merito all'introduzione dell'Euro per quanto concerne la telefonia pubblica in data 25 settembre 2001;

SENTITE le associazioni MDC - Movimento di Difesa del Cittadino, Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, ADOC in data 25 settembre 2001;

SENTITA la società Policom in data 26 settembre 2001;

SENTITA la società IPSE 2000 in data 28 settembre 2001;

SENTITA l'Associazione Utenti Pubblicità Associati in data 28 settembre 2001

SENTITE le società Infostrada e Albacom in merito all'introduzione dell'Euro per quanto concerne la telefonia pubblica in data 4 ottobre 2001;

VISTO il documento dell'Associazione Cittadinanza Attiva del 24 gennaio 2001;

VISTO il documento dell'Associazione ADOC del 18 settembre 2001;

VISTO il documento dell'Associazione Centro Tutela Consumatori Utenti del 20 settembre 2001;

- VISTO il documento dell'Associazione Nazionale Utenti Italiani di Telecomunicazioni del 25 settembre 2001;
- VISTO il documento dell'Associazione MDC - Movimento di Difesa del Cittadino del 25 settembre 2001;
- VISTO il documento della società Omnitel Pronto Italia del 26 settembre 2001;
- VISTI i documenti delle società Blu e Plug It del 27 settembre 2001;
- VISTO il documento dell'Associazione UPA del 28 settembre 2001;
- VISTO il documento della società Noicom del 28 settembre 2001;
- VISTO il documento della società Telecom Italia Mobile del 1° ottobre 2001;
- VISTO il documento condiviso dalle società Adriacom, Blixer, Link Up, Lombardiacom, Peppercom, Serenacom e Tibercom del 1° ottobre 2001;
- VISTI i documenti delle società Edisontel, Publitel e Telecom Italia del 2 ottobre 2001;
- VISTO il documento della società Atlanet del 3 ottobre 2001;
- VISTO il documento della società Policom del 4 ottobre 2001;
- VISTO il documento della società BLU del 5 ottobre 2001;
- VISTO il documento della società Fastweb dell'8 ottobre 2001;
- VISTO il documento della società Wind Telecomunicazioni del 9 ottobre 2001;
- VISTO il documento della società Telecom Italia del 15 ottobre 2001;
- VISTO il documento dell'Associazione Altro consumo del 19 ottobre 2001;
- VISTI i documenti delle società Albacom e Wind Telecomunicazioni del 24 ottobre 2001;
- CONSIDERATO che gli operatori presenti alle audizioni indette dall'Autorità hanno comunicato di avere già intrapreso le necessarie azioni per assicurare il rispetto delle modalità di conversione definite nel richiamato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
- CONSIDERATO che l'utilizzazione, ai fini della conversione in Euro, di un numero di decimali anche superiore a quello minimo previsto dal suddetto decreto legislativo n. 213/98 garantisce una maggiore accuratezza nella conversione dei prezzi, in particolare per quei prezzi espressi in unità o decine di lire che sono utilizzati nella determinazione degli importi totali da fatturare alla clientela;
- CONSIDERATO che per tali prezzi l'utilizzazione di 6 decimali di Euro nel calcolo di conversione sembra rappresentare una sufficiente garanzia di accuratezza;
- CONSIDERATO che l'offerta di servizi di telecomunicazioni è generalmente soggetta a regime di prezzo;
- CONSIDERATO che l'Autorità ha richiesto agli operatori che forniscono servizi di telefonia pubblica di adeguare gli apparati e le modalità di pagamento alla imminente introduzione dell'Euro e li ha sollecitati a comunicare le nuove modalità di utilizzo e di fatturazione da telefoni pubblici;
- RITENUTO di dover assicurare, nell'interesse del corretto funzionamento e sviluppo del mercato delle telecomunicazioni, il rispetto del principio della trasparenza nelle comunicazioni anche mediante l'indicazione di linee guida che siano di indirizzo per una corretta e trasparente informazione verso il mercato e di tutela per l'invarianza dei prezzi a seguito dell'introduzione dell'Euro;
- RITENUTO che l'indicazione dei prezzi finali inclusivi di IVA rappresenti un elemento di maggiore trasparenza per le offerte di servizi alla clientela residenziale;
- RITENUTO opportuno che i prezzi dei servizi siano comunicati integralmente alla clientela, con l'evidenziazione di tutte le cifre decimali utilizzate per la conversione;
- RITENUTA la necessità, al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e scelte più consapevoli da parte degli utenti intermedi e/o finali, di indirizzare i fornitori di servizi di telecomunicazioni verso modalità di comunicazione al pubblico che garantiscano una completa informazione sulle caratteristiche essenziali dei servizi offerti;
- RITENUTO che la confrontabilità delle offerte sia un elemento essenziale per garantire la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti finali;
- RITENUTA la necessità, al fine di garantire la più ampia pubblicità delle condizioni di offerta dei servizi, che ciascun operatore mantenga aggiornato un catalogo delle offerte vigenti, consultabile al pubblico;
- RITENUTO che l'introduzione dell'Euro come moneta circolante richieda un particolare impegno informativo nei confronti della clientela da parte delle società del settore;
- UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Sono adottate le linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata sul Bollettino e sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 7 novembre 2001

Il Commissario relatore
PAOLA MANACORDA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A

Linee guida relative alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro

Le linee guida di seguito indicate sono rivolte ai soggetti tenuti a comunicare all'Autorità le condizioni di offerta dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 12, e dell'art. 16, comma 1, lettera d) del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Le indicazioni che seguono hanno carattere di indirizzo verso modalità di comunicazione al pubblico, rispondenti al necessario principio di trasparenza, che garantiscano la comprensibilità dell'informazione e della comunicazione pubblicitaria e facilitino i processi di comparabilità dei prezzi.

In relazione alle modalità di comunicazione al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi, tutti gli operatori licenziatari sono invitati ad attenersi ai seguenti principi:

1. indicare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili l'esistenza di eventuali limitazioni (territoriali, tecniche, temporali o di altra natura) alla sottoscrizione o all'utilizzo dei servizi pubblicizzati;

2. segnalare nella comunicazione, quando essa sia indirizzata al pubblico attraverso mezzi di comunicazione che richiedono una sintesi nella presentazione delle offerte, le caratteristiche essenziali indicate nel punto precedente o comunque rinviare, secondo i principi di trasparenza e di proporzionalità, con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, ad una descrizione completa che sia facilmente reperibile in forma scritta dai potenziali clienti con l'indicazione di dove sia possibile reperirla. In assenza di punti di vendita aperti al pubblico nel territorio, la comunicazione pubblicitaria può rinviare con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili a servizi di assistenza clienti che comunichino al potenziale cliente, a titolo gratuito, tutte le informazioni sul servizio e sugli eventuali vincoli nelle modalità da quest'ultimo richieste (es. lettera, telefax, posta elettronica);

3. evidenziare, qualora nella comunicazione al pubblico siano indicate le condizioni economiche di offerta del servizio, con modalità grafiche e/o sonore evidenti e chiaramente percepibili, tutti gli oneri accessori eventualmente previsti (per es. canoni e contributi), nonché le modalità di tariffazione (per esempio a forfait, a tempo, a scatti, presenza di importi alla risposta, nonché eventuale durata degli scatti, livello degli importi alla risposta) e, nel caso di servizi fatturati su base temporale, l'indicazione del prezzo del servizio per unità di tempo (ad esempio, per i prezzi a tempo, il costo al minuto);

4. esprimere i prezzi dei servizi inclusivi di IVA, nel caso di comunicazioni di offerte rivolte, anche non esclusivamente, alla clientela residenziale;

5. rendere disponibile sui siti web degli operatori e presso tutti i punti vendita, diretti e indiretti, anche in via telematica, un catalogo aggiornato di tutte le offerte vigenti, con completa descrizione delle caratteristiche dei servizi offerti e degli eventuali vincoli alla sottoscrizione ed all'utilizzo dei servizi.

Con riferimento alla prossima introduzione dell'euro come valuta nazionale, gli operatori sono invitati ad attenersi, oltre alle norme generali di cui al decreto legislativo n. 213/98, ai seguenti principi:

6. comunicare al più presto ai propri clienti, possibilmente in allegato alla fattura, gli equivalenti prezzi in euro che saranno applicati ai servizi offerti;

7. dare tempestivamente avvio, nel caso di servizi prepagati, ad una adeguata campagna di comunicazione e rendere disponibile sul proprio sito web e in tutti i propri punti vendita (diretti ed indiretti) un'informazione dettagliata sui prezzi in euro applicati per i contratti in essere;

8. indicare integralmente, nelle comunicazioni al pubblico, i prezzi in euro effettivamente applicati a seguito della conversione;

9. attenersi, nel caso di informazioni monetarie visualizzate sui terminali degli utenti (ad esempio il costo di singole comunicazioni o l'indicazione del credito residuo per abbonati mobili prepagati) e ove tecnicamente possibile, alle regole di conversione di cui al decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998;

10. adeguare i servizi di assistenza alla clientela (call-center) alle prevedibili maggiori esigenze di informazione nei mesi precedenti e immediatamente successivi all'introduzione dell'euro come moneta circolante;

11. comunicare all'Autorità l'elenco completo dei servizi per i quali si limiteranno ad effettuare la conversione in euro secondo le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo n. 213/98, senza modificare in alcun modo né il livello dei prezzi applicati, né le condizioni di offerta del servizio. Per i servizi comunicati in tale elenco, le imprese sono esonerate dalla comunicazione attraverso il formulario di cui alla delibera dell'Autorità n. 83/01/CONS del 14 febbraio 2001.

Delibera n. 468/01/CONS del 19 dicembre 2001

Piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" ed, in particolare, l'art. 3 relativo al servizio universale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, recante "Tariffe telefoniche internazionali";

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 24 giugno 1998;

VISTA la propria delibera n. 85/98, del 22 dicembre 1998, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";

VISTA la propria delibera n. 101/99, del 24 giugno 1999, recante "Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";

VISTA la propria delibera n. 170/99, del 28 luglio 1999, recante "Introduzione della tariffa a tempo";

VISTA la propria delibera n. 171/99, del 28 luglio 1999, recante "Regolamentazione e controllo dei prezzi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia s.p.a. a partire dal 1° agosto 1999";

VISTA la propria delibera n. 2/CIR/99, del 4 agosto 1999, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998";

VISTA la propria delibera n. 197/99, del 7 settembre 1999, in materia di "Identificazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la propria delibera n. 8/00/CIR, dell'1 agosto 2000, concernente la "Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999";

VISTA la propria delibera n. 375/01/CONS, del 26 settembre 2001, concernente la "Variazione delle condizioni di fornitura del servizio di telefonia internazionale da impianti a disposizione del pubblico";

VISTA la propria delibera n. 290/01/CONS, dell'1 luglio 2001, concernente "Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche";

VISTA la propria delibera n. 417/01/CONS, del 17 novembre 2001, concernente "Emanazione di linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro";

CONSIDERATA la comunicazione n. 0025839-01 del 15 ottobre 2001, con la quale la società Telecom Italia s.p.a., in ossequio a quanto stabilito dall'art. 4 della citata delibera n. 375/01/CONS e dalla citata delibera n. 290/01/CONS, ha presentato all'Autorità il piano relativo alle modalità di introduzione dell'euro per il servizio di telefonia pubblica e alle specifiche iniziative di comunicazione alla clientela da adottare in tale circostanza;

CONSIDERATO l'esito dell'audizione con le Associazioni dei Consumatori svoltasi in data 7 novembre 2001, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77;

CONSIDERATA la comunicazione n. 0029095-01 del 21 novembre 2001, con la quale la società Telecom Italia s.p.a., in esito alle osservazioni formulate dalle Associazioni dei Consumatori, ha integrato la precedente proposta prevedendo alcuni correttivi al piano di introduzione dell'euro per i servizi di telefonia pubblica;

CONSIDERATO che il servizio di telefonia svolto attraverso impianti a disposizione del pubblico rientra nel campo di applicazione del servizio universale come regolato dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318;

CONSIDERATO che Telecom Italia s.p.a. ha previsto il mantenimento in esercizio di 110.000 apparati in grado di accettare come mezzo di pagamento le monete;

CONSIDERATO che l'introduzione della moneta unica, euro, comporta la necessità di ridefinire il valore dell'unità di tassazione e che tale valore va determinato in modo da consentire l'agevole reperimento di monete che permettano il consumo di una singola unità di tassazione e che, per tal motivo, si ritiene congruo l'utilizzo di monete a partire da 0,10 (dieci centesimi di) euro;

CONSIDERATO che, visto il valore di cambio dell'euro pari a 1936,27 Lire, lo scostamento minimo rispetto all'attuale valore dell'unità di tassazione, pari a 200 Lire, I.V.A. compresa, si ottiene attribuendo alla stessa unità il valore di 0,10 euro corrispondenti a 193,63 Lire;

CONSIDERATO che l'adozione della valorizzazione di cui al punto precedente comporta, nel periodo di doppia circolazione di euro e Lira (1° gennaio 2002 - 28 febbraio 2002), a parità di durata della comunicazione e di ritmi di tassazione, una minore spesa da parte dell'utenza che utilizza mezzi di pagamento in euro con conseguente effetto incentivante dell'utilizzo della nuova moneta;

CONSIDERATO che, per effetto di quanto precede, nel periodo di doppia circolazione di euro e Lira coesisteranno schede telefoniche con un diverso prezzo dell'unità di tassazione in quanto acquistate nelle due diverse monete;

CONSIDERATO che l'adozione della valorizzazione di cui ai punti precedenti comporta, a parità di ritmi di tassazione per le diverse tipologie di traffico telefonico, un minore ricavo per Telecom Italia s.p.a., soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, e che tale circostanza rende necessaria una manovra di riequilibrio dei ritmi di tariffazione;

CONSIDERATO che, fino al momento dell'adeguamento dei ritmi di tassazione, l'impiego di monete o schede telefoniche in euro recanti unità di tassazione del valore di 10 centesimi, comporta un aggravio del costo del servizio universale valutabile fino a circa il 3,19%;

RITENUTO, pertanto, opportuno operare una compensazione del maggior onere attraverso il successivo adeguamento dei ritmi di tassazione che comporterà per l'utenza che fa utilizzo di mezzi di pagamento in Lire un maggior costo del prezzo medio delle comunicazioni fino al 3,19% circa;

RITENUTO opportuno consentire a Telecom Italia s.p.a. di rifornire la catena distributiva con schede telefoniche in Lire non oltre il 31 dicembre 2001 termine dal quale saranno immesse sul mercato le nuove schede in euro con unità di tassazione di dieci centesimi;

RITENUTO opportuno, anche in esito alla consultazione delle Associazioni dei Consumatori, richiedere alla società Telecom Italia s.p.a. la fissazione di modalità trasparenti di comunicazione al pubblico della manovra nel suo complesso e delle nuove condizioni economiche di fornitura del servizio con specifico riferimento ai mutati ritmi di tassazione;

UDITA la relazione conclusiva del Commissario dott.ssa Paola Manacorda, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 il prezzo dell'unità di pagamento per le comunicazioni svolte da apparecchi a disposizione del pubblico è determinato in 0,10 (dieci centesimi di) euro comprensivi dell'I.V.A.

2. In considerazione della distribuzione delle comunicazioni in classi di durata, alle comunicazioni effettuate verso le singole direttrici vengono applicati i ritmi di tariffazione riportati nella tabella di cui all'allegato A.

3. Le nuove modalità di tariffazione definite nel precedente comma 2 si applicano alle comunicazioni effettuate dagli apparecchi a disposizione del pubblico a far data dal 1° marzo 2002.

4. Nel caso di utilizzo di schede in Lire per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2002 presso gli apparati denominati DIGITO, riconoscibili mediante apposita targa, troveranno applicazione i ritmi tariffari vigenti al 31 dicembre 2001. Con decorrenza 1° luglio 2002, i nuovi ritmi tariffari di cui alla tabella dell'allegato A saranno applicati anche nel caso di utilizzo di residue schede in Lire da apparati DIGITO con conseguente aumento del costo del servizio del 3,19%.

Art. 2

Trasformazione degli impianti

1. Entro il 28 febbraio 2002 Telecom Italia s.p.a. provvede alla graduale sostituzione e/o adeguamento degli impianti a disposizione del pubblico, ferma restando, ai livelli attuali, la loro distribuzione sul territorio nazionale. Di tale impianti almeno 110.000 accetteranno come mezzo di pagamento le monete;

2. Gli impianti a disposizione del pubblico, utilizzando monete con le trasformazioni di cui al comma precedente, saranno predisposti per accettare i tagli da 10, 20 e 50 centesimi di euro e da 1 euro;

3. Restano immutati tutti gli obblighi ed i termini a carico di Telecom Italia s.p.a. stabiliti dalla delibera n. 290/01/CONS, in particolare, in ordine alla distribuzione e pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche ed alle modalità di accesso alle numerazioni.

Art. 3

Schede telefoniche

1. Entro il 31 dicembre 2001, Telecom Italia s.p.a. cessa di rifornire il proprio canale di distribuzione commerciale con schede telefoniche recanti unità di tassazione in lire. Tali schede potranno comunque essere utilizzate su tutti gli apparati a scheda per tutto il periodo di validità.

2. Il sistema di tariffazione adottato da Telecom Italia s.p.a. garantisce che fino al 30 giugno 2002 i ritmi di tassazione erogati attraverso gli impianti a disposizione del pubblico di tipo "DIGITO", a fronte dell'impiego di schede telefoniche recanti unità di tassazione del costo di 200 Lire cadauna, rimangano immutati ai valori attualmente in vigore.

3. Telecom Italia s.p.a. distribuisce alla propria rete commerciale schede telefoniche recanti unità di tassazione di 0,10 (dieci centesimi) euro a partire dal 1° gennaio 2002 con tagli commerciali almeno da 1, 2,5, 5 e 7,5 euro.

Art. 4

Dismissione dei gettoni telefonici

1. Dal 1° gennaio 2002 con la progressiva conversione degli impianti telefonici pubblici all'utilizzo di mezzi di pagamento in euro, i gettoni telefonici non sono ulteriormente utilizzabili.

2. Gli utenti del servizio telefonico che dispongano di gettoni residui potranno impiegarli, per l'equivalente valore ai fini dell'acquisto di schede telefoniche, per tutto l'anno 2002. A tal fine Telecom Italia s.p.a. predisponde, nell'ambito della propria struttura commerciale, una rete aperta al pubblico con capillarità almeno provinciale presso la quale sarà possibile la procedura di cambio.

Art. 5

Misure per la comunicazione all'utenza

1. Le misure permanenti per la comunicazione all'utenza, previste dalla delibera n. 375/01/CONS del 26 settembre 2001, sono attivate, al fine dell'informativa al pubblico della manovra sopra descritta, a far data dal 1° di gennaio 2002.

2. L'informativa dovrà riguardare, le condizioni di vantaggio e o di svantaggio che deriveranno all'utenza in relazione alle diverse modalità di pagamento del servizio (schede, monete, lire ed euro) che la stessa intenderà adottare e, in particolare, al mutamento dei ritmi di tassazione.

3. Telecom Italia s.p.a. fornirà, altresì, adeguata informativa relativamente al piano di introduzione dell'euro sugli organi di stampa a maggior diffusione nazionale e congiuntamente all'invio delle bollette telefoniche almeno fino al 28 febbraio 2002, in considerazione dell'adozione delle nuove modalità di tariffazione prevista per il 1° marzo 2002.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia s.p.a. che provvede a predisporre quanto in esso disposto per la parte di propria competenza.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Allegato A

Nuovi ritmi di tariffazione della telefonia pubblica

Tipo traffico	Ritmo	Scatti alla risposta
Urbano	81	0
Distrettuale	81	0
Interdistrettuale	57	1
Traffico Fisso mobile		
Verso TIM	19,80	1
Verso OPI	18,95	1
Verso WIND	18,00	1
Verso BLU	20,00	1
Traffico Internazionale		
Frontaliera	30,0	1
Zona 1	11,0	3
Zona 2	8,2	3
Zona 3	7,0	3
Zona 4	4,7	3

Note

I ritmi sono in secondi con modalità di erogazione sincrona anticipata.

I ritmi della tabella possono variare a seguito di modifiche delle tariffe di terminazione.

Delibera n. 469/01/CONS del 19 dicembre 2001

Revisione dei valori del sistema di “price cap” di cui alla delibera n. 171/99 alla luce degli effetti prodotti dall’applicazione del “sub cap” relativo a contributi e canoni di cui alla delibera n. 847/00/CONS

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 6, lett. c), n. 14 e l’art. 4, comma 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, in particolare gli artt. 1 e 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante il regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2001, n. 74;

VISTA la direttiva del Consiglio 90/387/CEE, sull’istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 luglio 1990, n. L 192;

VISTA la direttiva della Commissione 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 luglio 1990, n. L 192;

VISTA la direttiva della Commissione 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 22 marzo 1996, n. L 74;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE sull’interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l’interoperabilità attraverso l’applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 26 luglio 1997, n. L 199;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 1° aprile 1998, n. L 101;

VISTA la propria delibera n. 85/98, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 gennaio 1999, n. 3;

VISTA la propria delibera n. 101/99, concernente le condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale alla luce dell’evoluzione dei meccanismi concorrenziali, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 luglio 1999, n. 155;

VISTA la propria delibera n. 171/99, concernente la regolamentazione ed il controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1° agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1999, n. 193;

VISTA la propria delibera n. 274/99, concernente i criteri di ammissibilità di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di “price cap”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 novembre 1999, n. 269;

VISTA la propria delibera n. 314/00/CONS, concernente la determinazione di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2000, n. 160;

VISTA la propria delibera n. 330/01/CONS, concernente l'applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 agosto 2001, n. 199;

VISTA la propria delibera n. 847/00/CONS, concernente la revisione dei valori del sistema di “price cap” di cui alla delibera 171/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 dicembre 2000, n. 203;

VISTA la propria delibera n. 24/01/CIR, concernente disposizioni per l'implementazione dei servizi di accesso condiviso a livello di rete locale e di accesso disaggregato alla sottorete locale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 dicembre 2001, n. 292;

VISTI i dati riportati nella Contabilità Regulatoria relativi ai risultati consuntivi dell'esercizio 2000 trasmessi da Telecom Italia;

CONSIDERATO che, al fine di perseguire un completo ribilanciamento entro il 1° luglio 2002, l'articolo 2, comma 1, della delibera n. 847/00/CONS, prevede la possibilità di una ulteriore revisione del valore del “sub-cap” relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni per l'anno 2002, a valle di una verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del price cap, condotta dall'Autorità, anche mediante un confronto con la Commissione europea, sulla base di un'analisi del mercato dell'accesso ed, in particolare, sull'andamento dei costi e ricavi dei servizi di accesso e sullo stato d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia;

CONSIDERATO che, successivamente alla delibera n. 171/99, l'Autorità ha adottato, monitorandone l'implementazione per tutto l'anno 2001, specifiche misure finalizzate, da un lato, ad accelerare lo sviluppo della concorrenza, con particolare attenzione al mercato dell'accesso - e, nell'ambito di tale mercato, al segmento dei servizi d'accesso innovativi - e, dall'altro lato, a garantire l'abbordabilità del servizio di accesso per particolari categorie di clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;

CONSIDERATO che tali misure sono destinate a dispiegare i loro effetti entro il periodo di vigenza del “price cap”;

CONSIDERATO che si sta assistendo alla progressiva diffusione di una molteplicità di offerte alternative per il servizio di accesso, ivi comprese numerose offerte di servizi di accesso ad alta velocità, basate sulle diverse tecnologie di tipo xDSL; ciò, anche a seguito dell'avvio commerciale del servizio di accesso disaggregato alla rete locale;

CONSIDERATO che le attività di analisi effettuate dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della delibera n. 847/00/CONS, si sono concentrate sulla valutazione dell'effettivo livello di ribilanciamento conseguito nel corso del 2001 e sulle possibili evoluzioni nel 2002;

CONSIDERATO che gli esiti delle attività di analisi effettuate dall'Autorità sono stati oggetto di confronto, nel corso dell'autunno 2001, con gli Uffici della Commissione europea, con specifico riguardo alla necessità di revisione del sub-cap relativo a contributi e canoni, al fine di raggiungere il ribilanciamento entro il 2002;

CONSIDERATO che la variazione del sub-cap per l'anno 2001 ha consentito una riduzione del deficit dell'accesso in linea con le valutazioni condotte con la Commissione europea nel corso del 2000;

CONSIDERATO che le ipotesi di evoluzione per il 2002, formulate in continuità con i parametri già utilizzati in occasione della valutazione per l'anno 2001, conducono ad una valutazione finale analoga a quella dell'anno precedente, con scostamenti contenuti, legati prevalentemente alla variabilità delle ipotesi di mercato in merito alle dinamiche dei ricavi derivanti da servizi innovativi;

CONSIDERATO che la piena realizzazione del processo di riequilibrio non deve comunque consentire all'operatore dominante di generare rendite sul mercato dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi concorrenziali in tale mercato ed in quelli correlati nell'ambito dei servizi di fonia vocale;

CONSIDERATO che nel definire la struttura ed i valori del sistema di “price cap” l’Autorità tiene comunque conto del livello di concorrenzialità attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato di fonia vocale;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della delibera n. 847/00/CONS, per l’anno 2002, il titolo IV, punto 2, lett. c) della Delibera n. 171/99 è modificato come segue:

“c) Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni : IPC +6%”.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Commissario relatore

PAOLA MANACORDA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Delibera n. 78/02/CONS del 13 marzo 2002

Norme di attuazione dell'articolo 28 del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata

Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2002, n. 103

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 13 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 1994, n. 43, recante principi sull'erogazione dei servizi pubblici;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 novembre 1995, recante determinazione delle tariffe di accesso e di trasporto per il servizio audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 novembre 1995, n. 278;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, concernente "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il provvedimento del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 28 febbraio 1996, recante disposizioni e criteri generali per la applicazione del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni" ed in particolare l'articolo 1, commi 25, 26 e 27, del decreto-legge nonché l'articolo 1, comma 5, della legge di conversione che recita "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, e delle successive reiterazioni compreso il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 544, concernenti i servizi audiotex e videotex" e compreso il decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 87 recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex;

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni e le definizioni in esso previste, in particolare le definizioni di cui all'articolo 1, lettera m), ed allegato A, parte I;

VISTO l'articolo 5 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica, nonché le modificazioni ed integrazioni introdotte dall'articolo 21 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 167;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 maggio 1998 recante disposizioni sui servizi audiotex pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 giugno 1998, n.136;

VISTO il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

VISTA la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", in particolare l'articolo 28, che prevede l'adozione da parte dell'Autorità di misure riguardanti l'accesso degli utenti, tramite le reti telefoniche pubbliche fisse, ai servizi di selezione numerica multifrequenza, fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata, nonché la possibile definizione del livello base della fatturazione dettagliata, e l'articolo 25;

VISTE le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 1/CIR/99 e n. 6/CIR/00 relative al piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e relativa disciplina attuativa;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 417/01/CONS relativa alle linee guida in merito alle comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni offerti al pubblico ed all'introduzione dell'euro;

CONSIDERATO che il blocco selettivo di chiamata, nelle modalità permanente o controllata dall'utente (tramite una "parola chiave" altrimenti denominato "codice P.I.N. - Personal Identification Number), non è, al momento, offerto da tutti gli operatori che forniscono accesso diretto a reti telefoniche pubbliche fisse;

RITENUTO che, al fine di garantire che tutti gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso, a richiesta, al blocco selettivo di chiamata, tutti gli operatori che forniscono accesso diretto dovranno prevedere nella loro offerta commerciale, per tale servizio, almeno l'opzione che consenta di bloccare, nella modalità controllata dall'utente, un insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni che permetta di tutelare l'utenza riguardo all'accesso a servizi e contenuti, in particolare quelli a sovrapprezzo;

RITENUTO che gli operatori che forniscono servizi a valore aggiunto attraverso le numerazioni per servizi interni di rete, escluse quelle per servizi cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto, debbano inserire nel blocco selettivo di chiamata di cui al presente provvedimento i codici cui corrispondono prezzi superiori o uguali ai costi della prima fascia dei servizi di tariffa premio (attualmente la fascia di prezzo più bassa, corrispondente alla quarta cifra del numero pari a zero, è, I.V.A. esclusa, di 0,06559 euro come costo fisso alla risposta e di 0,22931 euro per ciascun minuto di conversazione), per motivi di uniformità con quanto già previsto per tali servizi, o il cui costo complessivo sia superiore o uguale ad una determinata soglia;

RITENUTO di fissare, inizialmente, tale soglia al valore di 1 euro, I.V.A. esclusa, tenuto conto che vengono già offerti alcuni servizi non geografici con prezzo a forfait di 1 euro e che tale soglia corrisponde ad una chiamata media di circa 4 minuti ad un numero della prima fascia dei servizi di tariffa premio;

CONSIDERATO che, qualora un abbonato abbia stipulato contratti di "carrier selection" o "carrier pre-selection" con operatori che forniscono quindi accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse, è possibile per utilizzatori della linea d'abbonato, aggirare, in particolare per le chiamate internazionali, l'eventuale blocco selettivo di chiamata stipulato ed attivato dall'abbonato con l'operatore di accesso diretto, attraverso la selezione dei codici di "easy access" o di "equal access";

RITENUTO che, al fine di consentire all'utente l'esercizio del diritto di scelta e di autotutela, gli organismi di telecomunicazioni debbono informare periodicamente gli abbonati, con chiarezza e trasparenza circa la disponibilità o meno del blocco selettivo di chiamata, le relative opzioni offerte e le modalità operative e che tali modalità, in particolare, per l'adesione, il recesso e la variazione delle opzioni, debbono essere accessibili e praticabili, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche;

CONSIDERATO che tali misure, riguardanti la fornitura del blocco selettivo di chiamata e della relativa informazione, debbono essere ritenute obblighi di licenza per gli organismi di telecomunicazioni che ne sono titolari;

CONSIDERATO che ciascun operatore che fornisce accesso diretto o indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse è responsabile della propria offerta del blocco selettivo di chiamata e che, per soddisfare le diverse esigenze dell'utenza, dovrebbe offrire, in libera concorrenza, ulteriori opzioni del blocco selettivo di chiamata, sia in modalità permanente che in modalità controllata dall'utente, in particolare per le chiamate verso numerazioni geografiche attestata su distretti differenti da quello di origine della chiamata e per quelle verso servizi di comunicazione mobile e personale;

CONSIDERATO che l'art. 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, prevede che l'Autorità può definire il livello di base della fattura dettagliata;

CONSIDERATO, ai fini dell'attuazione dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, in relazione alla fatturazione dettagliata;

RITENUTO che, fatte salve le limitazioni di cui al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni, si deve intendere che il diritto dell'abbonato di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura include tutti gli elementi che la compongono e che, quindi, il dettaglio deve riguardare ciascuna comunicazione, comprese, tra l'altro, ciascuna conversazione telefonica, ciascuna chiamata verso reti dati o ciascuna chiamata verso numerazioni non geografiche;

CONSIDERATO, altresì, che i moderni sistemi di tariffazione prevedono l'indicazione, nel dettaglio della fattura, del costo della singola chiamata nonché dell'eventuale sconto o tipo di tariffa;

RITENUTO che gli elementi suddetti debbono comporre il livello base della fatturazione dettagliata che l'Autorità può definire ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77;

RITENUTO che la fruibilità del blocco selettivo di chiamata dipende anche dall'evoluzione del piano nazionale di numerazione e delle offerte commerciali di servizi di telecomunicazioni e che, quindi, è opportuno prevedere una modalità di aggiornamento dell'insieme minimo di tipi di chiamate e di numerazioni o di opzioni, che gli operatori di accesso diretto inseriscono nel blocco selettivo di chiamata, adattabile a tale continua evoluzione anche in funzione delle esigenze dei consumatori e delle loro associazioni, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n.249;

CONSIDERATO che la delibera 6/00/CIR ha previsto numerazioni diverse per la fornitura di servizi di tariffa premio, soggetti a fasce tariffarie predeterminate, modificabili dall'Autorità, corrispondenti alla quarta cifra del numero e per la fornitura di servizi non geografici a tariffazione specifica, per i quali l'operatore assegnatario della numerazione può definire, previa comunicazione ed approvazione da parte dell'Autorità, tariffe specifiche e che per entrambi i tipi di numerazioni il presente provvedimento prescrive l'obbligo della fornitura del blocco selettivo di chiamata, a richiesta, attivabile o disattivabile dall'utente mediante "parola chiave";

CONSIDERATO che sulle numerazioni di cui al precedente punto o su altre non geografiche o per servizi interni di rete vengono offerti anche servizi rientranti nella definizione dei servizi audiotex;

RITENUTO, pertanto, che le disposizioni vigenti in materia di servizi audiotex e videotex debbono considerarsi applicabili, anche per motivi di uniformità, a prescindere dalle numerazioni utilizzate, fatte salve le diverse modalità di determinazione del prezzo e di disciplina previste dalla delibera n. 6/00/CIR;

CONSIDERATO che, in caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per "blocco selettivo di chiamata" il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

Art. 2

Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso diretto

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono servizi telefonici pubblici mediante accesso diretto alle reti telefoniche pubbliche fisse offrono agli abbonati, a richiesta, almeno l'opzione del blocco selettivo di chiamata che consente, nella modalità controllata dall'utente, di bloccare i tipi di chiamate e di numerazioni riportati nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante.

2. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata, inclusa l'opzione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché i contenuti di dettaglio e le modalità per aderire alla propria offerta ed attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

3. L'informazione di cui al comma 2 del presente articolo è fornita:

- a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;
- b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Art. 3

Blocco selettivo di chiamata per gli operatori di accesso indiretto

1. Gli organismi di telecomunicazioni che forniscono il servizio telefonico con accesso indiretto alle reti telefoniche pubbliche fisse in modalità "easy access" (carrier selection) o "equal access" (carrier pre-selection) informano gli abbonati, in forma scritta, chiara e comprensibile, riguardo alla disponibilità della prestazione del blocco selettivo di chiamata nonché, in tal caso, ai contenuti di dettaglio e alle modalità per aderire alla propria offerta e attivarla. L'adesione alla fornitura del blocco selettivo di chiamata, il recesso e le variazioni contrattuali per includere, escludere o variare una o più opzioni sono rese accessibili e praticabili per l'utenza, attraverso procedure semplici, chiare e simmetriche.

2. Le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono fornite:

- a) ai nuovi abbonati al momento della stipula dei contratti;
- b) ai vecchi abbonati, mediante un comunicato inserito nel primo invio utile della documentazione di fatturazione o, comunque, mediante un comunicato separato da inviare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente delibera, da ripetersi, successivamente, con cadenza almeno annuale.

Art. 4

Obblighi di diffusione delle informazioni

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 diffondono informazioni adeguate ed aggiornate rivolte ai consumatori circa la disponibilità del blocco selettivo di chiamata per i servizi accessibili o offerti tramite le numerazioni di cui ai punti da 1) a 8) dell'allegato.

Art. 5

Livello base della fatturazione dettagliata

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, gli abbonati hanno diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura. In ogni caso, nella documentazione fornita all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre del numero chiamato.

2. Fatte salve le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, ai sensi della legge n. 31 dicembre 1996, n. 675, e del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le fatture dettagliate, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77, contengono dati particolareggiati tali da consentire la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi. Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese quelle ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato. Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'abbonato.

3. Gli elementi che compongono il livello base della fatturazione dettagliata, di cui al comma 2, sono la data e l'ora di inizio della comunicazione, il numero selezionato, il tipo, la località, la durata, il costo di ciascuna comunicazione, lo sconto o il tipo di tariffa.

Art. 6

Disposizioni finali

1. L'Autorità si riserva di rivedere l'elenco allegato alla presente delibera tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione del piano nazionale di numerazione e di quella del mercato dei servizi di telecomunicazioni. Tale revisione è effettuata previa consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che difendono gli interessi degli utenti e dei consumatori, sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. In caso di fornitura di servizi audiotex o videotex di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, si applicano le disposizioni vigenti in materia indipendentemente dalle numerazioni attraverso cui vengono offerti tali servizi.

3. Gli organismi di telecomunicazioni si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. In caso di violazione delle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 13 marzo 2002

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Allegato
alla delibera n. 78/02/CONS
(art. 2, comma 1; art. 4, comma 1; art. 6, comma 1)

Tipi di chiamate e di numerazioni da includere nel blocco di chiamata
Modalità controllata dall'utente

- 1) Chiamate verso numerazioni internazionali (quelle per le quali viene premesso il codice di accesso internazionale "00");
- 2) Chiamate verso servizi di tariffa premio (144, 166);
- 3) Chiamate verso servizi non geografici a tariffazione specifica (892, 899);
- 4) Chiamate verso servizi di numero personale (178);
- 5) Chiamate verso servizi interattivi in fonìa (163, 164);
- 6) Chiamate verso servizi di addebito ripartito (840, 841, 847, 848);
- 7) Chiamate verso servizi Internet a tariffazione specifica (709);
- 8) Chiamate verso servizi interni di rete (prima cifra 4 o 1) - esclusi quelli cui l'abbonato ha aderito mediante la sottoscrizione di un contratto - il cui prezzo minutarario è superiore o uguale a 0,22931 euro al minuto (I.V.A. esclusa) ed il cui prezzo alla risposta è superiore o uguale a 0,06559 euro (I.V.A. esclusa) od il cui prezzo complessivo, a forfait o per una chiamata di durata fino a quattro minuti, è superiore o uguale a 1 euro (I.V.A. esclusa);
- 9) Chiamate verso servizi da operatore che consentono di effettuare uno o più dei tipi di chiamate, di cui ai punti da 1) a 8) suddetti, tramite operatore.

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE SCARSE E AUTORIZZAZIONI

Delibera n. 289/01/CONS dell'11 luglio 2001

Modifica e integrazione della delibera n. 127/00/CONS: disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66/2001

Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 5 luglio;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed, in particolare, l'articolo 3, comma 11;

VISTO l'art. 2 bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 127/00/CONS recante approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'articolo unico, al comma 1, della delibera n. 127/00/CONS è così modificato:

"1. L'Autorità adotta, ai sensi degli articoli 1, comma 6, lett. c), punto 5, e 3, comma 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di programmi televisivi".

2. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di "Autorità" aggiungere le seguenti parole: "Ministero", il Ministero delle comunicazioni, istituito dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217".

3. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di "emittente nazionale" dopo le parole "via satellite" aggiungere le parole "o via cavo".

4. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, alla definizione di "emittente estera" dopo le parole "via satellite" aggiungere le parole "o via cavo".

5. All'art. 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo la definizione di "up-link" aggiungere le seguenti parole: "rete televisiva via cavo" una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico".

6. All'art. 2, comma 2, lett. a), dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "via satellite" aggiungere le seguenti parole: "o distribuiscono via cavo".

7. All'art. 3, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere le seguenti parole: "La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento."

8. All'art. 3, comma 4, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "Allegato 1" aggiungere le seguenti parole: "in caso di diffusione via satellite, e di cui all'Allegato 3, in caso di distribuzione via cavo".

9. All'art. 3, comma 5, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "Allegati 1" sostituire le parole "e 2" con le seguenti: ", 2 e 3".

10. All'art. 3, comma 6, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorità" con le parole "l'autorità competente".

11. All'art. 6, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorità" con le parole "l'autorità competente".

12. All'art. 7, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "l'Autorità" con le parole "l'autorità competente".

13. All'art. 8, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "via satellite" aggiungere le seguenti parole: "o per la distribuzione" e sopprimere le parole "di up-link" e "dall'Autorità".

14. All'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, dopo le parole "per la diffusione" aggiungere le seguenti parole: "o per la distribuzione via cavo".

15. All'art. 9, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, sostituire la parola "Autorità" con le parole "autorità competente" e aggiungere dopo le parole "via satellite" le seguenti parole: "o di distribuzione via cavo".

16. L'art. 16 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS è così sostituito: "Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorità e il Ministero, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza."

17. All'art. 17, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS, aggiungere in fine le seguenti parole: "o alla distribuzione via cavo".

18. Dopo l'allegato 2 dell'allegato A alla delibera n. 127/00/CONS aggiungere il seguente:

Allegato 3

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

La società/impresa individuale.....
 con sede in
 tel.....
 fax.....
 codice fiscale.....
 partita IVA.....
 iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro organismo equivalente
 nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di
 rappresentata da:
 cognome.....
 nome.....
 luogo di nascita.....
 residenza o domicilio.....
 codice fiscale.....

CHIEDE

- il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo
 il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

DICHIARA

La denominazione del programma è:.....

La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:.....

.....

Il programma è:

liberamente accessibile

ad accesso condizionato

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

.....

Firma del richiedente

.....

Art. 2

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente al testo del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS, coordinato con la presente delibera, di cui costituisce l'allegato A. Entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 5 luglio 2001

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Allegato A
alla delibera n. 289/01/CONS

**Testo del regolamento approvato con la delibera n. 127/00/CONS coordinato con
la delibera di modifica e integrazione n. 289/01/CONS (*)**

**Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo
di programmi televisivi**

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Definizione

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

“Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

“Ministero”, il Ministero delle comunicazioni istituito con decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

“Legge”, la legge 31 luglio 1997, n. 249;

“emittente nazionale”, un soggetto, avente la propria sede legale in Italia, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata;

“emittente estera”, un soggetto, avente la propria sede legale all’estero, che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi via satellite o via cavo, in forma codificata e non codificata;

“programmi ricevibili in Stati parti”, i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che possano essere ricevuti sul territorio di uno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

“programmi non ricevibili in Stati parti”, i programmi televisivi, ivi compresi i programmi ad accesso condizionato e le trasmissioni interattive, trasmessi o ritrasmessi da una emittente nazionale, ovvero da una emittente estera, che non possano essere ricevuti da alcuno degli Stati parti della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera del 5 maggio 1989;

“accesso condizionato”, sistema tecnico in base al quale la ricezione in forma intelligibile di programmi televisivi sia subordinata all’attivazione da parte dell’utente di un meccanismo di decodifica del segnale d’ingresso;

“up-link”, segmento ascendente del collegamento terra-satellite;

“rete televisiva via cavo” una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico.

Art. 2
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è applicabile alle emittenti televisive nazionali o estere rispetto alle quali l’Italia abbia giurisdizione ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 327.

(*) Le modifiche apportate dalla delibera n. 289/01/CONS sono stampate con caratteri corsivi.

2. In particolare, sono soggetti alla disciplina di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) emittenti nazionali che diffondano via satellite o *distribuiscono via cavo* programmi ricevibili in Stati parti;
- b) emittenti estere che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi ricevibili in Stati parti;
- c) emittenti nazionali che dispongano di apparecchiatura di up-link sita sul territorio italiano e che diffondano programmi non ricevibili in Stati parti.

3. L'Autorità, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e dei mercati, può, con proprio provvedimento, stabilire l'applicabilità del presente regolamento ad ulteriori categorie di soggetti.

4. Il presente regolamento non si applica alle trasmissioni televisive a circuito chiuso, alle trasmissioni televisive punto-punto, alle trasmissioni di carattere occasionale e a tutte le altre forme di trasmissione di programmi televisivi non destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico.

5. Il presente regolamento non si applica altresì ai soggetti che offrono alle emittenti televisive servizi di trattamento, ricezione e trasmissione, non finalizzati all'alterazione della natura e del contenuto dei programmi, anche fra punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni.

Capo II

AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Autorizzazione

1. La diffusione via satellite di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità, sulla base delle norme del presente regolamento. *La distribuzione via cavo di programmi televisivi, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento.*

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo. Il rilascio di autorizzazione a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratici un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti di cui al comma 2 nel caso che i rispettivi amministratori o legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

4. L'autorità competente provvede entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'Allegato 1, *in caso di diffusione via satellite, e di cui all'Allegato 3, in caso di distribuzione via cavo*, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale degli amministratori o legali rappresentanti del soggetto richiedente;
- b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;
- c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero — in caso di esistenza di detti patti fiduciari — corredato di dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
- d) ricevute dei versamenti di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- e) scheda, di cui all'Allegato 2, relativa al sistema di trasmissione impiegato.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente regolamento di comunicare all'autorità competente ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate negli Allegati 1, 2 e 3, nonché nei documenti di cui al comma 4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Il termine di 60 giorni per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 4 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora l'autorità competente richieda chiarimenti o integrazioni che rendano necessario un supplemento di istruttoria. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui l'autorità competente delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 4, eventualmente prorogato come sopra, l'autorità competente decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 4

Emittenti estere

1. Le emittenti estere legittimamente stabilite in uno Stato appartenente all'Unione europea o in uno Stato parte della Convenzione di Strasburgo sulla televisione transfrontaliera non sono tenute a richiedere l'autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Art. 5

Validità e rinnovo

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 sono rilasciate per un periodo di sei anni e possono essere rinnovate.

2. La domanda di rinnovo della autorizzazione deve essere presentata almeno 90 giorni prima della data di scadenza della autorizzazione medesima, con le stesse forme previste dall'art. 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione. I documenti indicati all'art. 3, comma 4, possono essere sostituiti da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto richiedente che confermi le informazioni già fornite in sede di rilascio della prima autorizzazione.

Art. 6

Contributi

1. L'emittente richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 deve effettuare un versamento di Lit. 10.000.000 a favore dell'autorità competente a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 ed eventuali contributi connessi alla copertura dei costi amministrativi sono adeguati alla fine di ogni anno solare sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei dodici mesi precedenti. L'Autorità, con proprio provvedimento, può stabilire una diversa misura dell'adeguamento del contributo.

Art. 7

Revoca e decadenza delle autorizzazioni

1. L'autorità competente dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 3 nei seguenti casi:

- a) grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;
- b) trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 3.

2. Le autorizzazioni di cui all'art. 3 decadono automaticamente:

- a) a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, salvo che sia autorizzata la continuazione temporanea dell'impresa;
- b) a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale, ivi inclusa la procedura di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95;

- c) qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d) per scadenza del termine di cui all'art. 5, in assenza di domanda di rinnovo.

Capo III

NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE VIA SATELLITE O PER LA DISTRIBUZIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI

Art. 8

Reti e impianti di diffusione

1. I soggetti titolari di autorizzazione devono servirsi, per la diffusione *o per la distribuzione* dei propri programmi, di apparecchiature per le quali sia stata rilasciata apposita autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora il soggetto titolare di autorizzazione per la diffusione via satellite *o per la distribuzione via cavo* sia fornitore di reti o di servizi di telecomunicazioni, si applicano i principi di separazione contabile di cui all'articolo 4, comma 4, della Legge e all'articolo 9 del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 9

Trasmissioni simultanee

1. Ai titolari di concessioni su frequenze terrestri è consentita, previa notifica dell'*autorità competente*, inclusiva anche dei dati di cui all'Allegato 2 del presente regolamento, la ritrasmissione simultanea integrale, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti, su reti di diffusione via satellite *o di distribuzione via cavo*.

Art. 10

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, sono tenuti alla compilazione mensile del Registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà loro trasmesso dall'Autorità.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre conservare la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione dei programmi registrati.

Art. 11

Responsabilità e rettifica

1. I legali rappresentanti dei soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme di diritto civile. In relazione al contenuto dei notiziari sono altresì responsabili i direttori degli stessi.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) sono tenuti all'osservanza dei medesimi obblighi, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

3. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b) sono tenuti ad adeguarsi ai principi di cui all'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 327. L'Autorità può, con proprio provvedimento, determinare le garanzie minime richieste a detti soggetti.

Art. 12

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni di cui ai capitoli III e IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), qualora non siano esclusivamente dedicati alla trasmissione di televendite, sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di televendite applicabili ai titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 13

Quote di emissione e produzione

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti televisive nazionali, fatta eccezione per le norme dichiarate applicabili ai soli concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

Art. 14

Promozione opere audiovisive

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n. 122, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) riservano un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere audiovisive italiane e dell'Unione europea.

Art. 15

Tutela dei minori

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, che non diffondono o distribuiscono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri.

2. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, non possono diffondere o distribuire programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00.

Art. 16

Sanzioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 7, l'Autorità e il Ministero, in caso di violazione di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente regolamento, adottano le sanzioni di competenza.

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. I soggetti legittimamente esercenti, alla data di entrata in vigore della legge, più reti televisive ad accesso condizionato in ambito nazionale, che hanno trasferito via satellite o via cavo le trasmissioni irradiate dalle reti eccedenti i limiti consentiti, sono autorizzati alla prosecuzione dell'attività di diffusione esclusivamente via satellite sino al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, da richiedere entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e sino alla scadenza del termine per l'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Autorità.

2. Il comma 1 è applicabile anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano autorizzati, in via sperimentale, alla diffusione televisiva via satellite originata dall'Italia o alla distribuzione via cavo.

Allegato 1

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite

La società/impresa individuale.....
 con sede in
 tel.....
 fax.....
 codice fiscale.....
 partita IVA.....
 iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro organismo equivalente
 nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di
 rappresentata da:
 cognome.....
 nome.....
 luogo di nascita.....
 residenza o domicilio.....
 codice fiscale.....

chiede

- il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite
- il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via satellite

dichiara

La denominazione del programma è:.....
 La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:.....

Il programma è:

- liberamente accessibile
- ad accesso condizionato

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

.....

Firma del richiedente

.....

Allegato 2

Scheda relativa al sistema di trasmissione impiegato

Denominazione del satellite:.....
Posizione orbitale:
Frequenza di up-link:.....
Frequenza di down-link:

Il tipo di trasmissione è:

- analogico
- digitale

Larghezza di banda utilizzata:
Se il programma è ad accesso condizionato, sistema di accesso condizionato impiegato:
.....

Si allega la cartina riportante l'impronta del satellite e la potenza del segnale al suolo.

Allegato 3

Domanda di autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

La società/impresa individuale.....
con sede in.....
tel...... *fax*.....
codice fiscale.....
partita IVA.....
iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi parti dell'accordo SEE, se esistente, di.....
rappresentata da:
cognome.....
nome.....
luogo di nascita.....
residenza o domicilio.....
codice fiscale.....

CHIEDE

- il rilascio dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo*
 il rinnovo dell'autorizzazione per l'offerta di servizi televisivi via cavo

DICHIARA

La denominazione del programma è:.....
La tipologia della programmazione (descrizione sintetica) è:.....

Il programma è:

- liberamente accessibile*
 ad accesso condizionato

Il richiedente dichiara di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la diffusione via satellite e la distribuzione via cavo di servizi televisivi emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard televisivi e di accesso condizionato.

Luogo e data

.....

Firma del richiedente

.....

Delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001

Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, S.O.;

VISTO il decreto - legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 settembre 1997, n. 221, S.O.;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, come modificato dalla delibera dell'Autorità n. 217/99 del 22 settembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1999, e dalla delibera dell'Autorità n. 657/00/CONS del 4 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 2000;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, recante "Regolamento recante le norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 1998, n. 257;

VISTA la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni del 28 febbraio 2000, recante "Piano Nazionale di ripartizione delle frequenze", pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 65 del 18 marzo 2000;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante "Disposizioni in materia di autorizzazioni generali", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;

VISTA la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante "Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000;

VISTA la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 5 aprile 2001, "Modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2001;

VISTO il regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e, in particolare, la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;

VISTA la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997 relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

VISTO l'accordo generale sul mercato dei servizi (GATS) raggiunto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio (WTO), in vigore dal febbraio 1998;

VISTA la raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 – 29,5 GHz;

VISTA la raccomandazione della CEPT n. T/R 13-04 che identifica bande di frequenza preferenziali per i sistemi del tipo WLL/FWA nella gamma di frequenze compresa fra 3 GHz e 29,5 GHz;

VISTA la decisione della CEPT n. ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, sull'utilizzo della banda 27,5 – 29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite;

VISTA la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(00)05 sull'uso della banda 24,5 – 26,5 GHz per il Fixed Wireless Access;

VISTA la raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(01)03 sull'uso di parti della banda 27,5 – 29,5 GHz per il Fixed Wireless Access;

VISTO il parere reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 7 settembre 2001 sullo schema di provvedimento dell'Autorità del 6 giugno 2001;

TENUTO conto dei risultati della consultazione pubblica per l'introduzione in Italia dei sistemi punto-multipunto (WLL/FWA) indetta dall'Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Dopo l'adozione del provvedimento di modifica al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni, è stata resa disponibile per l'introduzione dei sistemi di telecomunicazioni punto-multipunto, oltre che la banda di frequenze 24,5 – 25,1090 GHz e 25,4450 – 26,1170 GHz (in spettro accoppiato), anche la banda 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz (in spettro accoppiato).

2. La delibera n. 822/00/CONS prevede che le procedure per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi di comunicazione a larga banda di tipo punto-multipunto, compresi segmenti interni di rete, debbano consentire la possibilità per gli aggiudicatari di accedere a blocchi di almeno 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili a blocchi di dimensione pari ad un massimo di 28 MHz; al fine di aumentare la capacità disponibile nella fornitura dei servizi, nonché per soddisfare al meglio la possibile varietà della domanda e consentire nel contempo un uso più efficiente dello spettro, si ritiene di dover prevedere la possibilità di accesso ad una banda per licenziatario di dimensione pari a 112 MHz, nonché la possibilità per gli aggiudicatari di accedere ad eventuale spettro non assegnato.

3. I limiti posti alla partecipazione congiunta di più aziende all'interno del medesimo gruppo industriale o finanziario alle procedure per l'assegnazione delle frequenze *wireless* WLL/FWA nella stessa area di servizio, posti dalla delibera n. 822/00/CONS, consentono di porre un limite alla concentrazione delle risorse radio da parte di un singolo soggetto.

4. Le reti *wireless* WLL/FWA rappresentano potenzialmente una valida ed efficace alternativa alla fornitura dei servizi mediante collegamenti basati su doppini telefonici, permettendo una offerta comprendente oltre alla telefonia tradizionale e all'accesso ad Internet a banda stretta anche l'accesso ad Internet a banda larga in alternativa alla tecnologia xDSL. Al fine di favorire lo sviluppo della concorrenza, devono essere previste misure atte a salvaguardare l'entrata nel mercato rilevante da parte delle società aggiudicatriche delle licenze di cui al presente provvedimento che non posseggano notevole forza di mercato nel mercato della fornitura delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni.

5. Tra le misure volte a favorire un equilibrato sviluppo della concorrenza nella fornitura di reti fisse di telecomunicazioni è opportuno prevedere a carico degli operatori con notevole forza di mercato nella fornitura delle stesse:

a) una asimmetria temporale nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali;

b) una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate.

6. L'asimmetria temporale è volta a limitare lo svantaggio competitivo di operatori che, con la sola rete basata su tecnologia *wireless* WLL/FWA, presumibilmente si trovano a competere con operatori aventi notevole forza di mercato che posseggono numerose soluzioni alternative e quindi sono in grado di porre in essere differenti strategie nella delicata fase di avvio del servizio. L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (di seguito AGCM), nel parere reso il 7 settembre 2001, considera necessaria “[...] una esclusione di Telecom Italia dalla gara per l'assegnazione delle frequenze per i sistemi WLL almeno fino al momento in cui i nuovi entranti avranno la possibilità di competere efficacemente in tale mercato [...]”, in particolare l'AGCM ritiene che “[...] l'eventuale esclusione di Telecom Italia dall'assegnazione delle frequenze potrebbe essere prevista in via temporanea per un periodo di cinque anni, al fine di consentire l'effettiva realizzazione delle reti e il lancio dei servizi da parte dei nuovi operatori, ed essere sottoposta a revisione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle aree in cui non vi siano effettivamente vincoli all'ingresso derivanti dalla disponibilità di frequenze [...]”. L'AGCM rileva che la misura originariamente prevista dall'Autorità nello schema di provvedimento esaminato, consistente nell'asimmetria temporale di dodici mesi nell'avvio del servizio da parte dell'operatore notificato, non appare idonea a garantire condizioni di effettiva concorrenza considerata la dominanza di Telecom Italia nel mercato rilevante. L'Autorità ritiene di discostarsi dalle indicazioni fornite dall'AGCM nel parere reso, prevedendo un'asimmetria temporale nella fornitura del servizio pari a quarantotto mesi, tempo ritenuto congruo ed adeguato al fine di consentire agli altri assegnatari di formulare un'offerta competitiva sul mercato. Relativamente alla prospettata esclusione di un soggetto notificato dalla procedura di gara di cui al presente provvedimento, l'Autorità ritiene che tale soluzione abbia un incerto fondamento normativo. Tale conclusione, peraltro, risulta supportata da una analisi comparata del quadro europeo, che evidenzia, nella maggior parte dei casi, l'assenza di una siffatta misura regolamentare. Un eventuale provvedimento di esclusione rappresenterebbe, inoltre, una misura non proporzionata agli obiettivi perseguiti nel caso di specie, considerato il congruo numero di licenze oggetto della gara ed i limiti, previsti dalla delibera n. 822/00/CONS, di una sola partecipazione per raggruppamento industriale.

7. La separazione contabile e la necessità di regolare in maniera evidente, sotto il profilo contrattuale, le transazioni interne è volta ad assicurare la trasparenza delle transazioni ed, in particolare, delle condizioni offerte alle divisioni commerciali, evitando la possibilità di sussidi incrociati fra differenti tecnologie di accesso alla rete ovvero fra differenti servizi o categorie di utenti.

8. In considerazione dell'attuale stato dei mercati e delle possibili difficoltà nello sviluppo delle reti, è opportuno prevedere la possibilità per gli aggiudicatari di richiedere la proroga dei termini degli obblighi minimi di installazione ed offerta dei servizi con le frequenze aggiudicate, previsti all'art. 8, comma 2, della delibera n. 822/00/CONS. Tale proroga si applica anche agli aggiudicatari aventi notevole forza di mercato, soggetti alla asimmetria temporale nell'offerta dei servizi agli utenti finali.

9. L'Autorità ritiene necessario promuovere la condivisione di impianti e siti fra aggiudicatari di frequenze *wireless* WLL/FWA. Tale misura è opportuna per garantire l'equilibrato sviluppo del mercato, in considerazione della particolare rilevanza che ha la disponibilità di idonei siti per la collocazione di apparati radio, nonché per limitare il numero di siti destinati agli apparati a radiofrequenza. La condivisione dei siti sarà effettuata nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di emissioni elettromagnetiche ed in considerazione della fattibilità tecnica.

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, della delibera n. 822/00/CONS. Inoltre, si intende per:

a) “procedure”: la propria delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, recante “Procedure per l'assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto”;

b) “licenza”: una licenza individuale rilasciata, ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, ai fini dell’assegnazione al licenziatario delle frequenze di cui alle Procedure;

c) “aggiudicatario”: il soggetto che risulta assegnatario, per una certa area di estensione geografica, di blocchi di frequenze mediante la procedura di gara di cui alle Procedure;

d) “operatore avente notevole forza di mercato”: un operatore che sia notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato delle reti di telefonia pubblica fissa;

e) “sistema TDD (*Time Division Duplex*)”: sistema di comunicazione in cui la parte in trasmissione e quella in ricezione operano nella stessa banda di frequenze e sono separate temporalmente.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 2

Definizione delle aree di estensione geografica

1. Ai fini del presente provvedimento, le aree di estensione geografica di cui all’art. 1, comma 1, lett. f), delle Procedure, si intendono, di norma, corrispondenti al territorio di una singola regione italiana.

Capo II

NUMERO DELLE LICENZE RILASCIABILI

Art. 3

Risorse frequenziali delle licenze

1. In relazione alla disponibilità dello spettro di frequenze per le reti radio a larga banda punto-multi-punto di cui all’art. 1, comma 1, lett. d), delle Procedure, per ciascuna area di estensione geografica, secondo le modalità stabilite dal bando di gara, sono rilasciabili:

a) fino a sette licenze nella banda 24,5 – 26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. E’ prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari;

b) fino a tre licenze nella banda 27,5 – 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz. E’ prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco assegnato agli aggiudicatari.

2. In relazione alle eventuali frequenze non assegnate all’esito della procedura di gara, si procede all’assegnazione agli aggiudicatari, che ne abbiano manifestato l’interesse, di ulteriori frequenze, fino ad un massimo di un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato nella banda 24,5 – 26,5 GHz, secondo le modalità stabilite dal bando di gara.

Capo III

MISURE ATTE A PROMUOVERE LA CONDIVISIONE DI INFRASTRUTTURE E GARANTIRE CONDIZIONI DI EFFETTIVA CONCORRENZA

Art. 4

Condivisione di infrastrutture e impianti

1. Gli aggiudicatari possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all’uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti alle emissioni elettromagnetiche.

2. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Agli accordi si applica la disciplina prevista dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 5

Condizioni per gli operatori aventi notevole forza di mercato

1. L'operatore avente notevole forza di mercato, con riferimento al momento della pubblicazione del bando di gara, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) non può avviare alcun servizio commerciale nei confronti degli utenti finali, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, sulle reti radio a larga banda punto-multipunto mediante le frequenze assegnate con la procedura di gara di cui al presente provvedimento, per almeno quarantotto mesi dal conseguimento della licenza;

b) in ciascuna delle aree di estensione geografica ove risulti aggiudicatario è tenuto alla separazione contabile, con l'obbligo di:

- 1) predisporre, anticipatamente rispetto alla data di avvio del servizio, una separazione contabile in grado di consentire l'addebito e l'accredito di tutte le prestazioni richieste e fornite relativamente all'utilizzazione dei servizi di accesso basati sulle reti radio a larga banda punto-multipunto da parte di altre aree della medesima società;
- 2) evidenziare, attraverso il sistema di separazione contabile di cui sopra, i criteri di contabilizzazione dei costi e i criteri di ripartizione e ribaltamento dei costi comuni relativi ai fattori produttivi di utilizzo congiunto con altri servizi forniti dall'azienda.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo non si applica nelle aree di estensione geografica ove gli operatori aventi notevole forza di mercato, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllanti, controllate o collegate, siano gli unici aggiudicatari.

Art. 6

Disposizioni finali

1. In ciascuna area di estensione geografica, l'aggiudicatario può richiedere, entro diciotto mesi dal rilascio della licenza, una proroga fino ad un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui all'art. 8, comma 2, delle Procedure. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica.

2. Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto oggetto del presente provvedimento è consentito anche l'utilizzo di sistemi in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Delibera n. 467/01/CONS del 19 dicembre 2001

Variatione al Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva per la provincia di Trento

Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2002, n. 7

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del 19 dicembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. a), n. 2 che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

VISTA la propria delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 105 del 14 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 17 agosto 1999;

VISTA la propria delibera n. 95 del 23 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2000;

VISTI i ricorsi per conflitto di attribuzioni presentati alla Corte Costituzionale dalla Provincia autonoma di Trento in data 8 gennaio 1999, 14 ottobre 1999 e 8 maggio 2000 avverso, rispettivamente, le succitate delibere nn. 68/98, 105/99 e 95/00, con la motivazione del mancato raggiungimento dell'intesa sul piano fra l'Autorità e la Provincia, prevista dalla legge 249/97;

VISTA la delibera della Provincia di Trento n. 3371 del 14 dicembre 2001 con la quale si esprime l'intesa sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva trasmesso dall'Autorità con nota del 30 novembre 2001 (prot. n. 31749/01/NA);

RITENUTO di poter accogliere le modifiche al Piano, concordate fra l'Autorità e la Provincia autonoma di Trento;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. Nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato con delibera n. 68 del 30 ottobre 1998, successivamente perfezionato e integrato con delibera n.105 del 14 luglio 1999 e con delibera n. 95 del 23 febbraio 2000:

a) i siti di Breguzzo, Castel Madruzzo, Cima Palon, Doss Cappello, Drena, Falesina, Fiera di Primiero e Spormaggiore, figuranti nell'elenco relativo alla Provincia di Trento nella Tabella 4 allegata alla relazione illustrativa al piano quali siti destinati ad ospitare impianti con ERP < 200W, vengono invece previsti per l'installazione di impianti con ERP = 200W e sono pertanto eliminati dalla tabella e inseriti fra i siti di piano, con le relative caratteristiche di emissione degli impianti. Le schede tecniche dei suddetti impianti figurano in allegato alla presente delibera.

b) i siti di Bassa Valgarina, Cermis, Doss Sabion, Polsa, Ravina e San Martino di Castrozza, figuranti nel piano e previsti per l'installazione di impianti con ERP = 200W, vengono destinati ad ospitare impianti con ERP < 200W e sono pertanto eliminati dal piano e inseriti nell'elenco relativo alla Provin-

cia di Trento nella Tabella 4 allegata alla relazione illustrativa del piano. La Tabella 4, revisionata sulla base delle modifiche di cui alla precedente lettera a) e alla presente lettera b), figura in allegato alla presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 dicembre 2001

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Allegato
alla delibera n. 467/01/CONS

Tabella 4 - Siti di piano per impianti con E.R.P. inferiore a 200w

Prov. TRENTO

Elenco postazioni con E.R.P. <200W

	Località	Comune	prov.
1	Albiano	Albiano	TN
2	Bassa Vallagarina	Avio	TN
3	Ballino di Fiave	Fiavi	TN
4	Bedollo	Bedollo	TN
5	Bellamonte	Predazz	TN
6	Bertoldi	Folgaria	TN
7	Bevia	Revò	TN
8	Bocenago	Bocenago	TN
10	Borghetto	Avio	TN
11	Brusago	Bedollo	TN
12	Calliano	Nomi	TN
13	Campo Carlomagno Spinale	Ragoli	TN
14	Campregheri	Centa San Niccolò	TN
15	Canal San Bovo	Canal San Bovo	TN
16	Caoria	Canal San Bovo	TN
17	Capriana	Capriana	TN
19	Castel Condino	Cimego	TN
20	Castello Tesino	Cinte Tesino	TN
21	Cermis	Cavalese	TN
22	Colplagna	Tiarno di Sotto	TN
23	Col Rodella	Campitello Di Fassa	TN
24	Col Rosh	Canazei	TN
25	Colfosco di Castrozza	Tonadico	TN
26	Conca di Cei	Villa Lagarina	TN
27	Conca Tesino	Castello Tesino	TN
28	Covelo	Cimone	TN
29	Doss Sabion	Pinzolo	TN
31	Doss Valle	Centa San Nicolo	TN
32	Faedo	Faedo	TN
34	Fai della Paganella	Fal della Paganella	TN
36	Faver	Segonzano	TN
37	Fonti di Peio	Peio	TN
38	Fornace	Baselga Di Pine	TN
39	Gresta	Sover	TN

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Località	Comune	prov.
40	Grigno	Tezze	TN
41	Lagolo	Calavino	TN
42	Lenzi di Palù	Sant'orsola Terme	TN
43	Locca	Concei	TN
44	Maso Milano	Sporminore	TN
45	Maso Orsi	Brentonico	TN
46	Mendola	Ruffré	TN
47	Mezzolago	Pieve di Ledro	TN
48	Mis Col Molinai	Tonadico	TN
49	Molina Di Fiemme	Castello Molina di Fiemma	TN
50	Molveno	Molveno	TN
51	Monte Brione	Riva del Garda	TN
52	Montagnaga	Selsega di Piné	TN
53	Montagnaga Costalta	Belsega di Piné	TN
54	Mori	Mori	TN
55	Mosana	Giovo	TN
56	Noriglio	Trambileno	TN
57	Ospedaletto	Ospedaletto	TN
58	Pannone	Mori	TN
59	Passo San Pellegrino	Soraga	TN
60	Penia	Canazei	TN
61	Piazzola	Rabbi	TN
62	Polsa	Brentonico	TN
63	Pilcante	Ala	TN
64	Pontet	Imer	TN
65	Pozza Di Fassa	Pozza Di Fassa	TN
66	Pracorno	Malè	TN
67	Pradellano	Pieve Tesino	TN
68	Pré	Molina Di Ledro	TN
69	Predazzo	Predazzo	TN
70	Prezzo	Prezzo	TN
71	Ragoli	Zuclo	TN
72	Ravina	Trento	TN
73	Ranzo	Vezzano	TN
74	Romeno	Romeno	TN
75	Roncegno	Roncegno	TN
76	Ronchi	Ala	TN
77	Ronzo Chienis	Ronzo Chienis	TN
78	Roveda	Vignola Falisina	TN
79	Ruffré	Sarnonico	TN
77	Sagron Mis	Sagron Mis	TN
78	San Antonio Mavignola	Pinzolo	TN
79	San Hario	Rovereto	TN
80	San Martino di Castrozza	San Martino Di Castrozza	TN

	Località	Comune	prov.
81	San Lorenzo in Banale	Lomaso	TN
82	San Silvestro	Canale San Bovo	TN
83	Santa Lucao di Ala	Ala	TN
84	Scottini	Terragnolo	TN
85	Seghe di Molveno	Molveno	TN
87	Sella Valsugana	Borgo Valsugana	TN
88	Storo	Storo	TN
89	Strigno	Strigno	TN
90	Tesero	Tesero	TN
91	Tiarno di Sotto	Tiarno Di Sotto	TN
92	Valcalamento	Telve	TN
93	Val di Fassa	Moena	TN
94	Val di Peio	Ossana	TN
95	Vallarsa	Vallarsa	TN
96	Varema	Cavalese	TN
97	Vattaro	Vattaro	TN
98	Vermiglio	Vermiglio	TN
99	Zendri	Vallarsa	TN
100	Ziano	Ziano di Fiemme	TN

Delibera n. 2/02/CIR del 19 febbraio 2002

Assegnazione di risorse di numerazione al Ministero delle comunicazioni

Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2002, n. 60

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 febbraio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la decisione del Consiglio della Comunità europea n. 91/396/CEE del 29 luglio 1991, sulla "Introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza";

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, sulla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTA la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

VISTO il decreto ministeriale 10 marzo 1998, "Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998;

VISTA la propria delibera n. 6/00/CIR dell'8 giugno 2000, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000, ed in particolare l'articolo 11;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";

VISTA la nota del Ministro delle comunicazioni del 6 febbraio 2002 con la quale viene richiesta l'assegnazione al Ministero delle comunicazioni di un codice a 3 cifre per servizi di emergenza che consenta di accedere, senza alcun onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della delibera n. 6/00/CIR, l'Autorità può stabilire nuovi codici per i servizi di emergenza e modificare o eliminare i codici esistenti;

RILEVATO altresì che la classificazione di un servizio quale di emergenza e la relativa gestione rimangono nelle competenze dell'Amministrazione che intende mettere a disposizione dei cittadini tale servizio nel perseguimento dei propri fini istituzionali;

CONSIDERATO che i codici a 3 cifre in decade 1 costituiscono una risorsa particolarmente scarsa data la ridotta disponibilità, che pertanto la loro assegnazione ed utilizzazione deve essere adeguatamente pianificata e ritenuto, in tal senso, necessario segnalare al Governo l'opportunità di stabilire una disciplina organica in materia;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

Assegnazione di un codice di emergenza al Ministero delle comunicazioni

1. È assegnato al Ministero delle comunicazioni il codice di emergenza 114 ai fini dell'accesso, senza onere per il chiamante, ad un servizio di emergenza a disposizione di bambini e adolescenti che denuncino maltrattamenti o altre gravi difficoltà.

2. Il comma 3 dell'articolo 11 del piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, approvato dalla delibera n. 6/00/CIR, è sostituito dal seguente:

«3. I codici per i servizi di emergenza attuali sono descritti di seguito:

Codice	Denominazione Servizio	
112	Carabinieri Pronto Intervento	Ministero della difesa
113	Soccorso pubblico di emergenza	Ministero dell'interno
115	Vigili del fuoco Pronto Intervento	Ministero dell'interno
118	Emergenza sanitaria	Ministero della salute
114	Emergenza maltrattamenti dei minori	Ministero delle comunicazioni»

La presente delibera è trasmessa al Ministero delle comunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Commissario relatore

MARIO LARI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente

ALESSANDRO DELLA GATTA

RADIODIFFUSIONE IN TECNICA DIGITALE

Delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2002

Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2001, n. 284

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 14 novembre 2001, in particolare, nella sua riunione del 15 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze", e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1983;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, 97/36/CE;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE, attuata con il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989";

VISTA la legge del 5 febbraio 1992 n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, recante "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1994;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni";

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive";

VISTA la propria delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1998;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTA la propria delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, recante “Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, recante “Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi”;

VISTA la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;

VISTA la propria delibera n. 216/00/CONS del 7 aprile 2000, recante “Determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 21 aprile 2000;

VISTA la propria delibera n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, recante “Disposizioni in materia di autorizzazioni generali”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 8 agosto 2000;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi” convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTI, in particolare, gli articoli 2bis, comma 7, lett. a) della legge n. 66/01 e 4, comma 5, della legge n. 249/97;

VISTA la propria delibera n. 170/01/CONS dell'11 aprile 2001, recante “Consultazione pubblica concernente il regolamento relativo al rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 24 aprile 2001;

VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante “Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”;

VISTA la propria delibera n. 287/01/CONS del 5 luglio 2001, recante “Consultazione pubblica sul contenuto del regolamento concernente il rilascio delle licenze ed autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale (l. 66/01 articolo 2 bis comma 7)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 164 del 17 luglio 2001;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 24 luglio 2001, recante “Programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 7 agosto 2001;

VISTA la propria delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 dell'8 agosto 2001;

TENUTO CONTO delle risultanze delle consultazioni pubbliche indette con le delibere n. 170/01/CONS e n. 287/01/CONS ed in particolare viste le proposte di emendamenti formulate allo schema di regolamento pubblicato unitamente alla delibera 287/01/CONS;

CONSIDERATA la necessità di stabilire una disciplina che consenta, da un lato, l'avvio dei mercati legati alla radiodiffusione digitale terrestre e, dall'altro, la possibilità di una successiva revisione ed integrazione sulla base delle indicazioni derivanti dall'attività di pianificazione delle frequenze e dai risultati della sperimentazione;

CONSIDERATA, in particolare, l'esigenza di adeguare ed integrare il presente regolamento in conformità alle indicazioni dei piani di assegnazione, tenuto conto della rilevanza della specifica individuazione del numero dei blocchi di diffusione pianificati sia per le procedure per il rilascio a regime delle licenze e autorizzazioni per la radiofonia, sia per le procedure per l'assegnazione di licenze ed autorizzazioni per la diffusione televisiva, con particolare riferimento al sistema di assegnazione delle frequenze disponibili e alla determinazione delle risorse da destinare alla diffusione in chiaro;

RITENUTO di attribuire a soggetti distinti, fornitore di contenuti e operatore di rete, gli obblighi previsti dalla normativa vigente per gli attuali concessionari, in particolare gli obblighi derivanti:

a) dalla fornitura di programmi radiotelevisivi, ai soggetti autorizzati a fornire contenuti;

b) dall'assegnazione delle risorse frequenziali e dall'installazione di impianti e infrastrutture ai soggetti titolari di licenza di operatore di rete;

RITENUTO di adeguare, ove necessario, i suddetti obblighi al contesto tecnologico della radiodiffusione digitale terrestre;

RITENUTO altresì di prevedere, anche in coerenza con l'orientamento del nuovo quadro regolamentare comunitario, una autorizzazione generale che abiliti alla fornitura di servizi sulle reti diffusive nell'ottica di sviluppare un mercato aperto dei servizi interattivi e ritenuto altresì di includere nella stessa categoria di servizi la fornitura di guide elettroniche ai programmi e dei servizi di accesso condizionato anche in attuazione alle previsioni dell'articolo 3, comma 11, della legge n. 249/97 in materia di norme sui servizi di televisione codificata terrestre;

CONSIDERATA l'esigenza di rispettare, nel nuovo contesto tecnologico, il rispetto dei principi posti dalla legge a tutela della concorrenza e del pluralismo ed, in particolare, di garantire la molteplicità delle voci presenti sul mercato mediante l'applicazione dei limiti previsti dall'articolo 2 della legge n. 249/97 e della riserva in favore dell'emittenza locale, nonché i limiti previsti dal citato decreto legge 18 novembre 1999, n. 455, convertito con modificazioni dalla legge n. 5/00, in materia di autorizzazioni a livello locale rilasciabili ad uno stesso soggetto;

RILEVATA l'opportunità di emanare disposizioni di separazione contabile ai fini della verifica della trasparenza dei rapporti fra fornitore di contenuti e altri soggetti attivi nella filiera della televisione digitale ed in particolare, secondo le previsioni di legge, di disporre la distinzione, anche sotto il profilo societario, tra i soggetti che forniscono reti e quelli che forniscono contenuti a livello nazionale;

CONSIDERATO che fra i criteri direttivi della legge n. 66/01 è previsto che l'Autorità emani disposizioni specifiche per regolare il periodo transitorio e ritenuto, quindi, opportuno emanare disposizioni attuative che, in base ai medesimi criteri procedurali, disciplinino le procedure in materia di rilascio delle abilitazioni, di conversione delle abilitazioni in licenze e di conversione dei titoli concessori in licenze ed autorizzazioni;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'articolo 2bis, comma 7, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il seguente regolamento per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 novembre 2001

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Il Presidente

ENZO CHELI

Allegato A
alla delibera 435/01/CONS

Regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “fase di avvio dei mercati” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica;
- b) “fase transitoria” il periodo che intercorre tra l’entrata in vigore del presente regolamento e la data della cessazione delle trasmissioni in tecnica analogica;
- c) “programmi televisivi numerici o palinsesti” l’insieme dei contenuti, predisposto dal fornitore di contenuti, destinati alla fruizione del pubblico mediante radiodiffusione televisiva e caratterizzati da un unico marchio;
- d) “programmi dati”: servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, diversi da programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
- e) “blocco di diffusione”: l’insieme dei programmi dati e radiotelevisivi numerici e dei servizi interattivi diffusi su una frequenza assegnata e comprendente, per la radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione almeno tre palinsesti;
- f) “capacità trasmissiva”: numero dei blocchi di diffusione irradiabili a copertura nazionale sulle frequenze terrestri assegnate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze;
- g) “operatore di rete”: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione e delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione agli utenti dei blocchi di diffusione;
- h) “fornitore di contenuti”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva e sonora;
- i) “fornitore di servizi”: il soggetto che fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi, ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva n. 98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;
- l) “ambito locale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale in uno o più bacini di norma regionali o provinciali purché riferiti rispettivamente a regioni o province limitrofe che servano una popolazione complessiva non superiore a 15 milioni di abitanti, con il limite massimo complessivo di 4 regioni al nord ovvero di 5 regioni al centro e al sud;
- m) “ambito nazionale”: l’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva non limitato all’ambito locale e che consente l’irradiazione del segnale in un’area geografica comprendente almeno l’80 % del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;
- n) “fornitore di contenuti a carattere comunitario”: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:
 - 1) a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;
 - 2) a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21;
- o) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;

- p) "opere europee": le opere originarie:
- 1) di Stati membri dell'Unione europea;
 - 2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:
 - i. siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
 - ii. siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
 - iii. il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
 - 3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione, con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei;
- q) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo televisivo in tecnica digitale che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- r) "piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora": il piano di assegnazione delle frequenze terrestri per l'utilizzo radiofonico in tecnica digitale che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve adottare entro il 31 dicembre 2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

Capo II

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI CONTENUTI TELEVISIVI

Art. 2

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. Il Ministero delle comunicazioni, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l'autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri.
2. L'autorizzazione a carattere comunitario per la fornitura dei programmi televisivi e dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme del presente regolamento.
3. Possono presentare domanda per il rilascio delle autorizzazioni, di cui ai commi 1 e 2, soggetti che abbiano la propria sede legale in Italia ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di autorizzazione a soggetti che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 in ambito nazionale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 6.200.000 (seimilioniduecentomila euro), che impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, a euro 155.000 (centocinquantacinquemila euro), che impieghino non meno di quattro dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale.
6. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

7. Il palinsesto del fornitore di contenuti è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse.

8. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate ai soggetti i cui amministratori e legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

9. Il Ministero delle comunicazioni provvede al rilascio dell'autorizzazione, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda che deve contenere la dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

b) certificato del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente;

c) estratto del libro soci del soggetto richiedente, corredata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la inesistenza di patti fiduciari aventi ad oggetto, in tutto o in parte, il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso di esistenza di detti patti fiduciari, corredata da dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti l'identità dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;

d) l'indicazione del numero di dipendenti impiegati e l'ammontare del capitale sociale interamente versato;

e) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;

f) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17 e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;

g) ricevute dei versamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.

10. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare al Ministero delle comunicazioni ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma 9. Detta comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

11. Il termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento di cui al comma 9 può essere prorogato di una sola volta per ulteriori 30 giorni qualora il Ministero delle comunicazioni, ritenendo necessario un supplemento d'istruttoria, richieda chiarimenti o integrazioni. La proroga è deliberata con il medesimo provvedimento con cui il Ministero delle comunicazioni delibera di procedere al supplemento di istruttoria. Entro il termine di cui al comma 9, eventualmente prorogato come sopra, il Ministero decide sulla domanda di autorizzazione con provvedimento motivato.

Art. 3

Contenuto della domanda

1. La domanda di autorizzazione per fornitore di contenuti deve contenere:

a) i dati relativi al soggetto richiedente comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione;

b) l'indicazione relativa all'ambito nazionale ovvero locale ed i bacini di riferimento;

c) l'indicazione della tipologia e durata giornaliera di programmazione e composizione del palinsesto nei vari tipi di programmazione;

d) l'eventuale destinazione ad un sistema di codificazione e l'eventuale previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi;

e) l'eventuale trasmissione di programmi dati ovvero la destinazione esclusiva dell'autorizzazione alla trasmissione di programmi dati;

f) le indicazioni delle iniziative tecniche e editoriali, di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, volte a favorire la tutela dei minori e la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali.

Art. 4

Durata e rinnovo

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è rilasciata per una durata di dodici anni ed è rinnovabile conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e può essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima. L'autorizzazione può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 248/00.

Art. 5

Contributi

1. Il soggetto richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti è tenuto al pagamento della somma di euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro) a titolo di contributo per istruttoria. Tale contributo è ridotto a euro 516 (cinquecentosedicieceuro) per una autorizzazione limitata ad un bacino provinciale ed a euro 258 (duecentocinquantottoeuro) per una autorizzazione a carattere comunitario. Qualora il medesimo soggetto presenti più domande di autorizzazione in ambiti locali, il predetto contributo è ridotto, per ogni domanda successiva alla prima, del cinquanta per cento: in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 5.165 (cinquemilacentosessantacinqueeuro). Ai fini del presente comma le province autonome di Trento e di Bolzano sono considerate bacino provinciale.

2. Con successivo provvedimento l'Autorità determina la misura dei contributi per controlli e verifiche.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni.

Art. 6

Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni

1. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 compilano mensilmente il registro dei programmi nel formato, anche elettronico, che verrà definito dall'Autorità. Il registro programmi contiene le informazioni relative al rispetto della normativa vigente in materia di diritto d'autore.

2. I soggetti di cui al comma 1 conservano, d'intesa con gli operatori di rete attraverso i quali diffondono i propri palinsesti, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

Art. 7

Responsabilità e rettifica

1. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 sono responsabili della natura e del contenuto dei programmi diffusi, e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo le norme vigenti. I direttori dei telegiornali sono considerati direttori responsabili ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 223/90.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti all'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10 della legge n. 223/90, in tema di rettifica, previsti per i soggetti titolari di concessione per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

Art. 8

Pubblicità, sponsorizzazioni, televendite

1. I soggetti titolari di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 2, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite, applicabili all'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, svolta, rispettivamente, dai concessionari in ambito nazionale o locale.

Art. 9

Quote di emissione e produzione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall'Autorità con delibera n. 9/99, i soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell'articolo 2 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione previste dalla normativa vigente per le emittenti nazionali.

Art. 10

Promozione di opere

1. I soggetti titolari di autorizzazione in ambito nazionale rilasciata ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento ed ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono riservare, all'interno di ciascun programma, un minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla pubblicità di opere europee, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, adottato dall'Autorità con delibera n. 9/99. È fatta salva la deroga prevista dall'articolo 2, comma 13, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 11

Tutela dei minori e dei portatori di handicap sensoriali

1. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti, nei programmi che non siano ad accesso condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.

2. I soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 2 non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 07:00.

3. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti adottano, a tutela dei minori, sistemi di segnalazione e di controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all'Autorità ogni ventiquattro mesi.

4. I soggetti titolari di autorizzazione per la fornitura dei contenuti in ambito nazionale adottano iniziative tecniche ed editoriali atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago. I soggetti richiedenti una autorizzazione presentano contestualmente alla domanda di cui all'articolo 2 una descrizione degli accorgimenti tecnici e editoriali previsti. Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, tale relazione è aggiornata ed inviata all'Autorità ogni ventiquattro mesi.

Capo III

AUTORIZZAZIONI PER I FORNITORI DI SERVIZI

Art. 12

Autorizzazione alla fornitura dei servizi

1. La fornitura di servizi, compresi quelli di accesso condizionato, è soggetta ad autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero delle comunicazioni sulla base delle norme previste dalla delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS, previo pagamento dei relativi contributi.

2. Il soggetto che intenda offrire servizi individuati dal presente regolamento, avente sede in ambito nazionale o in uno dei paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE) o in uno dei paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o in Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali, è tenuto a presentare al Ministero delle comunicazioni una dichiarazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie a verificare la conformità alle condizioni di cui all'articolo 5 della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS.

3. I fornitori di servizi di accesso condizionato:

a) rispettano gli standard tecnici previsti dalla normativa vigente ed in particolare dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) qualora distribuiscano decodificatori in comodato agli utenti garantiscono che i decodificatori siano conformi alle norme di cui alla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

4. I fornitori di servizi di accesso condizionato adottano, sulla base delle linee guida emanate dall'Autorità, entro 60 giorni dall'autorizzazione, una carta dei servizi da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Il fornitore di servizi è tenuto a far sottoscrivere la carta dei servizi al soggetto controllato o legato da accordi contrattuali che, in tutto o in parte, offre per suo conto servizi agli utenti finali. La carta dei servizi adottata per la fornitura dei servizi di accesso condizionato è vincolante anche per il fornitore di contenuti che fornisce i programmi e per l'operatore di rete che li diffonde.

Capo IV

LICENZE PER GLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI

Art. 13

Tipologie di licenza e obblighi dell'operatore di rete

1. La licenza di operatore di rete televisivo in tecnica digitale, in ambito nazionale o locale, è rilasciata, a partire dal 31 marzo 2004 e, comunque, successivamente all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 29, dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

2. La diffusione per mezzo delle radiofrequenze associate alla licenza è consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di assegnazione delle frequenze, fatto salvo quanto previsto, per la fase di avvio dei mercati, dall'articolo 34.

3. I titolari di licenza di operatore di rete possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture, nonché richiedere al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

4. Ai titolari di licenza per operatore di rete si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge n. 223/90.

5. Il soggetto titolare di licenza come operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la formattazione, la codifica e la moltiplicazione dei programmi e dei dati:

a) rispetta le norme tecniche di emissione vigenti, adottando standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'Allegato A della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS;

b) rispetta le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature, nonché le disposizioni relative alla condivisione o alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;

c) assicura la sicurezza del funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, la messa a punto di procedure di gestione e di controllo degli impianti e delle apparecchiature, nonché l'impiego di personale adeguatamente qualificato al fine di garantire la massima qualità delle prestazioni rese a vantaggio dell'utenza.

6. L'operatore di rete stabilisce, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e della normativa vigente, gli opportuni accordi tecnici e commerciali con i fornitori di contenuti i cui programmi vengono diffusi attraverso la propria rete e con i fornitori di servizi forniti attraverso la propria rete. L'operatore di rete non può modificare o alterare i programmi televisivi, i programmi dati o i programmi della società dell'informazione forniti da soggetti terzi.

7. L'operatore di rete in ambito nazionale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti autorizzati in ambito locale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

8. L'operatore di rete in ambito locale può fornire servizi di trasmissione e diffusione a fornitori di contenuti in ambito nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2.

Art. 14

Modalità di rilascio delle licenze

1. Possono presentare domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per blocchi di diffusione televisivi in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). Il rilascio di licenza a società di capitali che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di effettiva reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.

2. La licenza di operatore di rete in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare.

3. La licenza di operatore di rete in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale interamente versato al momento della presentazione della domanda, non inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 5% del valore dell'investimento da effettuare.

4. La licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori e i legali rappresentanti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

5. Le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente regolamento debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della licenza e per tutta la durata della stessa.

6. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Art. 15

Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:

- a) i dati relativi al soggetto richiedente;
- b) l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
- c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alla normativa vigente, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
- d) il progetto di rete, redatto in conformità con il piano di assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
- e) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attività;
- f) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
- g) gli impegni per la promozione e la diffusione dei sistemi di ricezione numerica e dei servizi avanzati ad essi connessi;
- h) la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento ed alla normativa vigente;
- i) l'impegno ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad accesso condizionato diffusi.

2. Alla domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda per il rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
- b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
- c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo del soggetto richiedente siano a loro volta società deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengono, anche indirettamente, il controllo;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
- e) dichiarazione che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
- f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 18, comma 1, del presente regolamento.

3. La licenza è rilasciata a soggetti che siano titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva in tecnica analogica su frequenze terrestri a condizione che i medesimi:

- a) siano in regola con il versamento dei canoni di concessione dovuti;
- b) non siano incorsi nella sanzione della revoca della concessione.

4. La domanda di licenza deve indicare con eventuale specifica dichiarazione, oltre agli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 3:

- a) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;
- b) la descrizione e localizzazione degli impianti di diffusione, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 223/90, legittimamente ed effettivamente eserciti;

c) l'assunzione degli impegni di cui all'articolo 35, comma 2, qualora non assunti già all'atto della richiesta di conversione dell'abilitazione alla sperimentazione.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 non sono richiesti qualora il richiedente vi abbia già ottemperato all'atto della richiesta di abilitazione alla sperimentazione di cui all'articolo 34.

6. Le domande devono essere corredate dalla documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della licenza, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) e f) del comma 2.

Art. 16

Domanda per il rilascio di licenza di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la licenza di operatore di rete in ambito locale, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere: l'indicazione del bacino di utenza che si intende coprire; gli elementi di cui all'articolo 15, comma 1; nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui all'articolo 15, comma 3.

2. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'articolo 15, comma 2, lettere da b) a f), deve essere corredata da certificazione rilasciata, nei quattro mesi precedenti la presentazione della domanda di rilascio della licenza, dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3.

Art. 17

Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radio-comunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nella licenza ovvero nell'atto di assegnazione delle radiofrequenze, una stazione di radiodiffusione interferisca con altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge n. 249/97, promuove sentiti i soggetti interessati l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

3. Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun operatore di rete è distinto dalla licenza ed il suo contenuto dipende dalla effettiva disponibilità di porzioni dello spettro elettromagnetico ed è assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza. Le modalità di assegnazione delle frequenze effettivamente disponibili sono specificate nel provvedimento di cui all'articolo 29.

Art. 18

Contributi e canoni

1. I titolari di licenza per operatore di rete sono tenuti al pagamento dei contributi determinati dall'Autorità con regolamento di cui al successivo articolo 29.

2. In caso di ritardato o mancato pagamento dei contributi si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni.

Art. 19

Progetto dell'impianto e della rete

1. Il progetto, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d), redatto in conformità con le prescrizioni del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione anche grafica, riportata su un supporto informatico compatibile con la base di dati che verrà indicata dall'Autorità, nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

2. Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche richiamati dall'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fermi restando, in caso di mancato rispetto, i poteri di trasferimento in tale articolo enunciati e quanto previsto dall'articolo 21 del presente regolamento.

Art. 20

Verifiche sugli impianti

1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente.

2. Il Ministero delle comunicazioni procede, a spese del licenziatario, alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

Art. 21

Condivisione di infrastrutture e impianti

1. I titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze.

2. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in materia di ambiente e tutela della salute umana, possono essere imposti agli operatori di rete, quale condizione per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e delle licenze, la condivisione di infrastrutture, impianti e infrastrutture civili nonché piani di trasferimento anche gradualmente.

3. Le amministrazioni pubbliche competenti rilasciano, ai titolari di licenza di operatore di rete, i provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità ed obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.

4. Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei segnali dai centri di produzione ai siti di diffusione si applicano le disposizioni previste all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

5. Lubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Per eventuali controversie l'Autorità provvede secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Art. 22

Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi

1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell'informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di telecomunicazione. La disciplina degli accordi è regolata ai sensi della normativa vigente in materia di interconnessione di reti di telecomunicazione.

2. Ai fini della fornitura agli utenti del servizio della consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica, gli operatori di rete provvedono affinché i programmi siano identificati nel rispetto dei criteri stabiliti dalla delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS.

3. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi nel rispetto delle previsioni della delibera dell'Autorità n. 216/00/CONS per la fornitura di una guida elettronica ai programmi ricevibili dall'utente.

Art. 23

Durata delle licenze e revoca

1. Le licenze hanno una validità di 12 anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

2. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonché nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa.

3. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.

4. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione.

Capo V

NORME A TUTELA DEL PLURALISMO DELL'INFORMAZIONE, DELLA TRASPARENZA, DELLA CONCORRENZA E DELLA NON DISCRIMINAZIONE

Art. 24

Limiti alle autorizzazioni alla fornitura dei contenuti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97 e sulla base della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze per la diffusione televisiva:

a) un terzo di tale capacità è riservata ai soggetti titolari di autorizzazione alla fornitura di contenuti destinati alla diffusione in ambito locale, ai quali può, successivamente alla pianificazione, essere assegnata, se disponibile, ulteriore capacità;

b) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni in chiaro o criptate che consentano di irradiare più del 20 per cento dei programmi televisivi numerici, in ambito nazionale;

c) ad uno stesso soggetto o a soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano di irradiare nello stesso bacino più di un blocco di programmi televisivi numerici, in ambito locale.

2. Uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis della legge n. 78/99, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati da quelli utilizzati in ambito nazionale.

3. I titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito locale che operano in bacini di utenza diversi possono ottenere una autorizzazione per la trasmissione in contemporanea secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 223/90.

4. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale o soggetti fra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, sono tenuti a diffondere il medesimo programma televisivo e i medesimi programmi dati, nonché gli identificativi ad essi associati sul territorio nazionale, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico.

5. I limiti previsti dall'articolo 2 *bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/01 per i titolari di più di una concessione televisiva e quelli previsti al Capo VIII del presente regolamento per la concessionaria del servizio pubblico si applicano fino alla fine della fase di avvio dei mercati, termine a partire dal quale si applica il limite di cui al comma 1, lett. b).

6. Nella fase di avvio dei mercati, i programmi irradiati in tecnica digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui all'articolo 2, commi 6 e 8, della legge n. 249/97.

Art. 25

Obblighi di trasparenza di contenuti

1. I soggetti titolari di più di una autorizzazione come fornitore di contenuti mantengono una contabilità separata per ciascuna autorizzazione.

2. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione.

Art. 26

Vincoli di utilizzo delle radiofrequenze

1. L'operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di:

a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi televisivi dei fornitori di contenuti autorizzati;

b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati;

c) rispettare i criteri di cui al successivo articolo 29 in materia di obblighi di accesso da parte dei fornitori di contenuti non riconducibili direttamente o indirettamente all'operatore di rete;

d) rispettare le direttive in materia di diffusione di messaggi gratuiti in casi di pubblica necessità secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 223/90.

2. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di una licenza in ambito nazionale ed in ambito locale, fatti salvi i casi nei quali i blocchi di diffusione in ambito locale non sono assegnabili, a causa di assenza di richiedenti, ad operatori di rete operanti in ambito esclusivamente locale.

Art. 27

Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete

1. L'operatore di rete in ambito locale che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, mentre l'operatore di rete in ambito nazionale che sia anche fornitore di contenuti è tenuto alla separazione societaria.

2. L'operatore di rete è tenuto a:

a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate;

b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi;

c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonché a terzi.

Art. 28

Disciplina degli accordi fra operatori di rete e fornitori di contenuti

1. La fornitura di capacità trasmissiva nonché degli elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai fornitori di servizi e contenuti che non siano tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2, commi 16, 17 e 18, della legge n. 249/97 e dell'articolo 2359, comma 3, codice civile, avviene sulla base di una negoziazione commerciale nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento. Per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti si applica l'articolo 1, comma 11, della legge n. 249/97.

2. Gli accordi di cui al precedente comma sono preventivamente comunicati all'Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 29

Provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza

1. L'Autorità, ai fini di garantire la tutela del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, che si realizzano con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, adotta un provvedimento entro il 31 marzo 2004 che stabilisce, tenendo conto della partecipazione alla sperimentazione e considerando il titolo preferenziale previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 66/01:

a) norme a garanzia dell'accesso di fornitori di contenuti, non riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete, i quali rappresentano un particolare valore per:

1) il sistema televisivo nazionale, in ragione della qualità della programmazione e del pluralismo informativo;

2) il sistema televisivo locale, in ragione della qualità della programmazione, pluralismo informativo a livello locale, della natura comunitaria, con particolare riferimento alle trasmissioni monotematiche a carattere sociale, e della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

b) criteri che garantiscono, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le ragionevoli richieste da parte dei fornitori di contenuti, l'accesso alle radiofrequenze da parte dei fornitori di contenuti di cui alla precedente lettera a) in condizioni di parità di trattamento;

c) norme in materia di controlli e verifiche sulla separazione contabile dei soggetti titolari di autorizzazioni e licenze ai fini del rispetto del norme del presente regolamento;

d) norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati;

e) le modalità per l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 249/97, in materia di accordi fra fornitori di contenuti e operatori di rete, ivi incluso l'obbligo di trasmettere programmi in chiaro;

f) sulla base dei principi di trasparenza, obiettività, proporzionalità e non discriminazione, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato, i criteri ed i limiti per l'assegnazione ai licenziatari di ulteriori frequenze o per il rilascio delle ulteriori licenze;

g) la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete anche tenendo conto della scarsità delle risorse e della necessità di promuovere l'innovazione.

Capo VI

DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

Art. 30

Licenze per operatori di rete radiofonici e autorizzazioni per fornitori di contenuti radiofonici

1. Entro tre mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale, l'Autorità adotta un provvedimento relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di fornitore di contenuti e licenze di operatore di rete radiofonico.

Art. 31

Fase sperimentale per la diffusione radiofonica in tecnica digitale

1. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente la radiodiffusione sonora in ambito locale possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione per diffusione in tecnica analogica.

2. L'abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ovvero che sottoscrivano congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

3. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i partecipanti per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell'intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

4. L'abilitazione alla sperimentazione cessa entro 360 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e può essere rinnovata non oltre il rilascio delle licenze per operatore di rete in tecnica digitale.

5. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l'altro:

- a) le aree interessate dalla sperimentazione;
- b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale;
- c) le tipologie di programmi che si intendono diffondere in via sperimentale;
- d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
- e) l'impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione.

6. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l'abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

7. L'abilitazione è rilasciata garantendo parità di trattamento a tutti i richiedenti in relazione all'effettiva disponibilità delle frequenze ed in conformità con quanto previsto dal piano nazionale delle frequenze e sue successive modificazioni ed integrazioni. In caso di richieste di abilitazione eccedenti la disponibilità delle frequenze il Ministero delle comunicazioni promuove il coordinamento degli impianti di trasmissione e la condivisione di siti, impianti e apparati trasmissivi fra più richiedenti anche mediante intese e consorzi.

Capo VII

PREVISIONI PER IL REGIME TRANSITORIO PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

Art. 32

Attuazione del piano digitale

1. I tempi e le modalità di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale sono specificati contestualmente all'adozione del piano di assegnazione stesso, tenendo conto della coesistenza fra sistemi trasmissivi digitali e analogici.

Art. 33

Abilitazione alla sperimentazione

1. Fino alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, da satellite o via cavo possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio dell'abilitazione alla sperimentazione per la diffusione di programmi numerici e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su frequenze terrestri.

2. L'abilitazione di cui al comma precedente può essere richiesta anche da più soggetti, costituiti in forma di consorzio ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, ovvero che sottoscrivano congiuntamente un'intesa a svolgere le attività di sperimentazione, in caso di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di attuazione ed al progetto radioelettrico presentati contemporaneamente alla domanda.

3. Al consorzio di cui al comma precedente possono partecipare i soggetti di cui al comma 1 ed anche editori di prodotti e servizi multimediali.

4. Le intese di cui al precedente comma 2 possono essere definite esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1 ed anche da editori di prodotti e servizi multimediali, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i sottoscrittori per tutta la durata della sperimentazione. La definizione dell'intesa destinata allo svolgimento delle attività sperimentali non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese partecipanti, ognuna delle quali conserva la propria autonomia gestionale ed operativa. Nell'intesa dovranno essere specificate le attività di sperimentazione svolte singolarmente da ciascuna impresa partecipante.

5. La durata delle abilitazioni non può superare in ogni caso il termine del 25 luglio 2005.

Art. 34

Rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione

1. I soggetti richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione devono presentare domanda al Ministero delle comunicazioni, comprensiva di progetto di attuazione e di progetto radioelettrico, nei quali devono essere precisati, fra l'altro:

- a) le aree interessate dalla sperimentazione, precisando la copertura nazionale o locale di riferimento;
- b) i siti dai quali verranno diffusi i programmi in tecnica digitale e l'indicazione delle relative frequenze di emissione;
- c) le tipologie di programmi che si intendono inizialmente diffondere in via sperimentale specificando se viene diffusa replica di programmi autorizzati via cavo e satellite ovvero replica di programmi irradiati legittimamente da emittenti terrestri ovvero nuovi programmi oggetto di nuova autorizzazione di cui al Capo II;
- d) le procedure e le tecniche che verranno adottate al fine di evitare interferenze;
- e) l'impegno a adeguarsi senza indugio alle disposizioni del Ministero delle comunicazioni in merito alla variazione della frequenza di emissione;
- f) l'impegno a comunicare entro trenta giorni le variazioni relative alle informazioni fornite all'atto della richiesta di abilitazione.

2. I soggetti richiedenti devono inoltre presentare specifica dichiarazione di cui all'articolo 15, commi 3 e 4, del presente regolamento.

3. Il Ministero delle comunicazioni, nel rilasciare l'abilitazione, può stabilire le condizioni relative alla condivisione di infrastrutture, impianti e siti.

4. I richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione che siano titolari di più di una concessione televisiva, ovvero di una concessione e di un'autorizzazione soggetta ai medesimi obblighi della concessione ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 11, della legge n. 249/97, devono altresì precisare, nella domanda, le condizioni alle quali consentiranno, all'interno dei propri blocchi di diffusione, la sperimentazione stessa ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. In ogni caso dette condizioni devono garantire un ampio numero di soggetti partecipanti alla sperimentazione, e, nel caso in cui i soggetti richiedenti la medesima siano in numero superiore a quello consentito dalla capacità trasmissiva riservata, i richiedenti l'abilitazione non possono assegnare ad un solo soggetto la capacità trasmissiva od assegnare l'intera capacità trasmissiva ad offerte prive di contenuto informativo e devono rispettare nella scelta dei soggetti:

- a) i principi di pluralismo informativo;
- b) la varietà delle tipologie editoriali;
- c) la valorizzazione dell'impegno relativo ai programmi autoprodotti ed alla promozione di opere europee.

5. Il Ministero delle comunicazioni, su istanza del richiedente, prevede, nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a 6 mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione di cui al comma 4.

6. L'abilitazione è rilasciata esclusivamente per le frequenze previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

7. Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari e gli altri soggetti partecipanti alla sperimentazione sono sottoposte alla disciplina di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 35

Conversione delle abilitazioni televisive

1. A partire dal 31 marzo 2004 ed in ogni caso successivamente all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 29 i soggetti abilitati alla sperimentazione possono richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza di operatore di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i quali è rilasciata l'abilitazione.

2. Allo scopo di ottenere la licenza i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, devono impegnarsi a:

a) trasferire tutti gli impianti sui siti di piano secondo i tempi e modi di cui all'articolo 32; adottare prontamente le variazioni delle frequenze di emissione che saranno comunicate dal Ministero delle comunicazioni; cessare l'emissione su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;

b) investire in infrastrutture, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza, un importo non inferiore a euro 35.000.000 (trentacinquemilioneuro) per blocco di diffusione per le licenze in ambito nazionale e euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomilaeuro) per blocco di diffusione per ciascuna regione oggetto di licenza in ambito locale. Tale importo minimo è ridotto ad euro 1.500.000 (unmilioneinquecentomilaeuro) per una licenza limitata ad un bacino di estensione inferiore a quella regionale;

c) promuovere accordi commerciali con fornitori di servizi, relativi a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre.

3. La domanda di conversione deve anche contenere la descrizione dei palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto di licenza con la descrizione dei relativi accordi nonché gli impegni e le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

4. Il Ministero delle comunicazioni, valutata la conformità e la completezza della domanda rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, rilascia la licenza, anche nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 29.

5. A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata fidejussione bancaria ovvero garanzia nelle forme previste dall'ordinamento vigente, secondo le modalità e gli importi che saranno determinati con apposito provvedimento del Ministero delle comunicazioni.

Art. 36

Conversione delle concessioni televisive

1. Qualora i titolari di concessioni televisive non provvedano, secondo le modalità previste dall'articolo 35, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene rinnovata, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, sino al 31 dicembre 2006, ferma restando la facoltà per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti in ambito nazionale ovvero locale che costituisce titolo preferenziale nell'individuazione delle emittenti di cui all'articolo 29 del presente regolamento.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 78/99, i soggetti titolari di concessione relativa a trasmissioni che consistono esclusivamente in televendite non possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza per operatore di rete, ferma restando la possibilità per il soggetto di ottenere, relativamente al palinsesto oggetto della concessione, il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti.

3. I soggetti titolari di concessione in ambito comunitario possono presentare domanda di conversione della concessione in licenza di operatore di rete entro sei mesi dalla scadenza, a condizione che si costituiscano nelle forme previste dall'articolo 16 e rispettino gli obblighi e le condizioni previste per il rilascio della licenza di operatore di rete in ambito locale.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che abbiano attenuto l'abilitazione alla sperimentazione possono richiedere il rilascio di licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.

Art. 37

Procedure a regime per il rilascio delle licenze di operatore di rete e l'assegnazione di frequenze

1. Al termine della fase avvio dei mercati, l'Autorità rende periodicamente pubblico il numero delle ulteriori licenze di operatore di rete rilasciabili in base alla disponibilità dello spettro ovvero la disponibilità di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.

2. Le frequenze liberate a seguito dell'estinzione delle concessioni, ovvero liberate a seguito della conversione delle concessioni o abilitazione in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo il piano di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo scopo delle licenze di operatore di rete rilasciate, sono assegnate con le procedure previste all'articolo 29.

Capo VIII

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO

Art. 38

Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale

1. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è abilitata alla sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale su un blocco di diffusione radiofonico e uno televisivo per programmi in chiaro.

2. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta, qualora richieda l'abilitazione per ulteriori blocchi di diffusione, a rispettare le condizioni previste dall'articolo 34, comma 4, del presente regolamento.

Art. 39

Blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico

1. È riservato alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo l'utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori risorse possono essere riservate per rispettare gli obblighi previsti in convenzioni con Enti pubblici in relazione alla tutela di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Sui blocchi di diffusione riservati alla concessionaria del servizio pubblico non possono essere trasmessi palinsesti di altri fornitori di contenuti.

2. Nel rispetto degli stessi diritti e delle stesse procedure e obblighi previsti per gli altri autorizzati e licenziatari, ulteriori blocchi potranno essere assegnati alla concessionaria.

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40

Disposizioni finali

1. Salvo che il fatto costituisca reato e nel caso in cui non risultino applicabili le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, ivi compresi quelli contenuti nelle domande di autorizzazione, licenza e abilitazione, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. L'Autorità si riserva di adeguare le disposizioni del presente provvedimento successivamente all'adozione dei piani di assegnazione delle frequenze e sulla base dell'andamento della fase di avvio dei mercati e dell'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria.

3. Alla fornitura dei servizi di accesso condizionato via cavo e satellite e su frequenze terrestri in tecnica analogica si applicano le disposizioni di cui al capo III.

4. Il termine di cui all'articolo 8, comma 2, della delibera n. 216/00/CONS, relativo alla revisione delle specifiche tecniche dei ricevitori di televisione digitale terrestre, è fissato al 30 marzo 2004.

REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE

Delibera n. 403/01/CONS del 10 ottobre 2001

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche alla delibera n. 236/01/CONS

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2001, n. 259

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 6, lett. a), nn. 5 e 6, 7 e 9;

VISTO l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS, recante il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

CONSIDERATA l'opportunità di differire al 31 dicembre 2001 il termine previsto dall'art. 34, comma 1, della suddetto regolamento per la presentazione del modello 19/REG;

CONSIDERATA inoltre la necessità di modificare il modello 17/REG, allegato alla citata delibera n. 236/01/CONS, al fine di adeguarlo alle esigenze manifestate dagli operatori di comunicazione;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. All'articolo 34, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 236/01/CONS, le parole "entro il 30 ottobre 2001" sono sostituite come segue "entro il 31 dicembre 2001".

2. Il modello 17/REG, allegato alla delibera di cui al comma 1, è sostituito con il modello allegato alla presente delibera.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale ed sul sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Richiesta di certificazione al Registro degli Operatori di Comunicazione

Mod. I7/REG

All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
 Ufficio Registro e Assetti
 Centro Direzionale - Isola B5
 80145 NAPOLI

Spazio per
 il bollo

Il sottoscritto⁽¹⁾: _____ (codice fiscale _____)

in qualità di⁽²⁾ Titolare Legale rappresentante

dell'impresa⁽³⁾: _____ (CF _____)

con sede legale⁽⁴⁾ in via/piazza _____ civico _____

città _____ (Prov. _____), CAP _____

dichiara

che l'impresa è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n°⁽⁵⁾ _____,

svolge attività di⁽⁶⁾ _____

ed è titolare di⁽⁷⁾

Data _____

_____ (firma)

Spazio riservato all'ufficio

*Si certifica che il soggetto _____
 risulta regolarmente iscritto al Registro degli Operatori di Comunicazione e che quanto da esso dichiarato
 corrisponde alle comunicazioni effettuate al registro.*

Data _____

Firma del responsabile _____



Istruzioni per la compilazione del modello 17/REG (Richiesta di certificazione)

Il modello 17/REG va compilato e firmato dal titolare o legale rappresentante di imprese già iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (di seguito ROC), al fine di ottenere una certificazione dell'iscrizione.

Inviare tante **copie in bollo** del modello 17/REG quante sono le certificazioni richieste, più una copia in carta semplice da acquisire agli atti. Allegare alla richiesta una copia fotostatica del **documento d'identità**.

- Nel campo (1) indicare nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che richiede il certificato.
- Nel campo (2) sbarrare con una "X" la casella corrispondente al ruolo esercitato dalla persona fisica nell'impresa (titolare o legale rappresentante)
- Nel campo (3) indicare denominazione e codice fiscale dell'impresa
- Nel campo (4) indicare la sede legale dell'impresa
- Nel campo (5) riportare il numero di iscrizione del soggetto al ROC. Si ricorda che tale numero **NON CORRISPONDE** al vecchio numero di iscrizione al Registro Nazionale della Stampa (RNS) o al Registro Nazionale delle Imprese Radiotelevisive (RNIR)
- Nel campo (6) indicare l'attività svolta dal soggetto, rilevante per il ROC, tra le seguenti:
 1. ATTIVITÀ DI RADIODIFFUSIONE;
 2. ATTIVITÀ DI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ DA TRASMETTERE SU RADIO O TELEVISIONE
 3. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SU TESTATE QUOTIDIANE O PERIODICHE ANCHE TELEMATICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416
 4. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ SU TESTATE PERIODICHE ANCHE TELEMATICHE NON DOTATE DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416
 5. PRODUTTORI E DISTRIBUTORI DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI
 6. EDITORI DI TESTATE QUOTIDIANE O PERIODICHE, ANCHE TELEMATICHE, CHE PUBBLICANO ALMENO 13 NUMERI L'ANNO ED HANNO ALLE LORO DIPENDENZE NON MENO DI 5 GIORNALISTI A TEMPO PIENO DA UN ANNO
 7. EDITORI DI TESTATE PERIODICHE, ANCHE TELEMATICHE, CHE PUBBLICANO MENO DI 13 NUMERI L'ANNO O CHE HANNO ALLE LORO DIPENDENZE MENO DI 5 GIORNALISTI A TEMPO PIENO DA UN ANNO
 8. AGENZIE DI STAMPA DI CARATTERE NAZIONALE
 9. FORNITORI DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELEMATICI
- Utilizzare il campo (7) soltanto qualora vi sia un interesse ad ottenere un certificato comprovante, oltre all'iscrizione del soggetto nel ROC, la titolarità di emittenti, testate o agenzie di stampa. In tale ipotesi, attenersi alle seguenti istruzioni:
 - nel caso di un soggetto che svolge attività di Radiodiffusione, indicare nell'apposita tabella le emittenti gestite per le quali si richiede la certificazione, specificandone il relativo numero di concessione ministeriale
 - nel caso di un soggetto editore di testate giornalistiche, su carta stampata o telematiche, indicare nell'apposita tabella le sole testate edite per le quali si richiede la certificazione, specificando la data d'inizio delle pubblicazioni e la periodicità.
 - nel caso di un soggetto che gestisce Agenzie di stampa di carattere nazionale, indicare nell'apposita tabella le sole agenzie gestite per le quali si richiede la certificazione, specificandone la periodicità e la data d'inizio dell'attività

Qualora lo spazio nella tabella dovesse rivelarsi insufficiente, è possibile utilizzare uno o più modelli 17/REG EST.

Delibera n. 25/02/CONS del 30 gennaio 2002

Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001

Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2002, n. 47

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 gennaio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6;

VISTI gli articoli 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e l'articolo 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allegato "A" alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera 236/01/CONS del 30 maggio 2001 di approvazione del Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione

VISTA la delibera 403/01/CONS del 10 ottobre 2001 di modifica della delibera 236/01/CONS con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione del modello 19/REG da parte dei soggetti iscrivendi al Registro nazionale della stampa e al Registro nazionale delle imprese radiotelevisive a tutto il 31 dicembre 2001;

VALUTATA la formale richiesta di differire ulteriormente il termine di cui sopra, prospettata da alcune associazioni di operatori;

CONSIDERATO il ridotto numero di modelli 19/REG pervenuti all'Ufficio Registro e Assetti, a fronte della rilevante mole di procedimenti di iscrizione all'RNS e al RNIR pendenti;

RITENUTA quindi l'opportunità di procedere ad una ulteriore proroga dei termini previsti per la presentazione del modello 19/REG;

UDITA la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

DELIBERA

Art. 1

1. All'articolo 34, comma 1 dell'allegato A alla delibera 236/01/CONS, modificato con la delibera 403/01/CONS le parole: "entro il 31 dicembre 2001" sono sostituite come segue: "entro il 30 settembre 2002".

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 30 gennaio 2002

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002

Informativa economica di sistema

Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2002, n. 100, s.o. n. 96

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio del 24 aprile 2002;

VISTO l'art. 1, commi 28, 29 e 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;

VISTO il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema ed al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante disposizioni in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 9/99/CONS con cui è stato approvato il regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto del Garante, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 2000;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 194/01/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2001;

VISTO il regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, approvato con delibera 236/01/CONS, e successive modificazioni; pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2001, ed in particolare l'art. 36;

CONSIDERATA la necessità di modificare le disposizioni attuative dell'informativa di sistema di cui all'art. 1, comma 28, 29, 30 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, in modo da renderla pienamente conforme all'impianto del nuovo registro degli operatori di comunicazione;

RITENUTO che, al fine di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, è necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, così come modificato a tali fini dalla citata delibera 194/01/CONS;

UDITA la relazione del Commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi.

DELIBERA

TITOLO I
INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA
(I.E.S.)

Art. 1

Obbligo della Informativa Economica di Sistema

1. I soggetti esercenti l'attività di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicità, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, così come definiti all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, adottato con delibera 236/01/CONS, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 30 giugno 2001, n. 150, sono obbligati all'invio della Informativa Economica di Sistema.

2. I soggetti che, pur esclusi dall'elenco di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, esercitano l'attività radiotelevisiva sulla base di un provvedimento giurisdizionale di natura cautelare, sono tenuti agli stessi obblighi dei soggetti di cui al comma precedente.

3. L'Informativa Economica di Sistema, deve essere inviata entro il 31 luglio di ogni anno ed è riferita ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 3, il termine per l'invio dell'Informativa Economica di Sistema è fissato per l'anno 2002 al 30 settembre.

Art. 2

Serie di modelli

1. I modelli dell'Informativa Economica di Sistema sono articolati in tre serie, rispettivamente: RIDOTTA, SEMPLIFICATA e BASE. Ciascun soggetto è tenuto alla redazione dei modelli relativi ad una sola delle tre serie previste.

2. La scelta della serie da redigere viene determinata in funzione del valore dei ricavi del soggetto, con riferimento alle tre categorie di seguito elencate:

a) i soggetti i cui ricavi risultano minori di 500.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie RIDOTTA;

b) i soggetti i cui ricavi risultano compresi fra i 500.000 ed i 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie SEMPLIFICATA;

c) i soggetti i cui ricavi risultano maggiori di 5.000.000 Euro presentano la comunicazione di sistema in conformità ai modelli della serie BASE.

3. I ricavi cui si fa riferimento sono quelli maturati al 31 dicembre di ogni anno e derivanti dal solo esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate si tiene conto della somma dei ricavi derivanti dalle suddette attività.

Art. 3

Dichiarazioni comuni inerenti all'attività d'impresa

1. L'informativa Economica di Sistema va accompagnata da una dichiarazione contenente la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale e gli altri dati identificativi del soggetto segnalante, redatta in conformità del modello A.

2. I soggetti obbligati all'invio dell'Informativa Economica di Sistema debbono presentare una dichiarazione contenente una sintesi dei dati patrimoniali e reddituali dell'attività d'impresa, in conformità del modello O.

Art. 4

Dichiarazioni inerenti all'esercizio delle attività tipiche

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, ivi compresi soggetti esercenti l'editoria elettronica e digitale, sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello P ed il quadro P1.

2. I soggetti esercenti l'attività di radiotelevisione sono tenuti ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello Q ed il quadro Q1.

3. I soggetti che esercitano, con qualsiasi tecnologia, l'attività televisiva in ambito nazionale sono tenuti, inoltre, all'invio di una comunicazione redatta secondo il quadro Q2. Nei casi di mancato raggiungimento delle quote di riserva previste dall'art. 2, comma 3, della delibera 9/99/CONS, gli stessi soggetti dovranno effettuare una dichiarazione in conformità al modello D.

4. Le imprese concessionarie di pubblicità sono tenute ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello R ed i quadri R1 ed R2. Sono esentati dall'obbligo di compilazione dei quadri R1 ed R2, i soggetti tenuti alla compilazione dei modelli della serie RIDOTTA.

5. Le agenzie di stampa e le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi sono tenute ad effettuare la comunicazione in conformità con il modello S.

6. Per i soggetti che esercitano più attività tra quelle considerate l'indicazione dei dati deve essere fornita utilizzando, per ogni diversa attività, i pertinenti modelli.

Art. 5

Soggetti minori

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650, le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese e le ditte individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri l'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 40 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono esonerati dagli obblighi previsti dai precedenti articoli 2, 3 e 4, e sono tenuti ad effettuare la comunicazione annuale presentando esclusivamente il modello U.

TITOLO II

ULTERIORI COMUNICAZIONI

Art. 6

Tirature dei giornali quotidiani

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, gli editori di giornali quotidiani provvedono inoltre ad effettuare entro il 15 febbraio di ciascun anno, la comunicazione dei dati di tirature relativi all'anno precedente in conformità del modello T.

Art. 7

Produttori indipendenti

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, i produttori indipendenti, come definiti dall'art. 2 comma 4, della legge 30 aprile 1998, n. 122, sono tenuti ad inviare, entro il 15 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione contenente dati relativi all'attività svolta nel corso dell'anno precedente, in conformità dei modelli A e V.

Art. 8

*Dichiarazione dei soggetti controllanti le emittenti nazionali
ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 della legge 122/98*

1. I soggetti diversi dalle persone fisiche che si trovano in posizione di controllo, ai sensi dall'art. 2, commi 17 e 18, della legge 249/97, rispetto ad alcuno dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 3 della presente delibera, e che effettuano investimenti secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 della delibera 9/99/CONS, sono tenuti ad inviare una comunicazione redatta in conformità dei modelli A e Q2/C entro il 31 luglio di ogni anno. I dati da inviare sono riferiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 9

Pubblicazione dei prospetti di bilancio

1. I soggetti di cui all'art. 11, comma secondo, numeri 1) e 2) della legge 5 agosto 1981, n. 416, tenuti a pubblicare, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio d'esercizio, pubblicano altresì un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale, in conformità con il modello P presentato in sede di comunicazione al 31 luglio.

TITOLO III

COMUNICAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

Art. 10

Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici

1. Le amministrazioni statali, le regioni, gli altri enti pubblici, inclusi gli enti territoriali e gli enti pubblici economici, nonché le aziende sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40.000 abitanti, hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le loro spese di carattere pubblicitario relative a ciascun esercizio finanziario.

2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità ai modelli A ed "Enti Pubblici".

3. La comunicazione va inviata anche nel caso in cui non siano state effettuate spese pubblicitarie. Fanno eccezione i comuni con meno di 40.000 abitanti, i quali sono tenuti ad effettuare la comunicazione solo nel caso in cui vi siano state spese.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11

Modelli

1. Ciascuna comunicazione deve essere effettuata in conformità dei modelli allegati alla presente delibera come sua parte sostanziale.

2. L'Autorità si riserva, in ogni momento, di chiedere, in relazione alle esigenze delle specifiche situazioni, la trasmissione di ulteriori atti, comunicazioni o documenti ritenuti utili.

Art. 12

Trasmissione

1. L'informativa e le ulteriori comunicazioni di cui alla presente delibera vanno spedite a mezzo raccomandata o consegnate direttamente presso la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. L'Autorità potrà prevedere, con una successiva deliberazione, in via sperimentale e quale modalità aggiuntiva e non sostitutiva di quanto previsto al precedente comma 1, che la compilazione e l'invio dell'Informativa nonché le ulteriori comunicazioni di cui alla presente delibera, sia effettuata per via telematica.

Art. 13

Informatizzazione

1. La documentazione pervenuta all'Autorità a norma della presente delibera può essere archiviata otticamente secondo tecniche informatiche ed essere distrutta dopo l'archiviazione dell'immagine, secondo le norme vigenti.

2. La conformità all'originale è attestata su ogni immagine del documento archiviato otticamente, che sostituisce a tutti gli effetti il documento cartaceo

Art. 14

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente delibera sono applicabili le sanzioni previste dall'art. 1, commi 12, 41, 42 e 43, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650.

Art. 15

Abrogazione

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito *web* dell'Autorità: *www.agcom.it*.

Napoli, 24 aprile 2002

Il Presidente

ENZO CHELI

PUBBLICITÀ

Delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

Il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 luglio 2001 e in particolare nella sua prosecuzione del 26 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera. b), n. 5;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, recante “Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante “Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

VISTO il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante “Regolamento in materia di sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante: “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000”;

UDITA la relazione del commissario relatore dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art.1

1. L’Autorità adotta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente la pubblicità radiotelevisiva e le televendite.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell’allegato “A” alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.

3. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

4. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell’Autorità: *www.agcom.it*

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell’Autorità ed entra in vigore il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Napoli, 26 luglio 2001

Il Commissario relatore
GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione
PIERLUIGI MAZZELLA

Allegato A
alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001

Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a)* per Autorità: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- b)* per emittenti: i soggetti che, sottoposti alla giurisdizione italiana, hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi radiotelevisivi e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi;
- c)* per pubblicità: ogni forma di messaggio televisivo o radiofonico trasmesso a pagamento o dietro altro compenso da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigianale o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- d)* per *spot* pubblicitari: forma di pubblicità di contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive;
- e)* per televendita: offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- f)* per telepromozione: forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva o radiofonica nell'ambito di un programma al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;
- g)* per pubblicità clandestina: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire fini pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;
- h)* per autopromozione: annunci dell'emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;
- i)* per tempo lordo: criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie.

Art. 2

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento reca disposizioni attuative in materia di pubblicità radiotelevisiva e di televendite, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente regolamento si applicano sia alla concessionaria pubblica sia ai concessionari privati, nonché a tutte le emittenti, come definite all'articolo 1, comma 1, lettera b).

*Sezione II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MESSAGGI PUBBLICITARI E TELEVENDITE
E LORO MODALITÀ DI INSERIMENTO DURANTE I PROGRAMMI

Art. 3

*Riconoscibilità del messaggio pubblicitario
rispetto al resto del programma*

1. La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita.

2. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita.

3. L'Autorità assume ogni opportuna iniziativa affinché nei codici di autodisciplina pubblicitaria sia prevista l'adozione di un unico segnale di interruzione pubblicitaria, riconoscibile su tutte le emittenti, nel corso della programmazione dedicata ai minori.

4. I messaggi pubblicitari, incluse le telepromozioni e le televendite, in qualsiasi forma trasmessi, non possono essere presentati dal conduttore del programma in corso nel contesto dello stesso. Nella pubblicità diffusa prima, o dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi cartoni animati.

5. I messaggi sopraindicati non possono inoltre fare richiamo, né visivamente né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.

6. La pubblicità e le televendite che imitano o costituiscono la parodia di un particolare programma non debbono essere trasmesse prima o dopo la sua trasmissione, né durante i suoi intervalli.

7. È vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali.

Art. 4

Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive

1. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

2. Il calcolo della durata del programma ai fini delle modalità di inserimento delle interruzioni, in tutte le ipotesi di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuato secondo il criterio del tempo lordo, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera i) del presente regolamento.

3. Nei programmi composti di parti autonome, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto negli intervalli o tra le parti autonome.

4. Tra la fine di un'interruzione pubblicitaria e l'inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno 20 minuti.

5. Nella trasmissione di eventi sportivi, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o nelle sue pause, ove l'inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l'azione sportiva.

6. I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite.

7. Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, dall'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto.

8. Nei casi di cui ai commi 3 e 5, la riconoscibilità del messaggio pubblicitario deve essere evidenziata con i mezzi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. La durata dei predetti spot è computata ai fini dei limiti di affollamento previsti.

9. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, non si applicano alle emittenti televisive locali, ai sensi e nei casi previsti dall'art. 3, comma 6, della legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 5

Esclusioni dai limiti di affollamento

1. Fermi restando i limiti di affollamento previsti ai sensi della normativa vigente, le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento.

Art. 6

Disciplina sanzionatoria

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

2. Fatte salve le specifiche sanzioni stabilite per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui al presente regolamento, sono applicabili in ogni altro caso le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

I. AZIONI VOLTE AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI PLURALISMO E DI CONCORRENZA

Delibera n. 28/01/CONS del 16 gennaio 2001

Procedimento di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS: “Avvio dell’istruttoria”

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 gennaio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO in particolare, l’articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera del 6 dicembre 2000 n. 846/00/CONS recante - “Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 249/97” - ed, in particolare, il secondo comma che prevede che le parti, le società Stream s.p.a. e Telepiù s.p.a., possano richiedere l’apertura di una istruttoria volta alla verifica dell’applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento, ai fini della decisione nel merito sull’esposto di cui alla stessa delibera;

VISTA l’istanza del 9 gennaio 2001 presentata nei termini dalla società Stream e pervenuta in data 10 gennaio 2001;

CONSIDERATA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione del 10 gennaio 2001 di valutare positivamente l’istanza presentata dalla società Stream dando mandato al direttore del competente Dipartimento regolamentazione di predisporre lo schema di provvedimento di avvio dell’istruttoria, che verrà sviluppata d’intesa con il Servizio affari giuridici e comunitari;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. L’Autorità, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, avvia l’istruttoria volta alla verifica dell’applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS.

2. All’ing. Roberto Viola è affidato l’incarico di responsabile del procedimento, secondo le previsioni di cui al comma 2, del medesimo articolo 4.

3. L’istruttoria si svolge secondo le norme del menzionato regolamento, nel quale è, altresì, disciplinata la partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

4. Il procedimento si conclude entro centoventi giorni dalla data di adozione della presente delibera, salve le sospensioni dei termini previste dal richiamato regolamento.

La presente delibera è notificata alle società citate in premessa ai sensi e con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1 ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 16 gennaio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 278/01/CONS del 4 luglio 2001

Chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 28/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTI in particolare gli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

VISTA la delibera n. 28/01 di avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 delle delibera n. 846/00/CONS;

CONSIDERATA la relazione finale presentata dal responsabile del procedimento;

VISTA la proposta di chiusura dell'istruttoria presentata dal predetto responsabile ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento in premessa citato;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del regolamento indicato in premessa dichiara conclusa l'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 delle delibera n. 846/CONS.

2. Il responsabile del procedimento provvede all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, così come autorizzate dal Consiglio, ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1 del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento stesso.

3. Il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie conclusive da parte dei soggetti di cui al precedente comma è perentoriamente fissato in 10 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie.

La presente delibera è notificata, unitamente alle risultanze istruttorie e secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web www.agcom.it*.

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore
ANTONIO PILATI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ANTONIO CATRICALÀ

Delibera n. 279/01/CONS del 4 luglio 2001

Fissazione dell'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 4 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO in particolare l'articolo 2 della sopracitata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 28/01/CONS di avvio dell'istruttoria;

VISTA la delibera n. 278/01/CONS di chiusura dell'istruttoria relativa al medesimo procedimento;

CONSIDERATA la necessità di fissare la data dell'audizione conclusiva ai sensi dell'articolo 16 del menzionato regolamento;

UDITA la relazione del commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità fissa la data dell'audizione conclusiva, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento indicato in premessa, per il giorno 18 luglio 2001, alle ore 11.00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

2. Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del citato regolamento, nel corso dell'audizione conclusiva, sono sentiti i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del regolamento medesimo, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne facciano motivata richiesta.

3. La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento e pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web www.agcom.it*.

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Delibera n. 295/01/CONS dell'11 luglio 2001

Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'11 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 di istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTO, in particolare, l'articolo 2 della sopra citata legge concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 28/01 di avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS;

VISTA la delibera n. 278/01/CONS di chiusura dell'istruttoria avviata con delibera n. 28/01/CONS;

VISTA la delibera n. 279/01/CONS di fissazione dell'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS;

VISTA l'istanza presentata nei termini dalla società Stream s.p.a. e pervenuta il giorno 11 luglio 2001;

VISTO in particolare l'art. 15, comma 4, del menzionato regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni;

RITENUTO di accogliere l'istanza della società Stream s.p.a.;

UDITA la relazione del Commissario dott. Antonio Pilati relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento indicato in premessa, proroga di ottanta giorni il termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS, e fissa il termine per il deposito delle memorie conclusive per il giorno 10 settembre 2001 e la data dell'audizione conclusiva per il giorno 18 settembre 2001, alle ore 11.00, presso la sede dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B5.

2. La presente delibera è notificata, secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 del menzionato regolamento, ai soggetti che partecipano al procedimento ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito web *www.agcom.it*.

Napoli, 4 luglio 2001

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Delibera n. 346/01/CONS del 7 agosto 2001

Termini e criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9, 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249

Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2001, n. 198

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 7 agosto;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, e, in particolare, gli artt. 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9 e 11;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”, ed, in particolare, gli artt. 8, comma 17, e 15, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989”, e, in particolare, l’art. 2 della convenzione;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante “Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992 n. 483, e, in particolare, l’art. 3;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: “Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, in particolare, l’art. 11 comma 1;

VISTO il d.P.R. 28 marzo 1994, recante: “Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale”;

VISTO il d.P.R. 8 febbraio 2001, recante: “Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2000/2002” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 2001, n. 93;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante “Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive”, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la propria delibera del 30 ottobre 1998, n. 68/98, recante approvazione del “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1998, n. 263;

VISTA la propria delibera del 25 novembre 1998, n. 77/98, recante “Istituzione del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali”, ed il Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, approvato dal predetto Comitato, in data 18 maggio 2000;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 1998, n. 78/98, recante “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e, in particolare, l’art. 3, comma 2;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante “Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2001 n. 66, e, in particolare, gli artt. 1 e 2 bis;

VISTE le memorie presentate dalla società Telepiù in data 31 maggio 2000, 7 settembre 2000, 17 ottobre 2000 e l'11 maggio 2001;

VISTE le memorie presentate dalla Mediaset s.p.a. in data 31 maggio 2000 e nella audizione tenutasi in data 3 maggio 2001;

VISTO il documento di linee guida sulla Nuova Rai Tre inviato all'Autorità in data 11 ottobre 2000 dalla Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. e per suo tramite alla Commissione bicamerale di vigilanza e la documentazione presentata il 3 maggio 2001;

VISTO il parere della Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi approvato nella sua seduta dell'8 febbraio 2001;

SENTITE dinanzi al Consiglio in data 3 maggio 2001 separatamente le società Mediaset s.p.a., Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a., Telepiù s.p.a.;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l'individuazione dei criteri per la definizione del termine di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, quanto segue:

1. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, la legge 31 luglio 1997, n. 249, all'art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilità di risorse fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale il parametro dell'irradiazione del 20 per cento delle reti televisive analogiche, individuate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze redatto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e dei criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione effettuata dall'Autorità con la delibera n. 68/98, il numero delle reti a copertura nazionale è stato determinato in diciassette, di cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, non consente, dunque, di rilasciare ad un medesimo soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, ad esclusione della concessionaria pubblica, concessioni che permettano di irradiare più di due reti televisive nazionali.

2. Transitoriamente, l'art. 3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente prevista, dall'art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive private, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Sancire la fine del periodo transitorio, mediante l'indicazione del termine a partire dal quale la trasmissione deve avvenire esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai sensi del successivo comma 7, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti, la fissazione di tale termine all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi così ricevuti.

3. Il termine di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal quale deve proseguire la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l'esercizio in via transitoria della rete eccedente deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni.

4. Contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7, l'Autorità deve anche stabilire il termine entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso articolo l'Autorità indica il termine entro cui deve essere istituita tale emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della concessionaria pubblica e previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

5. La Commissione parlamentare si è espressa l'8 febbraio 2001 formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il quadro normativo dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/97. Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le im-

prese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità. A questo fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria l'esatta coincidenza del termine previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, relativo all'abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovrà essere istituita l'emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale intervento, essa ha invitato l'Autorità a considerare, nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali cambiamenti di scenario intervenuti dopo l'approvazione della legge n. 249/97 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale che consentono un più efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via, un incremento del numero dei programmi diffusi e, quindi, dei potenziali operatori.

6. La legge 20 marzo 2001, n. 66 delinea le condizioni normative per l'immediato avvio delle trasmissioni digitali terrestri mirando, con alcune disposizioni di grande incisività, ad accelerarne lo sviluppo. La legge fissa una data molto ravvicinata (fine 2006) per la cessazione delle trasmissioni analogiche; attribuisce agli attuali concessionari un ruolo di primo piano che si manifesta per alcuni di essi con obblighi, nella fase di sperimentazione, di natura quasi pubblica, quali la riserva a programmi o servizi di terzi del 40% della capacità trasmissiva; distingue fra operatori che gestiscono la rete di trasmissione e operatori che forniscono contenuti e servizi. In questo modo si forma, accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, una terza modalità diffusiva, in prospettiva molto consistente, che estende il perimetro dei sistemi alternativi alla diffusione terrestre in tecnica analogica e accelera lo sviluppo delle famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi in forme diverse da quella tradizionale.

7. I parametri di riferimento per procedere alla determinazione del termine entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti stabiliti, dall'art. 2, comma 6, per le concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall'art. 3, comma 11, per le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque contenuti nella legge n. 249/97, nelle osservazioni espresse dalla Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001. Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/94 in ordine alla necessità di operare un bilanciamento tra l'allargamento delle voci a cui assentire l'accesso all'emittenza nazionale privata e l'esigenza di tenere conto delle realtà economiche comunque esistenti rispetto alle quali gli interventi deconcentrativi non devono avere un effetto punitivo.

8. Per la determinazione del termine di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, finalizzato alle operazioni di sistema sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, occorre in via preliminare valutare lo sviluppo (attuale e prospettico) delle trasmissioni via cavo, via satellite e in generale delle trasmissioni svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la diffusione terrestre in tecnica analogica.

9. Per quanto riguarda le infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro sviluppo in Italia è rimasto finora a uno stato poco più che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente è la rete realizzata da Telecom Italia nell'ambito del cd. "Progetto Socrate" a partire dal 1996. Destinata in origine ad un'esecuzione in tempi molto rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di raggiungere nel successivo quadriennio una penetrazione nelle famiglie italiane addirittura superiore al 50%), la rete "Socrate" è stata, invece, di fatto abbandonata negli anni successivi: nell'ottobre 2000, secondo i dati forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni "passate", ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000 le abitazioni provviste della terminazione fino all'appartamento. Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è potenzialmente in grado di accedere alla televisione via cavo, solo lo 0,3% lo è realmente, e ciò quasi esclusivamente nei maggiori centri urbani, senza un'equa distribuzione sul territorio nazionale. D'altro canto, le amministrazioni comunali di alcune città d'arte, come per esempio Siena, hanno avviato iniziative di valorizzazione delle infrastrutture via cavo esistenti, mentre, nelle maggiori città, operatori alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi per trasmissioni a larga banda. Le reti nelle città storiche hanno però al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla operatività commerciale delle reti a larga banda non è prevedibile, su scala significativa, prima del 2003.

10. Il numero di famiglie italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere segnali televisivi inviati via satellite è stimabile intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta compresa fra l'11% e il 13% la quota di fa-

miglie dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo dell'utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo nel periodo 2000-2006, commissionato dall'Autorità alla società Eurisko e completato nell'aprile 2000, stima a quella data 1,8 milioni di abitazioni dotate di parabola. L'indagine Eurisko comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte del pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti. La televisione via cavo e via satellite (i due sistemi trasmissivi sono considerati, a questo livello dell'analisi, in maniera unitaria) ne emerge fortemente connotata come televisione a pagamento, che si caratterizza per un'offerta di programmi molto definita (sport, film) e si distingue nettamente dalla televisione in chiaro. La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e valutazioni dei fattori qualitativi ha originato 5 scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno dei quali dotato di una differente velocità evolutiva. Quello cui Eurisko attribuisce una maggiore probabilità di realizzazione prevede nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20% del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%.

11. Ad integrazione dell'analisi Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali istituito dall'Autorità e riportati nel Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000 si è sviluppata un'offerta non trascurabile di canali in chiaro via satellite, che è destinata a crescere in funzione dell'incremento del numero di impianti di ricezione presso le singole unità abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre il 75% (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali, per un totale di circa 750.000 condomini, di cui circa la metà provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere la televisione analogica e con successivi interventi, dal costo contenuto, consentiranno di ricevere la televisione digitale. In quest'ottica si colloca il comma 13 dell'art. 2 bis introdotto dalla legge n. 66/2001 che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, considera le opere di installazione di nuovi impianti come innovazioni necessarie ai sensi dell'art. 1120, comma 1, codice civile per le cui deliberazioni si applica la norma di cui all'art. 1136, terzo comma, codice civile.

12. Accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, appare opportuno considerare anche la televisione digitale terrestre fra le forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall'art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva si caratterizza, sotto il profilo sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione, di essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa fisica in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle frequenze. Dall'altro, si collocano tutti i sistemi di trasmissione (cavo, satellite, digitale terrestre) che non condividono gli elementi ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo per un verso e la diffusione digitale terrestre per l'altro.

13. A differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e via satellite, è difficile, allo stato, stimare con metodi empirici la curva di sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l'impulso di una forte volontà politica: non è l'esito di una scelta di investimento effettuata in autonomia dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un'opzione di politica industriale, una svolta di innovazione conseguente a una decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il Paese. Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all'estero: nessun altro Paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in chiaro; negli altri Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come complemento e non come sostituzione della trasmissione terrestre analogica e i protagonisti del passaggio sono gli operatori della televisione a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere una piattaforma pay a quelle già esistenti (via satellite e via cavo).

14. Per costruire una plausibile curva di penetrazione della televisione digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a quello cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica; del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono possibili tra concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La prima data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione (100% delle famiglie italiane) sarà in gra-

do di ricevere i segnali digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le trasmissioni analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga per servire una parte minoritaria della popolazione; la terza corrisponde a una situazione in cui gli operatori avranno ormai effettuato cospicui investimenti sia per acquistare impianti e rami di azienda sia per attrezzare siti e postazioni e quindi, per rientrare dei capitali impegnati, sono stimolati a servire quote già rilevanti di popolazione. Alla luce della valenza propriamente politica sottesa all'introduzione della televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne una plausibile curva di penetrazione, non si può che fare riferimento alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una situazione in cui tutta la popolazione italiana, e dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di ricevere i segnali digitali, è lecito supporre che a metà del percorso, secondo una previsione di crescita media, considerando un modello di innovazione tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti della televisione digitale terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale.

15. Se si combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo con gli scenari derivati dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo della diffusione digitale terrestre, è possibile prevedere che una quota piuttosto cospicua della popolazione italiana potrà, già nel corso del 2003, ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere a modalità di diffusione televisiva diversa da quella prevalente per via terrestre in tecnica analogica. Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003 la quota delle famiglie in grado di accedere a modalità alternative di diffusione televisiva potrà superare un terzo del totale e a metà del 2004 potrà aver superato la metà del totale.

16. Per definire il termine di trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma codificata, e di trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo, integrata dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti di effettività e congruità fissati dall'articolo 3, comma 7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti che devono liberare risorse frequenziali, il principio della continuità operativa, legittimandole a proseguirne l'esercizio, principio che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul Piano per la Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell'assenza di "carattere punitivo per le imprese". Tali principi devono, tuttavia, rivelarsi compatibili con il fine deconcentrativo che ispira l'articolo 3, comma 7, in quanto norma che dà esecuzione alla sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale.

17. Al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la necessità di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50% di popolazione coperta dai sistemi di trasmissione alternativi alla via terrestre analogica (satellite, cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento delle risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede ridursi in linea consequenziale la copertura, l'audience e il valore dei contratti pubblicitari. Dall'altro, tale soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con una copertura ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree più appetibili dal punto di vista pubblicitario, garantisce una continuità operativa e funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15, la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003.

18. Le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97 valgono anche per il trasferimento della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi i trasferimenti si fonda non solo su quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della rete deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di procedere ad una valutazione di sistema in vista della redazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Le medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche per la determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito l'Autorità condivide pienamente quanto espresso dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai Tre.

19. Poiché tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo quanto le simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della data fissata, dei margini di oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell'Autorità effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all'avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La verifica viene effettuata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro, adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e momento in cui sarà possibile disporre di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare le necessarie valutazioni.

20. Se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere superiore al 45% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato, l'Autorità potrà anticipare il termine del 31 dicembre 2003.

UDITE le relazioni dei commissari dott. Antonio Pilati e dott. Giuseppe Sangiorgi, relatori ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. La data stabilita per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249/97 è il 31 dicembre 2003.

2. L'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il termine di cui al comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai punti 19 e 20.

La presente delibera è notificata alle società Mediaset s.p.a., Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a. e Telespazio s.p.a.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 agosto 2001

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Delibera n. 401/01/CONS dell'11 ottobre 2001

Verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS

Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2001, n. 289

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 10 ottobre 2001 ed in particolare nella sua prosecuzione dell'11 ottobre;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, concernente il divieto di posizioni dominanti;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, come convertito dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;

VISTO il provvedimento del 14 giugno 2000, n. 8386 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relativo al procedimento n. A274 - *Stream/Telepiù*, pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 23/2000;

VISTO il regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni, adottato con delibera del 23 marzo 1999, n. 26/1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera del 16 gennaio 2001, n. 28/01/CONS, di avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera del 6 dicembre 2000, n. 846/00/CONS;

VISTA la delibera del 4 luglio 2001, n. 278/01/CONS che dispone la chiusura dell'istruttoria finalizzata alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento;

VISTA la delibera del 4 luglio 2001, n. 279/01/CONS, di fissazione dell'audizione conclusiva del citato procedimento;

VISTA la delibera dell'11 luglio 2001, n. 295/01/CONS recante proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Il procedimento

1.1. Le parti

1.1.1. Stream s.p.a.

1. Stream s.p.a. (di seguito Stream) è una società creata da Stet s.p.a. nel 1993 allo scopo di sviluppare e fornire servizi multimediali interattivi (quali *video on demand*, *pay per view*, *home banking*, *home shopping*). Stream, il cui capitale sociale era interamente detenuto da Stet s.p.a. (poi Telecom Italia s.p.a., di seguito Telecom Italia) - società controllante la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni e a prevalente partecipazione statale tramite l'Iri - ha operato fino alla fine del 1997 essenzialmente come *service provider*, trasportando via cavo il segnale relativo a programmi e canali prodotti da terzi.

2. La legge 6 agosto 1990, n. 223, recante norme di disciplina dell'emittenza radiotelevisiva, vietando il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva ad enti pubblici, anche economici, e a società a prevalente partecipazione pubblica (articolo 16, comma 12), impediva a Stream di operare quale emittente televisiva abilitata a trasmettere propri programmi. Il comma 11 dello stesso articolo escludeva, peraltro, il rilascio della concessione a società che non avessero per oggetto sociale l'esercizio di attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Stream ha mutato nel 1998 il suo oggetto sociale, onde conformarsi a tale previsione. Tale condizione soggettiva era del resto ostativa anche ai fini del rilascio della autorizzazione ministeriale alla "distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo", per effetto del rinvio operato dall'articolo 9 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73 alle disposizioni della citata legge n. 223/90.

3. Stream, svolgendo attività di *service provider*, permetteva la distribuzione, attraverso la rete cablata della sua controllante, del segnale delle emittenti televisive autorizzate alla diffusione via cavo. Nell'ottobre del 1997, in seguito alla fusione per incorporazione di Telecom Italia in Stet, la quota di controllo del Tesoro nella nuova Telecom Italia andava al di sotto della soglia del 50%. Peraltro, la legge 31 luglio 1997, n. 249, all'articolo 4, comma 8, vietava, fino al 1° gennaio 1998, alle società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni di realizzare produzioni radiotelevisive.

4. Pertanto, l'impedimento, in capo a Stream, di operare quale emittente televisiva, prima derivante, in relazione all'articolo 16, comma 12, della legge n. 223/90, dalla prevalente partecipazione pubblica nel suo capitale, si è protratto fino al 1° gennaio 1998 per effetto del divieto di cui alla legge n. 249/97. Dalla predetta data, l'attività di Stream può ormai riguardare la televisione criptata ed in chiaro via satellite e via cavo e la televisione criptata via etere. Cessata la prevalente partecipazione pubblica in esito alla privatizzazione dell'azionista Telecom Italia e venuto meno, dal 1° gennaio 1998, il divieto per la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni di realizzare produzioni televisive, Stream ha ampliato il proprio oggetto sociale ed ha iniziato l'attività di emittente televisiva a pagamento, offrendo al pubblico servizi di televisione a pagamento, via cavo e via satellite. In data 18 maggio 1998 Stream ha avviato le trasmissioni digitali satellitari, dando inizio alle attività commerciali.

5. Stream è inoltre presente direttamente nei servizi tecnico-amministrativi per i propri abbonati (controllo degli abbonamenti, autorizzazione all'accesso, fatturazione, ecc.).

6. Nel mese di giugno 1999, in seguito alla cessione di azioni da parte di Telecom Italia, nuovi azionisti hanno fatto ingresso nel capitale sociale di Stream, che è risultato, per l'effetto, così ripartito: Telecom Italia s.p.a.: 35%, News Television Ltd.: 35%, Cecchi Gori Group Fin.Ma.Vi. s.r.l.: 18%, Società Diritti Sportivi (SDS) s.p.a.: 12%. Peraltro, a seguito di aumento di capitale deliberato nel febbraio 2000 e di accordi di compravendita di azioni intervenuti tra i soci nell'aprile 2000, il capitale di Stream risulta posseduto, allo stato, con partecipazioni azionarie paritetiche, dalle sole Telecom Italia e News Television.

1.1.2. Telepiù s.p.a.

7. Telepiù s.p.a. (di seguito Telepiù) opera in Italia dal 1991 quale emittente televisiva a pagamento diffondendo programmi con tecnologia analogica via etere e, a partire dal 1996, con tecnologia digitale via satellite e, tramite Stream, via cavo. Con il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è stato previsto il passaggio graduale e obbligatorio della trasmissione televisiva in forma codificata dall'etere al cavo o al satellite e si è imposto alle emittenti a pagamento, per un periodo di due anni (dal 28 agosto 1995 al 28 agosto 1997), di diffondere il segnale televisivo con più mezzi trasmissivi (art. 11 del decreto-legge n. 323/93, come sostituito dalla citata legge di conversione). Dal settembre 1996, attraverso il marchio D+, Telepiù propone un'offerta televisiva a pagamento in digitale che si compone di circa 90 canali, di cui 37 video (canali *premium* e canali tematici) e 30 audio, oltre a un'offerta in *pay per view* articolata su 16 canali.

8. Dopo essere stata controllata congiuntamente, con il 45% ciascuno e per mezzo di accordi parasociali, dal gruppo Kirch e dalla società Nethold, Telepiù è stata rilevata nel corso del 1997 dal gruppo francese Canal Plus (di seguito Canal+) operante nel mercato della televisione a pagamento in vari Paesi europei. La compagine azionaria di Telepiù è suddivisa tra un 98% appartenente a Canal+ e un 2% di proprietà della Rai. Telepiù controlla diverse società, alcune delle quali (Europa Tv e Prima Tv), incaricate della funzione di editoria dei canali, acquisiscono i diritti televisivi presso i relativi titolari e producono sia i canali definiti *premium*

dall'emittente, sia i canali relativi allo sport. La società controllata Atena Servizi s.p.a. opera invece nella gestione dei servizi tecnico-amministrativi della piattaforma digitale ed acquisisce diritti di trasmissione di canali prodotti da altri soggetti per allestire l'offerta al pubblico.

1.2. I soggetti partecipanti all'istruttoria

1.2.1. e.Biscom

9. La società è quotata dal 30 marzo 2000 al Nuovo Mercato della Borsa di Milano dopo un IPO (*Initial Public Offering*) che ha reso possibile una raccolta finanziaria di oltre 3 mila miliardi di lire. e.Biscom oggi opera sul mercato con le società: FastWeb (56,5%), HanseNet (80%), Metroweb (33%), B2Biscom (99,8%), e.BisMedia (100%), Rai Click (40%), e.BisNews (100%), e.Voci (75,9%).

10. e.Bismedia s.p.a. (di seguito e.Bismedia) è una società attiva nel settore della distribuzione e commercializzazione di contenuti di carattere informativo e culturale attraverso mezzi di trasmissione elettronica e telematica. Il suo capitale sociale è interamente detenuto da e.Biscom s.p.a.

1.3. Le fasi del procedimento

11. Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella sua riunione del 16 gennaio 2001, ha disposto, con delibera n. 28/01/CONS, ai sensi dell'art. 4 del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni adottato con delibera n. 26/99, l'avvio dell'istruttoria volta alla verifica dell'applicazione del principio della tutela del pluralismo nello specifico mercato della televisione a pagamento ai fini di cui al comma 2 della delibera n. 846/00/CONS, affidando l'incarico di responsabile del procedimento al direttore del Dipartimento regolamentazione. L'Autorità ha comunicato l'apertura dell'istruttoria con la pubblicazione del testo della delibera sul suo sito *web*.

12. L'avvio del procedimento è stato notificato a Stream e Telepiù in data 18 gennaio mediante telefax, seguito da raccomandata con avviso di ricevimento. In seguito alla nota inviata il 6 febbraio all'Autorità da parte della società e.Biscom, ed a successive richieste, a sostegno della sua domanda di partecipazione, inviate il 21 febbraio e del 15 marzo, si ammetteva a partecipare e.Biscom al procedimento in oggetto.

13. Nella riunione del 4 luglio, il Consiglio dell'Autorità, con delibera n. 278/01/CONS, dichiarava conclusa l'istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento citato. Il responsabile del procedimento provvedeva all'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie, così come autorizzate dal Consiglio, ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, del menzionato regolamento, secondo quanto previsto dall'art. 15 del regolamento stesso. Nella medesima riunione, il Consiglio fissava la data dell'audizione conclusiva per il giorno 18 luglio 2001, con delibera n. 279/01/CONS, che veniva notificata ai soggetti partecipanti al procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento.

14. In data 11 luglio 2001 Stream presentava, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, istanza di accesso a tutti i documenti prodotti dalle parti nel corso del procedimento, di proroga del termine per la presentazione di osservazioni e memorie conclusive di cui alla delibera n. 278/01/CONS, di differimento dell'audizione del 18 luglio di cui alla delibera n. 279/01/CONS e di proroga del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento citato.

15. Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta dell'11 luglio 2001, in seguito all'istanza di Stream, disponeva, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del regolamento n. 26/99, con delibera n. 295/01/CONS, la proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS, fissando il termine per il deposito di memorie conclusive per il giorno 10 settembre 2001 e la data dell'audizione conclusiva per il giorno 18 settembre 2001.

1.4. Le audizioni delle parti nel corso del procedimento

16. In data 10 aprile, in seguito all'istanza del 26 marzo, Stream veniva convocata in audizione ed esprimeva la propria posizione in merito all'istruttoria, riservandosi di far pervenire un documento ad integrazione di una memoria presentata in audizione. Tale memoria perveniva in data 10 maggio. In data 1° giugno veniva sentita Telepiù, che si riservava di far pervenire una memoria a sostegno della propria posizione, che era inviata in data 11 giugno 2001.

1.5. *L'audizione conclusiva*

17. In data 18 settembre si è tenuta, con le società Stream e Telepiù, l'audizione conclusiva del procedimento avviato con delibera n. 28/01/CONS, secondo quanto disposto dalla delibera n. 295/01/CONS dell'11 luglio 2001. Telepiù aveva inviato nei termini stabiliti dalla citata delibera una memoria conclusiva.

1.6. *L'accesso ai documenti*

18. In data 19 gennaio, 19 aprile e 27 aprile 2001 pervenivano le richieste di accesso agli atti e ai documenti da parte di Telepiù. I rappresentanti di Telepiù esercitavano il diritto di accesso in data 16 febbraio, 26 aprile e 1° giugno 2001. Stream effettuava un accesso in data 17 luglio 2001. In data 19 aprile 2001 e 25 giugno 2001 pervenivano le richieste di accesso da parte di e.Biscom. Tali accessi erano effettuati il 24 aprile e 28 giugno 2001. Successivamente alla notifica alle parti della delibera n. 295/01/CONS, di proroga del termine di conclusione del procedimento, pervenivano due richieste di accesso da parte di Stream (in data 12 settembre) e di Telepiù (in data 7 settembre). Poiché soltanto Telepiù depositava la memoria, si provvedeva all'accesso con Stream in data 14 settembre 2001.

2. **Le risultanze istruttorie**

2.1. *Le argomentazioni delle parti*

2.1.1. Stream s.p.a.

19. Nel corso del procedimento, Stream depositava una memoria in seguito all'audizione tenutasi il giorno 10 aprile 2001. In essa, Stream sosteneva l'opportunità di identificare quale autonomo mercato di riferimento quello della televisione a pagamento. Essa, riportandosi alla definizione di pluralismo cosiddetto "esterno", così come formulata dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 826/88 e n. 420/94, ritiene che il concetto di pluralismo si sostanzia nella presenza di una pluralità di operatori, indipendentemente dal fatto che essi trasmettano programmi culturali, o eventi sportivi, film o attualità.

20. Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 249/97, Stream rileva che tale norma tuteli il pluralismo con diverse modalità. In primo luogo, con una disposizione di carattere generale (art. 2, commi 1 e 2); in secondo luogo, con disposizioni specifiche che si presentano come "figure sintomatiche" della clausola contenuta nella disposizione di carattere generale (art. 2, commi 2, 8, 14 e 15). Stream, a tal fine, sottolinea l'analogia della formulazione dell'art. 2 della legge n. 249/97 con quella dell'art. 3, comma 1, della legge n. 287/90, relativa all'"abuso di posizione dominante", ritenendo che, quando le disposizioni legislative sono formulate in tal modo, intendono stabilire un principio o un divieto generale, seguito da elencazioni esemplificative del primo. Ciò comporta che i divieti di cui al comma 8 della citata disposizione non esauriscono la figura del divieto di posizione dominante, stante la portata e la validità giuridica autonoma del comma 1.

21. In applicazione di quanto sopra detto, Stream ritiene che l'Autorità debba verificare se nei singoli mercati di riferimento nel settore televisivo, nella fattispecie, quello delle *pay-tv*, si vengano a costituire posizioni dominanti, applicando i criteri di giudizio tradizionalmente elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina. Sottolinea, inoltre, che tanto più strutturalmente oligopolistico è il mercato, tanto maggiore è l'esigenza di assicurare la presenza del maggior numero possibile di operatori; in altri termini, più intensa è la concentrazione economica degli operatori su un mercato, più fortemente si pone l'esigenza di tutela del pluralismo sul medesimo mercato.

22. Invoca, quindi, per quanto riguarda l'intervento provvedimentale dell'Autorità, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 2, che prevede che l'Autorità "adotti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni dominanti o lesive del pluralismo", "inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli atti od operazioni idonee a determinare una situazione vietata" e "dispone misure che incidano sulla struttura dell'impresa fissando un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione".

2.1.2. Telepiù

23. Telepiù depositava, nell'ambito del procedimento, due memorie. Una preliminare, in seguito all'audizione tenutasi il 1° giugno 2001 ed una conclusiva, alla quale si è integralmente riportata in occasione dell'audizione avanti al Consiglio del 18 settembre 2001. Telepiù sottolinea che la legge n. 249/97, ed in particolare il divieto di posizioni dominanti di cui all'articolo 2, hanno per obiettivo la tutela del pluralismo nell'informazione (comunicazioni, multimedialità ed editoria) e, strumentalmente, nelle connesse fonti di finanziamento. In particolare, l'interpretazione dell'art. 2 va condotta, secondo Telepiù, alla luce del principio della tutela del pluralismo, come individuato ed elaborato, innanzitutto, dalla Corte costituzionale, e poi dal susseguirsi della normativa in materia radiotelevisiva e dell'editoria. Telepiù evidenzia che l'art. 2 reca, al comma 8, specifici limiti e soglie che devono essere applicati tassativamente con riferimento ai mercati descritti, altrettanto tassativamente selezionati dal legislatore. Una diversa interpretazione aprirebbe un vuoto normativo, risultando indeterminate le regole da applicare per l'accertamento di una ipotetica posizione "dominante". Essa ritiene, inoltre, che la lesione del pluralismo possa conseguire esclusivamente da un'espressa violazione del dettato contenuto nella legge.

24. Non vi sarebbero, pertanto, alcuna libertà e alcuna discrezionalità per l'Autorità quanto all'individuazione di nuovi e diversi mercati di riferimento e di nuovi e diversi limiti e soglie da applicarsi, al fine di verificare la sussistenza di posizioni dominanti lesive del pluralismo. Anzi, la posizione dominante si configurerebbe come elemento strutturale e sarebbe definita *ex ante*, unitamente ai criteri e alle modalità attuative per la sua individuazione.

25. In ordine all'interpretazione dell'art. 2, comma 7, nella parte in cui fa riferimento a posizioni "comunque lesive del pluralismo", Telepiù ritiene che le previsioni della legge n. 249/97 debbano fondarsi su una lettura coordinata delle norme ivi contenute e dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, nonché sui principi ispiratori del nostro ordinamento, tra i quali quello di legalità. È evidente, infatti, che il passaggio relativo alle posizioni "comunque lesive del pluralismo" non possa essere letto nel senso di trasformare il potere dell'Autorità di vigilare sul rispetto di soglie stabilite (con riferimento a mercati individuati *ex ante*) dal legislatore, nel potere di sostituirsi a quest'ultimo nella definizione delle suddette soglie, nonché nell'individuazione a monte ed, *ex novo*, dei mercati di riferimento nel cui ambito le soglie stesse devono essere applicate.

26. Il legislatore - nella prospettazione di Telepiù - nell'attribuire all'Autorità i compiti di vigilanza e di intervento di cui all'art. 2, comma 7, ha voluto, contemporaneamente, predeterminarne l'ambito di operatività. Da un lato, infatti, ha individuato, al comma 8, i parametri in base ai quali stabilire la sussistenza o meno delle posizioni dominanti di cui al comma 1: nell'ambito di mercati definiti *ex ante*, il superamento di soglie predeterminate si traduce, automaticamente, in una presunzione di posizione vietata a fronte della quale sorge l'obbligo, per l'Autorità, di intervenire adottando "i provvedimenti necessari" per la sua eliminazione. Dall'altro lato, il legislatore, in considerazione del valore primario che il pluralismo, così come delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, riveste nell'ambito del sistema televisivo, ha inteso assicurare a tale principio una tutela ancor più penetrante. A tal fine, esso ha preso in considerazione anche quelle ipotesi in cui - pur in assenza del superamento delle soglie definite *ex ante* nell'ambito dei mercati tassativamente individuati al comma 8 e, dunque, pur in assenza di posizioni "dominanti" - siano ravvisabili, da parte di soggetti operanti nel settore radiotelevisivo, posizioni "comunque lesive del pluralismo". Le posizioni non dominanti ma comunque lesive del pluralismo, a fronte delle quali l'Autorità è chiamata ad intervenire dall'art. 2, comma 7, debbono essere individuate all'interno della legge n. 249/97 nelle fattispecie ivi tipizzate (violazione dei limiti stabiliti dall'art. 2, comma 6, e violazione del limite imposto dall'art. 3, comma 11).

27. Telepiù sottolinea, infine, il ruolo da essa rivestito come strumento di diffusione di una molteplicità di voci (di emittenti). Tramite la piattaforma digitale di Telepiù i cittadini hanno, infatti, la possibilità di accedere ad un'ampia offerta di contenuti televisivi, offerta che si caratterizza proprio per la consistente presenza di emittenti terze rispetto al gruppo Telepiù.

2.2. Il quadro normativo di riferimento

28. Nei settori delle comunicazioni, il contemperamento degli interessi relativi alla tutela della libertà di iniziativa economica e della libertà di manifestazione del pensiero impone l'individuazione di criteri relativi

alla concentrazione di risorse nei mercati dei media. In linea generale, tali criteri sono individuati con riferimento ai diversi mezzi impiegati.

29. Da una analisi comparata delle legislazioni di alcuni Stati membri, presi in esame nel presente procedimento per la peculiarità delle soluzioni adottate, si rileva che l'individuazione *ex ante* di soglie e/o limiti ha costituito la principale tecnica regolamentare utilizzata per garantire l'effettivo rispetto del pluralismo.

30. Nella normativa italiana, l'art. 2 della legge n. 249/97 costituisce la base giuridica fondamentale per la tutela del pluralismo. In esso il legislatore ha ravvisato, a tutela della pluralità di voci, la necessità di una salvaguardia rafforzata della competizione economica. Particolare rilevanza ha il comma 1, in quanto contiene una previsione di portata autonoma e vieta atti o comportamenti che abbiano come oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante nei settori:

- a) delle comunicazioni sonore e televisive realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, anche nelle forme evolutive;
- b) della multimedialità intesa come utilizzo congiunto di più mezzi comunicativi e reti di comunicazioni e sistemi di distribuzione;
- c) dell'editoria anche elettronica.

Ciascun settore sopraindicato è generalmente composto da una serie di mercati collegati relativi alla produzione dei contenuti, alla diffusione degli stessi ed alla fornitura di servizi associati ovvero alla raccolta di risorse per mezzo della pubblicità. In ciascun settore sopraindicato l'analisi da svolgere focalizza quegli atti e comportamenti i quali, in termini di concentrazione di mezzi tecnici ed economici, in senso sia orizzontale sia verticale, incidono sull'attività economica in modo tale da restringere la pluralità delle voci presenti sul mercato. In alcuni casi il legislatore ha esplicitamente previsto dei limiti specifici nei mercati che attengono a ciascun settore.

31. Occorre dunque, in via preliminare, individuare, ove esplicitamente indicati, i limiti introdotti dal legislatore a tutela del pluralismo applicabili ai mercati sottesi ai settori di cui all'art. 2, comma 1. Successivamente, qualora la fattispecie in esame non rientri in un caso già individuato dalla legge, occorre identificare, in ciascun settore indicato dall'art. 2, comma 1, quegli atti o comportamenti che, avendo come scopo o effetto la concentrazione di risorse tecniche o economiche, possono determinare una restrizione della libertà di espressione ovvero di informazione.

32. Il quadro legislativo nazionale individua criteri di soglia *ex-ante* relativi sia a ipotesi di concentrazioni orizzontali delle risorse in settori specifici (o monomedia), sia a casi di concentrazioni incrociate (o multimedia).

33. Per quanto concerne le concentrazioni monomedia, nel settore delle comunicazioni sonore, l'art. 2, comma 8, lett. b), della legge n. 249/97 individua i limiti alla raccolta delle risorse del settore radiofonico. Tale norma va integrata con i limiti alla raccolta delle risorse tecniche in capo al medesimo soggetto esercente l'attività di radiodiffusione sonora definiti all'art. 2, comma 6. Relativamente alla radiodiffusione televisiva, l'art. 2, comma 8, individua, alla lett. a), i limiti applicabili ai soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale e, alla lett. c), quelli applicabili ai soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite. Con riferimento all'editoria, l'art. 3, comma 1, della legge n. 416/81, come modificata dalla legge n. 67/87, individua le posizioni dominanti nel mercato editoriale. L'applicabilità di tale norma anche all'editoria elettronica dovrebbe discendere non solo dall'art. 2, comma 1, che esplicitamente fa menzione dell'editoria "anche elettronica", ma anche dall'art. 1, comma 1, della legge n. 62/2001. Restano, però, ancora da verificare le modalità operative per adeguare tali limiti alla diffusione di un prodotto editoriale elettronico, per il quale risulta difficile immaginare una quantificazione in termini di tiratura.

34. Relativamente alle concentrazioni multimedia, l'art. 15, comma 4, della legge n. 223/90 disciplina gli incroci tra radiodiffusione televisiva e sonora. L'art. 15, comma 1, della legge n. 223/90 disciplina, invece, le concentrazioni tra radiodiffusione televisiva ed editoria. Ai limiti tecnici dettati dalla legge n. 223/90, la legge n. 249/97 ha aggiunto le previsioni dell'art. 2, comma 8, lettera d).

35. Occorre infine notare che le emittenti televisive a pagamento, da un lato, si collocano nei mercati di cui al comma 8, lett. a) e c) della legge n. 249/97, e, dall'altro lato, sono oggetto di una disciplina speciale all'articolo 3, comma 11 della legge 249/97 e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 15/99, come convertito dalla legge n. 78/99, che prevede specifiche norme anti-concentrazione in materia di diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi.

3. Valutazione della fattispecie

3.1. I criteri per valutare le posizioni dominanti ai fini della tutela del pluralismo nella televisione a pagamento

36. L'obiettivo dell'art. 2 della legge n. 249/97 è di pervenire ad una struttura dei mercati rilevanti idonea a realizzare il pluralismo delle voci nei settori delle comunicazioni. A tale fine, la verifica è volta, in attuazione delle garanzie costituzionali previste dall'art. 21, da un lato a garantire che nei mezzi di comunicazione vi sia una pluralità di voci, opinioni, tendenze sociali, politiche e religiose e dall'altro ad assicurare un accesso effettivo in quei particolari mezzi di comunicazione che utilizzano reti elettroniche.

37. Alla luce di giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale e di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge 249/97, il primo aspetto, relativo alla garanzia della pluralità di voci, concerne quello che nella terminologia della Corte si configura come pluralismo esterno, inteso come possibilità di ingresso, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, comma 1, di quante più fonti consentano i mezzi tecnici, senza il pericolo per voci autonome o di essere emarginate a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di pochi, o di essere menomate nella loro autonomia. Il secondo profilo, relativo alla garanzia di accesso, che la Corte costituzionale qualifica come pluralismo interno riferendosi, in particolare, al servizio pubblico radiotelevisivo, si traduce, in un contesto moderno, nella effettiva possibilità che una molteplicità di voci informative e di produzioni di valore culturale abbiano accesso alle differenti piattaforme tecniche che consentono la diffusione dei suoni, immagini e dati. La garanzia dell'accesso riveste particolare importanza nei casi in cui sia necessario tutelare l'accesso alle reti elettroniche da parte di fornitori di contenuti indipendenti.

38. L'art. 2, comma 1, nel dettare previsioni di carattere generale in ordine alla valutazione delle posizioni dominanti eventualmente sussistenti nel settore delle comunicazioni inteso nella sua globalità, si pone come norma di chiusura e di garanzia del sistema volta a coprire le fattispecie la cui disciplina non si esaurisce nelle soglie identificate dalla legge. Alla luce del comma 1, occorre, dunque, verificare se nel settore delle comunicazioni sonore e televisive, e in particolare in relazione a soggetti operanti nella televisione a pagamento, sia stato compiuto qualche atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante, sia in termini di restrizione della pluralità di voci, sia in termini di restrizione all'accesso.

39. Il mercato televisivo italiano presenta caratteristiche che lo distinguono da quelli degli altri maggiori paesi europei, in ragione sia di una forte concentrazione delle risorse in ambito nazionale, sia di una notevole frammentazione dell'emittenza locale. Le reti alternative di trasporto televisivo mantengono una penetrazione marginale nella televisione via cavo che potrà decollare solo nel prossimo futuro, in relazione al successo di una serie di iniziative da poco avviate. Per contro si manifesta un *trend* espansivo nella televisione via satellite. Il numero delle famiglie "multicanale" in grado di accedere ad un ampio ventaglio di programmi televisivi è cresciuto sensibilmente in seguito all'espansione degli abbonamenti alla televisione via satellite, ma continua ad essere inferiore rispetto alla media europea. Viceversa, la penetrazione della televisione via satellite in chiaro risulta in notevole crescita grazie alla diffusione delle parabole tra le famiglie italiane. Il panorama si arricchirà ulteriormente con l'introduzione della televisione in tecnica digitale su frequenze terrestri e con la conseguente riduzione dei costi dal lato dell'offerta. Il mercato dei servizi di televisione a pagamento risulta allo stato caratterizzato dalla presenza di due soggetti che competono sulla base di due piattaforme tecnologiche e di contenuti differenziati.

40. Per valutare se il numero di voci presenti nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, ha subito restrizioni da parte di soggetti operanti nel mercato della televisione a pagamento, occorre fare riferimento, ai fini dell'analisi, ai contenuti della loro programmazione. Come anche evidenziato dalla Commissione europea ⁽¹⁾, i contenuti televisivi che presentano una particolare attrattività per gli spettatori sono gli eventi sportivi e le opere cinematografiche. Entrambi sono rilevanti per la tutela del pluralismo. In particolare, le opere cinematografiche contribuiscono in modo significativo alla promozione del maggior numero possibile di opinioni, tendenze e correnti di pensiero, siano esse politiche, sociali o culturali, presenti nella società. Soggetti operanti nella *pay-tv* possono, in virtù di atti o comportamenti, anche per il tramite di società controllate o collegate, operare restrizioni in senso verticale e, soprattutto, in senso orizzontale, ovvero attraverso la distribu-

⁽¹⁾ Cfr. decisione della Commissione del 3 marzo 1999, caso IV/36.237 - TPS.

zione delle opere cinematografiche per mezzo televisivo ⁽²⁾. Per quanto riguarda, invece, i diritti sportivi, la disciplina specifica dettata dal decreto- legge 30 gennaio 1999 n. 15, come convertito dalla legge n. 78/99, prevede limiti puntuali all'acquisizione dei diritti stessi. Tali limiti prevedono una soglia massima del 60% per i diritti in esclusiva in capo ad un unico operatore, oppure, nel caso in cui sul mercato agisca un unico soggetto, la durata dei contratti in esclusiva non può superare i tre anni.

41. I ricavi derivanti dalla cessione in esclusiva dei diritti cinematografici fanno parte del mercato della produzione cinematografica, nel quale il produttore finalizza la propria attività alla realizzazione di un film, sostenendo i costi della fase iniziale di creazione e divenendo, pertanto, proprietario dei relativi diritti. A fronte di tali investimenti, le società di produzione realizzano ricavi attraverso la cessione dei diritti di sfruttamento del prodotto ai distributori nelle sale cinematografiche, o attraverso la vendita delle videocassette pre-registrate per la visione domestica (VHS, DVD etc) o, infine, per mezzo delle emittenti televisive, sia *free-access* che *pay-tv*.

42. Se si considera la pluralità di canali di diffusione del prodotto cinematografico, che formano di fatto mercati tra loro collegati, e la dimensione marginale che le singole emittenti a pagamento rivestono nell'ambito del segmento della distribuzione delle opere cinematografiche, appare possibile ritenere che il ruolo delle *pay tv*, ai fini dell'applicazione del principio del pluralismo, non assuma, allo stato, una rilevanza tale da comportare un intervento specifico ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 249/97. Comunque, occorre vigilare sul formarsi di restrizioni della diffusione del prodotto cinematografico, sia nella forma di integrazione verticale sia nella forma di integrazione orizzontale, nonché poste in essere attraverso atti o comportamenti dei soggetti operanti nel mercato *pay* volti a limitare la diffusione su vari mezzi delle opere cinematografiche.

43. Relativamente ai diritti sportivi la citata legge 78/99 specifica in maniera dettagliata le condizioni per evitare la formazione di posizioni dominanti su tale mercato. Tale condizione è il presupposto per mantenere una effettiva concorrenzialità e quindi assicurare il rispetto del pluralismo attraverso un equilibrio nel rapporto fra domanda e offerta. Le norme della legge 78/99 sono rispettate, allo stato, dagli operatori di *pay-tv*.

3.2. Considerazioni conclusive

44. Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che la televisione a pagamento è destinata a svolgere un ruolo chiave nello sviluppo del sistema radiotelevisivo nazionale. In questo ambito occorre notare che la televisione a pagamento è oggetto di una disciplina specifica sia nella legge n. 249/97, sia nelle leggi successive. Nell'ambito comunitario, il nuovo quadro di riferimento normativo delineato nelle proposte di direttiva quadro ⁽³⁾, sull'accesso ⁽⁴⁾ e sull'autorizzazioni ⁽⁵⁾, prevede una disciplina per i servizi ad accesso condizionato che rientrerà nella più ampia disciplina applicabile alle reti elettroniche di comunicazioni.

Relativamente alle norme generali previste dalla legge n. 249/97, occorre rilevare che, per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, nel settore delle comunicazioni sonore e televisive, che include sia mercati basati sulla raccolta delle risorse pubblicitarie sia mercati basati sulla raccolta di proventi direttamente dagli utenti dei programmi, l'influenza delle singole emittenti a pagamento risulta, allo stato, marginale; occorre, tuttavia, vigilare sugli effetti che eventuali restrizioni nel mercato dei diritti criptati possono avere sui mercati collegati, con speciale riferimento a quello dei diritti sportivi e cinematografici.

45. Per quanto riguarda le disposizioni specifiche della legge n. 249/97, non si ravvisa allo stato un superamento delle soglie previste dalla legge, fatto salvo il caso dell'art. 3, comma 11, per il quale vige attualmente il regime transitorio previsto dall'articolo 3, comma 6. In particolare, relativamente all'art. 2, comma 8,

⁽²⁾ Cfr. i provvedimenti dell'AGCM n. 8921 (C4268) Medusa Film/Lanterna Magica del 23 novembre 2000; n. 9391 (C4531) De Agostini/Albachiara del 4 aprile 2001; n. 9506 (C4574) De Agostini Invest-San Paolo IMI Private Equity Scheme/Cattleya del 10 maggio 2001; n. 9556 (C4481) Tosco Cinematografica/G.R.Cine del 24 maggio 2001.

⁽³⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2000, COM(2000) 393 def., che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

⁽⁴⁾ Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2000, COM(2000) 384 def., relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime.

⁽⁵⁾ Proposta di direttiva del Consiglio del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2000, COM(2000) 386 def., relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.

lettera a), le emittenti televisive a pagamento sono sottoposte al più generale limite alla raccolta di risorse economiche del settore televisivo nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre (ivi comprese quelle codificate) e, come l'Autorità ha avuto modo di verificare, non risultano superati i limiti previsti da soggetti operanti canali a pagamento, nel caso di specie Telepiù. Per quanto riguarda l'art. 2, comma 8, lettera c), le emittenti televisive a pagamento rientrano nel settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite, con parziale coincidenza dei due settori. Non avendo l'Autorità provveduto a determinare il termine a partire dal quale verranno applicati i limiti di cui alla norma citata, si ritiene tuttora in corso il periodo transitorio al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza; pertanto tali limiti non risultano applicabili nel caso di specie.

UDITA la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Alla luce delle considerazioni in premessa, l'analisi condotta sul mercato della televisione a pagamento, allo stato, non presenta, in relazione agli aspetti relativi alla tutela del principio del pluralismo, elementi suscettibili di comportare specifici interventi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 249/97.

Il presente provvedimento è notificato ai soggetti interessati ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 11 ottobre 2001

Il Commissario relatore

ANTONIO PILATI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

COMUNICAZIONE POLITICA E PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE

Delibera n. 539/01/CSP del 7 agosto 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione indetto per il giorno 7 ottobre 2001

Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2001, n. 192

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 agosto 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica";

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 6 agosto 2001, è stato indetto per il giorno di domenica 7 ottobre 2001 il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2001;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione", indetto per il giorno 7 ottobre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale sino alla data di svolgimento del referendum di cui al comma 1.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale, nonché quelle diverse dalle precedenti che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

b) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alla lettera a), che abbiano un interesse obiettivo e specifico al quesito referendario, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti; questi ultimi organismi devono essersi costituiti entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento.

2. Entro lo stesso termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento, i soggetti politici di cui al comma 1 rendono nota all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la propria posizione a favore o contro il quesito referendario, al fine della partecipazione ai programmi di comunicazione politica e della trasmissione dei messaggi politici autogestiti. L'Autorità comunica, anche a mezzo telefax, l'elenco dei predetti soggetti ai Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA REFERENDARIA

Art. 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e la data di chiusura della campagna referendaria, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 sono ripartiti in misura uguale tra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

2. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi del *referendum* non possono prendere parte persone che risultino candidate in competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 01,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo di cui al precedente articolo 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario.

Art. 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committeente.

Art. 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 7

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

*Capo III*MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA REFERENDARIA
SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo di cui al precedente articolo 3, comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione delle posizioni favorevoli o contrarie al quesito referendario hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 09,00 - 11,59. I messaggi trasmessi in ciascun contenitore sono almeno due e sono comunque ripartiti in misura uguale tra i soggetti favorevoli e quelli contrari al quesito referendario. A tal fine, qualora il numero dei soggetti che sostengono le due indicazioni di voto sia diverso, l'assegnazione degli spazi ai soggetti più numerosi avviene secondo un criterio di rotazione, fermi restando in ogni caso i limiti di cui alle lettere e) ed f). L'eventuale mancanza di messaggi a sostegno di una delle due indicazioni di voto non pregiudica, in ogni caso, la trasmissione di quelli a sostegno dell'indicazione opposta, ma non determina un aumento degli spazi ad essa spettanti;

- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- f) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto committente.

Art. 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

- a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di una posizione favorevole o contraria al quesito referendario e comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;
- c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- e) ogni messaggio reca la dicitura “messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto committente.

Art. 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta.

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. Le emittenti radiofoniche e televisive locali a diffusione pluriregionale sono tenute agli adempimenti di cui al comma 1, lettera b), nei confronti di ogni Comitato territorialmente competente, nonché a collocare nel loro palinsesto contenitori distinti e riconoscibili per ciascuna regione.

2. A decorrere dal sesto giorno e fino al decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il proprio responsabile per il *referendum*, i relativi recapiti e la durata dei messaggi.

Art. 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento e fino alla data di chiusura della campagna referendaria, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, quando vengano trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum*, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro il quesito referendario vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, in chiara distinzione tra informazione e opinione.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative al *referendum*. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte dei votanti.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del

presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo, fino a tutto il penultimo giorno prima delle votazioni, nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali relativi al *referendum* sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo e il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, riportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali relativi al *referendum* le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio politico referendario" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici relativi al *referendum* su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe dei soggetti politici interessati al *referendum* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti e i movimenti politici e i soggetti politici interessati al *referendum* sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe di soggetti politici interessati al *referendum*.

TITOLO IV
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle votazioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

- a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio

pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 7 agosto 2001

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

PIERLUIGI MAZZELLA

Delibera n. 569/01/CSP del 10 ottobre 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali nella Regione siciliana e nella Regione Trentino-Alto Adige fissate per il giorno 25 novembre 2001

Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2001, n. 243

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 ottobre 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;

VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana" e successive modifiche;

VISTA la legge della Regione siciliana 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana e successive modifiche;

VISTA la legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per le elezioni dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei Comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";

VISTA la legge della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 26, recante "Nuove norme per l'elezione con suffragio popolare del presidente della Provincia regionale. Norme per le elezioni dei consigli delle province regionali per la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti";

VISTA la legge della Regione siciliana 15 settembre 1997, n. 35, recante "Nuove norme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTA la legge della Regione siciliana 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della Provincia regionale";

RILEVATO che con deliberazione 18 settembre 2001, n. 335 della Giunta regionale siciliana sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei Consigli comunali e del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di cui all'allegato "A" della presente delibera;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige";

VISTA la legge della Regione Trentino-Alto Adige 6 aprile 1956, n. 5, recante "Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, recante "Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali";

VISTA la legge della Regione Trentino-Alto Adige 23 ottobre 1998, n. 10, recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1. Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige";

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige 26 settembre 2001, n. 505/A sono state fissate per il giorno 25 novembre 2001, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 9 dicembre 2001, le elezioni dei sindaci e dei Consigli comunali di cui all'allegato "B" della presente delibera;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del Consiglio comunale e del presidente della Provincia e del Consiglio provinciale dei Comuni e della Provincia, di cui agli allegati "A" e "B" della presente delibera, fissate per il giorno 25 novembre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o nel Consiglio provinciale da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della Provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), te-

nendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto f), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 14,00-15,59; terza fascia 22,00-23,59; quarta fascia 09,00-10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00-19,59; seconda fascia 12,00-14,59; terza fascia 21,00-23,59; quarta fascia 07,00-8,59; quinta fascia 15,00-17,59; sesta fascia 9,00-11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alla consultazione elettorale provinciale, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia stato ancora costituito, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

- a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio

pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni, ovvero, ove questo non sia ancora costituito, dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente Comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni, ovvero, ove questo non sia ancora costituito, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente della Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 25 novembre 2001, salva una eventuale estensione sino al 9 dicembre 2001 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco o di presidente della Provincia.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

PIERLUIGI MAZZELLA

Allegato A
alla delibera n. 569/01/CSP

**Elenco della provincia e dei n. 25 comuni siciliani
che effettueranno le elezioni in data 25 novembre 2001**

• **Provincia:**

1) Ragusa

• **Comuni:**

- 1) Agrigento
- 2) Casteltermeni (AG)
- 3) Porto Empedocle (AG)
- 4) Ravanusa (AG)
- 5) Acquaviva Platani (CL)
- 6) Barcellona P. d. G. (ME)
- 7) Caprileone (ME)
- 8) Lipari (ME)
- 9) Spadafora (ME)
- 10) Bagheria (PA)
- 11) Belmonte Mezzagno (PA)
- 12) Bisacquino (PA)
- 13) Caccamo (PA)
- 14) Ciminna (PA)
- 15) Ficarazzi (PA)
- 16) Palermo
- 17) Petralia Soprana (PA)
- 18) Villabate (PA)
- 19) Canicattini Bagni (SR)
- 20) Pachino (SR)
- 21) Alcamo (TP)
- 22) Castelvetrano (TP)
- 23) Erice (TP)
- 24) Marsala (TP)
- 25) Trapani

Allegato B
alla delibera n. 569/01/CSP

**Elenco dei n. 2 comuni della regione Trentino-Alto Adige
che effettueranno le elezioni in data 25 novembre 2001**

• **Comuni:**

- 1) Bieno (TN)
- 2) Capriana (TN)

Delibera n. 570/01/CSP del 10 ottobre 2001

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della Regione Molise fissata per il giorno 11 novembre 2001

Gazzetta Ufficiale 17 ottobre 2001, n. 242

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 ottobre 2001;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario";

VISTA la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni";

RILEVATO che, con decreto 5 settembre 2001, il Commissario di governo della Regione Molise ha fissato per il giorno 11 novembre 2001 le elezioni del consiglio e del presidente della giunta della Regione Molise, a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni svoltesi in data 16 aprile 2000;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione del consiglio e del presidente della giunta della Regione Molise, fissata per il giorno 11 novembre 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

1) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature;

- a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio regionale da rinnovare;
 - b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
- II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
- a) le coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della Regione;
 - b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio regionale, in circoscrizioni che interessino almeno un quarto dell'elettorato regionale;
 - c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata nazionale e locale, dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b) e c).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ER, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: *www.agcom.it*.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ER, reso disponibile sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, può essere anche utilizzato il modello MAG/3/ER, reso disponibile sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito gratuito" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito a pagamento" con l'indicazione del soggetto committente.

Art. 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/1/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/1/ER, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa sinteticamente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/2/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/2/ER, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e al competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, il modello MAG/3/ER, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, il modello MAP/3/ER, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso Comitato.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)* Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2,

della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della "nota informativa" di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggiopoliticoelettorali.it, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la "nota informativa" di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la "nota informativa" di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22

Compiti del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, sentito il competente Comitato di cui al comma 6, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del Comitato stesso, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Fi-

nanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24

Ambito territoriale di applicazione

1. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalla consultazione elettorale.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

PIERLUIGI MAZZELLA

Delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002

Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2002, n. 78

AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2002;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale", e successive modificazioni;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta del 13 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei tre Comuni di cui all'elenco allegato "A" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 20 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei quattro Comuni di cui all'elenco allegato "B" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei ventuno Comuni di cui all'elenco allegato "C" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Presidente della Regione Siciliana del 25 marzo 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei centocinquantadue Comuni di cui all'elenco allegato "D" della presente delibera;

RILEVATO che con decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002 sono state fissate per il giorno 26 maggio 2002 le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale dei settecentottantotto Comuni e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale delle dieci Province di cui all'elenco allegato "E" della presente delibera;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni, fissate per il

giorno 19 maggio 2002, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui agli elenchi allegati "A" e "B" della presente delibera, nonché per le elezioni, fissate per il giorno 26 maggio 2002, del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni di cui agli elenchi allegati "C" e "D" della presente delibera e del Sindaco e del Consiglio comunale e del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale dei Comuni e delle Province di cui all'elenco "E" della presente delibera, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli comunali o provinciali da rinnovare;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera a), tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto I), lettera b), in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera a), e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1, punto II), lettera b).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le ore 24.00 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 05.00 e le ore 01.00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 14,00 - 15,59; terza fascia 22,00 - 23,59; quarta fascia 09,00 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'articolo 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/1/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/2/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EC, con riferimento alle consultazioni elettorali comunali, e MAG/3/EP, con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili sul predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 8, comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18,00 - 19,59; seconda fascia 12,00 - 14,59; terza fascia 21,00 - 23,59; quarta fascia 07,00 - 8,59; quinta fascia 15,00 - 17,59; sesta fascia 9,00 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio autogestito gratuito” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all’articolo 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall’articolo 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “messaggio autogestito a pagamento” con l’indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l’emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell’emittente, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/1/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel sito *web* dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/2/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAG/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EC con riferimento alle consultazioni elettorali comunali e MAP/3/EP con riferimento alle consultazioni elettorali provinciali, resi disponibili nel predetto sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 13

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione re-

lativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e Consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera a), questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera a). Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelesive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura "messaggio politico elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una "nota informativa" che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) il committente e l'acquirente del sondaggio;
- c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di "sondaggio rappresentativo" o di "sondaggio non rappresentativo";
- d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;
- f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
- g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito *web* istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri *www.sondaggipoliticoelettorali.it*, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni.

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assolvono nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'articolo 23 del presente provvedimento.

Art. 23

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'articolo 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato articolo 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. Gli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non siano ancora costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

TITOLO VI

TURNO DI BALLOTTAGGIO

Art. 24

Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i due candidati a sindaco o a presidente delle Provincia ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica, nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per il resto, si applicano anche in occasione dell'eventuale turno elettorale di ballottaggio le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Art. 25

Periodo di applicazione e ambito territoriale

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 19 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 2 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco nelle elezioni dei Comuni di cui agli elenchi allegati “A” e “B” della presente delibera.

2. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 maggio 2002, salva una eventuale estensione sino al 9 giugno 2002 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia nelle elezioni relative ai Comuni e alle Province di cui agli elenchi allegati “C”, “D” ed “E” della presente delibera.

3. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP con riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni comunali e provinciali di cui all’art. 1, comma 1 della presente delibera.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 27 marzo 2002

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

PIERLUIGI MAZZELLA

Allegato A
alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

AOSTA
ARNAD
ISSIME
VALSAVARENCHÉ

Allegato B
alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 19 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

TRENTO
BORGO VALSUGANA
CAPRIANA
IMER
LONA-LASES

Allegato C
alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

GORIZIA
CORMONS
GORIZIA
GRADO
SAGRADO
SAN CANZIAN D'ISONZO

PORDENONE
AZZANO DECIMO
CASARZA DELLA DELIZIA
CIMOLAIS
CLAUZETTO
MANIAGO
PRATA DI PORDENONE
VITO D'ASIO

TRIESTE
UDINE

DUINO AURISINA
ARTA TERME
BUIA
CERVIGNANO DEL FRIULI
LIGNANO SABBIAORO
POCENIA
PREONE
TARVISIO
VARMO

Allegato D
alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

ELEZIONI COMUNALI

AGRIGENTO

ARAGONA
BIVONA
BURGIO
CAMPOBELLO DI LICATA
CATTOLICA ERACLEA
COMITINI
FAVARA
GROTTE
LAMPEDUSA E LINOSA
MONTALLEGRO
NARO
PALMA DI MONTECHIARO
RACALMUTO
RAFFADALI
SAN GIOVANNI GEMINI
SANTA ELISABETTA
SANTA MARGHERITA BELICE
VILLAFRANCA SICULA

CALTANISSETTA

ACQUAVIVA PLATANI
BUTERA
CAMPOFRANCO
GELA
MARIANOPOLI
MUSSOMELI
RESUTTANO
SAN CATALDO
SANTA CATERINA VILLARMOSA
SOMMATINO
VALLELUNGA PRATAMENO

CATANIA	ACI BONACCORSI ACI CASTELLO BEPASSO BRONTE CALATABIANO CALTAGIRONE CASTIGLIONE DI SICILIA FIUMEFREDDO DI SICILIA LICODIA EUBEA LINGUAGLOSSA MAZZARRONE MIRABELLA IMBACCARI MISTERBIANCO NICOLOSI PATERNO' PEDARA RADDUSA SAN MICHELE DI GANZARIA SANT'AGATA LI BATTIATI SCORDIA VIZZINI
ENNA	AIDONE BARRAFRANCA CENTURIPPE NICOSIA NISSORIA REGALBUTO SPERLINGA VALGUARNERA CAROPEPE VILLAROSA
MESSINA	ACQUEDOLCI ALCARA LI FUSI ANTILLO BROLO CASTROREALE CESARO' FRANCAVILLA DI SICILIA FURNARI GAGGI GALATI MAMERTINO GALLODORO GIOIOSA MAREA ITALA LETOJANNI LIBRIZZI LONGI MALFA MANDANICI MAZZARRA' SANT'ANDREA MERI' MIRTO MISTRETTA MONTALBANO ELICONA

SEGGIE MESSINA

MOTTA D'AFFERMO
NASO
NIZZA DI SICILIA
NOVARA DI SICILIA
OLIVERI
PETTINEO
PIRAINO
RACCUJA
ROCCAVALDINA
ROCCELLA VALDEMONE
RODI MILICI
SAN PIERO PATTI
SANTA MARINA SALINA
SANT'ALESSIO SICULO
SANT'ANGELO DI BROLO
SANTO STEFANO DI CAMASTRA
SAPONARA
SAVOCA
SINAGRA
TAORMINA
TERME VIGLIATORE
VENETICO
VILLAFRANCA TIRRENA

PALERMO

ALIA
ALTOFONTE
BALESTRATE
BLUFI
BOLOGNETTA
BOMPIETRO
CAMPOFELICE DI FITALIA
CAMPOREALE
CASTELBUONO
CASTELLANA SICULA
CEFALU'
CERDA
CHIUSA SCLAFANI
CORLEONE
GANCI
GIARDINELLO
ISNELLO
MEZZOJUSO
PALAZZO ADRIANO
PETRALIA SOTTANA
PIANA DEGLI ALBANESI
PRIZZI
SAN CIPIRELLO
SAN GIUSEPPE JATO
SANTA FLAVIA
TERRASINI
TORRETTA
TRAPPETO
VALLEDOLMO
VICARI

RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI GIARRATANA MODICA MONTEROSSO ALMO POZZALLO SANTA CROCE CAMERINA VITTORIA
SIRACUSA	AVOLA CASSARO FERLA FLORIDIA LENTINI MELILLI NOTO SOLARINO SORTINO
TRAPANI	CALATAFIMI - SEGESTA CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Allegato E
alla delibera n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2002

ELEZIONI PROVINCIALI

ANCONA
CAMPOBASSO
COMO
GENOVA
LA SPEZIA
REGGIO CALABRIA
TREVISO
VARESE
VERCELLI
VICENZA

ELEZIONI COMUNALI

ALESSANDRIA
ACQUI TERME
ALESSANDRIA
ALICE BEL COLLE
CAREZZANO
CARROSIO
MORANO SUL PO
POMARO MONFERRATO
ROSIGNANO MONFERRATO
SERRAVALLE SCRIVIA

ASTI	ASTI CAPRIGLIO CASTAGNOLE MONFERRATO CERRETO D'ASTI MONTEGROSSO D'ASTI TONCO VESIME VILLANOVA D'ASTI
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE BARGE BENE VAGIENNA BORGO SAN DALMAZZO CASTELMAGNO CISSONE CUNEO FRABOSA SOPRANA MONASTERO DI VASCO MONDOVI' MURELLO RACCONIGI SAMBUCO
NOVARA	ARONA BORGOMANERO CASALVOLONE DIVIGNANO NEBBIUNO VARALLO POMBIA
TORINO	ANGROGNA AVIGLIANA BAIRO CANTOIRA CASELLE TORINESE CASTELLAMONTE CHIVASSO FELETTO FENESTRELLE GRUGLIASCO LA LOGGIA MONCALIERI MONTALENGHE MONTANARO ORIO CANAVESE RIVALTA DI TORINO ROSTA SAN MAURIZIO CANAVESE SANTENA VALPERGA
VERBANO CUSIO OSSOLA	DOMODOSSOLA DRUOGNO FORMAZZA

SECUE VERRANO CUSIO OSSOLA	GURRO OMEGNA
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA CIVIASCO SALUGGIA SERRAVALLE SESIA TRINO VARALLO
BIELLA	VALLANZENGO
BERGAMO	ALBANO SANT'ALESSANDRO AVERARA BLELLO BREMBATE DI SOPRA CALUSCO D'ADDA CAPRIATE SAN GERVASIO CISANO BERGAMASCO CURNO GANDINO LEFFE MAPELLO MEZZOLDO MOZZO NEMBRO OLTRE IL COLLE PIAZZOLO SOVERE URGNANO VILLONGO
BRESCIA	ACQUAFREDDA CALVAGESE DELLA RIVIERA CAZZAGO SAN MARTINO DARFO BOARIO TERME DESENZANO DEL GARDA GOTTOLENGO ISORELLA ODOLO PALAZZOLO SULL'OGGIO PASPARDO PROVAGLIO VAL SABBIA ROVATO
COMO	APPIANO GENTILE BEREGAZZO CON FIGLIARO BRIENNO CAMPIONE D'ITALIA CANTU' COMO ERBA GERA LARIO ORSENIGO RODERO

CREMONA	CREDERA RUBBIANO CREMA POZZAGLIO ED UNITI ROBECCO D'OGGIO TORRICELLA DEL PIZZO VAILATE
LECCO	MISSAGLIA ROVAGNATE
LODI	CASTIGLIONE D'ADDA SANT'ANGELO LODIGIANO VALERA FRATTA
MANTOVA	CASTELLUCCHIO CASTIGLIONE DELLE STIVIERE GAZZUOLO GOITO MOGLIA POMPONESCO SERMIDE
MILANO	ABBIATEGRASSO ARCORE BINASCO BUCCINASCO CANEGRATE CARATE BRIANZA CARNATE CASSINETTA DI LUGAGNANO CERNUSCO SUL NAVIGLIO CESATE CUGGIONO DRESANO GARBAGNATE MILANESE LEGNANO LENTATE SUL SEVESO LESMO LISSONE MAGENTA MAGNAGO MEDA MELEGNANO MONZA MOTTA VISCONTI PERO PIEVE EMANUELE PREGNANA MILANESE RHO SAN DONATO MILANESE SAN GIORGIO SU LEGNANO SESTO SAN GIOVANNI VERNATE VIMODRONE VITTUONE

PAVIA	CALVIGNANO GRAVELLONA LOMELLINA MARZANO MORTARA TORREVECCHIA PIA TRIVOLZIO VALLE LOMELLINA
SONDRIO	RASURA VALDIDENTRO VALFURVA
VARESE	BESOZZO BRISSAGO-VALTRAVAGLIA BUSTO ARSIZIO CARDANO AL CAMPO CASSANO MAGNAGO FERNO GERENZANO MALNATE MARCHIROLO TRADATE UBOLDO VARESE
BELLUNO	AURONZO DI CADORE CENCENICHE AGORDINO CESIOMAGGIORE CORTINA D'AMPEZZO FALCADE FELTRE LAMON PIEVE DI CADORE SAN GREGORIO NELLE ALPI TAMBRE
PADOVA	CITTADELLA CONSELVE GAZZO GRANZE LOREGGIA LOZZO ATESTINO MERLARA PIOMBINO DESE SANT'URBANO SAONARA TEOLO TORREGLIA VESCOVANA VIGONZA
ROVIGO	FRATTA POLESINE GIACCIANO CON BARUCHELLA LUSIA TRECENTA

TREVISO	BREDA DI PIAVE CAPPELLA MAGGIORE CASALE SUL SILE CASTELCUCCO CESSALTO CONEGLIANO CRESPANO DEL GRAPPA FONTANELLE CODEGA DI SANT'URBANO MONTEBELLUNA POSSAGNO SANTA LUCIA DI PIAVE SEGUSINO SUSEGANA TREVIGNANO VILLORBA ZENSON DI PIAVE
VENEZIA	CAMPAGNA LUPA CAORLE CHIOGGIA FIESSO D'ARTICO IESOLO MARCON MIRA MUSILE DI PIAVE NOVENTA DI PIAVE PRAMAGGIORE SALZANO SANTA MARIA DI SALA
VERONA	BOVOLONE CALDIERO CASALEONE CEREA MALCESINE RONCO ALL'ADIGE ROVERCHIARA SAN GIOVANNI ILARIONE SAN GIOVANNI LUPATOTO SAN MARTINO BUON ALBERGO SOAVE VERONA ZEVIO
VICENZA	MARANO VICENTINO ROSA' SAREGO THIENE VILLAVERLA
GENOVA	CHIAVARI GENOVA ROVEGNO

IMPERIA	BORDIGHERA PIEVE DI TECO PORNASSIO VENTIMIGLIA
LA SPEZIA	LA SPEZIA LERICI ORTONOVO SANTO STEFANO DI MAGRA
SAVONA	ALTARE BOISSANO BORGHETTO SANTO SPIRITO CALIZZANO SAVONA
BOLOGNA	BUDRIO PORRETTA TERME
FERRARA	COMACCHIO
FORLI'-CESENA	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE DOVADOLA
MODENA	NOVI DI MODENA SERRAMAZZONI
PARMA	PARMA SAN SECONDO PARMENSE
PIACENZA	AGAZZANO BETTOLA CARPANETO PIACENTINO MONTICELLI D'ONGINA PIACENZA VILLANOVA SULL'ARDA
RAVENNA	RIOLO TERME
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE
AREZZO	ANGHIARI MONTEMIGNAIO
FIRENZE	REGGELLO RIGNANO SULL'ARNO
GROSSETO	CAMPAGNATICO PITIGLIANO
LIVORNO	MARCIANA MARINA PORTO AZZURRO
LUCCA	CAMAIORE FORTE DEI MARMI

SEQUE LUCCA	LUCCA PORCARI
MASSA CARRARA	CARRARA MULAZZO
PISA	BIENTINA CRESPINA
PISTOIA	PISTOIA QUARRATA SAN MARCELLO PISTOIESE SERRAVALLE PISTOIESE
SIENA	CHIUSI MONTICIANO SARTEANO
PERUGIA	DERUTA MONTELEONE DI SPOLETO TODI VALFABBRICA VALTOPINA
TERNI	ATTIGLIANO NARNI PARRANO
ANCONA	CORINALDO FABRIANO JESI ROSORA
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA PEDASO RIPATRANSONE
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE CORRIDONIA PENNA SAN GIOVANNI TOLENTINO
FROSINONE	ALATRI CAMPOLI APPENNINO CASALVIERI CECCANO CERVARO FONTANA LIRI FROSINONE PICINISCO POFI SAN BIAGIO SARACINISCO SAN GIOVANNI INCARICO

LATINA	APRILIA CAMPODIMELE CASTELFORTE GAETA LATINA SABAUDIA SANTI COSMA E DAMIANO SONNINO
RIETI	CASAPROTA CITTADUCALE MONTENERO SABINO NESPOLO RIETI VARCO SABINO
ROMA	ALLUMIERE BRACCIANO CAMERATA NUOVA CASTEL GANDOLFO FORMELLO LABICO LADISPOLI LANUVIO LARIANO MANZIANA MARANO EQUO MENTANA MONTELANICO NEROLA POMEZIA ROCCA DI PAPA TORRITA TIBERINA VALMONTONE
VITERBO	BARBARANO ROMANO CAPRANICA CASTEL SANT'ELIA CORCHIANO MONTALTO DI CASTRO RONCIGLIONE TARQUINIA
CHIETI	ARIELLI ATESSA CASALBORDINO CELENZA SUL TRIGNO FURCI GAMBERALE GIULIANO TEATINO LETTOPALENA MONTELAPIANO ORTONA RIPA TEATINA ROCCAMONTEPIANO ROCCASCALEGNA

SEGGIE CHIETI	ROIO DEL SANGRO ROSELLO SAN SALVO SAN VITO CHIETINO TOLLO
L'AQUILA	AVEZZANO BALSORANO BARREA CALASCIO CAMPO DI GIOVE CAPORCIANO CIVITELLA ALFEDENA GIOIA DEI MARSI L'AQUILA LUCO DEI MARSI MASSA D'ALBE MONTEREALE OCRE PRATA D'ANSIDONIA PRATOLA PELIGNA ROCCA DI MEZZO TRASACCO VILLAVALLELONGA
PESCARA	ALANNO BRITTOLI COLLECORVINO SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE SCAFA SPOLTORE TOCCO DA CASAURIA
TERAMO	BISENTI CIVITELLA DEL TRONTO CROGNALETO MARTINSICURO PIETRACAMELA PENNA SANT'ANDREA VALLE CASTELLANA
CAMPOBASSO	BUSSO CAMPOMARINO CASTELLINO DEL BIFERNO CASTROPIGNANO DURONIA JELSI LIMOSANO MONTEFALCONE NEL SANNIO SAN FELICE DEL MOLISE SAN MARTINO IN PENSILIS TERMOLI TORELLA DEL SANNIO
ISERNIA	CASTELVERRINO ISERNIA

SEGUE ISERNIA

POZZILLI
SANTELENA SANNITA
SESSANO DEL MOLISE

AVELLINO

ALTAVILLA IRPINA
ANDRETTA
ATRIPALDA
BAIANO
CAPRIGLIA IRPINA
CHIANCHE
FLUMERI
LAURO
MONTEFORTE IRPINO
MONTEMARANO
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA
SOLOFRA

BENEVENTO

ARPAIA
CALVI
CAMPOLATTARO
DURAZZANO
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
GUARDIA SANFRAMONDI
LIMATOLA
MOLINARA
PONTELANDOLFO
PUGLIANELLO
REINO
SAN LUPO
SAN SALVATORE TELESINO
SASSINORO
VITULANO

CASERTA

ALVIGNANO
AVERSA
BELLONA
CAMIGLIANO
CASALUCE
CASERTA
CASTEL CAMPAGNANO
CESA
FALCIANO DEL MASSICO
GALLO MATESE
PIETRAMELARA
PONTELATONE
RECALE
SAN CIPRIANO D'AVERSA
SAN FELICE A CANCELLO
SAN PRISCO
SAN TAMMARO
SANTA MARIA CAPUA VETERE
SESSA AURUNCA
TRENTOLA-DUCENTA
VAIRANO PATENORA
VALLE DI MADDALONI

NAPOLI

BACOLI
BARANO D'ISCHIA
BOSCOREALE
BOSCOTRECASE
CARDITO
CASAVATORE
CASTELLAMMARE DI STABIA
CERCOLA
CICCIANO
CRISPANO
FRATTAMINORE
ISCHIA
LACCO AMENO
LETTERE
MARIGLIANO
PIMONTE
SAN GIORGIO A CREMANO
SAN GIUSEPPE VESUVIANO
SANT'ANASTASIA
STRIANO
TORRE DEL GRECO
TRECASE
VISCIANO

SALERNO

ACERNO
AGROPOLI
BATTIPAGLIA
BRACIGLIANO
BUCCINO
CENTOLA
COLLIANO
CORBARA
GIFFONI SEI CASALI
GIFFONI VALLE PIANA
LAURITO
LAVIANO
MONTECORICE
MORIGERATI
NOCERA INFERIORE
PAGANI
PALOMONTE
PETINA
PIAGGINE
POSTIGLIONE
ROCCAGLORIOSA
ROCCAPIEMONTE
ROSCIGNO
SACCO
SAN MARZANO SUL SARNO
SANTA MARINA
SANTOMENNA
SANZA
SAPRI
SERRE
STELLA CILENTO
STIO

BARI	ALBEROBELLO BARLETTA BISCEGLIE BITRITTO CANOSA DI PUGLIA CASTELLANA GROTTE CONVERSANO GIOVINAZZO MINERVINO MURGE SANNICANDRO DI BARI SANTERAMO IN COLLE SPINAZZOLA TURI
BRINDISI	BRINDISI CEGLIE MESSAPICA ERCHIE FASANO LATIANO MESAGNE OSTUNI SAN MICHELE SALENTINO TORCHIAROLO
FOGGIA	ACCADIA APRICENA CAGNANO VARANO CARPINO CELENZA VALFORTORE CHIEUTI LUCERA MONTE SANT'ANGELO MOTTA MONTECORVINO ORSARA DI PUGLIA ORTA NOVA PANNI RIGNANO GARGANICO RODI GARGANICO SAN FERDINANDO DI PUGLIA SANNICANDRO GARGANICO TORREMAGGIORE VICO DEL GARGANO
LECCE	ARADEO CASTRIGNANO DE' GRECI CASTRO COLLEPASSO LECCE LEVERANO MARTANO MATINO NARDO' OTRANTO RACALE SALICE SALENTINO

SECUE LECCE	SAN CESARIO DI LECCE SAN PIETRO IN LAMA SCORRANO UGGIANO LA CHIESA
TARANTO	CASTELLANETA FRAGAGNANO MANDURIA MARTINA FRANCA MARUGGIO MOTTOLA PALAGIANO
MATERA	COLOBRARO FERRANDINA GRASSANO GROTTOLE MATERA MONTECAGLIOSO PISTICCI SAN MAURO FORTE STIGLIANO TURSI
POTENZA	ABRIOLA ALBANO DI LUCANIA BARAGIANO BELLA CASTELSARACENO EPISCOPIA LATRONICO MARSICO NUOVO MONTEMILONE PALAZZO SAN GERVASIO RAPOLLA RIONERO IN VULTURE RUOTI SAN COSTANTINO ALBANESE SASSO DI CASTALDA SENISE TEANA VIETRI DI POTENZA
CATANZARO	ANDALI BELCASTRO CENADI CENTRACHE CERVA GIZZERIA ISCA SULLO IONIO MAIDA NOCERA TIRINESE PETRONA' PLATANIA SAN PIETRO APOSTOLO

SECUE CATANZARO

SAN VITO SULLO IONIO
SATRIANO
SERSALE
SETTINGIANO

COSENZA

BELSITO
CASTROREGIO
CASTROVILLARI
CELLARA
CERZETO
COSENZA
DIAMANTE
FAGNANO CASTELLO
FRANCAVILLA MARITTIMA
GUARDIA PIEMONTESE
LAINO BORGO
LONGOBUCCO
MORMANNO
PANETTIERI
PIETRAPAOLA
PLATACI
PRAIA A MARE
ROGGIANO GRAVINA
SAN LORENZO DEL VALLO
SAN LUCIDO
SAN VINCENZO LA COSTA
SARACENA
TREBISACCE

REGGIO CALABRIA

AFRICO
ANTONIMINA
BIVONGI
BRUZZANO ZEFFIRIO
CAMPO CALABRO
CARAFFA DEL BIANCO
CARDETO
CIMINA'
CITTANOVA
FERRUZZANO
GERACE
GROTTERIA
LAGANADI
LAUREANA DI BORRELLO
MELITO DI PORTO SALVO
MOTTA SAN GIOVANNI
PLATI
REGGIO CALABRIA
SAN PROCOPIO
SANTEUFEMIA D'ASPRONTE
SANTILARIO DELLO IONIO
SEMINARA
SINOPOLI
TERRANOVA SAPPO MINULIO

CROTONE

ROCCABERNARDA

VIBO VALENTIA
ARENA
BRIATICO
BROGNATURO
CAPISTRANO
DASA'
DINAMI
FABRIZIA
FILOGASO
FRANCAVILLA ANGITOLA
FRANCICA
LIMBADI
MONTEROSSO CALABRO
NARDODIPACE
PIZZO
RICADI
SAN COSTANTINO CALABRO
SAN GREGORIO D'IPPONA
SAN NICOLA DA CRISSA
SANT'ONOFRIO
SERRA SAN BRUNO
SORIANO CALABRO
SPADOLA
STEFANACONI
TROPEA
VIBO VALENTIA

CAGLIARI
CARLOFORTE
NUXIS
PIMENTEL
PORTOSCUSO
PULA
SAMASSI
SAN SPERATE
SANT'ANTIOCO
SELARGIUS
SERRAMANNA
SILQUA
SIURGUS DONIGALA
SUELLI
VALLERMOSA
VILLAPUTZU
VILLASOR

NUORO
BITTI
BOLOTANA
GENONI
GIRASOLE
LODINE
LULA
NURAGUS
ONANI
ONIFERI
ORUNE
OSINI
PERDASDEFUGU

SEGUE NUORO

SAGAMA
SERRI

ORISTANO

ARDAULI
BARATILI SAN PIETRO
BAULADU
BIDONI'
MILIS
MOGORELLA
MORGONGIORI
ORISTANO
TERRALBA
TRESNURAGHES
URAS

SASSARI

ALGHERO
BONO
BULZI
CALANGIANUS
CHIARAMONTI
ERULA
FLORINAS
ILLORAI
ITTIRI
LA MADDALENA
OLBIA
OZIERI
PADRIA
PALAU
SANTA MARIA COCHINAS
SEMESTENE
STINTINO
TISSI
VALLEDORIA

Delibera n. 58/02/CSP del 9 maggio 2002

Modifiche alla delibera n. 45/02/CSP

Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2002, n. 123

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 maggio 2002;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTA la delibera n. 45/02/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate per i giorni 19 e 26 maggio 2002";

VISTO il decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 del 7 maggio 2002, che determina la ripartizione dei contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali per l'anno 2002, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 28/2000;

RILEVATO che con note del 30 aprile 2002 e del 6 maggio 2002 il Ministero dell'interno ha comunicato all'Autorità l'aggiornamento dell'elenco delle province e dei comuni interessati ai prossimi turni di elezioni amministrative;

CONSIDERATO che la delibera n. 45/02/CSP, per i fatti e gli atti intervenuti, deve essere modificata;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Art. 1

1. Al decimo capoverso della premessa la parola: "settecentottantotto" è sostituita dalla seguente: "settecentonovantacinque".

Art. 2

1. All'art. 12, comma 1, le parole: "dall'art. 1, comma 3, del decreto 5 febbraio 2001 del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1, comma 3, del decreto 3 aprile 2002 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Art. 3

1. All'art. 25, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del presente provvedimento, in quanto compatibili, si applicano alle consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Casamicciola Terme, fissate per il giorno 9 e 10 giugno 2002, con l'eventuale estensione per il turno di ballottaggio del 23 e 24 giugno 2002, nonché ad eventuali ulteriori consultazioni elettorali amministrative, che per fatti o atti sopravvenuti si svolgeranno nei mesi di maggio e giugno 2002".

Art. 4

1. All'allegato E sono soppresse le parole: "Vailate" e "Gerace" e sono aggiunte le seguenti parole: "San Felice Circeo", "Fonte Nuova", "Pignataro Maggiore" e "Teti".

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito *web* della stessa Autorità: *www.agcom.it*.

Roma, 9 maggio 2002

Il Commissario relatore

GIUSEPPE SANGIORGI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione

PIERLUIGI MAZZELLA

REGOLAMENTI E PROCEDURE

Delibera n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001

Regolamento in materia di procedure sanzionatorie

Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 2001, n. 294

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 7 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 34 del suddetto regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

VISTO il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorità, approvato con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

RITENUTA la necessità di dotarsi di un regolamento per la definizione delle procedure interne aventi rilevanza esterna dirette all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità;

VISTA la proposta del Segretario generale;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'Autorità adotta il regolamento recante le procedure dirette all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di propria competenza.

2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 è riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 7 novembre 2001

Il Commissario relatore
SILVIO TRAVERSA

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Allegato A
alla delibera n. 425/01/CONS

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per organo collegiale, l'organo collegiale cui spetta il potere di adottare i provvedimenti sanzionatori di cui al presente regolamento;

c) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, con deliberazione del Consiglio del 16 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998;

d) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al presente regolamento, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

e) per responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa o altro funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;

f) per regolamento concernente l'accesso ai documenti, il regolamento approvato dall'Autorità con delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di competenza dell'Autorità, in tutte le ipotesi in cui le procedure sanzionatorie non siano diversamente disciplinate da specifiche norme di legge.

Art. 3

Impulso al procedimento

1. L'Autorità esercita il potere sanzionatorio:

- a) d'ufficio, ove nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali venga a conoscenza di infrazioni;
- b) su denuncia.

2. Le attività istruttorie, di accertamento e di contestazione delle violazioni sono svolte dai dipartimenti ai sensi del regolamento di organizzazione e conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

3. Le denunce di infrazione debbono essere inviate al dipartimento vigilanza e controllo a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo.

4. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, esperita ogni opportuna ed idonea verifica circa la fondatezza dei fatti segnalati, redige articolata relazione in merito e la trasmette, unitamente ai relativi atti, al dipartimento garanzie e contenzioso.

5. Il direttore del Dipartimento vigilanza e controllo propone all'organo collegiale l'archiviazione delle denunce generiche o manifestamente infondate.

Art. 4

Avvio al procedimento

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell'art. 3, comma 4, ovvero acquisita notizia della violazione nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), procede all'accertamento formale dei fatti, redigendo processo verbale, previo eventuale esperimento di attività istruttoria ai sensi dell'art. 5. Dispone quindi l'avvio del procedimento sanzionatorio con l'atto di contestazione, che contiene una sommaria esposizione dei fatti, la violazione riscontrata, l'indicazione del responsabile del procedimento e dell'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti, il termine entro cui gli interessati possono esercitare i diritti di cui all'art. 7, comma 1, e la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove applicabile.

2. L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, che non può essere superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione, prorogabili per ulteriori sessanta giorni, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni.

3. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni dall'accertamento formale dei fatti di cui al comma 1 e con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Attività istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire elementi di valutazione, il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso o il responsabile del procedimento possono disporre perizie ovvero chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria.

2. La richiesta deve indicare:

- a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono i chiarimenti;
- b) lo scopo della richiesta;
- c) il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere trasmesso il documento;
- d) le modalità attraverso cui fornire le informazioni;
- e) le sanzioni eventualmente applicabili.

Art. 6

Accesso ai documenti

1. I soggetti ai quali è stato notificato l'atto di contestazione possono accedere agli atti del procedimento nelle forme e con le modalità previste dal regolamento concernente l'accesso ai documenti.

Art. 7

Partecipazione al procedimento

1. I soggetti nei cui confronti si procede, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, possono presentare memorie, perizie ed altri scritti difensivi, nonché chiedere di essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto della contestazione.

2. L'audizione, che viene comunicata con preavviso di almeno sette giorni, si svolge innanzi al responsabile del procedimento. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui fatti. Dell'audizione è redatto verbale.

Art. 8

Conclusione dell'istruttoria e provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, decorso il termine di cui all'art. 7, comma 1 - ovvero quello di sessanta giorni, nei casi in cui sia consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981 - trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione, previa proposta del responsabile del procedimento, la relazione e lo schema di provvedimento, unitamente alle memorie e ai verbali di cui all'art. 7.

2. L'organo collegiale dispone l'archiviazione del procedimento ovvero, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti.

3. In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria, l'organo collegiale determina l'entità della somma dovuta, in base ai criteri di cui all'art. 11 della legge della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ne ingiunge con ordinanza il pagamento, insieme alle spese, all'obbligato.

4. Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Delibera n. 294/01/CONS dell'11 luglio 2001

Cessazione dell'efficacia delle disposizioni transitorie relative alla fase di avviamento delle attività istituzionali

Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2001, n. 183

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione del Consiglio dell'11 luglio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO, altresì, l'art. 1, commi 9, 17, 18, 19 e 20 della predetta legge istitutiva, concernenti il ruolo organico dell'Autorità ed i diversi strumenti di reclutamento del personale;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 recante "Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

VISTI gli artt. 4, 28, 29, 30, 31 e 32 del sopra menzionato regolamento relativi alle modalità e criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale;

VISTO, inoltre, l'art. 34 recante "Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato";

VISTO l'art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico che dispone, in sede di prima attuazione e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di concorso del personale, l'applicabilità delle disposizioni adottate in materia di stato giuridico ed economico dello stesso prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;

VISTA la propria delibera n. 1/98 recante "Norme per il funzionamento degli Organi", pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 4/98 istitutiva del Gruppo di Lavoro per l'avviamento, in particolare l'art. 2 recante "Funzionamento e organizzazione del Gruppo di Lavoro per l'avviamento" pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 5/98 recante "Contratti a tempo determinato" pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 12/98 concernente l'utilizzo di competenze esterne ed, in particolare, gli artt. nn. 1, recante "Collaborazioni esterne" e 4 recante "Consulenze" pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria delibera n. 15/98 ed, in particolare, il comma 8 che, al fine di garantire il continuo funzionamento degli uffici e di non disperdere le esperienze acquisite nella fase di avviamento riconosce al personale chiamato a collaborare con l'Autorità nelle forme previste dalle sopra menzionate delibere nn. 1/98 e 4/98 e successive modifiche ed integrazioni, i requisiti per accedere alla procedure di selezione attivabili dall'Autorità nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97 nel rispetto delle disposizioni emanate con i regolamenti stessi, pubblicata nel Bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;

VISTA la propria decisione del 31 luglio 1998, con la quale sono state avviate le selezioni ai sensi dell'art. 1, comma 20, del personale dipendente dall'Ufficio del Garante per l'editoria e la radiodiffusione e del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni;

VISTA la propria delibera n. 158/99 del 20 luglio 1999 recante “Misure urgenti in attuazione dell’art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità” ed, in particolare, i commi 4 e 7 che prevedono l’attivazione delle procedure di selezione per l’immissione nel ruolo organico dell’Autorità di cui al comma 8 della sopra richiamata delibera n. 15/98 per il personale chiamato a collaborare nelle forme previste dalle delibere nn. 1/98 e 4/98 entro i dodici mesi successivi all’entrata in vigore del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1/99;

VISTE le proprie delibere nn. 311/99 e 341/99 concernenti l’inquadramento nel ruolo organico dell’Autorità del personale, appartenente rispettivamente all’Ufficio del Garante per l’editoria e la radiodiffusione e al Ministero delle comunicazioni risultato selezionato ai sensi dell’art. 1, comma 20;

VISTA la propria delibera n. 408/99 recante “Modalità attuative del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità: trattamento accessorio al personale trasferito” ed, in particolare, l’art. 5 recante “Previsioni per il personale del Gruppo di Lavoro per l’avviamento di cui alla delibera n. 4/98 e successive modifiche ed integrazioni” pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1/2000;

VISTA la propria delibera n. 84/00/CONS recante “Disposizioni transitorie per il funzionamento dell’Ufficio di rappresentanza di Roma” che, al comma 4, ha previsto per il personale temporaneamente utilizzato presso l’Ufficio di rappresentanza di Roma, ancorché appartenente al ruolo organico, il riconoscimento del trattamento previsto al sopra menzionato art. 2 della delibera n. 4/98 in luogo del trattamento di missione di cui all’art. 17 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale;

VISTA la propria delibera n. 546/00/CONS recante “Disposizioni concernenti il trattamento di missione del personale di ruolo dell’Autorità”;

VISTA la propria delibera di indirizzo adottata il 17 maggio 2000 recante “Parametri e criteri per la definizione del trattamento economico del personale del Gruppo di Lavoro per l’avviamento” così come integrata nella riunione del 26 luglio 2000;

VISTE le proprie delibere nn. 287/00/CONS, 520/00/CONS, 707/00/CONS, di inquadramento nei ruoli dell’Autorità del personale del Gruppo di Lavoro per l’avviamento risultato selezionato nelle rispettive sessioni bandite ai sensi della sopra richiamata delibera n. 158/99 con le delibere nn. 244/99, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 1/99; 172/00/CONS, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 2/2000; 399/00/CONS, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 3/2000, nonché la delibera n. 883/00/CONS in corso di pubblicazione;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 1 della sopra menzionata delibera n. 158/99, il 31 dicembre 1999 è terminata l’operatività del gruppo di lavoro per l’avviamento e che ha avuto, altresì, luogo l’espletamento delle procedure di selezione;

RITENUTO pertanto, che ai sensi dell’art. 61, comma 1, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità, essendo cessata la fase di prima attuazione, sono applicabili in via generale le previsioni del regolamento medesimo;

VISTA la proposta del Segretario generale formulata unitamente al direttore del Dipartimento risorse umane e finanziarie;

UDITA la relazione del Commissario prof. Silvio Traversa;

DELIBERA

Art. 1

1. Le disposizioni transitorie di cui all’art. 61, comma 1, del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità non sono applicabili a fare data dall’entrata in vigore della presente delibera, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 8 della delibera n. 15/98 attuato con delibera n. 158/99 pubblicate nel Bollettino ufficiale, rispettivamente, numero unico dell’anno 1998 e n. 1/99. Sono in ogni caso fatte salve le procedure di selezione già bandite.

2. L’assunzione di personale avviene di norma per pubblico concorso secondo quanto previsto dall’art. 4 e secondo le modalità di cui agli artt. 28, 29, 30, 31, 32 anche attraverso eventuali riserve di posti di cui all’art. 34 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. È in ogni caso garantito un congruo numero di posti da coprire con reclutamento dall’esterno.

3. Le procedure, previste dall'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97 per l'immissione nel ruolo organico dell'Autorità del personale reclutato ai sensi dell'art. 1, comma 18, della stessa legge che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio, avviene mediante riserva di posti nei concorsi ordinari banditi per le rispettive qualifiche.

4. Al fine della graduale applicazione della nuova disciplina, in via transitoria è svolta una sola procedura selettiva per il personale a contratto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n. 249/97, che abbia maturato almeno dodici mesi di servizio presso l'Autorità alla data della presente delibera, nel rispetto dell'articolo 34 del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale.

5. Al personale dell'Autorità per gli spostamenti di servizio tra la sede di Napoli e Roma e viceversa compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le tabelle approvate dal Consiglio, con esclusione della diaria. Restano salve le eventuali condizioni definite per i rapporti e gli incarichi vigenti alla data della presente delibera, fino al termine per gli stessi specificamente previsto.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 11 luglio 2001

Il Commissario relatore

SILVIO TRAVERSA

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ANTONIO CATRICALÀ

Tabella

Gruppi	Qualifica (Livello o Fascia)	Rimborso spese di alloggio
I	Dirigente (33 e superiori)	301.500
II	Dirigente (da 10 a 32)	301.500
III	Dirigente (da 0 a 9)	301.500
	Funzionario (31 e superiori)	
IV	Funzionario (da 21 a 30 ⁽¹⁾)	301.500
	Funzionario (da 21 a 30 ⁽²⁾)	
V	Funzionario (da 0 a 20)	200.000
VI	Operativo (A - B - C)	200.000
	Esecutivo (A - B)	
VII	Operativo (D)	200.000
	Esecutivo (C - D)	

(¹) Con servizio nella qualifica a partire dal Livello 21, pari o superiore a 4 anni.

(²) Con servizio nella qualifica a partire dal Livello 21, inferiore a 4 anni.

Delibera n. 399/01/CONS del 10 ottobre 2001

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti

Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2002, n. 21

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 10 ottobre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità;

VISTO il regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

VISTO l'art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, in data 29 giugno 2001, è deceduto il prof. Ettore Gallo, componente del Consiglio nazionale degli utenti, il quale era stato nominato dall'Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dal Centro studi per l'evoluzione umana e ius primi viri;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell'11 aprile 2001;

VISTA la richiesta di proporre una nuova terna inoltrata, in data 10 agosto 2001, alla predetta Associazione;

VISTE le designazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dal Centro studi per l'evoluzione umana e ius primi viri, con nota del 5 ottobre 2001;

UDITA la relazione del dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l'esperto di seguito indicato: prof. Cesare Mirabelli.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità

Napoli, 10 ottobre 2001

Il Commissario relatore

ALFREDO MEOCCI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Delibera n. 434/01/CONS del 14 novembre 2001

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale degli utenti

Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2002, n. 3

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 14 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, in particolare l’art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità;

VISTO il regolamento sui criteri per la designazione, l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti, approvato con delibera del Consiglio n. 54 del 5 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, approvate con delibera del Consiglio n. 310 del 2 dicembre 1999;

VISTO l’art. 2 del regolamento citato, il quale dispone che il Consiglio nazionale degli utenti si compone di undici membri, nominati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle Associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall’art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che, in data 25 gennaio 2001, è deceduto il sig. Alvido Lambrilli, componente del Consiglio nazionale degli utenti, il quale era stato nominato dall’Autorità, con delibera del 21 marzo 2000, fra gli esperti designati dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

VISTA la decisione assunta dal Consiglio nella riunione dell’11 aprile 2001;

VISTA la richiesta di proporre una nuova terna inoltrata, in data 3 maggio 2001, alla predetta Associazione;

VISTE le designazioni anzidette ed i *curricula* degli esperti, trasmessi dall’Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con nota del 18 ottobre 2001;

UDITA la relazione del dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell’art. 32, comma 1, del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Articolo unico

1. È chiamato a far parte del Consiglio nazionale degli utenti l’esperto di seguito indicato: sig. Giovanni Pagano.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale dell’Autorità e sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 14 novembre 2001

Il Commissario relatore

ALFREDO MEOCCI

Il Presidente

ENZO CHELI

Il Segretario generale

ADRIANO SOI

Delibera n. 436/01/CONS del 21 novembre 2001

Istituzione del Servizio del controllo interno

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 21 novembre 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, approvato con delibera del Consiglio n. 17/98 del 16 giugno 1998 ed, in particolare, l'articolo 28 che prevede l'istituzione del servizio del controllo interno;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

UDITA la proposta del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

Istituzione e compiti del Servizio del controllo interno

1. È istituito il Servizio del controllo interno dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominato Servizio.
2. Il Servizio verifica la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche. A tali fini procede alla valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti. Il Servizio verifica altresì l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.
3. Il Servizio propone al Consiglio metodologie e parametri anche ai fini della valutazione, di esclusiva competenza del Consiglio stesso, dei dirigenti di primo livello.

Art. 2

Composizione del Servizio del controllo interno

1. Il Servizio è composto da tre membri esterni all'Autorità, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. Il provvedimento di nomina definisce il compenso dei componenti.
2. I componenti del Servizio restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 3

Modalità di funzionamento

1. Il Servizio opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio dell'Autorità.
2. Il Servizio si riunisce presso la sede dell'Autorità, almeno una volta al mese.
3. Il Presidente del collegio convoca le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno. Alle riunioni partecipa, senza diritto di voto, il Segretario generale.

4. Il Servizio riferisce in via riservata al Presidente ed al Consiglio sulle risultanze delle indagini, analisi e valutazioni effettuate e redige, ogni volta che sia richiesto e comunque con cadenza periodica almeno semestrale, una relazione secondo i parametri indicati dal Consiglio stesso, anche ai fini della valutazione dei dirigenti di primo livello.

5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può accedere agli atti e ai documenti inerenti le attività dell'Autorità e ha facoltà di richiedere ai dirigenti i dati e le informazioni necessari.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il Servizio è supportato da un'apposita unità organizzativa, istituita nell'ambito della Segreteria generale.

7. Ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento del Servizio possono essere definite con apposita delibera dell'Autorità.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente delibera ed alle ulteriori spese per il funzionamento del Servizio del controllo interno, valutati in € 110.000, si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 1158 del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio finanziario 2002, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nel sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 21 novembre 2001

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

Delibera n. 66/02/CONS del 27 febbraio 2002

Sostituzione di un componente del Comitato etico

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 27 febbraio 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e, in particolare, l'art.1, comma 9, che prevede l'adozione dei regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

VISTO il Codice etico dell'Autorità, approvato con delibera n. 18/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, che, in particolare, all'art. 11 prevede l'istituzione di un Comitato etico;

VISTA la delibera n. 37/99 con la quale è stato costituito il Comitato etico;

CONSIDERATO che in data 20 ottobre 2001 è deceduto l'avv. Giorgio Azzariti, nominato Componente del Comitato etico con la delibera innanzi citata;

RITENUTO di dover procedere alla nomina di un nuovo Componente del Comitato etico in sostituzione dell'avv. Giorgio Azzariti;

UDITA la proposta del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. L'avv. Plinio Sacchetto è nominato Componente del Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Il Comitato etico risulta pertanto così composto:

- prof. Vincenzo Caianiello, Presidente;
- avv. Plinio Sacchetto, Componente;
- prof. Alfonso Quaranta, Componente.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 27 febbraio 2002

Il Segretario generale
ADRIANO SOI

Il Presidente
ENZO CHELI

**INIZIATIVE E ACCORDI DI RICERCA,
FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE**

INIZIATIVE E ACCORDI DI RICERCA, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE

Accordo-quadro tra l'Università di Napoli "Federico II" e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Napoli, 24 aprile 2002

ACCORDO QUADRO

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito Università), con sede in Napoli, Corso Umberto I cod. fisc. 00876220633, rappresentata dal Rettore p.t., Prof. Guido Trombetti ivi domiciliato per la carica, a tanto autorizzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 30 dell'11 marzo 2002,

E

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito Autorità), con sede in Napoli - Centro Direzionale, isola B 5, Torre Francesco - cod. fisc. 95011660636, rappresentata dal Presidente, Prof. Enzo Cheli

PREMESSO CHE

- l'Autorità e l'Università, nell'ambito e per l'attuazione dei propri rispettivi compiti istituzionali, intendono promuovere un Accordo-quadro pluriennale volto ad assicurare lo sviluppo di collaborazioni specifiche sia nell'area giuridico-economica, sia in quella tecnico-scientifica;

- le singole collaborazioni, nei diversi settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle comunicazioni in genere, si sviluppano attraverso attività e progetti di studio, ricerca, innovazione, sperimentazione e formazione di comune interesse, attraverso la stipula, di volta in volta, di specifici accordi di collaborazione ai sensi delle normative che regolano le rispettive istituzioni ed in particolare, per quanto attiene l'Autorità, dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 che, tra l'altro, prevede la possibilità per l'Autorità stessa di avvalersi della collaborazione di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza;

PREMESSO INOLTRE CHE

- L'Università rappresenta una delle principali istituzioni operanti nell'ambito della formazione, della didattica e della ricerca dell'area metropolitana di Napoli;

- presso le strutture dell'Università operano gruppi di ricerca che svolgono attività in vari settori delle telecomunicazioni e dell'informatica ed hanno maturato una vasta esperienza nel campo degli studi teorici e sperimentali relativi ai diversi aspetti tecnologici, economici e giuridici di tali settori, acquisendo un notevole bagaglio di conoscenze e strumenti metodologici in tale ambito;

- l'Università svolge, inoltre, un'intensa attività di formazione di carattere istituzionale in tali aree;

- l'Università è interessata all'ulteriore approfondimento di tali studi ed alla collaborazione con istituzioni pubbliche e private specializzate operanti nello stesso campo;

- l'Autorità, anche ai fini di adottare regolamentazioni atte a consentire lo sviluppo armonico e concorrenziale dei mercati di riferimento, svolge attività e studi nei settori economici, giuridici e tecnici, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed alle conseguenti evoluzioni nei diversi settori delle comunicazioni sotto i duplici aspetti della produzione e dell'occupazione;

- l'Autorità consente a giovani neo laureati esperienze di praticantato in discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa, anche attivando a tali fini apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca, secondo le previsioni dell'art. 51 del proprio regolamento concernente il personale;

- l'Autorità, nell'ambito delle attività di tutela degli utenti, è interessata al coinvolgimento di competenze disciplinari ed interdisciplinari, nello sviluppo di studi, ricerche e indagini volti correlare le diverse fasi della produzione, distribuzione e fruizione dei servizi;

- l'Autorità intende concorrere, nei limiti e nel rispetto dei propri precipi compiti istituzionali, alla diffusione nel Paese di una cultura evoluta nelle comunicazioni, promovendo iniziative di studio, ricerca e formazione nel settore, anche attraverso scambi con istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali e collaborando alla realizzazione di progetti a tali fini indirizzati che potranno essere proposti dall'Università in assoluta libertà;

- l'Università e l'Autorità hanno stipulato in data 7 aprile 2000 un Accordo-quadro di collaborazione pluriennale avente lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso i due enti per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione;

- gli enti sottoscrittori hanno di comune intesa rilevato l'opportunità di aggiornare le disposizioni che regolano alcuni aspetti organizzativi, sulla base delle esperienze maturate nel primo periodo di attuazione dell'Accordo in vigenza;

- il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 10 aprile 2002 ha approvato il presente testo dell'Accordo contenente aggiornamenti, ai fini della sottoscrizione;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Università con delibera n. 30 del 1° marzo 2002 ha approvato il presente testo dell'Accordo contenente aggiornamenti, ai fini della sottoscrizione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Le premesse che precedono formano parte integrante del presente Accordo-quadro.

Art. 2

Scopo dell'Accordo-quadro

1. Il presente Accordo-quadro ha lo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso l'Università e presso l'Autorità per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifico-tecnica e di formazione.

Art. 3

Oggetto dell'Accordo-quadro

1. Possono formare oggetto delle attività previste dal presente Accordo-quadro le tematiche di interesse comune per l'Autorità e per l'Università, di carattere sia teorico che sperimentale, nonché l'attivazione di servizi comuni nei relativi settori, da gestire con apposita regolamentazione.

2. Attività di ricerca svolta presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Autorità:

a) l'Autorità può affidare all'Università attività di ricerca su temi di proprio prevalente interesse, anche richiedenti l'impegno di attrezzature ed impianti di particolare rilievo di proprietà dell'Università stessa. Tali attività di ricerca possono essere svolte separatamente o congiuntamente da personale dei due Enti. L'attività di eventuali gruppi misti potrà svolgersi sia presso l'Autorità che presso l'Università.

3. Attività di ricerca svolte presso l'Università e/o presso l'Autorità con personale di entrambi gli Enti su temi di ricerca proposti dall'Università:

a) l'Autorità può partecipare ad attività di ricerca di prevalente interesse dell'Università su proposta di quest'ultima. La collaborazione avviene con la messa a disposizione presso l'Università e/o presso l'Autorità di personale e/o di attrezzature dell'Autorità.

4. Attività di consulenza scientifica e tecnica in settori disciplinari connessi con l'attività dell'Autorità:

a) l'Autorità può richiedere, di poter disporre di consulenza scientifica e tecnica su specifici aspetti e problemi in settori disciplinari connessi alle attività svolte dalla stessa.

5. Attività didattico-scientifica svolta presso l'Autorità e/o l'Università:

a) l'Università e l'Autorità possono concordare le modalità per lo svolgimento di attività didattiche complementari alla formazione di studenti, laureandi e laureati, nonché alla formazione didattico-scientifica dei candidati ammessi al conseguimento del dottorato di ricerca, purché tali attività rientrino negli interessi dell'Autorità stessa;

b) l'Autorità può richiedere all'Università prestazioni didattiche sotto forma di corsi o seminari di aggiornamento e qualificazione professionale nei settori disciplinari di interesse, da svolgersi, anche in collaborazione, presso l'Università e/o presso le sedi dell'Autorità;

c) l'Autorità può concorrere, nelle diverse forme anche economiche di volta in volta concordate, al sostegno di studenti e laureati per la partecipazione ad attività formative di proprio interesse ovvero alle altre attività disciplinate dal presente Accordo-quadro, nonché promuovere stage didattici e/o di formazione presso la propria sede per singoli studenti, anche proposti dall'Università;

d) l'Autorità può promuovere, anche su proposta dell'Università conferenze illustrative delle funzioni svolte dall'Autorità, anche allo scopo di orientamento professionale, visite organizzate di gruppi di studenti presso l'Autorità stessa, nonché convegni, tavole rotonde, incontri volti ad ampliare ed approfondire problematiche connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art. 4

Modalità di attuazione

1. Le attività oggetto del presente Accordo-quadro si realizzano attraverso la stipula di singoli accordi di collaborazione nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente, che disciplinano gli aspetti giuridici, economici ed i contenuti, conformemente alle disposizioni generali previste dall'Accordo-quadro stesso.

Art. 5

Strutture utilizzabili

1. Le attività pianificate nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 7 saranno svolte dalle strutture dell'Università, ferme restando le caratteristiche di indipendenza e di assenza di incompatibilità; l'Autorità può avvalersi, oltreché delle proprie strutture, delle altre istituzioni pubbliche espressamente previste dalla legge n. 249/97.

2. L'Autorità e l'Università possono, inoltre, utilizzare soggetti esterni previa verifica della assenza di incompatibilità e/o di conflitto di interessi da effettuarsi a cura e responsabilità della parte che ne prevede l'utilizzo. Specifici vincoli e limiti possono essere, di volta in volta, previsti dai singoli accordi di collaborazione.

Art. 6

Norme per il personale dei due Enti

1. Ai fini del presente Accordo-quadro, le parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospite, personale dell'altro Ente impegnato in attività di collaborazione regolate dagli accordi di cui all'art. 4.

Le spese connesse allo scambio di personale sono a carico dell'Ente cui appartiene il personale che si reca presso l'altro Ente.

2. Il personale di uno dei due Enti, che si rechi presso una sede dell'altro Ente per l'esecuzione delle attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni regolamentari in vigore nell'Ente ospitante.

3. Il personale impegnato nell'espletamento dell'attività di cui al presente accordo e che fruisce di borse di studio, comunque concesse, non potrà in ogni caso essere impegnato in attività didattiche qualora non consentito dalle norme vigenti e non potrà svolgere attività professionali e di consulenza retribuita. L'attività del personale suddetto, che fruisca o meno di borse di studio o rimborsi spese, non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuno degli Enti ospitanti.

Art. 7

Comitato di programmazione

1. Al fine di promuovere e di verificare l'attuazione del presente accordo, è costituito un Comitato di programmazione composto dal Presidente dell'Autorità e da due Commissari dell'Autorità e dal Rettore ovvero dal Pro-Rettore e da due delegati dell'Università. Le funzioni di coordinamento sono svolte dal Presidente dell'Autorità, o da un Commissario a ciò incaricato, e dal Rettore o dal Pro-Rettore.

2. In particolare, il Comitato provvede a:

- promuovere una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi settori di interesse, nonché delle rispettive competenze e capacità tecniche, anche suggerendo le linee degli interventi da realizzare in collaborazione;

- predisporre, attraverso l'individuazione di aree di interesse, un programma annuale di carattere generale, da realizzarsi attraverso la stipula di successivi accordi così come previsto dall'art. 4;

- fissare il tema di un seminario di studio che si svolgerà periodicamente presso Villa Orlandi in Anacapri, sede resa disponibile a tal fine dall'Università la quale assicurerà altresì la consulenza scientifica, individuando un docente responsabile; l'Autorità concorrerà agli oneri;

- valutare i risultati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra i due enti derivante dall'Accordo-quadro.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente dell'Autorità o del Rettore o Pro-Rettore ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

4. Il Comitato si riunisce validamente con la presenza di almeno due componenti per ciascuna parte.

Art. 8

Durata

1. L'Accordo-quadro avrà la durata di tre anni dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà automaticamente rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto al successivo art. 9.

Art. 9

Recesso

1. Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo-quadro con un preavviso di almeno sei mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10

Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo devono essere concordate espressamente fra le parti e formare oggetto di protocolli aggiuntivi.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente accordo non è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della tabella annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni. Esso è inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. B, della Tariffa - Parte seconda, annessa al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Napoli, 24 aprile 2002

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Presidente
ENZO CHELI

Università degli Studi di Napoli Federico II

Il Rettore
GUIDO TROMBETTI

**COMITATI REGIONALI
PER LE COMUNICAZIONI**

COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

Regione Lazio - Legge regionale 3 agosto 2001, n. 19

Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni

Bollettino ufficiale della Regione Lazio 10 agosto 2001, n. 22

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione (Corecom), ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), ed in conformità con la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, del 28 aprile 1999, n. 52.

Art. 2

Istituzione e natura

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Corecom.

2. Il Corecom è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

Art. 3

Composizione e durata

1. Il Corecom è composto da:

a) il Presidente nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente;

b) sei componenti designati dal Consiglio regionale, in modo che sia garantito il ruolo delle opposizioni consiliari.

2. I componenti del Corecom sono scelti tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati ed appositamente valutati, nel settore delle comunicazioni, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

3. Il Corecom è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

4. I componenti del Corecom non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica al Presidente ed ai componenti del Corecom che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. Al rinnovo del Corecom si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine si provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e successive modifiche.

6. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Corecom, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente con le modalità di cui al comma 1, lettera b). Il componente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

7. In caso di decesso, dimissioni impedimento grave o decadenza del Presidente del Corecom, il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina del nuovo Presidente, con le procedure di cui al comma 1, lettera a). Il Presidente che subentra resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Corecom.

8. In caso di impedimento del Presidente del Corecom le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano di età. Qualora l'impedimento del Presidente si protragga per un periodo superiore ai quattro mesi, si provvede alla nomina di un nuovo Presidente ai sensi del comma 1, lettera a).

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di componente del Corecom è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento europeo o nazionale, del Governo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale o di quelle provinciali e comunali;

b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

c) titolare di incarichi direttivi in partiti o movimenti politici;

d) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

e) dipendente regionale;

f) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera d);

g) titolare di rubriche di informazione, di critica o commento, su quotidiani o periodici, in radio o televisione, pubbliche o private, o in siti informatici collocati in rete, che riguardino le questioni relative alla televisione ed alle telecomunicazioni.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non rientrano nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.

Art. 5

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Corecom sono presentate, tramite il Presidente del Corecom, al Presidente del Consiglio regionale.

2. Il Presidente del Corecom presenta le proprie dimissioni al Presidente della Giunta regionale che informa il Presidente del Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, ed il Presidente della Giunta regionale, preso atto delle dimissioni, provvedono agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1.

4. Le dimissioni e le conseguenti sostituzioni vengono comunicate all'Autorità dal Presidente della Giunta regionale, nel caso del Presidente del Corecom, e dal Presidente del Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti del Corecom.

5. I componenti dimissionari esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei loro sostituti.

Art. 6

Decadenza

1. I componenti del Corecom decadono dall'incarico al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicata al Presidente, a tre sedute consecutive, ovvero, nel corso dell'anno solare, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nell'anno solare;
- b) impedimento per un periodo continuativo superiore a quattro mesi;
- c) sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, non rimossa entro il termine di trenta giorni.

2. Qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 1 il Presidente del Corecom, provvede a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale:

- a) nei casi indicati al comma 1, lettere a) e b), dichiara immediatamente la decadenza dell'interessato dalla carica;
- b) nel caso indicato al comma 1, lettera c), contesta la causa di decadenza all'interessato invitandolo a far cessare la situazione di incompatibilità ovvero a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione e, decorso inutilmente tale termine dichiara la decadenza dell'interessato dalla carica.

3. Il Presidente del Consiglio regionale dà immediata comunicazione dell'avvenuta decadenza al Consiglio stesso che provvede all'elezione del nuovo componente entro i successivi trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, alla nomina provvede in via sostitutiva il Presidente del Consiglio regionale.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano anche al Presidente del Corecom. In tal caso spetta al Vice Presidente provvedere e comunicare tempestivamente il verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 1 al Presidente della Giunta regionale, il quale esercita i compiti attribuiti al Presidente del Consiglio regionale dal comma 2 e provvede altresì, alla nomina del nuovo Presidente del Corecom, sentita la competente commissione consiliare permanente, entro trenta giorni dalla dichiarazione di decadenza.

Art. 7

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Corecom:

- a) rappresenta il Corecom;
- b) convoca il Corecom, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

Art. 8

Regolamento

1. Entro trenta giorni dall'insediamento il Corecom adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori che contenga, oltre alle disposizioni per la convocazione e lo svolgimento delle sedute, un codice per i componenti che contenga le regole di deontologia professionale e di comportamento previste per i dipendenti pubblici. Il regolamento interno disciplina, inoltre, le modalità di consultazione o di impiego di soggetti esterni, pubblici o privati, operanti nel campo delle telecomunicazioni convenzionali o telematiche, della radiotelevisione o dell'informazione su carta o telematica, nonché il loro comportamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR). Il regolamento entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione.

Art. 9

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al settanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. Ai componenti del Corecom è attribuita un'indennità mensile di funzione per dodici mensilità, pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

3. Al componente del Corecom che, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, assume le funzioni vicarie per un periodo superiore a trenta giorni, spetta, per il relativo periodo, l'indennità di funzione prevista al comma 1 per il Presidente.

4. Ai componenti del Corecom che non risiedono nel luogo di riunione del Corecom è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese nella misura prevista per i consiglieri regionali.

5. Ai componenti del Corecom che su incarico del Corecom si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 10

Aspettativa

1. Al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al Presidente ed ai componenti del Corecom si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa previsto dalla normativa vigente.

Art. 11

Funzioni proprie e delegate

1. Il Corecom al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione demandate dall'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/1997 in quanto funzionalmente organo dell'Autorità, è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 12

Funzioni proprie

1. Il Corecom esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione nazionale e regionale, ed in particolare quelle già spettanti, per disposizioni statali o regionali, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (Co.re.rat.).

2. In tale ambito il Corecom svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) esprime parere sullo schema di piano nazionale di ripartizione e di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) formula proposte ed esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione intende adottare a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di telecomunicazione di carattere convenzionale o telematico operanti in ambito regionale e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

d) formula proposte ed esprime parere in ordine alla destinazione di fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 223/1990 e, in caso di incarico da parte della Regione, provvede ad applicare le relative procedure;

e) esprime, entro trenta giorni dal loro invio, parere sui piani dei programmi trimestralmente predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per ciò che concerne quei programmi che, direttamente o indirettamente, riguardino la realtà regionale;

f) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

g) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di telecomunicazioni, di radiotelevisione e di editoria convenzionale o informatica;

h) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

i) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate in ambito locale con i concessionari privati;

l) attività di formazione e di ricerca sui temi e sui problemi dell'informazione e della comunicazione a livello regionale e locale;

m) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca sulla telecomunicazione, la radiotelevisione e l'editoria convenzionale o informatica, anche attraverso la stipula di convenzioni con università, organismi specializzati, pubblici o privati, studiosi ed esperti;

n) vigila, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) istituita ai sensi della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 e successive modifiche, ed altre strutture eventualmente idonee, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze fissati dalla normativa vigente come compatibili con la salute umana e collabora alla verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati e propone, altresì, alla Giunta regionale l'adozione dei provvedimenti previsti dalla relativa normativa;

o) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i comuni titolari del rilascio delle relative concessioni ed i gestori degli impianti sono tenuti ad inviare, la tenuta dell'archivio di siti delle postazioni emittenti radiotelevisive, nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

p) cura il censimento dell'editoria regionale, convenzionale o informatica e delle fonti regionali di telecomunicazioni;

q) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

r) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, concernente la diffusione radiofonica e televisiva.

3. Gli atti assunti dal Corecom, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono comunicati alla Giunta regionale.

Art. 13

Funzioni delegate

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 249/1997 sono delegabili dall'Autorità al Corecom le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo individuate dall'articolo 5 del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 e successive modifiche nonché da ogni ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono conferite dall'Autorità ed esercitate dal Corecom secondo le modalità indicate nella deliberazione dell'Autorità n. 53/1997.

Art. 14

Programma delle attività e relazione

1. Entro il 15 settembre il Corecom presenta al Consiglio regionale, per la relativa approvazione ed all'Autorità, per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo il Corecom presenta al Consiglio regionale ed all'Autorità per quanto riguarda le funzioni delegate, una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo ed editoriale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa, anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.

3. Il Corecom rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il Programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 15

Forme di consultazione

1. Il Corecom attua, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8, idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica ed universitaria, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle proprie competenze.

2. Il Corecom propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze regionali sull'informazione e sulle comunicazioni.

Art. 16

Autonomia gestionale - Struttura organizzativa

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della dotazione finanziaria assegnata ai sensi dell'articolo 17, il Corecom ha autonomia gestionale.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Corecom si avvale di un'apposita struttura organizzativa, istituita presso il Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e successive modifiche, posta alle dipendenze funzionali del Corecom.

3. Il dirigente della struttura di cui al comma 2 è competente in ordine all'adozione degli atti per la gestione amministrativa e finanziaria riguardante l'attività del Corecom sulla base delle deliberazioni e delle direttive del Corecom stesso.

4. La dotazione organica del personale da assegnare alla struttura di cui al comma 2 è determinata, nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità.

5. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Corecom può, altresì avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma di attività approvato dal Consiglio regionale, della consulenza di soggetti od organismi, pubblici o privati, di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 17

Risorse finanziarie

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Corecom dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti, per ciascuna categoria di spesa, degli stanziamenti previsti nel capitolo n. 11105 del bilancio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Corecom dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe.

Art. 18

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Corecom ha autonomia gestionale ed operativa. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e di contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Corecom.

Art. 19

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli organi regionali competenti provvedono all'elezione del Corecom entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 8, restano in vigore le disposizioni vigenti per il Co.re.rat., purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge.

Art. 20

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 8 giugno 1984, n. 25;
- b) la legge regionale 13 dicembre 1993, n. 70 e successive modifiche.

Art. 21

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Art. 22

Formula Finale

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 3 agosto 2001

STORACE

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 3 agosto 2001.

Regione Veneto - Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)

Bollettino ufficiale della Regione Veneto del 21 agosto 2001, n. 75

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

Il Presidente della Giunta promulga la seguente legge regionale:

Capo I

OGGETTO - COMPOSIZIONE - FUNZIONAMENTO

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e successive modificazioni e in conformità con le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 52 del 28 aprile 1999 "Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni" e n. 53 del 28 aprile 1999 "Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni," la presente legge regola l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Regione del Veneto.

Art. 2

Natura

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, è istituito il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della regione e di controllo in materia di comunicazioni ed è altresì organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

Art. 3

Composizione e durata

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da sei membri, tutti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati, che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore.

2. I sei membri sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il Presidente della Giunta regionale insedia il Comitato entro quarantacinque giorni dall'elezione.

5. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì ad informare l'Autorità dell'avvenuta nomina e dell'insediamento del Comitato.

6. Il Comitato dura in carica per tutta la legislatura regionale e viene ricostituito nei termini e con le procedure previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni.

7. I componenti non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti che hanno svolto la loro funzione per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.

8. In caso di morte, di dimissioni, d’impedimento e di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede, nei modi indicati al comma 2, all’elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

9. In caso di morte, di dimissioni, di impedimento grave e di decadenza del Presidente, alla sua sostituzione si provvede nei modi indicati al comma 3. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza ordinaria.

10. In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal componente più anziano d’età.

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti condizioni:

- a) membro del Parlamento europeo e nazionale;
- b) membro del Governo nazionale;
- c) Presidente della Giunta regionale, assessore regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di provincia, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- f) detentore di incarichi nazionali e regionali in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, socio o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell’editoria anche multimediale, della rilevazione dell’ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

Art. 5

Decadenza

1. I componenti del Comitato decadono dall’incarico al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l’assenza, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero, ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell’anno solare. Il Presidente del Comitato informa delle assenze il Presidente del Consiglio, per l’adozione del provvedimento di decadenza;

b) per la sopravvenienza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 4, non rimosse entro il termine di trenta giorni.

2. Il Presidente del Consiglio procede alla contestazione della causa di decadenza all’interessato con l’invito a presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito e a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima. Trascorso tale termine, il Consiglio regionale archivia il procedimento, ovvero adotta il provvedimento di decadenza.

3. Le decisioni di cui al comma 2 sono comunicate all'interessato, al Presidente del Comitato o al Presidente vicario ai sensi dell'articolo 3 comma 10 e all'Autorità.

Art. 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato medesimo, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente dall'interessato.

2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede altresì ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla loro sostituzione.

Art. 7

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;
- c) cura i rapporti periodici con gli organi regionali e con l'Autorità.

Art. 8

Organizzazione dei lavori

1. Entro un mese dall'insediamento il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione dei lavori e per il proprio funzionamento, nonché per le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Comitato adotta un codice etico di comportamento dei componenti.

Art. 9

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente e ad ogni membro del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è pari rispettivamente al cinquanta per cento e al venticinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al componente che ne assume le funzioni ai sensi dell'articolo 3, comma 10, a partire del primo giorno di assenza del Presidente e sino al giorno antecedente quello di rientro dello stesso, spetta l'indennità di funzione prevista per il Presidente.

3. Ai componenti del Comitato che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i consiglieri regionali.

4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5.

Capo II

FUNZIONI

Art. 10

Funzioni

1. Il Comitato è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 11

Funzioni proprie

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) formula, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a) numeri 1) e 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;
- b) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;
- c) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;
- d) esprime parere preventivo sui disegni di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;
- e) esprime ogni altro parere richiesto dagli organi regionali o previsto da leggi e regolamenti in materia di comunicazioni;
- f) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;
- g) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione, le istituzioni e gli organismi culturali o gli organismi operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione con i concessionari privati in ambito locale;
- h) formula proposte e assume ogni opportuna iniziativa nell'ambito delle attività di formazione e di ricerca in materia di informazione e comunicazione radiotelevisiva e multimediale, a livello regionale e locale, sentendo l'ordine dei giornalisti e dell'Associazione della stampa del Veneto, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e comunicazione e attraverso la stipula di convenzioni con Università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti;
- i) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni;
- l) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con le associazioni dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con l'Ordine dei giornalisti, con gli Organi dell'Amministrazione scolastica, con l'Associazione Stampa del Veneto e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;
- m) cura, avvalendosi anche delle segnalazioni che i Comuni titolari del rilascio delle relative concessioni e i gestori degli impianti sono tenuti a inviare, la tenuta dell'archivio dei siti delle postazioni emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;
- n) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 "Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva" e successive modificazioni;
- o) cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro regionale delle imprese radiotelevisive;
- p) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAV) e gli altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non siano superati.

Art. 12

Funzioni delegate

1. Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999.

2. In particolare possono essere oggetto di delega con le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 le seguenti funzioni:

- a) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;
- b) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- c) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi di standard minimi per ogni comparto d'attività;
- d) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi;
- e) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo;
- f) tenuta del registro degli operatori di comunicazione; g) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;
- h) vigilanza e controllo sull'esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche;
- i) vigilanza e controllo sul rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- l) vigilanza e controllo sul rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
- m) vigilanza e controllo sulla conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente;
- n) vigilanza e controllo sul rispetto della normativa in materia di campagne elettorali, di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione;
- o) vigilanza e controllo sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa;
- p) vigilanza e controllo sul rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi;
- q) vigilanza e controllo sul rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori;
- r) vigilanza e controllo sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche;
- s) vigilanza e controllo sul rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
- t) vigilanza e controllo sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa;
- u) vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti;
- v) istruttoria in materia di controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni;
- z) istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

Art. 13

Modalità di conferimento delle deleghe

1. Le funzioni di cui all'articolo 12 sono delegate al Comitato mediante la stipula delle convenzioni previste all'articolo 2 adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999 approvate dalla Giunta regionale e sottoscritte dal Presidente dell'Autorità e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni ad essa affidati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Nell'esercizio della delega, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 14

Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio regionale, per l'approvazione e per la quantificazione della relativa spesa, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo d'ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale della gestione finanziaria del Consiglio regionale.

3. Il Comitato rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma d'attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

Capo III

STRUTTURA - DOTAZIONE ORGANICA - FINANZIAMENTO

Art. 15

Dotazione organica

1. Il Comitato, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da un'apposita struttura, dotata di indipendenza funzionale.

2. La direzione della struttura preposta al funzionamento del Comitato è attribuita ad un dirigente. La Giunta regionale è autorizzata a definire, su proposta del Presidente del Comitato e d'intesa con l'Autorità, i profili professionali e la dotazione organica della struttura operativa del Comitato che rientra nella dotazione organica della Regione. A seguito della determinazione della dotazione organica, al Comitato può essere:

a) assegnato personale di ruolo della Regione;

b) trasferito personale di ruolo del Ministero di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

c) trasferito o comandato personale di altri enti pubblici.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica del Comitato, la struttura operativa del Comitato è costituita dal personale regionale precedentemente assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (Corerat) integrato, qualora la quantità e le caratteristiche delle funzioni già esercitate o successivamente attribuite lo richiedano, da altro personale regionale o degli enti locali richiesto dal Presidente del Comitato, che ne informa anche l'Autorità. Al personale è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al regolamento interno di organizzazione di cui all'articolo 8, possono essere emanate con un apposito regolamento predisposto dalla Giunta regionale d'intesa con l'Autorità.

5. Il Comitato, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi possono avvalersi, previo assenso del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, dell'apporto di strutture e di personale della Regione ulteriori rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2.

6. Nell'esplicazione delle sue funzioni il Comitato può avvalersi di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 16

Finanziamento

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie, conferite dalla legislazione statale e regionale, il Comitato dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il Comitato dispone delle risorse concordate con l'Autorità ed indicate nelle convenzioni con cui vengono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità sono iscritte in entrata e in uscita nel bilancio regionale.

Art. 17

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa in conformità con le disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 415 milioni per l'esercizio 2001, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento del capitolo n. 3426 denominato "Spese per l'attività di informazione della Giunta regionale" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 e pluriennale 2001-2003.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001 viene istituito il capitolo n. 3448 con la denominazione "Spese per il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni", con lo stanziamento di lire 415 milioni in termini di competenza e cassa.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo 3448 è determinato ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 19

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1991, n. 18 "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo".

Art. 20

Norma transitoria

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni deve essere insediato entro il centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'insediamento del Comitato, il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo continua ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 18.

Formula Finale

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 2001

GALAN

Regione Abruzzo - Legge regionale 24 agosto 2001, n. 45

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)

Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo 19 settembre 2001, n. 18

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario di Governo ha apposto il visto;

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

**TITOLO I
ORGANI E LORO COMPOSIZIONE**

Art. 1

Disposizioni generali

1. Al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Regione Abruzzo in attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Il Corecom sostituisce il Comitato regionale radiotelevisivo (Corerat) e ne assume le funzioni.

Art. 2

Finalità

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale.

2. Quale organo regionale esso svolge funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, secondo le leggi statali e regionali.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli artt. 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

Composizione

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri quattro componenti, scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano comprovate competenze ed esperienza nel settore delle comunicazioni nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità risulta eletto il più anziano di età.

4. Il Comitato è insediato dal Presidente del Consiglio regionale entro 15 giorni dalla sua completa elezione.

Art. 4

Durata

1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.
2. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Corecom, il Consiglio regionale entro sessanta giorni lo sostituisce; chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
3. In caso che il Comitato si riduca a due componenti si procede al suo rinnovo integrale.
4. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma precedente.

Art. 5

Incompatibilità

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del governo nazionale;
- c) presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale o provinciale;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici o di società a prevalente capitale pubblico nominati da organi statali, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, nazionale e/o locale. Il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazioni di incompatibilità;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente regionale.

2. Il Presidente del Comitato può richiedere l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L'istituto può essere esteso, sempre a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del Comitato.

3. Agli altri componenti del Comitato è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del Comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

4. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 6

Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.

2. Il Presidente del Consiglio regionale, d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, archivia il procedimento; in caso contrario propone al Consiglio regionale l'adozione della deliberazione di decadenza.

Art. 7

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 8

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 11 agosto 1977, n. 41 in materia di nomine.

Art. 9

Obbligo di comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità per le garanzie sulle comunicazioni dell'avvenuta elezione del Comitato nonché delle eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

TITOLO II

FUNZIONI DEL COMITATO

Art. 10

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Corecom:

a) rappresenta il Comitato, cura l'esecuzione delle sue deliberazioni e svolge i compiti e le funzioni a lui direttamente attribuiti dalle norme vigenti;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.

Art. 11

Regolamento interno

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno, che disciplina:
 - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
 - b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle telecomunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva, altresì, con la maggioranza di cui al primo comma, un "Codice Etico" volto a regolare la deontologia del comportamento dei componenti.

Art. 12

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è attribuita un'indennità mensile di funzione stabilita dall'Ufficio di Presidenza.
2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel comune dell'Aquila o nel luogo in cui esso compie eventuale missione sopralluogo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.
3. Ai componenti del Comitato che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 13

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate, il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'art. 18; si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5/bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1999, n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 14

Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
 - a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
 - b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa nazionale, regionale e da provvedimenti dell'Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materia interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie.
Gli organi regionali:
 - a) sono tenuti ad acquisire gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato;
 - b) possono delegare al Comitato, in via permanente o transitoria, eventualmente con prefissione di indicazioni e criteri, l'adozione e la gestione di provvedimenti di loro competenza in materia interessanti le comunicazioni.

3. Il Comitato inoltre esprime parere alle Commissioni consiliari competenti sui progetti di legge regionali disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni.

Art. 15

Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudicano la responsabilità generale assegnata all'Autorità dalla legge 249/1997.

2. In particolare con riferimento alla legge 249/1997, possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive in materia di:

1. adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;
2. definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 7;
3. emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizi recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 2;
4. adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
5. predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6 lett. b), n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1. tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 5;
2. monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1. esistenze di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 3;
2. rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 8;
3. rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 15;
4. conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1;
5. verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
6. modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3;
7. rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4;
8. rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 6;
9. rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 7;
10. rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

11. rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12;
 12. rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;
- d) funzioni istruttorie, in materia di:
1. controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 9;
 2. controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), n. 10.

Art. 16

Esercizio delle funzioni delegate

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

2. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, (e dal Presidente del Comitato), nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

3. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Corecom" inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

4. In caso di accertata inerzia, ritardo o impedimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio dell'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

TITOLO III

ATTIVITÀ - GESTIONE

Art. 17

Programmazione delle attività del Comitato

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all'Autorità.

2. Il Consiglio regionale, previo parere della competente Commissione consiliare e sentito il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio e da porre a disposizione del Comitato.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. Il Comitato d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

Art. 18

Collaborazione con i Comuni

1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, stipula specifici accordi con i Comuni ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti comunali concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche se ed in quanto previsto dalla legge.

Art. 19

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Autorità, con proprio provvedimento di organizzazione, individua e disciplina all'interno dell'organizzazione consiliare la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato, ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dell'apporto permanente o speciale di altre strutture del Consiglio.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità, ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede prioritariamente a norma dell'art. 1, comma 14 della legge 249/1997.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 13, nelle more dei provvedimenti di cui all'art. 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo (Corerat) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia gestionale e operativa.

2. La gestione, sulla base degli indirizzi deliberati dal Comitato, di natura tecnica, finanziaria e amministrativa fa capo al dirigente responsabile della struttura di supporto del Consiglio regionale.

Art. 21

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, all'elezione dei membri del Comitato da parte del Consiglio regionale, ed alla nomina del Presidente del Comitato da parte del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio, si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Comitato presenta entro 30 giorni dall'insediamento il primo programma di attività di cui all'art. 17.

2. Trascorsi 60 giorni senza che sia stato nominato il Presidente del Corecom e/o i componenti alle nomine suddette si provvede entro i successivi 15 giorni con decreti rispettivamente del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio.

3. Nelle more di adozione del regolamento interno di cui all'art. 9, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.

Art. 22

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel Cap. 011108 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001 e con gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri, la cui entità viene determinata con le leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/1977.

Art. 23

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni di cui alla legge regionale 9 gennaio 1979, n. 9 e successive modificazioni, che con essa siano in contrasto.

Formula Finale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, 24 agosto 2001

Regione Valle d'Aosta - Legge regionale del 4 settembre 2001, n. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85

Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta 11 settembre 2001, n. 40

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della regione promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2

Natura

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3

Composizione e durata in carica

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il

rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4

Incompatibilità

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5

Decadenza

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
- c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7

Comunicazioni

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

Art. 8

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente del Comitato:

- a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
- c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 9

Regolamento interno

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12

Funzioni proprie

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'associazione stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla legge n. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13

Funzioni delegate

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla legge n. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2);

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 14

Programmazione delle attività del Comitato

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15

Collaborazione con gli enti locali

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16

Dotazione organica

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 17

Gestione amministrativa, economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.
3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

Art. 18

Abrogazione

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19

Norma di coordinamento

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

Art. 20

Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente:
"d) un rappresentante del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)".

Art. 21

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Corerat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a

valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Corecom", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

- quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Corecom", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

- quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Formula Finale

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 2001

Il Presidente

VIÉRIN

Regione Piemonte - Legge regionale del 21 gennaio 2002, n. 2

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni)

Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 24 gennaio 2002, n. 4

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" è sostituita da "otto".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2001 è sostituito dai seguenti:

"2. Allorchè il Corecom debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.

2 bis. Il Corecom, nella sua prima seduta, elegge un Vicepresidente espresso dalla minoranza".

3. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2001, dopo le parole "Al Presidente" sono aggiunte le parole "al Vicepresidente".

Art. 2

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Formula Finale

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 21 gennaio 2002

Il Presidente

ENZO GHICO

Il Vice Presidente

WILLIAM CASONI

Provincia autonoma di Bolzano - Legge provinciale del 18 marzo 2002, n. 6

Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione

Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 9 aprile 2002, n. 15

Il Consiglio provinciale ha approvato;

Il Presidente della provincia promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove un sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo libero e pluralistico, che tenga conto delle peculiarità culturali, linguistiche e sociali della provincia, garantisca una partecipazione democratica e contribuisca ad incrementarne il livello informativo, educativo e di intrattenimento.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, applica le convenzioni e i regolamenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea, aventi lo scopo di facilitare la diffusione transfrontaliera di trasmissioni e programmi radiotelevisivi nonché di progetti comuni, in considerazione dell'importanza del sistema delle comunicazioni per l'integrazione europea, lo sviluppo della cultura dei gruppi etnici, della libertà di opinione e del pluralismo.

Art. 2

Comitato provinciale per le comunicazioni

1. Per le attività di cui alla presente legge è istituito presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il Comitato provinciale per le comunicazioni, di seguito denominato Comitato. Esso è composto da sei esperti nei settori della comunicazione e dell'informazione, delle radiotelecomunicazioni e della multimedialità.

2. Il Comitato è composto dal presidente e dal vicepresidente, che devono appartenere a gruppi linguistici diversi, nominati dalla Giunta provinciale all'inizio di ogni legislatura, nonché da quattro ulteriori componenti eletti dal Consiglio provinciale a scrutinio segreto. Ogni consigliere può esprimere un massimo di tre preferenze. La composizione del Comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione; va garantita anche la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Un componente del Comitato è eletto su proposta della minoranza politica. I componenti del Comitato non possono essere immediatamente rieletti o rinominati. Questo divieto non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

3. Funge da segretario un impiegato del Consiglio provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. Ai componenti del Comitato sono corrisposte per la partecipazione alle sedute, quando competono, a carico del bilancio del Consiglio provinciale, le indennità previste dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche, per i componenti di comitati aventi un'autonoma funzione di rilevanza esterna. Ad essi spetta altresì, alle condizioni e con le modalità indicate nella citata legge provinciale, il trattamento economico di missione previsto per i dipendenti dell'amministrazione provinciale.

5. Al presidente del Comitato è corrisposto un compenso mensile pari a quello determinato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1-bis della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, per i presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale.

6. In relazione alla specifica natura degli argomenti trattati, alle sedute del Comitato possono essere invitati anche esperti con voto esclusivamente consultivo. A questi spettano per la partecipazione alle sedute le stesse indennità previste in favore dei componenti del Comitato.

7. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
8. Il Comitato adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 3

Incompatibilità

1. La carica di componente del Comitato è incompatibile con le seguenti cariche:

a) politiche:

- 1) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;
- 2) sindaco;
- 3) membro - di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali - della presidenza o direzione di enti pubblici economici e non;
- 4) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali:

- 1) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente provinciale;
- 2) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con soggetti di cui al numero 1).

2. Chi esercita un'attività di cui al comma 1 non può essere nominato componente del Comitato. Se durante la durata in carica viene accertato l'esercizio di una delle dette attività, decade dalla carica.

Art. 4

Compiti

1. Il Comitato:

- a) è organo consultivo della Provincia in materia di comunicazioni;
- b) esprime parere sui provvedimenti che la Provincia intende assumere per disporre agevolazioni a favore delle emittenti radiofoniche private locali che trasmettono programmi di pubblica utilità ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- c) formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo in merito alla trasmissione di programmi locali;
- d) regola l'accesso alle trasmissioni provinciali programmate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e) elabora proposte e suggerisce criteri, anche sulla base di studi, ricerche e consulenze a tal fine effettuate, per i contenuti delle convenzioni tra la Provincia e la sede periferica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché le emittenti radiotelevisive private in ambito locale, in particolare per ciò che concerne la sicurezza della ricezione indisturbata della radiodiffusione ovvero l'uso e la sovrapposizione delle frequenze in violazione della legge ed il rilevamento obiettivo degli indici d'ascolto, e segue l'attuazione delle convenzioni stesse;
- f) assolve ai compiti previsti dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249, e collabora, su richiesta, con il Ministro delle comunicazioni, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con la Commissione parlamentare di indirizzo e sorveglianza del servizio radiotelevisivo;
- g) esercita le funzioni di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ad esso delegate dalla stessa a sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 5

Programmazione dell'attività

1. Il Comitato presenta entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio provinciale e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, limitatamente alle funzioni da essa delegate, un progetto programmatico delle sue attività corredato della relativa previsione di spesa per l'approvazione.

2. La gestione delle spese connesse con il funzionamento del Comitato avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.

3. Per l'erogazione delle spese relative alle attività del Comitato il Presidente del Consiglio provinciale autorizza, a carico degli appositi stanziamenti del bilancio del Consiglio provinciale, aperture di credito a favore di un funzionario delegato scelto tra i dipendenti del Consiglio provinciale. Detto funzionario provvede al pagamento delle spese secondo la vigente normativa provinciale in materia di funzionari delegati e sulla base delle istruzioni del presidente del Comitato, e sottopone i rendiconti periodici delle spese all'approvazione del Comitato.

4. Le assegnazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), hanno vincolo di destinazione e sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale, unitamente alle spese correlate, dal Presidente del Consiglio stesso, che dà comunicazione al Consiglio provinciale delle relative variazioni apportate al bilancio.

5. Il Comitato presenta entro il 31 marzo di ogni anno al Consiglio provinciale ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sul sistema delle comunicazioni in ambito provinciale, che è accessibile anche al pubblico.

Art. 6

Struttura di supporto del Comitato e sua dotazione organica

1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato si avvale di una apposita struttura di supporto istituita presso il Consiglio provinciale e individuata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Comitato e opera in autonomia rispetto alla restante struttura organizzativa e dirigenziale del Consiglio. La struttura, il cui organico verrà definito dopo aver acquisito in merito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, potrà essere comunque integrata dall'apporto permanente o temporaneo degli uffici del Consiglio e potrà avvalersi per lo svolgimento di compiti particolarmente complessi e delicati della consulenza di esperti e/o della collaborazione di altri soggetti od organismi qualificati, previa la stipula di apposite convenzioni.

Art. 7

Infrastrutture comuni per il sistema delle comunicazioni

1. Le finalità perseguite dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle proprie competenze nel settore delle comunicazioni seguono i principi stabiliti in materia di comunicazioni, in particolare dalle leggi 6 agosto 1990, n. 223 e 31 luglio 1997, n. 249. A tal fine la Provincia, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentiti gli interessati, promuove la realizzazione di infrastrutture ed impianti comuni per servizi radiotelevisivi pubblici, servizi di comunicazione di pubblico interesse ed emittenti private. La Giunta provinciale può affidare l'esecuzione di tali progetti nonché di altri progetti nel settore delle comunicazioni al servizio pubblico radiotelevisivo provinciale.

Art. 8

Contributi per programmi e trasmissioni particolari -convenzioni con enti radiotelevisivi

1. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere alle emittenti radiofoniche e televisive locali con sede e redazione principale nonché produzione e diffusione prevalentemente nel territorio provinciale contributi fino al 30 per cento delle ulteriori spese di produzione, regolarmente documentate, per trasmissioni di particolare valore riguardanti specifici problemi dell'Alto Adige.

2. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, inclusi quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 691, aventi per oggetto la produzione di documentazioni di particolare valore e di informazioni e trasmissioni di attualità di interesse provinciale. I relativi diritti di utilizzazione e diffusione di dette produzioni vanno concessi alla Provincia.

4. Ai fini del raggiungimento del grado di copertura del servizio di radiodiffusione pubblica della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come previsto dai contratti di servizio di cui all'articolo 3 della convenzione tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Rai, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni o contratti con la medesima concessionaria.

Art. 9

Contributi per l'acquisizione di notizie da agenzie di stampa

1. Tenuto conto della particolare situazione dell'Alto Adige, la Provincia autonoma di Bolzano può concedere a emittenti radiofoniche e televisive locali contributi fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisizione di notizie da un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina, in quanto esistente, a condizione che tali spese non vengano sopportate dallo Stato.

Art. 10

Pubblicità

1. Almeno il 25 per cento delle somme spese dalla Provincia autonoma di Bolzano e dagli enti da essa istituiti nonché da amministrazioni autonome comunque denominate, sottoposti alla sua vigilanza o legislazione, per le spese per campagne pubblicitarie e di promozione nell'ambito del territorio provinciale, è destinato alle emittenti radiofoniche e televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.

Art. 11

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono utilizzate nell'esercizio in corso le quote ancora disponibili degli stanziamenti di spesa autorizzati sul bilancio provinciale (capitoli 81216 e 102240) per l'attuazione della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, abrogata dall'articolo 12. Le spese a carico degli esercizi successivi saranno stabilite con la legge finanziaria annuale.

2. Le spese per l'attività e il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 2 sono iscritte nel bilancio del Consiglio provinciale.

Art. 12

Abrogazione

1. La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5, e successive modifiche, è abrogata.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge viene nominato il nuovo Comitato per le comunicazioni ai sensi delle disposizioni della presente legge per la durata della legislatura corrente.

2. Fino alla nomina del nuovo Comitato rimane in carica il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

Formula Finale

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 marzo 2002

Il Presidente della Provincia

L. DURNWALDER

Note

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 2:

La legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, concerne: "Compensi ai componenti le commissioni, i consigli, comitati e collegi, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale di Bolzano"

Il testo dell'articolo 1/bis della citata legge provinciale nr. 6/91, inserito dall'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1994, nr. 6, è il seguente:

"1/bis Ai componenti, esterni all'amministrazione provinciale, i consigli, di amministrazione degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale compete l'indennità prevista dall'articolo 1, comma 1. Le indennità spettanti ai presidenti, esterni all'amministrazione provinciale, degli enti, degli istituti e delle aziende ad ordinamento autonomo dipendenti dall'amministrazione provinciale e ai componenti esterni all'amministrazione provinciale, i collegi dei revisori dei conti degli stessi sono determinati dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità e della responsabilità delle funzioni, in forma forfettaria e onnicomprensiva sulla base degli importi previsti nell'articolo 1, comma 2. Ai presidenti e ai componenti, i consigli, di amministrazione e i collegi dei revisori dei conti degli enti, degli istituti e delle aziende predetti compete il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti di cui all'articolo 1, comma 5."

Note all'articolo 4:

La legge 6 agosto 1990, n. 223, concerne "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Il testo dell'articolo 1, comma 13, della citata legge n. 249/97 è il seguente:

*"Art. 1**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*

(Omissis).

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Au-

torità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse".

(Omissis).

Note all'articolo 7:

La legge 6 agosto 1990, n. 223, concerne "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

La legge 31 luglio 1997, n. 249 concerne "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (l/circ)".

Note all'articolo 8:

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 concerne: "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, concernente usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei), aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive".

"Art. 10

(1) In attuazione all' articolo 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia di Bolzano è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e latina.

(2) Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la Provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione.

(3) La Provincia, per il trasporto dei programmi può utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari.

(4) Al fine della ricezione di cui al primo comma, la Provincia è autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla Provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'articolo 195 del codice postale e delle telecomunicazioni.

(5) L'esercizio della rete di cui al primo comma è sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non può essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo comma.

(6) La Provincia è responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'articolo 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete.

(7) Le condizioni concordate tra la Provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(8) Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma.

(9) In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facoltà di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonché per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo".

Il d.P.R. 28-3-1994 concerne: "Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai - Radiotelevisione italiana s.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale".

"Articolo 3

Contratto di servizio

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle finanze, stipula ogni tre anni con la società concessionaria un contratto di servizio, integrativo della presente convenzione, nel quale sono specificamente considerati gli aspetti relativi agli obiettivi di razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale, nonché al miglioramento della qualità del servizio, all'attività di ricerca e di sperimentazione, alla vigilanza e al controllo. Il contratto di servizio è approvato con la medesima procedura seguita per la presente convenzione.

2. Il contratto di servizio determina l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, ed individua i criteri di adeguamento annuale dei canoni di abbonamento nei limiti dell'inflazione programmata, nonché le modalità di trasferimento delle quote spettanti alla società concessionaria. I criteri di adeguamento sono correlati a parametri di produttività, ad obiettivi di qualità del servizio, nonché ad ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale. Entro il mese di ottobre il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni con proprio decreto stabilisce i canoni di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie. Il contratto di servizio prevede, altresì, forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le regioni e i concessionari privati in ambito locale.

3. Il contratto di servizio relativo al triennio 1994-1996, deve essere stipulato entro il 30 giugno 1994. Per la stipulazione dei contratti di servizio successivi le parti provvederanno ad avviare le trattative entro i sei mesi precedenti alla data di scadenza di quello vigente. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto entro tale data, l'adeguamento dei canoni di abbonamento sarà provvisoriamente determinato nella misura del cinquanta per cento del tasso d'inflazione programmato, fatti salvi i congruagli conseguenti al definitivo aggiornamento contenuto nel contratto di servizio".

Note all'articolo 12:

La legge provinciale 4 marzo 1996, n. 5 concerne "Norme e provvidenze in materia di radiodiffusione".